0596

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/647

0597

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0000/141/647

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE
NOV. 1943 – SEPT. 1944
(1 OF 2)

0598

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINUTE SHEET No. 4

DATE		PAGE
	(22)	
Sept 31	Sept 1st h.1 returns h.1 [illegible]	
	(23)	
Sept 5.	Ext. For comments (a) we want Baddy - For comments. (b) (c) How are we affected?	
	(24)	
Sept 5.	Directive 1. Ref. above minute (23) - all S Decrees listed in #162 will apply automatically in Md. Govt. Territory unless this s/C cites Legal s/C to except them. 2. The only Decree that concerns us is the first (at (a) of #162) This will apply automatically 3. A NIL return should be sent. CGH	162 163
	(25)	
Sept 5	10. Further as at 3. of (24) H.L.	
	(26)	
Sept. 10	20. nil returns. (P.164) RRT.	
	(27)	
Sept 11	Nil return sent RHH.	

Minute Sheet No. 3

DATE PAGE

July [illegible] E+ FW [illegible] (14) [illegible]

(13)

July 31 adj 1. Nil return. (P. 145). L
2. Secure, if possible, English translation of R.D. No. 159. L. RPT.

(14)

July 31 Director: Instructions contained on p. 146 merely put Sub-Commissions on notice to act as real watchdogs to prevent the Stal. Govt. from issuing a decree hoping that it will be inadvertently endorsed for AMG territory. The R.D. may be perfectly O.K. for Royal Italy - but if we think a particular decree (within the sphere of our interest) should not be endorsed for AMG territory, we are so to inform Legal. RPT. 08

(17)

Aug Staff
6 Ref #149 - NIL return Eqld Vide No 150. L 149
19 Ref No 150 - Nil Return L. 154.

18.

Ref for a Record contact [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 6 0 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] Sub-Commissions [illegible]
real watchdogs to prevent the Stat. Govt. from issuing a decree hoping that it will be inadvertently endorsed for AMG territory. The R.D. may be perfectly O.K. for Royal Italy - but if we think a particular decree (within the sphere of our interest) should not be endorsed for AMG territory, we are so to inform Legal.

RPT. (17)

Aug 19 Staff
Ref # 149 - NIL return Eqs Vide No 150.
Ref No 150 - Nil Return Eq.

149
154.

18.

Aug 21 Eq Renewal contract Hebrew

19.

Aug 23 Legal (Lt. Col. Hannaford)
Capo di Gabinetto. Min of Int states that the Decree referred to in 155 has been approved by the Council of Ministers and will become effective "very soon" Vernon Fuerst Lieut

155

(20)

23 Interim

Noted
RPT

G. G. Hannaford Lieut 25/8/44
(21)

Aug 28 adj nil return for p. 157.
RPT

MINUTE SHEET NO 2

DATE

Page

Aug 8. Director

(1) (2) (3) (4)

II (e) appears to be the work of the Cat. Mis q.v. at "living after him". Do You want a translation please

May 9 - To Please!
" 10. Herewith.
" 15. R Adjt Ref. III. Nil return (5) C.

May 18 Adjt.

Nil returns for 114 - 115

May 24 Adjt. (6) L

Nil returns for 118. K (7) L. 119

June 5 Adj. - nil Return - p. 122 done
June 6 Adj. - do (126) "RRT". 2K (8) done

June 7 (9)

A/Officers

Should read this - There is an interesting & important link between Epuration (sword) - defascistalization (sack).

This is Epuration. But the link lies in Art. 14.

A new decree on "sack" is expected shortly.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

June 5 Adj. – nil Return ⑧ done

June 6 Adj. – do (126) "R.R.T." done

⑨

June 7

Ag Officers

Should read this – There is an interesting & important link between Epuration (sword) & defascistalization (sickle).

This is Epuration, but the link lies in Art. 14.

A new decree on "Sack" is expected shortly.

4773

⑩

June 11 Adj. nil return. RRT. Rendered 12 June 44 E.

⑪

June 16 Adj. Nil return for ⑫ RRT. Rendered 16 June 44 E

July 3. Adj. Ref. 139. Nil Return. ⑬

July 20. Adj. Ref. as – Nil return also ⑭

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

Date

March 16. V.D. (1) From a general propaganda point of view, although Letts. I consider 1. should go in 1

(2)

MAR. 17. Sec. V.P. directs me to say that he does NOT consider this sufficiently important to warrant its inclusion in A.M.C. legislation.

17 Mar 44

D.R. Phillips Sqn Ldr
for V.P. Council.

(3)

March 30. Adjt. Submit return to V.P. 1 79

March. Adjt. Nil return. 1

(4)

March 31 Dirn Sec 95 (f). Do You require a translation? 1.

(5)

April 1 Sec. Nurse. 1

(6)

April 26. Adjt: Nil return. 1

April Please see Major Hammaford · ~~acting head of Dept~~.

0.6.0 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

30. Adjt. Submit Nil return L

Mun. Adjt Nil return. L

(4)

Brit. X Dir Sec 95 (f). Do You require a translation? L.

(5)

Adjt Tel. Mess. L

(6)

26. Adjt Nil return L.

Adjt 27. I.O. Please see Major Hammond. ~~Action request letter~~

Decree 101 - ~~its effect further.~~ L

Is it operating now? or is anything else contemplated L 4772

Adjt 11 For very accurate translation please.

I. Answer to 6/10/L. is Yes

Adjt. To 103. Nil return L

104

6/5/44 Rendered L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINUTE SHEET No. 5

DATE			PAGE
Sept. 17	(28) Staff/s Nil return. KRT	Done. P.169	169
	(29) Staff/s Nil return KRT.	Done P.171	171
Sept. 18 Sept. 19.	(30) Staff. Nil Return. A.	Done P.173	173

0602

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0606

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0607

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

THIS COVER

CLOSED

SEE 2ND JACKET

0608

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

173

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/23/Int. 19 September 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No 56 of 16 September 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference your ACC/4010/L dated 17 September, a NIL return is herewith rendered.

R. C. B. SPICER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

RST/ cm.

0:57

201

23

172

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

19 SEP 1944

LC/1010/L.

TS/ps.
17 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.56 of 16 Sept 44.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.199 of 10 August 1944.
	Modifying the rules concerning the extraordinary tax on increased war profits.
(b) Communications	(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.200 of 17 August 1944.
	Modifying Art.87 of the General Regulations for Postal Services.
(c) Communications Finance	(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 201 of 17 August 1944.
	Modifying the maximum limits for money operations of postal and telegraph offices third class and of inter office money orders of all postal and telegraph offices.
(d) Finance	(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 202 of 5 Sept 1944.
	Division of jurisdiction and personnel between the Ministry of Finance and the Ministry of Treasury.
(e) Finance Labour	(e) Presidential Decree of 30 August 1944.
	Appointment of Director General for the National Labour Bank.

3763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Modifying the rules concerning the extraordinary tax on increased war profits.

(c) Communications

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.200 of 17 August 1944.

Modifying Art.87 of the General Regulations for Postal Services.

(c) Communications Finance

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 201 of 17 August 1944.

Modifying the maximum limits for money operations of postal and telegraph offices third class and of inter office money orders of all postal and telegraph offices.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 202 of 5 Sept 1944.

Division of jurisdiction and personnel between the Ministry of Finance and the Ministry of Treasury.

(e) Finance Labour

(e) Presidential Decree of 30 August 1944.

Appointment of Director General for the National Labour Bank.

2709

(f) Agriculture

(f) Ministerial Decree of 6 Sept 1944.

Hunting calender (schedule?) 1944-1945.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 13 Sept 1944.

Reinstatement in the list of experts in accountancy of Avv. Giorgio BOLAFFI.

NOTE :

Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 19 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the C.U. returns received after this date will be too late for action.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

(1416)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 16 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-230 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 3		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» inserzioni, titoli, obbligazioni, cartelle:

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 100 —	All'Estero	Abb. anno	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Pag. 343

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 200.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali . . . . . Pag. 345

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.
Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie . Pag. 346

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 346

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 348

Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940 . . . . . Pag. 350

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 350

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.

Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Un fascicolo . . . L. 4 | Un fascicolo arretrato . . . L. 8 | Un numero . . . L. 4 | Un numero arretrato . . . L. 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie 3ª) titoli, obbligazioni, cartelle:

In Italia e Colonie { Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero { Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 139.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Pag. 342

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 200.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali . . . . . Pag. 345

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 261.
Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie . Pag. 346

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 292.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 346

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.
Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro . . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.
Calendario venatorio 1944-1945 . . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi . . . . . Pag. 348

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 348

Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940 . . . . . Pag. 350

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 350

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 139.

Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, avendo l'obbligo ai termini delle disposizioni vigenti di fare la dichiarazione di redditi soggetti al-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 11.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applica con effetto dall'anno 1943 ai redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agricole, anche se il canone risulti determinato in modo diverso da quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del testo unico.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si calcolano i redditi provenienti dal conferimento obbligatorio del terzo.

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 189 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al cinquanta per cento dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 568.

Art. 13.

La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 568, sui maggiori utili relativi agli anni 1943 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del cinquanta per cento, ferme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite, a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali, che, intestati al contribuente, sono tenuti dall'Istituto di emissione in luogo e vece della Tesoreria dello Stato.

Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del tre per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato e le somme depositate non sono né cedibili né sequestrabili.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 25 e l'art. 26 del citato testo unico.

Art. 14.

Nell'art. 27, primo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 568, alle parole: «da investire nello speciale titolo di Stato» sono sostituite le seguenti: «da versare nei conti speciali» e alle parole: «alla Sezione di Regia tesoreria, che rilascia ricevuta come al comma precedente» le seguenti: «all'Istituto di emissione che accredita il capitale nel conto speciale e versa l'indennità di mora e l'aggio esattoriale alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, provvede, come nel comma precedente».

L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità.

Il Ministro pel Tesoro è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 15.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti la applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è regolata dal titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle pendenti in prima istanza avanti le Commissioni provinciali, che sono deferite allo stato in cui si trovano alle Commissioni distrettuali.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGNORELLI — TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

...930, e dalla ricezione agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento e di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al cinquanta per cento dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 508.

Art. 13.

La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 508, sui maggiori utili relativi agli anni 1943 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del cinquanta per cento, ferme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite, a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali, che, intestati al contribuente, sono tenuti dall'Istituto di emissione in luogo e vece della Tesoreria dello Stato.

Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del tre per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato e le somme depositate non sono né cedibili né sequestrabili.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 25 e l'art. 26 del citato testo unico.

Art. 14.

Nell'art. 27, primo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 508, alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nel conto speciale »; ed alle parole: « versamento in Tesoreria », le altre: « versamento all'Istituto di emissione ».

Nell'art. 28, primo comma, del testo unico, sono sostituite alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » le seguenti: « all'Istituto di emissione », e nel secondo comma di detto articolo alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria », le altre: « all'Istituto di emissione ».

L'art. 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'Istituto di emissione applica l'indennità di mora di cui al secondo comma dell'art. 27 e ne effettua il versamento alla locale Sezione di Regia tesoreria ».

Nell'art. 30, primo comma, alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » sono sostituite le seguenti: « all'Istituto di emissione »; e al secondo

« Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità.

Il Ministro pel Tesoro è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 15.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti la applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è regolata dal titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle pendenti in prima istanza avanti le Commissioni provinciali, che sono deferite allo stato in cui si trovano alle Commissioni distrettuali.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944
Registro Finanze n. 4, foglio n. 253.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 269.

Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 maggio 1940, n. 775;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Costituiscono il Ministero delle finanze le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

[illegible] Stato con le dipen-

Art. 4.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le attribuzioni del Ministero delle finanze nei riguardi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato sono affidate al Ministero del tesoro.

Art. 5.

La biblioteca esistente nell'edificio dei due Ministeri costituisce un servizio del Provveditorato generale dello Stato ed è comune per i due Ministeri stessi.

Una Commissione di vigilanza di tre membri scelti d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il finanziamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello scheda rio generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 54 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 185;

4) la Direzione generale del debito pubblico con la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

5) la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza;

6) il Provveditorato generale dello Stato con le relative attribuzioni nei riguardi dell'Istituto poligrafico dello Stato, escluso il servizio patrimoniale, l'Asse ecclesiastico ed i correlativi servizi contabili, che sono affidati alla Direzione generale del demanio;

7) la Direzione generale delle pensioni di guerra;

8) l'Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

Stato ed è comune per i due Ministeri stessi.

Una Commissione di vigilanza di tre membri scelti d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il finanziamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 92. — EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato col R. decreto 30 maggio 1940, n. 775, è modificato nel modo seguente:

« Art. 87. — Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

« in lire 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti;

« in lire 50.000 per gli uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per le ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

« in lire 5000 per le ricevitorie di 3ª classe.

« Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

« Gli agenti rurali delle poste possono essere autorizzati a servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici postali da cui dipendono, per l'accettazione dei versamenti in conto corrente nel limite massimo d'importo di L. 500. Non possono invece servire da intermediari per la riscossione di assegni postali.

« I limiti indicati nel presente articolo valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto corrente e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

« Le operazioni presso le Casse provinciali delle poste e a mezzo di titoli, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

« I titoli di cui al precedente capoverso, prodotti in versamento in luogo di contante, devono essere quelli indicati all'art. 197 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 2[illegible]

Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 55, 60, 87, 101, 124, 156, 158, 214 e 221 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con Regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Vista la tabella n. 1 allegata al R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto 24 giugno 1941, n. 745;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e per le agenzie ad esse equiparate, il limite massimo per i servizi postali e telegrafici a danaro è elevato a lire cinquemila.

Per tutte le ricevitorie è del pari elevato a lire cinquemila il limite massimo di lire mille stabilito per i vaglia di servizio nell'art. 55 del R. decreto 30 maggio 1940, n. 775.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944

Registro Ufficio Racc. Poste n. 1, *foglio n.* 23.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946121

modo seguente:

« Art. 87. — Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

« in lire 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti;

« in lire 50.000 per gli uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per le ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

« in lire 5000 per le ricevitorie di 3ª classe.

« Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

« Gli agenti rurali delle poste possono essere autorizzati a servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici postali da cui dipendono, per l'accettazione dei versamenti in conto corrente nel limite massimo d'importo di L. 500. Non possono invece servire da intermediari per la riscossione di assegni postali.

« I limiti indicati nel presente articolo valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto corrente e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

« Le operazioni presso le Casse provinciali delle poste e a mezzo di titoli, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

« I titoli di cui al precedente capoverso, prodotti in versamento in luogo di contante, devono essere quelli indicati all'art. 107 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, *foglio n.* 24.

... modo indicato all'art. 4 allegato al R. decreto 28 maggio 1910, n. 759;

Visto il R. decreto 21 giugno 1911, n. 745;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e per le agenzie ad esse equiparate, il limite massimo per i servizi postali e telegrafici a danaro è elevato a lire cinquemila.

Per tutte le ricevitorie è del pari elevato a lire cinquemila il limite massimo di lire mille stabilito per i vaglia di servizio nell'art. 55 del R. decreto 30 maggio 1910, n. 775.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, *foglio n.* 23.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Costituiscono il Ministero delle finanze le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 51 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

4) la Direzione generale del debito pubblico con

Art. 4.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le attribuzioni del Ministero delle finanze nei riguardi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato sono affidate al Ministero del tesoro.

Art. 5.

La biblioteca esistente nell'edificio dei due Ministeri costituisce un servizio del Provveditorato generale dello Stato ed è comune per i due Ministeri stessi.

Una Commissione di vigilanza di tre membri scelti d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il funzionamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del presente articolo;

1) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 54 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

4) la Direzione generale del debito pubblico con la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

5) la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

6) il Provveditorato generale dello Stato con le relative attribuzioni nei riguardi dell'Istituto poligrafico dello Stato, escluso il servizio patrimoniale, l'Asse ecclesiastico ed i correlativi servizi contabili, che sono affidati alla Direzione generale del demanio;

7) la Direzione generale delle pensioni di guerra;

8) l'Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato,

dei fiori e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il funzionamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLIMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 92. — EMANUEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto 8 agosto 1944 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato nominato un Collegio commissariale per la gestione straordinaria della Banca nazionale del Lavoro;

Vista la deliberazione in data 29 agosto 1944 con cui il Collegio commissariale della Banca nazionale del Lavoro ha designato il rag. Domenico De Ritis per la nomina a direttore generale della Banca stessa a termini dell'art. 32 dello statuto di essa, degli articoli 16 e 18 dello statuto della relativa Sezione autonoma per il credito cinematografico e degli articoli 25, 26 e 31 dello statuto dell'altra Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visti tali articoli;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è nominato direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

Roma, addì 30 agosto 1944

BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.

Calendario venatorio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il telegramma 5616, diramato il 17 agosto u.s. alle prefetture delle provincie passate alla amministrazione del Governo italiano fino al 26 luglio 1944, col quale, per aderire alle premure degli interessati, si dichiarava aperta la caccia il 3 settembre 1944, per la selvaggina stanziale, con facoltà di anticipare la apertura stessa, a giudizio delle dette prefetture, per la sola selvaggina migratoria, la dove l'uso dell'arma da fuoco ed il conseguente esercizio venatorio fossero stati consentiti dalle Autorità Alleate nella decorsa primavera, semprechè le prefetture ritenessero ciò opportuno e semprechè le questure ne assumessero la responsabilità, disponendo la necessaria vigilanza;

Considerato che occorre ora provvedere per le provincie passate alla amministrazione del Governo italiano il 15 agosto u.s. e, cioè, Roma, Frosinone e Littoria;

Decreta:

La pernice uccisa nell'Isola non può essere asportata che nei limiti di 10 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e con il fucile. Nell'Isola stessa rimangono vietate, in terreno libero, la caccia e la cattura del cervo e del daino.

Art. 3.

Verrà quanto prima possibile disposta una revisione delle riserve di caccia, a cominciare dalla provincia di Roma, al fine di stabilire quali di esse vadano, eventualmente, revocate, perchè non rispondenti alle condizioni e agli scopi voluti dalla legge.

Art. 4.

Con successivo decreto si provvederà per quanto concerne l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1945.

Roma, addì 6 settembre 1944

p. Il Ministro: BERGAMO

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale l'avv. Giorgio Bolaffi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo dell'avv. Bolaffi, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito a tale abrogazione l'avv. Bolaffi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

L'avv. Giorgio Bolaffi fu Emilio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 13 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mini dell'art. 22 dello statuto di essa, degli articoli 16 e 18 dello statuto della relativa Sezione autonoma per il credito cinematografico e degli articoli 25, 26 e 31 dello statuto dell'altra Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visti tali articoli;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è nominato direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

Roma, addì 30 agosto 1944

P. NOMI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.
Calendario venatorio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il telegramma 5646, diramato il 17 agosto u.s. alle prefetture delle provincie passate alla amministrazione del Governo italiano fino al 20 luglio 1944, col quale, per aderire alle premure degli interessati, si dichiarava aperta la caccia il 3 settembre 1944, per la selvaggina stanziale, con facoltà di anticipare la apertura stessa, a giudizio delle dette prefetture, per la sola selvaggina migratoria, là dove l'uso dell'arma da fuoco ed il conseguente esercizio venatorio fossero stati consentiti dalle Autorità Alleate nella decorsa primavera, sempreché le prefetture ritenessero ciò opportuno e sempreché le questure ne assumessero la responsabilità, disponendo la necessaria vigilanza;

Considerato che occorre ora provvedere per le provincie passate alla amministrazione del Governo italiano il 15 agosto u.s. e, cioè, Roma, Frosinone e Littoria;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie di Roma, Frosinone e Littoria la caccia e l'uccellagione si aprono il 10 settembre 1944 e si chiudono il 1° gennaio 1945, salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del sopra citato testo unico.

Art. 2.

In Sardegna la caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude il 12 novembre 1944. A partire dalla stessa data, è consentita la caccia al cinghiale.

Roma, addì 6 settembre 1944

p. *Il Ministro*: BERGAMO

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale l'avv. Giorgio Bolaffi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo dell'avv. Bolaffi, perché appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito a tale abrogazione l'avv. Bolaffi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

L'avv. Giorgio Bolaffi fu Emilio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 13 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 31 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 21 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785123

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1365, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il nuovo ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed autorizza il Ministero dell'Interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale di detto ruolo a mezzo di pubblico concorso;

Vista la lettera in data 6 settembre 1944, n. 12211-1.31, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad espletare, con procedura d'urgenza, un pubblico concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per l'ammissione di duecentocinquanta volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 1314.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superata quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal podestà del comune di residenza del concorrente, su carta da bollo da L. 6, dal quale risulti che il concorrente non è stato sottoposto a misure di prevenzione, non è ammonito, non è stato radiato dall'albo professionale, non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non è stato condannato per delitti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la famiglia, contro la persona, contro il patrimonio, per violenza o resistenza all'autorità, per oltraggio a pubblico ufficiale, per rivolta contro le autorità civili, per associazione a delinquere, per associazione a delinquere di stampo mafioso, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di terrorismo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di violenza sessuale, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di riduzione in schiavitù, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di tratta di persone, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di acquisto e alienazione di schiavi, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di violenza sessuale in danno di minorenni, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di pornografia minorile, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di detenzione di materiale pornografico, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di pornografia virtuale, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di violenza sessuale di gruppo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di violenza sessuale di gruppo in danno di minorenni

nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di duecento impiegati volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o di scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori a ciascuno di loro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, pel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammessi a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superata quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che la statura non inferiore a metri mio e centimetri sessantaquattro. Nelle province ove non esista un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre ulteriormente i candidati alla visita di un medico di fiducia.

3) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

4) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato;

5) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture del Regno;

6) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio civile rilasciata ed aggiornata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi supplisano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione o causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplirli con atti notori ricevuti dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quello di aspetto dall'art. 1 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammetteranno a riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale né si terrà conto delle domande che saranno presentate alla prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0624

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame di titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola di dieci punti, e pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà basata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile di L. 916,38 lorde, l'indennità di servizio speciale di L. 3080 annue (ridotta del doppio 12 per cento a L. 2383,20 lorde), l'assegno temporaneo di guerra di L. 225 nette mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Alle predette competenze va aggiunto l'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1944,
Registro Interno n. 1, *foglio n.* 76.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 76396 in data 31 gennaio 1941,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso ai posti di condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1940:

1.	Morasso Luigia	con punti 57,88
2.	Setti Elisa	» 53 —
3.	Biscottini Clelia	» 51,50
4.	Papini Lidia	» 50,34
5.	Paolini Bruna	» 49,51
6.	Collace Maria	» 49,45
7.	Fagiani Lina	» 49,04
8.	Orlicchioni Orietta	» 48,84
9.	Biondi Maria	» 48,78
10.	Spagna Ida	» 47 —
11.	Guerrini Lina	» 46,50
12.	Formichini Alfonsina	» 46,50
13.	Marunza Maria	» 46,50
14.	Olivieri Arcesina	» 45,95
15.	Piazza Concetta	» 45 —
16.	Franco Fabiola	» 44 —
17.	Frontali Agnese (*ex aequo*)	» 40 —
	Boni Lucia (*ex aequo*)	» 40 —
18.	D'Andrea Laura	» 36,88

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il prefetto: DI SUNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 del 5 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 settembre 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere generale
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 53 dell'8 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Al-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945031

per la valutazione dei titoli di preferenza, a parità di punti, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarate idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile di L. 916,66 lorde, l'indennità di servizio speciale di L. 300 mensili lorde, l'indennità del doppio 12 per cento e L. 333,33 lorde, l'assegno temporaneo di guerra di L. 25 mensili e l'assegno di famiglia in quanto spettano le condizioni all'uopo richieste. Alle predette competenze va aggiunto l'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1941, n. 1548.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che ogni abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1943

Il Ministro: BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1943.
Registro Interno n. 1, foglio n. 76.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 76896 in data 31 gennaio 1941, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1940;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 6 marzo 1941;

11.	Gherardi Lina	.	.	.	.	36,30
12.	Formentari Attilia	.	.	.	.	36,10
13.	Mannucci Maria	.	.	.	.	35,95
14.	Colavecchi Antonia	.	.	.	.	35,—
15.	Piazza Concetta	.	.	.	.	34,—
16.	Franchi Fabiola	.	.	.	.	33,—
17.	Proietti Agnese (ex combattente)	.	.	.	.	30,—
	Bonifazio ved. Cipri	.	.	.	.	29,88
18.	D'Andrea Lucia	.	.	.	.	28,—

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'ordine prescritto e pubblicato per affissione nei Comuni, all'albo di quella Prefettura e dei Commissariati.

Roma, addì 30 giugno 1943

Il prefetto: DI SUSA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 del 5 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 settembre 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere generale
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 53 dell'8 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 settembre 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere generale
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0626
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

170

ACC/23/Int

18 September 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 55 of 14 September 1944

TO : Legal Sub-Commissior

Reference your ACC/4010/L dated 16 September, a NIL return is herewith rendered.

for R. C. B. SPICER
Colonel
Director
Interior Sub-Commissior

RBS/jgt

4767

5179

23

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

18 SEP 1944 (120)

ACC/4010/L.

ES/pa.
16 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No.55 of 14 Sept 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Safety	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :- (a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.193 of 3 Aug 1944. Establishing the grade of "selected carabiniere" and setting up new rules for promotions to the grades of "appuntato" and "[illegible] brigadiere" .
(b) Public Safety	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 194 of 10 August 1944. Temporary limitation of cases of arrest, warrant for arrest and preventive custody.
(c) Interior	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.195 of 10 August 1944. Rectifying the civil status records concerning persons affected by racial laws.
(d) Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 196 of 17 August 1944. Extending the time limits of the statute of limitation (prescrizione) in respect of checks on current accounts.
	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 197 of 24 August 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Public Safety

Kingdom No.193 of 3 Aug 1944.

Establishing the grade of "selected carabiniere" and setting up new rules for promotions to the grades of "appuntato" and "[illegible] brigadiere".

(b) Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 194 of 10 August 1944.

Temporary limitation of cases of arrest, warrant for arrest and preventive custody.

(c) Interior

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.195 of 10 August 1944.

Rectifying the civil status records concerning persons affected by racial laws.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 196 of 17 August 1944.

Extending the time limits of the statute of limitation (prescrizione) in respect of checks on current accounts.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 197 of 24 August 1944.

4766

Temporary extension of time limits for initiation of summary proceedings.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 198 of 15 Sept. 1944.

Rules relative to the composition and functioning of the High Court of Justice established by Art.2 of the legislative decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 159 of 27 July 1944 and other procedural provisions.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 17 hours, Tuesday, 19 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

1324

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 14 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere . . . . . Pag. 335

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva . . . . Pag. 335

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.

Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.

Proroga dei termini per la presentazione delle denunce di cessazione di esercizio di imprese commerciali . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 198.

Proroga dei termini per la presentazione delle denunce di cessazione di esercizio di imprese industriali . . . . Pag. 339

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 199.

Proroga dei termini per la presentazione delle denunce di cessazione di esercizio di imprese di assicurazione . . . Pag. 339

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 200.

Proroga dei termini per la presentazione delle denunce di cessazione di esercizio di imprese di trasporto . . . . Pag. 339

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 201.

Proroga dei termini per la presentazione delle denunce di cessazione di esercizio di imprese di spettacolo . . . . Pag. 340

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 202.

Proroga dei termini per la presentazione delle denunce di cessazione di esercizio di imprese di pubblicità . . . . Pag. 340

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 203.

Proroga dei termini per la presentazione delle denunce di cessazione di esercizio di imprese di agenzie di affari . . Pag. 340

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 204.

Proroga dei termini per la presentazione delle denunce di cessazione di esercizio di imprese di mediazione . . . . Pag. 341

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . . Pag. 341

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione) – Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Palermo» – Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Genova» . . . . Pag. 342

Ministero del tesoro: Media dei titoli. . . . . Pag. 342

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963013

Colonie { » trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | » trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8 | Colonie { » trimestrale » 2 / Un fascicolo » 4 | Un fascicolo » 8

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari } Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere . . . . . Pag. 335

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Temperanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva . . . . Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali . . . . . Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.

Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.

Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1944, n. 198.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali . . . . . Pag. 339

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale e Città di Roma» della 1ª e 2ª emissione . . . Pag. 341

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . . Pag. 341

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Genova» . . . Pag. 342

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 342

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2291, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 giugno 1931, n. 1169;

Vista la legge 2 giugno 1936, n. 1225;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, n. 2145;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

E' istituita la qualifica di carabiniere scelto.

Tale qualifica può essere conferita, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri che, avendo compiuto sei anni di servizio effettivo, di cui gli ultimi tre con ottimi requisiti disciplinari, abbiano la necessaria autorevolezza e risultino di distinta capacità professionale.

Su proposta dei superiori gerarchici, il Comandante generale dell'Arma può revocare la qualifica nei casi di grave mancanza disciplinare o di persistente cattiva condotta.

Art. 2.

Il carabiniere scelto è autorizzato a fregiarsi di apposito distintivo le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Il grado di appuntato dei carabinieri Reali è conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacità ed abbiano superato un esame al termine di un corso tecnico pratico, di durata non inferiore a due mesi, da seguirsi presso il Comando della legione, per l'abilitazione al comando interinale delle stazioni di minore importanza.

Gli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può però superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dalla cessazione di esso, saranno applicate nei procedimenti penali, a modifica degli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 del Codice di procedura penale, le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto contro la personalità dello Stato, punibile con pena detentiva o con pena più grave, o di un altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto nella flagranza di qualsiasi delitto punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito nei casi preveduti da questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 3.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno altresì facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per delitto della stessa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

generale dell'Arma può revocare la qualifica nei casi di grave mancanza disciplinare o di persistente cattiva condotta.

Art. 2.

Il carabiniere scelto è autorizzato a fregiarsi di apposito distintivo le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Il grado di appuntato dei carabinieri Reali è conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacità ed abbiano superato un esame al termine di un corso tecnico pratico, di durata non inferiore a due mesi, da seguirsi presso il Comando della legione, per l'abilitazione al comando interinale delle stazioni di minore importanza.

Gli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, possono concorrere alla promozione, a scelta senza esame, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può però superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SORICE

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 171 — SAVARESI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 Codice di procedura penale;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di limitare temporaneamente i casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali o gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto contro la personalità dello stato, punibile con pena detentiva o con pena più grave, o di un altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto nella flagranza di qualsiasi delitto punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito nei casi preveduti da questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 2.

Gli ufficiali o gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto contro la personalità dello stato, punibile con pena detentiva o con pena più grave, o di un altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto nella flagranza di qualsiasi delitto punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito nei casi preveduti da questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 3.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno altresì facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa per il quale è stabilita la predetta pena, l'arresto in flagranza può essere eseguito qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, prevedute dal Codice penale o da altre leggi, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 670, 671, 688, 707 e 708 del Codice penale e chi è stato dichiarato contravventore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

abituale o professionale, quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportò la dichiarazione di abitualità o di professionalità.

Art. 4.

Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, o una pena più grave;

2) di omicidio volontario consumato o tentato, di rapina, di estorsione o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

3) di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova nelle condizioni richieste dall'art. 102 del Codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata.

Art. 5.

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a cinque anni;

3) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato più di due volte condannato a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per il delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto.

Nei casi in cui è ammessa la libertà provvisoria, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i sei mesi se il reato per cui si procede è di competenza del tribunale o gli otto mesi se è di competenza della corte di assise, e non è stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Con l'ordinanza di scarcerazione possono essere imposti all'imputato gli obblighi previsti dal primo capoverso dell'art. 282 del Codice di procedura penale o quello previsto dal capoverso dell'art. 284 dello stesso Codice.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura.

Quando nell'istruzione sommaria la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero medesimo deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè proceda all'istruzione formale e deve immediatamente fare rapporto al procuratore generale, enunciando i motivi che determinarono il ritardo.

Il procuratore generale esamina se vi è responsabilità per il ritardo.

Quando nei procedimenti di competenza del pretore la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato; il pretore deve fare immediatamente rapporto al procuratore del Re, enunciando i motivi del ritardo.

Il procuratore del Re accerta se vi è responsabilità del ritardo, informandone il procuratore generale.

Alla scarcerazione prevelata nel presente articolo si applicano le disposizioni del primo e terzo capoverso dell'art. 269 del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Quando nel Codice di procedura penale e nelle altre leggi vigenti sono richiamati gli articoli 235, 236, 253 e 274 del Codice di procedura penale devono intendersi richiamati in luogo degli stessi rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Quando nelle anzidette leggi è richiamato il numero 2 dell'art. 254 del Codice di procedura penale deve intendersi richiamato il numero 3 dell'art. 5 del presente decreto.

1703

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

0634

inferiore nel minimo a cinque anni, o una pena più grave;

2) di omicidio volontario consumato o tentato, di rapina, di estorsione o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

3) di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova nelle condizioni richieste dall'art. 102 del Codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata.

Art. 5.

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a cinque anni;

3) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trovi sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato più di due volte condannato a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per il delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto.

Art. 6.

Quando nell'istruzione formale la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quattro mesi, il giudice istruttore deve fare immediatamente rapporto al presidente del tribunale dei motivi per i quali la istruzione non è stata ancora chiusa. Il presidente, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, dà gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e, qualora ne sia il caso, per accertare la responsabilità del ritardo. Il consigliere delegato della sezione istruttoria fa rapporto al presidente della sezione, il quale provvede in egual modo. Il presidente che ha dato i predetti provvedimenti vigila sul proseguimento della istruzione.

o quello prevedano dal capoverso dell'articolo precedente.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura.

Quando nell'istruzione sommaria la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero medesimo deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè proceda all'istruzione formale e deve immediatamente fare rapporto al procuratore generale, enunciando i motivi che determinarono il ritardo.

Il procuratore generale esamina se vi è responsabilità per il ritardo.

Quando nei procedimenti di competenza del pretore la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato; il pretore deve fare immediatamente rapporto al procuratore del Re, enunciando i motivi del ritardo.

Il procuratore del Re accerta se vi è responsabilità del ritardo, informandone il procuratore generale.

Alla scarcerazione prevista nel presente articolo si applicano le disposizioni del primo e terzo capoverso dell'art. 263 del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Quando nel Codice di procedura penale e nelle altre leggi vigenti sono richiamati gli articoli 235, 236, 238 e 251 del Codice di procedura penale devono intendersi richiamati in luogo degli stessi rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Quando nelle anzidette leggi è richiamato il numero 2 dell'art. 254 del Codice di procedura penale deve intendersi richiamato il numero 3 dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Se nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini previsti dal primo capoverso dell'art. 6 siano scaduti o manchino alla loro scadenza meno di tre mesi per i delitti di competenza del tribunale o meno di sei mesi per i delitti di competenza della corte di assise, la scadenza dei termini stessi è prorogata rispettivamente a tre o sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895084

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 125. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora risulti che atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali sono stati formati, fra l'8 settembre 1943 e il giorno di liberazione del territorio dall'occupazione nemica, in maniera non conforme al vero, il procuratore del Re può promuovere la modificazione degli atti stessi con il procedimento di rettifica preveduto dagli articoli 165 e 168 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 2.

Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.

Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1192;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive disposizioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancata riscossione gli assegni, cui sia stato apposto il visto dopo il 30 giugno 1942, si prescrivono a favore dell'Amministrazione, in deroga alle vigenti disposizioni, alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale verrà a cessare lo stato di guerra, salvo che in base all'art. 120 del R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, la prescrizione abbia a verificarsi in periodo di tempo successivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944

0 6 3 6
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora risulti che atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali sono stati formati, fra l'8 settembre 1943 e il giorno di liberazione del territorio dall'occupazione nemica, in maniera non conforme al vero, il procuratore del Re può promuovere la modificazione degli atti stessi con il procedimento di rettifica preveduto dagli articoli 165 e 168 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 2.

Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero ai fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 124. — TESTA

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1925, n. 2 D, e successive disposizioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancata riscossione gli assegni, cui sia stato apposto il visto dopo il 30 giugno 1942, si prescrivono a favore dell'Amministrazione, in deroga alle vigenti disposizioni, alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale verrà a cessare lo stato di guerra, salvo che in base all'art. 120 del R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, la prescrizione abbia a verificarsi in periodo di tempo successivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Ufficio Rise. Poste n. 1, *foglio* n. 16.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.

Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice di procedura penale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini stabiliti nell'art. 502 del Codice di procedura penale per il giudizio direttissimo sono raddoppiati.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 134. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1944, n. 198.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'annullamento delle sentenze indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è dichiarato con ordinanza, in Camera di consiglio, su istanza del condannato o del pubblico ministero, dal giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la sentenza è stata pronunziata dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, l'annullamento è dichiarato dalla Sezione della

impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, il più anziano.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata il presidente ha facoltà di disporre che intervenga anche un altro membro. Il membro in soprannumero assiste al dibattimento e sostituisce quello dei membri del collegio che sia comunque impedito o assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Qualora le necessità del servizio lo richiedano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Alta Corte di Giustizia può essere divisa in due sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati, con lo stesso decreto di costituzione delle sezioni, nove membri scelti tra gli effettivi e i supplenti. Qualora l'Alta Corte sia divisa in due sezioni, possono essere nominati altri quattro membri supplenti oltre il numero previsto nel primo comma di questo articolo. La prima sezione è presieduta dal presidente dell'Alta Corte; l'altra sezione dal membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, dal più anziano.

Il presidente dell'Alta Corte può sostituire i membri assenti o impediti di una sezione con membri appartenenti all'altra sezione.

Art. 3.

Per i delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, l'Alto Commissario procede con istruzione sommaria, osservando le disposizioni stabilite nel titolo III del libro II del Codice di procedura penale.

Il termine a comparire davanti all'Alta Corte di Giustizia non può essere inferiore a giorni otto, salvo quanto è disposto nell'art. 183 del Codice di procedura penale.

Art. 4.

L'Alto Commissario, se ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto o della denunzia relativi a delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, ordina la trasmissione degli atti all'archivio.

Nel corso dell'istruzione sommaria, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti all'Alta Corte con le opportune richieste. La Corte, se accoglie la richiesta, pronuncia in Camera di consiglio sentenza di non doversi procedere. Altrimenti restituisce gli atti all'Alto Commissario perchè richiesta il decreto di citazione.

Art. 5.

Nella sentenza l'Alta Corte di Giustizia può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enun-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 124. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1944, n. 198.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'annullamento delle sentenze indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è dichiarato con ordinanza, in Camera di consiglio, su istanza del condannato o del pubblico ministero, dal giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la sentenza è stata pronunziata dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, l'annullamento è dichiarato dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

I provvedimenti adottati sull'istanza di annullamento non sono soggetti ad alcun mezzo di impugnazione.

Art. 2.

Possono essere nominati membri supplenti dell'Alta Corte di Giustizia, istituita con l'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, nel numero che sarà richiesto dalle necessità del regolare funzionamento dell'Alta Corte, ma in ogni caso non superiore a nove. I membri supplenti sono chiamati dal presidente a far parte del collegio nel caso di mancanza o di impedimento di membri effettivi. Nel caso di mancanza o di tra gli effettivi e i supplenti. Qualora l'Alta Corte sia divisa in due sezioni, possono essere nominati altri quattro membri supplenti oltre il numero previsto nel primo comma di questo articolo. La prima sezione è presieduta dal presidente dell'Alta Corte; l'altra sezione dal membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, dal più anziano.

Il presidente dell'Alta Corte può sostituire i membri assenti o impediti di una sezione con membri appartenenti all'altra sezione.

Art. 3.

Per i delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, l'Alto Commissario procede con istruzione sommaria, osservando le disposizioni stabilite nel titolo III del libro II del Codice di procedura penale.

Il termine a comparire davanti all'Alta Corte di Giustizia non può essere inferiore a giorni otto, salvo quanto è disposto nell'art. 183 del Codice di procedura penale.

Art. 4.

L'Alto Commissario, se ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto o della denunzia relativi a delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, ordina la trasmissione degli atti all'archivio.

Nel corso dell'istruzione sommaria, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti all'Alta Corte con le opportune richieste. La Corte, se accoglie la richiesta, pronuncia in Camera di consiglio sentenza di non doversi procedere. Altrimenti restituisce gli atti all'Alto Commissario perchè richiesta il decreto di citazione.

Art. 5.

Nella sentenza l'Alta Corte di Giustizia può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella richiesta del decreto di citazione, infliggere le pene corrispondenti, quantunque più gravi, e applicare le misure di sicurezza anche se la cognizione del reato appartenga ad altro giudice ordinario o speciale.

Art. 6.

Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia e procedimenti di competenza di altri giudici speciali o di giudici ordinari la competenza per tutti spetta all'Alta Corte di Giustizia. Questa tuttavia, per ragioni di convenienza, può ordinare con provvedimento insindacabile la separazione dei procedimenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985681

Art. 7.

L'Alta Corte di Giustizia e i giudici ordinari e speciali, se risulta dal dibattimento che i fatti, pur non integrando gli estremi di reato, rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, possono applicare le sanzioni ivi stabilite, salva la competenza dell'Alta Corte di Giustizia per le persone indicate nell'ultimo comma del detto articolo.

Contro l'applicazione di tali sanzioni, quando esse non siano applicate dall'Alta Corte di Giustizia o dalle Corti di Assise, è ammesso ricorso per Cassazione anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 8.

La richiesta dell'Alto Commissario all'Alta Corte di Giustizia per la decadenza dalla carica dei membri di Assemblee legislative o di enti ed Istituti, che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista o a rendere possibile la guerra, deve essere notificata, a cura della cancelleria dell'Alta Corte, ai singoli interessati con l'invito a presentare le deduzioni difensive entro un termine prefisso, che non può essere inferiore a giorni 15.

Entro questo termine gli interessati possono consultare gli atti nella cancelleria.

L'Alta Corte, prima di provvedere, può procedere a tutte le indagini occorrenti e sentire l'interessato, anche se questi non ne abbia fatto richiesta.

La decadenza dalla carica è disposta con ordinanza in Camera di consiglio.

Art. 9.

Contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

Art. 10.

Il servizio di cancelleria presso l'Alta Corte di Giustizia è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, che vi sono destinati in numero adeguato al bisogno con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 11.

La revoca delle declaratorie di amnistia ed indulto, prevedute dall'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è pronunziata con ordinanza in Camera [illegible] dal giudice che aveva emessa la declarato-

capoluogo di provincia in cui la Commissione è istituita o, se il detto comune non è sede di Corte di Appello, dal presidente del locale Tribunale.

Art. 13.

Le Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, adottano i provvedimenti di loro competenza su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione è stato compiuto il fatto per il quale si procede.

La Commissione, prima di adottare i provvedimenti previsti nell'articolo suddetto, deve sentire l'interessato o invitarlo a comparire.

L'interessato può farsi assistere da un difensore.

Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso per Cassazione, anche per il merito.

Il ricorso è deciso, in Camera di consiglio, dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 14.

Quando non vi è esercizio dell'azione penale, la competenza a disporre la confisca prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, spetta al Tribunale penale del luogo nel quale è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare.

Il Tribunale provvede, previa citazione dell'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore.

La confisca è disposta dal Tribunale con ordinanza in Camera di consiglio, che è soggetta al ricorso per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 15.

L'Alto Commissario per l'assolvimento dei compiti a lui demandati dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, può chiedere informazioni e documenti anche agli istituti ed aziende di credito, senza che a ciò siano di ostacolo le disposizioni vigenti circa la comunicazione dei dati e delle notizie riguardanti le aziende e gli istituti anzidetti.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

non siano applicate dall'Alta Corte di Giustizia o dalle Corti di Assise, è ammesso ricorso per Cassazione anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 8.

La richiesta dell'Alto Commissario all'Alta Corte di Giustizia per la decadenza dalla carica dei membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti, che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista o a rendere possibile la guerra, deve essere notificata, a cura della cancelleria dell'Alta Corte, ai singoli interessati con l'invito a presentare le deduzioni difensive entro un termine prefisso, che non può essere inferiore a giorni 15.

Entro questo termine gli interessati possono consultare gli atti nella cancelleria.

L'Alta Corte, prima di provvedere, può procedere a tutte le indagini occorrenti e sentire l'interessato, anche se questi non ne abbia fatto richiesta.

La decadenza dalla carica è disposta con ordinanza in Camera di consiglio.

Art. 9.

Contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

Art. 10.

Il servizio di cancelleria presso l'Alta Corte di Giustizia è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, che vi sono destinati in numero adeguato al bisogno con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 11.

La revoca delle declaratorie di amnistia ed indulto, preveduta dall'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è pronunziata con ordinanza in Camera di consiglio dal giudice che aveva emessa la declaratoria stessa.

Contro l'ordinanza non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.

Art. 12.

I magistrati presidenti delle Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

L'estrazione a sorte tra i giudici popolari dei due membri delle predette Commissioni è fatta con l'osservanza delle disposizioni sull'ordinamento delle Corti di Assise, in quanto applicabili, dal presidente, assistito dal segretario che ne redige verbale.

Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati dal Primo presidente della Corte di Appello che ha sede nel comune

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione è stato compiuto il fatto per il quale si procede.

La Commissione, prima di adottare i provvedimenti previsti nell'articolo suddetto, deve sentire l'interessato o invitarlo a comparire.

L'interessato può farsi assistere da un difensore.

Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso per Cassazione, anche per il merito.

Il ricorso è deciso, in Camera di consiglio, dalla sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 14.

Quando non vi è esercizio dell'azione penale, la competenza a disporre la confisca prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, spetta al Tribunale penale del luogo nel quale è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare.

Il Tribunale provvede, previa citazione dell'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore.

La confisca è disposta dal Tribunale con ordinanza in Camera di consiglio, che è soggetta al ricorso per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 15.

L'Alto Commissario per l'assolvimento dei compiti a lui demandati dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, può chiedere informazioni e documenti anche agli istituti ed aziende di credito, senza che a ciò siano di ostacolo le disposizioni vigenti circa la comunicazione dei dati e delle notizie riguardanti le aziende e gli istituti anzidetti.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIASCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CAMANDINI — TUPINI — SCELBA — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUALTIERO — CHIARAMONTE — GROCCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 27. — EMANUELI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale e Città di Roma» della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 8.30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5% di Credito comunale, Serie speciale «Città di Roma» — 1ª e 2ª emissione — del Consorzio stesso:

1) *Estrazione a sorte dei seguenti titoli:*

a) 1ª *Emissione:*

n. 190 titoli di 1 obbligazione
» 190 » » 5 obbligazioni
» 190 » » 10 »
» 126 » » 25 »

In totale n. 686 titoli, rappresentanti, complessivamente 6190 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.030.000.

b) 2ª *Emissione:*

n. 640 titoli di 1 obbligazione
» 240 » » 5 obbligazioni
» 250 » » 10 »
» 340 » » 25 »

In totale n. 1470 titoli, rappresentanti, complessivamente 12.840 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.420.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %. Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50%, Serie ordinaria* (1ª emissione):

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 20 titoli di 5 obbligazioni
» 80 » » 10 »
» 82 » » 25 »

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (3ª emissione, 40ª estrazione) di:

n. 476 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 4760 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.180.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925 e 1926 (4ª emissione, 39ª estrazione) di:

n. 296 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2960 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.480.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5ª emissione, 36ª estrazione) di:

n. 26 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 260 obbligazioni per il valore nominale di L. 130.000

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925 (6ª emissione, 38ª estrazione) di:

n. 2 titoli di 1 obbligazione
» 4 » » 5 obbligazioni
» 458 » » 10 »

In totale n. 465 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4603 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.301.500.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione, 31ª estrazione) di:

n. 193 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1930 obbligazioni per il valore nominale di L. 965.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 30ª estrazione) di:

n. 195 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1950 obbligazioni per il valore nominale di L. 975.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione, 27ª estrazione) di:

n. 448 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 4480 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.240.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione, 26ª estrazione) di:

n. 799 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 7990 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.995.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione, 23ª estrazione) di:

n. 180 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione, 17ª estrazione) di:

n. 332 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3320 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.660.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione, 15ª estrazione) di:

n. 229 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2290 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.145.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione, 13ª estrazione) di:

n. 279 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2790 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.395.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione, 11ª estrazione) di:

n. 357 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3570 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.785.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione, 6ª estrazione) di:

n. 58 titoli di 5 obbligazioni
» 205 » » 10 »

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

5% di Credito comunale: Serie speciale «Città di Roma» — 1ª e 2ª emissione — del Consorzio stesso:

1) *Estrazione a sorte dei seguenti titoli:*

a) *1ª Emissione:*

n. 136 titoli di 1 obbligazione
» 130 » » 5 obbligazioni
» 130 » » 10 »
» 130 » » 25 »

In totale n. 666 titoli, rappresentanti, complessivamente 6190 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.160.000.

b) *2ª Emissione:*

n. 640 titoli di 1 obbligazione
» 240 » » 5 obbligazioni
» 250 » » 10 »
» 340 » » 25 »

In totale n. 1470 titoli, rappresentanti, complessivamente 12.840 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.130.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1941

Il commissario: A. TARCHIANI

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1941, successivamente alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 64, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50%, Serie ordinaria (1ª emissione):*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 30 titoli di 5 obbligazioni
» 80 » » 10 »
» 52 » » 25 »

In totale n. 162 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2250 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.125.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 5%:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (1ª emissione, 4ª estrazione) di:

n. 132 titoli di 1 obbligazione
» 41 » » 5 obbligazioni
» 153 » » 10 »

In totale n. 309 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1675 obbligazioni per il valore nominale di L. 837.500.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (2ª emissione, 4ª estrazione) di:

n. 39 titoli di 1 obbligazione
» 108 » » 5 obbligazioni
» 365 » » 10 »

In totale n. 512 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4439 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.114.500.

» 458 » » 10 »

In totale n. 665 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4601 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.301.500.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione, 31ª estrazione) di:

n. 193 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1930 obbligazioni per il valore nominale di L. 965.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 3ª estrazione) di:

n. 126 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1950 obbligazioni per il valore nominale di L. 975.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione, 2ª estrazione) di:

n. 448 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 4480 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.240.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione, 2ª estrazione) di:

n. 799 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 7990 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.995.000.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (11ª emissione, 2ª estrazione) di:

n. 180 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione, 1ª estrazione) di:

n. 322 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3250 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.610.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione, 1ª estrazione) di:

n. 229 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2290 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.145.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione, 1ª estrazione) di:

n. 279 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2790 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.395.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione, 1ª estrazione) di:

n. 257 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2570 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.285.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione, 1ª estrazione) di:

n. 30 titoli di 5 obbligazioni
» 305 » » 10 »
» 68 » » 25 »

In totale n. 403 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4090 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.450.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 e 1943 (17ª emissione, 4ª estrazione) di:

n. 212 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti, 5300 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.650.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione, 1ª estrazione) di:

n. 18 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti n. [illegible] obbligazioni per il valore nominale di L. [illegible].

Alle suddette operazioni notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1941

Il commissario: A. TARCHIANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Genova».

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 11,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 80, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni 5%, Serie speciale «Quindicennale», 1ª emissione:*

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 36 titoli di 1 obbligazione
» 263 » » 10 obbligazioni

e così in totale n. 299 titoli, rappresentanti 2.666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50% di Credito comunale, Serie speciale «Città di Palermo»:*

1) Estrazione a sorte di n. 81 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 810 obbligazioni per il capitale nominale di L. 405.000 (35ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 79 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 790 obbligazioni per il capitale nominale di L. 395.000 (35ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 75 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 750 obbligazioni per il capitale nominale di L. 375.000 (33ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 72 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 720 obbligazioni per il capitale nominale di L. 360.000 (30ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 68 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 680 obbligazioni per il capitale nominale di L. [illegible] (29ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 65 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 650 obbligazioni per il capitale nominale di L. 325.000 (27ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 620 obbligazioni per il capitale nominale di L. 310.000, (25ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 59 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 590 obbligazioni per il capitale nominale di L. 295.000 (23ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 56 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 560 obbligazioni per il capitale nominale di L. 280.000 (21ª estrazione).

c) *In ordine alle obbligazioni 5% di Credito comunale, Serie speciale «Città di Genova»:*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 60 titoli di 1 obbligazione
» 85 » » 5 obbligazioni
» 66 » » 10 »

e così in totale n. 221 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1.435 obbligazioni per il capitale nominale di L. 742.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	104 —
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934		»	84,20
Id. 5 % 1936		»	90,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	90,75
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	93,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,70
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,60
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,65
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	84,35

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906		L.	103 —
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	93 —
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,80
Id. 5 % 1936		»	90,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	90,75
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	93,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

0644
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e così in totale n. 999 titoli, rappresentanti 2.696 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50% di Credito comunale, Serie speciale «Città di Palermo»:*

1) Estrazione a sorte di n. 81 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 810 obbligazioni per il capitale nominale di L. 505.000 (36ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 79 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 790 obbligazioni per il capitale nominale di L. 385.000 (35ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 75 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 750 obbligazioni per il capitale nominale di L. 375.000 (33ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 72 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 720 obbligazioni per il capitale nominale di L. 380.000 (30ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 68 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 680 obbligazioni per il capitale nominale di L. [illegible] (29ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 65 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 650 obbligazioni per il capitale nominale di L. 325.000 (27ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 620 obbligazioni per il capitale nominale di L. 310.000 (25ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 59 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 590 obbligazioni per il capitale nominale di L. 295.000 (23ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 56 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 560 obbligazioni per il capitale nominale di L. 280.000 (21ª estrazione).

e) *In ordine alle obbligazioni 5% di Credito comunale, Serie speciale «Città di Genova»:*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 60 titoli di 1 obbligazione
» 85 » » 5 obbligazioni
» 60 » » 10 »

e così in totale n. 221 titoli, rappresentanti complessivamente 1.385 obbligazioni per il capitale nominale di L. 742.500.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,20
Id. 5 % 1936	»	96,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1943)	»	93,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,35

MINISTERO DEL TESORO

Direzione 1ª - Debito pubblico

Media dei titoli del 1 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	96,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1943)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 785621

0646

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

169

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
A.C. 394

ACC/23/Int. 17th September, 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No.34 of 12 Sept. 1944.

TO : Legal Sub-Commission.

Reference your ACC/4010/L dated 15th September, a NIL return is rendered.

R.C.B.SPICER,
Colonel,
Director,
Interior Sub-Commission.

RCS/pjw.

4764

234

3154

23.

(18)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

16 SEP 1944

ACC/4010/L.

ES/pa.
15 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.54 of 12 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED.
(a) Agriculture
(b) Communications
(c) Communications
(d) Agriculture

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.190 of 10 August 1944.

Modifying the Royal Decree-Law No.9 of 6 Jan 1944 and No.101 of 12 April 1944, on reinstatement into service of the personnel previously dismissed for political reasons.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.191 of 10 August 1944.

Postal rates for the interior of the Kingdom.

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.192 of 10 August 1944.

Telegraphic rates for the interior of the Kingdom.

(d) Ministerial Decree 7 September 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian Federation of Consorzi Agrari.

4763

(e) Ministerial Decree 7 September 1944.

Rules for the control of the production and utilization

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(b) Communications

(c) Agriculture

(d) Agriculture

(e) Finance

Modifying the Royal Decree-Law No.9 of 6 Jan 1944 and No.101 of 12 April 1944 on reinstatement into service of the personnel previously dismissed for political reasons.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.191 of 10 August 1944.

Postal rates for the interior of the Kingdom.

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.192 of 10 August 1944.

Telegraphic rates for the interior of the Kingdom.

(d) Ministerial Decree 7 September 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian Federation of Consorzi Agrari.

4763

(e) Ministerial Decree 7 September 1944.

Rules for the control of the production and utilization of the olive oil crop 1944-45.

(f) Ministerial Decree 10 September 1944.

Reducing the discount rate.

(g) Decree of the High Commissioner for Sanctions against Fascism 8 September 1944.

Revendication of the profits derived from the fascist regime.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 17 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

for RICHARD n. WILMER, Colonel, CAC
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 12 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-654

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici . . Pag. 319

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.

Tariffe postali nell'interno del Regno . . . . . Pag. 320

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno . . Pag. 326

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . Pag. 327

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 —
Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportata nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.
Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici . . Pag. 329

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno . . . . Pag. 330

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno . . Pag. 336

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 337

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . Pag. 337

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto . . . . . Pag. 338

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 338

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 331

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 331

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/13;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e pel Tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le valutazioni previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, per la riammissione in servizio del personale, già licenziato o dispensato per motivi politici, delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, sono demandate:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) per gli appartenenti alle Amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di impiegati di grado superiore al quinto, ed alla Commissione unica per gli affari del personale, di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per quelli di grado inferiore;

b) per gli appartenenti al personale degli altri Enti ed Aziende alla Commissione provinciale di cui all'art. 18, 3° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le modifiche contenute nel precedente articolo, restando ferma ogni altra disposizione nella materia regolata dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMASCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944.
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 93. — EMANUELI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1944 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMASCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1944
Registro Ufficio Mar. Poste n. 1, *foglio* n. 14

TABELLA N. 1

Tariffe postali

1. — Lettere e biglietti postali:		
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	0,50
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	»	1,00
2. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per il distretto	»	0,30
per fuori distretto	»	0,50
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	0,60
per fuori distretto	»	1,20
3. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	1,20
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	0,40
4. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data .	»	0,20
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	»	0,40
5. — Biglietti da visita:		
con non più di 5 parole di convenevoli	»	0,10
6. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	0,50
7. — Partecipazioni di nascita, morte		

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con le modifiche contenute nel precedente articolo, restando ferma ogni altra disposizione nella materia regolata dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASARDONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 30. — EMANUELI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenza e pacchi smarriti, nei casi in cui esse siano dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2, allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASARDONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1944
Registro Ufficio mob. Poste n. 1, *foglio n.* 14

TABELLA N. 1

Tariffe postali

1. — Lettere e biglietti postali:		
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	0,50
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	»	1,00
2. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per il distretto	»	0,30
per fuori distretto	»	0,60
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	0,60
per fuori distretto	»	1,20
3. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	1,20
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	0,40
4. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data .	»	0,20
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	»	0,40
5. — Biglietti da visita:		
con non più di 5 parole di convenevoli	»	0,10
6. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	0,50
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . .	»	0,20
8. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali	»	0,20
9. — Cedole di commissioni libraie . .	»	0,10
10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
1° gruppo: giornali, quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,015
per ogni 25 grammi o frazione in più	»	0,003

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

7° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . L. 0,02
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,01

8° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,03
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,02

9° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,10
per ogni 50 grammi o frazioni in più » 0,04

11. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione:
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di quarto gruppo.

12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

13. — Pagine pubblicitarie:
intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:
per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte . » 0,10

14. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
per ogni chilogrammo o frazione . » 0,10

15. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . » 0,70
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,30

16. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali: spediti direttamen-

19. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli uffici di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 2.

20. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . L. 6,00
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . » 5,20
b) per gli altri periodici . . . . . » 2,60

21. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . . . . . » 2,09

22. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . » 2,20

23. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . » 0,30
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 0,70

24. — Corrispondenze ferme in posta o fermo telegrafo:
diritto fisso se pagato dal mittente . » 0,30
diritto fisso se pagato dal destinatario . . . . . » 0,50

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione » 5,60

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 20 mensili.

27. — Caselle postali - Nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 12,00
per le caselle chiuse piccole . . . » 16,50
per le caselle chiuse medie . . . » 21,00
per le caselle chiuse grandi . . . » 32,00

28. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto . . . . . » 50,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

grammi . . . . . » 0,02
per ogni 50 grammi o frazione in più

4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,10
per ogni 50 grammi o frazioni in più » 0,04

11. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione:
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di quarto gruppo.

12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

13. — Pagine pubblicitarie:
intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:
per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte . » 0,10

14. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
per ogni chilogrammo o frazione . » 0,10

15. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . » 0,70
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,30

16. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali: spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche o istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per i primi 100 grammi . . . . . » 0,50
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

17. — Pacchetti postali:
per i primi 200 grammi . . . . . » 2,40
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,60

18. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina inducate nelle cassette d'impostazione . . . . . » 0,40

b) per gli altri periodici . . . . . » 2,00

21. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . . . . . » 2,00

22. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali:
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso:
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . » 2,20

23. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . . » 0,50
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 0,70

24. — Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:
diritto fisso se pagato dal mittente . » 0,30
diritto fisso se pagato dal destinatario . . . . . » 0,50

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione » 5,00

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 20 mensili.

27. — Caselle postali - Nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 12,00
per le caselle chiuse piccole . . . » 16,00
per le caselle chiuse medie . . . . » 24,00
per le caselle chiuse grandi . . . » 32,00

28. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette o sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . . . . . » 50,00
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile . . . . . » 150,00

29. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . » 150,00

30. — Diritto per recapito a domicilio:
dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 gr.:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . » 0,80
b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi, fermo il peso massimo di kg. 2 . . . . . » 1,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

31. — Diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:

a) per le corrispondenze chiuse . . .	L.	2,50
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*)	»	1,20
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . .	»	0,60
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . .	»	0,20

32. — Sopratassa di trasporto aereo:

a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia per ogni 5 grammi o frazione	»	1,00
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali ogni 25 grammi o frazione .	»	1,60
c) lettere provviste della sopratassa di espresso ogni 5 grammi o frazione	»	0,50
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo: per ogni 5 grammi o frazione . . .	»	0,30
e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applica la sopratassa stabilita alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti.		
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso: fino ad 1 kg.	»	8,00
per ogni 500 grammi o frazione successive	»	4,00

33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:

a) ordinaria: per le prime 200 lire	»	2,00
per ogni 100 lire o frazione in più	»	1,00

Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 0,80 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito, ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36. — Pacchi ordinari:

fino a 1 kg.	L.	5,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . .	»	10,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . .	»	15,00
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . .	»	23,00
da oltre 10 kg. fino a 15 kg. . . .	»	32,00
da oltre 15 kg. fino a 20 kg. . . .	»	36,00

per i pacchi ingombranti aumento del 50% sulle tariffe.

37. — Pacchi urgenti:

a) non ingombranti:		
fino a 1 kg.	»	11,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . .	»	21,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . .	»	31,00
b) ingombranti:		
fino a 1 kg.	»	16,50
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . .	»	29,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . .	»	41,50

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiami alle armi:

fino a 5 kg.	L.	1,60
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . .	»	2,10

Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:

non ingombranti	L.	6,00
ingombranti	»	9,00

40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i tre giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,50 (massimo L. 10) per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,80 (massimo L. 16).

Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . » 0,60

d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 0,20

32. — Sopratassa di trasporto aereo:

a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1,00

b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali ogni 25 grammi o frazione . » 1,60

c) lettere provviste della sopratassa di espresso ogni 5 grammi o frazione » 0,50

d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo:

per ogni 5 grammi o frazione . . . » 0,30

e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applica la sopratassa stabilita alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti.

f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso:

fino ad 1 kg. . . . . » 8,00

per ogni 500 grammi o frazione successivo . . . . . » 4,00

33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:

a) ordinaria:

per le prime 200 lire . . . . . » 2,00

per ogni 100 lire o frazione in più » 1,00

b) convenzionale:

tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;

c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):

per le prime 200 lire . . . . . » 1,00

per ogni 100 lire o frazione in più » 0,50

34. — Assegno su corrispondenze e pacchi; diritto fisso, oltre le tasse normali:

per ogni oggetto . . . . . » 1,00

35. — Espresso:

diritto fisso oltre le tasse normali:

per ogni oggetto di corrispondenza » 2,50

per ogni pacco . . . . . » 4,00

fino a 1 kg. . . . . L. 5,00

da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 10,00

da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 15,00

da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . . » 25,00

da oltre 10 kg. fino a 15 kg. . . . » 32,00

da oltre 15 kg. fino a 20 kg. . . . » 36,00

per i pacchi ingombranti aumento del 50% sulle tariffe.

37. — Pacchi urgenti:

a) non ingombranti:

fino a 1 kg. . . . . » 14,00

da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . . » 21,00

da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . . » 31,00

b) ingombranti:

fino a 1 kg. . . . . » 16,50

da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . . » 29,00

da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . . » 41,50

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiami alle armi:

fino a 5 kg. . . . . L. 1,60

da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . . » 2,50

Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:

non ingombranti . . . . . L. 6,00

ingombranti . . . . . » 9,00

40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:

dopo i tre giorni di giacenza:

per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,50 (massimo L. 10) per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,80 (massimo L. 16).

Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto . . . . . L. 0,20

b) diritto dovuto all'Amministrazione da Banche, Ditte, Enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . . . . . » 0,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:

per ogni pacco o collo fino a 1 kg.	L.	1,00
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg.	»	2,00
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg.	»	3,00
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg.	»	4,00

42. — Vaglia ordinari:

Tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 0,40):

fino all'importo di L. 25	»	0,50
oltre L. 25 fino a L. 50	»	1,00
oltre L. 50 fino a L. 100	»	1,50
oltre L. 100 fino a L. 200	»	2,00

Per somme superiori a L. 200 fino a L. 3000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 3000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione	L.	0,40

44. — Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione	»	0,60

45. — Vaglia telegrafici:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . . . » 1,00

46. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale:

per ogni vaglia:

fino a L. 10	»	0,20
oltre L. 10 fino a L. 100	»	0,60
oltre L. 100	»	1,00

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo, per ogni vaglia . . . . » 3,00

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:

diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:

fino a L. 10	L.	0,50

48. — Conti correnti postali (salvo le esenzioni di tasse previste dall'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni):

a) versamenti:

fino a L. 50	L.	0,15
oltre L. 50 fino a L. 100	»	0,20
oltre L. 100 fino a L. 500	»	0,40
oltre L. 500 fino a L. 1.000	»	0,60
oltre L. 1.000 fino a L. 5.000	»	1,00
oltre L. 5.000 fino a L. 10.000	»	2,00

e successivamente L. 1 per ogni cinquemila lire o frazione, fino al massimo di L. 20 di tassa;

b) pagamenti:

fino a L. 50	»	0,20
oltre L. 50 fino a L. 100	»	0,30
oltre L. 100 fino a L. 200	»	0,40
oltre L. 200 fino a L. 300	»	0,50
oltre L. 300 fino a L. 400	»	0,60
oltre L. 400 fino a L. 500	»	0,70
oltre L. 500 fino a L. 1.000	»	0,90

e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente)	»	1,00

d) copia del conto richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . » 2,00

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare)	»	2,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti fraenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi:

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista, diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 2,00

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati, diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 10,00

49. — Duplicazione dei libretti di rispar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

oltre L. 25 fino a L. 50 . . . . » 1,00
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . » 1,50
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . » 2,00

Per somme superiori a L. 200 fino a L. 3000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 3000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . . . L. 0,40

44. — Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione . . . . . » 0,60

45. — Vaglia telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . . . » 1,00

46. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:
a) per vaglia ordinari, telegrafici oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia:
fino a L. 10 . . . . . » 0,20
oltre L. 10 fino a L. 100 . . . . » 0,60
oltre L. 100 . . . . . » 1,00
b) per vaglia di servizio, di qualunque importo, per ogni vaglia . . . . » 3,00

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:
diritto fisso di riscossione per ogni plico di importo:
fino a L. 10 . . . . . L. 0,50
oltre L. 10 fino a L. 200 . . . » 1,00
oltre L. 200 fino a L. 1.000 . . . » 2,00
oltre L. 1.000 fino a L. 2.000 . . . » 4,00
oltre L. 2.000 fino a L. 3.000 . . . » 6,00
oltre L. 3.000 fino a L. 4.000 . . . » 8,00
oltre L. 4.000 . . . . . » 10,00
per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 2.000 . . . . . » 4,00
oltre L. 2.000 . . . . . » 10,00

b) pagherò:
fino a L. 50 . . . . . » 0,20
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . » 0,30
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . » 0,40
oltre L. 200 fino a L. 300 . . . » 0,50
oltre L. 300 fino a L. 400 . . . » 0,60
oltre L. 400 fino a L. 500 . . . » 0,70
oltre L. 500 fino a L. 1.000 . . . » 0,90
e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa;
c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 1,00
d) copia del conto richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . » 2,00
e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . » 2,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti tracciati, di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi:
f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista, diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 2,00
g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati, diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 10,00

49. — Duplicazione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . » 5,00

50. — Estinzione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . . » 2,00
se la somma a saldo è inferiore a L. 2 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'imp. fino a L. 500 » 2,00
per ogni buono d'imp. fino a L. 1.000 » 6,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per ogni buono d'importo superiore a L. 1.000 . . . . . L. 10,00
con un massimo di L. 100 per ogni richiesta comprendente più buoni.

52. — Avviso di ricevimento . . . . . » 1,00
53. — Avviso di pagamento . . . . . » 1,00
54. — Tessera di riconoscimento . . . . » 10,00
55. — Tassa di reclamo . . . . . » 0,80
56. — Tassa per controlli e disposizioni dati dai mittenti: per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza e pacchi, modificazione di indirizzo, ecc, oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . » 1,00

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi » 7
3. — Pacchetti postali . . . . . » 1
4. — Campioni salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . gr. 500
5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . » 500
6. — Campioni contenenti vaccino jennerizzato contro il vaiuolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . kg. 1
11. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti della Amministrazione:
    vuoti . . . . . gr. 500
    con la corrispondenza . . . . kg. 2
12. — Pacchi:
    a) pacchi postali comuni . . . . » 20
    b) pacchi urgenti . . . . . » 5
    c) pacchi espressi . . . . . » 10
    d) pacchi aerei . . . . . » 5
    e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . » 20
    f) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali, aperti, m. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta cm. 15×10,5.
   Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. — Campioni, pacchetti postali cm. 45×20×10 o se a forma di rotolo cm. 15 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
   a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;
   b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza, m. 3 nella somma di questa e del più grande giro misurato in un senso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ecc. oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . » 1,00

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste	kg.	2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi	»	7
3. — Pacchetti postali	»	1
4. — Campioni salva l'eccezione di cui al successivo n. 6	gr.	500
5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura	»	500
6. — Campioni contenenti vaccino denunciato contro il vaiuolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vacchi, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo	kg.	1
7. — Cartoline per corrispondenza . . .	gr.	5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta	»	15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc.	»	50
10. — Pieghi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici e librarie con tariffa ridotta	»	705
11. — Pacchi contenenti documenti relativi ai chiamati alle armi . . .	»	10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali, aperti, cm. 20 x 11,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata cm. 15 x 10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta cm. 15 x 10,5.

   Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, malgrado ripiegatura, e non superino il peso massimo per esso stabilito.
5. — Campioni, pacchetti postali cm. 45 x 20 x 10 o se a forma di rotolo cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
   a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;
   b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza, m. 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza;
   c) aerei: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 55 decimetri cubi.
7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione: cm. 50 x 30.

   Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10 × 7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13 × 9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore ad un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:

Ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze . . . . . L. 20.000
per i pacchi . . . . . » 2.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . » 2.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . » 500

Convenzionale:

nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):

per le corrispondenze . . . . . » 2.000
per i pacchi . . . . . » 1.000

nel caso indicato nella precedente lettera *c*):

per corrispondenze e pacchi . . » 500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni . . . . . » 30

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000

nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . . » 2.000

4. — Riscossioni di crediti, limiti massimi:

L. 5.000, ridotte a L. 1.000 quando al servizio siano interessate ricevitorie di 3ª classe.

5. — Conti correnti postali:

limiti massimi:

a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;

b) L. 100.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Casse » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;

c) L. 20.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e di 2ª classe;

d) L. 1.000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitoli d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:

a) L. 5 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

b) L. 100 per gli assegni all'ordine.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nel risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 2.000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro per le comunicazioni: CERIANA

TABELLA N. 2.

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa . L. 40 —

b) per ogni corrispondenza aperta ec-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198021

per i pacchi . . . . . »

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . » 2.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . » 500

Convenzionale:
nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):
per le corrispondenze . . . . . » 2.000
per i pacchi . . . . . » 1.000
nel caso indicato nella precedente lettera *c*):
per corrispondenze e pacchi . . » 500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
a) campioni . . . . . » 50
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione e pacchi:
nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . . » 2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . » 500

8. — Vaglia:
Limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari, o di versamento di imposta di consumo).
Limite massimo di L. 5.000, ridotto a L. 500 quando al servizio siano interessate collettorie postali.

capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e di 2ª classe;
d) L. 1.000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitoli d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:
a) L. 5 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;
b) L. 100 per gli assegni all'ordine.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:
a) limite minimo delle operazioni nel risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;
b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 2.000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA N. 2.

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:
a) per ogni corrispondenza chiusa . L. 40 —
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate . » 24 —
c) per ogni plico contenente libri spedito da editori a tariffa ridotta . » 12 —
d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . . . . . » 12 —
e) per ogni plico, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche e stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari. » 12 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

f) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi, spedito con la speciale tariffa ridotta . . L. 8 —

2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:

fino a 5 kg. . . . . » 48 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 72 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 90 —
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 120 —

b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da Case editrici o librarie:

fino a 5 kg. . . . . » 24 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 36 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 48 —
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 60 —

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:

fino a 5 kg. . . . . » 16 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 32 —

d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . » 8 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196;
Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416;
Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di intesa con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe vigenti per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi nell'interno del Regno sono aumentate come dalla allegata tabella I, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il 1° ottobre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1944
Registro Ufficio Ris. Poste n. 1, foglio n. 15.

TABELLA I

Tariffe telegrafiche per servizi ordinari

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento sino a 10 parole . . . L. 4 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 0,50.

2. — Telegrammi urgenti privati o di Stato a pagamento e telegrammi « Rotta Aerea » a pagamento sino a 10 parole . . . . . » 12 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 1,50.

3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari . . . . . » 6 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 0,50.

4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . . . . . » 18 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1,50.

5. — Telegrammi MILIT a testo fisso . . . » 4 —

6. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni, sino a 30 parole . . . . . » 6 —
Per ogni parola oltre le 30, L. 0,20.

7. — Tassa di ricevuta di cui all'art. 1 Capo 1° della tariffa telegrafica . . . . » 0,27

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA II

Tariffe telegrafiche per servizi speciali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da oltre 5 fino a 10 kg.	»	36 —
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	48 —
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	60 —
c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:		
fino a 5 kg.	»	16 —
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	32 —
d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . .	»	8 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196;
Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416;
Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di intesa con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe vigenti per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi nell'interno del Regno sono aumentate come dalla allegata tabella I, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione o repertori degli indirizzi convenuti, e le tasse di ricevuta sono aumentate come dall'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

I telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie e tramvie, abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono aumentati nella stessa misura di cui agli articoli precedenti.

Visto, *il Guardasigilli*: TOPPI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1944
Registro Ufficio Rise. Poste n. 1, foglio n. 13.

TABELLA I

Tariffe telegrafiche per servizi ordinari

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento sino a 10 parole . . .	L.	4 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 0,50.		
2. — Telegrammi urgenti privati o di Stato a pagamento e telegrammi « Rotta Aerea » a pagamento sino a 10 parole	»	12 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 1,50.		
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari	»	6 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 0,50.		
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti	»	18 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1,50.		
5. — Telegrammi MILIT a testo fisso . . .	»	4 —
6. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni, sino a 30 parole	»	6 —
Per ogni parola oltre le 30, L. 0,20.		
7. — Tassa di ricevuta di cui all'art. 1 Capo 1° della tariffa telegrafica	»	0,25

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA II

Tariffe telegrafiche per servizi speciali

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire o pagato su richiesta del mittente » F S P	L.	2 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli T M X:		
a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi	»	3 —
b) per telegrammi con più di 50 parole per ogni serie o frazione di 50 parole oltre le 50, per quanti sono gli indirizzi	»	2 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081
0 6 6 4

3. — Sopratassa a carico di mittenti per telegrammi da recapitarsi per espresso - S P . . . . . L. 8 —
4. — Sopratassa per telegrammi da inoltrarsi per posta raccomandata - P R. » 2,50
5. — Sopratassa per telegrammi diretti: ferma posta raccomandata - G R P. » 2,50
6. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . . » 6 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . . » 18 —
8. — Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata - R P S . . . . » 1 —
9. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - P C . . . . . » 1 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - P C P . . . . . » 2 —
11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:
   a) cnessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . . . » 4 —
   L'e' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;
   b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . . » 2 —
   c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . » 4,50
   d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . . . . » 6 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . . . . » 4 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . . . . . » 8 —
14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . . » 2 —
15. — Rilascio di copia di un telegramma:
   a) per ogni telegramma fino a 100 parole . . . . . » 4 —
   b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 2 per ogni serie o frazione di serie di 50
19. — Tassa di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:
   a) per un mese . . . . . L. 40 —
   b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . . . . . » 200 —
   c) per anno solare . . . . . » 360 —

Il Ministro per le comunicazioni: CIMMORSA

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944

Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 28, seconda comma, lettera *d*) della legge 18 maggio 1942, n. 596;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione commissariale della Federazione suddetta, in rapporto ai nuovi compiti derivanti dalla liberazione del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Spezzano è nominato commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Michieletto cessa dalle funzioni di vice commissario della Federazione, finora esercitate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organiz-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788281

posta per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - P C . . . . . » 1 —

10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - P C P . . . . . » 2 —

11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:

a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . . . » 4 —
E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;

b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . . » 2 —

c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . » 4,50

d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . . . . » 6 —

12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . . . . » 4 —

13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . . . . . » 8 —

14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . . » 2 —

15. — Rilascio di copia di un telegramma:

a) per ogni telegramma fino a 100 parole . . . . . » 4 —

b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 2 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.

16. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario . . . . . » 4 —

17. — Diritto fisso per duplicati di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . . . » 2 —

18. — Telegrammi accettati in conto corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di cent. 40 per telegramma, con un minimo di L. 20 mensili.

Consorzi agrari. **Federazione Italiana dei**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, secondo comma, lettera *d*), della legge 18 maggio 1942, n. 563;

Visto lo statuto della Federazione Italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione commissariale della Federazione suddetta, in rapporto ai nuovi compiti derivanti dalla liberazione del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Spezzano è nominato commissario della Federazione Italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Micheletto cessa dalle funzioni di vice commissario della Federazione, finora esercitate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso di olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, recante norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1942-43;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1943, per la disciplina della lavorazione e della distribuzione delle olive da tavola;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1942, concernente il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della lavorazione delle sanse;

Viste le ordinanze nn. 2, 5, 17 e 18 del Commissariato generale dell'alimentazione in data 11 ottobre, 10 novembre, 28 dicembre 1943 e 9 gennaio 1944;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per l'organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Considerata la necessità di assicurare per la campagna 1944-45 la disponibilità della intera produzione di olio di oliva per i rifornimenti indispensabili alle Forze armate ed alla popolazione civile;

Decreta:

1. — *Denuncie di produzione.*

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre, in tutto il territorio italiano liberato, i produttori di olio di oliva e chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso hanno l'obbligo di denunciare l'olio e di consegnarlo ai centri di raccolta nei luoghi, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dagli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura (U.P.S.E.A.), d'intesa con i Consorzi agrari provinciali.

I gestori dei frantoi sono solidalmente obbligati coi produttori, e con chi dispone dell'olio, a compilare le denuncie di produzione con le modalità di cui al successivo art. 9.

Le denuncie degli oli al solvente a bassa acidità (fino a 30°) debbono essere presentate il 1° ed il 15 di ogni mese dalle ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura e al Consorzio agrario della provincia dove lo stabilimento è situato.

Gli oli rettificati, ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno e dagli oli a bassa acidità, estratti dalle sanse, devono essere denunciati il 1° ed il 15 di ogni mese all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura ed al Consorzio agrario provinciale e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. — *Accertamento e reperimento della produzione olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione

3. — *Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.*

Art. 3.

E' fatto divieto di acquisto di olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito, e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 6.

I produttori di olive da olio che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive medesime devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunziare i contratti stessi agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura delle rispettive zone di produzione.

Nelle denuncie devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente, che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 4.

Chi intenda trasferire fuori provincia olive destinate alla oleificazione deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, con domanda dalla quale risultino:

a) le generalità del venditore ed il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le olive vanno molite;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura rilascia all'atto della autorizzazione una bolletta di accompagnamento delle olive dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore deve provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che sarà inviata all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura che l'ha rilasciata lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Detto U.P.S.E.A. avrà cura di inviare copia di tale bolletta anche all'U.P.S.E.A. della provincia in cui risiede il frantoio.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive, il gestore del frantoio deve denunziare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il frantoio l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

1. — *Denuncie di produzione.*

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre, in tutto il territorio italiano liberato, i produttori di olio di oliva e chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso hanno l'obbligo di denunciare l'olio e di conseguarlo ai centri di raccolta nei luoghi, nei modi e nei terraini che saranno stabiliti dagli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura (U.P.S.E.A.), d'intesa con i Consorzi agrari provinciali.

I gestori dei frantoi sono solidalmente obbligati coi produttori, e con chi dispone dell'olio, a compilare le denuncie di produzione con le modalità di cui al successivo art. 9.

Le denuncie degli oli al solvente a bassa acidità (fino a 30°) debbono essere presentate il 1° ed il 15 di ogni mese dalle ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura e al Consorzio agrario della provincia dove lo stabilimento è situato.

Gli oli rettificati, ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno e dagli oli a bassa acidità, estratti dalle sanse, devono essere denunciati il 1° ed il 15 di ogni mese all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura ed al Consorzio agrario provinciale e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. — *Accertamento e reperimento della produzione olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione, all'organizzazione e al controllo delle operazioni di ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni della legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che rimangono in vigore, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, ed ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche di procurarsi i mezzi occorrenti per il pagamento del prezzo ai conferenti e per le spese di gestione, con tutte le garanzie, i privilegi e le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Nelle denuncie devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente, che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 4.

Chi intenda trasferire fuori provincia olive destinate alla oleificazione deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, con domanda dalla quale risultino:

a) le generalità del venditore ed il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le olive vanno molite;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura rilascia all'atto della autorizzazione una bolletta di accompagnamento delle olive dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore deve provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che sarà inviata all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura che l'ha rilasciata lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Detto U.P.S.E.A. avrà cura di inviare copia di tale bolletta anche all'U.P.S.E.A. della provincia in cui risiede il frantoio.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive, il gestore del frantoio deve denunziare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il frantoio l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della loro lavorazione.

Art. 5.

Per la campagna olivicola 1944-45 è autorizzata la preparazione in salamoia esclusivamente delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana » limitatamente al territorio delle Marche, di « Cerignola », di « Spagna », di « S. Agostino » e di « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e di Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare l'impiego per la salamoia di quantitativi di altre varietà di olive da tavola oltre a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quelle sopra indicate, su proposta degli ispettori agrari delle provincie produttrici i quali sono tenuti a indicare, sentito il parere dei rispettivi Comitati provinciali dell'agricoltura, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al primo comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti ai termini del comma 2, i produttori di olive delle varietà di cui al detto secondo comma, che intendono di effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al comma 1° ed i produttori di olive delle varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia di produzione. Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata e annullata dal gestore dello stabilimento prescritto.

Tale bolletta deve essere inviata entro 48 ore dal giorno in cui è avvenuto il ritiro all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

Sono risolti tutti i contratti di compra-vendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Comitato provinciale dell'agricoltura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere indicati:

a) nome, cognome, paternità e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e da specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 7.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità della produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive.

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8;

b) mancata o inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 8;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 9.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale.

Art. 8.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al comma 1° ed i produttori di olive delle varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, al quale debbono inoltrare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia di produzione. Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata e annullata dal gestore dello stabilimento predetto.

Tale bolletta deve essere inviata entro 48 ore dal giorno in cui è avvenuto il ritiro all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

Sono risoluti tutti i contratti di compra-vendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. — *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 6.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, industriali, cooperativi e consorziali, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal Prefetto, in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura, d'intesa con l'Ispettore provinciale dell'industria e del lavoro, sentiti i Comitati comunali dell'agricoltura territorialmente competenti.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, che saranno redatte in carta semplice e presentate al conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 7.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità della produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive.

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8;

b) mancata o inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 8;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 9.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale.

Art. 8.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale dovrà risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana, con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal 2° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1919, n. 1792.

Art. 9.

Non appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione da parte dei produttori o di chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando sul registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto le ricevute, che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino di raccolta.

Dette denuncie saranno a cura del gestore del frantoio rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

Art. 10.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione, senza preventiva autorizzazione dell'U.C.S.E.A. che precisi il quantitativo di olio da ritirare e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente consegnato ai centri di raccolta.

Tale autorizzazione varrà come bolletta di accompagnamento dell'olio dal frantoio ai magazzini del produttore. Copia della bolletta stessa, firmata dal produttore, sarà trattenuta dal gestore del frantoio.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di svincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura trasmetterà periodicamente alla Sepral copia delle autorizzazioni di esonero o di svincolo concesse.

Il gestore del frantoio è responsabile della razionale conservazione dell'olio prodotto nel frantoio stesso.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio ai centri di raccolta, il personale degli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici comunali ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme

sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (coltivatori diretti): kg. 10 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 9 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di oli che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 7.500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 5 a testa.

Art. 14.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in chilogrammi 7,500 pro capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di chilogrammi 10 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7.500 a persona o com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

compagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino di raccolta.

Dette denunce saranno a cura del gestore del frantoio rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

Art. 10.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione, senza preventiva autorizzazione dell'E.C.S.E.A. che precisi il quantitativo di olio da ritirare e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente consegnato ai centri di raccolta.

Tale autorizzazione varrà come bolletta di accompagnamento dell'olio dal frantoio ai magazzini del produttore. Copia della bolletta stessa, firmata dal produttore, sarà trattenuta dal gestore del frantoio.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di svincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura trasmetterà periodicamente alla Sepral copia delle autorizzazioni di esonero o di svincolo concesse.

Il gestore del frantoio è responsabile della razionale conservazione dell'olio prodotto nel frantoio stesso.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio ai centri di raccolta, il personale degli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici comunali ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, nonchè di quelle del presente decreto.

A tale uopo il suddetto personale è munito di apposita autorizzazione, da rilasciare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. — *Esoneri e scioglimenti.*

Art. 12.

I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1941-43 possono essere trattenuti e ritirati dal frantoio, in esenzione dall'obbligo di conferimento,

sone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di oli che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento, all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 7,500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 5 a testa.

Art. 14.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in chilogrammi 7,500 pro capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di chilogrammi 10 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7,500 a persona o compreso tra kg. 7,500 e kg. 10 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio, burro e grassi suini delle carte annonarie normali e supplementari.

Art. 15.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento alla svincolo dell'olio:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 836021

b) coloro che non risultino avere partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolto stesso in una delle qualità previste dai comma *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 12, da una data anteriore al 20 giugno 1944;

c) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

d) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi;

e) coloro che ricevano olio in pagamento di qualsiasi prestazione e lo ottengano in qualunque altro modo non previsto dagli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 16.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 17.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma *c*) dell'art. 12 potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 7,500 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 5 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 18.

[illegible] riconosciuto il

Art. 19.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 9 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa esportazione dei tagliandi olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 20.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addette al lavoro di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Art. 21.

Il conduttore di aziende olivicole aventi diritto all'esonero e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista ed abbia disponibilità, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 22.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero del conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previa pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, entro il termine che verrà stabilito dagli uffici suddetti, termine che dovrà [illegible] preavviso minimo di giorni 15.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946031

0674

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 16.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesso.

Art. 17.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma ci dell'art. 12 potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 7.500 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 5 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 18.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo dovrà essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

...ana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Art. 21.

Il conduttore di azienda olivicola avente diritto all'esonero e che risieda in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista ed abbia disponibilità, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio dovuto.

Art. 22.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero del conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, entro il termine che verrà stabilito dagli uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

6. — Vincolo delle sanse.

Art. 23.

Tutti i residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di noccioli) ed i residui della lavorazione della sansa stessa per levigazione al frullino (buccette, polpa e noccioli), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, sono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti di

legislazione a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, il quale emanerà successivamente disposizioni al riguardo, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. — *Sanzioni.*

Art. 24.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle del presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge 2 dicembre 1940, n. 1792, sono punite ai sensi della legge 22 aprile 1943, n. 215.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1936;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dall'11 settembre 1944, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4,50 % al 4 %.

Resta fermo nella misura del 4,50 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

2) Rossoni Edmondo già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

3) Piovani Anna o Anita fu Antonio moglie del predetto;

4) Igliori Ulisse;

5) Ciliberto Evelina moglie del predetto;

6) Armenise dell'Artemisio conte rag. Giovanni già consigliere nazionale;

7) Bonivento Vittoria di Spiridione moglie del predetto;

8) Armenise Angela vedova Anletta fu Giuseppe sorella del predetto;

9) Avv. Giordani Tommaso;

10) Senatore Leoperdi conte avv. Ettore;

11) Avv. Jurgens Carlo;

12) Alliegro comm. Anastasio;

13) Avv. Meggiani Renato;

14) Barilla comm. G. Emilio;

15) Senatore Borghese principe don Rodolfo;

16) Sanna dott. rag. Gilberto;

17) Avv. Guarini Benedetto;

18) Lapi comm. Tommaso;

19) Bottai dott. Giuseppe già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

20) Cisca Emilia di Giuseppe, moglie del predetto;

21) Bottai Luigi fu Giuseppe, padre del predetto;

22) Bottai Maria di Luigi in Vezzani, sorella del predetto;

23) Vezzani ing. Giulio Cesare fu Ferno cognato del predetto;

24) Vaselli Romolo di Giovanni ex consigliere nazionale;

25) Vaselli Mario di Romolo;

26) Arpino Maria di Giuseppe maritata a Vaselli Romolo;

27) Vaselli Erberto di Romolo;

28) Manfredi Marcella di Giov. Battista maritata a Vaselli Erberto;

29) Vaselli Giuseppe di Romolo;

30) Bianchelli Renata di Andrea maritata a Vaselli Giuseppe;

31) Società Patrimoniale Anonima Fabbricati e Terreni (S.P.A.F.E.T.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 30.000.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

32) Società Centrale Immobiliare (S.C.I.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 12.000.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

33) Albergo di Russia S. A. (A.R.S.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 7.500.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GIULIO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1936;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dall'11 settembre 1944, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4.50 % al 4 %.

Resta fermo nella misura del 4.50 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

ART. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, beni di qualsivoglia natura, in tutto o in parte appartenenti alle persone appresso elencate, ovvero sia, verso le stesse, a qualsiasi titolo debitore, anche se si tratti di debito non ancora scaduto o comunque contestato, deve farne dichiarazione nei modi e termini indicati negli articoli seguenti:

1) Pelerzoni dott. Luigi già presidente della soppressa Accademia d'Italia;

2) Angeloni [illegible]

13) Avv. Aleggiani Renato;

14) Barillà comm. G. Ennio;

15) Senatore Borghese principe don Rodolfo;

16) Sanna dott. rag. Gilberto;

17) Avv. Guarini Benedetto;

18) Lupi comm. Tommaso;

19) Bottai dott. Giuseppe già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

20) Cisca Emilia di Giuseppe, moglie del predetto;

21) Bottai Luigi fu Giuseppe, padre del predetto;

22) Bottai Maria di Luigi in Vezzani, sorella del predetto;

23) Vezzani ing. Giulio Cesare fu Fetuno cognato, del predetto;

24) Vaselli Romolo di Giovanni ex consigliere nazionale;

25) Vaselli Mario di Romolo;

26) Arpino Maria di Giuseppe maritata a Vaselli Romolo;

27) Vaselli Erberto di Romolo;

28) Manfredi Marcella di Giov. Battista maritata a Vaselli Erberto;

29) Vaselli Giuseppe di Romolo;

30) Bianchelli Renato di Andrea maritata a Vaselli Giuseppe;

31) Società Patrimoniale Anonima Fabbricati e Terreni (S.P.A.F.E.T.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 30.000.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

32) Società Centrale Immobiliare (S.C.I.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 12.000.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

33) Albergo di Russia S. A. (A.R.S.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 7.500.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

34) Società Immobiliare Anonima Meridionale (S.I.A.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Mario;

35) Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 10 milioni — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

36) Società Anonima Imprese Coloniali (S.A.I.C.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 4.500.000 — presidente generale Gastone Rossi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

37) Vaselli Anonima Servizi di Lavori Pubblici con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 5.000.000 — presidente gen. Gastone Rossi;

38) Società Anonima Bonifiche e Redditi Agricoli (S.A.B.E.R.A.) già Vaselli Agricola Società per Azioni (V.A.S.P.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 8.823.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

39) Vaselli Anonima Gestione Piante e Fiori con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 300.000 — presidente Vaselli Romolo;

40) Società Italiana Bonifiche Anonima (S.I.B.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 4.800.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

41) Gestione Agricola Italiana Società Anonima con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Romolo;

Art. 2.

La dichiarazione deve essere fatta dal detentore o debitore, direttamente o a mezzo del loro legittimo rappresentante ovvero a mezzo di speciale mandatario, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza del luogo in cui la persona tenuta o incaricata a renderla ha il domicilio, la residenza o la dimora.

Qualora in tale uopo non abbia sede l'Intendenza di finanza la dichiarazione è resa all'Ufficio del registro e, in mancanza anche di questo, al più vicino Comando dei carabinieri.

Art. 3.

La dichiarazione deve indicare:

1) le generalità, domicilio, la residenza o la dimora del dichiarante e, nel caso che in suo nome e vece agisce un mandatario, deve essere correlata dell'atto di procura;

2) trattandosi di danaro, la quantità;

3) trattandosi di titoli dello Stato, ovvero di titoli azionari ed obbligazionari, la qualità, il valore nominale e la data di scadenza dell'ultima cedola non ancora riscossa;

4) trattandosi di cambiali o di altri titoli all'ordine ovvero di atti o contratti portanti obbligazioni di dare o fare a favore delle persone indicate nell'art. 1, l'importo, l'obbligato, la data di creazione o quella di scadenza;

5) trattandosi in genere di mobili, mobilia, vestiario, macchine, semoventi e simili, la esatta descrizione di ciascuno;

6) trattandosi di debito del dichiarante o del suo rappresentante o mandante, l'importo, la causa, la scadenza e, quando questa si fosse già verificata, la data relativa e la misura degli interessi eventualmente pattuiti, nonchè, quando il debito sia litigioso o comunque controverso, le ragioni della contestazione e, ove penda giudizio, l'autorità giudiziaria che ne è investita, gli avvocati che ne hanno il patrocinio, e i provvedimenti giudiziari già intervenuti;

10) trattandosi di prestazioni in natura, il titolo da cui derivano, le cose od utilità che ne formano oggetto, la durata, le scadenze periodiche ed il luogo in cui devono essere adempiute;

11) ogni altro elemento, oltre quelli innanzi in via esemplificativa enunciati, atto ad esattamente indicare i beni ed i debiti indicati nell'art. 1.

Art. 4.

La dichiarazione, quando il dichiarante sia persona illetterata, può essere resa verbalmente al pubblico ufficiale tenuto a riceverla a norma dell'art. 2, che ne assume gli estremi a verbale da sottoscriversi da lui e dal dichiarante stesso.

Se questi sia analfabeta la dichiarazione è dal pubblico ufficiale ricevuta in presenza di due testimoni.

Art. 5.

La dichiarazione può essere correlata subito di tutti i titoli e documenti che si riferiscono ai beni e ai debiti dichiarati.

Tali titoli e documenti, se non consegnati subito, vanno conservati per essere tenuti, in ogni momento, a disposizione dell'Alto Commissariato e della Finanza.

Art. 6.

Il detentore e il debitore sono soggetti a tutti gli obblighi e a tutte le responsabilità dei custodi.

Art. 7.

Salva la responsabilità civile per il pregiudizio che possa derivarne alla Finanza e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, omette o ingiustificatamente ritarda di rendere la dichiarazione prescritta nell'art. 1 ovvero la rende in termini volontariamente non esatti, incompleti o reticenti è punito a norma dell'art. 56 in relazione all'ar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

numero 16 — capitale sociale L. 4.800.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

41) Gestione Agricola Italiana Società Anonima con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Romolo;

Art. 2.

La dichiarazione deve essere fatta dal detentore o debitore, direttamente o a mezzo del loro legittimo rappresentante ovvero a mezzo di speciale mandatario, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza del luogo in cui la persona tenuta o incaricata a renderla ha il domicilio, la residenza o la dimora.

Qualora in tale luogo non abbia sede l'Intendenza di finanza la dichiarazione è resa all'Ufficio del registro e, in mancanza anche di questo, al più vicino Comando dei carabinieri.

Art. 3.

La dichiarazione deve indicare:

1) le generalità, domicilio, la residenza o la dimora del dichiarante e, nel caso che in suo nome e vece agisce un mandatario, deve essere correlata dell'atto di procura;

2) trattandosi di danaro, la quantità;

3) trattandosi di titoli dello Stato, ovvero di titoli azionari ed obbligazionari, la qualità, il valore nominale e la data di scadenza dell'ultima cedola non ancora riscossa;

4) trattandosi di cambiali o di altri titoli all'ordine ovvero di atti o contratti portanti obbligazioni di dare o fare a favore delle persone indicate nell'art. 1, l'importo, l'obbligato, la data di creazione e quella di scadenza;

5) trattandosi di libretti di deposito, conti correnti e simili nonchè di ricevute di deposito, fedi di pegno e simili, l'Istituto emittente, la data di emissione, nonchè rispettivamente il saldo, l'importo e la descrizione delle cose depositate o pegnorate;

6) trattandosi di polizze di assicurazione, l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato, la data di creazione, quella di scadenza, nonchè, se risulti, dell'ultimo premio pagato;

7) trattandosi di gioie, gioielli, oro grezzo, quadri, tappeti ed altri oggetti di valore artistico, la esatta descrizione di ciascun pezzo;

8) ogni altra notizia, la denunzia periodiche ed il luogo in cui devono essere adempiute;

11) ogni altro elemento, oltre quelli innanzi in via esemplificativa enunciati, atto ad esattamente indicare i beni ed i debiti indicati nell'art. 1.

Art. 4.

La dichiarazione, quando il dichiarante sia persona illetterata, può essere resa verbalmente al pubblico ufficiale tenuto a riceverla a norma dell'art. 2, che ne assume gli estremi a verbale da sottoscriversi da lui e dal dichiarante stesso.

Se questi sia analfabeta la dichiarazione è dal pubblico ufficiale ricevuta in presenza di due testimoni.

Art. 5.

La dichiarazione può essere correlata subito di tutti i titoli e documenti che si riferiscono ai beni e ai debiti dichiarati.

Tali titoli e documenti, se non consegnati subito, vanno conservati per essere tenuti, in ogni momento, a disposizione dell'Alto Commissariato e della Finanza.

Art. 6.

Il detentore e il debitore sono soggetti a tutti gli obblighi e a tutte le responsabilità dei custodi.

Art. 7.

Salva la responsabilità civile per il pregiudizio che possa derivarne alla Finanza e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, omette o ingiustificatamente ritarda di rendere la dichiarazione prescritta nell'art. 1 ovvero la rende in termini volontariamente non esatti, incompleti o reticenti è punito a norma dell'art. 36 in relazione all'articolo 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 settembre 1944

p. *L'Alto Commissario*:
L'Alto Commissario Aggiunto: CINGOLANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 36, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 207. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 208. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 39, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 209. — Lesen.

4) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Registro Pubblica Istruz. n. 1, foglio 15. — Iricella.

5) R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 3. — Condò.

6) R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 84, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 4. — Condò.

7) R. decreto-legge 27 marzo 1944, n. 98, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 210. — Lesen.

8) R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 5. — Condò.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 211. — Lesen.

10) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 212. — Lesen.

11) R. decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 6. — Condò.

Roma, 1° settembre 1944

Il presidente: MANCINO

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 31 agosto 1944

Rendita 3,50 %	1906	L.	105,91
Id. 3,50 %	1902	»	95 —
Id. 3 %	lordo	»	72 —
Id. 5 %	1935	»	93,85
Redimibile 3,50 %	1934	»	84,40
Id. 5 %	1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali 5 %	(1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 %	(15 giugno 1945)	»	94,10
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	92,85
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	84,60

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° settembre 1944

Rendita 3,50 %	1906	L.	105 —
Id. 3,50 %	1902	»	95 —
Id. 3 %	lordo	»	72 —
Id. 5 %	1935	»	93,90
Redimibile 3,50 %	1934	»	84,35
Id. 5 %	1936	»	96,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1945)	»	93,90
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	92,75
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	92,75
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	84,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 6 8 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(167)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394.

ACC/23/Int. 11th September, 1944

SUBJECT : Gazzette Officiale No. 53 of 3 Sept. 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference your ACC/4010/L dated 10 September, 1944. a NIL return is rendered.

R. G. B. SPIDER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

RBS / cms.

4764

(169)

4272

23

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

11 SEP 1944

ES/pa.
10 Sept 44.

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.53 of 8 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED
(a) Education
(b) Public Safety, Finance
(c) Transport
(d) Transport
(e) Transport

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Royal Decree Law No. 136 of 4 June 1944.

Abrogating the provisions forbidding women to become teachers and to assume certain supervisory functions in institutions for secondary education.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 187 of 10 Aug 1944.

Extending the daily indemnity granted by R.Decree-Law No.6 of 3 Jan 1944 to non commissioned officers, selected guards and guards of the Corps of the Public Safety Agents.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.188 of 17 Aug 1944.

Establishing the National Organisation for Freight Transport by Motor vehicles. (N.N.A.C.)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.189 of 17 Aug 1944.

Extraordinary provisions in respect to freight transport over State Railways.

(e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 20 July 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(a) Education

(b) Public Safety Executive Finance

(c) Transport

(a) Transport Civil Aviation

(c) Transport

(f) Public Works Agriculture

(a) Royal Decree Law No. 186 of 4 June 1944.

Abrogating the provisions forbidding women to become teachers and to assume certain supervisory functions in institutions for secondary education.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 187 of 10 Aug 1944.

Extending the daily indemnity granted by R.Decree-Law No.6 of 3 Jan 1944 to non commissioned officers, selected guards and guards of the Corps of the Public Safety Agents.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.188 of 17 Aug 1944.

Establishing the National Organization for Freight Transport by Motor vehicles. (N.M.A.C.)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.189 of 17 Aug 1944.

Extraordinary provisions in respect to freight transport over State Railways.

(e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 20 July 1944.

Appointment of General Giovanni DI RAIMONDO to the post of Director General of the State Railway.

(f) Ministerial Decree of 30 Aug 1944.

Dissolving the administrative board of the Consortium for irrigation of the middle Tiber valley and appointing a Commissioner.

A-60

NOTE : Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 11 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

for RICHARD H. WILMER,
Colonel, GSC,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 8 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media . . . . . Pag. 311

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 6. Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.

Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . . . . Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.

Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 317

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 318

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 318

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 319

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;
Visto il R. decreto 28 settembre 1931, n. 1680;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780083

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonia	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media . . . . . Pag. 311

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6. Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.

Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . . . . Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.

Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 317

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.

Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 317

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario . . . . . Pag. 317

Avviso di rettifica (Decreti legislativi luogotenenziali 10 agosto 1944, n. 180, e 30 agosto 1944, n. 181). Pag. 318

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 318

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 318

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 319

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;
Visto il R. decreto 28 settembre 1931, n. 1680;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1931, n. 1840;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a dirigente od insegnante di istituti medi di istruzione di primo e di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

secondo grado, e di scuole medie, di Istituti medi pareggiati, di Regie scuole o Regi istituti di istruzione media tecnica; dalla nomina ad insegnante di alcune materie nei licei e negli istituti di istruzione tecnica; degli esami di abilitazione a tali insegnamenti; dai concorsi a tali cattedre, nonchè dalla nomina ad assistente, capo officina e sottocapo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali; segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali; tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie.

Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12 secondo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; all'art. 50 secondo comma del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084; all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480; all'art. 6 terzo comma del R. decreto 28 settembre 1931, n. 1680; all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1816; all'art. 9 ultimo comma della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944
Registro Istruzione n. 1, foglio n. 92. — IMBRIANI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

UMBERTO DI SAVOIA

Art. 1.

A decorrere dal 15 gennaio 1944, la speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, stabilita per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, è estesa, con le stesse modalità e per i gradi corrispondenti, ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, foglio n. 73. — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.

Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 245, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per le finanze e l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Regie scuole tecniche agrarie.

Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12 secondo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; all'art. 50 secondo comma del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084; all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480; all'art. 6 terzo comma del R. decreto 28 settembre 1933, n. 1680; all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1849; all'art. 9 ultimo comma della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale -, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, *il Guardasigilli*: ARANGIO RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1944.
Registro Istruzione n. 1, *foglio* n. 92. — BRICCELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 944
Registro Interno n. 1-bis, *foglio* n. 73. — PAPA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.

Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per le finanze e l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il coordinamento degli autotrasporti di cose o per la migliore utilizzazione degli automezzi destinati a tale uso è costituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.), ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Art. 2.

E' approvato lo statuto allegato, controfirmato dal Ministro per le comunicazioni, che stabilisce la finalità, le attribuzioni e la durata dell'Ente, di cui al precedente articolo, e ne regola l'amministrazione ed il funzionamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Art. 3.

Tutti i proprietari di autotreni, autocarri, motocarri e trattori stradali con rimorchi, destinati al trasporto di cose, nonchè tutti coloro che detengono, a qualsiasi titolo, autoveicoli delle suddette categorie sono obbligati a far parte dell'E.N.A.C. e ad osservarne lo statuto.

A tal fine presenteranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda d'iscrizione agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

Qualora il proprietario o detentore di cui al primo comma non possa o non voglia assoggettarsi a tanto, è obbligato a farne dichiarazione scritta agli uffici dell'Ente e ad affidare all'Ente stesso per la gestione l'autoveicolo o gli autoveicoli detenuti.

Art. 4.

Dalla data che sarà determinata con apposito decreto del Ministro per le comunicazioni è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche se propri, trasporti non disposti dall'E.N.A.C.

Il Ministero delle comunicazioni ha però facoltà di rilasciare agli iscritti all'Ente autorizzazioni, revocabili in ogni tempo, ad eseguire direttamente trasporti di cose proprie con autoveicoli propri, per particolari esigenze o per servizi di carattere continuativo.

Art. 5.

Salvo quanto è previsto al secondo comma dell'articolo che precede, dalla stessa data chiunque intenda fare eseguire trasporti di cose deve farne regolare richiesta:

1) alle Commissioni di cui all'art. 24 dello statuto, se trattasi di trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe;

2) agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile se trattasi di trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi;

3) all'Ispettorato generale della motorizzazione civile, se trattasi di trasporti interessanti più di due compartimenti.

Spetta a detti organi stabilire l'ordine di precedenza dei trasporti da effettuarsi e richiedere le direzioni dell'E.N.A.C. per l'esecuzione.

Art. 6.

La inosservanza degli obblighi dello statuto e la contravvenzione alle norme del presente decreto sono punite, a norma, il trattamento economico e disciplinare del personale dell'Ente e a fissare gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci;

b) a sottoporre a periodiche revisioni ed approvare, di concerto col Ministro per l'industria, lavoro e commercio, la tariffa nazionale dei trasporti;

c) ad approvare le quote di iscrizione per ciascun autoveicolo ed il contributo, da corrispondere all'E.N.A.C., per ogni q.le-km. di trasporto effettuato;

d) ad emanare norme per l'assegnazione, la ripartizione dei combustibili, carburanti, pneumatici e materiale di ricambio;

e) ad emanare le norme che riterrà necessarie per assicurare la regolarità dei trasporti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMONA — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 2. — CASERTA

Statuto per l'istituzione e funzionamento dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose

CAPO I.

Costituzione, scopo e durata.

Art. 1.

E' istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) sotto la vigilanza e controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con le attribuzioni e gli obblighi stabiliti dal presente statuto.

Art. 2.

L'Ente non ha scopo di lucro ma la finalità di potenziare e disciplinare i trasporti di cose con autoveicoli e di costituire, in pari tempo, senza garanzia di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950031

comma non possa o non voglia assoggettarsi a tale, è obbligato a farne dichiarazione scritta agli uffici dell'Ente e ad affidare all'Ente stesso per la gestione l'autoveicolo o gli autoveicoli detenuti.

Art. 4.

Dalla data che sarà determinata con apposito decreto del Ministro per le comunicazioni è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche se propri, trasporti non disposti dall'E.N.A.C.

Il Ministero delle comunicazioni ha però facoltà di rilasciare agli iscritti all'Ente autorizzazioni, revocabili in ogni tempo, ad eseguire direttamente trasporti di cose proprie con autoveicoli propri, per particolari esigenze o per servizi di carattere continuativo.

Art. 5.

Salvo quanto è previsto al secondo comma dell'articolo che precede, dalla stessa data chiunque intenda fare eseguire trasporti di cose deve farne regolare richiesta:

1) alle Commissioni di cui all'art. 21 dello statuto, se trattasi di trasporti interessanti una sola provincia o due province limitrofe;

2) agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile se trattasi di trasporti interessanti più di due province dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi;

3) all'Ispettorato generale della motorizzazione civile, se trattasi di trasporti interessanti più di due compartimenti.

Spetta a detti organi stabilire l'ordine di precedenza dei trasporti da effettuarsi e richiedere le direzioni dell'E.N.A.C. per l'esecuzione.

Art. 6

La inosservanza degli obblighi dello statuto e la contravvenzione alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quindicimila.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità può essere ordinata la confisca degli autoveicoli.

Art. 7.

Per le contravvenzioni al disposto del presente decreto si procederà a termini degli articoli 122 e seguenti del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per quanto applicabili.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'E.N.A.C. il Ministro per le comunicazioni è autorizzato:

a) ad approvare, di concerto con il Ministro per le finanze, apposito regolamento per l'assunzione, la assicurare la regolarità dei trasporti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1941

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERIANA — SICILIANI — GIOVANELLI

Visto, *Il Guardasigilli*: TRIVELLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1941.
Registro Uff. speciale trasporti, n. 1, foglio n. 2. — CASATINI

Statuto per l'istituzione e funzionamento dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose

CAPO I.

Costituzione, scopo e durata.

Art. 1.

E' istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) sotto la vigilanza e controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con le attribuzioni e gli obblighi stabiliti dal presente statuto.

Art. 2.

L'Ente non ha scopo di lucro ma la finalità di potenziare e disciplinare i trasporti di cose con autoveicoli e di costituire, in pari tempo, sicura garanzia di lavoro per gli iscritti.

Esso non stabilisce alcun rapporto finanziario fra gli iscritti e non coinvolge alcun iscritto nella responsabilità degli altri e dell'Ente stesso.

Art. 3.

L'Ente ha le seguenti finalità:

a) fare eseguire prontamente dai propri iscritti tutti e soltanto i trasporti che gli vengono richiesti dall'autorità all'uopo preposta;

b) distribuire equamente tra gli iscritti i trasporti di cui sopra, disciplinarne e controllarne l'esecuzione in conformità delle norme emanate dal Ministero delle comunicazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) coordinare i trasporti in modo da evitare il più che possibile i carichi incompleti ed i ritorni a vuoto;

d) vigilare il rispetto delle tariffe dei trasporti e delle competenze accessorie determinate dal Ministero delle comunicazioni;

e) provvedere alla distribuzione dei carburanti, lubrificanti, delle gomme e dei pezzi di ricambio tra le ditte iscritte, secondo le modalità che saranno impartite;

f) favorire le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

g) promuovere e favorire nel campo tecnico tutte le iniziative atte a migliorare lo sviluppo dei trasporti automobilistici di cose (officine di riparazione, trasporti stradali, distributori di carburanti, ecc.).

Art. 4.

L'Ente a richiesta del Ministero delle comunicazioni istituirà nel suo seno distinte sezioni per trasporti di identica natura che richiedono speciali attività.

Queste sezioni potranno essere distaccate nel territorio di ciascuna provincia o nei posti ove maggiormente si renderanno utili.

Art. 5.

La durata dell'Ente è stabilita fino a sei mesi dopo la conclusione della pace salvo proroga che sarà stabilita con provvedimento del Ministro per le comunicazioni.

L'Ente potrà essere sciolto in ogni momento con provvedimento del Ministro stesso.

Art. 6

Fanno parte dell'Ente tutti i proprietari di autocarri, motocarri, autotreni e trattori stradali con rimorchio destinati al trasporto di cose nonchè tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo autoveicoli delle suddette categorie per l'esercizio di trasporti di cose.

Art. 7.

Le domande d'iscrizione all'E.N.A.C. saranno redatte su appositi moduli, in distribuzione presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione e dei trasporti in concessione.

CAPO II.

Obblighi degli iscritti.

d) mantenere in efficienza i propri autoveicoli e comunicare tempestivamente agli Uffici provinciali dell'Ente i guasti, le avarie ed il periodo di tempo necessario per procedere alle riparazioni;

e) inviare tutti i dati relativi ai trasporti che venissero richiesti dall'Ente;

f) corrispondere regolarmente i contributi per il funzionamento dell'Ente;

g) comunicare all'Ente gli eventuali trasferimenti di proprietà dei propri autoveicoli specificando le generalità ed il domicilio del nuovo proprietario.

L'obbligo di cui alla lettera *g*) del comma precedente varrà, anche in caso di modifica o di scioglimento delle ditte già iscritte.

Art. 9.

Ogni iscritto non potrà eseguire o fare eseguire trasporti direttamente per conto proprio o di terzi salvo espressa autorizzazione.

Tali autorizzazioni non esonerano gli iscritti dall'obbligo di corrispondere all'Ente i contributi di cui all'articolo 10.

Art. 10

Ciascuna ditta è tenuta a corrispondere all'Ente i seguenti contributi:

a) quota di iscrizione per ogni autoveicolo;

b) contributo per ogni q.le-km. di trasporto effettuato.

La misura di tali contributi sarà determinata anno per anno dall'organo di amministrazione dell'Ente in via preventiva per l'anno successivo e sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

CAPO III.

Organi dell'Ente.

Art. 11.

Gli organi dell'Ente sono:

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei sindaci.

A) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente, ed è composto

da un funzionario tecnico e da un funzionario am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le iniziative atte a migliorare lo sviluppo dei trasporti automobilistici di cose (officine di riparazione, trasporti stradali, distributori di carburanti, ecc.).

Art. 4.

L'Ente a richiesta del Ministero delle comunicazioni istituirà nel suo seno distinte sezioni per trasporti di identica natura che richiedono speciali attività.

Queste sezioni potranno essere distaccate nel territorio di ciascuna provincia e nei posti ove maggiormente si renderanno utili.

Art. 5.

La durata dell'Ente è stabilita fino a sei mesi dopo la conclusione della pace salvo proroga che sarà stabilita con provvedimento del Ministro per le comunicazioni.

L'Ente potrà essere sciolto in ogni momento con provvedimento del Ministro stesso.

Art. 6

Fanno parte dell'Ente tutti i proprietari di autocarri, motocarri, autotreni e trattori stradali con rimorchio destinati al trasporto di cose nonchè tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo autoveicoli delle suddette categorie per l'esercizio di trasporti di cose.

Art. 7.

Le domande d'iscrizione all'E.N.A.C. saranno redatte su appositi moduli, in distribuzione presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione e dei trasporti in concessione.

Capo II.

Obblighi degli iscritti.

Art. 8.

Gli iscritti, nei limiti della propria attività, per la durata dell'iscrizione nell'Ente, hanno i seguenti obblighi:

a) eseguire prontamente tutti e soltanto i trasporti ordinati dall'Ente;

b) osservare scrupolosamente le condizioni generali dei trasporti, gli itinerari prestabiliti e tutte le istruzioni che verranno impartite dall'Ente;

c) sottostare a tutti i controlli che il Ministero delle comunicazioni, l'Ispettorato della motorizzazione civile e trasporti in concessione o l'Ente dispongono; ditte già iscritte.

Art. 9.

Ogni iscritto non potrà eseguire o fare eseguire trasporti direttamente per conto proprio o di terzi salvo espressa autorizzazione.

Tali autorizzazioni non esonerano gli iscritti dall'obbligo di corrispondere all'Ente i contributi di cui all'articolo 10.

Art. 10

Ciascuna ditta è tenuta a corrispondere all'Ente i seguenti contributi:

a) quota di iscrizione per ogni autoveicolo;

b) contributo per ogni q.le-km. di trasporto effettuato.

La misura di tali contributi sarà determinata anno per anno dall'organo di amministrazione dell'Ente in via preventiva per l'anno successivo e sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

Capo III.

Organi dell'Ente.

Art. 11.

Gli organi dell'Ente sono:

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei sindaci.

A) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente, ed è composto.

da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

da un avvocato dello Stato;

da tre rappresentanti delle ditte che fanno parte dell'Ente.

Art. 13.

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Epperò:

a) fissa le direttive amministrative che l'Ente deve seguire per assicurare il suo funzionamento;

b) nomina e revoca il personale e delibera i provvedimenti da adottare nei confronti di esso con l'osservanza di apposito regolamento approvato dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

c) predispone, all'inizio di ogni esercizio, il programma di attività dell'Ente ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

d) predispone alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

e) propone le modifiche delle tariffe da sottoporre all'approvazione del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per la industria, commercio e lavoro;

f) nomina il segretario del Consiglio che prescelge fra i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) delibera su ogni altro argomento relativo all'organizzazione o allo sviluppo dell'Ente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente o al vice presidente.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione. Tale lettera è diramata almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.

In casi eccezionali e di urgenza la convocazione può essere fatta in termine più breve ed anche con telegramma.

Il Consiglio di amministrazione è convocato quattro volte l'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri o su proposta dei sindaci.

Art. 15.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nelle riunioni del Consiglio può essere inteso il direttore generale.

B) *Presidente.*

d) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;

e) in casi eccezionali e di urgenza ha facoltà di sostituirsi al Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso a darsi nella prima adunanza successiva.

C) *Vice presidente.*

Art. 17.

Le funzioni di vice presidente sono affidate al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione o ad un suo rappresentante.

Il vice presidente:

a) sostituisce in caso di assenza il presidente e lo coadiuva in tutte le sue mansioni;

b) firma gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti la ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio;

c) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

D) *Gli altri consiglieri.*

Art. 18.

I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e degli altri Ministeri sono nominati con decreto dei rispettivi Ministri.

L'avvocato dello Stato è nominato con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato.

I rappresentanti delle ditte iscritte all'Ente sono nominati dalla Associazione di categoria.

Tutti i consiglieri durano in carica due anni salvo conferma.

E) *Collegio dei sindaci.*

Art. 19.

I sindaci sono nominati per un quadriennio nel numero di cinque, tre dal Ministro per le comunicazioni e due dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le comunicazioni e quello per le finanze nomineranno ciascuno anche un sindaco supplente.

Le attribuzioni dei sindaci sono quelle ordinarie in materia di controllo.

CAPO IV.

Uffici dell'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

consuntivo di esercizio da sottoporre ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

e) propone le modifiche delle tariffe da sottoporre all'approvazione del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per la industria, commercio e lavoro;

f) nomina il segretario del Consiglio che prescelle fra i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) delibera su ogni altro argomento relativo all'organizzazione e allo sviluppo dell'Ente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente o al vice presidente.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione. Tale lettera è diramata almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.

In casi eccezionali e di urgenza la convocazione può essere fatta in termine più breve ed anche con telegramma.

Il Consiglio di amministrazione è convocato quattro volte l'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri o su proposta dei sindaci.

Art. 15.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nelle riunioni del Consiglio può essere inteso il direttore generale.

B) *Presidente.*

Art. 16.

La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta al Ministro per le comunicazioni, o, per sua delega, al Sottosegretario di Stato per le Ferrovie e la motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza dell'Ente e ne firma gli atti;

b) fa le proposte sull'organizzazione dell'Ente;

c) ha la sorveglianza su tutta l'organizzazione dell'Ente;

presentante.

Il vice presidente:

a) sostituisce in caso di assenza il presidente e lo coadiuva in tutte le sue mansioni;

b) firma gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti la ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio;

c) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

D) *Gli altri consiglieri.*

Art. 18.

I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e degli altri Ministeri sono nominati con decreto dei rispettivi Ministri.

L'avvocato dello Stato è nominato con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato.

I rappresentanti delle ditte iscritte all'Ente sono nominati dalla Associazione di categoria.

Tutti i consiglieri durano in carica due anni salvo conferma.

E) *Collegio dei sindaci.*

Art. 19.

I sindaci sono nominati per un quadriennio nel numero di cinque, tre dal Ministro per le comunicazioni e due dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le comunicazioni e quello per le finanze nomineranno ciascuno anche un sindaco supplente.

Le attribuzioni dei sindaci sono quelle ordinarie in materia di controllo.

CAPO IV.

Uffici dell'Ente.

Art. 20.

Uffici dell'Ente sono:

le Direzioni provinciali con sede nei capoluoghi di provincia;

le Direzioni compartimentali con sede presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

la Direzione generale con sede presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) *Direzioni provinciali e compartimentali.*

Art. 21.

Le Direzioni provinciali organizzano la esecuzione dei trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe, quelle compartimentali i trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi.

Esse provvedono, ciascuna nell'ambito delle propria competenza:

a) fare eseguire agli iscritti i trasporti sull'ordine che viene stabilito dall'organo competente preposto per legge;

b) coordinare, disciplinare e distribuire fra gli iscritti e vigilare gli autotrasporti in conformità delle finalità dell'Ente stabilite dall'art. 3 del presente statuto nonchè delle disposizioni emanate per legge e di quelle che verranno impartite dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

c) riscuotere per conto del vettore il prezzo dei trasporti;

d) riscuotere le quote di iscrizione ed i contributi chilometrici;

e) distribuire i carburanti, i lubrificanti, i pneumatici e le parti di ricambio in conformità alle disposizioni impartite dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

f) promuovere i provvedimenti degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione a carico delle ditte inadempienti agli obblighi di cui all'art. 8 del presente statuto.

B) *Direzione generale.*

Art. 22.

La Direzione generale:

a) organizza l'esecuzione dei trasporti di maggiore importanza interessanti più di due compartimenti, richiesti dall'organo competente preposto per legge;

b) studia le correnti di traffico e promuove provvedimenti per orientarle e stabilizzarle su itinerari prestabiliti allo scopo di costituire una rete organica di autotrasporti in armonia con le ferrovie in esercizio;

c) promuove provvedimenti diretti a favorire la costruzione di magazzini merci, rimesse, officine, distributori di carburanti ecc. nonchè l'istituzione di centri di rifornimento e di soccorsi stradali;

d) promuove e favorisce le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

e) coordina l'attività dei singoli servizi e sovrain-

Capo V.

Commissioni provinciali.

Art. 24.

Presso le Direzioni provinciali di cui all'art. 20 sono costituite Commissioni provinciali per gli autotrasporti.

A dette Commissioni è demandato il compito di stabilire la precedenza delle richieste di trasporti in relazione alle necessità della provincia.

Art. 25.

Le Commissioni provinciali sono composte:

da un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dal direttore provinciale del R.A.C.I. o da un suo rappresentante;

da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia ovvero della Camera dell'industria commercio e lavoro;

da un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione.

Detti membri sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta dei prefetti, ed eleggono nel loro seno il presidente, il cui voto ha la prevalenza in caso di parità.

Capo VI.

Funzionamento dell'Ente.

Art. 26.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

dalle quote di iscrizione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 10;

dai contributi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 10.

Art. 27.

La gestione dell'Ente è completamente autonoma, salvo i poteri di vigilanza e controllo spettanti al Ministero delle comunicazioni in virtù delle disposizioni del presente statuto.

L'esplicazione di tali poteri non impegna la responsabilità dello Stato.

Art. 28.

L'Ente risponde della esecuzione dei trasporti a norma delle disposizioni del codice civile vigente.

Gli iscritti, se conservano la gestione dei loro automezzi a termini dell'art. 8, restano obbligati per con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

0694

iscritti e vigilare gli autotrasporti in conformità delle finalità dell'Ente stabilite dall'art. 3 del presente statuto nonchè delle disposizioni emanate per legge e di quelle che verranno impartite dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

c) riscuotere per conto del vettore il prezzo dei trasporti;

d) riscuotere le quote di iscrizione ed i contributi chilometrici;

e) distribuire i carburanti, i lubrificanti, i pneumatici e le parti di ricambio in conformità alle disposizioni impartite dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

f) promuovere i provvedimenti degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione a carico delle ditte inadempienti agli obblighi di cui all'art. 8 del presente statuto.

B) *Direzione generale.*

Art. 22.

La Direzione generale:

a) organizza l'esecuzione dei trasporti di maggiore importanza interessanti più di due compartimenti, richiesti dall'organo competente preposto per legge;

b) studia le correnti di traffico e promuove provvedimenti per orientarle e stabilizzarle su itinerari prestabiliti allo scopo di costituire una rete organica di autotrasporti in armonia con le ferrovie in esercizio;

c) promuove provvedimenti diretti a favorire la costruzione di magazzini merci, rimesse, officine, distributori di carburanti ecc. nonchè l'istituzione di centri di rifornimento e di soccorsi stradali;

d) promuove e favorisce le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

e) coordina l'attività dei singoli servizi e sovraintende all'andamento generale dell'Ente e al funzionamento tecnico di esso;

f) impartisce le direttive per l'esecuzione di tutte le disposizioni emanate dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Nomina.

Art. 21.

I direttori provinciali, i direttori compartimentali ed il direttore generale dell'Ente, pur restando funzionari dell'Ente, sono nominati dal Ministro per le comunicazioni.

[illegible] dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dal direttore provinciale del R.A.C.I. o da un suo rappresentante;

da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia ovvero della Camera dell'industria commercio e lavoro;

da un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione.

Detti membri sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta dei prefetti, ed eleggono nel loro seno il presidente, il cui voto ha la prevalenza in caso di parità.

CAPO VI.

Funzionamento dell'Ente.

Art. 26.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

dalle quote di iscrizione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 10;

dai contributi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 10.

Art. 27.

La gestione dell'Ente è completamente autonoma, salvo i poteri di vigilanza e controllo spettanti al Ministero delle comunicazioni in virtù delle disposizioni del presente statuto.

L'esplicazione di tali poteri non impegna la responsabilità dello Stato.

Art. 28.

L'Ente risponde della esecuzione dei trasporti a norma delle disposizioni del codice civile vigente.

Gli iscritti, se conservano la gestione dei loro automezzi a termini dell'art. 8, restano obbligati per contratto verso l'Ente e per fatto illecito verso i terzi.

Qualora gli iscritti abbiano affidato la gestione degli automezzi all'Ente, questo risponde anche per fatto illecito.

A tal fine l'Ente e gli iscritti copriranno con assicurazioni il rischio del trasporto per la parte che rispettivamente li riguarda.

Art. 29.

Qualora l'Ente assuma la gestione di automezzi degli iscritti, le spese di gestione saranno prelevate dalle somme normali a corrispondersi per i trasporti eseguiti con detti mezzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789030

CAPO VII.

Bilancio.

Art. 30.

Il primo esercizio finanziario si chiude al 30 giugno 1945.

Il bilancio consuntivo deve essere:

a) rivisto dai sindaci entro un mese dalla chiusura dell'esercizio;

b) approvato dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dalla chiusura stessa;

c) sottoposto al visto dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze entro tre mesi dalla chiusura stessa.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.

Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, in deroga alle condizioni e tariffe approvate con R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, è accettato a solo rischio e pericolo del mittente.

Art. 2.

La mora o la mancata riscossione dell'assegno, l'avaria, la perdita parziale o totale delle cose e l'inosservanza del termine di resa, di cui agli articoli 25,

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai trasporti su linee concesse all'industria privata sottoposti al regime delle condizioni e tariffe in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 8. — CASERTANI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.

Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale Giovanni Di Raimondo è nominato direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 18 luglio 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

cazioni e delle finanze entro tre mesi dalla chiusura stessa.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.

Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, in deroga alle condizioni e tariffe approvate con R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, è accettato a solo rischio e pericolo del mittente.

Art. 2.

La mora o la mancata riscossione dell'assegno, l'avaria, la perdita parziale o totale delle cose e l'inosservanza del termine di resa, di cui agli articoli 25, 53 e 55 delle condizioni e tariffe stesse nei trasporti richiesti ed effettuati dal 1° gennaio 1943 alla data di entrata in vigore del presente decreto si presumono, fino a prova contraria, dovute ad evento di forza maggiore.

Art. 3.

Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, il termine previsto nel primo comma dell'art. 64 delle condizioni e tariffe anzidette è prorogato a 180 giorni.

Detto termine, qualora si tratti di trasporti richiesti ed effettuati su linee ferroviarie, anche in parte comprese in territori non ancora restituiti alla amministrazione italiana, decorre dal giorno della restituzione dei territori stessi.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, *foglio* n. 8. — CASAVECCHI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.

Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale Giovanni Di Raimondo è nominato direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 18 luglio 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1944
Registro Uff. speciale Ferrovie n. 1, *foglio* n. 7.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2571, col quale fu riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 997, il Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1485121

Ritenuta l'opportunità di procedere allo scioglimento della amministrazione del Consorzio suddetto;

Visto l'art. 66 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

L'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere è sciolta.

L'avv. De Feo Alessandro è nominato commissario dell'Ente suddetto, con tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione.

Roma, addì 30 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

AVVISO DI RETTIFICA

I decreti 16 agosto 1944, n. 180, e 10 agosto 1944, n. 181, concernenti rispettivamente l'« Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » e « Modificazione di diritti metrici », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1944, n. 52, debbono essere indicati, tanto nel sommario quanto nel testo, come *Decreti legislativi Luogotenenziali*, anzichè *Decreti-legge Luogotenenziali*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 179. — Lesen.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 19-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 180. — Lesen.

3) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 20-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 181. — Lesen.

4) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 21-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 183. — Lesen.

5) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 182. — Lesen.

6) R. decreto 24 gennaio 1944, n. 19, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1944, Registro Interno n. 1, foglio 32. — Pardo.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 186. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. [illegible]

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,75
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	84,70

Media dei titoli del 30 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	96 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 51 del 2 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dall[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

concernenti rispettivamente l'« Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » e « Modificazione di diritti doganali », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1944, n. 52, debbano essere ratificati, tanto nel sommario quanto nel testo, come *Decreti legislativi Luogotenenziali*, anzichè *Decreti-legge Luogotenenziali*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 179. — Lesen.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 19-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 180. — Lesen.

3) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 20-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 181. — Lesen.

4) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 21-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 183. — Lesen.

5) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 182. — Lesen.

6) R. decreto 24 gennaio 1944, n. 19, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1944, Registro Interno n. 1, foglio 42. — Pardo.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 186. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 68, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 187. — Lesen.

9) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 188. — Lesen.

10) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 115, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 189. — Lesen.

Roma, 25 agosto 1944

Il presidente: MEDUGNO

Id.	5 % (15 aprile 1951)	92,75
Id.	4 % (15 settembre 1951)	84,70

Media dei titoli del 30 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	96 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1945)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 51 del 2 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0699

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DEPARTMENT
OF THE INTERIOR
WASHINGTON
APO 234.

10th September, 1944.

APO/23/Int.

SUBJECT: Gamotia v Violeia No.52 of 5 Sept. 1944.

TO : Local Sub-Commission.

In reference your APO/23/Int. dated 8th September, 1944 a NIL return is rendered.

F.C.K.SPICER.
Colonel,
Director,
Interior Sub-Commission.

DIS/pew.

4758

3244

23

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

- 8 SEP 1944

ACC/4010/L.

/ap.
8 September 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.52 of 5 Sept 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED
(a) Interior ? Public Safety
(b) Finance
(c) Commerce
(d) Finance
(e) Commerce and Industry

1. This issue of G.U. contains the following legislation.

(a) Royal Decree-Law No.178 of 11 May 1944.
Modifying the rules concerning marriage of non commissioned officers and men of the Royal Carabinieri.

(b) Royal Decree-Law No.179 of 1 June 1944.
Introducing a new type of State marking for liquor containers.

(c) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom No. 180 of 10 August 1944.
Regulating the organization of the National Institute for foreign trade.

(d) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom, No. 181 of 10 August 1944.
Modifying the fees for testing weights and measures.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.182 of 10 August 1944.
Repealing R. Decree-Law No. 97 of 15 March 1944 which conferred temporarily the powers and functions of the Central Statistical Institute upon the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.183 of 24 August 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

(b) Finance — (b) Royal Decree-Law [illegible] Introducing a new type of State marking for liquor containers.

(c) Commerce — (c) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom No. 180 of 10 August 1944. Regulating the organization of the National Institute for foreign trade.

(d) Finance — (d) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom, No. 181 of 10 August 1944. Modifying the fees for testing weights and measures.

(e) Commerce and Industry — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.182 of 10 August 1944. Repealing R. Decree-Law No. 97 of 15 March 1944 which conferred temporarily the powers and functions of the Central Statistical Institute [illegible] Ministry of Industry, Commerce and Labour.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.183 of 24 August 1944. Reinstatement into service of officials of the judiciary category dismissed for political or racial motives.

(g) Public Safety — (g) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.184 of 4 September 1944. Increasing the penalties for illegal sale of alcoholic beverages.

4757

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.185 of 4 September 1944. New time limits for the presentation to Parliament and conversion into law of Decree-Laws which have not yet been so presented or converted into law.

(i) Industry — (i) Presidential Decree 14 August 1944. Appointment of Avv.Eucardio MONTELIANO to the post of Commissioner extraordinary of the Istituto Poligrafico dello Stato (State Printing Establishment).

NOTE: **Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

through their competent Section not later than 1700 Hours, Sunday, 10 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

for RICHARD H. WILMER,
Colonel, GAC.,
Chief Legal Officer.

0702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 5 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo — Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 308

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1941 . . . .

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA [illegible] 6

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA SOLA «RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI»

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento anno . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento anno . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le Inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 305

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.
Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali. Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.
Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche . . . . . Pag. 365

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Encardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente la abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento alla legge suddetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1291, i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.

Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1933, n. 23, con

Art. 1.

In sostituzione del contrassegno previsto dall'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 423, da applicare ai recipienti contenenti liquori, è istituito un nuovo tipo di contrassegno di Stato costituito, come da fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma Sabaudo e sull'altra la indicazione del quantitativo idrato minimo e massimo di prodotto cui ogni bollino si riferisce con la dicitura « Contrassegno di Stato - Liquori ».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta pertanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*, mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

tati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1944
Registro Guerra n. 1, *foglio* n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1921 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di contrabbando;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2434;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 423;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13-R;

Visti i R. decreti-legge 31 gennaio 1944, nn. 36 e 37;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

resta pertanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie C, mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - i fabbricanti o considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè gli esercenti la vendita di liquori sono tenuti a denunziare — per iscritto e in doppio esemplare di cui uno su carta da bollo da L. 8 — alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, la quantità di prodotti da essi rispettivamente detenuti, specificatamente per ciascuna qualità, precisando i quantitativi già imbottigliati secondo le norme di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, con discriminazione del numero di ogni tipo di bottiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5.

Dei due esemplari di denuncia di cui all'articolo precedente, quello redatto su carta da bollo sarà conservato dalla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con la dichiarazione di ricevuta della ditta, e l'altro verrà a questa restituito vistato dalla predetta sezione, previo pagamento del « diritto di vidimazione » di L. 100 che la ditta stessa dovrà corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Sull'esemplare di denuncia da restituire vidimato alla ditta la sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

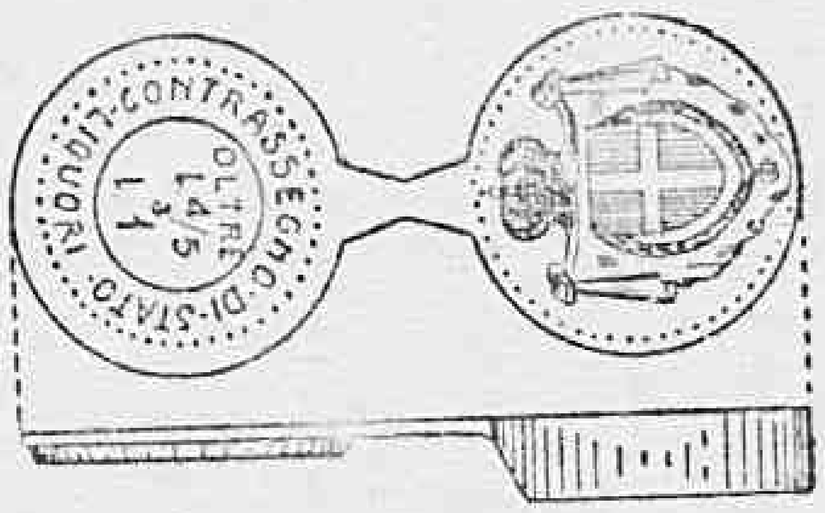
La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

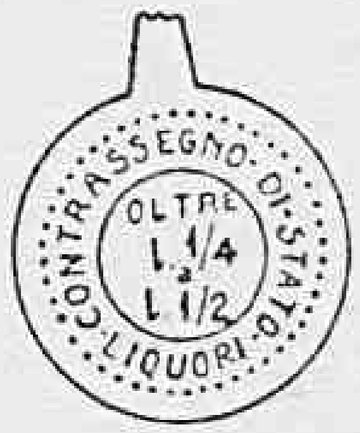
Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del [illegible] sarà presentato alle Assem-

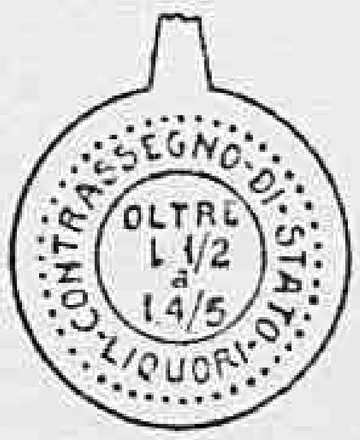
Fac-simile dei contrassegni di Stato
da applicare ai recipienti contenenti liquori

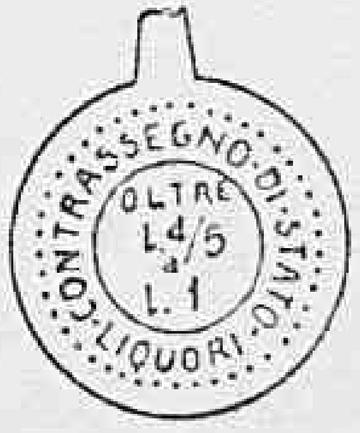
Scala doppia











Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

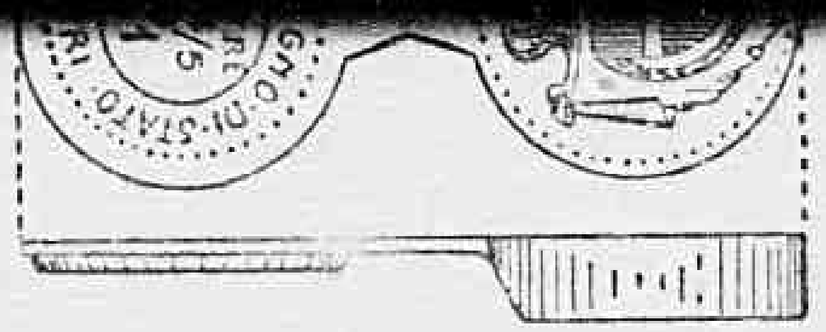
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

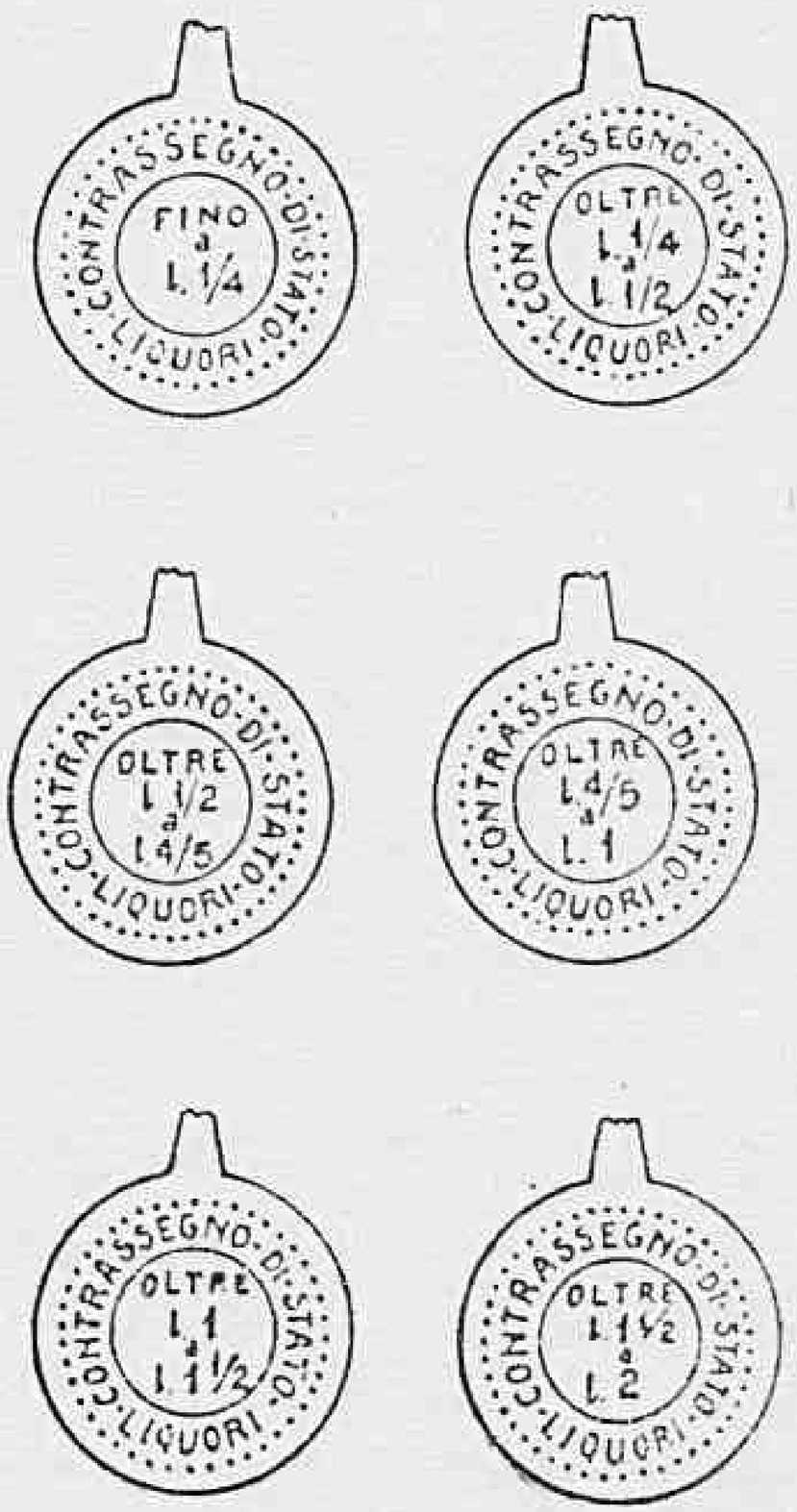
Dato a Salerno, addì 1° giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Finanze n. 1, *foglio* n. 201. — LISEN





Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 189.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 206, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;
Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 38. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato A, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a nominare un commissario che lo coadiuverà nella riorganizzazione amministrativa dell'Istituto e nella sua gestione straordinaria.

Restano fermi i poteri del Collegio dei revisori, previsto nell'art. 9 delle norme statutarie dell'Istituto approvate con decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 5.

L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale indennità è a carico del bilancio dell'Istituto.

SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 38. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.

Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato A, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono, a decorrere dal biennio 1945-46, aumentati del 100 %.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, nonchè i due diritti fissi da L. 200 di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono aumentati del 200 % a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi però sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Gronchi — Sforza

Visto, *il Guardasigilli:* Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, *foglio* n. 37. — Bruno

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, con il quale i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica sono stati temporaneamente devoluti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, provvederà ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

E' in facoltà del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, valutati i precedenti di ciascuno e tenuto conto dello sviluppo di carriera degli altri magistrati che avevano la stessa anzianità al momento della dispensa, di assegnare al magistrato da riammettere in servizio un grado più elevato di quello che egli aveva all'atto della dispensa, ma in nessun caso superiore al terzo nè a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto da magistrati che già lo precedevano nel ruolo.

Con la stessa deliberazione è determinato il posto di graduatoria spettante al magistrato riammesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai magistrati dell'ordine giudiziario, i quali sono stati collocati a riposo su loro domanda, quando la domanda stessa sia stata determinata da motivi politici, ovvero sono stati collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, quando abbiano subito pregiudizio nella loro carriera per non essersi iscritti al partito fascista.

I magistrati richiamati in servizio dopo di aver raggiunto i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, foglio 72 — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

giunto i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale, quando si tratti di esercizi pubblici prevedati nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 87 — EMANUEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.

Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

dello statuto dell'Ente non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,15
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1389, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Il Commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929, spettano al presidente del Consiglio di amministrazione, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario straordinario attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere *d*), *h*) e *i*)

Roma, addì 14 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,15
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,75
Id. 4 % (15 settembre 1951	»	83,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Media dei titoli del 24 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,05

Media dei titoli del 25 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,70
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 28 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,75
Id. 5 % 1936	»	95,75
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 50 del 30 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

0718

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

163

AOO/23/Int.

5th September, 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 51 of 2nd Sept. 1944.

TO : Legal Sub Commission.

Reference your AOO/4010/L dated 4th Sept, 1944, a NIL return is rendered.

R.G.B. STOKER,
Colonel,
Director,
Interior Sub-Commission.

P.O.

47.5

0719

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5210

23

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

Ref 102

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.51 of 2 September 1944.

TO : See distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Foreign Interests X
(b) Army Interests
(c) Transport
(d) Education
(e) Agriculture
(f) Industry
(g) Finance
(h) Interior ✓

1. This issue of G.U. contains the following issues:

(a) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No,177 of 10 August 1944.

Modifying the R.Decree-Law No.111 concerning the composition of the Provincial Deputation.

(b) Presidential Decree 26 August 1944.

Appointment of a Commissioner and Vice-Commissioner for the National Association of mutilated and war invalids

(c) Presidential Decree 31 August 1944.

Appointment of a Commissioner Extraordinary for the National Organization for the tourist industries.

(d) Ministerial Decree 28 August 1944.

Substituting a Commissioner for the National Association of Provincial Consortiums of butchers.

(e) Ministerial Decree 29 August 1944.

Reinstating Dott. PERUTTI Mario on the list of public accountants.

NOTE: Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 Hours, Tuesday, 5 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 859

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 859

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 860

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 860

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'Interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0720

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 103 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 289

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 289

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 303

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto l'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'Interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro n. 1 Reg. Interno, foglio n. 64. — Fano

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario e di un vice commissario per la temporanea gestione dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Visto il R. decreto 13 gennaio 1910 col quale venne approvato lo statuto dell'Associazione anzidetta;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'oro Ernesto Cabruna e il ten. colonnello Canio Panetta sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le indu-

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.

Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali fra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile 1941, n. 85, a termini del quale l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Ceproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021
0 7 2 2 1

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;

Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;

Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GELLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,75

Media dei titoli del 9 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,25
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	83,05

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	5 %	1936	88,50
Id.	4,75 %	1954	93,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %			—
Buoni novennali 5 %		(1° settembre 1944)	91,25
Id.	5 %	(1° giugno 1948)	98,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	91,10
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	91,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	91,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	91,10
			82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 %	1906		L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	102 —
Id.	3 %	lordo	72 —
Id.	5 %	1935	92,10
Redimibile 3,50 %		1934	83,80
Id.	5 %	1936	94,50
Id.	4,75 %	1954	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %			96,75
Buoni novennali 5 %		(1° settembre 1944)	100 —
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	92,95
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92,25
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92,05
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92,05
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 %	1906		L. 106,25
Id.	3,50 %	1902	100 —
Id.	3 %	lordo	73 —
Id.	5 %	1935	92,30
Redimibile 3,50 %		1934	83,95
Id.	5 %	1936	91,75
Id.	4,75 %	1954	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %			96,75
Buoni novennali 5 %		(1° settembre 1944)	99,75
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	93,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92,35
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	92,30
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92,25
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92,25
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83,70

Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92,35
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	—
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92,20
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 %	1906		L. 105 —
Id.	3,50 %	1902	102 —
Id.	3 %	lordo	72 —
Id.	5 %	1935	92,50
Redimibile 3,50 %		1934	83,60
Id.	5 %	1936	91,80
Id.	4,75 %	1954	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %			96,75
Buoni novennali 5 %		(1° settembre 1944)	99,50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	93,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	92,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	92,20
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	92,20
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	92,15
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0726

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

2nd September, 1944.

AGC/23/Int.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No.50 of 30 August, 1944.

TO : Legal Sub-Commission.

Reference your AC /4010/L dated 31st August, 1944, a NIL return is rendered.

R.G.B.SPICER,
Colonel,
Director,
Interior Sub-Commission.

PSV.

1924

0727

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3173

O 23

INT 10

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

2 SEP 1944

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

RHW/ap.
31 August 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.50 of 30 August 1944.

TO : See Distribution List.

Section or Sub-Commission concerned	This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:
Army	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom no.176 of 27 July 1944. Abolishing the Inspectorate General of the Army.
Finance Labour	(b) Decree of the Prime Minister of 8 August 1944. Appointment of Commissioners extraordinary of the National Bank of Labour.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 2 September 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER, 031
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 50

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-130 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero
	Un fascicolo	Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Abbonamento annuo . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi straordinari

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato Generale dell'Esercito. Pag. 207

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 208

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 150) . . . . . Pag. 208

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 208

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 208

LEGGI E DECRETI

giore dello Stato, il giuramento dei Ministri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1943, n. 2 R, recante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 R, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.

Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.

Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA — CASATI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 85. — MAI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 5 agosto 1944.

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale venne approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2501 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1928 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezioni autonome e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1913, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sanfino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nomina nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 159, contenente norme per la costituzione delle Corti di Assise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1944, n. 47 - serie speciale - all'art. 3 primo comma, ove è detto: «I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello» deve leggersi: «I giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 25 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro* MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pucci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro* MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del Lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Carrone Nicola;
l'ave. Marchetti Carmine;
il comm. Saturno Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nomina nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944

BONOMI

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 26 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 2 e 20 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 31 agosto 1944

p. Il Ministro MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 26 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 2 e 20 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 31 agosto 1944

p. Il Ministro MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 18 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

UGOLINI DR SUPPL. *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

3(46

159

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

ES/pa.
30 Aug 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.49 of 26 August 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, No.173 of 3 Aug 1944.

Provisional rules for payment of interests on nominative state bonds "di rendita pubblica" the coupons for which have been used up and it was not possible to issue receipt forms; provisional rules on the right to interests on bonds of redeemable debt which were drawn but could not be redeemed because of the present conditions.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.174 of 3 Aug 1944.

Half year payments of interests on premium treasury bonds maturing in more than one year which were not delivered to subscribers.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.175 of 20 Aug 1944.

Authorizing the Minister of Pardon and Justice to suspend in certain areas the term of payment of checks and bills of exchange.

d. Ministerial Decree 24 Aug 1944

0732
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FINANCE

FINANCE

FINANCE

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, No.173 of 3 Aug 1944.

Provisional rules for payment of interests on nominative state bonds "di rendita pubblica" the coupons for which have been used up and it was not possible to issue receipt forms; provisional rules on the right to interests on bonds of redeemable debt which were drawn but could not be redeemed because of the present conditions.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.174 of 3 Aug 1944.

Half year payments of interests on premium treasury bonds maturing in more than one year which were not delivered to subscribers.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.175 of 20 Aug 1944.

Authorizing the Minister of Pardon and Justice to suspend in certain areas the term of payment of checks and bills of exchange.

d. Ministerial Decree 24 Aug 1944

Suspending the term of payment of checks and bills of exchange in the Province of Rome. 4743

NOTE : No returns are required for this issue.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0733

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 26 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme sud-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0734

(1) Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. **174.**

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma . . . . Pag. 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 296

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 296

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi del consolidato 3.50 per cento-1906, e del consolidato 3.50 per cento 1902, rimasti privi di tagliandi, che la Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi e consegnare tempestivamente;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, i portatori di titoli di debiti redimibili non sono sovente in grado di riscontrare i bollettini delle estrazioni eseguite e di curare il rimborso del relativo capitale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

0736

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

Articolo unico.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora sia necessario per le esigenze derivanti dallo stato di guerra, ha facoltà di disporre con suo decreto, per determinate zone, la sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali. In nessun caso la sospensione del termine della scadenza potrà essere protratta oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1944 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Intermonte Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Berceto, del distretto notarile di Parma, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda, del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
id.	3,50 %	1902	» —
id.	3 %	lordo	» —
id.	5 %	1935	» 96,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 82,50
id.	5 %	1936	» 93,50
id.	4,75 %	1934	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 99,45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCOCCIMARRO — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 29. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

---

decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà cessata dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Borgaro e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colaneri Vincenzo, notaio in esercizio, coniugato della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente la sopranumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà cessata dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	80,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	82,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,43
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	91,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	90,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	90,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	90 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	90,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0738
Declassified E.O. 12356 Section 3.2/NND No.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 26 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il Regolamento 13 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme sud-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento anno . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero { Abbonamento anno . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le Inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma . . . . Pag. 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 296

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 296

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi del consolidato 3.50 per cento 1906, e del consolidato 3.50 per cento 1902, rimasti privi di tagliandi, che la Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi e consegnare tempestivamente;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, i portatori di titoli di debiti redimibili non sono sovente in grado di riscontrare i bollettini delle estrazioni eseguite e di curare il rimborso del relativo capitale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0740

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento (1935) », dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906), e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), che siano rimasti privi di tagliandi, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, sefeati, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministrazione del debito pubblico, per la rinnovazione, o l'affo-

Un esemplare della domanda, munito del visto del capo della sezione di Regia tesoreria provinciale, della quietanza del pagamento eseguito, e della firma del cassiere, giusta la norma contenuta nel precedente art. 2, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, e con le modalità in questa ultima disposizione stabilite.

Allorchè le sezioni di Regia tesoreria provinciale saranno messe in grado di eseguire la consegna dei titoli, rinnovati o affogliati, avranno cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, i tagliandi di ricevuta relativi alle rate di interessi già pagate; e li invieranno, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui; dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Rimane per altro ferma l'osservanza delle disposi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 974111

dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale corrispondano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministrazione del debito pubblico, per la rinnovazione, o l'affogliamento, e i titoli rinnovati o affogliati, non risultino da detta Amministrazione spediti, le sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali furono rilasciate le ricevute dei titoli inviati, potranno provvisoriamente far luogo al pagamento delle rate di interessi scaduti, agli intestatari delle ricevute, previo l'accertamento d'inesistenza di precedenti annotazioni relative alla rata domandata; e la rigorosa menzione del pagamento sui fogli di ruolo e sulle ricevute.

Saranno a tal uopo osservate le ulteriori formalità, stabilite con R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, e quelle prescritte dalle norme in vigore, compatibili con le disposizioni suddette.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Rimane per altro ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi dei riscontri delle estrazioni, i cui bollettini siano pervenuti; nonchè l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 159 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, circa l'obbligo dell'Amministrazione di trattenere l'importo degli interessi corrisposti, rispetto alle obbligazioni comprese nei sorteggi risultanti da bollettini di estrazione pervenuti alle sezioni di Regia tesoreria.

Art. 6.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 4 2

Ufficiale del Regno, avrà efficacia non oltre il compimento del sesto mese, a partire dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORAGI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 18. — LUCCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 709, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduta il 15 dicembre 1943, dei buoni del tesoro poliennali a premio, al portatore e nominativi, non consegnati ai sottoscrittori, sarà effettuato, a partire dal 1° settembre 1944, presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale, dietro presentazione, da parte degli aventi diritto, della domanda in carta da bollo da lire 3, redatta secondo il modello che sarà approvato dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale, in base alla domanda presentata, accerteranno, in base anche al confronto di essa con la matrice del bollettario dal quale venne distaccata, riscontrerà l'inesistenza, sulla ricevuta e sulla relativa matrice, di annotazioni di riscossione della rata della quale è chiesto il pagamento; e, ove nulla osti, darà corso al esso, annotando la corresponsione degli interessi sulla matrice e sulla corrispondente ricevuta.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta annotazione di riscossione sulla ricevuta e sulla relativa matrice, sarà munita del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere apporrà la propria firma, restituendo poi la ricevuta all'esibitore stesso.

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORAGI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LUCCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di so-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 4 3

sto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 441, e 8 giugno 1913, n. 700, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali cinque per cento, emessi con R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non siano stati consegnati ai sottoscrittori, potrà essere effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei nuovi titoli, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta, all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda, in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà la regolarità e l'autenticità di ciascuna ricevuta, in sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCHIRÒ

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglia n. 19. — LOSSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate *zone*, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

0744
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Articolo unico.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora sia necessario per le esigenze derivanti dallo stato di guerra, ha facoltà di disporre con suo decreto, per determinate zone, la sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali. In nessun caso la sospensione del termine della scadenza potrà essere protratta oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCELBA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Intersimone Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Berceto (del distretto notarile di Parma), è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda (del distretto notarile di Ravenna), è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	90,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	82,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,45
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759631

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 4, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

In cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto u.s. il dott. Colamonico Vincenzo, notaio in esercizio, residente nella sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	106 —
Id. 3,50 % 1902		»	—
Id. 3 % lordo		»	90,40
Id. 5 % 1935		»	82,50
Redimibile 3,50 % 1934		»	93,50
Id. 5 % 1936		»	—
Id. 4,75 % 1924		»	99,45
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	98,50
Buoni novennali 5 %	(1° settembre 1944)	»	91,65
Id. 5 %	(15 giugno 1948)	»	90,95
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	90,75
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	90 —
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	90,80
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	82,50
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0746

0747

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

158

ACC/23/Int

28 August 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 43 of 24 August 1944.

TO : Legal Sub-Commission

1. Reference your ACC/4010/L of 26 August 1944.

2. Nil return.

R. G. B. SPIDER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

4747

WCS/jet

0748

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

165

ACC/23/Int 28 August 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 48 of 24 August 1944.

TO : Legal Sub-Commission

1. Reference your ACC/4010/L of 26 August 1944

2. Nil return.

R. G. B. SPICER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

RGS/jgt

785021

0749

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3103

23

157

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

7 AUG 1944

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

RHW/ap
26 August 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 48 of 24 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 171 of 3 August 1944.
Modifying the R.Decree-Law No. 1100 of 10 July 1924 on composition of Ministerial Cabinets and of Secretarial offices of the Undersecretaries of State.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.172 of 10 August 1944.
Reestablishment of the commune of GIFFONI SEI CASALI.

(c) Ministerial Decree of 22 August 1944.
Postponing the written tests of the examinations for procuratore.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 28 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U.; returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

Section or sub-commission concerned.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 24 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.
Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1160, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 289

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali. Pag. 290

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore . . . . . Pag. 290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 291
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 291

LEGGI E DECRETI

Visto l'art. 7, comma ultimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1941, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985081

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 55		» semestrale	» 100		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 —
Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 289

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.

Ricostruzione del comune di Giffoni Sei Casali. Pag. 290

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.

Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore . . . . . Pag. 290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 291

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 291

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1701, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985;

Visto l'art. 7, comma ultimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 2547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, può essere scelto, oltre che tra le categorie indicate nell'art. 2 del medesimo decreto-legge e successive modificazioni, anche tra gli Avvocati dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIETTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1944.
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 83. — MASI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1944
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 62. — PARISI

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1944 col quale sono state indette una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi di procuratori legali dei Tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare al più presto ed in modo uniforme con nuove norme la materia degli esami di procuratore e di sospendere intanto le sessioni già indette;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TUPINI — SCOCCIMARRO — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MASCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1944.
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 83. — MASI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Cipriano Picentino e di Giffoni Sei Casali.

Art. 2.

Gli organici del personale del comune di S. Cipriano Picentino e del ricostituito comune di Giffoni Sei Casali saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal Prefetto.

Il personale in servizio presso il comune di S. Cipriano Picentino sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1944
Registro n. 1 *Interno, foglio* n. 62. — PARISI

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1944 col quale sono state indette una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi di procuratori legali dei Tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare al più presto ed in modo uniforme con nuove norme la materia degli esami di procuratore e di sospendere intanto le sessioni già indette;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni di esame di procuratore indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 per le iscrizioni negli albi di procuratori dei tribunali compresi nei distretti delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza, e del Tribunale di Salerno, che avrebbero dovuto svolgersi:

per gli esami di concorso nei giorni 30 e 31 and.;

per gli esami di idoneità nei giorni 1° e 2 settembre 1944, sono rinviate a data da destinarsi.

Roma, addì 22 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	107 —
Id. 3,50 % 1902		»	102 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	91,80
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,80
Id. 5 % 1936		»	94,25
Id. 4,75 % 1924		»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali 5 %	(1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 %	(15 giugno 1948)	»	92,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	92 —
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	91,90
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	91,80
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	91,70
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	82,60

Media dei titoli del 2 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	107 —
Id. 3,50 % 1902		»	—
Id. 3 % lordo		»	—
Id. 5 % 1935		»	91 —
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,30
Id. 5 % 1936		»	94,25
Id. 4,75 % 1924		»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	99,25
Buoni novennali 5 %	(1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 %	(15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	91,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	91,30
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	91,40
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	91 —
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 46 del 15 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 45 del 12 agosto 1944 ed il decreto contenuto nel numero 47 del 18 agosto della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia dei suddetti numeri della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Id.	4,75 % 1924	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	98,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	92,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	92 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	91,90
Id.	5 % (15 settembre 1950)	91,80
Id.	5 % (15 aprile 1951)	91,70
Id.	4 % (15 settembre 1951)	82,60

Media dei titoli del 2 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L. 107 —
Id.	3,50 % 1902	—
Id.	3 % lordo	—
Id.	5 % 1935	91 —
Redimibile	3,50 % 1934	83,30
Id.	5 % 1936	94,25
Id.	4,75 % 1924	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	99,25
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	98,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	92 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	91,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	91,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	91,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	91 —
Id.	4 % (15 settembre 1951)	83,15

ceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 45 del 12 agosto 1944 ed il decreto contenuto nel numero 47 del 18 agosto della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia dei suddetti numeri della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0756

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3032

23

156

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

20 AUG 1944

ACC/4010/L. MEMORANDUM EG/pa.
19 Aug 44.

RRT

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.47 of 18 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue contains the following decree :

Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 Aug 1944, No.170.

Rules for the constitution of Courts of Assizes.
The Courts of Assizes when trying the offences set out in Art.3 of the Law on Sanctions against fascism will consist of two judicial officials and five lay judges. The requisites for the latter are set out.

NOTE : NO returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Acting Chief Legal Officer.

4744

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 18 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio. Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi. Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti. Pag. 287

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

ART. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775681

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . L. 100 / Un fascicolo . Prezzi vari

All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo . Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ed il Testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età;

c) essere di condotta morale illibata;

d) non avere appartenuto al partito fascista o quando meno non aver mai svolto attività fascista.

Art. 3.

I giudici popolari sono designati dal Primo presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale presso la Corte medesima, formandosi per ogni Circolo di Corte di Assise un apposito albo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Il numero dei giudici popolari da iscriversi in ciascun albo è determinato dal Primo presidente, secondo le esigenze del servizio.

Art. 4.

Per i reati indicati nel presente decreto, qualora non si possa procedere a giudizio direttissimo, si può procedere per citazione diretta anche fuori dei casi preveduti nell'art. 389 del codice di procedura penale; il termine massimo per comparire, stabilito nell'art. 405 del detto codice, è ridotto a otto giorni.

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1944.
Registro Giustizia, a. 1, *foglio n.* 20. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria

11°	Bigl.	Serie	Q	n.	22021	21°	Bigl.	Serie	AG n. 23010
12°	»	»	Z	n.	43001	22°	»	»	AG n. 25931
13°	»	»	AA	n.	12452	23°	»	»	AH n. 11067
14°	»	»	AA	n.	28501	24°	»	»	AH n. 20656
15°	»	»	AC	n.	92080	25°	»	»	AI n. 23729
16°	»	»	AD	n.	22263	26°	»	»	AK n. 50537
17°	»	»	AE	n.	50487	27°	»	»	AM n. 30803
18°	»	»	AE	n.	60380	28°	»	»	AP n. 38944
19°	»	»	AF	n.	32708	29°	»	»	AS n. 92365
20°	»	»	AF	n.	47660	30°	»	»	AX n. 11421

c) Premi da L. 5000 ciascuno (*I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero*):

1°	Bigl.	Serie	A	n.	43084	51°	Bigl.	Serie	AE n. 24329
2°	»	»	C	n.	47002	52°	»	»	AE n. 60148
3°	»	»	C	n.	75635	53°	»	»	AF n. 14843
4°	»	»	D	n.	00523	54°	»	»	AF n. 31982
5°	»	»	D	n.	13839	55°	»	»	AF n. 43125
6°	»	»	D	n.	23121	56°	»	»	AG n. 30080
7°	»	»	E	n.	36581	57°	»	»	AH n. 17329
8°	»	»	G	n.	20116	58°	»	»	AH n. 28723
9°	»	»	G	n.	23368	59°	»	»	AH n. 52356
10°	»	»	H	n.	50867	60°	»	»	AI n. 28098
11°	»	»	H	n.	67258	61°	»	»	AK n. 13080
12°	»	»	H	n.	69767	62°	»	»	AK n. 54367
13°	»	»	I	n.	54863	63°	»	»	AK n. 72663
14°	»	»	I	n.	65284	64°	»	»	AL n. 18347
15°	»	»	K	n.	18513	65°	»	»	AL n. 30886
16°	»	»	K	n.	19460	66°	»	»	AL n. 39742
17°	»	»	K	n.	38359	67°	»	»	AL n. 75359
18°	»	»	M	n.	32611	68°	»	»	AL n. 87874
19°	»	»	M	n.	36086	69°	»	»	AM n. 38134
20°	»	»	M	n.	49936	70°	»	»	AM n. 77508
21°	»	»	O	n.	12000	71°	»	»	AN n. 10728
22°	»	»	O	n.	63035	72°	»	»	AN n. 11210
23°	»	»	Q	n.	31886	73°	»	»	AN n. 12966
24°	»	»	Q	n.	46437	74°	»	»	AN n. 23081
25°	»	»	R	n.	13057	75°	»	»	AN n. 25965
26°	»	»	S	n.	17862	76°	»	»	AN n. 26850
27°	»	»	S	n.	58593	77°	»	»	AN n. 65015
28°	»	»	S	n.	70511	78°	»	»	AN n. 69362
29°	»	»	S	n.	78668	79°	»	»	AO n. 15068
30°	»	»	S	n.	81242	80°	»	»	AO n. 24098
31°	»	»	T	n.	07168	81°	»	»	AO n. 74066
32°	»	»	T	n.	24342	82°	»	»	AO n. 82168
33°	»	»	T	n.	51971	83°	»	»	AO n. 83206
34°	»	»	U	n.	15012	84°	»	»	AP n. 11662
35°	»	»	U	n.	57070	85°	»	»	AP n. 21610
36°	»	»	U	n.	88276	86°	»	»	AQ n. 13625
37°	»	»	U	n.	90891	87°	»	»	AQ n. 30464
38°	»	»	V	n.	29185	88°	»	»	AQ n. 90688
39°	»	»	V	n.	50886	89°	»	»	AR n. 28756
40°	»	»	X	n.	47035	90°	»	»	AR n. 34086
41°	»	»	Z	n.	28782	91°	»	»	AR n. 81170
42°	»	»	Z	n.	40666	92°	»	»	AS n. 23747
43°	»	»	Z	n.	94348	93°	»	»	AS n. 38190
44°	»	»	AC	n.	16587	94°	»	»	AT n. 02203
45°	»	»	AC	n.	21451	95°	»	»	AT n. 89314
46°	»	»	AC	n.	54605	96°	»	»	AU n. 39978
47°	»	»	AC	n.	59080	97°	»	»	AV n. 25951
48°	»	»	AD	n.	10572	98°	»	»	AX n. 38834
49°	»	»	AD	n.	19633	99°	»	»	AZ n. 25398
50°	»	»	AE	n.	23951	100°	»	»	AZ n. 70477

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il termine massimo per comparire, del detto codice, è ridotto a otto giorni.

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1941

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1941.
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 70 — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1941.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1°	Bigl. estratto:	Serie T	n. 33374	-	1° premio di L.	1.000.000
2°	»	»	AT	» 26822	-	2°	»	500.000
3°	»	»	AO	» 58994	-	3°	»	250.000
4°	»	»	M	» 18759	-	4°	»	115.000
5°	»	»	F	» 16290	-	5°	»	57.450

B) Premi da L. 10.000 ciascuno (*i biglietti sono elencati per ordine stretto. di serie e numero*):

1°	Bigl. -	Serie A	n. 4016	6°	Bigl. -	Serie H	n. 1057
2°	»	» A	n. 37080	7°	»	» I	n. 21436
3°	»	» B	n. 16573	8°	»	» I	n. 19854
4°	»	» C	n. 23239	9°	»	» I	n. 30321
5°	»	» F	n. 97540	10°	»	» I	n. 35060
11°	»	» D	n. 6083	54°	»	» AP	n. 3125
12°	»	» D	n. 13839	55°	»	» AG	n. 31080
13°	»	» D	n. 23121	56°	»	» AH	n. 17369
14°	»	» E	n. 26581	57°	»	» AH	n. 28722
15°	»	» G	n. 20116	58°	»	» AH	n. 53356
16°	»	» G	n. 25368	59°	»	» AI	n. 28898
17°	»	» H	n. 56857	60°	»	» AK	n. 13189
18°	»	» H	n. 69698	61°	»	» AK	n. 51367
19°	»	» H	n. 99767	62°	»	» AK	n. 70993
20°	»	» I	n. 55893	63°	»	» AL	n. 18531
21°	»	» I	n. 62284	64°	»	» AL	n. 30886
22°	»	» K	n. 08513	65°	»	» AL	n. 39342
23°	»	» K	n. 13960	66°	»	» AL	n. 55359
24°	»	» K	n. 28859	67°	»	» AL	n. 87874
25°	»	» M	n. 32611	68°	»	» AM	n. 38134
26°	»	» M	n. 39368	69°	»	» AM	n. 77568
27°	»	» M	n. 47036	70°	»	» AN	n. 10728
28°	»	» O	n. 12980	71°	»	» AN	n. 11210
29°	»	» O	n. 62625	72°	»	» AN	n. 12506
30°	»	» Q	n. 31886	73°	»	» AN	n. 45081
31°	»	» Q	n. 36437	74°	»	» AN	n. 49857
32°	»	» R	n. 13092	75°	»	» AN	n. 50840
33°	»	» S	n. 17582	76°	»	» AN	n. 65015
34°	»	» S	n. 56503	77°	»	» AN	n. 69262
35°	»	» S	n. 70511	78°	»	» AO	n. 15028
36°	»	» S	n. 78056	79°	»	» AO	n. 24068
37°	»	» S	n. 81252	80°	»	» AO	n. 74906
38°	»	» T	n. 07168	81°	»	» AO	n. 82168
39°	»	» T	n. 24342	82°	»	» AO	n. 83326
40°	»	» T	n. 51071	83°	»	» AP	n. 11462
41°	»	» U	n. 15012	84°	»	» AP	n. 21610
42°	»	» U	n. 57070	85°	»	» AQ	n. 12625
43°	»	» U	n. 88256	86°	»	» AQ	n. 36667
44°	»	» U	n. 90891	87°	»	» AQ	n. 95688
45°	»	» V	n. 29184	88°	»	» AR	n. 28705
46°	»	» V	n. 55885	89°	»	» AR	n. 54686
47°	»	» X	n. 47035	90°	»	» AR	n. 84159
48°	»	» Z	n. 28782	91°	»	» AS	n. 25717
49°	»	» Z	n. 40956	92°	»	» AS	n. 38199
50°	»	» Z	n. 94348	93°	»	» AT	n. 02593
51°	»	» AC	n. 16487	94°	»	» AT	n. 89314
52°	»	» AC	n. 21451	95°	»	» AU	n. 39578
53°	»	» AC	n. 58665	96°	»	» AV	n. 25961
54°	»	» AC	n. 59080	97°	»	» AX	n. 38824
55°	»	» AD	n. 10572	98°	»	» AZ	n. 25308
56°	»	» AD	n. 19633	99°	»	» AZ	n. 70667
57°	»	» AE	n. 29361	100°	»	» AZ	n. 70667

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 33374, vincente il 1° premio . . . . . L. 20.000
2. Al venditore del biglietto Serie AT n. 26822, vincente il 2° premio . . . . . » 10.000
3. Al venditore del biglietto Serie AO n. 58994, vincente il 3° premio . . . . . » 6.000
4. Al venditore del biglietto Serie M n. 18759, vincente il 4° premio . . . . . » 4.000
5. Al venditore del biglietto Serie F n. 16290, vincente il 5° premio . . . . . » 3.000

E) Trenta premi da L. 1000 ciascuno ai venditori dei trenta biglietti vincenti i premi di L. 10.000 di cui alla lettera *B*);

F) Cento premi da L. 500 ciascuno ai venditori dei cento biglietti vincenti i premi di L. 5000 di cui alla lettera *C*)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 aprile 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro avv. Di Miceli Antonino, residente nel comune di Cefalone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 11 agosto 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2288, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla cessata ditta Fassino Luigi, già esercente in Torino, recante il n. 68, sono stati deformati.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 446, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 60. — Masi.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 525, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 61. — Masi.

3) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 62. — Masi.

4) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 18, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 63. — Masi.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 64. — Masi.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 42, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 65. — Masi.

7) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 66. — Masi.

8) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 67. — Masi.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 68. — Masi.

10) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 69. — Masi.

11) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 112, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 70. — Masi.

12) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 71. — Masi.

13) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 72. — Masi.

14) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 73. — Masi.

15) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 133, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 74. — Masi.

Roma, 2 agosto 1944.

Il presidente: MIRACSO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0762

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3023

23

155

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4149/L. /gb.
19 Aug 44.

SUBJECT: Draft Decree increasing penalties for unlawful sale of liquor.

TO: Director, Interior Sub-Commission.

1. The Minister of Justice informs this Sub-Commission that he transmitted the above draft decree to the Ministry of Interior for approval about 10 days ago.

2. H.Q. AAI and RC & M.G.S. are pressing for immediate enactment of the above draft.

3. This Sub-Commission would appreciate it if you could contact the Minister of Interior with view of obtaining a speedy action on the decree.

G.G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Acting Chief Legal Officer.

Copy to RC & M.G.S.
File ACC/4104/L.

0763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735021

154

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

19th August, 1944.

ACC/23/Int.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 45 of 12 August, 1944.

TO : Legal Sub-Commission.

Reference your ACC/4010/4L dated 15th August, 1944, a NIL return is rendered.

for R.C.B. SITCHER,
Colonel,
Director,
Interior Sub-Commission.

PSW

4744

0764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUBCOMMISSION
APO 394

ACC/4010/L
MEMORANDUM

RHW /ap
15 Aug 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 46 of 15 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 12 August 1944, No.169.
Provisions regarding the return to the Italian Government of State powers over the territory of the Provinces of Rome, Frosinone and Littoria previously subject to Allied Military Administration.

As of 0001 hrs 15 August 1944 the administration of the above Provinces return to Italian authorities.

b. Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian People.

Note : No returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue of Gazzette Ufficiale.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

4720

EDIZIONE STRAORDINARIA **SERIE SPECIALE**

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400	In Italia e Colonie	Abb annuo L. 120	All'Estero	Abb annuo L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo » 6		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 953

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 954

LEGGI E DECRETI

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1943, n. 2, R. concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

0765

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (b) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria in qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 15 agosto del 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0766

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCELBA — SOLERI — CASATI — DE GASPERI — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUIDI — CREMASCHI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 82. — MAGI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Roma, Frosinone e Littoria.

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le elezioni da qualsiasi ufficio pubblico o privato, saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, valide ed impegnative.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 15 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

GIOVETTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTE RAFFAELE, *gerente*

Roma, 1944 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 6 7 1

300.

23

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

153

ACC/4010/L
MEMORANDUM

RHW/ap 1 AUG 19
15 August 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.45 of 12 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following. legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, no. 156.
Conferring upon the Avvocatura dello Stato the representation of property interests of Allied Armed Forces and establishing rules for retention and reinstatement in service of the personnel of the Avvocatura dello Stato.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 August 1944, no. 167.
Price of bread and flour paste products. (5 Lire and 7 Lire respectively per kilogram).

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 August 1944, no.166.
Interpretation of Art.1 of the legislative decree 20 July 1944, no.161 setting out the provisions on economic and financial matters for territories subject to administration by the Italian Government.

(d) Decree of the Prime Minister Secretary of State 8 August 1944.
Replacing the commissioner and vice commissioner for the National Association of Economic Agricultural Organizations and for the said Organizations.

(e) Ministerial Decree 5 August 1944.
Replacing the state commissioner of the Consorzio Agrario Provinciale di Lecce.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0768

tation of property interests of Allied Armed Forces and establishing rules for retention and reinstatement in service of the personnel of the Avvocatura dello Stato.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 August 1944, no. 167.
Price of bread and flour paste products: (5 Lire and 7 Lire respectively per kilogram).

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 August 1944, no.168.
Interpretation of Art.1 of the legislative decree 20 July 1944, no.161 setting out the provisions on economic and financial matters for territories subject to administration by the Italian Government.

(d) Decree of the Prime Minister Secretary of State 8 August 1944.
Replacing the commissioner and vice commissioner for the National Association of Economic Agricultural Organizations and for the said Organizations.

(e) Ministerial Decree 5 August 1944.
Replacing the state commissioner of the Consorzio Agrario Provinciale di Lecce.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hrs, Thursday, 17 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

/s/ RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0769

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 12 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta . . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 44, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta . . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi . . . . Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce . . . . . Pag. 281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 282

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 282

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. **151**;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e degli appartenenti alle stesse nei giudizi civili e penali che si svolgano nel territorio liberato, qualora ne sia fatta richiesta dai Comandi Alleati.

Per l'esercizio di tali funzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787031

Art. 2.

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze di servizio in relazione alle attuali contingenze belliche, è data facoltà, fino a sei mesi dalla cessazione del presente stato di guerra, di trattenere in servizio, oltre i limiti di età, e non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato che si siano distinti per operosità, zelo e rendimento.

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere riassunti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 31.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 56. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta.

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri pel tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in lire cinque al chilogrammo, quello della pasta in lire sette al chilogrammo.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GIULIO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verra fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 31.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GUALTIERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrata alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 84. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al predetto Governo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, concernente provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

mmazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GIULIO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 810;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;

Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;

Ente economico della cerealicoltura;
Ente economico delle fibre tessili;
Ente economico della olivicoltura;
Ente economico della ortoflorofrutticoltura;
Ente economico della pastorizia;
Ente economico della viticoltura;
Ente economico della zootecnia.

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel suaccennato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GUELO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/D;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;
Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;
Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Domenico Casella è chiamato a sostituire il prof. Gaetano Seghetti nella carica di commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

Il prof. Casella sostituisce il prof. Seghetti anche nella carica di commissario dei seguenti Enti economici dell'agricoltura:

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Augusto Massetti, è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce, il rag. Bernardo Lignori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1944

Il Ministro: GUELO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione Speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sono stati ammessi a registrazione nella passata Sezione speciale:

1) R. decreto-legge 6 maggio 1944, n. 183, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 23. — Maisano.

2) R. decreto-legge 7 maggio 1944, n. 184, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 14 dicembre 1943, n. 25 B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 36 B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 32 B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30 B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29. — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31. — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44 — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

22) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

23) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

24) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

25) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 54, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

26) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

27) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 56, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

28) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 57, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

29) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

30) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 59, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

31) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 60, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente [illegible] numero 44 dell'8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775084

alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 14 dicembre 1943, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 14 dicembre 1943, n. 26, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 5, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29 — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31. — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 30 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44 — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Iribicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 82. — Iribicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 71. — Iribicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 93. — Iribicella.

22) R. decreto 31 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 39 — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 87, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46 — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48 — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49 — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 115, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 84 — Iribicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 150, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1944, Registro comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7 — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51 — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52 — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42 — Maisano.

39) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43 — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 146, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53 — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: Marcello

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0778

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2032

23

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

12 AUG 1944

10 Aug 44.

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.44 of 8 Aug 1944.

TO : See distribution list.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

(a) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian people issued on the occasion of the restoration of additional territory to the Italian Government.

(b) Ministerial Decree 31 May 1944.
Rates for transport of goods by motor vehicles.

NOTE: NO returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue. The Transportation Sub-Commission has approved in advance the implementation of the only decree contained in G.U. No.44 .

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

4736

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 8 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

ritori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

0779

ALLA PARTE ORDINARIA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — semestrale » 100 — trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — semestrale » 200 — trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120 — semestrale » 60 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240 — semestrale » 120 — trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Con decreti in corso di pubblicazione viene determinato al riguardo quanto segue:

1. — Dato che il Governo Militare Alleato ha posto fine, a partire dalla data della presente, al governo militare nei territori restituiti, sono attribuiti, nei territori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 20 luglio 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
I. BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA LAVORO E COMMERCIO
DI INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1436, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Ritenuta la necessità di adeguare tali corrispettivi alla situazione contingente;

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per il trasporto di cose su strada con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tariffe e norme di applicazione.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BATTINO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,00	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,20
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	31,20	78,35
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,00	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,65	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'Industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 30 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,65	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,05	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,60	—	58,25	—	—	—	—
Oltre i 150 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,2853						
Oltre i 100 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,4570						
Oltre i 150 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,3884						
Oltre i 100 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,6665						
Oltre i 50 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 1,023						
Oltre i 50 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 1,449						
Oltre i 30 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 3,835						

Il pagamento del ritorno a vuoto potrà essere fatto se il ritorno a vuoto medesimo sarà debitamente autorizzato dalla Competente Autorità e comprovato mediante esibizione del foglio di viaggio. Solo in tali condizioni per il viaggio di ritorno verrà corrisposta la tariffa di cui sopra ridotta del 40%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tariffa per trasporto di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (Autoveicolo impegnato per una intera giornata (otto ore) su di un percorso massimo di 50 km.).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

TABELLA II

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	5,85	6,60	7,40	8,15	10,70	10,10	15,95
Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	14,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,05	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,35	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—
La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo risvato dove aggiungersi la quota di							
Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	630 —	435 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo impiegato dal committente con esplicito convenzionamento

mezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circonvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del periditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge

0 7 8 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	11,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	33 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,90	24,50	54,15	48,60	—

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con il carico sul a vuoto. All'importo ricavato deve aggiungersi la quota di

Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	630 —	435 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 50 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 50 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motoveicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 80 in tutti gli altri casi si applicano quelle di cui alla Tabella I.

(3) Qualora la natura delle cose e altre ragioni non consentano di utilizzare l'intera portata utile dell'automezzo, oppure qualora sia sfruttata al massimo la capacità dell'automezzo con carico di materiale voluminoso, qualunque sia il peso corrispondente, le tariffe di cui alle precedenti tabelle verranno calcolate su tutta la portata utile dell'automezzo stesso.

(4) Le frazioni di chilometro devono arrotondarsi in eccesso; valgono, cioè, per un intero chilometro.

(5) La percorrenza va calcolata computando i chilometri che, per la via più breve, separano l'autorimessa dell'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circonvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputabili al vettore.

(10) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le preesistenti convenzioni e le tariffe già in vigore più favorevoli per i committenti del trasporto.

(11) I contratti in corso, ove non contengano condizioni più favorevoli per il committente del trasporto, si intendono decaduti dal giorno stesso, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti condizioni e tariffe; in caso contrario conservano la loro validità fino al termine massimo di un mese dopo la suddetta pubblicazione.

Il capo dei Servizi del commercio
SCIPIONI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078841

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 194, concernente il regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1944, n. 42 - serie speciale - all'art. 4, terza linea, ove è detto: « ... Forze armate italiane... » ecc., devesi leggere: « ... Forze armate alleate... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 42 del 1° agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 43 del 5 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0786

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1518

0 23

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/eap

8 AUG 1944

ACC/4010/L

7 Aug 44

MEMORANDUM:

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 43 of 5 Aug 44

TO : See Distribution list

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following law :-

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, 3 Aug 1944, No. 165.

Repeal of benefits of pensions and other allowances granted to members of the dissolved Voluntary Militia for National Safety (M.V.S.N.) and its specialist branches and to citizens with fascist merits.

NOTE: NO returns by sub-commissions are required in respect of this issue of Gazzetta Ufficiale. At the advance request of the Finance Sub-Commission the only decree contained in GU No 43 will be implemented in GU No 44.

RICHARD H. WILDER,
Colonel, C.A.C.
Acting Chief Legal Officer.

4754

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 5 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste Pag. 97

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 97

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 21 dicembre 1925, n. 2275, concernente: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio o alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere» e successive modificazioni ed estensioni;

legge 24 marzo 1930, n. 561, concernente: «Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione e assistenza degli invalidi di guerra» e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785087

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 160 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste Pag. 27

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 27

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 24 marzo 1926, n. 454;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 62, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 B;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 162;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere» e successive modificazioni ed estensioni;

legge 24 marzo 1926, n. 454, concernente: «Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione e assistenza degli invalidi di guerra» e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente: «Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate a favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra» e successive modificazioni;

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 162, concernente: «Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità».

Tuttavia restano in vigore di tale ultimo provvedimento soltanto i primi due commi dell'art. 7 che prevedono l'istituzione, alla dipendenza del Ministero della guerra, di una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N. e l'attribuzione dei compiti relativi allo scioglimento della milizia artiglieria marittima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Art. 2.

Le pensioni e gli assegni di guerra o privilegiati ordinari, diretti o indiretti, liquidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto in forza della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni e le pensioni eventualmente liquidate in base all'art. 3 decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 162, sono revocati.

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, è fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo [illegible] dovrà essere detratto dall'importo

cedere agli appartenti alla disciolta M.V.S.N. in luogo del normale trattamento di quiescenza una pensione in rapporto al grado militare ricoperto. Le pensioni già liquidate in base a detta facoltà sono revocate.

Art. 7.

Al personale della milizia ferroviaria, della milizia postelegrafonica, della milizia stradale, della milizia portuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, del pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788631

comma dell'art. 1 della citata legge n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, e fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi prescritti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

Art. 5.

Le pensioni e gli assegni di guerra, diretti o di riversibilità, concessi agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. ed alle rispettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna sono revocati.

Art. 6.

E' abrogata la facoltà concessa ai Ministri competenti dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di con-

zione stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, dei pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per influenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 10.

E' istituita una speciale Commissione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Detta Commissione è così composta:

da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 3°, presidente;

da un consigliere di Stato e da un consigliere della Corte dei conti, membri;

un funzionario di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di segretario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0796

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; essa decide a maggioranza di voti e le sue decisioni non sono soggette ad alcun gravame.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per le pensioni ed assegni in corso, la cessazione dei pagamenti avrà luogo dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — MANCINI — CERABONA — GUELO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1944
Registro Presidenza n. 4, *foglio* 75. — MASI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 16 del 27 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE,
Commissario Esecutivo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. **156.**

Aumento del trattamento viveri alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798031

0792

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

159

AIC/23/Int. 6th August, 1946.

SUBJECT Gazette Officiale No.42 of 1st Aug.46.

TO : Legal Sub-Commission.

Reference your AIC/4010/L dated 3rd August, 1946, a NIL return is rendered.

R.C.B. IPTON,
Colonel,
Director,
Interior Sub-Commission.

pcs.

1726

1962

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUBCOMMISSION
APO 394

/ap 149

ACC/4010/L
MEMORANDUM
3 Aug 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 42 of 1 Aug 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.160.

Provisions regarding the return to the Italian Government of powers over territory previously subject to Allied Military Administration.

As of 0001 hrs 20 July 1944 all powers of government in the following Provinces return to Italian authorities : Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino, Naples (excluding Naples Commune).

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.161.

Provisions regarding economic and financial matters in territories subject to Administration of the Italian Government.

The provisions of RDL 11 Feb. 1944 No.32 shall apply to all territories which have been or will be restored to the Italian Government.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.162.

Legal status of territories restored to Italian Administration.

Slightly modified provisions of RDL 11 Feb. 1944 No. 31 are extended to each case of termination of Allied Military Government.

d. Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Administration.

As of 0001 hrs 20 July 1944 all powers of government in the following Provinces return to Italian authorities : Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino, Naples (excluding Naples Commune).

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.161.

Provisions regarding economic and financial matters in territories subject to Administration of the Italian Government.

The provisions of RDL 11 Feb. 1944 No.32 shall apply to all territories which have been or will be restored to the Italian Government.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.162.

Legal status of territories restored to Italian Administration.

Slightly modified provisions of RDL 11 Feb. 1944 No. 31 are extended to each case of termination of Allied Military Government.

d. Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.163.

Suppressing the Ministry for popular culture and constituting an Office of the Undersecretary of State for press and information.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.164.

Formula to be used in judgments of judicial authorities and in all other acts which must be headed in the name of the King.

The following formula shall be used:

Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 5 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.G. returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER, COL.CAC.
Acting Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ref-ACC/H010/L To: INT Aug 3-44

AUG 1944

0765

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770081

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 1° agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-238 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedgansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 160.

Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata. Pag. 297

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano . . . . . Pag. 298

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 298

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.

Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni . . . . . Pag. 299

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Ref. ACC/40010/L To: INT Aug 3-44

AUG 1944

0769

1194

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 1° agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-230 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento anno L. 200 —
	Un fascicolo Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 160.

Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata. Pag. 267

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano . . . . . Pag. 268

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.

Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni . . . . . Pag. 269

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787028

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 160.
Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata. Pag. 267

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 161.
Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano . . . . . Pag. 268

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 162.
Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.
Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni . . . . . Pag. 269

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.
Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re . . . . . Pag. 270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 270

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 160.

Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (a) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 29 luglio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori in qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

territori delle provincie di Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino e Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 29 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945 [illegible]

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CESMANSA — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 56. — MARI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 58. — MARI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, riguardante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti i territori che sono o ritorneranno sotto la Amministrazione del Governo italiano si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, riguardante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni caso di cessazione del Governo Militare Alleato si applicheranno le seguenti norme.

Con la cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori italiani ad esso già sottoposti, tutti i proclami e le ordinanze finora emanati dal Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, compresi le nomine e i licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta, in ogni caso, piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi italiane.

0799
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Art. 2.

Resta egualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami o dalle ordinanze di cui all'art. 1, saranno continuati e definiti da detti Tribunali ai sensi di dette norme.

Art. 3.

Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare le necessarie regolamenti od ordinanze.

Art. 5.

[illegible] effetto dalle ore zero del giorno

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.

Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1099, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per la stampa e propaganda;

Visti i Regi decreti 3 febbraio 1936, n. 459, 3 febbraio 1936, n. 447, 24 settembre 1936, n. 1834, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 571, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di « Ministero per la cultura popolare »;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per la cultura popolare e di devolverne le attribuzioni e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni ».

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devoluti tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

...italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o mantino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo Italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare le esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SICILIANTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 57. — MASI

...braio 1936, n. 447, 21 settembre 1926, n. 1834, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 571, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di « Ministero per la cultura popolare »;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per la cultura popolare e di devolverne le attribuzioni e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni ».

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devoluti tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle dipendenze del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 4.

Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sarà provveduto al riordinamento dei servizi del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

0 8 0 1 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

0802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

148

ACC/23/Int. 1 Aug. 44

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 40 of 27 July 44.

TO : Legal Sub Commission (Thro' Administrative Section).

1. Reference your ACC/4010/L dated 30 July, 44.

2. Nil Return.

R.G.B. SPICER,
Colonel
Director
Interior Sub Commission

TCS.

1695

0803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
AFO 394

Internal (147)

ACC/4010/L. /rlp.
30 July 1944.

MEMORANDUM:
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 40 of 27 July 1944. 31 JUL 1944

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

a. R. Decree Law 29 May 1944, No. 155.
Establishment of an Advisory Committee for insurance institutes and undertakings at the Ministry of Industry, Commerce and Labor.

b. R. Decree 2 June 1944, No. 156.
Increase in table money allowance in masses on board ship provided for in Table E annexed to the Regulations on embarkation allowances to personnel of the Royal Navy approved by R. Decree 15 July 1938, No. 1156.

c. R. Decree-Law 4 June 1944, No. 157.
Extending the benefit of exemption from payment of school taxes for the year 1943-1944.

d. R. Decree-Law 4 June 1944, No. 158.
Modifying Art 13 of the Consolidated Laws and legal regulations on elementary and post elementary education.

e. Proclamation (Bando) of the Supreme Command, 30 June 1944, No. 28.
Suppressing the Military War Tribunal of the 7th Army Corps and establishing at Sassari an autonomous Section of Military Territorial War Tribunal of Sardinia.

f. Proclamation (Bando) of the Supreme Command, 3 July 1944, No. 29.
Suppressing the Military War Tribunal of the 51st Army Corps and establishing a Military War Tribunal at the Italian Corps of Liberation.

g. Ministerial Decree 26 July 1944.
Price of wheat and barley for payment of rent in kind.

h. Court of Accounts of the Kingdom of Italy: Registration of R. Decree - Laws and Royal Decrees.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 1st August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U, returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C,
Acting Chief Legal Officer.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 27 luglio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo L. 100 — ; Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — ; Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.
Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro . . . . . Pag. 251

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.
Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 . . . Pag. 252

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 157.
Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44 . . . . . Pag. 253

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.
Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione . . . Pag. 253

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 257

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 258

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.

Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 della legge 10 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

0804

e Colonie (» trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4) All'Estero (» trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8) e Colonie (» trimestrale » 30 / Un fascicolo » 4) All'Estero (» trimestrale » 60 / Un fascicolo » 8)

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.
Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro . . . . . Pag. 251

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.
Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 . . . Pag. 252

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 157.
Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44 . . . . . Pag. 253

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.
Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione . . . Pag. 253

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.
Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna . . . . . Pag. 254

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 3 luglio 1944, n. 29.
Soppressione del Tribunale militare di guerra del I.I Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione. Pag. 255

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1944.
Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura . . . . . Pag. 256

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 257

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 258

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.

Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 248;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro è costituito un Comitato consultivo per gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785581

Istituti e le Imprese esercenti le assicurazioni private che esplicano regolare attività nel territorio dell'Italia liberata.

Il Comitato è denominato « Comitato Imprese Assicuratrici ».

Art. 2.

Il Comitato ha il compito di esaminare i problemi amministrativi e tecnici relativi all'attività degli istituti e delle imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme da servire di guida ai singoli istituti e alle singole imprese nell'esplicazione delle loro attività.

Art. 3.

Il Comitato è nominato con decreto Reale ed è composto dal presidente designato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e da otto membri:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze; designati dai titolari dei rispettivi Dicasteri;

c) dai legali rappresentanti dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, delle Assicurazioni generali di Venezia e della Riunione Adriatica di Sicurtà;

d) da tre membri scelti fra i legali rappresentanti delle altre imprese di assicurazioni su designazione fatta con elezione a maggioranza relativa, di un numero doppio di nomi e su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Comitato si riunisce ad iniziativa del presidente almeno ogni due mesi, od ogni qual volta tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Ad esso possono essere sottoposte per l'esame dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro tutte le questioni relative alle assicurazioni private.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 29 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI NAPOLI — QUINTIERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1944
Registro I. C. I. n. 1, *foglio* 7. — FUSCO

REGIO DECRETO 9 giugno 1944, n. 156.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco del personale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, numero 1317;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento tavola alle mense di bordo, previsto dalla tabella *E* annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è aumentato:

di L. 4 per le mense Ammiragli, Comandante di nave e Ufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento;

di L. 3 per le mense Aspiranti ed Allievi della Regia Accademia navale non ammessi alla mensa Ufficiali [illegible] e Sottufficiali su navi in armamento, in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

tuti e delle imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme da servire di guida ai singoli istituti e alle singole imprese nell'esplicazione delle loro attività.

Art. 3.

Il Comitato è nominato con decreto Reale ed è composto dal presidente designato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e da otto membri:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze; designati dai titolari dei rispettivi Dicasteri;

c) dai legali rappresentanti dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, delle Assicurazioni generali di Venezia e della Riunione Adriatica di Sicurtà;

d) da tre membri scelti fra i legali rappresentanti delle altre imprese di assicurazioni su designazione fatta con elezione a maggioranza relativa, di un numero doppio di nomi e su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Comitato si riunisce ad iniziativa del presidente, almeno ogni due mesi, od ogni qual volta tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Ad esso possono essere sottoposte per l'esame dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro tutte le questioni relative alle assicurazioni private.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro è autorizzato ad emanare d'intesa col Ministro per le finanze le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Registrato l. c. 2. R. 1, foglio 1. — Cello

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco del personale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, numero 1317;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento tavola alle mense di bordo, previsto dalla tabella *E* annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è aumentato:

di L. 4 per le mense Ammiragli, Comandante di nave e Ufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento;

di L. 2 per le mense Aspiranti ed Allievi della Regia Accademia navale non ammessi alla mensa Ufficiali e per la mensa Sottufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento.

Restano invariate le quote di aumento al trattamento tavola previste dalla stessa tabella.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1943.

Ordiniamo e diamo mandato di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

RAINERI — DE COURTEN — QUINTIERI

Visto, *il Guardasigilli:* ASSENNATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944

Registro Marina n. 1, *foglio* 1. — CELLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780028

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 137.

Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1943-44 il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse, di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1701, è esteso agli studenti medi e universitari che comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano a famiglia di disagiata condizione economica, residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici;

b) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico trovisi attualmente in territorio occupato dal nemico; o che comunque traevano i loro ordinari mezzi di sussistenza unicamente da persone o cose che si trovano in territori occupati dal nemico.

Art. 2.

L'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1 può essere provato dall'interessato anche con atto notorio.

Art. 3.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORTONA — QUINTIERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944

Registro P. I. n. 1, foglio 13. — IRTELLA

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 138.

Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Vista la legge 31 maggio 1943, n. 570;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1943-44 il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse, di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1912, n. 1701, è esteso agli studenti medi e universitari che comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano a famiglia di disagiata condizione economica, residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici;

b) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico trovisi attualmente in territorio occupato dal nemico; o che comunque traevano i loro ordinari mezzi di sussistenza unicamente da persone o cose che si trovano in territori occupati dal nemico.

Art. 2.

L'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1 può essere provato dall'interessato anche con atto notorio.

Art. 3.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente decreto legge dalle Università, dagli Istituti dell'Ordine universitario e dai Regi Istituti e Scuole di istruzione tecnica ed artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1, foglio 13. — IRICELLA

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.

Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Vista la legge 31 maggio 1943, n. 570;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori didattici della provincia che ritenga più idoneo.

« Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo. Al medesimo sarà corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti agli ispettori scolastici di grado ottavo e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo del titolare, il Regio provveditore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri titolari della provincia, preferibilmente abilitato alla vigilanza scolastica, che egli ritenga più idoneo.

« Il maestro, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dall'insegnamento. Al medesimo, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Le retribuzioni di cui ai precedenti comma 2° e 4° non sono dovute quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare.

« Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, il *Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1, foglio 14. — IRICUELLA

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata è soppresso.

Art. 2.

E' istituita, con sede in Sassari, una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna. Tale Sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio della provincia di Sassari.

Art. 3.

La Sezione di cui al precedente articolo ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'art. 251 del Codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso Codice.

Art. 4.

Le funzioni di presidente presso la Sezione di cui all'art. 2, sono esercitate da un ufficiale del Regio esercito avente grado di colonnello o tenente colonnello.

Art. 5.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria magistrati avente grado di colonnello o tenente colonnello. Esso è coadiuvato da due o più sostituti procuratori militari.

Art. 6.

Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate rispettivamente da due ufficiali del Corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 7.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare - categorie cancellieri avente grado non superiore a capitano. Esso è coadiuvato da due o più ufficiali cancellieri.

Art. 8.

Il personale giudicante, di magistratura e di cancel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950121

lancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, il *Guardasigilli*: ARANGIO RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1, foglio 14. — IRICELLA

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

zione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'art. 251 del Codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso Codice.

Art. 4.

Le funzioni di presidente presso la Sezione di cui all'art. 2, sono esercitate da un ufficiale del Regio esercito avente grado di colonnello o tenente colonnello.

Art. 5.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria magistrati avente grado di colonnello o tenente colonnello. Esso è coadiuvato da due o più sostituti procuratori militari.

Art. 6.

Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate respettivamente da due ufficiali del Corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 7.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare - categorie cancellieri avente grado non superiore a capitano. Esso è coadiuvato da due o più ufficiali cancellieri.

Art. 8.

Il personale giudicante, di magistratura e di cancelleria che in atto presta servizio presso il soppresso tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata, passa, con le stesse funzioni, alla Sezione di cui all'art 2.

Art. 9.

I processi pendenti presso il soppresso Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata fino alla data della entrata in vigore del presente bando, passano alla competenza della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale della Sardegna.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 10.

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni in vigore per i Tribunali militari di guerra.

Art. 11.

Il presente bando verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione.

Dal Comando Supremo, addì 30 giugno 1944

MESSE

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 3 luglio 1944, n. 29.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando 21 ottobre 1941, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando n. 16 del 31 dicembre 1943, concernente modificazioni all'ordinamento ed alla procedura dei Tribunali militari di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata è soppresso a decorrere dal 15 luglio 1944.

Art. 2.

E' istituito, a decorrere dal 15 luglio 1944, un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione.

Art. 3.

Le attribuzioni che, a norma dell'ordinamento giudiziario militare di guerra, spettano al comandante di Armata, sono devolute al comandante del Corpo italiano di liberazione.

Art. 4.

Qualunque sia il luogo del commesso reato, al Tribunale militare di guerra di cui all'art. 2 appartiene la cognizione:

1) di tutti i reati, anche di assenza di servizio, commessi da militari dei corpi e servizi mobilitati direttamente dipendenti dal Comando del Corpo italiano di liberazione;

2) dei reati commessi da persone estranee alle Forze armate dello Stato che si trovino al servizio e al seguito di tale comando presso i corpi e servizi suddetti;

3) dei reati commessi da militari che, pur non facendo parte dei corpi e servizi direttamente dipendenti dal Comando suddetto, comunque partecipino a servizi od operazioni di guerra nella zona in cui opera il Corpo italiano di liberazione.

Art. 5.

Il procuratore militare del Re presso il detto Tribunale del Corpo italiano di liberazione ha facoltà di rimettere, per ragioni di convenienza, la cognizione dei reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 6.

Durante lo stato di guerra, il procedimento penale per i reati di assenza dal servizio, soli o congiunti a reati di alienazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento militare, a carico di persone appartenenti al momento del commesso reato a reparti dipendenti dal Corpo italiano di liberazione, è sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, solamente se in tal senso è disposto dal Ministro competente o dal comandante del Corpo italiano di liberazione o da un comandante a lui superiore.

Art. 7.

I procedimenti pendenti alla data del 15 luglio 1944, già di competenza del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata sono rimessi al Tribunale militare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 850021

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 3 luglio 1944, n. 29.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando 21 ottobre 1941, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando n. 16 del 31 dicembre 1943, concernente modificazioni all'ordinamento ed alla procedura dei Tribunali militari di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata è soppresso a decorrere dal 15 luglio 1944.

Art. 2.

E' istituito, a decorrere dal 15 luglio 1944, un Tribunale militare di guerra presso il Comando del Corpo italiano di liberazione, il quale assume la denominazione di « Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione ».

Art. 3.

Il Tribunale di cui all'articolo precedente è composto e funziona con le norme stabilite per i Tribunali militari di Armata e le attribuzioni che, ai sensi della legge

armate dello Stato che si trovino al servizio e al seguito di tale comando presso i corpi e servizi suddetti;

3) dei reati commessi da militari che, pur non facendo parte dei corpi e servizi direttamente dipendenti dal Comando suddetto, comunque partecipino a servizi od operazioni di guerra nella zona in cui opera il Corpo italiano di liberazione.

Art. 5.

Il procuratore militare del Re presso il detto Tribunale del Corpo italiano di liberazione ha facoltà di rimettere, per ragioni di convenienza, la cognizione dei reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 6.

Durante lo stato di guerra, il procedimento penale per i reati di assenza dal servizio, soli o congiunti a reati di alienazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento militare, a carico di persone appartenenti al momento del commesso reato a reparti dipendenti dal Corpo italiano di liberazione, è sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, solamente se in tal senso è disposto dal Ministro competente o dal comandante del Corpo italiano di liberazione o da un comandante a lui superiore.

Art. 7.

I procedimenti pendenti alla data del 15 luglio 1944, già di competenza del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata sono rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra di Bari.

Gli atti di istruzione compiuti rimangono validi e, se è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio, il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata si intende sostituito dal Tribunale militare territoriale di guerra di Bari.

Le denuncie relative ai reati commessi dopo la data indicata saranno trasmesse ai Tribunali militari territoriali di guerra secondo le disposizioni in vigore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 8.

Gli ufficiali e gli altri militari che alla data del 15 luglio 1944 erano addetti al Tribunale del II Corpo d'armata passano ad esercitare, presso il Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione, le funzioni o mansioni già rispettivamente a ciascuno attribuite.

Art. 9.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 3 luglio 1944

MESSE

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1944.

Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1944 che fissa il prezzo per i cereali ed i legumi che sono soggetti a vincolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 maggio 1944 che regola il raccolto per il 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il R. decreto-legge n. 146 del 3 giugno 1944 riguardante la proroga dei contratti agrari che scadono entro il 31 dicembre 1944;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1944, n. 155, che fissa le pene per la violazione dei decreti riguardanti la consegna del grano e dell'orzo ai « Granai del popolo »;

Considerato che i prezzi per il grano e per l'orzo di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1944 sono stati fissati tenendo conto degli aumentati costi di produzione risultanti dai conti colturali, e che dalla loro applicazione non deve derivarne un eccessivo onere per il fittuario obbligato a corrispondere il fitto in grano od in orzo;

Decreta:

Art. 1.

Per le Provincie nelle quali è stato fissato il prezzo base complessivo di lire novecento per il grano tenero e di lire mille per il grano duro e di lire settecento per l'orzo comune e di lire novecentocinquanta per l'orzo mondo, rimane stabilito che il prezzo reale del prodotto è pari alla metà del prezzo base complessivo, mentre l'altra metà rappresenta il sussidio di coltivazione.

Art. 3.

I contratti di fitto con pagamento dell'estaglio in natura, in grano o orzo o entrambi, stipulati fra il proprietario ed il fittuario, conservano il loro valore e, pertanto, le norme in essi contenuti non vengono modificate dal presente decreto. Il sussidio di coltivazione però spetta soltanto al fittuario, per la parte di grano o orzo corrispondente allo estaglio.

Art. 4.

All'atto della consegna del grano e dell'orzo, il fittuario deve dichiarare, al Consorzio agrario, quale è la quota che versa per conto del proprietario, o che dovrà essere versata dal proprietario al quale sia stata materialmente consegnata.

Art. 5.

Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato al fittuario per il grano o l'orzo a questi appartenente, e l'altro anche intestato al fittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al proprietario . . . . . », per il grano o l'orzo versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che il grano o l'orzo siano versati direttamente dal proprietario che li ha ricevuti come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato al fittuario, con l'indicazione del proprietario al quale si riferisce l'estaglio.

Art. 6.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato metà al fittuario e metà al proprietario, [illegible] apposto da entrambi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 3 luglio 1944

MESSE

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1944.

Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1944 che fissa il prezzo per i cereali ed i legumi che sono soggetti a vincolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 maggio 1944 che regola il raccolto per il 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il R. decreto-legge n. 146 del 2 giugno 1944 riguardante la proroga dei contratti agrari che scadono entro il 31 dicembre 1944;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1944, n. 155, che fissa le pene per la violazione dei decreti riguardanti la consegna del grano e dell'orzo ai « Granai del popolo »;

Considerato che i prezzi per il grano e per l'orzo di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1944 sono stati fissati tenendo conto degli aumentati costi di produzione risultanti dai conti colturali, e che dalla loro applicazione non deve derivarne un eccessivo onere per il fittuario obbligato a corrispondere il fitto in grano od in orzo;

Decreta:

Art. 1.

La somma corrisposta a norma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 giugno 1944, per ogni quintale di grano o di orzo conferito ai « Granai del popolo » è costituita da una quota rappresentante il prezzo effettivo del grano e dell'orzo, e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio, in compenso delle maggiori spese colturali.

Tale somma costituisce il prezzo base complessivo sul quale debbono essere calcolati gli abbuoni e le corrispondenti deduzioni, concernenti le caratteristiche fissate dalle nuove tabelle di classifica approvata dal Ministero dell'agricoltura e le foreste.

I contratti di fitto con pagamento dell'estaglio in natura, in grano o orzo o entrambi, stipulati fra il proprietario ed il fittuario, conservano il loro valore e, pertanto, le norme in essi contenuti non vengono modificate dal presente decreto. Il sussidio di coltivazione però spetta soltanto al fittuario, per la parte di grano o orzo corrispondente allo estaglio.

Art. 4.

All'atto della consegna del grano e dell'orzo, il fittuario deve dichiarare, al Consorzio agrario, quale è la quota che versa per conto del proprietario, o che dovrà essere versata dal proprietario al quale sia stata materialmente consegnata.

Art. 5.

Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato al fittuario per il grano o l'orzo a questi appartenente, e l'altro anche intestato al fittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al proprietario . . . . . », per il grano o l'orzo versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che il grano o l'orzo siano versati direttamente dal proprietario che li ha ricevuti come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato al fittuario, con l'indicazione del proprietario il quale si riferisce l'estaglio.

Art. 6.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato metà al fittuario e metà al proprietario, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i rapporti contrattuali che prevedono la corresponsione con canoni di affitto in grano od orzo del raccolto 1944, e quindi anche al subaffittuario nei confronti del fittuario.

Per eventuali consegne di quote corrispondenti a canoni di fitto in grano od orzo già avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, all'avente diritto è data la rivalsa del sussidio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate col presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Roma, addì 26 luglio 1944

Il Ministro: FAUSTO GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/R, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 2. — Maisano.

2) R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 3. — Maisano.

3) R. decreto 30 ottobre 1943, n. 3/R, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 9. — Maisano.

4) R. decreto-legge 16 novembre 1943, n. 5/R, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 4. — Maisano.

5) R. decreto-legge 27 novembre 1943, n. 11/R, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 10. — Maisano.

6) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13/R, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944 Reg. Industria n. 1, foglio n. 8. — Fusco.

7) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 5. — Maisano.

8) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 137, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1944 Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 7. — Maisano.

[illegible] n. 151, registrato alla

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso questa Sezione:

R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/R, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni n. 1, FF. SS., foglio n. 1. — Condò.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni n. 1, FF. SS., foglio n. 2. — Condò.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 1. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 8. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 7, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 9. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 10. — Zanca.

R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni, PP. TT., n. 1, foglio n. 3. — Condò.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 19. — Greco.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 14, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 20. — Greco.

R. decreto 3 gennaio 1944, n. 15, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 6. — Zanca.

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 15. — Imbriella.

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 33. — Greco.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Finanze n. 1, foglio n. 44. — De Tullio.

R. decreto 27 febbraio 1944, n. 73, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 3. — Viglar.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 93, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 2. — Viglar.

R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 34. — Greco.

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 35. —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 2. — Maisano.

2) R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 3. — Maisano.

3) R. decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 9. — Maisano.

4) R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 4. — Maisano.

5) R. decreto-legge 27 novembre 1943, n. 11/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 10. — Maisano.

6) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944 Reg. Industria n. 1, foglio n. 8. — Fusco.

7) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 5. — Maisano.

8) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 7. — Maisano.

9) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 1. — Maisano.

10) R. decreto 29 maggio 1944, n. 142, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 11. — Maisano.

11) R. decreto 1° giugno 1944, concernente la nomina del Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1944, Reg. Finanze n. 1, foglio n. 1. — De Tullio.

Salerno, 3 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 7, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 9. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 10. — Zanca.

R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni PP. TT., n. 1, foglio n. 3. — Conte.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 19. — Greco.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 14, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 20. — Greco.

R. decreto 3 gennaio 1944, n. 15, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 6 — Zanca.

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 15. — Ibricella.

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 33. — Greco.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Finanze n. 1, foglio n. 44. — De Tullio.

R. decreto 27 febbraio 1944, n. 73, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 3 — Viglar.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 93, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 2. — Viglar.

R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 34. — Greco.

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 35. — Greco.

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 36. — Greco.

R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 121, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Industria n. 1, foglio n. 18. — Fusco.

R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 37. — Greco.

Salerno, addì 7 luglio 1944.

Il presidente: MEDUGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 luglio 1944

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario esecutivo per il Commissario capo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 LUGLIO 1944, N. 152. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

CIRCOLARE N. 100 DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 17 MAGGIO 1944 (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 LUGLIO 1944, N. 153. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 1944, N. 10. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 15 gennaio 1944). Limitatamente all'art. 1 modificato dal R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 139, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 24 maggio 1944.

Attribuzioni straordinarie del Ministro per le comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle Poste e Telegrafi.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 GIUGNO 1944, N. 147. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 28 giugno 1944).

Modifica temporanea della composizione della Commissione centrale per la Finanza locale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 GIUGNO 1944. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 28 giugno 1944).

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

0819

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

1894

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/2/L. /rlp.
29 July 1944.

SUBJECT : Implementation of Italian Legislation in Military Government Territory.

TO : See Distribution List.

1. In the past sub-commissions after perusal of each issue of the Gazzetta Ufficiale filed a return showing which decrees they recommend should be included in the endorsement of the Executive Commission. In the future and specifically beginning with No. 40 of the Gazzetta Ufficiale the sub-commissions will show in their returns which decrees should not be included in the endorsement.

2. It will be the responsibility of each sub-commission when making the above returns to insure that no Italian legislation is extended to AMG territory which is in any way inconsistent with AMG provisions or incompatible with AMG policies in the particular field of the respective sub-commission.

RICHARD H. WILDER,
Colonel, CAC,
Acting Chief Legal Officer.

DISTRIBUTION:
Acting Chief Commisnioner (THRU: Secty Gen C) - 1
Admin Sec - 8
Economic Sec - 11
RC & MG Sec - 7
Joint Directors Political Sec - 2
Army S/C - 1
Navy S/C - 1
Air S/C - 1
Communications S/C - 1
War Materials Disposal S/C - 1
PRO, Hq ACC - 1
Information Div - 1

4726

0820

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1645

23

(165)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/ 4010/L.

ART/pa
29 Jul 44

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.41 of 29 July 1944.

TO : See Distribution List.

1. This issue of the Gazzetta Ufficiale contains the following legislation which is implemented by the Order of the Executive Commissioner printed in the Supplement attached thereto.

a. Legislative decree of the Lieutenant General of the Kingdom 27 July 1944, No.159.Sanctions against fascism. (the term sanctions against fascism as used in the title of this law includes : punishment of fascist offences, purge of administration, illicit profits derived from fascism, liquidation of assets of fascist organizations).

b. Ministerial Decree 11 July 1944. Authorizing certain institutions to operate as agencies of the Bank of Italy.

2. In view of the necessity for circulating the text of the law against fascism with the utmost speed the usual procedure of issuing a preliminary memorandum has been dispensed with at this occasion.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

4725

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 29 luglio 1944

DIREZIONE - REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BULLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per le inserzioni e le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (al palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 229

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni istituti a trasferire da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 238

CONCORSI

Ministero delle finanze: Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorsi per n. 50 posti in convitti od educatori e per n. 500 borse di studio. Pag. 238

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29 B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione specializzata di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

0821

41 solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie — Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo . . Prezzi vari
All'Estero — Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo . . Prezzi vari

Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo . . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . Pag. 29

CONCORSI

Ministero delle Finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 500 borse di studio. Pag. 29

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che opprime il partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 729, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 ottobre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

4724

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
0822

fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine immemorata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, i quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 12 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

zione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può essere disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quando ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 12 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti previsti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da sei giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione, se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può essere disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
0824

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 41 del 29 luglio 1944

Conto corrente con la Posta — **SERIE SPECIALE**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

ORDINANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MACREDY STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 41 del 29 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere Generale,
Commissario Esecutivo.

0825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ORDINANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 41 del 29 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere Generale,
Commissario Esecutivo.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

0 8 2 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO II

Epurazione dell'Amministrazione.

Art. 11.

Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti:

1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;

3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo e con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine ed avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza

minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.

Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiato l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano.

In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti; nè sono dovute le indennità e le somme rimesse a causa del trasloco.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' in facoltà di questo, nel termine di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo e con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del mal costume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e da ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.

Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi

amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presieda, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto-commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di assumere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. È ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sottocommissioni.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, secondo le norme comuni, tale lo stato di provvedimento,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La stessa Autorità emana i provvedimenti disciplinari previsti dal presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a procedimento per l'applicazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente

Titolo III.

Avocazione dei profitti di regime.

Art. 26.

I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, se non vi sia prova che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provvidenza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, avrà relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e collegati.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio escluso ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto.

Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio.

Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la scadenza del termine indicato nel primo comma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza, ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probità e competenza.

La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi finanziari o a segnalazioni firmate di privati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

La Sezione predetta giudica i reclami del debitore della finanza avverso la propria proposta di accertamento e liquidazione dei profitti di regime.

Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rappresentare da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 500 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio

Art. 34.

L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori.

Tale rettifica è in ogni caso di competenza della Sezione speciale della Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili e immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 508.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 33.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assoluto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

Il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili e immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 398.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, e che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni, e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n. 720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riflettente la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — SFORZA — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1, Presidenza, foglio 54. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1943, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1943, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 agli *orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;

n. 120 da L. 1200 per la sezione media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;

n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 80 da L. 1200 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;

n. 70 da L. 2000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 ai *figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1200 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

0835
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

ART. 38.

I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

ART. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

ART. 40.

All'assumere l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, derogare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nel l'articolo stesso.

Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, di sua iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere:

1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I;

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

ART. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

ART. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 311, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 321, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

ART. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788631

stenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Titolo V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denuncia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicato nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.

b) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di riesame a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

Titolo VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 26, 27 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.

0 8 3 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n. 720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riflettente la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — SFORZA — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1 Presidenza, foglio 53. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'ann

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 agli *orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;

n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;

n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 80 da L. 1800 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;

n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 *ai figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 150 da L. 1800 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — STORZA — TOGLIATTI — CAMMONI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944
Registro n. 1 Presidenza, foglio 54. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo nella cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme pei il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il Ministro: SOLERI

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi [illegible] minili) da conferirsi per l'anno scolastico 1943-44 mediante concorso e per titoli agli orfani degli iscritti sono 58.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1943-1945 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 840 per le scuole elementari;
n. 120 da L. 1500 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;
n. 45 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
n. 80 da L. 1620 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione e di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1080 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;
n. 30 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli *iscritti* e cioè del personale civile *di ruolo* dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in S. P., categorie queste già iscritte all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1942, nonchè gli orfani e i figli del solo insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti od orfanotrofi, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1943-44.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031
0838

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 settembre 1944 all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima, 51, Roma.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente formulate, non saranno prese in considerazione.

Nella domanda è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

La domanda e i documenti sono esenti da le tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra.
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia, non solo la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Del detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova e agli orfani l'indennità e la pensione.
7. La copia dello *stato di servizio* dell'impiegato o del militare.
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di entrambi i genitori.
9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori.
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o le promozioni al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore dovrà unire un certificato con le seguenti indicazioni:
   a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;
   b) elenco delle materie del gruppo consigliate dalla facoltà per tutti i corsi frequentati;
   c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderano concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'Amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita *con una media non inferiore a sei decimi* e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentano l'università o altro istituto superiore equiparato occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica da cui risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a sei decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equiparato.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento e di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la facoltà nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9, e un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a sei decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione superiore di stato che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento post-universitario, al quale possono iscriversi *esclusivamente* i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1944-45.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Commissario: GEN. F. CALARI

GIOLITTI GIUSEPPE, *Direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

0840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/23/Int

22 July 2944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No.38 of 5 July 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference Memo ACC/4010/L of 17 July 1944, there is nothing of direct interest to this Sub-Commission.

for R. G. B. SPICER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

1609

0841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

143

ACC/23/Int

22 July 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 39 of 8 July 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference your Memo ACC/4010/L of 17 July 1944, there is nothing of direct interest to this Sub-Commission.

for R. G. B. SPICER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

1610

0842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLIED MILITARY
GOVERNMENT COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/1010/1. 17 Jul 44.

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 39 of 8 July 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) Decree Law of the Lieutenant General of the Kingdom 25 June 1944 No. 151. Assembly for new constitution of the State; oath of the members of Government and powers of the Government to issue legal provisions.

After the liberation of the national territory the Italian people will elect by a universal, direct and secret vote an Assembly which will frame the new Constitution. The Ministers and Undersecretaries of State swear upon their honour to perform their duties in the supreme interest of the Nation and not to undertake any act which could in any way prejudice the solution of the constitutional problem. Until the opening of the new Parliament the Council of Ministers will have the power to issue provisions having force of law.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 5 July 1944, No. 152. Control of the operation and the encouraging of threshing and husking of cereals and legumes by machine or by other means and systems.

(c) Circular No. 100-Ia dated 17 July 1944 of the Ministry of Agriculture and Forestry on Rules for regulating the control of the operation of and for encouraging of threshing and husking of cereals and legumes by machine or by other means and systems - crop 1944.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 4 July 1944 No. 155. Penal Provisions relating to the control of consigning wheat and barley crop 1944.

(e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 22 June 1944, No. 154. Reestablishment of the Ministry of the Treasury.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return through the competent section not later than 1700 hours Monday, 24 July 1944.

RICHARD E. TILLER
Colonel, CAC
Acting Chief Legal Officer.

P.S. This issue of G.U. contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 2 decrees to AMG territory.

Translation pages 1, 2 B 4 2c

4722

0843

Translation No; 24 - Interior - 21 - 7 - 44 - Mr. Romano -

(42c)

DECREE LAW OF THE LIEUTENANT GENERAL 25th. JUNE, 1944, No. 151.

Assembly for the new constitution of the State, oath of the Members of the Government and power of the Government to issue juridical regulations.

UMBERT OF SAVOY
PRINCE OF PIEDMONT
LIEUTENANT GENERAL OF THE KINGDOM

By virtue of the authority delegated to us;
Whereas R.Decree-Law of 30th. October, 1943, No.2/B; and
Whereas article 18 of the law of 19th. January, 1939, No.129; and
Considering the urgent necessity caused by war;
Having heard the Council of Ministers;
Upon the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State;

We hereby decree:

Article 1.

After the liberation of the national territory, the institutional forms will be chosen by the Italian people who will elect for this purpose, by means of a universal, direct and secret vote, a Constituting Assembly that will decide the new constitution of the State.

Article 2.

The provision concerning the election of a new Chamber of Deputies and its convocation within four months from the cessation of the present state of war, contained in the third paragraph the single article of the R.Decree-Law of 2nd. August 1943, No. 175, through which the parlamentary session was declared closed and the Chamber of the fasci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considering the urgent necessity caused by war;
Having heard the Council of Ministers;
Upon the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State;

We hereby decree:

Article 1.

After the liberation of the national territory, the institutional forms will be chosen by the Italian people who will elect for this purpose, by means of a universal, direct and secret vote, a Constituting Assembly that will decide the new constitution of the State.

Article 2.

The provision concerning the election of a new Chamber of Deputies and its convocation within four months from the cessation of the present state of war, contained in the third paragraph the single article of the R.Decree-Law of 2nd. August 1943, No. 175, through which the parlamentary session was declared closed and the Chamber of the fasci and corporations dissolved, is abrogated.

Article 3.

The Ministers and Undersecretaries of State swear on their honour to excercise their functions in the supreme interest of the Nation and not to commit, before the convocation of the Constituting Assembly, acts which might in any way hinder the solution of the institutional question.

Article 4.

Before the new Parliament begins functioning, the provisions having the force of law are to be decided by the Council of Ministers.

The legislative decrees foreseen in the preceding paragraph are sanctioned and promulgated by the Lieutenant General of the Kingdom with the following formula:

"Whereas the decision of the Council of Ministers;
"Upon the proposal of.....
"We have sanctioned and promulgated as follows....."

4520

0844

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Article 5.

For as long as the provision of article 2nd., first paragraph, of the R.Decree-Law of 30th. October, 1943, No. 2/B remains in force, the decrees connected with the matters indicated in article 1st. of the law of 31st. January 1926, No. 100, will be issued by the Lieutenant General of the Kingdom with the formula:

"Heard the Council of Ministers;
"Upon the proposal of.....;
"We have decreed and hereby decree....."

Article 6.

The present decree becomes effective on the same day of its publication in the Official Gazzette of the Kingdom - special series - and will be presented to the Legislative Assemblies for its convertion into law.

The President of the Council of Ministers, who submitted the proposal, is authorized to present this draft of law.

We order all persons concerned, to observe and see that others observe the present decree as law of the State

UMBERT OF SAVOY
BONOMI

0845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and will be presented to the Legislative Assemblies for its convertion into law.

The President of the Council of Ministers, who submitted the proposal, is authorized to present this draft of law.

We order all persons concerned, to observe and see that others observe the present decree as law of the State

UMBERT OF SAVOY
BONOMI

4739

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1781

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 8 luglio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/15877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944 n. 151.

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato-giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche . . Pag. 243

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944 n. 152.

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose Pag. 244

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 luglio 1944 n. 153.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944 Pag. 248

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 giugno 1944 n. 154.

Ricostituzione del Ministero del Tesoro . Pag. 249

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . Pag. 250

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione della Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 2

E' abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convoca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

0847

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

1 Un fascicolo . . . Prezzi vari raddoppiati . . . L. 200

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944 n. 151.

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche . Pag. 243

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944 n. 152.

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose Pag. 244

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944 n. 153.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944 Pag. 248

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 giugno 1944 n. 154

Ricostituzione del Ministero del Tesoro . Pag. 249

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . Pag. 250

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944 n. 151.

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione della Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 2

E' abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Art. 3

I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'Assemblea costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.

Art. 4

Finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

0848

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985[illegible]

Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

« Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

« Sulla proposta di....

« Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ..... ».

Art. 5

Fino a quando resta in vigore la disposizione dello art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

« Sentito il Consiglio dei Ministri:

« Sulla proposta di....

« Abbiamo decretato e decretiamo.... ».

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, 25 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 luglio 1944. Reg. Presidenza n. 1 e f. 12 - MASSANO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944.

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura a macchina, o con altri

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il R. decreto-legge 23 aprile 1942 n. 433 è modificato come risulta dalle disposizioni seguenti.

Art. 2

Sono soppressi: a) i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi; b) la relativa Federazione Nazionale; c) i Comitati Ministeriali e Commissioni Provinciali, previsti dagli art. 5 e 7 del R. decreto-legge suddetto.

E' abolito il contributo di cui all'art. 4 dello stesso R. decreto-legge.

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di intesa col Ministro dell'Agricoltura e Foreste, stabilirà le norme della liquidazione e nominerà, ove sia necessario, il liquidatore o i liquidatori di tutti i Consorzi e relativa Federazione, soppressi col presente decreto.

Il patrimonio di detti Enti sarà devoluto allo Stato e potrà essere destinato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste per lo svolgimento di attività a beneficio delle categorie agricole, con precipuo scopo di incoraggiare la trebbiatura e la sgranatura con macchine azionate a motore.

Art. 3

Le funzioni finora svolte dai Consorzi Trebbiatori e quelle relative alla disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose verranno d'ora innanzi disimpegnate dagli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485621

formula:

« Sentito il Consiglio dei Ministri:

« Sulla proposta di....

« Abbiamo decretato e decretiamo.... ».

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli 25 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto:

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 luglio 1944. Reg. Presidenza a. 1 a f. 12. - MAISANO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944.

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433, che disciplina l'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose;

Vista la legge 30 maggio 1940, n. 652, contenente incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, sul coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi;

cato come risulta dal [illegible]

Art. 2

Sono soppressi: a) i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi; b) la relativa Federazione Nazionale; c) i Comitati Ministeriali e Commissioni Provinciali, previsti dagli art. 5 e 7 del R. decreto-legge suddetto.

E' abolito il contributo di cui all'art. 4 dello stesso R. decreto-legge.

Il Ministro dell'Industria .del Commercio e del Lavoro, di intesa col Ministro dell'Agricoltura e Foreste, stabilirà le norme della liquidazione e nominerà, ove sia necessario, il liquidatore o i liquidatori di tutti i Consorzi e relativa Federazione, soppressi col presente decreto.

Il patrimonio di detti Enti sarà devoluto allo Stato e potrà essere destinato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste per lo svolgimento di attività a beneficio delle categorie agricole, con precipuo scopo di incoraggiare la trebbiatura e la sgranatura con macchine azionate a motore.

Art. 3

Le funzioni finora svolte dai Consorzi Trebbiatori e quelle relative alla disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose verranno d'ora innanzi disimpegnate dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura nei limiti seguenti:

a) rilasciare le licenze di esercizio;

b) ricevere le denunzie dei quantitativi trebbiati e sgranati;

c) esercitare la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura per l'accertamento della esattezza delle denunzie stesse, nonchè dei dati relativi alla investita superficie.

Al riguardo gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura si avvarranno degli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e della loro organizzazione periferica (Uffici Comunali) e potranno anche richiedere l'assistenza degli agenti di Polizia Giudiziaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 4

Le norme per la disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose, rimangono quelle previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1942, n. 433, non in contrasto con il presente decreto e con le disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con sua apposita circolare n. 100, in data 17 maggio 1944, che forma parte integrante del presente decreto legislativo, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - e come tale avrà valore di legge.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste è autorizzato a coordinare in testo unico le norme relative alla disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e della sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

Art. 5

Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni trebbiatrice e sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore.

Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ed il Ministro per le Finanze è autorizzato a iscrivere con propri decreti le assegnazioni occorrenti entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione.

Art. 6

Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura e dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro — territorialmente competente — l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine e del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura, le norme di cui al presente decreto legislativo e quelle emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste o non rispetti le tariffe di trebbiatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura o di sgranatura da disporsi dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, 3 luglio 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - GULLO - GRONCHI - TUPINI - SIGLIENTI

Visto

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 luglio 1944, Reg. Agricoltura n. 1 f. 3 - FIAMMIA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

N. 1847 di prot. Salerno, 17 maggio 1944

Div. 3/1-o

Circolare n. 100-I.a.

Oggetto: *Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose. - raccolto* 1944.

Con decreto in corso di pubblicazione viene modificato il R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Pertanto sono soppressi i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali Obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi, nonchè la relativa Federazione Nazionale.

E' perciò pure abolito il contributo di cui all'art. 4 del R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Sulla base delle norme contenute nel decreto di imminente emanazione che disciplinerà l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura per la corrente campagna, si impartiscono frattanto al riguardo le seguenti istruzioni:

1) Chiunque intenda esercitare la trebbiatura e sgranatura dei cereali con macchine azionate a motore deve munirsi di licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato Provinciale della Agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5

Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni trebbiatrice e sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore.

Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ed il Ministro per le Finanze è autorizzato a iscrivere con propri decreti le assegnazioni occorrenti entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione.

Art. 6

Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura e dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro — territorialmente competente — l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine e del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura, le norme di cui al presente decreto legislativo e quelle emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste o non rispetti le tariffe di trebbiatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto col Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro.

L'accertamento delle infrazioni alle tariffe, è demandato all'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro competente per territorio.

Art. 7

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto-legislativo e a quelle richiamate da esso ed a quelle impartite e che potranno essere emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sono punite a norma del R.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

N. 1847 di prot. Salerno, 17 maggio 1944
Div. 3/1-0
Circolare n. 100-I.a.

Oggetto: *Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose. - raccolto* 1944.

Con decreto in corso di pubblicazione viene modificato il R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Pertanto sono soppressi i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali Obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi, nonchè la relativa Federazione Nazionale.

E' perciò pure abolito il contributo di cui all'art. 4 del R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Sulla base delle norme contenute nel decreto di imminente emanazione che disciplinerà l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura per la corrente campagna, si impartiscono frattanto al riguardo le seguenti istruzioni:

1) Chiunque intenda esercitare la trebbiatura e sgranatura dei cereali con macchine azionate a motore deve munirsi di licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato Provinciale della Agricoltura.

La licenza è del tipo « A » per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura sui soli fondi condotti dal titolare o dai titolari della licenza, e del tipo « B » per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura per conto di terzi, oppure per conto proprio o di terzi.

Le associazioni e le società comunque costituite fra gli agricoltori allo scopo di provvedere alla trebbiatura e sgranatura sui fondi condotti da esse o dai loro associati debbono munirsi della licenza di tipo « A »: se però intendono esercitare dette operazioni anche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per conto di terzi, debbono munirsi della licenza tipo « B ».

Non può essere rilasciata - salvo caso eccezionale - licenza per l'esercizio di macchine trebbiatrici o sgranatrici non munite di apposito estintore o non aventi la necessaria idoneità tecnica.

2) Le licenze sono rilasciate, a partire dal 1 maggio di ogni anno ed entro un mese dalla presentazione delle relative domande, su decisione dell'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura, sentito il Comitato Provinciale dell'Agricoltura ed il Capo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro (ex Ispettorato Corporativo) competente per territorio.

Per la corrente campagna sono prorogabili le licenze rilasciate nell'annata precedente, purchè munite di nuovo visto da parte dell'Ispettorato Agrario e sempre che sia stato provveduto al pagamento, - anche per la corrente campagna - della tassa di concessione governativa di cui al seguente punto 5.

3) La licenza ha valore soltanto per la macchina o per le macchine, per le specie o per la specie di prodotto, per l'annata e nell'ambito della provincia, per le quali è stata rilasciata.

L'esercente di macchine che intende impiegare le stesse in altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

4) Il Comitato di cui al paragrafo 2 è chiamato a dare parere anche:

a) sul numero massimo di macchine da adibire, nell'ambito del territorio della provincia, alla trebbiatura per conto di terzi in relazione alle esigenze della produzione;

b) sulla idoneità tecnica delle macchine adibite alla trebbiatura e sgranatura dei cereali;

c) sull'opportunità o meno di predisporre un piano di distribuzione per l'impiego delle macchine trebbiatrici nell'ambito della provincia.

5) Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'E-

nerne di cui al precitato decreto o non rispetti le tariffe di trebbiatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste di concerto col Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, o dai rispettivi organi provinciali.

L'accertamento delle infrazioni alle tariffe, è demandato all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio.

Si trascrivono qui di seguito le tariffe medie di trebbiatura, con macchine azionate a motore e con carburante immesso a spese del trebbiatore, concordate, a titolo di orientamento, tra i competenti Dicasteri e che dovranno servire di base nella determinazione, da parte dei Comitati Provinciali dell'Agricoltura, delle tariffe da fissare nella rispettiva provincia per il veniente raccolto granario:

— « trebbiatura per partita fino a quintali 50 di prodotto: il produttore è tenuto a corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 50 per quintale trebbiato »;

— « per partita da quintali 50 fino a quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 45 per quintale trebbiato »;

— « per partita oltre quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 35 per quintale trebbiato ».

Tali tariffe si riferiscono alla trebbiatura del frumento con macchine azionate a motore a scoppio.

Nel caso che il trebbiatore proceda anche alla trinciatura e alla pressatura meccanica della relativa paglia, il produttore sarà tenuto a corrispondere L. 12 per quintale di paglia pressata o trinciata, non compreso in tale compenso il prezzo del filo di ferro nel caso della pressatura.

Il trebbiatore è tenuto a fornire a proprie spese - durante le operazioni di trebbiatura - almeno tre operai specializzati per il funzionamento della trebbiatrice e per l'imboccatura del prodotto.

Tutti gli altri lavoratori saranno a spese del produttore.

I Comitati Provinciali dell'Agricoltura sono pregati di tenere presente che le tariffe medie di treb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

di nuovo visto da parte dell'Ispettorato Agr... sempre che sia stato provveduto al pagamento, - anche per la corrente campagna - della tassa di concessione governativa di cui al seguente punto 5.

3) La licenza ha valore soltanto per la macchina o per le macchine, per le specie o per la specie di prodotto, per l'annata e nell'ambito della provincia, per le quali è stata rilasciata.

L'esercente di macchine che intende impiegare le stesse in altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

4) Il Comitato di cui al paragrafo 2 è chiamato a dare parere anche:

a) sul numero massimo di macchine da adibire, nell'ambito del territorio della provincia, alla trebbiatura per conto di terzi in relazione alle esigenze della produzione;

b) sulla idoneità tecnica delle macchine adibite alla trebbiatura e sgranatura dei cereali;

c) sull'opportunità o meno di predisporre un piano di distribuzione per l'impiego delle macchine trebbiatrici nell'ambito della provincia.

5) Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni tipo di trebbiatrice e sgranatrice, qualunque sia la lunghezza del battitore.

Pertanto nel richiedere la licenza gli interessati dovranno dimostrare di aver già effettuato il versamento di cui sopra.

6) Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine, del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura, le

— « trebbiatura per partita fino a quintali [illegible] prodotto: il produttore è tenuto a corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 50 per quintale trebbiato »;

— « per partita da quintali 50 fino a quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 45 per quintale trebbiato »;

— « per partita oltre quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 35 per quintale trebbiato ».

Tali tariffe si riferiscono alla trebbiatura del frumento con macchine azionate a motore a scoppio.

Nel caso che il trebbiatore proceda anche alla trinciatura e alla pressatura meccanica della relativa paglia, il produttore sarà tenuto a corrispondere L. 12 per quintale di paglia pressata o trinciata, non compreso in tale compenso il prezzo del filo di ferro nel caso della pressatura.

Il trebbiatore è tenuto a fornire a proprie spese - durante le operazioni di trebbiatura - almeno tre operai specializzati per il funzionamento della trebbiatrice e per l'imboccatura del prodotto.

Tutti gli altri lavoratori saranno a spese del produttore.

I Comitati Provinciali dell'Agricoltura sono pregati di tenere presente che le tariffe medie di trebbiatura sopra riportate, si riferiscono a trebbiatrici normali, con battitore di cm. 120, azionate con motori alimentati a nafta, o petrolio o benzina.

Nel caso che l'azionamento delle trebbie sia fatto con altri mezzi (carbone, paglia, sanse esauste, ecc.) o si tratti di altri prodotti, le tariffe stesse dovranno essere opportunamente adeguate - in sede di Comitato Provinciale, presente il Capo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro - in base ai prezzi dei combustibili impiegati, al lavoro richiesto e alle Zone di impiego.

7) Presso ogni macchina trebbiatrice di cereali in

0854
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935081

funzione, deve essere tenuto, a cura del titolare della licenza, un unico bollettario a madre e figlie fornito, dietro pagamento, dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, per la registrazione dei dati e delle denunzie di cui appresso. Subito dopo ogni operazione di pesatura i dati delle singole pesate debbono essere trascritti, a penna o a lapis copiativo, a tergo della bolletta madre del predetto bollettario di denunzia.

Tale bollettario dovrà essere uguale a quello fornito per la campagna 1942 dall'Istituto Generale di Statistica per la denunzia obbligatoria dei cereali e delle leguminose, in modo da poter utilizzare tutti i bollettari residuati, in possesso degli Ispettorati Agrari Provinciali, i quali provvederanno eventualmente a ristamparli qualora ne fossero sprovvisti.

L'obbligo del suindicato bollettario è pure esteso ad ogni tipo di aia, per la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi - diversi da quelli con macchine azionate a motore - di qualsiasi prodotto sottoposto a particolare disciplina. In questo caso, però, gli Ispettorati Agrari avranno cura di stampigliare sul recto di ogni singola scheda il metodo di trebbiatura usato (trebbia a mano, a sangue, ecc.) limitatamente ai bollettari aventi tale destinazione.

Sulle tre schede figlie di detto bollettario, dovranno essere eseguite - a cura del titolare della licenza di trebbia - le seguenti registrazioni e denunzie, controfirmate dallo stesso:

a) compilazione e rilascio della prima scheda figlia a colui che porta i cereali alla macchina trebbiatrice, il quale è tenuto a dichiarare, al conducente della macchina stessa, la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato dal quale provengono i prodotti da trebbiare, controfirmando e ritirando detta scheda;

b) compilazione della seconda scheda figlia e consegna della stessa, entro una settimana dalla fine della trebbiatura, al Municipio del Comune di produzione, il quale - desunti i dati che gli possono interessare per l'Ufficio Annonario - provvederà per il suo inoltro all'Ufficio Centrale di Statistica, presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro;

c) compilazione della terza scheda figlia da consegnare al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico del Ministero dell'Agricoltura, entro una settimana dall'ultimo giorno di trebbiatura;

Entro una settimana dall'ultimo giorno di trebbiatura i tronconi dei bollettari, anche se soltanto in parte utilizzati, debbono essere riconsegnati all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura che li ha rilasciati.

Si precisa che la prima scheda figlia - di cui al punto a) - potrà essere utilizzata anche come bolletta obbligatoria di accompagnamento per il trasporto del prodotto trebbiato, dall'aia al magazzino del produttore.

A tale uopo, a tergo delle due ultime bollette a destra del bollettario in questione, sarà stampato apposito tracciato, allo scopo di potere registrare, di volta in volta, ogni uscita dall'aia del prodotto trebbiato.

8) A tutti coloro che operano la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi, è fatto obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e al Recapito Comunale dell'Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura, il giorno in cui avranno inizio tali operazioni e chiederne la relativa autorizzazione anche perchè possa essere loro concesso, dal predetto recapito comunale, il nulla osta per il trasporto dei cereali, dall'aia ai magazzini di deposito.

In particolare i possessori di trebbie a mano ed i conduttori di aie, per poter esercitare la trebbiatura e per poter destinare le aie all'uso dovranno farne domanda almeno 5 giorni prima, per ciascuna trebbia e per ciascuna aia, al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico che provvederà a trasmetterne copia all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La domanda, che va redatta in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) data d'inizio della trebbia, sgranatura e sbattitura del cereale;

b) quantità media giornaliera di cereale che potrà essere trebbiato;

c) numero delle giornate previste per il funzionamento delle trebbie a mano e delle aie;

d) se la trebbia o l'aia vengono utilizzate per conto della propria azienda o per conto terzi ovvero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a particolare disciplina. In questo caso, però, gli Ispettorati Agrari avranno cura di stampigliare sul recto di ogni singola scheda il metodo di trebbiatura usato (trebbia a mano, a sangue, ecc.) limitatamente ai bollettari aventi tale destinazione.

Sulle tre schede figlie di detto bollettario, dovranno essere eseguite - a cura del titolare della licenza di trebbia - le seguenti registrazioni e denunzie, controfirmate dallo stesso:

a) compilazione e rilascio della prima scheda figlia a colui che porta i cereali alla macchina trebbiatrice, il quale è tenuto a dichiarare, al conducente della macchina stessa, la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato dal quale provengono i predotti da trebbiare, controfirmando e ritirando detta scheda;

b) compilazione della seconda scheda figlia e consegna della stessa, entro una settimana dalla fine della trebbiatura, al Municipio del Comune di produzione, il quale - desunti i dati che gli possono interessare per l'Ufficio Annonario - provvederà per il suo inoltro all'Ufficio Centrale di Statistica, presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro;

c) compilazione della terza scheda figlia da consegnare al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico dell'Agricoltura (ex Ufficio Accertamenti Agricoli) nel cui territorio il predotto è stato ottenuto. A sua volta, detto Ufficio Statistico-Economico dell'Agricoltura, rimetterà la terza scheda al competente Ispettorato Agrario Provinciale. In quest'ultima bolletta devono risultare, la quantità trebbiata, le generalità del conduttore del fondo da cui i cereali provengono ed il Comune in cui il tenimento si trova.

La consegna della terza scheda al predetto recapito comunale dovrà essere eseguita giornalmente per le partite che richiedono un lavoro non superiore ad un

di comunicare preventivamente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e al Recapito Comunale dell'Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura, il giorno in cui avranno inizio tali operazioni e chiederne la relativa autorizzazione anche perchè possa essere loro concesso, dal predetto recapito comunale, il nulla osta per il trasporto dei cereali, dall'aia ai magazzini di deposito.

In particolare i possessori di trebbie a mano ed i conduttori di aie, per poter esercitare la trebbiatura e per poter destinare le aie all'uso dovranno farne domanda almeno 5 giorni prima, per ciascuna trebbia e per ciascuna aia, al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico che provvederà a trasmetterne copia all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La domanda, che va redatta in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) data d'inizio della trebbia, sgranatura e sbattitura del cereale;

b) quantità media giornaliera di cereale che potrà essere trebbiato;

c) numero delle giornate previste per il funzionamento delle trebbie a mano e delle aie;

d) se la trebbia o l'aia vengono utilizzate per conto della propria azienda o per conto terzi ovvero promiscuamente.

In questi ultimi casi, nella domanda dev'essere previsto anche l'itinerario di lavorazione delle trebbie a mano e il nome dei produttori che, in ordine di tempo, usufruiranno della trebbia a mano e dell'aia;

e) la precisa dislocazione delle trebbie a mano private e la ubicazione delle aie comuni e delle aie private.

Sono considerate aie comuni di calpestio, di battitura con verghe o con mazzuole quelle aie nelle quali convergono i cereali di diversi produttori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sono considerate aie private quelle aie nelle quali convergono cereali di un solo produttore.

A trebbiatura ultimata, sia il proprietario o il conduttore della trebbia a mano; sia il proprietario o il conduttore dell'aia, preventivamente autorizzate all'uso dovranno denunciare, con apposite bollette, all'Ufficio Comunale Statistico-Economico, il prodotto trebbiato.

9) Per la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura e per l'accertamento delle quantità di cereali denunziati, nonchè della relativa superficie seminata, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, può avvalersi degli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e richiedere anche l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

10) Le violazioni alle disposizioni impartite ed a quelle che saranno emanate da questo Ministero, sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura e di sgranatura da disporsi dallo Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Si pregano pertanto tutti gli Enti in indirizzo a volere dare la massima diffusione alle norme in oggetto, comunicandolo a tutti gli Uffici dipendenti ai quali possono interessare.

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.

IL MINISTRO
GULLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 luglio 1944, n. 153.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 2 maggio 1944 del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste per la disciplina del blocco, della raccolta e del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

[illegible]

tura e le Foreste e dai regolamenti relativi, il grano e l'orzo del raccolto 1944, è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con multa pari a venti volte il prezzo legale della quantità sottratta e non inferiore nel minimo a lire cinquemila.

Le stesse pene si applicano a chiunque, prima che ne sia ordinata la consegna oppure dopo che essa sia stata ordinata e prima della scadenza del termine per eseguirla, occulta, aliena od in qualsiasi modo sottrae i prodotti indicati nel comma precedente.

Art. 2

Se prima dell'apertura del dibattimento di primo grado il colpevole consegna o fa consegnare integralmente agli organi competenti il prodotto sottratto, le pene sono diminuite dalla metà ai due terzi.

Art. 3

Ai delitti di cui all'art. 1 non si applica la disposizione dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 4

Per i delitti di cui all'articolo 1 è obbligatorio il mandato di cattura, non può essere concessa all'imputato la libertà provvisoria e non è consentita la sospensione condizionale della pena.

Art. 5

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca del grano e dell'orzo sequestrati perchè sottratti al conferimento, ed è sempre dichiarata a carico del colpevole la perdita del diritto alle trattenute per consumo famigliare di cui all'art. 3 lettera a, b, c, d, ed all'arti. 4 del decreto 2 maggio 1944 del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste.

Art. 6

Dopo la sentenza di appello, o dopo quella di primo grado se non impugnata, le quantità di grano e di orzo spettanti al condannato, alle persone di famiglia con lui conviventi a carico ed ai dipendenti conviventi sono versate al centro di raccolta del comune in cui si trova il prodotto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10) Le violazioni alle disposizioni impartite ed a quelle che saranno emanate da questo Ministero, sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura e di sgranatura da disporsi dallo Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Si pregano pertanto tutti gli Enti in indirizzo a volere dare la massima diffusione alle norme in oggetto, comunicandolo a tutti gli Uffici dipendenti ai quali possono interessare.

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.

IL MINISTRO
GULLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 luglio 1944, n. 153.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 2 maggio 1944 del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste per la disciplina del blocco, della raccolta e del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Agricoltura e le Foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Chiunque emette di consegnare, come prescritto dal decreto 2 maggio 1944 del Ministro dell'Agricoltura e le Foreste per la disciplina del blocco, della raccolta e del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944, meno di quanto è tenuto a consegnare, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 2.000 a lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da due anni a sei anni e con la multa da lire 3.000 a lire 30.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da tre anni a sette anni e con la multa da lire 4.000 a lire 40.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da quattro anni a dieci anni e con la multa da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da cinque anni a dodici anni e con la multa da lire 6.000 a lire 60.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da sei anni a quindici anni e con la multa da lire 7.000 a lire 70.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da sette anni a venti anni e con la multa da lire 8.000 a lire 80.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da otto anni a venti anni e con la multa da lire 9.000 a lire 90.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da nove anni a venti anni e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da lire 11.000 a lire 110.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da undici anni a venti anni e con la multa da lire 12.000 a lire 120.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da dodici anni a venti anni e con la multa da lire 13.000 a lire 130.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da tredici anni a venti anni e con la multa da lire 14.000 a lire 140.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da quattordici anni a venti anni e con la multa da lire 15.000 a lire 150.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da quindici anni a venti anni e con la multa da lire 16.000 a lire 160.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da sedici anni a venti anni e con la multa da lire 17.000 a lire 170.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da diciassette anni a venti anni e con la multa da lire 18.000 a lire 180.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da diciotto anni a venti anni e con la multa da lire 19.000 a lire 190.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da diciannove anni a venti anni e con la multa da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 21.000 a lire 210.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 22.000 a lire 220.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 23.000 a lire 230.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 24.000 a lire 240.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 25.000 a lire 250.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 26.000 a lire 260.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 27.000 a lire 270.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 28.000 a lire 280.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 29.000 a lire 290.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 30.000 a lire 300.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 31.000 a lire 310.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 32.000 a lire 320.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 33.000 a lire 330.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 34.000 a lire 340.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 35.000 a lire 350.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 36.000 a lire 360.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 37.000 a lire 370.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 38.000 a lire 380.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 39.000 a lire 390.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 41.000 a lire 410.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 42.000 a lire 420.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, ciascuna di esse è punita con la pena della reclusione da venti anni a venti anni e con la multa da lire 43.000 a lire 430.000 per ogni quintale o frazione di quintale non consegnato.

Se il fatto è commesso da più persone riunite e mediante violenza o minaccia, e se alcuna delle persone riunite è armata, e se alcuna delle persone riunite è travisata, e se alcuna delle persone riunite è mascherata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna delle persone riunite è camuffata, e se alcuna

l'annata in corso, e per tutti i suoi fondi, anche se la mancata consegna si riferisce ad un fondo solo. Quanto gli sia dovuto in natura deve essere versato dal debitore al centro di raccolta del comune ove è sito ciascun fondo ed il prezzo di conferimento è devoluto allo Stato; quanto gli sia dovuto in danaro è devoluto a beneficio dello Stato.

Art. 8

L'affittuario, il mezzadro, il colono di uno o più fondi rustici condannato in base all'art. 1 del presente decreto decade per tutti i fondi da lui condotti dal diritto alla continuazione del contratto, nonchè dal diritto alla proroga stabilita dal R. decreto-legge 3 giugno 1944 n. 146.

Nel caso di più affittuari, mezzadri o coloni associati tra loro per la coltivazione di un fondo, la condanna di uno di essi determina la decadenza di cui al primo comma anche per tutti gli altri, quando il condannato abbia agito altresì in loro rappresentanza.

Art. 9

La sentenza penale di appello o di primo grado se non impugnata costituisce titolo sufficiente per l'avente diritto a domandare il rilascio del fondo in forza alla decadenza stabilita nell'art. 8.

Sono applicabili le norme del procedimento per convalida di sfratto.

Sono salvi i diritti al pagamento dei frutti pendenti, delle spese di coltivazione e dei miglioramenti a norma delle leggi civili.

Art. 10

Il verbale di denunzia per i delitti preveduti dal presente decreto è trasmesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura penale.

Quando ricorrano le circostanze indicate nell'art. 502 del codice di procedura penale, si procede sempre a giudizio direttissimo.

Art. 11

I verbali di denunzia e le sentenze di condanna per

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, il 4 luglio 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - TUPINI - SIGLIENTI - GULLO

Visto
Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 luglio 1944 Reg. Giustizia a. 1 a. f. 9 - Testa.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 giugno 1944, n. 154.

Ricostituzione del Ministero del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700 che passava alle dipendenze del Ministero delle Finanze tutti i servizi e le materie di competenza del Ministero del Tesoro;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di ricostituire il Ministero del Tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' ricostituito il Ministero del Tesoro.

Art. 2

Con successivi Nostri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa coi Ministri delle Finanze e del Tesoro, saranno adottati i provvedimenti occorrenti per la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Dicasteri delle Finanze e del Tesoro e pre l'organizzazione ed il funzionamento dei rispettivi servizi e sarà provveduto a quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Sec.1on 3.3/NND No. 785021

al primo comma anche per tutti gli altri, quando il condannato abbia agito altresì in loro rappresentanza.

Art. 9

La sentenza penale di appello o di primo grado se non impugnata costituisce titolo sufficiente per l'avente diritto a domandare il rilascio del fondo in forza alla decadenza stabilita nell'art. 8.

Sono applicabili le norme del procedimento per convalida di sfratto.

Sono salvi i diritti al pagamento dei frutti pendenti, delle spese di coltivazione e dei miglioramenti a norma delle leggi civili.

Art. 10

Il verbale di denunzia per i delitti preveduti dal presente decreto è trasmesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura penale.

Quando ricorrano le circostanze indicate nell'art. 502 del codice di procedura penale, si procede sempre a giudizio direttissimo.

Art. 11

I verbali di denunzia e le sentenze di condanna per i delitti preveduti dal presente decreto debbono essere trasmessi in copia ai comitati agricoli comunali competenti per territorio, affinchè provvedano agli accertamenti di loro competenza.

Art. 12

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 in quanto incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 13

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700 che passava alle dipendenze del Ministero delle Finanze tutti i servizi e le materie di competenza del Ministero del Tesoro;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di ricostituire il Ministero del Tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' ricostituito il Ministero del Tesoro.

Art. 2

Con successivi Nostri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa coi Ministri delle Finanze e del Tesoro, saranno adottati i provvedimenti occorrenti per la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Dicasteri delle Finanze e del Tesoro e pre l'organizzazione ed il funzionamento dei rispettivi servizi e sarà provveduto a quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, il 22 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 luglio 1944 Reg. Presidenza n. 1 a f. 13 - MAISANO.

0860

Declassified E.O. 12356 Sec.tion 3.3/NND No. 785121

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 6 luglio 1944.

S. M. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 28 del 17-5-1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24-6-1944.

Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

TESTA DOMENICO, *gerente* Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

0862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLIED MILITARY
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

175c

ACC/ACLO/L MEMORANDUM 17 Jul 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 38 of 5 July 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following:

I. Announcement of the Presidency of the Council of Ministers. Resignation of the Government and appointment of a new Government.

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 2 June 1944, No. 148. Modifying the R.D.L. 5 Jan 1944 No. 5 concerning the state employees who have not taken up service in their original seats of office for reasons arising out of war. The terms "liberated territorie and "liberated areas" used in R.D.L. No.5 are substituted by "territories restored to Italian administration". The provisions of R.D.L No.5 are applicable to persons who move to restored territory subsequently to the effective date of R.D.L No.5.

(b) R. Decree 9 March 1944, No. 119. Establishment of an Istituto Superiore di Magistero (Higher Education).

(c) R. Decree 2 June 1944, No. 150. Abolishing the Ministry for Foreign Trade and Exchange and dividing its powers and services between the Ministries of Finance and of Industry, Commerce and Labour.

(d) R. Decree 4 June 1944. Appointment of a High Commissioner for moral and material assistance to war refugees.

(e) Ministerial Decree 23 March 1944. Immunities to members of Commissions for secret archives of the Lotteries and to personnel charged with drawing the lots.

(f) Ministerial Decree 31 May 1944. Adding a new type of cigarette to the price list for sale of Italian manufactured tobacco.

(g) Ministerial Decree 21 June 1944 approving the order of candidates based upon the competitive examination held on 17 December 1943 for the purpose of filling positions of Secretary to several Consuses grade VII.

(h) Ministerial Decree 21 June 1944. Fixing prices of wheat and barley to be consigned to people's granaries as well as of other minor cereals and dry seeds of legumes subject to blocking.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the Gazzetta Ufficiale will make their return thru the competent section not later than 1700 hours Sunday 23 July 1944.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER
Colonel, AGC
Acting Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains the endorsement of the Executive Commissioner ACC extending the validity of 7 decrees to AMG territory.

4717

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 38

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 5 luglio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 1		Un fascicolo	» 2

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 1		Un fascicolo	» 2

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari		All'Estero Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 36 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, serie speciale, pubblicata il 24 giugno 1944, la preposizione di che precede la parola «scadenza» e che si legge nell'art. 1 del R. decreto-legge 3 giugno 1944 n. 146, sulla proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944, deve intendersi sostituita con la preposizione articolata: dalla.

Il numero 172, con cui nel preambolo del R. decreto-legge 2 dicembre 1943 n. 13/B, pubblicato nel num. 4/B della *Gazzetta Ufficiale* serie speciale 1943, è citato il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, deve essere rettificato in 1728. Nello stesso preambolo la frase «sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro» va sostituita con: «sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Indu-

R. DECRETO 2 giugno 1944, n. 159.
Soppressione del Ministero per gli Scambi e le Valute e ripartizione delle attribuzioni e servizi relativi tra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro . . . Pag. 239

R. DECRETO 4 giugno 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale ai profughi di guerra . . Pag. 240

D. MINISTERIALE 28 marzo 1944.
Indennità ai componenti delle Commissioni degli Archivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle estrazioni . . . . . Pag. 240

D. MINISTERIALE 31 aprile 1944.
Aggiunzione di un nuovo tipo di sigaretta alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali Pag. 240

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.
Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12-1943 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII . . Pag. 241

D. MINISTERIALE 28 giugno 1944.
Determinazione dei prezzi del grano e dell'orzo destinati ai granai del popolo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose, sottoposti a vincolo . . . . . Pag. 241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780148
0863

Del Regno — 1 Un fascicolo - Prezzi vari.

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione delle Gazzette Ufficiali - serie speciale.

ERRATA - CORRIGE

« Nel numero 36 della Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, pubblicata il 24 giugno 1944, la proposizione di che precede la parola « scadenza » e che si legge nell'art. 1 del R. decreto-legge 3 giugno 1944 n. 146, sulla proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944, deve intendersi sostituita con la proposizione articolata: dalla »

« Il numero 172, con cui nel preambolo del R. decreto-legge 2 dicembre 1943 n. 13/B, pubblicato nel num. 4/B della Gazzetta Ufficiale serie speciale 1943, è citato il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, deve essere rettificato in 1728. Nello stesso preambolo la frase « sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro » va sostituita con: « sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, del Commercio e del Lavoro ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato Pag. 231

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 148.

Modifiche al R. D. L. 3 gennaio 1944, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra Pag. 283

R. DECRETO 9 marzo 1944, n. 149.

Istituzione in Salerno di un Istituto Superiore di Magistero Pag. 285

R. DECRETO 2 giugno 1944, n. 150.

Soppressione del Ministero per gli Scambi e le Valute e ripartizione delle attribuzioni e servizi relativi fra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro Pag. 289

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale ai profughi di guerra Pag. 240

D. MINISTERIALE 28 marzo 1944.

Indennità ai componenti delle Commissioni degli Archivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle estrazioni Pag. 240

D. MINISTERIALE 31 aprile 1944.

Aggiunzione di un nuovo tipo di sigaretta alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali Pag. 240

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12-1943 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII Pag. 241

D. MINISTERIALE 28 giugno 1944.

Determinazione dei prezzi del grano e dell'orzo destinati ai granai del popolo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose, sottoposti a vincolo Pag. 241

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 242

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 18 giugno 1944 S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal Cavaliere Pietro Badoglio, Maresciallo d'Italia, dalle cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro

0864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

— dal Conte Carlo Sforza dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Senatore Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Dott. Palmiro Togliatti dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dall'Avv. Prof. Pietro Mancini dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dall'Avv. Salvatore Aldisio dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Prof. Vincenzo Arangio Ruiz dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dall'Ing. Quinto Quintieri dalla carica di Ministro delle Finanze;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele De Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Adolfo Omodeo dalla carica di Ministro della Pubblica Istruzione;

— dal sig. Alberto Tarchiani dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— dall'Avv. Fausto Gullo dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;

— dall'Avv. Francesco Cerabona dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

— dall'Avv. Attilio Di Napoli dalla carica di Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro;

— dal dott. Renato Morelli dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dall'Avv. Nicola Salerno dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dal Prof. Gino Bergami dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste;

— dall'Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e i Telegrafi;

— dal Generale Giovanni Di Raimondo dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione;

— dal Prof. Francesco Sansonetti dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro.

Con decreti pure in data del 18 giugno 1944 S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato:

— Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e Ministro Segretario di Stato ad interim per gli Affari Esteri: il Prof. Avv. Ivanoe Bonomi;

— Ministri senza portafoglio: il Dott. Alberto Cianca, il Senatore Benedetto Croce, il Dott. Alcide De Gasperi, l'Avv. Meucci Ruini, il Dott. Giuseppe Saragat, il Senatore Conte Carlo Sforza, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia l'Avv. Umberto Tupini;

— Ministro Segretario di Stato per le Finanze il Dr. Stefano Siglienti;

— Ministro Segretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Marcello Soleri;

— Il Ministro Segretario di Stato per la Guerra il Senatore Conte Alessandro Casati;

— Ministro Segretario di Stato per la Marina l'Ammiraglio Raffaele De Courten;

— Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica il Generale Pietro Piacentini;

— Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione il Prof. Guido De Ruggiero;

— Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Pietro Mancini;

— Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 450181

nistro dell'Interno:

— dal Prof. Vincenzo Arangio Ruiz dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dall'Ing. Quinto Quintieri dalla carica di Ministro delle Finanze;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele De Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Adolfo Omodeo dalla carica di Ministro della Pubblica Istruzione;

— dal sig. Alberto Tarchiani dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— dall'Avv. Fausto Gullo dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;

— dall'Avv. Francesco Cerabona dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

— dall'Avv. Attilio Di Napoli dalla carica di Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro;

—dal dott. Renato Morelli dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dall'Avv. Nicola Salerno dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dal Dott. Filippo Caracciolo dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dall'Avv. Nicola Lombardi dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

—dal Prof. Antonio Pesenti dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Finanze;

— dall'Avv. Mario Palermo dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Guerra;

— dall'Avv. Domenico Albergo dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Marina;

— dall'Avv. Angelo Raffaele Iervolino dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

— dall'Avv. Adolfo Cilento dalla carica di Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e Ministro Segretario di Stato ad interim per gli Affari Esteri: il Prof. Avv. Ivanoe Bonomi;

— Ministri senza portafoglio: il Dott. Alberto Cianca, il Senatore Benedetto Croce, il Dott. Alcide De Gasperi, l'Avv. Meucci Ruini, il Dott. Giuseppe Saragat, il Senatore Conte Carlo Sforza, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia l'Avv. Umberto Tupini;

— Ministro Segretario di Stato per le Finanze il Dr. Stefano Siglienti;

— Ministro Segretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Marcello Soleri;

— Il Ministro Segretario di Stato per la Guerra il Senatore Conte Alessandro Casati;

— Ministro Segretario di Stato per la Marina l'Ammiraglio Raffaele De Courten;

— Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica il Generale Pietro Piacentini;

— Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione il Prof. Guido De Ruggiero;

— Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Pietro Mancini;

— Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Gullo;

— Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerabona;

— Ministro Segretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro il Prof. Giovanni Gronchi.

Con decreti di uguale data, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato:

— Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio l'Avv. Sergio Fenoaltea;

— Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri il Marchese Dott. Giovanni Visconti Venosta;

— Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri (Italiani all'estero) il Dr. Renato Morelli;

0866
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— Sottosegretario di Stato per la Stampa e le Informazioni l'Avv. Giuseppe Spataro;
— Sottosegretario di Stato per l'Interno il sig. Emilio Canevari;
— Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia il Marchese Avv. Carlo Bassano;
— Sottosegretario di Stato per le Finanze il Prof. Antonio Pesenti;
— Sottosegretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Antonio Mares;
— Sottosegretario di Stato per la Guerra l'Avv. Mario Palermo;
— Sottosegretario di Stato per la Marina l'Avv. Antonino Ramirez;
— Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile il sig. Angelo Corsi;
— Sottosegretario di Stato per la Aeronautica il Sig. Carlo Scialoja;
— Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione: il Dr. Bernardo Mattarella;
— Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Giuseppe Bruno;
— Sottosegretario di Stato per la Agricoltura e Foreste il Prof. Gino Bergami;
— Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Angelo Raffaele Iervolino;
— Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio) il Dr. Guido Molinelli;
— Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro (Lavoro) il Sig. Mariano Costa.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944 n. 148

Modifiche al R. D. L. 3 gennaio 1944, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, re[lativo] dipendenti statali che

Art. 1

Le espressioni « territori liberati » e « zone liberate » contenute negli articoli 1, 5 e 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3 sono sostituite dalla seguente: « territori restituiti all'amministrazione italiana ».

Art. 2

L'art. 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a risiedere od a dimorare nei territori restituiti all'amministrazione italiana posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

« Per il personale dimorante nei territori non ancora restituiti all'amministrazione italiana, il termine di giorni quindici previsto dall'art. 1 decorrerà dalla data in cui avverrà tale restituzione ».

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI

Visto: *Il Guardasigilli:* ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti addì 27 giugno 1944. Reg. Presidenza n. 1 G. F. 6. - MAISANO

R. DECRETO 9 marzo 1944 n. 149.

Istituzione in Salerno di un Istituto Superiore di Magistero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il T. U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione: il Dr. Bernardo Mattarella;

— Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Giuseppe Bruno;

— Sottosegretario di Stato per la Agricoltura e Foreste il Prof. Gino Bergami;

— Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Angelo Raffaele Iervolino;

— Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio) il Dr. Guido Molinelli;

— Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro (Lavoro) il Sig. Mariano Costa.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944 n. 148

Modifiche al R. D. L. 3 gennaio 1914, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, relativo ai provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti addì 27 giugno 1944. Reg. Presidenza n. 1 fg. 1. 6 - MARIANO.

R. DECRETO 9 marzo 1944 n. 149.

Istituzione in Salerno di un Istituto Superiore di Magistero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il T. U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che l'istituzione di un Istituto Superiore di Magistero pareggiato nella città di Salerno risponde alle esigenze scolastiche del Mezzogiorno d'Italia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito nella città di Salerno un Istituto Superiore di Magistero pareggiato, per il conseguimento delle Lauree e del Diploma di cui appresso:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) laurea in materie letterarie;
2) laurea in pedagogia;
3) laurea in lingue e letterature straniere;
4) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2

Agli studi compiuti nel predetto Istituto è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del titolo II, Cap. I, del citato Testo Unico sulla Istruzione Superiore, a decorrere dall'anno accademico 1943-44.

Art. 3

E' approvato il relativo Statuto costituito da n. 47 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella « serie speciale » della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

Registrato alla Corte dei Conti addì 10 luglio 1944. Reg. Pubblica Istruzione n. 1 g. 11. Impronta

Statuto di un Istituto Superiore di Magistero pareggiato in Salerno (approvato con R. decreto del 9-3-1944).

Titolo I.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1

E' istituito in Salerno un Istituto Superiore di Magistero Parcggiato, il quale ha lo scopo di conferire ai licenziati degli Istituti Magistrali le lauree e il diploma di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14 della tabella A allegata alle disposizioni sull'ordinamento didattico universi-

Art. 3

Al mantenimento dell'Istituto provvedono gli Enti promotori, nei limiti, per la Provincia, del proprio deliberato impegnativo 24 febbraio 1944, n. 121.

Art. 4

L'Istituto è retto dalle disposizioni legislative e regolamenti concernenti gli Istituti di Magistero Pareggiati e dalle norme del presente Statuto.

Titolo II

GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 5

Il Governo dell'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato spetta alle seguenti Autorità:
1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. - Il Consiglio di Amministrazione;
3. - Il Direttore dell'Istituto;
4. - Il Consiglio Direttivo;
5. - Il Consiglio dei Professori;

Art. 6

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministero per l'Educazione Nazionale.

Art. 7

Compongono il Consiglio di Amministrazione:
1. - Il Presidente del Consiglio di Amimnistrazione;
2. - Il Direttore dell'Istituto;
3. - Un Rappresentante del Governo scelto dal Ministro per l'Educazione Nazionale;
4 - Quattro Consiglieri, nominati, due dall'Amministrazione Provinciale e due dall'Amministrazione Comunale di Salerno.

Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e il Sindaco di Salerno.

I componenti elettivi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Il presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) Ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) Convoca e presiede il Consiglio di Amministra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989681

quale forma parte sostanziale ed integrante.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella « serie speciale » della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello State.

Dato a Salerno, 9 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Registrato alla Corte dei Conti addì 31 *luglio* 1944. *Reg. Pubblica Istruzione* n. 1 *a f.* 11. IMPOSTA

Statuto di un Istituto Superiore di Magistero pareggiato in Salerno (approvato con R decreto del 9-3-1944).

Titolo 1.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1

E' istituito in Salerno un Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, il quale ha lo scopo di conferire ai licenziati degli Istituti Magistrali le lauree e il diploma di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14 della tabella 1 delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario (R. D. 30 settembre 1938 n. 1652) e precisamente:

1) Laurea in Materie Letterarie;

2) Laurea in Pedagogia;

3) Laurea in Lingue e Letterature straniere;

4) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Art. 2

L'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato è fondato dalle Amministrazioni Provinciale e Comunale di Salerno, le quali provvedono al governo di esso mediante un Consiglio di Amministrazione.

2. - Il Consiglio di Amministrazione:

3. - Il Direttore dell'Istituto:

4. - Il Consiglio Direttivo;

5. - Il Consiglio dei Professori:

Art. 6

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministero per l'Educazione Nazionale.

Art. 7

Compongono il Consiglio di Amministrazione:

1. - Il Presidente del Consiglio di Amimnistrazione;

2. - Il Direttore dell'Istituto;

3. - Un Rappresentante del Governo scelto dal Ministro per l'Educazione Nazionale;

4 - Quattro Consiglieri, nominati, due dall'Amministrazione Provinciale e due dall'Amministrazione Comunale di Salerno.

Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e il Sindaco di Salerno.

I componenti elettivi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Il presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) Ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni di esso;

c) Esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto;

d) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione:

a) Ha il governo morale e la gestione economica dell'Istituto;

b) Provvede alla compilazione del bilancio di pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0870

visione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con facoltà di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio;

c) Delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

d) Delibera sulla esenzione totale o parziale delle tasse e sovratasse scolastiche a favore degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno quattro Consiglieri, oltre il Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario dell'Istituto che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 10

Il governo didattico dell'Istituto spetta al Direttore, al Consiglio Direttivo e al Consiglio dei Professori, i quali esercitano, rispettivamente, le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 11

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di Aministrazione. Dura in carica due anni e può essere confermato. E' scelto tra i professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 12

Il Direttore:

a) Cura il regolare andamento degli studi e la osservanza di tutte le norme relative;

b) Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti;

c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) Riferisce con relazione annuale sullo andamento generale, didattico e morale dell'Istituto;

e) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto;

Il Direttore può nominare un Vice-Direttore che lo coadiuvi e lo supplisca per tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15

Il Consiglio dei Professori si compone di tutti i professori dell'Istituto.

Art. 16

Il Consiglio dei Professori:

a) Coordina e rivede i programmi di insegnamento;

b) Delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

c) Dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale, concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio dei Professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri. Il più giovane esercita le funzioni di segretario.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 17

La durata del Corso degli Studi per la laurea in Materie Letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e Letteratura Italiana (triennale);
2) Lingua e Letteratura Latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della Filosofia;
7) Lingua e Letteratura moderna Straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Archeologia;
4) Istituzioni di Diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia del Risorgimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

voro consultivo.

Art. 10

Il governo didattico dell'Istituto spetta al Direttore, al Consiglio Direttivo e al Consiglio dei Professori, i quali esercitano, rispettivamente, le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 11

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica due anni e può essere confermato. E' scelto tra i professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 12

Il Direttore:

a) Cura il regolare andamento degli studi e la osservanza di tutte le norme relative;

b) Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti;

c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) Riferisce con relazione annuale sullo andamento generale, didattico e morale dell'Istituto;

e) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto;

Il Direttore può nominare un Vice-Direttore che lo coadiuvi e lo supplisca per tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si compone di tutti i Professori di ruolo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

a) Delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

b) Fa proposte e dà pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori di ruolo o alla nomina e conferma dei professori incaricati;

c) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri. Il più giovane esercita le funzioni di segretario.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 17

La durata del Corso degli Studi per la laurea in Materie Letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e Letteratura Italiana (triennale);
2) Lingua e Letteratura Latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della Filosofia;
7) Lingua e Letteratura moderna Straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Archeologia;
4) Istituzioni di Diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia del Risorgimento.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di Geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di Storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 18

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di anni quattro.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e Letteratura Italiana (biennale):
2) Lingua e Letteratura latina (biennale):
3)Storia della filosofia (biennale):
4) Filosofia (biennale):
5) Pedagogia (triennale):
6) Storia (biennale):
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:
1) Filologia romanza;
2) Archeologia;
3)Istituzioni di diritto pubblico di legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medicevale e moderna;
6) Storia del Risorgimento;

Il concorso di ammissione consiste:

a) Nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;

b) In una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di storia (biennale), un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta d'Italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 19

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di anni quattro.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale):
2) Lingua e letteratura latina (biennale):
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura spagnuola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale):
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:
1) Storia della filosofia:
2) Filosofia:
3) Pedagogia:
4) Storia dell'arte medicevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) Nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione:

b) In una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere: egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di una gli insegnamenti complementari.

Nel corso di Storia ((biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i comple-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) Lingua e Letteratura Italiana (biennale);
2) Lingua e Letteratura latina (biennale);
3)Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:
1) Filologia romanza;
2) Archeologia;
3)Istituzioni di diritto pubblico di legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia del Risorgimento;

Il concorso di ammissione consiste:

a) Nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;

b) In una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di storia (biennale), un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta d'Italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 19

La durata del corso degli studii per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 15 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e concorso.

2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) Nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) In una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di una gli insegnamenti complementari.

Nel corso di Storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 20

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale).

0874
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

8) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il Concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e della filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera a scelta.

Per conseguire il diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quello complementare.

Art. 21

Alle materie di cui agli articoli precedenti, è aggiunta quale materia complementare la Religione che potrà essere svolta in corso quadriennale per le lauree e triennale per il diploma.

Art. 22

Con il manifesto degli studi il Consiglio dei Professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà.

Art. 23

Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento. Il Consiglio dei Professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni orali o scritte.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.

La nemina viene fatta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Direttivo; il conferimento delle supplenze è fatto dal direttore dell'Istituto.

In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del R. D. Legge 20 giugno 1935 n. 1071.

Art. 27

Ai professori dell'Istituto sarà fatto un trattamento di quiescenza in rapporto allo stipendio goduto sulle stesse basi adottate per i professori di ruolo delle RR. Università.

Art. 28

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito circa il trattamento economico di quiescenza dei professori di ruolo delle RR. Università si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 29

Ai professori incaricati è devoluto un emolumento che viene fissato anno per anno e per ciascun professore dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Alle cattedre di lingua e letteratura possono essere assegnati i lettori i quali hanno per compito di curare sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative.

Art. 31

I posti di lettori sono determinati a seconda del bisogno dal Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso in misura non superiore a sei.

Art. 32

I lettori sono nominati con l'osservanza delle disposizioni previste nel T. U. delle Leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 33

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per conseguire il diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quello complementare.

Art. 21

Alle materie di cui agli articoli precedenti, è aggiunta quale materia complementare la Religione che potrà essere svolta in corso quadriennale per le lauree e triennale per il diploma.

Art. 22

Con il manifesto degli studi il Consiglio dei Professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà.

Art. 23

Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento. Il Consiglio dei Professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni orali o scritte.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.

Titolo IV

PROFESSORI E LETTORI

Art. 24

L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 25

Il numero dei posti di professori di ruolo è di quattro. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia per i professori di ruolo della R. Università.

Art. 28

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito circa il trattamento economico di quiescenza dei professori di ruolo delle RR. Università si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 29

Ai professori incaricati è devoluto un emolumento che viene fissato anno per anno e per ciascun professore dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Alle cattedre di lingua e letteratura possono essere assegnati i lettori i quali hanno per compito di curare sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative.

Art. 31

I posti di lettori sono determinati a seconda del bisogno dal Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso in misura non superiore a sei.

Art. 32

I lettori sono nominati con l'osservanza delle disposizioni previste nel T. U. delle Leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 33

Ai lettori ordinari spetta il trattamento economico previsto dall'art. 14, comma 3, del R. D. Legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Titolo V

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 34

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si fa in seguito ad esame di concorso. L'esame di concorso si svolge con la osservanza delle norme e delle modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del regolamento, approvato con R. D. 4 giugno 1938, n. 1269.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Art. 35

Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del R. D. 20 giugno 1935 n. 1071.

Art. 36

Gli esami sono:

a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;

b) di profitto annuali;

c) di laurea.

Gli esami sono regolati dalle norme contenute nel R. D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 37

Gli esami di profitto sono dati per singole materie ed annualmente anche per le materie a corso pluriennale.

Art. 38

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dallo studente;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 39

Gli iscritti devono pagare tutte le tasse e sovratasse scolastiche nella stessa misura stabilita dalla tabella A) del R. decreto-legge 25 febbraio 1937 n. 439 e dal R decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114. In aggiunta alle predette tasse e sopratasse essi sono inoltre tenuti a pagare una sopratassa annua di frequenza di lir. 150,00.

Per la devoluzione e la ripartizione del provento delle tasse e sopratasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e per gli Istituti superiori liberi.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria si osservano le norme vigenti per le Università e gli istituti Superiori Regi.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito alle tasse e sopratasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle facoltà di Magistero

Art. 42

L'Ufficio di Segreteria è costituito da un Segretario e da un Vice Segretario entrambi muniti di un titolo di studio conseguito in una scuola media, e sono a carico del Comune.

Il Segretario ha anche la funzione di economo e cassiere.

Il numero delle persone addette ai servizi di custodia, pulizia e simili viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, ma non sarà mai inferiore a due.

Art. 43

Le retribuzioni del personale di Segreteria e subalterno sono fissate dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore a quella prevista per le corrispondenti categorie di personale statale.

Titolo VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 44

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata, come dall'art. 9 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 45

Quando l'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato avesse per qualsiasi motivo a cessare oppure ad essere privato della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto agli Enti promotori.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46

Nell'Istituto può essere fondato un Gabinetto di Didattica con annesse classi modello la cui direzione spetta al Prof. di Pedagogia.

Art. 47

L'Istituto ha una propria biblioteca.

Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

nale.

Art. 38

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dallo studente;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 39

Gli iscritti devono pagare tutte le tasse e sovratasse scolastiche nella stessa misura stabilita dalla tabella A) del R. decreto-legge 25 febbraio 1937 n. 439 e dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114. In aggiunta alle predette tasse e sopratasse essi sono inoltre tenuti a pagare una sopratassa annua di frequenza di lir. 150.00.

Per la devoluzione e la ripartizione del provento di le tasse e sopratasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e per gli Istituti superiori liberi.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria si osservano le norme vigenti per le Università e gli istituti Superiori Regi.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito alle tasse e sopratasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle facoltà di Magistero delle RR. Università, s'intende estesa all'Istituto.

Art. 40

Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto al rimborso delle tasse e sopratasse pagate.

Titolo VI

PERSONALE DI SEGRETERIA E SUBALTERNO

Art. 41

Il servizio di Segreteria e di Cassa è affidato ad un Segretario delegato dal Comune fra gli impiegati dell'Amministrazione Comunale.

denti categorie di personale statale.

Titolo VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 44

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata, come dall'art. 9 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 45

Quando l'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato avesse per qualsiasi motivo a cessare oppure ad essere privato della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto agli Enti promotori.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46

Nell'Istituto può essere fondato un Gabinetto di Didattica con annesse classi modello la cui direzione spetta al Prof. di Pedagogia.

Art. 47

L'Istituto ha una propria biblioteca.

Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno.

Presidente dell'Amministrazione Prov.
Carlo Liberti

Il Sindaco della Città di Salerno
Silvio Baratta

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

VISTO per l'approvazione

Salerno, 9 marzo 1944.

IL MINISTRO
CUOMO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. DECRETO 2 giugno 1944 n. 150.

Soppressione del Ministero per gli Scambi e le Valute e ripartizione delle attribuzioni e servizi relativi fra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per gli Scambi e per le Valute;

Visto il R. decreto 20 novembre 1937, n. 1928, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per gli Scambi e per le Valute;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, contenente disposizioni circa la competenza del Ministero stesso;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per gli Scambi e per le Valute e di ripartire le attribuzioni e servizi relativi tra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero per gli Scambi e le Valute è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero delle Finanze, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'estero le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di disciplina dei cambi, dei pagamenti, di distribuzione delle valute e di ogni movimento in genere di valuta o di capitale da e per l'estero.

Sono pertanto conferite al Ministro delle Finanze tutte le attribuzioni e potestà relative alle materie di cui al comma che precede, comprese quelle relative per l'applicazione degli indicati provvedimenti legislativi ed ogni altra attribuzione o potestà in materia, demandate al Ministro per gli Scambi e per le Valute, ai sensi del R. decreto 14 marzo 1938, n. 643 e del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928.

Passano pure alla competenza del Ministero delle Finanze:

a) le autorizzazioni per le assunzioni e per le alienazioni di partecipazioni italiane all'estero di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674 ed al R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1835, e per le contrattazioni di prestito all'estero di cui al R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1 ed all'art. 6 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2375;

b) le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e le Valute in materia di provvedimenti doganali, restando inteso che tali provvedimenti saranno adottati di concerto col Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 3

Sono devolute al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'Estero, le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di rapporti economici con l'estero, di disciplina delle importazioni e delle esportazioni, di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'Estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, ed in genere in materia di rapporti commerciali ed economici con l'Estero.

Art. 4

Gli organi, gli Uffici ed il personale del Ministero per gli Scambi e le Valute attualmente preposti ai servizi di cui agli articoli che precedono, passano alle dipendenze del Ministero delle Finanze o del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro secondo la rispettiva competenza.

Con successivi RR. decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri interessati, verrà provveduto per la ripartizione dei posti di organico del soppresso Ministero, e per la sistemazione del relativo personale in ruoli speciali, da istituirsi presso i predetti Dicasteri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945081

...ente disposizioni circa la competenza del Ministero stesso:

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per gli Scambi e per le Valute e di ripartire le attribuzioni e servizi relativi tra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero per gli Scambi e le Valute è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero delle Finanze, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'estero, le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di disciplina dei cambi, dei pagamenti, di distribuzione delle valute e di ogni movimento in genere di valuta o di capitale da e per l'estero.

Sono pertanto conferite al Ministro delle Finanze tutte le attribuzioni e potestà relative alle materie di cui al comma che precede, comprese quelle relative alla irrogazione di sanzioni di polizia valutaria e per infrazioni alle norme sul commercio dell'oro già ad esso devolute dai RR. decreti-legge 29 settembre 1931, n. 1207, 21 dicembre 1931, n. 1680 ed 8 dicembre 1934, n. 1943, dal R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, dal R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, dalla legge 9 gennaio 1936, n. 103, nella quale furono convertiti i RR. DD. LL. 8 dicembre 1934, n. 1942 e 17 gennaio 1935, n. 1, e dal R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, e successive modificazioni, nonchè da tutti i decreti ministeriali emanati stando inteso che tali provvedimenti saranno adottati di concerto col Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 3

Sono devolute al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'Estero, le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di rapporti economici con l'estero, di disciplina delle importazioni e delle esportazioni, di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'Estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, ed in genere in materia di rapporti commerciali ed economici con l'Estero.

Art. 4

Gli organi, gli Uffici ed il personale del Ministero per gli Scambi e le Valute attualmente preposti ai servizi di cui agli articoli che precedono, passano alle dipendenze del Ministero delle Finanze o del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro secondo la rispettiva competenza.

Con successivi RR. decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri interessati, verrà provveduto per la ripartizione dei posti di organico del soppresso Ministero, e per la sistemazione del relativo personale in ruoli speciali, da istituirsi presso i predetti Dicasteri.

Sarà altresì provveduto nei modi di legge, e di intesa col Ministro delle Finanze, per il passaggio dei fondi relativi ai servizi di cui agli articoli 2 e 3 dal bilancio del Ministero per gli Scambi e le Valute a quelli delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 5

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero passa alle dipendenze del Ministero delle Finanze e l'Istituto Nazionale per il commercio estero passa alle dipenden-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

uto nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Articolo unico

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto il seguente nuovo tipo di prodotto:

Sigaretta « Italia » da vendersi al pubblico a Lire 1000 il chilogramma e, cioè, a L. 1 ogni sigaretta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Salerno, 21 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 1944, Reg. Finanze n. 1 a f. 5 - DEFILLO

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17.12.43 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, indetto il 17 dicembre 1943, per coprire i posti di Segretario, privi di titolari, dei seguenti Comuni di grado VII: Prov. di Palermo: Aliminusa, Baucina, Bompietro, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Gratteri, Isnello, S. Cristina Gela, Sciara. — Prov. di Caltanissetta: Acquaviva, Montedoro. — Prov. di Agrigento: Montevago. — Prov. di Siracusa: Buscemi. — Prov. di Messina: S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, Motta d'Affermo, Basicò, Limina, Condrò, Roccella Valdemone;

Vista la graduatoria di merito elaborata dall'apposita Commissione giudicatrice istituita in conformità del disposto dell'art. 181 della legge 27 giugno 1942,

7) Scibilia Salvatore	punti	26.85
8) Leone Giuseppe	»	26.82
9) Giunta Domenico	»	24.46
10) Asaro Filippo	»	23.91
11) Barone Giuseppe	»	23.48
12) Lembardo Carmelo	»	22.93
13) Sideli Liborio	»	22.85
14) Arona Paolo	»	22.66
15) Casabona Giuseppe	»	22.60
16) Castellano Liborio	»	21.98
17) Savoca Melchiorre	»	21.03
18) Novo Faro	»	20.52
19) Lo Presti Giuseppe	»	20.38
20) Ferrara Giuseppe	»	19.98
21) Montano Ferdinando	»	18.62
22) Vacirca Salvatore	»	18.03
23) Nocito Giovanni	»	17.30
24) Patti Angelo	»	16.87
25) Costanza Alfonso	»	16.35
26) Campisi Liborio	»	16.16
27) Messina Vittorio	»	15.98
28) Calcaterra Salvatore	»	15.71
29) Bullaro Salvatore	»	15.66
30) Barone Francesco	»	15.66
31) Gatto Giovanni	»	14.66
32) Panzica Antonio	»	14.55
33) Zarbà Giuseppe	»	14.50
34) Sarrica Vincenzo	»	13.66
35) Cirone Giuseppe	»	13.60
36) Riggio Salvatore	»	13.14
37) Lo Mauro Alfredo	»	13.10
38) Vaccarella Giuseppe	»	12.76
39) Saladino Giovanni	»	12.71
40) Pizzo Salvatore	»	12.42
41) Pepe Mario	»	12.40
42) Patanè Vincenzo	»	11.10
43 Torre Pietro	»	11.00
44) Pantano Michele	»	10.50

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - per gli ulteriori effetti di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 1944. Reg. Finanze n. 1 a f. 5. DEFILIO

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12-43 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, indetto il 17 dicembre 1943, per coprire i posti di Segretario, privi di titolari, dei seguenti Comuni di grado VII: Prov. di Palermo: Alimnusa, Baucina, Bompietro, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Gratteri, Isnello, S. Cristina Gela, Sciara. — Prov. di Caltanissetta: Acquaviva, Montedoro. — Prov. di Agrigento: Montevago. — Prov. di Siracusa: Buscemi. — Prov. di Messina: S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, Motta d'Affermo, Basicò, Limina, Condrò, Roccella Valdemone;

Vista la graduatoria di merito elaborata dall'apposita Commissione giudicatrice istituita in conformità del disposto dell'art. 181 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il R. D. L. 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei per i posti vacanti di Segretario dei Comuni suindicati, nell'ordine appresso segnato:

1) Mistretta Gaetano	punti	32.87
2) Di Clemente Antonio	»	32.30
3) Leto Giuseppe	»	31.30
4) Buzzone Giuseppe	»	29.03
5) Cicio Salvatore	»	28.76
6) Geraci Vincenzo	»	27.92
25) Costanza Alfonso	»	[illegible]
26) Campisi Liborio	»	16.16
27) Messina Vittorio	»	15.98
28) Calcaterra Salvatore	»	15.71
29) Bullaro Salvatore	»	15.66
30) Barone Francesco	»	15.66
31) Gatto Giovanni	»	14.66
32) Panzica Antonio	»	14.55
33) Zarbà Giuseppe	»	14.50
34) Sarrica Vincenzo	»	13.66
35) Cirone Giuseppe	»	13.60
36) Riggio Salvatore	»	13.14
37) Lo Mauro Alfredo	»	13.10
38) Vaccarella Giuseppe	»	13.76
39) Saladino Giovanni	»	12.71
40) Pizzo Salvatore	»	12.42
41) Pepe Mario	»	12.49
42) Patanè Vincenzo	»	11.10
43) Terre Pietro	»	11.00
44) Pantano Michele	»	10.50

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - per gli ulteriori effetti di legge.

Salerno, 21 giugno 1944.

IL MINISTRO
Aldisio

D. MINISTERIALE 28 giugno 1944.

Determinazione dei prezzi del grano e dell'orzo destinati ai granai del popolo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose, sottoposti a vincolo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il D. Ministeriale 2 maggio 1944, recante nor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ze del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 6

Con successivi RR. decreti, su proposta dei Ministri delle Finanze, e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, saranno adottati tutti i provvedimenti occorrenti per l'organizzazione, per il funzionamento e per la coordinazione dei compiti e dei servizi già spettanti al Ministero per gli Scambi e per le Valute, assegnati ai Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e per quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7

Fino a quando non sarà provveduto a quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 4 il personale del soppresso Ministero per gli Scambi e le Valute, continuerà ad essere amministrato dal Ministero delle Finanze.

Art. 8

Le disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 20 aprile 1944.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque, spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti addì 20 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1 a f. 8. - MAISANO

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III,

Articolo unico

Il sig. Tito Zaniboni è nominato Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 4 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Registrato alla Corte dei Conti addì 1 luglio 1944, Reg. Finanze n. 1 a f. 36. - DI CARLO.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1944.

Indennità ai componenti delle Commissioni degli Archivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle estrazioni

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35 del R. D. 25 luglio 1940 n. 1077 del regolamento sui servizi del Lotto e del personale delle Ricevitorie;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed uniformare la misura delle indennità ai componenti le Commissioni di Archivio del Lotto, nonchè dei compensi per il personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Ai rappresentanti dei Prefetti, dei Sindaci e degli Intendenti di Finanza, che fanno parte delle Commissioni degli Archivi Segreti del Lotto è dovuta una indennità di L. 30 (trenta) a seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta una indennità di L. 15 (quindici), ed al personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni (giraruota, banditore ed assistente) è dovuto un compenso di L. 10 (dieci) per ognuno, ad estrazione.

Il presente decreto ha vigore dal 1 gennaio 1944.

Salerno, 28 marzo 1944

IL MINISTRO

0883
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle Finanze

Art. 8

Le disposizioni degli art. 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 20 aprile 1944.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque, spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Salerno, 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti addì 20 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1 c. f. 8 - MARSANO.

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 maggio 1944 n. 137 per la istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Visto l R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Visto l'art. 35 del R. D. 25 luglio 1940 n. 1077 del regolamento sui servizi del Lotto e del personale delle Ricevitorie;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed uniformare la misura delle indennità ai componenti le Commissioni di Archivio del Lotto, nonchè dei compensi per il personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Ai rappresentanti dei Prefetti, dei Sindaci e degli Intendenti di Finanza, che fanno parte delle Commissioni degli Archivi Segreti del Lotto è dovuta una indennità di L. 30 (trenta) a seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta una indennità di L. 15 (quindici), ed al personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni (giraruota, banditore ed assistente) è dovuto un compenso di L. 10 (dieci) per ognuno, ad estrazione.

Il presente decreto ha vigore dal 1 gennaio 1944.

Salerno, 28 marzo 1944

IL MINISTRO

JUNG

Registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 1944

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.

Aggiunzione di un nuovo tipo di sigaretta alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. D. L. 16 marzo 1942, n. 201, conver-

0884

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

tito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Articolo unico

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto il seguente nuovo tipo di prodotto:

Sigaretta « Italia » da vendersi al pubblico a Lire 1000 il chilogramma e, cioè, a L. 1 ogni sigaretta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Salerno, 31 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 1944. Reg. Finanze n. 1 a f. 5 - DATELLO

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12-43 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, indetto il 17 dicembre 1943, per coprire i posti di Segretario, privi di titolari, dei seguenti Comuni di grado VII: Prov. di Palermo: Aliminusa, Baucina, Bompietro, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Gratteri, Isnello, S. Cristina Gela, Sciara. — Prov. di Caltanissetta: Acquaviva, Montedoro. — Prov. di Agrigento: Montevago. — Prov. di Siracusa: Buscemi. — Prov. di Messina: S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, Motta d'Affermo, Basicò, Limina, Condrò, Roccella Valdemone;

Vista la graduatoria di merito elaborata dall'apposita Commissione giudicatrice istituita in conformità del disposto dell'art. 181 della legge 27 giugno 1942,

7) Scibilia Salvatore	punti	26.85
8) Leone Giuseppe	»	26.84
9) Giunta Domenico	»	24.46
10) Asaro Filippo	»	23.91
11) Barone Giuseppe	»	23.48
12) Lombardo Carmelo	»	22.93
13) Sideli Liborio	»	22.85
14) Arona Paolo	»	22.66
15) Casabona Giuseppe	»	22.60
16) Castellano Liborio	»	21.98
17) Savoca Melchiorre	»	21.03
18) Novo Faro	»	20.52
19) Lo Presti Giuseppe	»	20.08
20) Ferrara Giuseppe	»	19.98
21) Montano Ferdinando	»	18.62
22) Vacirca Salvatore	»	18.03
23) Nocito Giovanni	»	17.30
24) Patti Angelo	»	16.87
25) Costanza Alfonso	»	16.35
26) Campisi Liborio	»	16.16
27) Messina Vittorio	»	15.98
28) Calcaterra Salvatore	»	15.71
29) Bullaro Salvatore	»	15.66
30) Barone Francesco	»	15.66
31) Gatto Giovanni	»	14.66
32) Panzica Antonio	»	14.55
33) Zarbà Giuseppe	»	14.50
34) Sarrica Vincenzo	»	13.66
35) Cirone Giuseppe	»	13.60
36) Riggio Salvatore	»	13.14
37) Lo Mauro Alfredo	»	13.10
38) Vaccarella Giuseppe	»	12.76
39) Saladino Giovanni	»	12.71
40) Pizzo Salvatore	»	12.42
41) Pepe Mario	»	12.40
42) Patanè Vincenzo	»	11.10
43) Torre Pietro	»	11.00
44) Pantano Michele	»	10.50

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - per gli ulteriori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conti per la registrazione

Salerno, 31 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 1944, Reg. Finanze n. 1 e f. 5 - DECRETO

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12-43 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, indetto il 17 dicembre 1943, per coprire i posti di Segretario, privi di titolari, dei seguenti Comuni di grado VII: Prov. di Palermo: Aliminusa, Baucina, Bompietro, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Gratteri, Isnello, S. Cristina Gela, Sciara. — Prov. di Caltanissetta: Acquaviva, Montedoro. — Prov. di Agrigento: Montevago. — Prov. di Siracusa: Buscemi. — Prov. di Messina: S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, Motta d'Affermo, Basicò, Limina, Condrò, Roccella Valdemone;

Vista la graduatoria di merito elaborata dall'apposita Commissione giudicatrice istituita in conformità del disposto dell'art. 181 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1042, n. 851, nonchè il R. D. L. 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei per i posti vacanti di Segretario dei Comuni suindicati, nell'ordine appresso segnato:

1) Mistretta Gaetano	punti	32.87
2) Di Clemente Antonio	»	32.50
3) Leto Giuseppe	»	31.40
4) Buzzone Giuseppe	»	29.03
5) Cicio Salvatore	»	28.76
6) Geraci Vincenzo	»	27.92
21) Montano Ferdinando	»	18.62
22) Vacirca Salvatore	»	18.03
23) Nocito Giovanni	»	17.30
24) Patti Angelo	»	16.87
25) Costanza Alfonso	»	16.35
26) Campisi Liborio	»	16.16
27) Messina Vittorio	»	15.98
28) Calcaterra Salvatore	»	15.71
29) Bullaro Salvatore	»	15.66
30) Barone Francesco	»	15.66
31) Gatto Giovanni	»	14.66
32) Panzica Antonio	»	14.55
33) Zarbà Giuseppe	»	14.50
34) Sarrica Vincenzo	»	13.66
35) Cirone Giuseppe	»	13.60
36) Riggio Salvatore	»	13.14
37) Lo Mauro Alfredo	»	13.10
38) Vaccarella Giuseppe	»	12.76
39) Saladino Giovanni	»	12.71
40) Pizzo Salvatore	»	12.42
41) Pepe Mario	»	12.40
42) Patanè Vincenzo	»	11.10
43 Torre Pietro	»	11.00
44) Pantano Michele	»	10.50

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - per gli ulteriori effetti di legge.

Salerno, 21 giugno 1944.

IL MINISTRO
Aldisio

D. MINISTERIALE 28 giugno 1944.

Determinazione dei prezzi del grano e dell'orzo destinati ai granai del popolo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose, sottoposti a vincolo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il D. Ministeriale 2 maggio 1944, recante nor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

me sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e dell'orzo;

Ritenuta la necessità di stabilire nuovi prezzi dei cereali e delle leguminose sottoposte a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione:

Decreta:

Art. 1

I prezzi base dei cereali e delle leguminose — sottoposte a disciplina — da valere in tutto il territorio italiano liberato, sono fissati, per il raccolto 1944, come segue:

Grano tenero — base 75 Kg. per ettolitro; tolleranze: 1% di impurità reale . . al q.le L. 900

Grano duro — base 78 Kg. per ettolitro; tolleranze: 1% di impurità reale e 25% (ragguagliato) di biancone . . . . . al q.le L. 1000

Orzo comune vestito — base 56 Kg. per ettolitro; tolleranze: 2% corpi estranei . . . al q.le L. 700

Orzo mondo — base 70 Kg. per ettolitro; tolleranze: 1% corpi estranei . . . . al q.le L. 950

Avena — base 42 Kg. per ettolitro al q.le L. 650

Segale — base 68 Kg. per ettolitro. al q.le L. 900

Granoturco — base umidità 16% . al q.le L. 650

Fave — base mezza fava (comune o di massa) . . . . . al q.le L. 675

Fagioli — prezzo base per qualità comune . . . . . al q.le L. 1250

Ceci — (prezzo base) . . . al q.le L. 1000

Piselli (compresi quelli da campo) (prezzo base) . . . . . al q.le L. 1050

Lenticchie — (prezzo base) . .al q.le L. 1300

Detti prezzi sono riferiti a prodotti sano, secco, leale, mercantile, posto franco a piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del Popolo ».

Art. 2

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data, 30 giugno 1944.

S. M. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3-6-1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

R. DECRETO 29 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 35 del 10-6-1944.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO 1 giugno 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Grano duro — base 78 Kg. per ettolitro: tolleranze: 1% di impurità reale e 25% (ragguagliato) di bianconati . . . . . al q.le L. 1000

Orzo comune o vestito — base 56 Kg. per ettolitro: tolleranze: 2% corpi estranei . . . al q.le L. 700

Orzo mondo — base 70 Kg. per ettolitro: tolleranze: 1% corpi estranei . . . . al q.le L. 950

Avena — base 42 Kg. per ettolitro al q.le L. 650

Segale — base 68 Kg. per ettolitro. al q.le L. 900

Granoturco — base umidità 16% . al q.le L. 650

Fave — base mezza fava (comune o di massa) . . . . . al q.le L. 675

Fagioli — prezzo base per qualità comune . . . . . al q.le L. 1250

Ceci — (prezzo base) . . . al q.le L. 1000

Piselli (compresi quelli da campo) (prezzo base) . . . . . al q.le L. 1050

Lenticchie — (prezzo base) . al q.le L. 1300

Detti prezzi sono riferiti a prodotti sano, secco, leale, mercantile, posto franco a piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del Popolo ».

Art. 2

I prezzi di cui all'articolo precedente devono essere corrisposti ai consegnanti all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando ai prezzi base di cui sopra le maggiorazioni o minorazioni previste da apposita tabella, che saranno emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Salerno, 28 giugno 1944

GUIDO

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3-6-1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

R. DECRETO 29 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 35 del 10-6-1944.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO 1 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24 giugno 1944.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 83

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930.

R. DECRETO-LEGGE 5 aprile 1944, N. 105

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 20 del 19-4-1944.

Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895021

0889

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(140)

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

AOC/23/Int

4 July 1944

SUBJECT: Gazzetta Officiale No. 37 of 28 June 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference Memo AOC/4010/L of 30 June 1944, there is nothing of direct interest to this Sub-Commission.

R. G. B. SPICER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

4723

1079

0890

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

U
1642

To Interior (139)

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/4010/L. 30 Jun 44.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.37 of 28 June 1944.

TO : See distribution list .

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) R.Decree-Law 2 June 1944, No.147. Modifying temporarily the composition of the Central Commission of local finance.

(b) Decree of the President of the Council of Ministers 2 June 1944. Termination of the appointment of the Commissioner of the National Bank of Labour.

(c) Ministerial Decree 25 May 1944. Powers conferred upon the office " Radio di Roma".

NOTE: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the endorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Friday 7 July 1944. The retur will be made by Sub-Commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by Sub-Commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

Richard H. Willmer

R.H. WILLMER,
Colonel, C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner ACC extending the validity of one decree to AG territory.

5714

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 28 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 1		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi sul conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale Pag. 229

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro Pag. 230

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1944

Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma Pag. 230

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 230

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione, ed in deroga all'art. 329 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la Commissione Centrale per la Finanza locale, presieduta dal Ministro dell'Interno o per sua delega dal Sottosegretario di Stato dell'Interno, è composta come appresso:

a) il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile;

b) il Capo dei servizi per la Finanza locale presso il Ministero delle Finanze;

c) il Capo dei servizi della Ragioneria Generale dello Stato;

d) il Direttore Capo della Divisione Comuni, o altro funzionario di grado non inferiore al settimo, presso il Ministero dell'Interno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400	Abb. annuo	L. 240
» semestrale	» 100	» semestrale	» 200	» semestrale	» 120
» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 100	» trimestrale	» 60
Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 8	Un fascicolo	» 8

Del Regno — Abb. annuo L. 120; » semestrale » 62; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4 — Dell'Estero — Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «FOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli obbligazioni cartelle)

Del Regno — Abbonamento annuo L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari — Dell'Estero — Abbonamento annuo L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capiluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/15877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale Pag. 229

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro Pag. 230

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1944

Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma Pag. 230

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 230

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione, ed in deroga all'art. 320 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la Commissione Centrale per la Finanza locale, presieduta dal Ministro dell'Interno o per sua delega dal Sottosegretario di Stato dell'Interno, è composta come appresso:

a) il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile;

b) il Capo dei servizi per la Finanza locale presso il Ministero delle Finanze;

c) il Capo dei servizi della Ragioneria Generale dello Stato;

d) il Direttore Capo della Divisione Comuni, o altro funzionario di grado non inferiore al settimo presso il Ministero dell'Interno;

e) un Avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) un Magistrato o un Funzionario di concetto della Corte dei Conti da designarsi dal Presidente della Corte;

g) un Presidente di Deputazione Provinciale e un Sindaco da designarsi dal Ministro dell'Interno.

Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dal membro di cui alla lettera *a*).

Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al decimo, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione Centrale dell'Interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle Finanze.

4713

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 8 6 2 1

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 giugno 1944. Reg. Interni n. 3 a f. 37 — ORIO.

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1944 col quale si nominava un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per il territorio liberato e per le sedi estere in persona del dott. Porino Adolfo fu Giuseppe;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto il dott. Porino Adolfo fu Giuseppe cessa dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro e dalle attribuzioni conferitegli con il richiamato decreto 8 marzo 1944.

Visto il D. Interministeriale 30 dicembre 1934;

Visto il D. Ministeriale 15 dicembre 1942;

Visto il D. Ministeriale 31 dicembre 1942;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Art. 2

All'Ufficio Radio di Roma sono provvisoriamente conferite le attribuzioni demandate all'Ufficio Radio Nuovi Abbonati di Torino con la tabella allegata al D. ministeriale 15 dicembre 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 22 febbraio 1943 nonchè la riscossione dei canoni per la rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari versati in favore degli Uffici del Registro esistenti nel territorio nazionale non ancora liberato.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 7 giugno 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà vistato e registrato alla Corte dei Conti non appena le circostanze lo permetteranno, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Salerno, 26 maggio 1944.

CERABONA - QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 29 giugno 1944. Reg. Finanze n. 3 a f. 14 — BENEDETTO.

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto sottoindicato divenga operativo ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950031

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 giugno 1944. Reg. Interni n. 1 f. 17 — ORTOLANI

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1944 col quale si nominava un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per il territorio liberato e per le sedi estere in persona del dott. Porino Adolfo fu Giuseppe;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto il dott. Porino Adolfo fu Giuseppe cessa dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro e dalle attribuzioni conferitegli con il richiamato decreto 8 marzo 1944.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Salerno, 5 giugno 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1944.

Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con il Ministro per le Comunicazioni

Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

senti nel territorio nazionale non ancora liberato.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 7 giugno 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà vistato e registrato alla Corte dei Conti non appena le circostanze lo permetteranno, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Salerno, 26 maggio 1944

CERABONA - QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 1944. Reg. Finanze n. 1 f. 14 — MITOLO

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto sottomdicato divenga operativo ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1/B del 18 novembre 1943.

Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Lineotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786121

0895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

138

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/21/INT

1 July 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No 36 of 24 June 1944.

TO : Legal Sub-Commission.

Reference Memo ACC/4010/1 of 28 June 1944. there is nothing of direct interest to this Sub-Commission.

R. G. B. SPICER,
COLONEL,
DIRECTOR,
INTERIOR SUB-COMMISSION.

1466

0896

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lo Interno SC

131

C 1612

PEACE HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

1 - JUL 1944

ACC/2010/L

28 Jun 44.

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 36 of 24 June 1944.

TO : See distribution list.

I. Laws and Decrees.

(a) R. Decree-law 9 May 1944, No. 143. Modifications of art. 24 L. Decree 8 Feb. 1923, No. 422 and of subsequent enactments concerning the authority of Chief Engineers of the Genio Civile in regard to public works of the greatest urgency.

(b) R. Decree-law 19 May 1944, No. 244. Extending the age limit for the exercise of the profession of notary.

(c) R. Decree-law 25 May 1944, No. 145. Provisions for the benefit of notaries in active service whose official seat is in enemy occupied territory.

Such notaries may be authorized by the Minister of Person and Justice to exercise temporarily their profession in the territory restored to the Italian Government. The authorization is considered automatically revoked two months after the restoration to the Italian government of the territory in which the original seat of the notary concerned is located.

(d) R. Decree-Law 2 June 1944, No. 146. Extension of agricultural contracts expiring on or before 31 Dec. 1944. Extension for one year from the date of expiration.

(e) Ministerial Decree 19 June 1944. Rules for the control of the 1944 harvest of cereals and leguminous vegetables grown from seed. Each producer must register his entire production and may sell the products solely at prices to be subsequently fixed and only to certain persons and bodies authorized by the Ministry of Agriculture.

II. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 26 May 1944, No. 26. Repeal of Proclamation No. 1; postponement and suspension of penalties; jurisdiction and convening of extraordinary military war tribunals.

(b) Proclamation of 1 June 1944, No. 27. Repealing the Proclamation of 29 March 1944 concerning the application of the penal military law of war.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Monday 3 July 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

C. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue of G.U. contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 19 decrees to AC territory.

1613

G3/30.

136

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

1 - JUL 1944

REFERENCE : ACC/4010/4/L. 27 Jun 44

SUBJECT : Effective dates of Italian decrees extended to AMG territory by endorsement in Gazzetta Ufficiale.

TO : See distribution list.

1. The decrees of the Italian Government implemented in AMG territory by virtue of endorsements of the Executive Commissioner ACC published in Gazzetta Ufficiale, Special Series, No.24, 25 and 26, have become effective in the following Provinces of the AMG territory on from the following dates :

Decrees listed in the endorsement published in G.U. No.	Province Where published	Date of becoming effective
24 and 25	Avellino	20 May 44
	Benevento	19 May 44
	Naples	23 May 44
	Foggia	27 May 44
	Campobasso (part controlled by Region 5)	3 Jun 44
	" (part controlled by 8th Army)	9 Jun 44
26	Avellino	31 May 44
		1 Jun 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decrees listed in the endorsement published in G.U. No.	Province Where published	Date of becoming effective
24 and 25	Avellino	20 May 44
	Benevento	19 May 44
	Naples	23 May 44
	Foggia	27 May 44
	Campobasso (part controlled by Region 5)	3 Jun 44
	" (part controlled by 8th Army)	9 Jun 44
26	Avellino	31 May 44
	Benevento	1 Jun 44
	Foggia	2 Jun 44
	Naples	1 Jun 44
	Campobasso (part controlled by Region 5)	3 Jun 44
	" (part controlled by 8th Army)	9 Jun 44

4711

GERALD R. UPJOHN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

NOTE: A list showing effective dates of decrees previously implemented in AMG territory was circulated on 31 May 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spedizione in abbonamento postale

T - III 1944

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 24 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Nel Regno — Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni cartelle)

Abbonamento annuo L. 100
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero — Abbonamento annuo L. 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le «Gazzette Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 32 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione «e», che si legge, tra le parole «3 gennaio 1925» e «lopo di esso», nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 maggio 1944 n. 134, deve intendersi sostituita dalla congiunzione «ed»; inoltre le parole «sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia», che si leggono negli ultimi tre righi dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia».

Nel numero 34 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 6 giugno

R. DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 141.
Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio Pag. 222

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 145.
Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico Pag. 222

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 146.
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944 Pag. 223

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1944.
Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944 Pag. 224

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.
Abrogazione del bando n. 1, differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari Pag. 225

BANDO del 1 giugno 1944, n. 27.
Abrogazione del bando 29 marzo 1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

0880

Nel Regno: Un fascicolo . . . L. 100
Abbonamento annuo . . . L. 100
Un fascicolo - Prezzi vari.

Nel Regno: Abbonamento annuo . . . L. 60
» semestrale . . . » 30
Un fascicolo . . . » 4

All'Estero: Abbonamento annuo . . . L. 240
» semestrale . . . » 120
» trimestrale . . . » 60
Un fascicolo . . . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero: Abbonamento annuo . . . L. 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6-18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 32 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione « e », che si legge, tra le parole « 3 gennaio 1925 » e « lopo di esso », nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 maggio 1944 n. 134, deve intendersi sostituita dalla congiunzione « o » oltre le parole « sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia » che si leggono negli ultime tre righi dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi sostituite dalle seguenti: « nello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia ».

Nel numero 32 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 6 giugno 1944, dopo le parole « sullo stato di previsione della spesa » contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, debbono intendersi inserite le altre « del Ministero delle Finanze, rubrica » ed alle parole « dei mandati di anticipazione e a disposizione », contenute nello stesso articolo, debbono intendersi sostituite le seguenti: « degli ordini di accreditamento ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.
Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza . . . Pag. 221

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 144.
Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio . . . Pag. 222

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.
Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico . . . Pag. 223

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 146.
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944 . . . Pag. 230

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944.
Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944 . . . Pag. 231

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 20.
Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari . . . Pag. 225

BANDO del 1 giugno 1944, n. 27.
Abrogazione del bando 29 marzo 1943 . . . Pag. 226

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . Pag. 226

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.

Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 70 del Regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sulla contabilità e collaudazione dei lavori di competenza del Ministero

4710

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

dei LL. PP. in base al quale, in casi di somma urgenza, gli Ingegneri Capi del Genio Civile furono autorizzati a disporre l'immediata esecuzione di lavori fino alla concorrenza di L. 5.000;

Visto l'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923 n. 422 col quale il detto limite fu elevato a L. 15.000;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 646, col quale il limite suindicato fu successivamente elevato a L. 50.000;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei LL. PP., di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive variazioni è sostituito dal seguente:

Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'Ingegnere Capo del Genio Civile potrà disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di Lire 200.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno « Serie Speciale » sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei LL. PP., proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, i notai che compiono il 75° anno di età posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2

Il Ministro di Grazia e Giustizia può, in ogni tempo, promuovere il decreto reale di dispensa dei notai autorizzati, ai sensi dell'articolo precedente, a continuare l'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 19 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944, Reg. Giustizia a. 1 g. f. 1 — TESTA

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.

Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive variazioni è sostituito dal seguente:

Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'Ingegnere Capo del Genio Civile potrà disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di Lire 200.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno « Serie Speciale » sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei LL. PP., proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 giugno 1944, Reg. LL. PP., n. 1 a f. 1 — VIGLIAR.

R. DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144.

Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;

autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2

Il Ministro di Grazia e Giustizia può, in ogni tempo, promuovere il decreto reale di dispensa dei notai autorizzati, ai sensi dell'articolo precedente, a continuare l'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 19 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944, Reg. Grazia e G. n. 1 a f. 1 — TESTA

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.

Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità, per cause di guerra:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri delle Finanze e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I notai in esercizio, la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico, potranno, per la durata dell'attuale stato di guerra, essere autorizzati, su loro domanda, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, ad esercitare temporaneamente anche in soprannumero, in una sede compresa nel territorio restituito all'amministrazione del Governo Italiano.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - del R. decreto col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede originaria del notaro.

Entro il mese successivo i notai come sopra autorizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale nella loro sede originaria. In mancanza saranno loro applicate le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914 n. 1326.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede dovranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, curare la registrazione, senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetta, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 25 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI - ALDISIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944. Reg. Giustizia n. 1 a f. 2 — TESTA

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727;

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

liano.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - del R. decreto col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede originaria del notaro.

Entro il mese successivo i notai come sopra autorizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale nella loro sede originaria. In mancanza saranno loro applicate le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914 n. 1326.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede dovranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, curare la registrazione, senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di altri giorni 30.

La cauzione prestata per la sede originaria vale, a tutti gli effetti, anche per la sede temporanea.

Art. 3

Entro un mese della cessazione dell'autorizzazione temporanea, i notai dovranno depositare nell'Archivio Notarile competente, il sigillo, i repertori, i registri e gli atti ricevuti nel distretto in cui è compresa la sede temporanea.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Re-Regno - serie speciale - e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

il 31 dicembre 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727;

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contratti agrari di affitto dei fondi rustici, di mezzadria e di colonia parziaria, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano scadenza entro il 31 dicembre 1944, sono prorogati di diritto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima, per il periodo di un anno di scadenza.

La proroga non è dovuta nei casi di grave inadempimento contrattuale.

Art. 2

Alla proroga di cui all'articolo che precede il conduttore avente diritto può rinunziare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

granturco, avena, segale, riso, e semi secchi di fave, lenticchie, ceci, piselli, fagioli.

Art. 2

E' vietato qualsiasi trasferimento dei suddetti prodotti sotto qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, eccezion fatta per quanto detto nell'articolo 5.

Art. 3

Ciascun produttore dovrà, ultimato il raccolto, far registrare in un apposito registro presso il Comitato Comunale dell'Agricoltura la quantità totale prodotta e il luogo dove essa rimane custodita a sua cura e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'accertare e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti ai prezzi, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona. In conseguenza:

a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo i prodotti ha l'obbligo di procedere presso l'U.P.S.E.A. del Comune in cui essi si trovano alla stessa dichiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il [illegible]

Art. 8

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, li 19 giugno 1944.

IL MINISTRO
GULLO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 giugno 1944, Reg. Agricoltura, n. 1, f. 2. — FEMMITA.

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.

Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;

Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;

Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;

Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2

Il differimento e la sospensione delle pene detentive, di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941, non possono essere ordinati neppure per i militari ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787638

e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti ai prezzi, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona. In conseguenza:

a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del predetto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo i prodotti ha l'obbligo di procedere presso l'U.P.S.E.A. del Comune in cui essi si trovano alla stessa dichiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il luogo dove dovrà custodirli a sua cura e responsabilità e tenerli a disposizione dell'Autorità per le vendite di cui all'art. 5;

d) i prezzi applicati alle vendite di cui all'art 5 saranno applicabili anche alle vendite precedenti, e le parti interessate avranno diritto tra loro ai rimborsi delle eventuali differenze.

Art. 7

Ogni altra contraria disposizione è abrogata.

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.

Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;

Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;

Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;

Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2

Il differimento e la sospensione delle pene detentive, di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941, non possono essere ordinati neppure per i militari appartenenti, nel momento in cui hanno commesso il reato, o successivamente destinati a un corpo di operazione e di spedizione militare, o che comunque si trovino in zona di operazioni.

Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante della Grande Unità presso la quale è costituito il tribunale che ha emesso la sentenza, o un comandante di Unità superiore, possono ordinare, sentito il procuratore militare dello stesso tribunale, che sia differita o sospesa l'esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata inflit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te ai militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare.

Art. 3

Ferma restando l'art. 84 dell'ordinamento giudiziario militare e l'art. 4 del R. D. L. 29 luglio 1943, n. 668, la convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari potrà essere disposta anche per ordine dei comandanti di presidio militare che rivestano il grado di ufficiale generale, sempre che nei limiti del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità; tale convocazione potrà, inoltre, essere disposta:

dai comandanti di squadra navale, o di altra maggiore unità;

dai comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;

dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica, quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dal Comando Supremo, 29 maggio 1944.

MESSE

BANDO del 1 giugno 1944, n. 27.

Abrogazione del bando 29 marzo 1493.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando 1 ottobre 1943 con il quale viene delegato al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra;

Visti gli art. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, li 1 giugno 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dai comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;

dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica, quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dal Comando Supremo, 26 maggio 1944.

MESSE

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato.

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, li 1 giugno 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 12-4-1944.

Sblocco degli estratti per liquori.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Sblocco delle profumerie alcooliche.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, N. 134.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5[illegible] del 31-5-1944.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 3 febbraio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 15 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 33 del 3-6-1944.

Ammasso totalitario delle lane di tosa e di concia, prodotte nel 1944.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 15 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 32 del 31 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

DEC. DEL PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(134)

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

AGO/23/Int 16 June 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No 34 of 6 June 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference Memo AGO/4010/L of 13 June 1944, there is nothing of direct interest to this Sub-Commission.

for R. G. H. SPICER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

TAS/jgt

4703

(1343)

0913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

133

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

AOC/23/Int

16 June 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 35 of 10 June 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference Memo AOC/4010/L of 13 June 1944, there is nothing of direct interest to this Sub-Commission

for R. W. B. SPICER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

TCS/Jet

1768

0914

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C

NAVAL HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

13 June 1944

SC/4010/L

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 35 of 10 June 1944.

TO : See Distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 28 May 1944. No.141. Establishing at the seat of the Government a Special Control Section of the Court of Accounts of the Kingdom of Italy.

(b) R. Decree Law 28 May 1944, No. 142. Change of the name of the Ministry of National Education to Ministry of Public Instruction.

(c) R. Decree 1 June 1944. Appointment of the President to the Special Control Section of the Court of Accounts of the Kingdom of Italy. (Avv. Luigi ..DONO..).

(d) R. Decree 4 June 1944. Appointment of Secretary General of the Italian Association of the Red Cross. (Don Ugo THEODOLI.).

Note : Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Sunday 18 June 1944. The return will be made by Subcommission at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

42.02

1489

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Reg. 1 Subcommission
APO 394

131

ACC/4010/L 15 June 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.3 of 5 June 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

1. Laws and Decrees.

(a) R. Decree-Law 2 May 1944, No.147. Establishment of R.Alto Commissariat for moral and material assistance to war refugees.

(b) R. Decree-Law 29 April 1944, No.138. Rules interpreting R. Decree-Law 14 December 1943, No.20/B. This law defines the legal character and scope of the state guaranty for credits allowed to industrial undertakings in accordance with law No. 2/B.

(c) R. Decree-Law 28 April 1944, No.139. Modifying R.D.L. 9 December 1943, No.5/B concerning the dissolution of the M.V.S.N. (Voluntary Militia for National Safety) and of special branches of militia.

Articles 12 and 13 of law No.2/B, permitting the absorption of the militia for road and harbor control by the R.Carabinieri, are repealed.

(d) R. Decree 3 June 1944, No.140. Appointment of H.R.H. Umberto di Savoia, Prince of Piedmont, to the office of Lieutenant General of the Kingdom. #

The King delegates all his executive powers and royal prerogatives to his son Prince Umberto.

(e) R. Decree 2 June 1944. Termination of the appointment to the office of the Alto Commissioner for national purge (epurazione) from fascism.

The above office was abrogated by L.D.L. No.134 on punishment of fascist offences and illegalities. by this law. Title

EMILIONI is relieved from the above mentioned office.

(f) R. Decree 2 June 1944. Appointment of High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities. Count Carlo Sforza, is appointed to this office.

(g) Decree of the President of the Council of Ministers 2 June 1944. Appointment of a Deputy High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities. (Avv. Carlo SCHIRRU).

2. Penal sections (S.M.G.).

(a) Proclamation of 21 April 1944, No.2. Concerning the name of the Military Territorial Tribunal of Bologna. (Instead of Calabria).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Militia.

Articles 12 and 13 of [illegible] abolishing the absorption of the Militia for road and harbor control by the R. Ispettorati, are repealed.

(c) R. Decree 7 [illegible] 1944, No.140. Appointment of H.R.H. Umberto di Savoia, Prince of Piedmont, to the office of Lieutenant General of the Realm.

The King delegates all his executive powers and royal prerogatives to his son Prince Umberto.

(d) R. Decree 2 June 1944. Declaration of the incompatibility of the office of the Alto Commissioner for national purification (epurazione) from Fascism.

The above office was abrogated by R.D.L. No.159 on punishment of Fascist offences and illegalities. [illegible] this law Dr.Tito ZALDONI is relieved from the above said office.

(e) R. Decree 2 June 1944. Appointment of a High Commissioner for punishment of Fascist offences and illegalities. Count Carlo SFORZA, is appointed to this office.

(f) Decree of the President of the Council of Ministers 2 June 1944. Appointment of a Deputy High Commissioner for punishment of Fascist offences and illegalities. (Avv. Mario BERLINGUER).

2. Appellations (Annulla.

(a) Proclamation of 21 [illegible] 1944, No.24. Naming the name of the Military Territorial Tribunal of Bologna, instead of that of Salerno).

(b) Proclamation of 21 [illegible] 1944, No.25. Establishing an independent section of the Military Territorial War Tribunal of Sicily at Catania.

Note : Subcommissions concerning decrees to be included in the endorsement in the Gazette Officiel will note their decision not later than by 1700 hours, hour on 1st June 1944. The return will be made by subcommissions at Salerno direct to the Executive Commissioner and by subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. All returns will be rendered.

CMR Internal Use

[illegible]
G. R. UPTON, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner AMG extending the validity of 15 decrees to AMG territory.

#

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 10 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia . . . . . Pag. 217

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione . . . . . Pag. 219

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia Pag. 220

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa . . . . . Pag. 220

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita, in via temporanea, presso la sede del Governo, una « Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia », per assicurare nel territorio liberato l'esercizio delle funzioni di controllo demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Corte dei Conti, fino a quando questa non potrà svolgervi le sue attribuzioni.

La Sezione speciale di controllo è costituita da un Presidente di Sezione e dal personale di ruolo disponibile della magistratura e delle carriere di concetto, di revisione, d'ordine e subalterne della Corte dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939171

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia . . . . . Pag. 217

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione . . . . . Pag. 219

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia Pag. 220

R. DECRETO 1 giugno 1944

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa . . . . . Pag. 220

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/8;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita, in via temporanea, presso la sede del Governo, una « Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia », per assicurare nel territorio liberato l'esercizio delle funzioni di controllo demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Corte dei Conti, fino a quando questa non potrà svolgervi le sue attribuzioni.

La Sezione speciale di controllo è costituita da un Presidente di Sezione e dal personale di ruolo disponibile della magistratura e delle carriere di concetto, di revisione, d'ordine e subalterno della Corte dei Conti, presente nel territorio liberato.

Art. 2

4705

Il Presidente della Sezione è nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i magistrati della Corte dei Conti di grado non inferiore al quarto, i professori di ruolo di materie giuridiche nelle RR. Università o negli Istituti di grado universitario, gli avvocati dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e gli altri funzionari dello Stato, di grado non inferiore al quarto particolarmente esperti in materia finanziaria e amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786031

Al Presidente della Sezione speciale di controllo spettano le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sono inoltre attribuiti temporaneamente anche i poteri, i compiti e le facoltà del Presidente della Corte dei Conti.

Il posto assegnato allo stesso deve considerarsi in soprannumero e sarà riassorbito con la prima vacanza di organico dei posti di presidente di sezione.

Art. 3

La Sezione speciale di controllo si compone di una segreteria e degli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretariato generale della Corte dei Conti, nonchè quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario; il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

petente e questi può, quando lo ritenga necessario, sottoporre la relativa deliberazione al Consiglio dei Ministri.

Se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Sezione speciale di controllo è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca cessate le cause del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Art. 7

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte sia a Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

generale della Corte dei Conti, nonchè quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario; il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sua ordinanza la costituzione di uffici di controllo distaccati presso le varie amministrazioni centrali.

Il Presidente della Sezione speciale provvede con sue ordinanze a dettare le norme per il funzionamento della Sezione, l'ordinamento degli uffici, la ripartizione dei servizi e l'assegnazione del personale.

Art. 6

Qualora il capo dell'ufficio di controllo riconosca gli atti o i decreti soggetti a registrazione contrari alle leggi o ai regolamenti ricusa il visto, restituendo i provvedimenti con nota motivata al Ministro competente.

Il rifiuto del visto deve essere comunicato entro dieci giorni dalla data di ricezione degli atti.

Art. 7

Contro il rifiuto del visto il Ministro può chiedere che la questione sia sottoposta alla Sezione speciale di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge dovranno essere trasmessi alla Sezione speciale per l'esame e per la conseguente registrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Fino a quando la Procura Generale e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti non riprenderanno a funzionare, le notificazioni ed i depositi occorrenti per le istanze, ricorsi, appelli ed atti da sottoporre al giudizio delle stesse dovranno essere fatti presso la Sezione speciale di cui al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

La elezione di domicilio prescritta per detti atti, ricorsi ed appelli dovrà parimenti essere fatta nella sede della detta Sezione.

Art. 12

I conti che i tesorieri, i ricevitori, i cassieri e gli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare o di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, sono tenuti a rendere, dovranno, del pari, essere depositati presso la segreteria della Sezione speciale istituita col presente decreto. Alla fissazione del termine per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltro ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, sarà provveduto alla costituzione della Commissione per il personale, composta del Presidente della Sezione, di due magistrati o funzionari capi di un ufficio di controllo, designati dal Presidente della Sezione con sua ordinanza, e del capo della segreteria che esercita le funzioni di segretario.

Il Presidente della Sezione designa con sua ordinanza i membri supplenti della Commissione predetta.

Alla detta Commissione sono deferite le attribuzioni in materia disciplinare e di personale del Consiglio di presidenza, del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale della Corte dei Conti.

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 22 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ALMANSI-GUIDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

...provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltre ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Sezione, le funzioni di referendario potranno essere conferite a vice refendari della Corte stessa.

Ai funzionari posti a capo degli uffici di controllo che non abbiano il grado di consigliere si applicano, per il tempo in cui esercitano tali funzioni, le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico 12 luglio 1934 n. 1214.

Art. 15

In deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 12 aprile 1944 n. 109, è costituita presso la Sezione speciale di controllo una Commissione per gli affari del... decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: GRANDI-GUIZ

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661;

Visto l'art. 4 della Legge del 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

0 0 9 2 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale è modificata in quella di « Ministero della Pubblica Istruzione ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico della legge sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce una Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

L'Avv. Luigi Medugno, Avvocato Distrettuale dello Stato, è nominato Presidente della « Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia ».

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 1 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135 che istituisce un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Don Ugo Theodoli è nominato Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 4 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto:

Il Guardasigilli ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico della legge sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce una Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135 che istituisce un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Don Ugo Theodoli è nominato Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 4 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, martedì 6 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTI PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 28 della Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale, pubblicato il 17 maggio 1944 alla pagina 183, al quarto rigo dell'allegato A al decreto ministeriale 9 maggio 1944, relativo a sessioni di esami di concorso e di idoneità per l'iscrizione negli Albi dei Procuratori legali, anzicchè "Corte di Appello di Catanzaro (n. 120)„ si deve leggere "Corte di Appello di Catania (n 120)„.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra . Pag. 209

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B . . . . . Pag. 211

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza . . Pag. 214

BANDO del 22 maggio 1944, n. 25.

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia . Pag. 214

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 215

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra

4704

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0923

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 98 della Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale, pubblicato il 17 maggio 1944 alla pagina 183, al quarto rigo dell'allegato A al decreto ministeriale 9 maggio 1944, relativo a sessioni di esami di concorso e di idoneità per l'iscrizione negli Albi dei Procuratori legali, anzicchè "Corte di Appello di Catanzaro (n. 130)", si deve leggere "Corte di Appello di Catania (n. 130)".

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra . Pag. 209

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B . Pag. 211

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali Pag. 212

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re . Pag. 213

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Cessazione dalla carica dell'Alto Commissario per la epurazione Nazionale dal fascismo . . Pag. 213

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo . . Pag. 213

DEC. DEL PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo Pag. 214

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza . . Pag. 214

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25.

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia . Pag. 214

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 215

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra

4704

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1917, n. 1897, che istituiva un Alto Commissario per i profughi di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1179, che erigeva il Commissariato anzidetto in organo autonomo di amministrazione centrale attiva per l'assistenza dei profughi di guerra e la tutela degli interessi collettivi delle provincie invase dal nemico;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, che istituiva fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace il Ministero delle terre liberate e sopprimeva il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

detto Alto Commissariato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, in via temporanea, un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

L'Alto Commissariato è organo autonomo di amministrazione centrale attiva, direttamente collegato col Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Spetta all'Alto Commissario:

a) provvedere, nelle forme che ravviserà più opportune e nei limiti di disponibilità del suo bilancio, all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei profughi di guerra;

b) provvedere all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei civili internati o deportati in conseguenza degli eventi bellici dal momento del loro rimpatrio;

c) sovraintendere e coordinare l'attività degli uffici, degli Enti, delle Pubbliche Amministrazioni, nonchè di Associazioni, Comitati e simili che svolgono l'assistenza di cui alle lettere a) e b) con facoltà di ripartire fra gli stessi i relativi compiti;

d) provvedere al censimento dei profughi di guerra ed alla loro distribuzione nel territorio dell'Italia liberata;

e) proporre quelle disposizioni che si rendessero necessarie per l'assistenza di cui alle lettere *a*) e *b*), in tutte le sue forme, per le quali occorra un atto di Governo da deliberare in Consiglio dei Ministri;

f) deliberare e porre in atto tutti i provvedimenti quisizioni, ed in genere per tutto quanto ritenga necessario all'espletamento dei compiti affidatigli, l'Alto Commissario potrà valersi degli organi delle Amministrazioni e degli Enti di cui al comma che precede.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio dell'Italia liberata.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli ha alle sue dipendenze un Segretario Generale scelto fra i funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al quinto, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di legittimo impedimento.

A coadiuvare l'Alto Commissario possono essere nominati suoi delegati, in numero non superiore a quattro. Gli stessi coopereranno con l'Alto Commissario per l'espletamento di quegli incarichi che saranno ad essi affidati.

Tanto il Segretario Generale quanto i delegati di cui al comma che precede sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6

Presso l'Alto Commissario è istituita una Giunta Consultiva composta:

a) del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile presso il Ministero dell'Interno;

b) del Direttore Generale della Sanità Pubblica;

c) del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Con suo decreto il Presidente del Consiglio nominerà a far parte della Giunta:

d) un funzionario di grado non inferiore al sesto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

Art. 2

Spetta all'Alto Commissario:

a) provvedere, nelle forme che ravviserà più opportune e nei limiti di disponibilità del suo bilancio, all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei profughi di guerra;

b) provvedere all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei civili internati o deportati in conseguenza degli eventi bellici dal momento del loro rimpatrio;

c) sovraintendere e coordinare l'attività degli uffici, degli Enti, delle Pubbliche Amministrazioni, nonchè di Associazioni, Comitati e simili che svolgono l'assistenza di cui alle lettere a) e b) con facoltà di ripartire fra gli stessi i relativi compiti;

d) provvedere al censimento dei profughi di guerra ed alla loro distribuzione nel territorio dell'Italia liberata;

e) proporre quelle disposizioni che si rendessero necessarie per l'assistenza di cui alle lettere *a*) *e b*), in tutte le sue forme, per le quali occorra un atto di Governo da deliberare in Consiglio dei Ministri;

f) deliberare e porre in atto tutti i provvedimenti di carattere collettivo ed individuale che ai fini di detta assistenza ravvisi necessari per tutto ciò che attiene allo stato, al trattamento ed alla sistemazione dei profughi e dei civili di cui alle lettere *a*) *e b*).

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo che precede, l'Alto Commissario:

a) tratta direttamente con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti;

b) corrisponde direttamente con i Ministeri, con le pubbliche Amministrazioni e con tutti gli Enti pubblici e ne richiede la collaborazione per quanto possa occorrere.

Per le disposizioni in materia sanitaria, per le re-

impedimento.

A coadiuvare l'Alto Commissario possono essere nominati suoi delegati, in numero non superiore a quattro. Gli stessi coopereranno con l'Alto Commissario per l'espletamento di quegli incarichi che saranno ad essi affidati.

Tanto il Segretario Generale quanto i delegati di cui al comma che precede sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6

Presso l'Alto Commissario è istituita una Giunta Consultiva composta:

a) del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile presso il Ministero dell'Interno;

b) del Direttore Generale della Sanità Pubblica;

c) del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Con suo decreto il Presidente del Consiglio nominerà a far parte della Giunta:

d) un funzionario di grado non inferiore al sesto o equiparato per ognuna delle seguenti Amministrazioni:

— Ministero della Guerra;
— Ministero delle Finanze;
— Ministero della Pubblica Istruzione;
— Ministero dei Lavori Pubblici;
— Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
— Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;
— Ministero delle Comunicazioni.

I membri di cui alla lettera *d*) saranno chiamati a far parte della Giunta per tutti gli affari che possano concernere le rispettive Amministrazioni ed interverranno alle adunanze ogni volta che l'Alto Commissario lo crederà opportuno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789082

L'Alto Commissario potrà altresì chiamare ad intervenire alle adunanze della Giunta persone estranee alle Amministrazioni statali, la cui cooperazione sia da lui ritenuta opportuna in ragione della loro particolare competenza.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato delle Amministrazioni dello Stato in attività di servizio od a riposo e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica.

La misura di detta indennità sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 9

Le spese relative al funzionamento dell'Alto Commissariato e dei servizi ad esso affidati, graveranno sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, mediante appositi stanziamenti che saranno amministrati dall'Alto Commissario con l'osservanza delle leggi di contabilità dello Stato, fatta eccezione per quanto riguarda il limite di somma per l'emissione dei mandati di anticipazione e a disposizione.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La garanzia, che può essere concessa dallo Stato, a termini dello art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, per anticipazioni ad Imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, ha carattere fideiussorio e si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti ed alle spese di cui all'art. 1942 codice civile.

Detta garenzia è solidale ed è operativa nei confronti dell'Istituto di credito finanziatore in ogni caso d'inadempienza contrattuale ed in tutti i casi in genere in cui l'Istituto stesso debba procedere al recupero del suo credito.

La garenzia è costituita di diritto con la emissione del decreto ministeriale che autorizza il finanziamento ed ha effetto solo dopo la stipula del contratto di apertura di credito.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963226

Art. 8

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica.

La misura di detta indennità sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 9

Le spese relative al funzionamento dell'Alto Commissariato e dei servizi ad esso affidati, graveranno sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, mediante appositi stanziamenti che saranno amministrati dall'Alto Commissario con l'osservanza delle leggi di contabilità dello Stato, fatta eccezione per quanto riguarda il limite di somma per l'emissione dei mandati di anticipazione e a disposizione.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La garanzia, che può essere concessa dallo Stato, a termini dello art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, per anticipazioni ad Imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, ha carattere fideiussorio e si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti ed alle spese di cui all'art. 1942 codice civile.

Detta garenzia è solidale ed è operativa nei confronti dell'Istituto di credito finanziatore in ogni caso d'inadempienza contrattuale ed in tutti i casi in genere in cui l'Istituto stesso debba procedere al recupero del suo credito.

La garenzia è costituita di diritto con la emissione del decreto ministeriale che autorizza il finanziamento ed ha effetto solo dopo la stipula del contratto di apertura di credito.

Art. 2

I finanziamenti di cui al R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B ed al presente R. decreto-legge, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra tassa ed imposta.

Tutti gli atti e contratti relativi o conseguenziali a detti finanziamenti sono esenti da ogni tassa di bollo, registro ed ipotecaria, mentre per detti atti e contratti gli onorari e le tasse notarili sono ridotti alla misura di un decimo con un massimo di L. 5 mila per ogni atto di finanziamento.

Gli effetti cambiari, anche in bianco, che venissero rilasciati per i finanziamenti di cui al primo comma a favore degli Istituti di credito, e le relative rinno-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780108

vazioni sono soggetti alla sola tassa fissa di bollo di L. 20.

Art. 3

L'importo dei finanziamenti concessi non può essere pegnorato nè sequestrato neppure per credito alimentare.

E' altresì vietato, dalla data del decreto che autorizza il finanziamento e fino a cinque anni dopo la conclusione della pace, e salvo il caso che, su parere conforme dell'Istituto finanziatore, il Ministro delle Finanze vi dia preventiva adesione, l'esercizio di qualsiasi azione fallimentare e di ogni azione esecutiva sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere, destinati allo esercizio dell'Azienda, e sulle somme, anche se vincolate per legge, dovute a qualunque titolo dallo Stato all'Impresa sovvenzionata.

Tale divieto non vale per le azioni che competano all'Istituto autorizzato alla sovvenzione, per la realizzazione del suo credito, e per quelle che competano allo Stato in surroga dell'Istituto sovventore.

Art. 4

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute alla Impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, derivante da pegno, da ipoteca, da altro privilegio e da qualsiasi altra causa, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia.

Art. 5

Presso le Conservatorie dei Registri immobiliari e presso i Consigli Provinciali dell'Economia e le Camere di Commercio sarà tenuto apposito registro nel quale, a cura dell'Istituto finanziatore e senza alcuna spesa, verrà annotato il privilegio di cui al precedente

Gli Istituti di credito finanziatori potranno scontare detti titoli presso l'Istituto di emissione.

Art. 7

Il privilegio di cui all'art. 4 resta costituito anche a favore dello Stato per l'eventuale azione di rivalsa che allo stesso competa verso l'Impresa industriale finanziata in dipendenza della sopraindicata garenzia prestata alla medesima.

Per il recupero del credito, in surroga dell'Istituto, l'Amministrazione delle Finanze è autorizzata ad avvalersi della procedura e dei privilegi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto:

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre [illegible] 16/B

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

presa sovvenzionata.

Tale divieto non vale per le azioni che competano all'Istituto autorizzato alla sovvenzione, per la realizzazione del suo credito, e per quelle che competano allo Stato in surroga dell'Istituto sovventore.

Art. 4

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute alla Impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, derivante da pegno, da ipoteca, da altro privilegio e da qualsiasi altra causa, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia.

Art. 5

Presso le Conservatorie dei Registri immobiliari e presso i Consigli Provinciali dell'Economia e le Camere di Commercio sarà tenuto apposito registro nel quale, a cura dell'Istituto finanziatore e senza alcuna spesa, verrà annotato il privilegio di cui al precedente articolo 4. Simile annotazione verrà eseguita anche sul registro delle Imprese presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la Impresa industriale finanziata svolge la sua attività o parte della sua attività.

Art. 6

Del privilegio di cui all'art. 4 e della garenzia statale di cui all'art. 1 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore dell'Istituto finanziatore. Con la semplice girata di tali titoli si trasmettono ai successivi possessori il privilegio e la garenzia stessa.

le del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Sulerno, 29 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R D L 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M V S N e delle milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, per lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e milizie speciali;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, che detta norme circa il trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri della Guerra della Marina e dei Lavori Pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni relative al personale in servizio permanente della milizia stradale e della milizia portuaria, di cui agli articoli 12 e 15 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 B, sono abrogate.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - DE COURTEN - TARCHIANI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato Nostro Luogotenente Generale.

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Cessazione dalla carica dell'Alto Commissario per la epurazione Nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, col quale veniva istituito un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo;

Visto il R. decreto 13 aprile 1944, che provvede alla nomina dell'Alto Commissario;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Il Sig. Tito Zaniboni cessa dalla carica di Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Pri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - DE COURTEN - TARCHIANI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato Nostro Luogotenente Generale.

Sulla relazione dei Ministri responsabili, Egli provvederà in nome Nostro a tutti gli affari dell'amministrazione ed eserciterà tutte le prerogative Regie, nessuna eccettuata, firmando i Reali decreti, i quali saranno controsegnati e vidimati nelle solite forme.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Ravello, 5 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

PIETRO BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Il Sig. Tito Zaniboni cessa dalla carica di Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Conte Cavaliere Carlo Sforza è nominato Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANCIO RUIZ

0934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

IL PRES. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134 per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Decreta:

Art. 1

L'On. Avv. Mario Berlinguer è nominato Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

L'Alto Commissario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 2 giugno 1944.

BADOGLIO

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando n. 22 del 4 marzo 1944 sulla competenza ed il funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza;

Ordiniamo:

Art. 1

Il tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza con sede in Catanzaro assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ».

Art. 2

Il tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ha sede in Catanzaro.

Art. 3

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 22 maggio 1944.

MESSE

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941 n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Decreta:

Art. 1

L'On. Avv. Mario Berlinguer è nominato Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

L'Alto Commissario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno 2 giugno 1944.

BADOGLIO

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli artt. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura penale militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando 9 giugno 1943 sull'istituzione del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza;

Visti il bando n. 211 del 25 agosto 1943 ed il Calabria ha sede in Catanzaro.

Art. 3

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 22 maggio 1944

MESSE

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941 n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944 concernente l'istituzione del tribunale militare di guerra della Sicilia;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituita, con sede in Catania, una sezione autonoma del tribunale militare di guerra della Sicilia.

Tale sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio delle provincie di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2

La sezione di cui al precedente articolo giudica anche quale tribunale militare territoriale di guerra.

La sezione stessa pertanto ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'articolo 251 del codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso codice.

Art. 3

Le funzioni di presidente presso la sezione di cui all'art. 1 sono esercitate da un ufficiale del Regio Esercito avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Art. 4

Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria magistrati - avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Esso è coadiuvato da tre o più sostituti procuratori militari.

Art. 5

Le funzioni di giudice relatore sono esercitate da uno o due ufficiali del corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 6

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria cancellieri - avente grado non superiore a capitano.

Esso è coadiuvato da due o più cancellieri.

Art. 7

I processi pendenti alla data della entrata in vigore del presente bando presso il tribunale militare di guerra della Sicilia restano di competenza dello stesso.

Art. 8

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano tutte le disposizioni in vigore per i tribunali militari di guerra.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 25 maggio 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 1 giugno 1944.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tegoria magistrati - avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Esso è coadiuvato da tre o più sostituti procuratori militari.

Art. 5

Le funzioni di giudice relatore sono esercitate da uno

> applicato tutte le disposizioni in vigore per i tribunali militari di guerra.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 2[illegible] 1944

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 1 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 3 aprile 1944, n. 95

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 5-4-1944.

Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

0938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società Mutua « Assicuratrice Cotoni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 123

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia.

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 13-5-1944.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. Decreto-Legge 8 febbraio 1923, n. 422.

R. DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 25/B:

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5/B del 18-12-1943

Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Litotipografia M. Spedafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società Mutua « Assicuratrice Cotoni ».

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia.

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 13-5-1944.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. Decreto-Legge 8 febbraio 1923, n. 422.

R. DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 25/B:
Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 5/B del 18-12-1943

Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.

TESTA DOMENICO, *gerente* Linotipografia M. Spadafora - Salerno

0940
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

(130)

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

12 June 1944

ADC/23/Int

SUBJECT: Gazetta Ufficiale n. 33 of 5 June 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference Memo ADC/4010/L of 8 June 1944, there is nothing of direct interest to this Sub-Commission.

J. Cunningham Thornkraft Capt
for R. G. G. SPICER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

ADB/jct

4103

0942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLIED HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
for Italy
APO 394

1423

ACC/AUIO/I

8 June 1944

11 JUN 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 33 of 3 June 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 3 May 1944, No. 154. Instituting the office of Secretary General of the Italian Government.

(b) R. Decree Law 11 May 1944, No. 156. Modification of Art. 2, First paragraph of R. Decree Law 2 Aug. 1943, No. 704.

The title "Chief of Government" is substituted in all official acts for that of "President of the Council of Ministers". The attribute "Prime Minister, Secretary of State" shall remain in use.

(c) R. Decree Law 22 May 1944. Appointment of First Chaplain Hons. Carmelo Calabria to the office of Inspector.

(d) Ministerial Decree 2 May 1944. Abrogation of the Decree, Pina Dott. Andrea Grifo of Roccadimezzo (Salerno) by the Court of Naples.

(e) Ministerial Decree 17 May 1944. Fixing deposits of candidates and compensation for members of the Examining Commission for operators of steam engines.

(f) Ministerial Decree 25 May 1944. Collection of the entire 1944 production of oil seed wool and pulled wool.

(g) Ministerial Decree 25 May 1944. Fixing average of contractual wages per diem for workmen employed in threshing during the 1944 season, for the purpose of workmen's accident insurance.

Note: Subordinations receiving doubt to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Tuesday, 13 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Local Observation and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the appointed section. All returns will be rendered.

Richard M. Brown
1st Lt

[illegible], Colonel
Chief Legal Officer.

4702

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 3 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 30 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale, pubblicato il 24 maggio 1944, ai righi 7° e 8° dell'art. 1 e 2° e 3° dell'art. 2 del R. D. L. 9-5-1944 n. 139 le parole "Primo Ministro e" e le parole "d'intesa con i" devono intendersi rispettivamente sostituite dalle parole: "d'intesa col" e dalle parole "nonchè coi".

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 135.

Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 205

R. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136.

Modificazioni all'ordinamento del Ministero della Marina Mercantile . . . . . Pag. 206

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . . Pag. 208

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 135.

Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 30 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale, pubblicato il 24 maggio 1944, ai righi 7° e 8° dell'art. 1 e 2° e 5° dell'art. 2 del R. D. L. 9-5-1944 n. 132 le parole "Primo Ministro e" e le parole "d'intesa con i" devono intendersi rispettivamente sostituite dalle parole: "d'intesa col" e dalle parole "nonchè coi".

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 135

Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 205

R. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136.

Modifica dell'art. 2, comma primo, del R. Decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 . . . . Pag. 206

R. DECRETO 22 maggio 1944.

Nomina ad Ispettore del Primo Cappellano Capo Mons. Germano Galassini . . . . . Pag. 207

DECRETO MINISTERIALE 1 maggio 1944.

Incorporazione dell'Azienda Bancaria Dott. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno), nel Banco di Napoli . . . . . Pag. 207

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1944.

Determinazione depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore Pag. 207

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Ammasso totalitario delle lane di tosa e di concia, prodotte nel 1944 . . . . . Pag. 208

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . . Pag. 208

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 135.

Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale la Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella Legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella Legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana, e successive modifiche;

0944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta agli organi istituzionali previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, è istituito un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Segretario Generale, che è alle dirette dipendenze del Presidente Generale dell'Associazione, è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Guerra.

Art. 2

Il Segretario Generale:

a) coadiuva il Presidente Generale nell'adempimento delle funzioni allo stesso affidate dalle leggi istitutive dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e dallo statuto approvato con R. decreto 21 gen-

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136.

Modifica dell'art. 2, comma primo, del R. Decreto-legge 2 agosto 1943 n. 704.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In tutti gli atti ufficiali, alla dizione « Capo del

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 946021

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta agli organi istituzionali previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, è istituito un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Segretario Generale, che è alle dirette dipendenze del Presidente Generale dell'Associazione, è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Guerra.

Art. 2

Il Segretario Generale:

a) coadiuva il Presidente Generale nell'adempimento delle funzioni allo stesso affidate dalle leggi istitutive dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e dallo statuto approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111;

b) sovraintende all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed alle gestioni contabili dell'Associazione stessa e dei comitati, sottocomitati e delegazioni dipendenti secondo gli ordini e le direttive del Presidente Generale e del Consiglio direttivo del Comitato Centrale;

c) sovraintende al personale dell'Associazione e provvede in ordine ai posti eventualmente vacanti.

Art. 3

Con R. decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabiliti gli assegni di spettanza del Segretario Generale, a carico dell'Associazione, e saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

R. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136.

Modifica dell'art. 2 comma primo, del R. Decreto-legge 2 agosto 1943 n. 704.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In tutti gli atti ufficiali, alla dizione « Capo del Governo » sarà sostituita quella di « Presidente del Consiglio dei Ministri », fermo restando l'attributo di « Primo Ministro Segretario di Stato ».

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 16 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

R. DECRETO 22 maggio 1944.

Nomina ad Ispettore del primo Cappellano Capo Mons. Germano Galassini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 16 gennaio 1936, n. 77 sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze Armate dello Stato;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 474, recante le norme esecutive della Legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il 1° Cappellano Capo Mons. Germano Galassini è nominato Ispettore, ai sensi dell'art. 5 della Legge 16 gennaio 1936, n. 77.

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 22 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 1 maggio 1944.

Incorporazione dell'Azienda Bancaria Dott. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno) nel Banco di Napoli.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla disciplina della funzione creditizia e del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla disciplina della funzione creditizia e del risparmio e per l'Esercizio del Credito ebbe già a manifestare parere favorevole, in linea di massima, in data 12 marzo 1943, alla progettata incorporazione;

Decreta:

Articolo unico

Nulla osta alla incorporazione dell'azienda bancaria dr. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno), nel Banco di Napoli, Istituto di Credito di Diritto Pubblico con sede in Napoli, alle condizioni specificate nella deliberazione sopra indicata del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli e nella suddetta domanda avanzata dal proprietario della Banca dott. Andrea Egidio, rimanendo altresì autorizzato il Banco di Napoli a sostituirsi all'azienda da assorbire nell'esercizio della filiale di Roccapiemonte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dato a Salerno, 1 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1944.

Determinazione depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1937 (Gazzetta Ufficiale 216 del 16 settembre 1937);

Visto il prospetto delle sessioni di esami per il rilascio del certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore che i Capi Circoli dell'Ispettorato Industria e Lavoro (già denominato Ispettorato Corporativo) sono autorizzati a tenere periodicamente, prospetto allegato al decreto Ministeriale 27 aprile 1940 (Gazz. Uff. del 20 maggio 1940, n. 117);

Ritenuta la necessità di adattare alle attuali esigenze i compensi dovuti ai componenti ed al segretario della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789584

...sto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il 1° Cappellano Capo Mons. Germano Galassini è nominato Ispettore, ai sensi dell'art. 5 della Legge 16 gennaio 1936, n. 77.

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 22 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 1 maggio 1944.

Incorporazione dell'Azienda Bancaria Dott. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno) nel Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 28 e 48, comma 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le Leggi 7 marzo 1938, n. 141 e 7 aprile 1938, n. 636;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli in data 8 marzo 1944 e la domanda avanzata dal Dr. Andrea Egidio, proprietario della Banca omonima con sede in Roccapiemonte (Salerno), in ordine alla progettata incorporazione di quest'ultima azienda nella prima;

Considerato che l'Ispettorato per la Difesa del Risparmio e per l'Esercizio Creditizio, proprietario della Banca dott. Andrea Egidio, rimanendo altresì autorizzato il Banco di Napoli a sostituirsi all'azienda da assorbire nell'esercizio della filiale di Roccapiemonte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dato a Salerno, 1 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1944.

Determinazione depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1937 (Gazzetta Ufficiale 216 del 16 settembre 1937);

Visto il prospetto delle sessioni di esami per il rilascio del certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore che i Capi Circoli dell'Ispettorato Industria e Lavoro (già denominato Ispettorato Corporativo) sono autorizzati a tenere periodicamente, prospetto allegato al decreto Ministeriale 27 aprile 1940 (Gazz. Uff. del 20 maggio 1940, n. 117);

Ritenuta la necessità di adattare alle attuali esigenze i compensi dovuti ai componenti ed al segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, nonchè i depositi da versare dai candidati alla Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione per le sole spese inerenti all'esecuzione degli esami:

Decreta:

Art. 1

Gli onorari dovuti a norma del 1° comma dell'art. 17 del D. M. 13 agosto 1937 ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore sono aumentati del 70%.

0948
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Art. 2

I depositi di cui al prospetto allegato al D. M. 27 aprile 1940 da versare dai candidati agli esami per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore all'Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione per le sole spese inerenti alla esecuzione degli esami sono aumentati del 70 %.

Dato a Salerno, 17 marzo 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Ammasso totalitario delle lane di tosa e di concia, prodotte nel 1944.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, che stabilisce le norme per gli ammassi della lana;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521;

Vista la Legge 19 gennaio 1939, n. 391, che converte in Legge — con modificazione — il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968;

Viste l'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764;

Considerata la necessità di mantenere l'ammasso obbligatorio per tutte le lane di tosa e di concia, di produzione 1944;

Decreta:

Art. 1

E' fatto obbligo ai produttori di lana di tosa e di concia della campagna 1944 di conferire all'ammasso l'intera quantità di lana prodotta. E' data peraltro facoltà al produttore di non conferire all'ammasso le quantità occorrenti per il proprio fabbisogno, nella misura massima di Kg. 2 per ogni persona di famiglia o dipendente, conviventi a carico.

Con disposizione successiva saranno fissati i prezzi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Salerno, 25 maggio 1944.

IL MINISTRO
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la compagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, concernente l'aumento delle retribuzioni ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro;

Ritenuta la necessità di determinare con urgenza la misura di detti salari medi o convenzionali per la campagna 1944;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, i salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle macchine trebbiatrici per la campagna 1944 sono determinati nella misura risultante dalla tabella approvata con D. Ministeriale del 30 giugno 1943, maggiorata del 70% (settanta per cento).

I salari così calcolati debbono considerarsi coni-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

prodotte nel 1944.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, che stabilisce le norme per gli ammassi della lana;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 8 marzo 1937 n. 521;

Vista la Legge 19 gennaio 1939, n. 391, che converte in Legge — con modificazione — il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764;

Considerata la necessità di mantenere l'ammasso obbligatorio per tutte le lane di tosa e di concia, di produzione 1944;

Decreta:

Art. 1

E' fatto obbligo ai produttori di lana di tosa e di concia della campagna 1944 di conferire all'ammasso l'intera quantità di lana prodotta. E' data peraltro facoltà al produttore di non conferire all'ammasso le quantità occorrenti per il proprio fabbisogno, nella misura massima di Kg. 2 per ogni persona di famiglia o dipendente, conviventi a carico.

Con disposizione successiva saranno fissati i prezzi da corrispondere all'atto del conferimento, sulla base dei costi di produzione.

Art. 2

Le lane ammassate a tenore dell'articolo precedente dovranno essere tenute a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che provvederà ad assegnarle alle industrie per la lavorazione.

Art. 3

Ogni altra contraria disposizione in materia è abrogata.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili a norma di Legge.

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23 B, concernente l'aumento delle retribuzioni ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro;

Ritenuta la necessità di determinare con urgenza la misura di detti salari medi o convenzionali per la campagna 1944;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, i salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle macchine trebbiatrici per la campagna 1944 sono determinati nella misura risultante della tabella approvata con D. Ministeriale del 30 giugno 1943, maggiorata del 70% (settanta per cento).

I salari così calcolati debbono considerarsi comprensivi del vitto somministrato dall'agricoltore.

In esecuzione dell'art. 39 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Vieri sul Mare, 25 maggio 1944

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

0950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNOFFICIAL TRANSLATION

R. Decree-law 26 May 1944, No. 144. Punishment of offences and illegalities of fascism.

(128)

Victor Emanuel III
by Grace of God and will of the nation
King of Italy.

Having considered R. decree law 28 Dec. 1943, No. 29/B;
Having considered Art. 18 of the Law 19 Jan. 1939, No. 129;
Having considered R. decree law 30 Oct. 1943, No. 2/B;
Having found that a state of emergency exists because of the war;
Having heard the opinion of the Council of Ministers;
Upon proposal of the Prime Minister, President of the Council, Minister of Foreign Affairs and Minister ad interim for Italian Africa, and of the Ministers without portfolio; of the Ministers of Interior, Pardon and Justice, Finance, War, Navy, Air Force, National Education, Public Works, Agriculture and Forests, Communications and Industry, Commerce and Labour.

WE HAVE DECREED AND WE DO DECREE:

Part I

Rules of Substantive Law

Chapter 1

Offences and Illegalities Committed by Fascists.

Art. 1

There are hereby abrogated all penal provisions enacted for the purpose of protecting the institutions and organs created by fascism; all sentences of condemnation rendered on the basis of such provisions are annulled.

Art. 2

Whoever promoted or directed the armed insurrection of 28 Oct. 1922 against the authorities of the State shall be punished by imprisonment with hard labour for life, and the death penalty may be imposed on such a person if he continued to hold high fascist responsibilities after fascism had introduced such penalty.

Art. 3

The organizers of fascist bands who promoted or committed serious acts of violence to the prejudice of bodies (enti), organizations or individuals, shall be punished by reclusion from 5 to 15 years and shall be forever barred

0951
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Chapter 1

Offences and Illegalities Committed by Fascists.

Art. 1

There are hereby abrogated all penal provisions enacted for the purpose of protecting the institutions and organs created by fascism; all sentences of condemnation rendered on the basis of such provisions are annulled.

Art. 2

Whoever promoted or directed the armed insurrection of 28 Oct. 1922 against the authorities of the State shall be punished by imprisonment with hard labour for life, and the death penalty may be imposed on such a person if he continued to hold high fascist responsibilities after fascism had introduced such penalty.

Art. 3

The organisers of fascist bands who promoted or committed serious acts of violence to the prejudice of bodies (enti), organisations or individuals, shall be punished by reclusion from 5 to 15 years and shall be forever barred from the exercise of their political rights.

Art. 4

Whoever promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 and thereafter contributed by significant acts to maintain fascism in power shall be punished by reclusion for a term of from 5 to 15 years and shall for ever be barred from the exercise of their political rights.

Art. 5

The rules of the penal code in respect to prescription (Statute of Limitations) shall not apply to the offences set out in Art. 2, 3, and 4.

The amnesties and pardons (indulti) granted after the 28 October 1922 shall not be applicable to such offences and if already applied, the relative pronouncements are hereby revoked. The High Commissioner may propose to the King the revocation of royal pardons already granted.

The sentences rendered in respect to such offences may be declared as legally non-existent if the decision was influenced by the moral coercion exercised by fascism.

The rules set out in the preceding paragraph shall equally apply to offences committed at any time for fascist motives or involving an exploitation of political opportunities created by fascism, provided that such offences were punishable at the time of their commission according to the then prevailing law by imprisonment for a maximum term not less than three years.

4700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 6

Whoever, subsequently to the 8th of September 194 even though not possessing military status, committed offences against military loyalty and defense shall be punished in accordance with the provisions of Part 2 of Book 3 of the Military Penal Code of War.

For the purpose of this article an offense against military loyalty or defense shall be any form of active collaboration, help or assistance rendered to the German invader.

Art. 7

If the offender held a fascist position (carica) the penalties fixed for offences set out in Art. 2 & 6 shall be increased by not more than one third.

Art. 8

If the offender who committed any of the offences set out in Art. 2, 3, 4, 5 and 6, distinguished himself after the 8th of September 1943 in the fight against the Germans, reclusion for a term of from 10 to 20 years shall be imposed instead of the death sentence or imprisonment with hard labour for life and other penalties shall be reduced by two thirds.

If the offender was severely wounded or performed acts of valour in the fight against the Germans, reclusion for a term of from 3 to 5 years may be imposed instead of the death penalty or imprisonment with hard labour for life and other penalties may be reduced to a term of not more than three years.

If the offender has received a promotion for meritorious action in war or a military award for acts of valour performed under the above circumstances he may be declared exempted from punishment.

If the offender who committed any of the offences set out in Art. 2, 3, 4 and 5 had retired from political life or had adopted an attitude hostile to fascism before the beginning of this present war, the reduction of penalties as set out in the first paragraph of this article shall apply. If as a consequence of the aforesaid attitude he has been subjected to a penal sentence or police measures, the reductions set out in the second para shall apply.

For the said offences the judge, having taken into consideration such circumstances as are set out in Art. 133 of the penal code may substitute reclusion for thirty years for imprisonment with hard labour for life and may reduce other penalties by one sixth.

Art. 9

Whoever acting with fascist motives and taking advantage of the political situation created by fascism, committed particularly serious acts which, though not constituting crimes in themselves were contrary to the rules of public or private rights, of political probity or rectitude, shall be subject to the penalty of temporary interdiction from any public office or interdiction from exercising any profession or art, or to being deprived of his political rights for a period not exceeding ten years.

Furthermore if the individual concerned is deemed to be dangerous to society he may be assigned to an agricultural colony or labour institution for a period of not less than one year but not exceeding 10 years.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a military award for acts of valour performed under the above circumstances he may be declared exempted from punishment.

If the offender who committed any of the offences set out in Art. 2, 3, 4 and 5 had retired from political life or had adopted an attitude hostile to fascism before the beginning of this present war, the reduction of penalties as set out in the first paragraph of this article shall apply. If as a consequence of the aforesaid attitude he has been subjected to a penal sentence or police measure, the reductions set out in the second para shall apply.

For the said offences the judge, having taken into consideration such circumstances as are set out in Art. 133 of the penal code may substitute reclusion for thirty years for imprisonment with hard labour for life and may reduce other penalties by one sixth.

Art. 9

Whoever acting with fascist motives and taking advantage of the political situation created by fascism, committed particularly serious acts which, though not constituting crimes in themselves were contrary to the rules of public or private rights, of political probity or rectitude, shall be subject to the penalty of temporary interdiction from any public office or interdiction from exercising any profession or art, or to being deprived of his political rights for a period not exceeding ten years.

Furthermore if the individual concerned is deemed to be dangerous to society he may be assigned to an agricultural colony or labour institution for a period of not less than one year but not exceeding 10 years.

In such cases the third paragraph of Art. 8 may apply.

Chapter 2

The Mechanism for the Punishment of Offences and Illegalities of Fascism.

Art. 10

A High Commissariat for the punishment of offences and illegalities of Fascism headed by a High Commissioner is hereby established to put into effect the provisions of this decree.

Art. 11

The High Commissioner shall be selected from among those citizens whose aversion to fascism has been demonstrated by a blameless life and political attitude maintained after 28 October 1922, and preferably from amongst those who have been persecuted by reason of such aversion.

The High Commissioner shall be appointed by D.D. upon proposal of the Prime Minister, President of the Council in agreement with the Minister of Pardon and Justice after consultation with the Council of Ministers. For the period of his term of office he shall hold, to all intent and purposes, the rank of judicial official of the first grade, and shall enjoy the prerogatives and guarantees of such rank.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 12

The High Commissioner shall direct and supervise the operation of the organization set up to effect the punishment of fascist offences and illegalities.

He shall be assisted by a deputy High Commissioner whom he may delegate to act for him.

The deputy High Commissioner shall be appointed by the Prime Minister, President of the Council on the proposal of the High Commissioner and shall have equal status for the period of his term of office to a judicial official of the third grade.

Art. 13

An adequate number of Commissioners shall be appointed to the High Commissariat to assist the High Commissioner.

The Commissioners are appointed by decree of the Prime Minister, President of the Council from among magistrates of not less than 6th Grade, upon proposal of the Minister of Pardon and Justice and after consultation with the High Commissioner.

The Commissioners shall enjoy the constitutional guarantees that safeguard the judicial power from interference by the executive power.

A staff chosen from judicial chancellary personnel and secretaries shall be attached to the High Commissariat; its members are chosen and appointed by the Minister of Pardon and Justice after consultation with the High Commissioner.

The latter can select personnel in whom he has confidence, to be appointed by Decree of the Prime Minister, President of the Council, for the functioning of the office of the Secretariat.

A nucleus of Judicial Police personnel composed of Officers, NCOs and men of the Royal Corps of Carabinieri, and officials and agents of the Service of Public Security shall be placed at the disposal of the High Commissioner. Their number shall be determined by the Prime Minister, President of the Council, after consulting with the High Commissioner. The High Commissioner or the offices under his control may call upon the judicial police who must obey their orders.

Art. 14

The powers of the High Commissioner shall be the following.

(a) to commence, on his own initiative or upon reports from the Public Administration or on denunciation from private citizens, all judicial proceedings for offences under Art. 2, 3, 4, 5 and 6 or illegalities under article 9.

(b) to commit the accused to the jurisdiction of the competent authority if this step is justified by the results of the investigations.

(c) to make changes among the members of the said bodies and to decide on their abstention.

(d) to pronounce the nullity of sentences mentioned in Art. 1.

(e) to review decisions made by ordinary judges after the 28 of October 1922 for offences described in Art. 2, 3, 4 & 5 and whenever it appears that circumstances such as are set out in 3rd para of Art. 5 so demand to declare the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795128

by the Minister of Parlon and Justice after consultation with the High Commission

The latter can select personnel in whom he has confidence, to be appointed by Decree of the Prime Minister, President of the Council, for the functioning of the office of the Secretariat.

A nucleus of Judicial Police personnel composed of Officers, NCOs and men of the Royal Corps of Carabinieri, and officials and agents of the Service of Public Security shall be placed at the disposal of the High Commissioner. Their number shall be determined by the Prime Minister, President of the Council, after consulting with the High Commissioner. The High Commissioner or the offices under his control may call upon the judicial police who must obey their orders.

Art. 14

The powers of the High Commissioner shall be the following.

(a) to commence, on his own initiative or upon reports from the Public Administration or on denunciation from private citizens, all judicial proceedings for offences under Art. 2, 3, 4, 5 and 6 or illegalities under Article 9.

(b) to commit the accused to the jurisdiction of the competent authority if this step is justified by the results of the investigations.

(c) to make changes among the members of the said bodies and to decide on their abstention.

(d) to pronounce the nullity of sentences mentioned in Art. 1.

(e) to review decisions made by ordinary judges after the 28 of October 1922 for offences described in Art. 2, 3, 4 & 5 and whenever it appears that circumstances such as are set out in 3rd para of Art. 5 so demand to declare the nullity of the sentence in accordance with the provisions of this decree.

(f) to review the decisions made by the competent organizations of Defascistization of Public Administrations under DM of 28 Dec. 45 No. 29/B, and whenever it shall appear that certain important facts have been ignored or have been disregarded to require the organization concerned to proceed with a new investigation of the case. However, in every case the application of this decree shall be in no way prejudiced.

(g) to inform competent authorities of any case justifying the application of the laws providing for the surrendering to the State of any property the ownership of which cannot be legally justified.

The denunciations by private individuals set out in para (a) shall not be receivable after the expiration of one year from the coming into force of the present decree. In Provinces still occupied by the Germans the above period shall commence to run from the coming into force of this decree in each one of them.

4033

Art. 15

An investigation office shall be created in each provincial capital to which shall be appointed one or more investigating commissioners chosen and appointed under the provisions of Art. 13.

Art. 16

A District Court for Punishment of offences of Fascism shall be created in every Court of Appeal District, with its seat in the capital town.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

It shall be presided over by a judicial official of fifth or higher grade selected from the roll of judges on the Bench and it shall be composed of seven lay judges. Two judicial officials holding the same grade as the President shall also be appointed to the Court, of whom one, selected from the roll of judges on the Bench, shall replace the President, whenever necessary, and the other, to be selected from the roll of prosecuting judges, shall act as public prosecutor (Pubblico Ministero) unless the High Commissioner shall decide to delegate one of the Commissioners appointed by virtue of Art. 13 to exercise such functions.

Art. 17

A Provincial Commission for Punishment of Illegalities of Fascism shall be created in each Provincial Capital. It shall be composed of a Judicial Official of the sixth or higher Grade, selected from the roll of judges on the Bench, who shall sit as President, and two lay judges.

The functions of the Prosecution (Pubblico Ministero) shall be exercised by Investigating Commissioners referred to in Art. 15.

Art. 18

Lay judges shall be selected from among citizens possessing the required qualifications as set out in Article 11.

Art. 19

A list of lay judges shall be made up at the seat of each District Court.

The number of lay judges shall be determined for each district by Royal decree, proposed by the Italian Minister, President of the Council after consulting with the High Commissioner.

The list, which shall be reviewed in January of each year, shall be drawn up by a Commission consisting of the President of the District Court and by four citizens selected by the High Commissioner. The list shall be subject to the approval of the High Commissioner, who shall allot the lay judges inscribed therein between the District Courts and the Provincial Commissions of the District, thus forming the respective lists.

Art. 20

An adequate number of personnel shall be appointed to the Chancery offices attached to the Investigation Offices, District Courts and Provincial Commissions. They shall be selected from the existing personnel of Chancery and judicial secretariat.

Art. 21

The Minister of Pardon and Justice after consultation with the High Commissioner shall provide for the appointment of the judicial personnel, registries and secretaries of the Courts, Commissions and other offices established in virtue of the provisions of Art. 20.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 19

A list of lay judges shall be made up at the seat of each District Court. The number of lay judges shall be determined for each district by Royal decree, proposed by the Prime Minister, President of the Council after consultation with the High Commissioner.

The list, which shall be reviewed in January of each year, shall be drawn up by a Commission consisting of the President of the District Court and by four citizens selected by the High Commissioner. The list shall be subject to the approval of the High Commissioner, who shall allot the lay judges inscribed therein between the District Courts and the Provincial Commissions of the District, thus forming the respective lists.

Art. 20

An adequate number of personnel shall be appointed to the Chancery offices attached to the Investigation Offices, District Courts and Provincial Commissions. They shall be selected from the existing personnel of Chancery and judicial secretariat.

Art. 21

The Minister of Pardon and Justice after consultation with the High Commissioner shall provide for the appointment of the judicial personnel, registries and secretaries of the Courts, Commissions and other offices established in virtue of the provisions of Art. 20.

The said judicial officials and other functionaries shall be considered as being detached from the ordinary judicial administration for the duration of their term of office. During the Sessions in which they lend effective service lay judges shall enjoy the prerogatives and privileges described in Art. 13, third para.

A Judge may be recused for reasons set out in Art. 64 of the CPP excluding however reason No. 2.

The final decision in regard to the "recusation" of the Investigating Commissioners, of Presidents of District Courts or Provincial Commissions rests with the High Commissioner. In so far as lay judges are concerned the Presidents of the District Court and the Presidents of the Provincial Commissions as the case may be shall decide.

Part II

Rules of Procedure

Chapter 1

Jurisdiction

Art. 22

The District Court shall have jurisdiction over offences set out in Art. 2, 3, 4, 5 and 6 including cases set out in subpara (c) of Art. 14.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The Provincial Commission shall have jurisdiction over the illegalities set out in Art. 9.

Art. 24

In case of concurrence of offences indicated in Art. 2, 3, 4, 5 and 6 with the illegalities set out in Art. 9 the District Court shall assume jurisdiction.

If it appears as a result of the proceedings (trial) that the act does not constitute an offence, but only an illegality, the District Court shall render its decision as to the merits of the case.

Art. 25

For the purpose of the present decree all privileges accorded by substantive and procedural penal law, including those created by Art. 36, 37 and 47 of the Statute (Constitution) are hereby abrogated and the rules concerning the jurisdiction of the Juvenile Tribunals shall not apply.

Art. 26

The territorial jurisdiction of the District Court shall extend to the territory of the judicial district of the Court of Appeal to which it is attached; the territorial jurisdiction of the Provincial Commission shall comprise the territory of the Province.

The High Commissioner may alter the territorial jurisdiction when required.

In other matters concerning the jurisdiction itself and the jurisdiction for "connexion" provisions of Article 39 and following of CPP shall be followed as far as applicable except in cases provided for in Art. 29 of this decree.

x Question of plurality of offences or defendants.

Chapter 2

Pretrial Investigation

Art. 27

The High Commissioner shall order the initiation of pretrial investigation unless it appears from the initial enquiries that the alleged facts are obviously nonexistent; in the latter case he orders after consultation with the Investigation Office established by Art. 15 that the record be filed away in the archives.

The pretrial investigation shall be conducted by an investigating Commissioner assigned to that Provincial Commission which has the jurisdiction over the territory concerned.

Art. 28

At the pretrial investigation such procedure shall be followed and such powers exercised as are provided for by the Code of Penal Procedure in respect of summary pretrial investigation.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of; the territorial jurisdiction of the Court of Appeal to which it is attached the territory of the Province.

The High Commissioner may alter the territorial jurisdiction when required.

In other matters concerning the jurisdiction itself and the jurisdiction for "connexion" the provisions of Article 39 and following of CPP shall be followed as far as applicable except in cases provided for in Art. 29 of this Decree.

X Question of plurality of offences or defendants.

Chapter 2

Pretrial Investigation

Art. 27

The High Commissioner shall order the initiation of pretrial investigation unless it appears from the initial enquiries that the alleged facts are obviously inconsistent; in the latter case he orders after consultation with the Investigation Office established by Art. 15 that the record be filed away in the archives.

The pretrial investigation shall be conducted by an investigating Commissioner assigned to that Provincial Commission which has the jurisdiction over the territory concerned.

Art. 28

At the pretrial investigation such procedure shall be followed and such powers exercised as are provided for by the Code of Penal Procedure in respect of ordinary pretrial investigation.

Any information, documents or procedural records necessary for the pretrial investigation shall be requested from the public administration which cannot refuse to comply with such request.

The right to refrain from giving evidence accorded by Art. 352 of the Code of Penal Procedure shall not be conceded either during the pretrial investigation or during the trial.

Summons to appear or warrants for arrest shall be issued in such cases and following such procedure as is laid down by the Code of Penal Procedure. In all other cases the accused shall be notified of the results of the pretrial investigation by means of an invitation to clear himself of the charges within a time limit of not less than five and not more than fifteen days.

4693

Art. 29

The Commissioner in charge of the pretrial investigation shall, upon its completion submit to the High Commissioner the records and a comprehensive report in which he shall recommend either that the case be dismissed or referred for trial before the respective competent bodies in accordance with Art. 22 and 23; in the latter case he will draft the charges, and if it appears that an offence different from those indicated in Art. 2, 3, 4, 5 and 6 has been committed he shall recommend that a copy of all or of part of the records be forwarded to the competent Prosecutors Office to commence penal proceedings provided the offence has not yet been extinguished (statute barred).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The High Commissioner shall decide upon the recommendation and shall either declare the proceedings closed or issue a decree referring the case for trial, and when necessary shall order the arrest or confirm such order, or, in cases as in the foregoing paragraph, shall order the transmittal of the documents to the Procuratore Del Re. He may grant provisional liberty in such cases as are set out in the code of penal procedure.

Chapter 3

The Trial

Section 1

General Rules

Art. 70

Court

The President of the District Court of the Provincial Commission shall fix the date of the opening of each session and list the cases to be tried [illegible] trial priority to cases where the accused is in custody.

Art. 71

Not less than fifteen days before the opening of each session the President of the District Court shall draw by lot the names of 12 lay judges from the list. The President of the Provincial Commission shall so draw the names of five lay judges.

Rules set out in Art. 19 R.D. of 4 October 1935, No. 1699 shall be followed as far as applicable.

The names of the lay judges so selected shall be communicated immediately to the High Commissioner.

Art. 72

The Presidents of the District Court and of the Provincial Commission shall sit-on in accordance with the procedure set out in Art. 16 of the R.D. 4 October 1935 No. 1699, from among the chosen lay judges, seven judges to serve throughout the entire session and two auxiliary judges for the District Court, and two lay judges plus one auxiliary for the Provincial Commission.

All the designated lay judges shall, immediately upon the opening of the first hearing of the session, take the oath consisting of reading, one after another, the following formula: "I swear to perform the duties of the high office which has been entrusted to me, as a man of honor and conscience and solely in the interest of Justice."

Art. 73

The Presidents of the District Court and of the Provincial Commission shall make provision for the carrying out of all preliminary formalities of the trial in accordance with Art. 465 and following of the Code of Penal Procedure.

The hearings shall be open to the public and the debates shall be conducted [illegible] of the Code of Penal Procedure as far as

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] judges from the list. The President of the Provincial Commission shall so draw the names of five lay judges.

Rules set out in Art. 15 L.D. of 4 October 1935, No. 1699 shall be followed as far as applicable.

The names of the lay judges so selected shall be communicated immediately to the High Commissioner.

Art. 12

The Presidents of the District Court and of the Provincial Commission shall summon in accordance with the procedure set out in Art. 16 of the L.D. 4 October 1935 No. 1699, from among the chosen lay judges, seven judges to serve throughout the entire session and two auxiliary judges for the District Court, and two lay judges plus one auxiliary for the Provincial Commission.

All the designated judges shall, immediately upon the opening of the first hearing of the session, take the oath consisting of reading, one after another, the following formula: "I swear to perform the duties of the high office which has been entrusted to me, as a man of honor and conscience and solely in the interest of Justice."

Art. 13

The President of the District Court and of the Provincial Commission shall make provision for the carrying out of all preliminary formalities of the trial in accordance with Art. 405 and following of the Code of Penal Procedure.

The hearings shall be open to the public and the debates shall be conducted according to Art. 429 and following of the Code of Penal Procedure as far as applicable, unless otherwise provided for in the following articles.

Section 2

Special Rules For the District Court

Art. 14

The High Commissioner may direct that the District Courts shall hold the trial in such place, within the territorial district of the Court, either where the accused carried on the most important part of his activities or in any other place which the High Commissioner may consider suitable.

Art. 15

Whenever the activities of the accused have caused damage to property or other rights the constitution of the civil party is admitted in the hearing in accordance with Art. 429 of the Code of Penal Procedure.

Similarly the party responsible under civil law may be summoned to appear, but only at the hearing in accordance with Art. 107 and following of the Code of Penal Procedure.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Art. 36

Upon the opening of the hearing and after the parties have been constituted, the President shall, even ex officio, after having heard the public prosecutor (pubblico ministero), the accused and the defending counsel, declare a "nolle prosequi" if the penal proceeding cannot be upheld or pursued or if the offense is extinguished (statute barred), indicating the reasons in the text of the judgment.

This judgment shall be decided upon without intervention by the lay judges.

Moreover, the President shall decide upon objections as to lack of jurisdiction and upon other preliminary matters.

Art. 37

When the evidence has been heard and if necessary the auxiliary lay judges have been asked to withdraw, the President shall request the public prosecutor and other parties to make their demands for submitting as questions to the lay judges; he shall then draft them and read them.

Art. 38

The questions shall be put in such form as may be answered by "yes" or "no" and there must be separate questions for each defendant, regarding each principal or secondary fact, regarding each circumstance which may exclude, aggravate or extenuate the penalty and regarding the question of his danger to society, if this is not provided for by law. Whenever the question is put concerning the existence of aggravating circumstances as set out in the second part of Art. 2, there must be added a further specific question concerning the application of the death penalty. The questions shall be put in such order as the President considers logical and convenient for the voting.

Art. 39

The public prosecutor and other parties have the right to request that the questions be drafted or presented in a different manner or order.

The President shall decide upon such requests.

Art. 40

The final discussion shall proceed in accordance with Art. 468 of the Code of Penal Procedure after the final draft of the questions has been prepared and signed by the President and by the registrar.

Art. 41

Upon the conclusion of the final discussion the president shall declare the hearing closed; and the voting on the questions shall proceed.

The lay judges shall vote in camera in the presence of the President only who shall supply all appropriate explanations and mark the result of the vote against each question.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

0964

principal or secondary fact, regarding each circumstance which may exclude, aggravate or extenuate the penalty and regarding the question of his danger to society, if this is not provided for by law. Whenever the question is put concerning the existence of aggravating circumstances as set out in the second part of Art. 2, there must be added a further specific question concerning the application of the death penalty. The questions shall be put in such order as the President considers logical and convenient for the voting.

Art. 39

The public prosecutor and other parties have the right to request that the questions be drafted or presented in a different manner or order.
The President shall decide upon such requests.

Art. 40

The final discussion shall proceed in accordance with Art. 466 of the Code of Penal Procedure after the final draft of the questions has been prepared and signed by the President and by the registrar.

Art. 41

Upon the conclusion of the final discussion the president shall declare the hearing closed; and the voting on the questions shall proceed.
The lay judges shall vote in camera in the presence of the President only who shall supply all appropriate explanations and mark the result of the vote against each question.

Art. 42

When the voting is finished, which voting may not be suspended, the President shall reopen the hearing and read the results of the vote on each question; he shall then direct the public prosecutor and the counsels for the parties to put forward their demands, conclusions or pleas; immediately thereafter he drafts the sentence in accordance with the results of the vote and he shall then render it public by reading it in the Court.
The President shall decide upon the penalties and the security measures after having heard the lay judges in camera.

Section 3

4697

Special Rules for Provincial Commissions

Art. 43

The constitution of a civil party shall not be allowed in trials before the Provincial Commission nor may the party responsible under civil law be summoned to appear thereat.

Art. 44

The President and the lay judges consitute one single bench.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The High Commissioner shall decide upon the application for revision, and if revision is granted he shall designate another District Court or another Provincial Commission for a new trial and forward the records thereto.

Art. 48

Time limits, formalities and procedure in connection with appeals of cases shall be governed by the rules of the Code of Penal Procedure as far as applicable.

Chapter 5

Execution

Art. 49

The sentences of the District Courts and of the Provincial Commissions shall be executed in accordance with Art. 575 and following of the Code of Penal Procedure.

In respect to cases set out in Art. 14 para (c) of this decree the terms of imprisonment served in execution of a sentence declared legally non-existent shall be deducted in accordance with Article 157 Penal Code; the amount of fine already paid shall be deducted from the total amount of that imposed.

Part III

General Provisions

Art. 50

Reference shall be had to the provisions of the Code of Penal Procedure, in so far as they apply, in ruling all matters not provided for in this decree.

Art. 51

DLT 17th April 1944, No. 110 concerning the institutions of the High Commission for national purging of fascism is hereby repealed.

Art. 52

The complementary rules which might be needed for implementing this decree will be set out in subsequent legislation.

Art. 53

The Minister of Pardon and Justice in agreement with the Minister of Finance and after consultation with the High Commissioner shall establish in a subsequent provision the numerical tables of personnel and their overall remuneration; the funds required for the operation of the High Commissariat shall be earmarked in the budget of the Ministry of Finance under the heading of "Ministry of Pardon and Justice".

0965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Chapter 4

Appeals

Art. 45

Appeal in Cassation shall be allowed against the verdict of the District Court, solely on the grounds enumerated in nos. 1 and 2 of Art. 524 of the Code of Penal Procedure.

If the Supreme Court of Cassation shall annull the verdict, the case shall be remitted and the records forwarded to the High Commissioner who shall designate another District Court for a new trial.

Art. 46

No challenge shall be made against verdicts of a Provincial Commission other than by demanding a revision.

Art. 47

Revision of verdicts rendered by both District Courts and Provincial Commissions shall be permitted in cases enumerated in Art. 554 of the Code of Penal Procedure.

The High Commissioner shall decide upon the application for revision, and if revision is granted he shall designate another District Court or another Provincial Commission for a new trial and forward the records thereto.

Art. 48

Time limits, formalities and procedure in connection with appeals of cases shall be governed by the rules of the Code of Penal Procedure as far as applicable.

Chapter 5

Execution

Art. 49

The sentences of the District Courts and of the Provincial Commissions shall be executed in accordance with Art. 575 and following of the Code of Penal Procedure.

In respect to cases set out in Art. 14 para (c) of this decree the terms of imprisonment served in execution of a sentence declared legally non-existent shall be deducted in accordance with article 157 Penal Code; the amount of fine already paid shall be deducted from the total amount of that imposed.

Part III

General Provisions

Art. 50

Art. 5.

The present decree shall become effective on the day following the date of it' publication in the Gazette Officielle of the Kingdom, Special Series, and its effects shall cease one year after the cessation of the state of war, except for the completion of proceedings pending and execution of sentences already imposed.
It shall be presented to the legislative assemblies to be converted into law.
The Prime Minister, President of the Council who proposed the decree is authorized to present it to the Senate and the Chamber.
This decree shall have force of law of the State and shall be observed by everyone as such.

25 May 44.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0968

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16563

Copy

0969

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/23/Int

6 June 1944

SUBJECT: Gazette Officiale No. 32 of 31 May 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference Memo ACC/4010/L of 4 June, 1944, there is nothing of direct interest to this Sub-Commission.

for R. G. B. SPICER
Colonel
Director
Interior Sub-Commission

TCS/jgt

1375

6 JUN 1944

[illegible]
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

4 June 1944.

ACC/4010/L

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 52 of 31 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following:

I. Announcements.
Reward of civil valour (Ministry of Interior).

II. Laws and Decrees.
(a) R. Decree Law 26 May 1944, no. 134. Punishment of fascist offences and illegalities.

The following is a short synopsis of the law:

Punishment of Fascist Offences.

(1) The law abrogates all penal provisions protecting fascist institutions and annuls all sentences rendered under such laws.

(2) Persons who promoted or organized the armed insurrection of 28 October 1922 (March on Rome), organized fascist bands which committed serious acts of violence, promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 shall be punished by imprisonment and in certain cases by death. They shall also be barred from the exercise of their political rights.

(3) These offences shall be punished notwithstanding the fact that Statute of Limitations would ordinarily bar their prosecution. Amnesties and indults previously granted are revoked; pardons may be revoked by the King. Sentences previously rendered in respect to such offences may be revoked if it appears that the decision was influenced by fascist coercion. The exceptional rules set out in this para (i.e. exclusion of the Statute of Limitations, revocation of amnesties etc.) shall apply to any offence committed at any time with fascist motives and involving exploitation of opportunities created by fascism.

(4) Persons who after Sept. 8, 1943 committed offences against military loyalty or defense in that they in any way cooperated with the Germans shall be punished in accordance with the penal military code of war regardless whether or not they held military status.

(5) If any of the offenders took part in the fight against the Germans after 8th of Sept. 1943 the penalty may under certain circumstances be reduced or the offender may be aquitted altogether.

Punishment of Fascist "Illegalities".

(1) A person whose activities, tainted by fascist motives, did not constitute an offence but were contrary to rules of public or private law or to [illegible] or political integrity, shall be excluded from public offices, from

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759023

(1) The law abrogates all penal provisions protecting fascist institutions and annuls all sentences rendered under such laws.

(2) Persons who promoted or organized the armed insurrection of 28 October 1922 (March on Rome), organized fascist bands which committed serious acts of violence, promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 shall be punished by imprisonment and in certain cases by death. They shall also be barred from the exercise of their political rights.

(3) These offences shall be punished notwithstanding the fact that Statute of Limitations would ordinarily bar their prosecution. Amnesties and indults previously granted are revoked; pardons may be revoked by the King. Sentences previously rendered in respect to such offences may be revoked if it appears that the decision was influenced by fascist coercion. The exceptional rules set out in this para (i.e. exclusion of the Statute of Limitations, revocation of amnesties etc.) shall apply to any offence committed at any time with fascist motives and involving exploitation of opportunities created by fascism.

(4) Persons who after Sept. 8, 1943 committed offences against military loyalty or defense in that they in any way cooperated with the Germans shall be punished in accordance with the penal military code of war regardless whether or not they held military status.

(5) If any of the offenders took part in the fight against the Germans after 8th of Sept. 1943 the penalty may under certain circumstances be reduced or the offender may be aquitted altogether.

Punishment of Fascist "Illegalities".

(1) A person whose activities, tainted by fascist motives, did not constitute an offence but were contrary to rules of public or private law or to uprightness or political integrity, shall be excluded from public offices, from the exercise of professions or arts or barred from the enjoyment of political rights for a certain period of time.

(2) Such persons, if found to constitute a danger to society, may be ordered detained in an agricultural colony or in a labour establishment for a period not exceeding ten years.

The Machinery.

(1) The law shall be applied by the "High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities" assisted by a number of Commissioners (chosen from among high judicial officials) and by Special "District Courts for punishment of fascist offences" (one for each Court of Appeal District) and "Provincial Commissions for punishment of fascist illegalities" (one for each Province). The District Courts and Provincial Commissions are presided by a judicial official and composed of lay judges.

(2) A procedure somewhat along the lines of jury trial is set out in detail.

Note: Copies of an unofficial translation of the above law are available in limited number to the recipients of this Memorandum and will be supplied upon request direct to the Legal Subcommission.

(b) Ministerial Decree 20 May 1940. Modification of the budget of the Ministry of Public Works and of the Autonomous State Agency for Roads (Azienda Autonoma Statale della Strada).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Executive Officials will make their return not later than by 1700 hours Thursday, 8 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

Richard H. Udlaw
Col. CAC
For C. R. URQUIN, Colonel
Chief Legal Officer.

D.J. Copies of this issue contain an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 5 decrees to AMG territory.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12EA

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 31 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100
	Un fascicolo - Premi vari	

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Premi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/16877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.

Ricompensa al valor civile . . . Pag. 197

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo . . . Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada . . . Pag. 204

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.
Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonchè dei Ministri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939621

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzette Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/16877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.

Ricompensa al valor civile . . . Pag. 197

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo . . . Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada . . . Pag. 204

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Comm. Andrea Cesarano, in premio della sua nobile e coraggiosa condotta appresso indicata:

« Durante il periodo dell'occupazione tedesca di Manfredonia dal 9 al 26 Settembre 1943, sprezzante di ogni minaccia, ovunque amorosamente si prodigava e accorreva, ove fossero in pericolo vite umane.

Sotto bombardamenti e mitragliamenti da aerei, ponendosi anche a braccia aperte dinanzi ad una formazione di mitragliatrice prenta a far fuoco sulla folla, salvava numerose vite umane, aiutava fuggiaschi, riusciva ad impedire che si operassero distruzioni e rovine, con conseguenti eventi sanguinosi.

Mirabile esempio di abnegazione e di altissima virtù cristiana ».

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.
Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonchè dei Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni e dell'Industria Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO
NORME DI DIRITTO SOSTANTIVO

CAPO I
I delitti e gli illeciti fascisti

Art. 1

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi creati dal fa-

4693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

scismo. Le sentenze di condanna già pronunziate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2

Coloro che promossero o diressero l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo e, se continuarono in alte responsabilità fasciste dopo che le leggi fasciste introdussero la pena di morte, può essere loro inflitta detta pena.

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promossero o compirono gravi atti di violenza a danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano

tro la fedeltà e la difesa militare qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto e di assistenza prestata al tedesco invasore.

Art. 7

Se il colpevole rivestiva una carica fascista, le pene stabilite per i delitti di cui agli artt. 5 e 6 sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite di due terzi.

Se nella lotta contro i tedeschi il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Art. 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 850021

la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promossero e diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pena detentiva non inferiore nel massimo ai tre anni.

Art. 6

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo la qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare è punito a norma delle disposizioni del titolo 2° del libro 3° del codice penale militare di guerra.

Ai fini di questo articolo è considerato delitto contro la fedeltà e la difesa militare anche il delitto comune commesso per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo.

Se nella lotta contro i tedeschi il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero della privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso, può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

E' applicabile il terzo comma dell'art. 8.

CAPO II

Gli organi per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo

Art. 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita integerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degl'illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

di cancelleria scelti fra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

Questo può scegliere personale di sua fiducia, da nominarsi con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei Carabinieri Reali e da funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denunzia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gl'illeciti previsti nell'art. 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;

c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;

e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degl'illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, fra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I Commissari sono assistiti dalle guarentigie istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario alle ingerenze del potere esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denunzia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gl'illeciti previsti nell'art. 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;

c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;

e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame, salva ed impregiudicata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

g) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza.

Le denunzie private di cui alla lett. *a*) non saran-

ne più ricevibili trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le provincie tuttora occupate dal tedesco, l'anno decorre dall'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna di esse.

Art. 15

In ogni capoluogo di provincia è istituito un ufficio istruttorio, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari che vi sono iscritti tra la Corte distrettuale e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elenchi.

Art. 20

Agli uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'articolo 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle guarentigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I

Della competenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del Presidente della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'articolo 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle guarentigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I

Della competenza

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista nella lettera e) dell'art. 14.

Art. 23

La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 9.

Art. 24

Nel caso di concorso dei delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 con gli illeciti previsti dall'art. 9, la competenza appartiene alla Corte distrettuale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1986

Se dal giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 25

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, e non si applicano le norme sulla competenza dei tribunali dei minorenni.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

CAPO II
Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denunzia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali ne-

Art. 29

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio al giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli artt. 22 e 23, formulando i relativi capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando o confermando se del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

CAPO III
Del giudizio

Sezione 1ª
Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

CAPO II
Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denunzia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Nè in istruzione nè in giudizio è concessa l'astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 352 del codice di procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emessi nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti e le circostanze emerse dall'istruzione sono contestate allo accusato mediante invito a discolparsi entro un termine non inferiore a cinque giorni, nè superiore a quindici.

rinvio a giudizio, ordinando o confermando se del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

CAPO III
Del giudizio

Sezione 1ª
Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, i presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale chiamano fra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

0 0 8 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo l'apertura della prima udienza della sessione, leggendo, l'un dopo l'altro, la seguente formula: « Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato ».

Art. 33

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli artt. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgeno secondo le norme stablite negli artt. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2ª

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara [illegible] ministero e le altre parti a presentare la richiesta per proporre i quesiti ai giudici popolari, indi li formula e ne dà lettura.

Art. 38

I quesiti si formulano mediante domande cui possa rispondersi con un « Sì » o con un « No », e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena, e per la pericolosità, se non sia presunta dalla legge. Quando sia posto il quesito circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda parte dell'art. 2, dovrà essere aggiunto apposito quesito circa l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2ª

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Il presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 37

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplenti, il presidente invita il pubblico l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

0 0 8 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sezione 3ª

Norme particolari per le Commissioni provinciali

Art. 43

Nei giudizi innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, nè la citazione del responsabile civile.

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

CAPO IV

Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni

detratte a norma dell'art. 137 codice penale; le pene pecuniarie eseguite sono detratte dall'ammontare complessivo di quelle irrogate.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50

Per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 51

Il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'Epurazione nazionale dal fascismo, è abrogato.

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

CAPO V

Dell'esecuzione

Art. 49

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli artt. 575 e segg. codice procedura penale.

Nei casi di cui all'art. 14 lett. e) del presente decreto, le pene detentive sofferte in esecuzione della sentenza dichiarata giuridicamente inesistente sono

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SFORZA - CROCE - TOGLIATTI - RODINO'
MANCINI - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI
ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI - OMODEO
TARCHIANI - GULLO - CERABONA - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(12)

NAAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB-COMMISSION
APO 394 -

ACC/23/INT .

5 JUNE 1944 .

SUBJECT : GAZZETTA UFFICIALE No 31 of 27 May 1944 .

TO : LEGAL SUB-COMMISSION .

Reference Memo ACC/010/L dated 1944 , there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

R.O.B. SPICER
COLONEL
Director
Interior Sub-Commission.

RMT/fl

0987

0988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Interior

(124)

1261

PEL [illegible] HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

REFERENCE : ACC/1010/e/1. 2 June 1944

SUBJECT : Appointments of Commissioners for administration of various undertakings.

TO : See distribution list.

1. It has been noted that in the last many decrees have been published in the Gazzetta Ufficiale concerning the appointment Commissioners and administrative heads for various Italian companies, institutions, etc. with power to act within the entire "liberated" territory i.e. in territory including the AMG zone. In at least one case the Commissioner has been expressly given power to administer a plant located in AMG territory (Decree of the Chief of Government 1) Feb. 1944 published in G.U. No. 22 of 26 April 1944).

2. It is hardly necessary to point out that none of the aforesaid appointments has any legal effect in AMG territory unless implemented by Executive Commissioner's endorsement published in the G.U. or otherwise made effective by the competent A.M.G. authority. It is for the individual Subcommissions to bring this fact to the attention of their respective opposite numbers in the Italian Government and to initiate whatever necessary the procedure for implementation in regard to decrees containing appointments which concern their respective field of control.

[signature]
[illegible]
Colonel
Chief Legal Officer.

1539

0989

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1365

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSIONS
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/4 31 May 1944

SUBJECT: Implementation of Italian Decrees.

TO : See Distribution list.

1. This is to inform you that the Italian decrees reprinted in the Gazzetta Ufficiale Supplemento Straordinario of 19 April 1944 have become effective by virtue of the Executive Commissioner's indorsement in the following provinces of the AMG territory on the following dates:

Naples Province - 27 April 1944

Benevento " - 1 May 1944

Avellino " - 29 April 1944

Foggia " - 1 May 1944

+ Campobasso " - 26 May 1944

+ (except in the part comprised in the Army area).

G. R. UPJOHN,
Colonel
Chief Legal Officer.

4050

0990

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

1366

ACC/1401G/L.

31 maggio 1944.

MEMORANDUM:

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 31 of 27 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue contains the following legislation:

Laws and Decrees.

a. R. Decree Law 9 May 1944 No. 133. Limitation upon circulation of motor vehicles.
A special permit for circulation of motor vehicles is required and is issued by Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile, etc. (Regional Inspectorates for Civil Motorization, etc.).

b. Decree of the Chief of Government 3 Feb 1944. Appointment of a Commissioner for the administration of the Istuto Nazionale della Previdenza Sociale (National Institute for Social Insurance) in liberated territories. (Dott. Alberto Rossignoli).

c. Decree of the Chief of Government 15 May 1944. Appointment of a Commissioner for administration in liberated territory of the Associazione Nazionale tra gli enti economici dell'Agricoltura (National Association of Economic Agricultural Organizations) and of the Enti Economici (Economic organizations), members of the said association (Prof. C. Seghetti).

d. Decree of the Chief of Government 18 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (National Institute for insurance against workmen's accidents).

e. Decree of the Chief of Government 22 May 1944. Termination of the appointment to the Office of Commissioner for the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (National Institute for Social Insurance). (Dott. A. Rossignoli's appointment is terminated).

f. Decree of the Chief of Government 22 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (National Institute for Social Insurance). (Prof. V. M. Romanelli).

Note: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hrs, Monday, 5 June 1944. The return will be made by Sub-Commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by Sub-Commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

4689

G. R. UNJOHN, Colonel,
Chief Legal Officer.

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 31

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 27 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 52		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nelle parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 138.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli Pag. 198

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati. Pag. 194

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati. Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 196

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944.

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Pag. 196

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944.

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 398, concernente le norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Grazia e Giustizia e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi Armati dello Stato, per poter circolare sulle strade ed aree pubbliche e sulle autostrade, devono essere mu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

Nel Regno: semestrale » 100, trimestrale » 50, Un fascicolo » 4 — All'Estero: semestrale » 200, trimestrale » 100, Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento anno L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari. — All'Estero: Abbonamento anno L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 133.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli Pag. 193

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati. Pag. 194

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati. Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944.

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Pag. 196

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Pag. 196

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 133.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 398, concernente le norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Grazia e Giustizia e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi Armati dello Stato, per poter circolare sulle strade ed aree pubbliche e sulle autostrade, devono essere muniti, in aggiunta alla prescritta licenza, di uno speciale permesso, che sarà rilasciato a cura del Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Art. 2

Il permesso di cui all'articolo che precede deve essere collocato sul parabrezza, in posizione tale da essere chiaramente visibile da chi si trovi davanti all'autoveicolo.

Art. 3

Chiunque circoli con autoveicolo per il quale non sia stato rilasciato il permesso di cui all'art. 1 è punito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838021

0662

con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000. Inoltre l'autoveicolo è soggetto a sequestro presso la depositeria comunale e, nel caso di condanna, quando siano state soddisfatte le pene pecuniarie e le spese di giudizio, il proprietario non potrà ottenerne la restituzione se non dopo aver corrisposto al Comune il rimborso delle spese di custodia.

E' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 500 chiunque circoli con autoveicolo per il quale sia stato rilasciato il permesso, se questo non è esposto come è prescritto dall'articolo che precede.

Le pene di cui sopra sono raddoppiate se il contravventore si sia servito di un autoveicolo altrui senza l'autorizzazione del proprietario.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 70 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 4

I permessi speciali di cui all'art. 1 sono rilasciati dai competenti Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; le istanze relative, redatte su appositi moduli, devono essere rivolte ai predetti Ispettorati direttamente per gli autoveicoli immatricolati in servizio pubblico di linea, e, negli altri casi, per il tramite dei Consigli Provinciali dell'Economia, i quali, se trattasi di autovettura, immatricolate in servizio privato, dovranno esprimere motivato parere sull'opportunità del rilascio.

I permessi speciali vengono peraltro rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione:

a) su richiesta del Ministero dell'Interno, per gli autoveicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea e della Croce Rossa Italiana;

b) su richiesta del Ministero degli Affari E[illegible]

s'intendono revocati di diritto e devono essere restituiti entro il termine di cinque giorni dal trasferimento, dalla demolizione o dall'inutilizzazione.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000 a lire 2.000.

Art. 6

Gli Ispettorati Compartimentali sono autorizzati a rilasciare permessi temporanei per la circolazione di collaudo e di immatricolazione, non superiori a dieci giorni su determinati percorsi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 74 delle norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 7

Gli autoveicoli in prova devono essere muniti, oltre che della targa e del relativo certificato di concessione, di cui all'art. 73 delle citate norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, anche dello speciale permesso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 3 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CERABONA - DI NAPOLI - ALDISIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Art. 4

I permessi speciali di cui all'art. 1 sono rilasciati dai competenti Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione: le istanze relative, redatte su appositi moduli, devono essere rivolte ai predetti Ispettorati direttamente per gli autoveicoli immatricolati in servizio pubblico di linea, e, negli altri casi, per il tramite dei Consigli Provinciali dell'Economia, i quali, se trattasi di autovettura, immatricolate in servizio privato, dovranno esprimere motivato parere sull'opportunità del rilascio.

I permessi speciali vengono peraltro rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione:

a) su richiesta del Ministero dell'Interno, per gli autoveicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea e della Croce Rossa Italiana;

b) su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, per le automobili del Corpo Diplomatico;

c) su richiesta dei singoli Dicasteri, per gli autoveicoli in servizio presso le Amministrazioni Centrali.

Art. 5

I permessi di cui all'art. 1 hanno validità non superiore a mesi quattro e possono essere revocati in qualsiasi tempo.

Essi devono essere restituiti all'Ufficio dal quale sono stati rilasciati entro cinque giorni dalla scadenza o dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Nel caso di trasferimento di proprietà, di demolizione o di inutilizzazione dell'autoveicolo, i permessi speciali permesso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 5 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CERABONA - DI NAPOLI - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

DEC. DEL CAPO DEL GOV del 3 feb. 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 con le successive modifiche:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Ritenuta la necessità di provvedere per l'amministrazione delle sedi provinciali dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati in relazione alle presenti contingenze:

Decreta

Art. 1

Il Dott. Alberto Rossignoli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato, per provvedervi alla amministrazione e gestione delle sedi provinciali e degli stabilimenti dipendenti durante il periodo in cui, a causa delle attuali contigenze belliche, gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi delle disposizioni in vigore, spettano al Presidente, al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo ed ai Comitati speciali previsti per i compiti istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari affidate allo stesso per legge.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi provinciali comprese nel territorio liberato e con gli stabilimenti dipendenti, il Commissario può delegare parte dei suoi poteri ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede od equiparato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

P. M. 151, 3 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. del CAPO DEL GOV. del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei

tenici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, siti nei territori liberati:

Decreta:

Art. 1

Il Prof. Gaetano Seghetti è nominato Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati, per provvedere, nel territorio liberato, alla temporanea amministrazione e gestione dell'Associazione stessa, degli Enti economici suddetti e degli Uffici esecutivi provinciali da questa dipendenti fino a quando gli organi normali di amministrazione di detti Enti non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e di ciascuno degli Enti economici associati e vi sostituisce il presidente ed il comitato dell'Associazione nonchè i presidenti ed i consigli di amministrazione degli Enti economici, assumendone le rispettive attribuzioni ed i rispettivi compiti.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 15 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dello Istituto Nazionale per l'assicurazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi delle disposizioni in vigore, spettano al Presidente, al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo ed ai Comitati speciali previsti per i compiti istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari affidate allo stesso per legge.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi provinciali comprese nel territorio liberato e con gli stabilimenti dipendenti, il Commissario può delegare parte dei suoi poteri ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede od equiparato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

P. M. 151, 3 febbraio 1944

BADOGLIO

DEC. del CAPO DEL GOV. del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 E;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione degli uffici periferici dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici da questa dipendenti fino a quando gli organi normali di amministrazione di detti Enti non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e di ciascuno degli Enti economici associati e vi sostituisce il presidente, il comitato dell'Associazione nonchè i presidenti ed i consigli di amministrazione degli Enti economici, assumendone le rispettive attribuzioni ed i rispettivi compiti.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 15 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dello Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 1230, col quale è stato approvato lo Statuto del predetto Istituto;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943 n. 8 B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, site nel territorio liberato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0996

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Leopoldo Ranucci è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad essi affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 18 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1944 col quale si nominava un Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato nella persona del dott. Alberto Rossignoli;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 22 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, site nel territorio liberato;

Decreta

Art. 1

Il Prof. Vincenzo Maria Romanelli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo, ai Comitati speciali e alla Direzione Generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto del-

Declassified E.O. 12356 Section J.3/NND No. 799621

rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad essi affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 18 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1944 col quale si nominava un Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato nella persona del dott. Alberto Rossignoli;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto, il dott. Alberto Rossignoli cessa dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i territori liberati.

Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, site nel territorio liberato;

Decreta

Art. 1

Il Prof. Vincenzo Maria Romanelli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo, ai Comitati speciali e alla Direzione Generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto dell'Ente, per i fini istituzionali dell'Istituto e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, li 22 maggio 1944.

BADOGLIO

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

8660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0999

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

AOC/23/Int

26 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 28 of 17 May 1944 .

TO : Legal Sub-Commission

Reference memo AOC/4010/L dated 21 May 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for R. G. A. DICKS
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

1000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(12)

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
A30 394

29 MAY 1944.

AC0/23/INT.

SUBJECT : GAZZETTA UFFICIALE No 30 of 20 May 1944.

TO : LEGAL SUB-COMMISSION.

Reference memo AC0/4010/L dated 26 May 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

R. C. B. SPICER
Lt. Colonel
Director
Interior Sub-commission.

RETAIL

1136

1001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REAR HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/23/Int

29 May 1944.

SUBJECT : GAZZETTA UFFICIALE No 29 of 20 May 1944.

TO : LEGAL SUB-COMMISSION.

Reference memo ACC/4010/L dated 26 May 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub Commission.

W. G. H. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior Sub Commission.

45423

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 24 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/15877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1944

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 21.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate . . . . . Pag. 192

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spet-

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1944

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate . . . . . Pag. 192

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1357;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;
Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
Ritenuto che si versi in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

1003
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versi in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 8 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62%.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

relative norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai Ministri dell'Interno e della Guerra sono demandati al Capo del Governo.

Art. 2

Con successivo decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62 %.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle industrie che, per le loro speciali lavorazioni, richiedano l'uso dei suddetti saponi.

Art. 4

I saponifici dovranno tenere i saponi per usi industriali, da essi prodotti, a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che autorizzerà di volta in volta le assegnazioni alle singole industrie che ne faranno richiesta.

Art. 5

I saponi « neutri per usi industriali » devono portare impresso, sulla barra o blocco, un marchio contenente le indicazioni seguenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945124

1) il nome e la sede della ditta produttrice;
2) la dizione "Sapone neutro per uso industriale".

Art. 6

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi neutri per usi industriali non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 7

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Visto, sul Mare, 15 maggio 1944

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 con il quale si delega al Capo di S. M. Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1° agosto 1943 contenente delega di taluni poteri ed attribuzioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52 riguardante la costituzione di una sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate;

Visto l'articolo 91 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate, istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 15 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Visto, sul Mare, 15 maggio 1944

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate, istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, N. 119
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 20-4-1944.

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

R. DECRETO 15 marzo 1944, N. 120
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 20-4-1944.

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 24 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/16877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 2.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate . . . . . Pag. 192

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799081

1008

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell' Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1944

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 13 maggio 1944, n. 21.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate . . . . . Pag. 192

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1357;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;
Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
Ritenuto che si versi in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 24 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzette Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione delle Gazzette Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate . . . Pag. 192

LEGGI E DECRETI

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
Ritenuto che si versi in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad ecce-

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell' Associazione Italiana della Croce Rossa alla dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 25.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate. . . . Pag. 192

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1357;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;
Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 15 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1916, n. 1311, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14 B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943 n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Art. 2

Sono abrogate le riduzioni del 12 % disposte dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti pei viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di masserizie su via ordinaria.

Art. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, potranno essere stabilite limitatamente alla durata della presente guerra, maggiorazioni ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonchè per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14 B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1, 5 e 6 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è portato un aumento del 70%.

Eguale aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione, spettanti al compenso da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonchè per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto:

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

2. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132,
Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62 %.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

[illegible] norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai Ministri dell'Interno e della Guerra, sono demandati al Capo del Governo.

Art. 2

Con successivo decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62 %.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle industrie che, per le loro speciali lavorazioni, richiedono l'uso dei suddetti saponi.

Art. 4

I saponifici dovranno tenere i saponi per usi industriali, da essi prodotti, a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che autorizzerà di volta in volta le assegnazioni alle singole industrie che ne faranno richiesta.

Art. 5

I saponi « neutri per usi industriali » devono portare impresso, sulla barra o blocco, un marchio contenente le indicazioni seguenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) il nome e la sede della ditta produttrice;
2) la dizione «Sapone neutro per uso industriale».

Art. 6

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi neutri per usi industriali non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 7

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Visto, sul Mare, 15 maggio 1944

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 con il quale si delega al Capo di S. M. Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1° agosto 1943 contenente delega di taluni poteri ed attribuzioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52 riguardante la costituzione di una sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate;

Visto l'articolo 91 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate, istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944

MESSE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Visto, addì Marzo, 15 maggio 1944.

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

ziario militare;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate, istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, N. 119
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Attribuzione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

R. DECRETO 15 marzo 1944, N. 120
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Interim 121 A46

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

26 May 1944

INFORMATION

CONTENT: Gazzetta Ufficiale No. 29 of 20 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) "Le Assicurazioni d'Italia". (Dott. Alfredo De Ligouro).

(b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) "Previdentia". (Dott. Alfredo De Ligouro).

(c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni Generali (General Insurance Company) "La Vittoria." (L'Ing. Cesare Michelucci).

(d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) di Milano". (Rag. Antonio Ciarmoleo).

(e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Compagnia Anonima d'Assicurazione" (Insurance Company Limited) di Torino". (L'Ing. Cesare Michelucci).

(f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Unione Subalpina di Assicurazioni" (Subalpine Insurance Union). (Rag. Antonio Visturchi)

(g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of members of the Sections of the Commissione Unica constituted by Art. 1 and 2 of R. Decree Law 12 April 1944, No. 101.

L'Ing. Adolfo DI LILLO and Avv. Carlo PETRONE are appointed to the Commission entrusted with the "defascistization" of the State administration.

(h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of two judicial officials to be members of the Sections of the Commissione Unica constituted by Art. 1 and 2 of R. Decree-law 12 April 1944, No. 101. (See (g) above). (Dott. Luigi VICECONTE and Dott. Francesco DI STEFANO, Councillors of the Supreme Court of Cassation.).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Wednesday 31 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

C. R. URJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner, A.C.C. extending the validity of two decrees to A.M.G. territory.

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 20 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Le Assicurazioni d'Italia" . . Pag. 185

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Praevidentia" . . . . . Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali "La Vittoria" . . . Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della "Compagnia di Assicurazioni di Milano" . . . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali con-

121 A1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781019

Nel Regno . . . . . Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Le Assicurazioni d'Italia" . . . Pag. 185

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Previdentia" . . . . . Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali "La Vittoria" . . . Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della "Compagnia di Assicurazioni di Milano" . . . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della "Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino" . . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario per la "Unione Subalpina di Assicurazioni" . . . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. . . . . . Pag. 188

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. . . . . . Pag. 188

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Laguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1020

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praevidentia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazoni Generali « La Vittoria »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praevidentia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazoni Generali « La Vittoria »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

1022
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della «Compagnia di Assicurazioni di Milano».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni di Milano;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonino Giarmoleo è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino:

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario per la «Unione Subalpina di Assicurazioni».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concer-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Il Rag. Antonino Giarmoleo è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato de « La Unione Subalpina di Assicurazioni »:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario de « La Unione Subalpina di Assicurazioni ». Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato de « La Unione Subalpina di Assicurazioni »:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario de « La Unione Subalpina di Assicura-

1084
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zioni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubbicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944. N. 84

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario.

R. DECRETO-LEGGE 8 aprile 1944. N. 100

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 12-4-1944.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

1026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

1491

ALLIED HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

(120)

ACC/LC10/L MEMORANDUM 26 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 30 of 24 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue contains the following:

I. Laws and decrees.

(a) R. Decree-law 15 April 1944, No. 130. Modification of Art. 1 of R. Decree-law 10 Jan 1944, No. 10.

The Undersecretary of State for Posts, Telegraphs and Tele-radio Communications is temporarily vested with all powers of the Director General of the Administration and of the Administrative Council of Posts and Telegraphs.

(b) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 131. Increase in allowance paid to state employees for official missions within the territory of the Kingdom

70% increase . The Chief of Government is authorized to increase by decree indemnities for expenditures arising out of transfer of officials and travel allowances.

(c) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 132. Transfer of the Italian Red Cross Association under the control of the Chief of Government.

(d) Ministerial Decree 15 May 1944.
Kinds and qualities of neutral soaps for industrial use.

II. Proclamations (Bandi).
Proclamation of 15 May 1944 No. 23.
Opening of the Section of the Supreme Military Tribunal of liberated territories. (14 April 1944).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Thursday 1 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. URQUIN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 2 decrees in AMG territory.

4680

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 24 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

La inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenze di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/16877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 2 maggio 1944, n. 141.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 2 maggio 1944, n. 142.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 25.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate . . . . . Pag. 192

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;

Ritenuto che si versi in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Tele-

1028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 785781

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo e presso i negozi della Libreria depositaria di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione delle Gazzette Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo . Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1944

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 25.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate . . . . Pag. 192

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1357;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;
Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/8;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

469

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 15 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14 B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro

Art. 2

Sono abrogate le riduzioni del 12 % disposte dai R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti pei viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di masserizie su via ordinaria.

Art. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, potranno essere stabilite limitatamente alla durata della presente guerra, maggiorazioni ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonchè per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14 B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1, 5 e 6 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è portato un aumento del 70%.

Eguale aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione, e gratificazioni al compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonchè per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - QUINTIERI

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

2. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.
Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1939, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1939, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, concernente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62 %.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle industrie che, per le loro speciali lavorazioni, richiedono l'uso dei suddetti saponi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai Ministri dell'Interno e della Guerra, sono demandati al Capo del Governo.

Art. 2

Con successivo decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62%.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle industrie che, per le loro speciali lavorazioni, richiedono l'uso dei suddetti saponi.

Art. 4

I saponifici dovranno tenere i saponi per usi industriali, da essi prodotti, a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che autorizzerà di volta in volta le assegnazioni alle singole industrie che ne faranno richiesta.

Art. 5

I saponi « neutri per usi industriali » devono portare impresso, sulla barra o blocco, un marchio contenente le indicazioni seguenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) il nome e la sede della ditta produttrice;
2) la dizione "Sapone neutro per uso industriale".

Art. 6

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi neutri per usi industriali non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 7

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Vietri sul Mare, 15 maggio 1944

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 con il quale è delegato al Capo di S. M. Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1° agosto 1943 contenente delega di taluni poteri ed attribuzioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52 riguardante la costituzione di una sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate;

Visto l'articolo 91 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate, istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944

MESSE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1944, n. 38.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Viterbo sul Mare, 15 maggio 1944

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto l'articolo 91 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate, istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, N. 115
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 29-4-1944.

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

R. DECRETO 15 marzo 1944, N. 120
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 29-4-1944.

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

1035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1252

To: Intelligence

118

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

LSC/4010/L MEMORANDUM 21 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 28 of 17 May 1944.

TO : See distribution list.

I. Laws and Decrees.

(a) Decree of the Chief of Government 6 May 1944.
Appointment of Avv. Vincenzo Di Fulvio as Commissioner of "Gioventu' Italiana" (Italian Youth).

(b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" (National Insurance Institute)(Dott. Alfredo De Liguor

(c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "Alleanza". (Insurance Company "Alleanza"). (Evaristo Belfiore).

(d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "La Preservatrice" (Insurance Company "La Preservatrice"). (Ing. Cesare Micheluzzi).

(e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia. (General Insurance Company of Trieste and Venezia) (Comm. Ovidio Rocco.)

(f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'Italia". (Insurance and Re-insurance Company "L'Italia") (Rag. Antonio Vistarchi).

(g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "L'Anonima Infortuni". (Insurance Company "L'Anonima Infortuni). (Comm. Avv. Alessandro Ramis Miranda).

(h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa "L'Assicuratrice Italiana". (Rag. Antonio Vistarchi.)

(i) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa "Mutua Assicuratrice Catoni". (Dr. Antonio D'Amelio)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 797 021

Appointment of a Commissioner for the Società di Assicurazioni "Alleanza". (Insurance Company "Alleanza"). (Evaristo Belfiore).

(d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Società di Assicurazioni "La Preservatrice" (Insurance Company "La Preservatrice"). (Ing. Cesare Nicholucci).

(e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Società di Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia. (General Insurance Company of Trieste and Venezia) (Comm. Ovidio Rocco.)

(f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Società di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'Italia". (Insurance and Re-insurance Company "L'Italia") (Dag. Antonio Vistarchi).

(g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Società di Assicurazioni "L'Anonima Infortuni". (Insurance Company "L'Anonima Infortuni). (Comm. Avv. Alessandro Lenin Miranda).

(h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Società "L'Assicuratrice Italiana". (Dag. Antonio Vistarchi.)

(i) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Società "Mutua Assicuratrice Cotoni". (Dag. Antonio Vistarchi.)

(j) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazione "Riunione Adriatica di Sicurtà". (Dag. Antonio Vistarchi.)

(l) Ministerial Decree 9 May 1944.
Session for competitive examinations and extraordinary session for aptitude examinations for admission on the rolls of procuratori legali (lawyers) to fill in vacancies for the year 1943.

II. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 28 April 1944, No. 21.
Assignment of personnel to judicial and recorder's offices at the military war tribunals.
Officers other than members of the corps of military justice may be detailed to act as prosecutors, "giudici relatori", or investigating judges provided they possess certain legal qualifications and experience. Graduated lawyer officers may be appointed to act as recorders

1037
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

(b) Proclamation of 4 May 1944, No. 22. Jurisdiction and functioning of the Military War Tribunal at Cosenza.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Friday 26 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UNJOHN
Colonel
Chief Legal Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

118A

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 17 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 300
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzette Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II delle « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenze di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 maggio 1944.
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della "Gioventù Italiana" . . . Pag. 177

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario dello "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" . . . Pag. 178

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "Alleanza" . . . Pag. 178

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "La Preservatrice" . . . Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società "Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia" . . . Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'Italica" . . . Pag. 179

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.
Assegnazione di personale ai Tribunali Militari di Guerra con funzioni Giudiziarie o di Cancelleria . . . Pag. 183

BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.
Competenza e funzionamento del Tribunale militare Territoriale di guerra di Cosenza . . . Pag. 184

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 6 maggio 1944.

Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della « Gioventù Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10361

Nel Regno . . . . . Abbonamento annuo L. 100
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abbonamento annuo L. 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati
Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda
La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nelle parte II delle « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 maggio 1944
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della "Gioventù Italiana" Pag. 177

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario dello "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" Pag. 178

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "Alleanza" Pag. 178

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "La Preservatrice" Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società "Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia" Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'Italica" Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "L'Anonima Infortuni" Pag. 180

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società "L'Assicuratrice Italiana" Pag. 180

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Società Mutua "Assicuratrice Cotoni" Pag. 181

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazione "Riunione Adriatica di Sicurtà" Pag. 181

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944
Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943 Pag. 181

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21
Assegnazione di personale ai Tribunali Militari di Guerra con funzioni Giudiziarie o di Cancelleria Pag. 189

BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.
Competenza e funzionamento del Tribunale militare Territoriale di guerra di Cosenza Pag. 184

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 6 maggio 1944.

Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della « Gioventù Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio della Gioventù Italiana del Littorio, ora « Gioventù Italiana », e di predisporre un piano di ripartizione dei suoi compiti e delle sue attività fra i Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale.

Decreta:

Art. 1

L'Avvocato Vincenzo Di Palma fu Giosuè è nominato Commissario della « Gioventù Italiana » per provvedere alla conservazione del patrimonio del-

1040
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

l'Ente e alla temporanea amministrazione delle sedi secondarie della istituzione situate nel territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e vi sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario è altresì incaricato di predisporre, d'intesa coi Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale che designeranno ciascuno un proprio rappresentante per assisterlo, il piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana », a norma degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 6 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Sentito il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Commissario per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nominato con R. decreto 29 gennaio 1944, n. 20, è incaricato di provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie del detto Istituto, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale in sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « Alleanza »;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario è altresì incaricato di predisporre, d'intesa coi Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale che designeranno ciascuno un proprio rappresentante per assisterlo, il piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana », a norma degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 6 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni »

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 933, che approva lo Statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni » site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni » dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « Alleanza »;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Evaristo Belfiore è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano

1042
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termine dello Statuto Sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « La Preservatrice »:

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia »:

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Ovidio Ruocco, è nominato Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944

1043
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985781

razioni « La Preservatrice ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « La Preservatrice »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto Sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

alle attuali contingenze, alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Ovidio Ruocco, è nominato Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

1044

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Società non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle agenzie della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 104581

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario deella Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestiene ed amministrazione delle agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;

Visti gli Ordini Regionali dell'A.M.G.O.T. n. 12 per la Sicilia, e n. 8 per la Calabria, la Lucania e la provincia di Salerno, con i quali sono state richiamate in vigore, in detti territori, salvo alcune deroghe,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759 031

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica »:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'anonima Infortuni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « L'anonima Infortuni »:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'anonima Infortuni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società «L'Assicuratrice Italiana».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana »:

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1027

gani e... etarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'anonima Infortuni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Avv. Alessandro Muniz Miranda fu Francesco è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni », per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione

Ufficiale del Re...

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società «L'Assicuratrice Italiana».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1048

tano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle agenzie della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario deella Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946081

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;

Visti gli Ordini Regionali dell'A.M.G.O.T. n. 12 per la Sicilia, e n. 8 per la Calabria, la Lucania e la provincia di Salerno, con i quali sono state richiamate in vigore, in detti territori, salvo alcune deroghe,

1050
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

la legge 25 marzo 1926, n. 453 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Visti l'art. 21 della legge 25 marzo 1926, n. 453; l'art. 18, terzo e quarto comma, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254; gli artt. 1, primo ed ultimo comma 3, 5 e 6 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 505 e il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di indire, con le norme di cui alle suindicate disposizioni, una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità, per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè presso le sedi della sezione distaccata di Corte di Appello di d. Potenza e del Tribunale di Salerno.

Ritenuto, altresì, che, per le attuali contingenze, non è possibile provvedere al materiale di cancelleria occorrente per detti esami;

Decreta:

Art. 1

Sono indette: una sessione di esami di concorso per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, relativamente alle vacanze per l'anno 1943, ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e dimostrino o di aver partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419, o di avere prestato servizio militare successivamente al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 2

Il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1944, negli albi delle circoscrizioni giudiziarie di cui al successivo art. 3, primo comma, del presente decreto, e la loro ripartizione nei singoli albi

Per gli esami di idoneità:

il 1 settembre 1944, diritto civile (e commerciale) ed amministrativo;

il 2 settembre 1944, procedura civile e penale.

I temi per ciascuna prova scritta saranno trasmessi, in busta sigillata, dal Ministero di Grazia e Giustizia, e consegnati, a cura dei Capi degli Uffici giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, al Presidente della Commissione esaminatrice nei giorni stabiliti per le prove stesse. Il Presidente di detta Commissione ne darà lettura, dopo aver fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Le prove orali rifletteranno diritto civile (e commerciale), penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

Per le modalità di svolgimento delle prove scritte, la determinazione della data delle prove orali, la formazione della graduatoria e per ogni altro incombente relativo all'espletamento di entrambi gli esami si osserveranno le disposizioni della menzionata legge 25 marzo 1926, n. 453 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 4

Le domande di ammissione ad entrambi gli esami, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate, alla competente commissione esaminatrice, entro il 10 agosto 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) titolo originale di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;

2) certificato di compimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami, da versarsi in un ufficio del registro:

Inoltre per l'esame di idoneità:

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante ha partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 4190 ha prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1051

Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè presso le sedi della sezione distaccata di Corte di Appello di d. Potenza e del Tribunale di Salerno.

Ritenuto, altresì che, per le attuali contingenze, non è possibile provvedere al materiale di cancelleria occorrente per detti esami:

Decreta:

Art. 1

Sono indette: una sessione di esami di concorso per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, relativamente alle vacanze per l'anno 1943, ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e dimostrino o di aver partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419, o di avere prestato servizio militare successivamente al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 2

Il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1944, negli albi delle circoscrizioni giudiziarie di cui al successivo art. 3, primo comma, del presente decreto, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato A).

Art. 3

Entrambi gli esami si svolgeranno dinanzi alla stessa Commissione esaminatrice, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le prove scritte si terranno, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

Per gli esami di concorso:

il 30 agosto 1944, diritto civile (e commerciale) ed amministrativo;

il 31 agosto 1944, procedura civile e penale;

Per le modalità di svolgimento delle prove scritte, la determinazione della data delle prove orali, la formazione della graduatoria e per ogni altro incombente relativo all'espletamento di entrambi gli esami si osserveranno le disposizioni della menzionata legge 25 marzo 1926, n. 453 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 4

Le domande di ammissione ad entrambi gli esami, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate, alla competente commissione esaminatrice, entro il 10 agosto 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) titolo originale di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;

2) certificato di compimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami, da versarsi in un ufficio del registro:

Inoltre per l'esame di idoneità:

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante ha partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n.4190 ha prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

La commissione esaminatrice può ammettere ad entrambi gli esami il candidato che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai n.ri 1° 2° e 4° del comma precedente, qualora ritenga, in base ad altri documenti esibiti e ad informazioni assunte, che il candidato medesimo possegga i requisiti relativi.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione agli esami di procuratore indetti per il 1940, la debbono ripetere entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1052

Art. 5

Con separato decreto si provvederà alla nomina delle commissioni esaminatrici, le quali saranno composte da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al V, presidente, da un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al VI, da un professore di materie giuridiche presso una università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore di ruolo incaricato e da due avvocati designati dal Consiglio del collegio forense del capoluogo delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti, al momento della nomina, all'albo di detto collegio; inoltre da un presidente e quattro membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti richiesti, rispettivamente, per gli effettivi.

Art. 6

I candidati ad entrambi gli esami depositeranno, un giorno prima della data fissata per ciascun esame scritto, numero dieci fogli di carta protocollo rigata. Detti fogli saranno, a cura della competente cancelleria, timbrati con bollo dell'ufficio in ogni foglio. Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Commissario da lui delegato, vidimerà ciascun foglio. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti a disposizione del candidato il giorno della prova. Ciascun candidato dovrà presentarsi, all'inizio della prova scritta, fornito dei necessari oggetti di cancelleria.

Art. 7

I Capi degli uffici giudiziari di cui all'art. 3 primo comma, del presente decreto, i presidenti dei Consigli dei relativi collegi forensi, e i presidenti delle Commissioni esaminatrici provvederanno a rendere noto, tempestivamente, il presente decreto, mediante affissione di sue copie rispettivamente nelle cancellerie e sedi di tutti gli uffici giudiziari e collegi forensi compresi nelle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'art. 3 testè citato e nelle segreterie delle commissioni esami-

CORTE DI APPELLO DI MESSINA (n. 64)

Messina	50
Patti	2
Reggio Calabria	12

CORTE DI APPELLO DI PALERMO (n. 242)

Agrigento	5
Caltanissetta	5
Enna	0
Nicosia	3
Palermo	186
Sciacca	4
Termini Imerese	8
Trapani	21

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 57)

Castrovillari	6
Catanzaro	16
Cosenza	10
Locri	5
Nicastro	4
Palmi	7
Rossano	3
Vibo Valentia	6

SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA (n. 22)

Lagonegro	4
Matera	4
Melfi	4
Potenza	10

TRIBUNALE DI SALERNO (n. 50)

Salerno	50

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO RUIZ

BANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1955021

all'albo di detto collegio; inoltre da un presidente e quattro membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti richiesti, rispettivamente, per gli effettivi.

Art. 6

I candidati ad entrambi gli esami depositeranno, un giorno prima della data fissata per ciascun esame scritto, numero dieci fogli di carta protocollo rigata. Detti fogli saranno, a cura della competente cancelleria, timbrati con bollo dell'ufficio in ogni foglio. Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Commissario da lui delegato, vidimerà ciascun foglio. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti a disposizione del candidato il giorno della prova. Ciascun candidato dovrà presentarsi, all'inizio della prova scritta, fornito dei necessari oggetti di cancelleria.

Art. 7

I Capi degli uffici giudiziari di cui all'art. 3 primo comma, del presente decreto, i presidenti dei Consigli dei relativi collegi forensi, e i presidenti delle Commissioni esaminatrici provvederanno a rendere noto, tempestivamente, il presente decreto, mediante affissione di sue copie rispettivamente nelle cancellerie e sedi di tutti gli uffici giudiziari e collegi forensi compresi nelle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'art. 3 testè citato e nelle segreterie delle commissioni esaminatrici.

Salerno, 9 marzo 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO-RUIZ

ALLEGATO A

Elenco dei procuratori che potranno essere iscritti nell'albo 1944, eccetto quelli che hanno diritto alla iscrizione senza limitazione.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 120)

Caltagirone	—
Catania	100
Modica	4
Ragusa	16
Siracusa	—

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 57)

Castrovillari	6
Catanzaro	16
Cosenza	10
Locri	5
Nicastro	4
Palmi	7
Rossano	3
Vibo Valentia	6

SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA (n. 22)

Lagonegro	4
Matera	4
Melfi	4
Potenza	10

TRIBUNALE DI SALERNO (n. 50)

Salerno	50

Salerno, 9 marzo 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO RUIZ

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.

Assegnazione di personale ai tribunali militari di guerra con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;

Visto il bando 20 giugno 1940 contenente disposizioni sull'ordinamento e la procedura dei tribunali militari di guerra;

1054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visti gli articoli 17 e 20 del bando 1 ottobre 1941 contenente disposizioni relative al funzionamento dei tribunali militari di guerra;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale di taluni poteri ed attribuzioni del Comandante Supremo;

Visto il bando 1 ottobre 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 17 comma 2° del bando 1 ottobre 1941 è soppresso.

Art. 2

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, con decreto del Comandante Supremo - su proposta del Procuratore generale militare - presso i tribunali militari di guerra possono essere assegnati, con funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o di giudice relatore, ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) - che siano iscritti all'albo degli avvocati;

b) - che siano iscritti all'albo dei procuratori e che abbiano prestato almeno un anno di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità;

c) che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di vicepretore onorario per almeno un anno e che inoltre abbiano prestato sei mesi di servizio presso un tribunale militare distinguendosi per capacità ed operosità;

d) che siano laureati in giurisprudenza e che

Art. 5

Sono abrogate tutte le altre disposizioni che contraddicono al presente bando.

Art. 6

Il presente bando entrerà in vigore immediatamente e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, li 28 aprile 1944.

MESSE

BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.

Competenza e funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 sull'ordinamento giudiziario militare;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1 ottobre 1943 contenente delega ad emettere bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura penale militare, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente delega di poteri ed attribuzioni;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 1 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza, con sede in Catanzaro, la cognizione:

a) - di qualsiasi reato commesso dalle persone appartenenti al XXXI corpo d'armata o da questo dipendenti per essere al servizio od al seguito di detto comando;

b) - dei reati soggetti alla giurisdizione mili-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1055

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 17 comma 2° del bando 1 ottobre 1941 è soppresso.

Art. 2

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, con decreto del Comandante Supremo - su proposta del Procuratore generale militare - presso i tribunali militari di guerra possono essere assegnati, con funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o di giudice relatore, ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) - che siano iscritti all'albo degli avvocati;

b) - che siano iscritti all'albo dei procuratori e che abbiano prestato almeno un anno di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità;

c) che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di vicepretore onorario per almeno un anno e che inoltre abbiano prestato sei mesi di servizio presso un tribunale militare distinguendosi per capacità ed operosità;

d) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano prestato due anni di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità.

Art. 3

Le funzioni di cancelliere possono essere conferite ad ufficiali delle FF. AA. preferibilmente laureati in giurisprudenza.

Art. 4

Gli ufficiali investiti di funzioni giudiziarie e di cancelleria a norma del presente bando, non possono essere assegnati a tribunali militari aventi giurisdizione nelle sedi ove essi esercitano la loro professione.

Istituzione del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 sull'ordinamento giudiziario militare;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1 ottobre 1943 contenente delega ad emettere bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura penale militare, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente delega di poteri ed attribuzioni;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 1 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza, con sede in Catanzaro, la cognizione:

a) - di qualsiasi reato commesso dalle persone appartenenti al XXXI corpo d'armata o da questo dipendenti per essere al servizio od al seguito di detto comando;

b) - dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, da chiunque commessi nel territorio delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Art. 2

L'art. 2 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è soppresso.

Art. 3

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

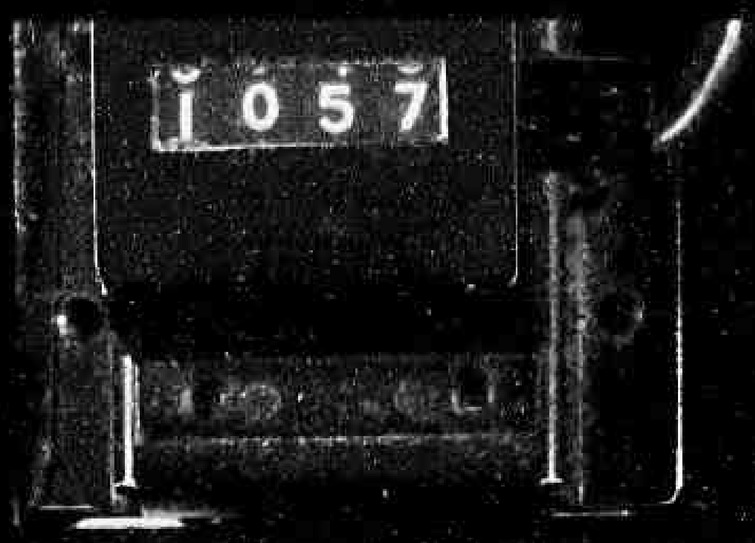
Dal Comando Supremo, li 4 maggio 1944

MESSE

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1056


1057

1058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/647

1959

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

141/647

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE
NOV. 1943 — SEPT. 1944
(2 OF 2)

1060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
IMMEDIATE SUB COMMISSION
AFO 394

19th May, 1944.

ACC/23/IN.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 26 of 10 May 1944.

TO : Legal Sub-Commission.

Reference memo ACC/4010/1 dated 16 May 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for R.G.M. SPICER,
Lt.Colonel,
Director,
Interior Sub-Commission.

PSW.

4676

1093

1061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

116

FRAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

19 May 1944

ACC/23/Int

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 27 of 13 May 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference memo ACC/4010/1 dated 16 May 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for F. Cunningham Hanks Lieut

R. C. B. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

TCS/jet

4013

1092

1062

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(113)

1207

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

16 May 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 27 of 13 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue contains the following legislation:

a. R. Decree Law 12 April 1944, No. 127. Authorising the Autonomous Organization of the Pugliese Aqueduct (Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese to increase the price of water.

b. R. Decree Law 12 April 1944, No. 128. Payments for work on behalf of the State. Modification of Art. 19 of RDL 8 Feb 1923, No. 422.

c. R. Decree 13 April 1944, No. 129. Increasing the funds for stationer for the R. Navy.

d. R. Decree 9 May 1944. Appointment of the President of the Commission Unica established by Art. 1 of the R. Decree Law 12 April 1944, No. 101.

Dott. Prof. Adolfo OMODEO, Minister Secretary of State, for National Education is appointed President of the above Commission entrusted with the "defascistization" of State offices.

Note: Sub-commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Tuesday, 23 May 1944. The return will be made by sub-commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

1063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

(114)

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. On file 23/1/INT Sect. 1 16 May 1944. /rlp.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 26 of 10 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G. U. contains the following:

I. Announcement of the Presidency of the Council of Ministers.

The Minister Secretary of State for Foreign Affairs Marshal Badoglio shall provisionally be in charge of the Ministry for Italian Africa.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 6 April 1944, No. 127. Provisional regulations for admission to the Register of Contractors for duties on Consumo.

(b) R. Decree Law 13 April 1944, No. 124. Repatriation of disembarked sailors.

(c) R. Decree Law of 14 April 1944, No. 125. Modification of Art. 2 of Law No. 847 of 3 June 1937 concerning the Institution of Communal Welfare Organizations (Enti Comunali di Assistenza).

A committee of 5 to 15 members selected by the Giunta Municipale (Municipal Assembly) with Prefect's approval shall administer each Ente.

(d) R. Decree 16 March 1944, No. 126. Authorizing the School "Luigi Tanzi" of Mola to accept a legacy.

(e) R. Decree 4 May 1944. Authorizing the acquisition of a building lot for the construction of a new seat for the Institute "Vittorio Emanuele III" (Palermo).

(f) Decree of the Chief of Government 28 April 1944. Appointment of a Commissioner for the National Organization (Ente) for distilling of winous substances.

(g) Decree of the Chief of Government of 30 April 1944. Compensation for requisitioned premises taken for the use as offices of central governmental departments and for unrequisitioned premises used as billets for officials and employees of the said departments.

(h) Decree of the Chief of Government 5 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Sailors' Institute "Principe di Piemonte."

(i) Interministerial Decree 19 April 1944. Extension of indemnity for emergency residence to personnel of judicial offices in Sardinia evacuated to emergency seats.

(j) Ministerial Decree 3 May 1944. Unfreezing of alcoholic perfumes.

(k) Ministerial Decree 3 May 1944. Dissolution of Provincial Com-

Assistant Secretary of State for Foreign Affairs Marshal Badoglio shall provisionally be in charge of the Ministry for Italian Africa.

II. Laws and decrees.

(a) L. Decree-law 6 April 1944, No. 127. Provisional regulations for admission to the Register of Contractors for duties on Consume.

(b) R. Decree Law 12 April 1944, No. 124. Repatriation of disembarked sailors.

(c) R. Decree Law of 14 April 1944, No. 125. Modification of Art. 2 of Law No. 847 of 3 June 1937 concerning the Institution of Communal Welfare Organizations (Enti Comunali di Assistenza).

A committee of 5 to 15 members selected by the Giunta Municipale (Municipal Assembly) with Prefect's approval shall administer each Ente.

(d) R. Decree 16 March 1944, No. 126. Authorizing the School "Luigi Tanzi" of Mola to accept a legacy.

(e) R. Decree 4 May 1944. Authorizing the acquisition of a building lot for the construction of a new seat for the Institute "Vittorio Emanuele III" (Palermo).

(f) Decree of the Chief of Government 28 April 1944. Appointment of a Commissioner for the National Organization (Ente) for Distilling of winous substances.

(g) Decree of the Chief of Government of 30 April 1944. Compensation for requisitioned premises taken for the use as offices of central governmental departments and for unrequisitioned premises used as billets for officials and employees of the said departments.

(h) Decree of the Chief of Government 5 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Sailors' Institute "Principe di Piemonte."

(i) Interministerial Decree 19 April 1944. Extension of indemnity for emergency residence to personnel of judicial offices in Sardinia evacuated to emergency seats.

(j) Ministerial Decree 3 May 1944. Unfreezing of alcoholic perfumes.

(k) Ministerial Decree 3 May 1944. Dissolution of Provincial Committees for shooting and hunting. The Head of Provincial Agricultural Inspectorate assumes the duties of a Commissioner Extraordinary of the Provincial Committee for shooting and hunting.

Note: Sub-commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Monday, 22 May 1944. The return will be made by sub-commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

K [illegible] 4073

G. R. UPJOHN, Colonel,
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement by the Executive Commissioner extending the validity of one decree to the AMG territory.

1064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 13 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella tesiata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla «Indennità di requisizione per i locali adebiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc.» dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

(113)

1065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla « Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc. » dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua. . . . . . Pag. 173

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422 . . . . . Pag. 174

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129

Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi Pag. 174

R. DECRETO 9 maggio 1944

Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto legge 12-4-1944, n. 101 Pag. 176

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 4 del R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

1066
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

« Per far fronte alle spese di gestione delle fognature l'Ente è autorizzato ad imporre un'addizionale al prezzo dell'acqua venduta.

La misura e le norme di applicazione dell'addizionale e le eventuali variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

« Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore alle lire 200.000,00 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'Ingegnere Direttore, confermato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile o di altro Ufficio Tecnico governativo dirigente che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10671

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.
Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, della Guerra, della Finanza, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni, e dell'Agricoltura e Foreste.

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

All'art. 19 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'art. 3 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:

mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129
Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1774 che approva il Regolamento sugli assegni speciali di bordo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della R. Marina;

1068
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successiva modificazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tabella allegata al Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della R. Marina, approvato con il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta tabella s'intendono al netto delle riduzioni, di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 13 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
A	1	Comando in Capo di Armata	2.100,00
	2	Comando in Capo di Squadra	1.575,00
	3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	525,00
	4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	175,00
	5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	105,00
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700,00
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	525,00
	8	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

stro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
A	1	Comando in Capo di Armata	2.100,00
	2	Comando in Capo di Squadra	1.575,00
	3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	525,00
	4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	175,00
	5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	105,00
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700,00
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	525,00
	8	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	420,00
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	350,00
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	280,00
	11	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	210,00
	12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini	175,00
	13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74	140,00

10270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
	14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	87.50
	15	Unità la cui tabella di armamento prevede un aquipaggio inferiore a 20 uomini	35.00
		(esclusi i M.A.S.)	
B		Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni Squadra	175.00
	2	Per ogni Divisione	150.00
	3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70.00
	4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28.00
	5	Per ogni Unità	17.50
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87.50
	2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122.50

Visto d'ordine nostro:

LI MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Abbiamo decretato e decretiamo

Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario d. Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 apirle 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1071

	4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	17.50
	5	Per ogni Unità	
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87.50
	2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122.50

Visto d'ordine nostro:

LI MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

Abbiamo decretato e decretiamo

Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750118

1073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

112

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/23/Int

16 May 1944

SUBJECT: Gazzette Officiale No. 25 of 6 May 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference memo ACC/4010/1 dated 12 May 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for R. G. B. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

sh/t

1071

1061

1074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(III)

PEAR HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L 12 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 25 of 6 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Laws and decrees.
(a) Ministerial Decree of 1 April 1944. Establishment of new chapters in the budget for expenditure and income of the Ministry of Finance.
(b) Ministerial Decree of 3 April 1944. Authorization of the Chief Engineer of the Office of Mines, Cagliari, to issue permits for prospecting for certain minerals.
(c) Ministerial Decree of 10 April 1944. Increase in the budget for expenditure of the Ministry for Public Works and in the balance sheet for the fiscal year 1943-1944 of the Autonomous State Undertaking for Roads. (27,000,000 Lire for repairs of State roads of strategic importance).
(d) Ministerial Decree of 14 April 1944. Distilling season 1942-1943 for lees of grape and wine.
(e) Ministerial Decree 14 April 1944. Return of the Court of Appeal, Cagliari, and judicial offices under its control to their original seat.
(f) Ministerial Decree 15 April 1944. Manufacture and sale of toys.
(g) Ministerial Decree 15 April 1944. Change in price for sale to the public of flint stones.

II. Notices and Communications.
(a) Ministry of Public Works. Dissolution of the Administrative Council of the Autonomous Institute for people's homes in the Province of Foggia and appointment of a Ministerial Commissioner.
(b) Ministry of Pardon and Justice. Cessation of a notary's practice. (DI NICOLA ANTONINO).
(c) Ministry of Pardon and Justice. Cessation of a notary's practice. (TORRINA FRANCESCO).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Thursday, 18 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

For
G. R. MEJOR, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. The copies of this issue to be distributed in AMG territory contain endorsement by the Executive Commissioner extending the validity of 3 decrees published in previous issues of the G.U. to AMG territory.

1079

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 6 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze. Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze. Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 162

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino. Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli Pag. 168

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41 contenente norme per la reintegrazione agli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n.2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze sono istituiti " per memoria .. i seguenti capitoli:

ENTRATA:

Cap. 410 bis (di nuova istituzione). Fondo reintegrazione maggiori spese di riscossione (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

SPESA:

Cap. 534 bis (di nuova istituzione). Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione dei tributi (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935031

dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze . . . . . Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze . Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 . . . . . Pag. 162

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino . . . . . Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari . . . . . Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli . . Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie . . . . . Pag. 168

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale . . . . . Pag. 164

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
Cessazione di notaio dall'esercizio . . . Pag. 164

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
Cessazione di notaio dall'esercizio . . . Pag. 164

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41 contenente norme per la reintegrazione agli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n.2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze sono istituiti " per memoria .. i seguenti capitoli:

ENTRATA:

Cap. 410 bis (di nuova istituzione). Fondo reintegrazione maggiori spese di riscossione (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

SPESA:

Cap. 534 bis (di nuova istituzione). Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione dei tributi (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 1 aprile 1944

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze.

IL MINISTRO

Segretario di Stato per l'Industria, per il Commercio e per il Lavoro

Visti gli artt. 2, 5 e 12 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443;

1663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788103

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. D. 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n.28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare e utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali, per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità di delegare all'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

Miniere sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 3 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.

Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72 con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 800 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione in bilancio di un primo stanziamento di L. 27 milioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:

Cap. 120 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

Azienda Autonoma Statale della Strada:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1077

dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. D. 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n.28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare e utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali, per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità di delegare all'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca, di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.

Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72 con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 800 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione in bilancio di un primo stanziamento di L. 27 milioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:

Cap. 120 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

Azienda Autonoma Statale della Strada:

ENTRATA:

Cap. 16 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

SPESA:

Cap. 42 bis (di nuova istituzione). Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72). L. 27.000.000.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 10 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1978

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcoli ed istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'applicazione del diritto erariale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, la campagna distillatoria 1942-1943 deve considerarsi ultimata al 15 settembre 1943 per la vinaccia ed al 15 novembre 1943 per il vino.

Salerno, 13 aprile 1944.

JUNG - LUCIFERO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1943, n. 78;

Decreta:

Art. 1

La Corte di Appello di Cagliari e la Procura Generale presso la stessa Corte trasferite temporanea-

Art. 4

Le date di inizio dell'attività di detti uffici in Cagliari saranno stabilite con decreti del Primo Presidente della Corte di Appello, ai quali sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 14 aprile 1944.

REALE - CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1798, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1942, concernente il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli di cui al decreto Ministeriale del 3 ottobre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

ve considerarsi ultimata al 15 settembre 1943 per la vinaccia ed al 15 novembre 1943 per il vino.

Salerno, 13 aprile 1944.

JUNG - LUCIFERO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1943, n. 78;

Decreta:

Art. 1

La Corte di Appello di Cagliari e la Procura Generale presso la stessa Corte, trasferite temporaneamente nel Comune di Ozieri, ritorneranno in sede non oltre il 30 aprile 1944.

Entro la stessa data ritornerà in sede anche la Prima Sezione della Corte di Assise di Cagliari trasferita temporaneamente nel Comune di Isili.

Art. 2

Il Tribunale di Cagliari, la Procura del Re presso lo stesso Tribunale, il Tribunale per i minorenni di Cagliari e la Procura del Re presso detto Tribunale, trasferiti temporaneamente nel Comune di Isili, ritorneranno in sede non oltre il 10 aprile 1944.

Art. 3

La Pretura di Cagliari, trasferita temporaneamente nel Comune di Sinai, rientrerà in sede entro la stessa data.

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940 n. 1798, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1942, concernente il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli di cui al decreto Ministeriale del 3 ottobre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 15 aprile 1944.

Il MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 sulla importazione, fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1930 che stabilisce i prezzi di vendita delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie;

Decreta:

A decorrere dal 20 aprile 1944 il prezzo di vendita al pubblico per ogni pietrina focaia normale cilindrica del tipo A è elevato da L. 0,50 a L. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Salerno, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale.

Con Decreto del Ministro dei LL. PP. n. 2611 del 1° aprile 1944, emesso in base alla legge 21 agosto 1940, n. 1224, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e l'ingegnere Raffaele Tramonte è stato nominato Commissario Ministeriale per la straordinaria gestione del detto ente, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il Notaio Di Miceli Antonino, residente nel Comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944 in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

TESTI VITTORIO *gerente*

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 12-1-44.

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri [illegible] di razza ebraica o considerati di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Con Decreto del Ministro dei LL. PP. n. 2611 del 1° aprile 1944, emesso in base alla legge 21 agosto 1940, n. 1224, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e l'ingegnere Raffaele Tramonte è stato nominato Commissario Ministeriale per la straordinaria gestione del detto ente, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 5 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 12-1-44.

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 24 del 3-5-1944.

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1082

1083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
A.P.O. 534.

ADC/23/INT. 14th May, 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No.24 of 3 May 1944.

TO : Administrative Section.

Reference memo AC/4010/1 dated 8th May, 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

R.P. Temple, Capt.
for

R.G.B. SPICER,
Lt.Colonel,
Director,
Interior Sub-Commission.

RPT/pew.

ACB 1060

1084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
A.C.394

File 23

108

ACC/4010/L.

8 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 24 of 3 May 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree 22 April 1944. Constitution of a Second Court of Assizes in the District of the Court of Appeal of Naples for the circuit of Potenza.

The Court will normally convene at Melfi and its circuit will comprise t Tribunals of LAGONEGRO, MATERA, MELFI and POTENZA.

(b) Ministerial Decree 26 April 1944. Authorization to the Chief Engineer of the Office of Mines, Naples, to issue permits for prospecting for silicate hydrates of aluminum.

(c) Ministerial Decree 2 May 1944. Regulations for amassing of wheat and barley harvested in 1944.

(i) Provisions of RDL 10 May 1943 No. 397 concerning the amassing of wheat and barley shall remain in force. All products delivered to Ammasi shall be paid for immediately at prices "fixed in relation to present costs of production as evidenced by the accounts".

(ii) The categories of person entitled to retain certain amounts of wheat for family consumption are determined anew.

(iii) Exemptions from amassing obligation of certain amounts of wheat and barley for seeding purposes are established (This decree will be shortly extended to AMG territory).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the next supplement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Saturday 13 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. All returns will be rendered.

G. B. UBOCHI, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. Copies of this memo to be distributed in AMG territory contain an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 15 decrees to AMG territory.

4687

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 3 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 6/B della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 29 dicembre 1943, al rigo 22° dell'art. 4 del R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, la lettera «b)» deve intendersi sostituita dalla lettera «d)».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 22 aprile 1944

Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza . . . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944 . . . . . Pag. 158

LEGGI E DECRETI

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento delle Corti di Assise, approvato con R. decreto 4 ottobre 1933, n. 1899;

Visto l'art. 60 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Nel distretto della Corte di Appello di Napoli e per il circolo di Potenza è istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, una seconda Corte di Assise, con la stessa circoscrizione di quella ora esistente (Tribunale di Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza) e con sede di normale convocazione in Melfi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 22 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

CASATI

DECRETO MINISTERIALE 26 ... il 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10851

Un fascicolo £ | Un fascicolo £ | Un fascicolo £ | Un fascicolo £

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno | Abbonamento annuo . . L. 100 | Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero | Abbonamento annuo . . . L. 200 | Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 6/B della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 29 dicembre 1943, al rigo 22° dell'art. 4 del R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, la lettera «b)» deve intendersi sostituita dalla lettera «d)».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 22 aprile 1944

Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza . . . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944 . . . . . Pag. 158

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1944.

Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia;

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento delle Corti di Assise, approvato con R. decreto 4 ottobre 1933, n. 1899;

Visto l'art. 60 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Nel distretto della Corte di Appello di Napoli e per il circolo di Potenza è istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, una seconda Corte di Assise, con la stessa circoscrizione di quella ora esistente (Tribunale di Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza) e con sede di normale convocazione in Melfi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 22 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

CASATI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1980

delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione di materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. decreto 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 12 marzo 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Napoli è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria -

DECRETO MINISTERIALE del 2 maggio 1944.

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397 recante disposizioni per la disciplina totalitaria del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 26-5-1943 sulla determinazione delle trattenute dei cereali e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 11-6-1943 sulle trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15-6-1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per il consumo familiare;

Vista l'ordinanza n. 1 del Commissario Generale per l'Alimentazione in data 24-9-1943;

Visto il R. decreto-legge 25-2-1944, n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Considerata la necessità nelle attuali contingenze di assicurare i rifornimenti indispensabili per le FF. AA. ed alla popolazione civile;

Ritenuto pertanto di confermare l'ammasso del grano e dell'orzo con riserva di emanare successive disposizioni per l'ammasso o il vincolo di altri prodotti agricoli nella campagna agraria 1943-1944, disciplinandone i conferimenti, i trasporti, la lavorazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1

Rimangono sottoposti alla disciplina di ammasso i seguenti prodotti, da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti: frumento ed orzo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1080

ceramiana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 12 marzo 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Napoli è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria - Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Vietri sul Mare, 26 aprile 1944.

IL MINISTRO
Di Napoli

colto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 26-5-1943 sulla determinazione delle trattenute dei cereali e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 11-6-1943 sulle trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15-6-1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per il consumo familiare;

Vista l'ordinanza n. 1 del Commissario Generale per l'Alimentazione in data 24-9-1943;

Visto il R. decreto-legge 25-2-1944, n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Considerata la necessità nelle attuali contingenze di assicurare i rifornimenti indispensabili per le FF. AA. ed alla popolazione civile;

Ritenuto pertanto di confermare l'ammasso del grano e dell'orzo con riserva di emanare successive disposizioni per l'ammasso o il vincolo di altri prodotti agricoli nella campagna agraria 1943-1944, disciplinandone i conferimenti, i trasporti, la lavorazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1

Rimangono sottoposti alla disciplina di ammasso i seguenti prodotti, da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti: frumento ed orzo.

Restano in vigore le disposizioni di cui al R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397 limitatamente allo ammasso del frumento e dell'orzo.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati, a termini dell'art. 10 del succitato R. decreto-legge, sulla base dei prezzi fissati in relazione agli attuali costi di produzione risultanti dai conti colturali.

Art. 2

E' ripristinata la disciplina per la macinazione del grano e dell'orzo di produzione 1944 — da trattenere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1080

per consumo familiare — secondo le norme di cui al decreto-Ministeriale 15-6-1943, fatta eccezione per l'art. 4 di detto decreto relativo alle quote da trattenere per consumo familiare, che vengono fissate come al seguente art. 3.

Restano abrogate le disposizioni relative all'anticipata scadenza delle bollette di macinazione di cui all'ordinanza n. 1 del Commissario Generale dell'Alimentazione.

Le quantità di prodotto trattenuto per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dalla Autorità Comunale; tali quantità non possono formare oggetto di compra-vendita.

Art. 3

Le quantità di grano che sul raccolto 1944 possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397, sono stabilite nelle seguenti misure massime per ciascuna persona delle categorie in appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda con esclusione di ogni altra attività: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2.00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) convivenze e parrocchie che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi

Inoltre, i conduttori che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere:

e) per i salariati fissi ed obbligati addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro abbiano diritto a compenso in natura, fino a q.li 2,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi di aziende agricole ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano farsi somministrazioni di cereali, fino a q.li 2,00 per lavoratore manuale;

g) per i dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche ed amministrative, di concetto o di ordine: q.li 1,00 per ciascun dirigente od impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Art. 4

In sostituzione, totale o parziale, di grano possono essere trattenuti, per ogni quintale di grano, q.li 1,30 di orzo prodotto nella stessa azienda agricola.

Art. 5

I quantitativi di grano e di orzo che possono essere trattenuti per le esigenze delle semine, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, sono stabiliti per ogni ettaro da coltivare nelle seguenti misure massime:

— grano di varietà precoce: q.li 1,80 per ettaro
— grano di varietà tardiva: q.li 1,25 per ettaro
— orzo per produzione di granella: q.li 1,50 per ettaro.

Art. 6

Non sono consentite trattenute di grano o di orzo per usi zootecnici.

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1089

gno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dalla Autorità Comunale: tali quantità non possono formare oggetto di compra-vendita.

Art. 3

Le quantità di grano che sul raccolto 1944 possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397, sono stabilite nelle seguenti misure massime per ciascuna persona delle categorie in appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda con esclusione di ogni altra attività: q.li 1.50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2.00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) convivenze e parrocchie che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2,00 pro-capite per i conviventi che attendano manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni.

e) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, affittuari, piccoli proprietari coltivatori diretti, che non abbiano alle loro dipendenze altri lavoratori manuali: q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

f) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, affittuari, piccoli proprietari coltivatori diretti, che abbiano alle loro dipendenze altri lavoratori manuali, stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano farsi somministrazioni di cereali, fino a q.li 2,00 per lavoratore manuale;

g) per i dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche od amministrative, di concetto o di ordine: q.li 1,00 per ciascun dirigente od impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Art. 4

In sostituzione, totale o parziale, di grano possono essere trattenuti, per ogni quintale di grano, q.li 1,30 di orzo prodotto nella stessa azienda agricola.

Art. 5

I quantitativi di grano e di orzo che possono essere trattenuti per le esigenze delle semine, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, sono stabiliti per ogni ettaro da coltivare nelle seguenti misure massime:

— grano di varietà precoce: q.li 1,80 per ettaro
— grano di varietà tardiva: q.li 1,25 per ettaro
— orzo per produzione di granella: q.li 1,50 per ettaro.

Art. 6

Non sono consentite trattenute di grano o di orzo per usi zootecnici.

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245.

Salerno, 2 maggio 1944.

Il Ministro: GULLO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 27 aprile 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.
Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.
Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.
Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 17
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.
Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1944, N. 18
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.
Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi « Presenti alle Bandiere ».

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.
Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6 del 12-2-1944.
Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 33
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 per cento a premio creati col R.D.L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 36
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 37
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943. N. 21/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 2 del 15-1-1944.

Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 16
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.

Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile.

Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi « Presenti alle Bandiere ».

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6 del 12-2-1944.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 33
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 per cento a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 36
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 37
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 40
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 41
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

10921
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1093

413c

Int 06

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC 4010/L

7 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzette Officiale No. 2[illegible] of 29 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcement.
The Presidency of the Council of Ministers announces the resignation of the Cabinet and formation of a new government.

II. Laws and Decrees.
(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 114. Detention in service of professors at universities & institutions for higher education until they reach their 75th year of age.
(b) R. Decree Law 6 April 1944, No. 115. Extension in the provinces restored to administration of the Italian Government of the time limits for the exercise of the option to subject taxable instruments to the progressive tax rather than to the tax based on increased value.
(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 116. Performance of duties of the Inspectorate for the defense of savings and for opening of credits.
The duties of the above Inspectorate shall be carried on by the Commissioner of the Banca d'Italia until such time as the Inspectorate will resume its functioning.
(d) R. Decree Law 6 April 1944, No. 117. Increased expenditure estimates on the budget of certain Ministries.
(e) R. Decree Law 13 April 1944, No. 118. Modification of the territorial limits of the Matera and Potenza Province.
(f) R. Decree law 13 April 1944, No. 119. Modification of Art. 125 of the Consolidated Text of public health laws relating to the tariffs for sale to the public of medicines.
(g) R. Decree 13 March 1944, No. 120. Constitution of a Royal Commission for the reform of Social Insurance. The Commission shall function at the Ministry of Industry, Commerce and Labour and shall consist of a president, three vice presidents and 17 members (7 University professors, 5 representatives of employers, 5 representatives of employees).
(h) R. Decree 23 March 1944, No. 121. Allowances of soldiers assigned to manual labour.
Italian military personnel below the commissioned ranks attached

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...formation of a new government.

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 114. Retention in service of professors at universities & institutions for higher education until they reach their 70th year of age.

(b) R. Decree Law 6 April 1944, No. 115. Extension in the provinces restored to administration of the Italian Government of the time limits for the exercise of the option to subject taxable instruments to the progressive tax rather than to the tax based on increased value.

(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 116. Performance of duties of the Inspectorate for the defense of savings and for control of credits.

The duties of the above Inspectorate shall be carried on by the Commissioner of the Banca d'Italia until such time as the Inspectorate will resume its functioning.

(d) R. Decree Law 6 April 1944, No. 117. Increased expenditure estimates on the budget of certain Ministries.

(e) R. Decree Law 13 April 1944, No. 118. Modification of the territorial limits of the Matera and Potenza Provinces.

(f) R. Decree Law 13 April 1944, No. 119. Modification of Art. 125 of the Consolidated Text of public health laws relating to the tariffs for sale to the public of medicines.

(g) R. Decree 14 March 1944, No. 120. Constitution of a Royal Commission for the reform of Social Insurance. The Commission shall function at the Ministry of Industry, Commerce and Labour and shall consist of a president, three vice presidents and 17 members (7 University professors, 5 representatives of employers, 5 representatives of employees).

(h) R. Decree 23 March 1944, No. 121. Allowances of soldiers assigned to manual labour.

Italian military personnel below the commissioned ranks attached to Allied Commands for certain manual labour will receive 20 Lire daily in addition to their regular allowances.

(i) R. Decree 5 April 1944 No. 122. Concession of special daily allowances to military personnel participating in war activities in the zone of operations. (A daily allowance of 45 or 32 Lire).

(k) Decree of the Chief of Government 11 April 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian company for submarine cables "Italcable". (Sig. Ru usto PICCONI, head of the "Italcable" branch in Naples.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Friday, 12 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. P. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation No. 391 - 9 May 1944 - It. Gerardo -

105

R. DECREE LAW 13 April 1944 No. 118 -

Modifications in the circumscriptions of the Provinces of MATERA and POTENZA -

- Art. 1 -

The Communes of Genzano, Palazzo S. Gervasio, and Banzi of the Province of Matera, shall be again united to the ~~Commune~~ Province of Potenza.

- Art. 2 -

Royal Decrees shall approve the drafts concerning the patrimonial separation and the division of assets and liabilities and what ever problem concerned will the modification ordered in the previous article. These drafts shall be predisposed by agreement among the interested Provincial Administrations, or in the case of disagreement, officially .

- Art. 3 -

The present Decree shall be valid from the day after that of its publication in the Official Gazette - special series - and shall be presented to the legislative Assemblies for its conversion into law.
The Minister of Interior is authorized to present the relative draft of law.

We order to whoever concerned to observe this decree and see that others observe it as State law.

Salerno 13 April 1944.

4 C.C.2

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 29 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato . . . . . Pag. 149

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. . . . . Pag. 150

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del governo italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anziché con la imposta sul plusvalore . . . Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri. . . . . . Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza . . . . . Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 17 andante, S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio dalle cariche di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

— dall'Avv. Vito Reale dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Dott. Ettore Casati dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dal Sig. Guido Jung dalle cariche di Ministro delle Finanze e di Ministro ad interim per gli Scambi e le Valute;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele de Courten dalla ca-

1105A

1961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

REDAZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato . . . . . Pag. 149

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. . . . . Pag. 150

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del governo italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anzichè con la imposta sul plusvalore . . . Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri. . . . . . Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza . . . . . Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico . . . . . Pag. 153

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale. . . . . Pag. 153

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza . . . . . Pag. 154

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliere al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni . . . . Pag. 155

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 aprile 1944.

Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini "Italcable" . Pag. 156

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 17 andante, S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio dalle cariche di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

— dall'Avv. Vito Reale dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Dott. Ettore Casati dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dal Sig. Guido Jung dalle cariche di Ministro delle Finanze e di Ministro ad interim per gli Scambi e le Valute;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele de Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Avv. Giovanni Cuomo dalle cariche di Ministro dell'Educazione Nazionale e di Ministro ad interim per la Cultura Popolare;

— dall'Avv. Raffaele De Caro dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— dall'Avv. Falcone Lucifero dalla carica di Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;

— dal Prof. Avv. Tommaso Siciliani dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

1097

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

— dal Prof. Epicarmo Corbino dalla carica di Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

— dall'Avv. Dino Philipson dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dal Prof. Dott. Pietro Capasso dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dall'Ammiraglio Pietro Barone dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile;

— dal Generale Giovanni Di Raimondo dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la Motorizzazione civile ed i Trasporti in concessione;

— dal Dott. Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e Telegrafi.

Con decreto in data 22 andante S. M. il Re ha nominato Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio.

Con decreti pure in data 22 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato:

— Ministri Segretari di Stato senza portafoglio il Senatore Benedetto Croce, il Conte Cavaliere Carlo Sforza, il Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione, l'Avv. Prof. Pietro Mancini, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro degli Affari Esteri il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— Ministro dell'Interno l'Avv. Salvatore Aldisio;

— Ministro di Grazia e Giustizia il Prof. Vincenzo Arangio Ruiz;

— Ministro delle Finanze l'Ing. Quinto Quintieri;

— Ministro della Guerra il Generale Taddeo Orlando;

— Ministro della Marina l'Ammiraglio Raffaele de Courten;

— Ministro dell'Aeronautica il Generale Renato Sandalli;

— Ministro dell'Educazione Nazionale il Professore Adolfo Omodeo;

Ministro dei Lavori Pubblici il Sig. Alberto Tarchiani;

— Ministro dell'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto

— all'Interno l'avv. Nicola Salerno e il dott. Filippo Caracciolo;

— alla Grazia e Giustizia l'avv. Nicola Lombardo;

— alle Finanze il prof. Antonio Pesenti;

— alla Guerra l'avv. Mario Palermo;

— alla Marina l'avv. Domenico Albergo;

— all'Educazione Nazionale l'avv. Angelo Raffaele Jervolino;

— ai Lavori Pubblici l'avv. Adolfo Cilento;

— all'Agricoltura e Foreste il prof. Mario Bergami;

— alle Poste e Telegrafi l'ing. Mario Fano;

— alle Ferrovie, Motorizzazione civile e Trasporti in concessione il Generale Giovanni Di Raimondo;

— all'Industria, Commercio e Lavoro il prof. Francesco Sansonetti.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968 109

rica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la Motorizzazione civile ed i Trasporti in concessione;

— del Dott. Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e Telegrafi.

Con decreto in data 22 andante S. M. il Re ha nominato Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio.

Con decreti pure in data 22 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato:

— Ministri Segretari di Stato senza portafoglio il Senatore Benedetto Croce, il Conte Cavaliere Carlo Sforza, il Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione, l'Avv. Prof. Pietro Mancini, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro degli Affari Esteri il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— Ministro dell'Interno l'Avv. Salvatore Aldisio;

— Ministro di Grazia e Giustizia il Prof. Vincenzo Arangio Ruiz;

— Ministro delle Finanze l'Ing. Quinto Quintieri;

— Ministro della Guerra il Generale Taddeo Orlando;

— Ministro della Marina l'Ammiraglio Raffaele de Courten;

— Ministro dell'Aeronautica il Generale Renato Sandalli;

— Ministro dell'Educazione Nazionale il Professore Adolfo Omodeo;

Ministro dei Lavori Pubblici il Sig. Alberto Tarchiani;

— Ministro dell'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Gullo;

— Ministro delle Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerabona;

— Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro l'Avv. Attilio Di Napoli.

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, ha, su proposta del Capo del Governo, nominato l'Avvocato Renato Morelli Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha, su proposta del Capo del Governo d'intesa col rispettivo Ministro competente, nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

— alle Poste e Telegrafi l'ing. Mario Fano;

— alle Ferrovie, Motorizzazione civile e Trasporti in concessione il Generale Giovanni Di Raimondo;

— all'Industria, Commercio e Lavoro il prof. Francesco Sansonetti.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Limitatamente alla durata della presente guerra, e in deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, è data facoltà al Ministro dell'Educazione Nazionale, di trattenere in servizio attivo i professori delle Regie Università e degli Istituti di Istruzione Superiore fino al compimento del 75° anno di età.

I professori trattenuti in servizio, che compiono il 75° anno di età durante l'anno accademico, se hanno effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della

1999

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CUOMO

Visto
Il Guardasigilli: CANATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del Governo Italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anzichè con la imposta sul plusvalore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1940, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511;

Visti i RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CANATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286;

Visto il decreto del Capo del Governo del 2 febbraio 1944 col quale è nominato un Commissario Straordinario della Banca d'Italia;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito non potrà svolgere nei territori liberati i compiti ad esso conferiti dal R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, le relative at-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CUOMO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del Governo Italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anzichè con la imposta sul plusvalore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1940, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511;

Visti i RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le provincie della Sicilia, Lucania, Calabria e Salerno, il termine per la presentazione della domanda di opzione per la imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234 e 19 agosto 1943, n. 737, è prorogato al 30 giugno 1944.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286;

Visto il decreto del Capo del Governo del 2 febbraio 1944 col quale è nominato un Commissario Straordinario della Banca d'Italia;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito non potrà svolgere nei territori liberati i compiti ad esso conferiti dal R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, le relative attribuzioni sono demandate al Commissario della Banca d'Italia.

Le aziende di credito contemplate nel detto R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286 comunicheranno, ai fini del decreto stesso, con il predetto Commissario della Banca d'Italia.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno in legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Sileino il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 534; 17 maggio 1943, n. 445; 17 maggio 1943, n. 443;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 445 Ter — (di nuova istituzione) Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto ad offese del nemico lire 500.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 97 bis — (di nuova istituzione) Somme da erogare per [illegible] ministrazione dello Stato per uso di uffici o per alloggio del personale fuori sede.

Con decreto del Capo del Governo sarà provveduto alla emanazione delle norme per l'attuazione del presente articolo.

Il Ministro per le Finanze provvederà con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Sileino il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1582;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 11027

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 534; 17 maggio 1943, n. 445; 17 maggio 1943, n. 443;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 445 Ter — (di nuova istituzione) Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto ad offese del nemico lire 500.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 97 bis — (di nuova istituzione) Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio lire 6.000.000.

ministrazione dello Stato per uso di uffici o per alloggio del personale fuori sede.

Con decreto del Capo del Governo sarà provveduto alla emanazione delle norme per l'attuazione del presente articolo.

Il Ministro per le Finanze provvederà con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1582;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759063

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 534; 17 maggio 1943, n. 445; 17 maggio 1943, n. 443;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 445 Ter — (di nuova istituzione) Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto ad offese del nemico lire 500.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 07 bis — (di nuova istituzione) Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio lire 6.000.000.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 60 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo lire 65.000.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. 148 — Quote integrative di prezzo relative ai cereali ed alle fave di produzione nazionale da conferire agli ammassi e destinate al consumo interno (legge 9 ottobre 1942, n. 1289) lire 50.000.000.

Art. 2

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000, per il pagamento di canoni di affitto di locali requisiti dall'Amministrazione.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1582;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Comuni di Genzano, Palazzo S. Gervasio e Banzi della Provincia di Matera sono riaggregati a quella di Potenza.

Art. 2

Con decreti Reali saranno approvati i progetti, da predisporre di accordo tra le Amministrazioni Provinciali interessate e, in caso di dissenso, di ufficio, per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

La separazione patrimoniale ed il reparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per la modifica di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, sulle norme legislative che disciplinano la Previdenza Sociale;

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di istituire una Commissione per procedere agli studi per la riforma delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, d'intesa con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro una Commissione Reale per l'esame delle forme di previdenza ed assicurazioni so-

1105
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

legge.

Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è modificato come segue:

« Le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico, proposte dai rappresentanti provinciali delle categorie interessate, sono stabilite per ciascuna provincia dal Prefetto, con proprio decreto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

Per le successive modifiche che comportino maggiorazione delle tariffe dovrà essere chiesta l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ».

Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, sulle norme legislative che disciplinano la Previdenza Sociale;

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di istituire una Commissione per procedere agli studi per la riforma delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, d'intesa con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro una Commissione Reale per l'esame delle forme di previdenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme e che estenda i limiti dell'assistenza dello Stato in favore delle classi lavoratrici.

Art. 2

La Commissione è costituita da un presidente, da tre vice-presidenti e da diciassette membri scelti come segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1109

a) due professori di R. Università, ordinari di matematica finanziaria;

b) due professori di R. Università, ordinari di statistica metodologica;

c) due professori di R. Università, ordinari di materie economiche;

d) un professore di R. Università, ordinario di diritto amministrativo;

e) cinque esponenti delle categorie di datori di lavoro nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dei trasporti;

f) cinque esponenti dei prestatori d'opera scelti con lo stesso criterio fissato per i datori di lavoro.

La nomina del presidente, dei vice-presidenti e dei membri della Commissione, verrà fatta con decreto del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri interessati.

Alla Commissione possono essere aggregati come esperti, con voto consultivo, i dirigenti degli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, sarà nominato un segretario della Commissione da scegliersi tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al VI.

Art. 3

Il presidente della Commissione ha facoltà di richiedere a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti di diritto pubblico l'assistenza e la collaborazione che ritenga necessaria.

La Commissione, anche a mezzo dei singoli membri da essa delegati, ha diritto di prendere visione dei documenti anche se di carattere riservato, di praticare indagini, e di effettuare sopralluoghi sugli istituti esercenti la previdenza sociale per tutto quanto abbia riferimento alla loro attività.

Art. 4

Entro un anno dalla sua costituzione la Commissione presenterà al Ministro per l'Industria, il Com-

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 15 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: GRASATI

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/Bis

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa coi Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai soldati, caporali e caporalmaggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane, inquadrati in appositi reparti di manovalanza non dislocati nella zona di schieramento delle grandi unità anglo-americane ed impiegati, per conto di comandi alleati, in lavori per carico, scarico, stivaggio, trasporto e sistemazione di ma-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

diritto amministrativo;

e) cinque esponenti delle categorie di datori di lavoro nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dei trasporti;

f) cinque esponenti dei prestatori d'opera scelti con lo stesso criterio fissato per i datori di lavoro.

La nomina del presidente, dei vice-presidenti e dei membri della Commissione, verrà fatta con decreto del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri interessati.

Alla Commissione possono essere aggregati come esperti, con voto consultivo, i dirigenti degli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, sarà nominato un segretario della Commissione da scegliersi tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al VI.

Art. 3

Il presidente della Commissione ha facoltà di richiedere a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti di diritto pubblico l'assistenza e la collaborazione che ritenga necessaria.

La Commissione, anche a mezzo dei singoli membri da essa delegati, ha diritto di prendere visione dei documenti anche se di carattere riservato, di praticare indagini, e di effettuare sopralluoghi sugli istituti esercenti la previdenza sociale per tutto quanto abbia riferimento alla loro attività.

Art. 4

Entro un anno dalla sua costituzione la Commissione presenterà al Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro le sue proposte per la riforma legislativa di cui al precedente articolo 1.

Art. 5

Con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e il Lavoro, di intesa col Ministro per le Finanze, saranno stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione che non appartengano alle Amministrazioni dello Stato.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul bilancio del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli CASATI

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa coi Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai soldati, caporali e caporalmaggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane, inquadrati in appositi reparti di manovalanza non dislocati nella zona di schieramento delle grandi unità anglo-americane ed impiegati, per conto di comandi alleati, in lavori per carico, scarico, stivaggio, trasporto e sistemazione di materiali e di derrate e in lavori stradali, è corrisposto un soprassoldo netto di L. 20,00 per ogni giornata lavorativa.

Art. 2

Lo stesso soprassoldo per ogni giornata lavorativa è concesso ai sergenti e sergenti maggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane inquadrati nei suddetti reparti di manovalanza quando, oltre ai compiti di normale sorveglianza, i medesimi partecipino materialmente alle operazioni previste dall'articolo precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3

Il soprassoldo giornaliero di cui ai precedenti articoli è cumulabile con gli assegni e le altre indennità eventualmente percepite dagli interessati.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal 10 gennaio 1944.

E' data sanatoria per i pagamenti di soprassoldi diversi da quello di cui all'art. 1 effettuati durante il periodo dall'8 settembre 1943 a tutto il 9 gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliere al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra, d'intesa coi Ministri per le Finanze, per la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai militari di qualsiasi grado effettivamente impiegati, nella zona di operazioni, in azioni di guerra, è corrisposta una speciale indennità giornaliera di [illegible] cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a reparti effettivamente impiegati per servizi connessi alle truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla linea di combattimento la cui profondità sarà di volta in volta stabilita dal Ministro per la Guerra d'intesa col Ministro per le Finanze;

b) per la R. Marina, il personale effettivamente presente a bordo su unità in servizio bellico di altura per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, il personale (piloti e specialisti di bordo) che fa parte di equipaggi di volo e che partecipa effettivamente ad operazioni belliche od esegue rifornimenti di reparti operanti in territorio occupato dal nemico. L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 3

Ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 32 lorde cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a reparti effettivamente impiegati per servizi connessi alle truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla linea di combattimento la cui profondità sarà di volta in volta stabilita dal Ministro per la Guerra d'intesa col Ministro per le Finanze;

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo su unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliere al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra, d'intesa coi Ministri per le Finanze, per la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai militari di qualsiasi grado effettivamente impiegati, nella zona di operazioni, in azioni di guerra, è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 45 lorde, cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità.

Art. 2

Agli effetti della corresponsione della speciale indennità di cui all'articolo precedente devono intendersi impiegati in zona di operazioni:

a) per il R. Esercito, i militari presenti in zona di impiego facenti parte di unità organiche effettivamente impiegate in azioni di combattimento od appartenenti a reparti salmerie e portatori adibiti ad effettivo servizio di portatura;

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo di unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 3

Ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 32 lorde cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a reparti effettivamente impiegati per servizi connessi alle truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla linea di combattimento la cui profondità sarà di volta in volta stabilita dal Ministro per la Guerra d'intesa col Ministro per le Finanze;

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo su unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 4

I Ministri per la Guerra, per la Marina e per l'Aeronautica, d'intesa con quello per le Finanze, determineranno i reparti che trovandosi nelle condizioni previste dagli art. 2 e 3 avranno diritto al trattamento ivi previsto.

Art. 5

Al personale della R. Marina e della R. Aeronautica che venga a trovarsi nelle condizioni previste alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

lettera *a*) dell'art. 2 è corrisposta la stessa indennità giornaliera stabilita per il personale del R. Esercito.

Art. 6

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944, salvo ogni maggiore assegno già percepito, la cui corresponsione si intende sanzionata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. dell'11 aprile 1944.

Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini " Italcable ".

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133, ed il R. decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi ad autorizzazione straordinaria di spese per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

Visto il rogito Mario Bordini da Milano in data 9 agosto 1921, registrato il 10 agosto 1921 al n. 1601, vol. 479, col quale si costituiva la Società Anonima Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Visti i RR. decreti 8 febbraio 1923, n. 427; 4 settembre 1924, n. 1689; 23 marzo 1933, n. 387, ed il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, registrato alla Corte dei Conti il 25 aprile 1928, che approvano la convenzione 5 febbraio 1923 con la «Italcable», Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2917, col quale [illegible] strazione delle società concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano;

Visti i RR. decreti legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione degli uffici della « Italcable » siti nell'Italia liberata ed all'estero, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Augusto Piccoli fu Antonio, capo dell'ufficio di Napoli della « Italcable », Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, è nominato commissario della società stessa per provvedere temporaneamente alla gestione degli uffici della società siti nel territorio liberato ed all'estero.

Art. 2

Il Commissario ha la rappresentanza e la firma legale della società, e ne sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dello statuto, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione, al consigliere delegato ed al direttore generale.

Le deliberazioni del Commissario relative alle materie demandate al consiglio di amministrazione non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con gli uffici siti nell'Italia liberata, il Commissario può delegare la rappresentanza della Compagnia ad un dirigente dei predetti uffici.

Art. 4

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° aprile 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 aprile 1944.

BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786123

Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. dell'11 aprile 1944.

Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini " Italcable ".

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133, ed il R. decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi ad autorizzazione straordinaria di spese per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

Visto il rogito Mario Bordini da Milano in data 9 agosto 1921, registrato il 10 agosto 1921 al n. 1601, vol. 479, col quale si costituiva la Società Anonima Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Visti i RR. decreti 8 febbraio 1923, n. 427; 4 settembre 1924, n. 1689; 23 marzo 1933, n. 387, ed il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, registrato alla Corte dei Conti il 25 aprile 1928, che approvano la convenzione 5 febbraio 1923 con la «Italcable», Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2917, col quale si regola la costituzione del consiglio di amministrazione delle società concessionarie di linee telegrafiche sottomarine;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Commissario della Società Italcable, affinchè possano esercitarvi le loro attribuzioni;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Augusto Piccoli fu Antonio, capo dell'ufficio di Napoli della « Italcable », Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, è nominato commissario della società stessa per provvedere temporaneamente alla gestione degli uffici della società siti nel territorio liberato ed all'estero.

Art. 2

Il Commissario ha la rappresentanza e la firma legale della società, e ne sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dello statuto, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione, al consigliere delegato ed al direttore generale.

Le deliberazioni del Commissario relative alle materie demandate al consiglio di amministrazione non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con gli uffici siti nell'Italia liberata, il Commissario può delegare la rappresentanza della Compagnia ad un dirigente dei predetti uffici.

Art. 4

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° aprile 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 aprile 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

1944

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

6 May 1944

ACO/23/Int

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 22 of 26 April 1944

TO : Administrative Section

Reference memo ACO/4010/1 dated 3 May 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for R. G. B. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

974

4662

1099

AGC/4010/I

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

3 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 22 of 26 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 13 April 1944, No. 112. Modification of Art. 3 of R. Decree Law No. 31 of 11 February 1944.

Art. 3 of D.L. No. 31 is modified as follows: "Whosoever within the territories restored to Italian administration commits any hostile act or offence against property to the prejudice of the Allied armed forces or of any member thereof or of officials, representatives or agents of the United Nations or is guilty of any seditious demonstration against the Allied Forces or of any action whatsoever that impedes the prosecution of the war or aids the enemy, shall be tried by the Italian Courts according to the Italian penal laws.

However the jurisdiction of the Allied Military Tribunals is acknowledged in all cases which they shall decide to retain for their own jurisdiction. In such cases the Allied Military Tribunals will follow their own procedure but will apply the Italian penal laws.

In such cases as set out in the first paragraph any member of the Allied Armed Forces may arrest any person when there are reasonable grounds for suspecting him to be implicated in any act therein set out, save only in the case of an Italian officer or high Italian official.

In such a case except in matters of special urgency the Italian Government and the competent superior local authority shall be requested to take all necessary steps."

(b) R. Decree Law 13 April 1944, No. 113. Concession of daily assistance to the needy families of civilians carried off by the Germans, of a temporary increase of the aforesaid assistance and of that due to needy families of soldiers recalled to or retained in military service. Modifications of Law 22 Jan. 1934, No. 115 and subsequent modifications.

(c) R. Decree 13 April 1944. Appointment of a High Commissioner for prisoners of War (General of Army Pietro GAZZERA, Senator of the Kingdom).

(d) Decree of the Chief of Government 13 Feb. 1944. Appointment of a

(103)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) R. Decree Law 19 April 1944, No. 112. Modification of Art. 3 of R. Decree Law No. 31 of 11 February 1944.

Art. 3 of R.D.L. No. 31 is modified as follows: "Whosoever within the territories restored to Italian administration commits any hostile act or offence against property to the prejudice of the Allied armed forces or of any member thereof or of officials, representatives or agents of the United Nations or is guilty of any seditious demonstration against the Allied Forces or of any action whatsoever that impedes the prosecution of the war or aids the enemy, shall be tried by the Italian Courts according to the Italian penal laws.

However the jurisdiction of the Allied Military Tribunals is acknowledged in all cases which they shall decide to retain for their own jurisdiction. In such cases the Allied Military Tribunals will follow their own procedure but will apply the Italian penal laws.

In such cases as set out in the first paragraph any member of the Allied Armed Forces may arrest any person when there are reasonable grounds for suspecting him to be implicated in any act therein set out, save only in the case of an Italian officer or high Italian official.

In such a case except in matters of special urgency the Italian Government and the competent superior local authority shall be requested to take all necessary steps."

(b) R. Decree Law 19 April 1944, No. 113. Concession of daily assistance to the needy families of civilians carried off by the Germans, of a temporary increase of the aforesaid assistance and of that due to needy families of soldiers recalled to or retained in military service. Modifications of Law 22 Jan. 1934, No. 115 and subsequent modifications.

(c) R. Decree 19 April 1944. Appointment of a High Commissioner for prisoners of war (General of Army Pietro GAZZERA, Senator of the Kingdom).

(d) Decree of the Chief of Government 13 Feb. 1944. Appointment of a Commissioner for the ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO for liberated territory. (Ing. Aldo SACERDOTE).

(e) Ministerial Decree 31 March 1944. Authorization for the Chief Engineer of the Office of Mines of Iglesias to issue permits for prospecting for silicate hydrates of aluminum.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Officiale" will make their return not later than by 1700 hours Monday, 8 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommisaions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

2661

C. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 26 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 5/B della Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale, pubblicato il 18 dicembre 1943, alla seconda riga dell'art. 1. del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, anzichè « Istituti di Credito e di diritto pubblico » *deve leggersi* « Istituti di Credito di diritto pubblico ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31. Pag. 145

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.
Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o tratte

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.

Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 5/B della *Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale*, pubblicato il 18 dicembre 1943, alla seconda riga dell'art. 1. del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, anzichè « Istituti di Credito e di diritto pubblico » deve leggersi « Istituti di Credito di diritto pubblico ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31. Pag. 145

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.
Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni. Pag. 146

R. DECRETO 13 aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra. Pag. 147

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 febbraio 1944.
Nomina di un Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato per i territori liberati Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio Pag. 148

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Chiunque entro il territorio restituito all'Amministrazione italiana compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle forze militari alleate o dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti ed agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, è giudicato dall'autorità giudiziaria italiana, a norma delle leggi penali italiane.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785123

« E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali « Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di « dovere avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In « detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la « propria procedura, ma applicano le leggi penali « italiane.

« Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi « membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere « all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole « motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, « tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto fun- « zionario italiano.

« In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il « Governo Italiano o la competente superiore Autorità « locale viene richiesta di provvedere a quanto sia « necessario ».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello State.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO

DE COURTEN - SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n 115, e successive modificazioni

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° marzo 1944 è concessa un'integrazione temporanea del settanta per cento sui sussidi, a titolo di soccorso giornaliero, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle famiglie bisognose dei militari alle armi.

Gli importi risultanti dall'applicazione della integrazione di cui al precedente comma sono arrotondati a centesimi cinquanta per eccesso.

La integrazione di cui al primo comma non si applica ai soccorsi giornalieri dovuti alle famiglie residenti all'estero di militari alle armi.

Art. 2

Il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, con la integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere concesso anche ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, quando il deportato sia il capo-famiglia o costituisca sostegno di famiglia.

Per la corresponsione di detto soccorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 6 e seguenti della detta legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modifiche.

Art. 3

L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1942, n. 1134, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei soccorsi è deliberata dagli Enti Comunali di Assistenza integrati per tale compito:

« — dal sindaco del comune o da un suo delegato, presidente;

« — dal comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

« — da un delegato dell'intendente di finanza nei comuni sedi di uffici finanziari;

« — da un cittadino ex combattente residente nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

« tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

« In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il « Governo Italiano o la competente superiore Autorità « locale viene richiesta di provvedere a quanto sia « necessario ».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello State.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO

DE COURTEN - SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n 115, e successive modificazioni

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935, n. 1658;

Visto il R. decreto-legge 1° ottobre 1936, n. 2087;

Vista la legge 11 luglio 1942, n. 1134;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, di intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze,

grazione di cui al precedente comma sono arrotondati a centesimi cinquanta per eccesso.

La integrazione di cui al primo comma non si applica ai soccorsi giornalieri dovuti alle famiglie residenti all'estero di militari alle armi.

Art. 2

Il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, con la integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere concesso anche ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, quando il deportato sia il capo-famiglia o costituisca sostegno di famiglia.

Per la corresponsione di detto soccorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 6 e seguenti della detta legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modifiche.

Art. 3

L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1942, n. 1134, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei soccorsi è deliberata dagli Enti Comunali di Assistenza integrati per tale compito:

« — dal sindaco del comune o da un suo delegato, presidente;

« — dal comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

« — da un delegato dell'intendente di finanza nei comuni sedi di uffici finanziari;

« — da un cittadino ex combattente residente nel comune da designarsi dagli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti ».

Art. 4

L'articolo 12 della suddetta legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo unico del R. decreto-legge 1 ottobre 1936, n. 2087, e, successivamente, dall'art. 3 della legge 11 luglio 1942, n. 1134, è sostituito dal seguente:

« Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è costituita:

« — del Prefetto o di un suo delegato, presidente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

« — del comandante di zona, di distretto o di presidio, o dei loro delegati, nei capoluoghi di provincia rispettivamente sedi di tali enti militari;

« — dell'intendente di finanza o di un suo delegato;

« — del capo dell'amministrazione provinciale o di un suo delegato;

« del rappresentante provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti o di un suo delegato.

« Il Prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

« Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

« Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credano, le parti interessate ».

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI - SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO 13 aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Senatore del Regno, è nominato Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

Il Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 13 febbraio 1944.
Nomina di un Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato per i territori liberati

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio dell'« Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Aldo Sacerdote è nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, ed in special modo della cartiera di Foggia, fino a quando gli organi di amministra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

« Le decisioni della Commissione d'appello sono « prese a maggioranza di voti e sono valide con la « presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso « di parità, prevale il voto del presidente.

« Le Commissioni provinciali di appello decidono, « sentite, ove lo credano, le parti interessate ».

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI - SICILIANI

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, per la istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Generale designato di Armata Pietro Gazzera,

Nomina di un Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato per i territori liberati

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio dell'« Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Aldo Sacerdote è nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, ed in special modo della cartiera di Foggia, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744 e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929, spettano al Presidente del Consiglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario, attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere d), h), ed i) dello statute dell'Ente, non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa dal Ministro delle Finanze.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Salerno, 13 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione di materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. decreto 15 marzo 1937, n. 431, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 15 febbraio 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Iglesias è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili fossili, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraspecificato trasmetterà al Servizio dell'Industria - Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Vietri sul Mare, 31 marzo 1944.

IL MINISTRO
Corbino

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(101)

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394.

3 May 1944

ACC/1A/Int

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale, No.21 of 22 April 1944.

To : Legal Sub-Commission.

P 180

1. Reference your memo ACC/4010/L of 30 April, this Sub-Commission recommends that RDL of 4 April 1944, no. 111 "Transitory rules for administration of communes and provinces" be included in the indorsement in Gazzetta Ufficiale.

2. This decree continues the arrangements for provincial and communal government introduced by Regional Order in Region I and which were about to be similarly introduced into Region II at the time those areas were restored.

3. Your letter to the Vice President of 23 February and to me of 7 March, (both /4005/L) refer.

4. It is now desired that these provisions on a basis of uniformity be made applicable to occupied territory and the terms thereof adopted where circumstances permit.

R.G.B.SPICER,
Lt.Colonel
Director
Interior Sub-Commission.

948

4603

1078

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/LC10/L

20 April 1944

ENCLOSURE

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 21 of 22 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 4 April 1944, No. 111. Transitory rules for administration of communes and provinces.

(i) The administration of each commune is entrusted to a mayor, municipal assessors (both appointed and removable by the Prefect) and to a "giunta municipale" (municipal council).

(ii) The provincial administration is composed of a president, a "deputazione provinciale" (provincial deputation) (both appointed by the Prefect) and of a "giunta provinciale amministrative" (provincial administrative council) presided by the Prefect and consisting of certain provincial administrative officials and citizen experts selected by the "deputazione" with Prefect's approval.

(iii) The composition, functioning and competence of the "giunta comunale and of the "deputazione provinciale" is set out in the revised respective provisions of the consolidated law 4 Feb. 1915 No. 148 as modified by R. Decree 30 December 1923 No. 2839.

(iv) Persons falling within any of the categories enumerated by the "defascistification" law no. 29/3 may not be appointed to any office in local government.

(b) Decree of Chief of Government 30 Dec. 1943. Payments to officials on mission outside of their official seat.

(c) Decree of Chief of Government 5 April 1944. Appointment of a Commissioner for the "Societa Mineraria Carbonifera Sarda". (Dott. Ing. Bruno Nardi).

(d) Ministerial Decree 18 March 1944. Special rules for operations involving ordinary Treasury bonds in liberated Italy.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II 2 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 4 April 1944, No. 111. Transitory rules for administration of communes and provinces.

(i) The administration of each commune is entrusted to a mayor, municipal assessors (both appointed and removable by the Prefect) and to a "giunta municipale" (municipal council).

(ii) The provincial administration is composed of a president, a "deputazione provinciale" (provincial deputies) (both appointed by the Prefect) and of a "giunta provinciale amministrativa" (provincial administrative council) presided by the Prefect and consisting of certain provincial administrative officials and citizen experts selected by the "deputazione" with Prefect's approval.

(iii) The composition, functioning and competence of the "giunta communale and of the "deputazione provinciale" is set out in the revived respective provisions of the consolidated law 4 Feb. 1915 No. 148 as modified by R. Decree 30 December 1923 No. 2839.

(iv) Persons falling within any of the categories enumerated by the "defascistization" law no. 25/B may not be appointed to any office in local government.

(b) Decree of Chief of Government 30 Dec. 1943. Payments to officials on mission outside of their official seat.

(c) Decree of Chief of Government 5 April 1944. Appointment of a Commissioner for the "Societa Incremento Carbonifero Sardo". (Cont. Inv. Comm. Sard.).

(d) Ministerial Decree 16 March 1944. Special rules for operations involving ordinary Treasury bonds in liberated Italy.

(e) Ministerial Decree of 19 April 1944. Reinstatement on the rolls of public accountants of Mag. Italo RUFFI.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than 1700 hours Thursday, 4 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

[illegible]

U. S. [illegible] Leader
Officer i/c [illegible] Branch
for Chief Legal Officer.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 22 aprile 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno

Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1944, n. 111.
Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie. Pag. 141

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1943.
Trattamento di missione. Pag. 145

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 aprile 1944.
Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda Pag. 148

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1944.
Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata Pag. 144

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1944.
Reiscrizione del rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Pag. 144

LEGGI E DECRETI

Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie:

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ogni comune ha un sindaco ed una giunta municipale.

Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto.

Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Contro i provvedimenti di revoca non è am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Nel Regno: semestrale ... 100 — trimestrale ... 50 — Un fascicolo ... 4 — All'Estero: semestrale ... 100 — trimestrale ... 50 — Un fascicolo ... 8

Nel Regno: trimestrale ... 50 — Un fascicolo ... 4 — All'Estero: trimestrale ... 100 — Un fascicolo ... 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo ... L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo ... L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111.
Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie. Pag. 141

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1943.
Trattamento di missione. Pag. 143

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 aprile 1944.
Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1944.
Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata Pag. 144

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1944.
Reiscrizione del rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Pag. 144

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111.

Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ogni comune ha un sindaco ed una giunta municipale.

Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto.

Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Contro i provvedimenti di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.

Art. 2

Il sindaco, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'assessore delegato, che viene nominato con deliberazione del sindaco approvata dal Prefetto.

Il sindaco, inoltre, può affidare agli assessori speciali incarichi nell'amministrazione del comune.

Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della giunta stessa.

4657

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Alle vacanze che si verificano tra i membri elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti la deputazione provvede a sostituirli con nuove nomine.

Art. 12

Ai membri elettivi della giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13

Sono abrogate le norme del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

Di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze:

Determina:

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B troveranno applicazione per tutti i dipendenti statali che si trovino a prestare servizio, fuori della propria residenza ordinaria, presso gli uffici delle Amministrazioni centrali con decorrenza dall'8 settembre 1943.

P. M. 161, 30 dicembre 1943.

BADOGLIO - JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 aprile 1944.

Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni con sede in Roma, in data 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

con decreto del Ministro dell'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13

Sono abrogate le norme del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 1 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 dicembre 1943

Trattamento di missione.

IL CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;

Ritenuta la necessità di regolare il trattamento di missione per il personale statale fuori sede in servizio presso le Amministrazioni centrali;

P. M. 161, 30 dicembre 1943.

BADOGLIO - JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 aprile 1944.

Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni con sede in Roma, in data 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dell'atto costitutivo, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea della Società in relazione alla sua amministrazione.

Art. 3

Con deliberazione del Commissario, soggetta alla preventiva approvazione del Ministro delle Finanze e di quello dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, sarà costituito un comitato, le attribuzioni del quale saranno stabilite nella deliberazione anzidetta.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895021

Art. 3

Spetta alla giunta municipale di deliberare sulle materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della giunta e del consiglio municipale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 4

L'amministrazione di ogni provincia è composta da un presidente e da una deputazione provinciale.

Il presidente e i deputati provinciali sono nominati dal Prefetto. Ad essi è applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 5

Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali e affidare agli stessi speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 6

Spetta alla deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della deputazione e del consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 7

Oltre i casi previsti dal T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale o membro elettivo della giunta provinciale amministrativa coloro che si trovano

vinciale sono soggette ai controlli di legittimità e di merito attribuiti agli organi governativi dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

La giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente, il vice presidente e i membri della deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'Assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

posta da un presidente e da una deputazione provinciale.

Il presidente e i deputati provinciali sono nominati dal Prefetto. Ad essi è applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 5

Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali e affidare agli stessi speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 6

Spetta alla deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della deputazione e del consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 7

Oltre i casi previsti dal T. U 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale o membro elettivo della giunta provinciale amministrativa coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B.

Art. 8

La composizione, la convocazione e il funzionamento della giunta comunale e della deputazione provinciale sono regolate dalle disposizioni del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le deliberazioni del sindaco, della giunta municipale, del presidente e della deputazione provinciale sono nulle se adottate da persone che non hanno titolo per farne parte.

Art. 9

La giunta provinciale amministrativa è presieduta dal Prefetto o da un suo delegato.

Ne fanno parte, come membri effettivi, il ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente, il vice presidente e i membri della deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'Assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Art. 11

In caso di scioglimento della deputazione provinciale, i membri elettivi della giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla giunta stessa su proposta del presidente, sentiti gli interessati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Alle vacanze che si verificano tra i membri elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti la deputazione provvede a sostituirli con nuove nomine.

Art. 12

Ai membri elettivi della giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13

Sono abrogate le norme del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze:

Determina:

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B troveranno applicazione per tutti i dipendenti statali che si trovino a prestare servizio, fuori della propria residenza ordinaria, presso gli uffici delle Amministrazioni centrali con decorrenza dall'8 settembre 1943.

P. M. 151, 30 dicembre 1943.

BADOGLIO - JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 aprile 1944.

Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni con sede in Roma, in data 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dell'atto costitutivo, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea della Società in relazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955021

con decreto del Ministro dell'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13

Sono abrogate le norme del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto, il Guardasigilli: TASSO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 dicembre 1943.
Trattamento di missione.

IL CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;
Ritenuta la necessità di regolare il trattamento di missione per il personale statale fuori sede in servizio presso le Amministrazioni centrali;

BADOGLIO - JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 aprile 1944.
Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni con sede in Roma, in data 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dell'atto costitutivo, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea della Società in relazione alla sua amministrazione.

Art. 3

Con deliberazione del Commissario, soggetta alla preventiva approvazione del Ministro delle Finanze e di quello dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, sarà costituito un comitato, le attribuzioni del quale saranno stabilite nella deliberazione anzidetta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 5 aprile 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE del 18 marzo 1944.

Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 17 giugno 1943, n. 538 che dà facoltà al Ministro per le Finanze di emettere buoni del Tesoro ordinari secondo le norme stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per le operazioni sui Buoni del Tesoro ordinari da compiere nei territori dell'Italia liberata ove lo stato di guerra impedisce il rifornimento alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale dei titoli definitivi dei buoni stessi, da consegnare agli acquirenti di essi, in luogo della ricevuta provvisoria mod. 49-T.;

Decreta:

Art. 1

Le Filiali dell'Istituto di emissione operanti nei territori dell'Italia liberata sono autorizzate a compiere operazioni di sconto e di anticipazioni sui buoni del Tesoro ordinari rappresentati dalle ricevute provvisorie mod. 49-T., rilasciate dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale della provincia, ai sensi dell'articolo 1041 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, agli acquirenti dei buoni medesimi.

Art. 2

Salvo per quanto è disposto col precedente articolo, le ricevute provvisorie mod. 49-T. sostitutive dei buoni del Tesoro ordinari sottoscritti nei territori dell'Italia liberata, non sono girabili.

Il rimborso dei buoni predetti al portatore o di libera disponibilità sarà eseguito alla scadenza dalla stessa Sezione di R. Tesoreria che ha emessa la ricevuta provvisoria mod. 49-T. contro quietanza dell'intestatario da apporsi sulla ricevuta medesima e previo accertamento della sua perfetta corrispondenza con la

Quando invece gli intestatari delle ripetute ricevute non abbiano la libera disponibilità dei buoni da esse rappresentati non si dovrà procedere al rimborso senza alligarvi la copia dell'autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro da richiedersi in precedenza.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni del Tesoro ordinari rimborsati le suddette ricevute provvisorie mod. 49-T. che siano regolarmente quietanzate, annullate e perforate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 18 marzo 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE DEL 19 aprile 1944.

Reiscrizione del Rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. D. L. 24-7-1936, n. 1544, convertito nella legge 3-4-1937, n. 517, e relative norme di attuazione contenute nel R. D. 10-2 1937, n. 228;

Visto il D. M. 22-3-1938, col quale il ragioniere Forti Italo fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il D. M. 3-2-1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Forti perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. D. L. 20-1-1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che, in seguito all'abolizione delle leggi razziali, il rag. Forti ha diritto di essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Italo Forti fu Carlo è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con D. M. 3-2-1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Salerno, 19 aprile 1944.

CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che dà facoltà al Ministro per le Finanze di emettere buoni del Tesoro ordinari secondo le norme stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per le operazioni sui Buoni del Tesoro ordinari da compiere nei territori dell'Italia liberata ove lo stato di guerra impedisce il rifornimento alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale dei titoli definitivi dei buoni stessi da consegnare agli acquirenti di essi, in luogo della ricevuta provvisoria mod. 49-T.;

Decreta:

Art. 1

Le Filiali dell'Istituto di emissione operanti nei territori dell'Italia liberata sono autorizzate a compiere operazioni di sconto e di anticipazioni sui buoni del Tesoro ordinari rappresentati dalle ricevute provvisorie mod. 49-T., rilasciate dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale della provincia, ai sensi dell'articolo 1041 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, agli acquirenti dei buoni medesimi.

Art. 2

Salvo per quanto è disposto col precedente articolo, le ricevute provvisorie mod. 49-T. sostitutive dei buoni del Tesoro ordinari sottoscritti nei territori dell'Italia liberata, non sono girabili.

Il rimborso dei buoni predetti al portatore o di libera disponibilità sarà eseguito alla scadenza dalla stessa Sezione di R. Tesoreria che ha emessa la ricevuta provvisoria mod. 49-T. contro quietanza dell'intestatario da apporsi sulla ricevuta medesima e previo accertamento della sua perfetta corrispondenza con la relativa matrice da cui venne staccata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 18 aprile 1944

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE DEL 19 aprile 1944.
Reiscrizione del Rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. D. L. 24-7-1936, n. 1544, convertito nella legge 3-4-1937, n. 517, e relative norme di attuazione contenute nel R. D. 10-2-1937, n. 228;

Visto il D. M. 22-3-1938, col quale il ragioniere Forti Italo fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il D. M. 3-2-1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Forti perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. D. L. 20-1-1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che, in seguito all'abolizione delle leggi razziali, il rag. Forti ha diritto di essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Italo Forti fu Carlo è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con D. M. 3-2-1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Salerno, 19 aprile 1944.

CASATI

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Page 99 to Pool
for Translation.

3/5/44

1036

1137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GUARD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/33/Int

26 April 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 20 of 19 April 1944

TO : Administrative Section

Reference memo ACC/4010/1 dated 23 April 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

R. G. B. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

1138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/33/Int

26 April 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 19 of 15 April 1944.

TO : Administrative Section

Reference memo ACC/4010/I dated 22 April 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for R. G. B. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

1139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

26 April 1944

ACC/33/Int

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 18 of 12 April 1944.

TO : Administrative Section

Reference your memo ACC/4010/L dated 23 April 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for R. C. B. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

869

455.2

1401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Dut

UNITED STATES
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/A010/L 25 April 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 20 of 19 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 102. Payment of pensions and indemnities to members of the dissolved M.V.S.N. (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale) and its specialist branches.

(b) R. Decree Law 23 March 44, No. 103. Ordinary pay of privates and junior NCOs of R. Army, Navy and Air Force. (Private's pay: 5 Lire per day).

(c) R. Decree Law 3 April 1944, No. 104. Status of the R. Navy Officers who are absent from service (in enemy held territory).

(d) R. Decree Law 5 April 1944, No. 105. Census of motor vehicles in liberated provinces. Compulsory declaration of all motor vehicles and spare parts is established and all transfers of motor vehicles after the effective date of this decree are forbidden until further notice. Penalties and confiscation are provided for.

(e) R. Decree Law 6 April 1944, No. 106. Abrogation of the General Commissariat for combustible liquids and constitution of a Commission for apportionment, assignment and distribution of combustible liquids destined for civilian use.

The Interministerial Commission is composed of the Minister of Industry, Commerce and Labor presiding and of four members appointed by interested Ministers. The President shall be in charge of the liaison with the A.C.C. A machinery is set up for issuance of rationing coupons by certain public offices on basis of apportionment made by the Commission. Excepting small quantities of petrol products for home consumption no combustible liquids shall be sold without presentation of ration coupons.

(f) R. Decree Law 6 April 1944, No. 107. Constitution of a High Commis-

TO : See distribution list.

The above issue of S.C. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 102. Payment of pensions and indemnities to members of the dissolved M.V.S.N. (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale) and its specialized branches.

(b) R. Decree Law 2 March 44, No. 103. Ordinary pay of privates and Junior NCOs of R. Army, Navy and Air Force. (Private's pay: 5 Lire per day).

(c) R. Decree Law 7 April 1944, No. 104. Status of the R. Navy Officers who are absent from service (in enemy held territory).

(d) R. Decree Law 5 April 1944, No. 105. Use of motor vehicles in liberated provinces. Compulsory declaration of all motor vehicles and spare parts is established and all transfer of motor vehicles after the effective date of this decree are forbidden until further notice. Penalties and confiscation are provided for.

(e) R. Decree Law 6 April 1944, No. 106. Abolition of the General Commissariat for combustible liquids and constitution of a Commission for apportionment, assistment and distribution of combustible liquids destined for civilian use.

The Interministerial Commission is composed of the Minister of Industry, Commerce and Labor presiding and of four members appointed by interested Ministers. The President shall be in charge of the liaison with the A.C.C. A machinery is set up for issuance of rationing coupons by certain public offices on basis of apportionment made by the Commission. Excepting small quantities of petrol products for home consumption no combustible liquids shall be sold without presentation of ration coupons.

(f) R. Decree Law 6 April 1944, No. 107. Constitution of a High Commissariat for prisoners of war.

The High Commissioner who is responsible directly to the Chief of Government deals with all matters pertaining to PWs and interned Italian military personnel.

(g) R. Decree Law 6 April 1944, No. 108. Modification of rules complementing the R. Decree Law 15 March 1923 No. 121 on the grant of the status of "Present with the Colors" (Presenti alle Bandiere) to military personnel or persons of same standing who died in consequence of wounds, injuries or diseases contracted in war service or who have been officially declared missing.

(h) R. Decree Law 12 April 1944, No. 109. Establishment for duration of the war and in derogation of Arts. 11 and 68 of R. Decree 30 Dec. 1923 No. 2960 of a single Commission for civil personnel matters in each Department of the State Administrations.

The Commissions set up in each Department shall perform the functions of the Administrative Councils and Disciplinary Commissions and similar organs.

(i) R. Decree Law 15 April 1944, No. 110. Establishment of a High Commissariat for national purgation of fascism.

A High Commissioner will be appointed by Royal Decree and subsequent provisions issued by the Chief of Government will specify his powers and tasks.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Royal Decree 19 April 1944, establishment of a Civil Commissioner for national purgation of fascism. (Ref. C to G-5 ITALCOM).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Saturday, 29 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. C. [redacted], Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 19 Aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102.
Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M. V. S. N. e sue specialità . . . . . Pag. 129

REGIO DECRETO LEGGE 28 Marzo 1944, N. 103.
Paghe ordinarie dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO LEGGE 3 Aprile 1944, N. 104.
Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 5 aprile 1944, N. 105.
Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 106.
Soppressione del Commissariato Generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato . . . . Pag. 138

REGIO DECRETO LEGGE 13 Aprile 1944, N. 110.
Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo Pag. 140

REGIO DECRETO 13 Aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo . Pag. 140

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102

Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno
e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102.
Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M. V. S. N. e sue specialità . . . . . Pag. 129

REGIO DECRETO LEGGE 28 Marzo 1944, N. 105.
Paghe ordinarie dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO LEGGE 8 Aprile 1944, N. 108.
Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, N. 106.
Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 109.
Soppressione del Commissariato Generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili . . . . . Pag. 134

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 107.
Istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra . . . . . Pag. 136

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 108.
Modifica della norma integrativa del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di « Presenti alle Bandiere » ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili . . . . . Pag. 137

REGIO DECRETO LEGGE 12 Aprile 1944, N. 110.
Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. . . . Pag. 138

REGIO DECRETO LEGGE 18 Aprile 1944, N. 110.
Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo Pag. 140

REGIO DECRETO 18 Aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo . Pag. 140

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102.

Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, che ha approvato il nuovo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della M.V.S.N.;

Visto il R. decreto 10 maggio 1939, n. 785, che ha aggiornato il nuovo statuto predetto;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 15/B, concernente lo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

4631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra di concerto con i Ministri della Marina e dell'Aeronautica e con i Sottosegretari all'Interno, alla Grazia e Giustizia, alle Finanze, ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste e alle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali della disciolta M. V. S. N. e sue specialità che siano cessati dal servizio sotto la data del 31 dicembre 1943 o successivamente, qualora contino almeno 20 anni di servizio permanente effettivo, dei quali almeno 5 di iscrizione all'Opera di previdenza della milizia, liquideranno il trattamento di pensione stabilito nello statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della M. V. S. N., approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, e successive modificazioni, a prescindere dal limite di età fissato nella tabella a) annessa al decreto stesso.

Art. 2

Il trattamento di pensione ai sottufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. e sue specialità sarà eguale a quello che agli stessi verrebbe liquidato come sottufficiali di carriera del R. Esercito aventi stipendio o paservizio, non avranno maturati gli anni di servio per conseguire la pensione, sarà corrisposto:

— agli ufficiali una indennità, una volta tanto, pari ad un dodicesimo del solo stipendio annuo per quanti sono gli anni di servizio;

— ai sottufficiali una indennità, una volta tanto, pari a tante mensilità di stipendio o paga per quanti sono gli anni di servizio.

Rimane salva la facoltà concessa ai competenti Ministeri dal 3° comma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di attribuire, in luogo del trattamento di quiescenza, in base a valutazione insindacabile degli stessi, il trattamento di pensione non superiore al minimo.

Art. 5

A tutti gli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità, se in possesso dei titoli richiesti, sarà corrisposta, oltre il trattamento di pensione o di quiescenza, l'indennità di cessazione dal servizio che sarebbe stata ad essi liquidata dalla « Sezione per indennità e sussidi » dell'Opera di previdenza della milizia.

L'indennità di cessazione dal servizio sarà corrisposta a tutti indistintamente i componenti la milizia e sue specialità che cessino dal servizio permanente o continuativo o temporaneo, sempre che abbiano prestato non meno di 6 anni di servizio effettivo ed abbiano sempre versati i contributi mensili stabiliti per ciascun grado dell'Opera di previdenza.

Art. 6

Le somme occorrenti per la liquidazione provvisoria delle pensioni, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione dal servizio, saranno anticipate sui fondi del bilancio dello Stato, salvo regolamento, appena possibile, con l'Opera di previdenza delle disciolte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nanze, ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste e alle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali della disciolta M. V. S. N. e sue specialità che siano cessati dal servizio sotto la data del 31 dicembre 1943 o successivamente, qualora contino almeno 20 anni di servizio permanente effettivo, dei quali almeno 5 di iscrizione all'Opera di previdenza della milizia, liquideranno il trattamento di pensione stabilito nello statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della M. V. S. N., approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, e successive modificazioni, a prescindere dal limite di età fissato nella tabella a) annessa al decreto stesso.

Art. 2

Il trattamento di pensione ai sottufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. e sue specialità sarà eguale a quello che agli stessi verrebbe liquidato come sottufficiali di carriera del R. Esercito aventi stipendio o paga iniziali e pari numero di anni di servizio.

Art. 3

Ai graduati e militari di truppa in s. p. e. della M.V.S.N. e sue specialità che siano cessati o cesseranno dal servizio sarà corrisposta, una volta tanto, una indennità pari ad una mensilità di paga per ogni anno intero di servizio.

Art. 4

Agli ufficiali e sottufficiali della M.V.S.N. e sue specialità che, alla data di cessazione dal stessi, il trattamento di pensione non superiore al minimo.

Art. 5

A tutti gli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità, se in possesso dei titoli richiesti, sarà corrisposta, oltre il trattamento di pensione o di quiescenza, l'indennità di cessazione dal servizio che sarebbe stata ad essi liquidata dalla « Sezione per indennità e sussidi » dell'Opera di previdenza della milizia.

L'indennità di cessazione dal servizio sarà corrisposta a tutti indistintamente i componenti la milizia e sue specialità che cessino dal servizio permanente o continuativo o temporaneo, sempre che abbiano prestato non meno di 6 anni di servizio effettivo ed abbiano sempre versati i contributi mensili stabiliti per ciascun grado dell'Opera di previdenza.

Art. 6

Le somme occorrenti per la liquidazione provvisoria delle pensioni, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione dal servizio, saranno anticipate sui fondi del bilancio dello Stato, salvo regolamento, appena possibile, con l'Opera di previdenza delle disciolte milizie.

Art. 7

A decorrere dal 1.° dicembre 1943, è istituita alle dipendenze del Ministero della Guerra una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N., delle specialità della stessa e delle milizie speciali (C.M.S.M.) col compito di attuare i provvedimenti relativi allo scioglimento delle milizie suddette.

Per quanto riguarda la milizia artiglieria marittima, tali compiti sono devoluti al Ministero della Marina.

1461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La C.M.S.M. esercita tutte le facoltà previste dal R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, per quanto riflette la liquidazione provvisoria delle pensioni al personale della M.V.S.N. e sue specialità, sostituendosi in pieno alle commissioni provinciali di cui all'art. 1 del detto R. decreto-legge.

Art. 8

La commissione militare scioglimento milizia può autorizzare gli uffici provinciali del tesoro a corrispondere al personale che ha diritto a trattamento di pensione anticipazioni mensili pari alla metà del solo stipendio.

Il ricupero delle somme così erogate sarà effettuato mediante trattenuta integrale, e fino a completa concorrenza, sulle rate di pensione provvisoria spettanti in base alla liquidazione disposta dalla commissione stessa.

Art. 9

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa con i Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari di truppa appartenenti al R. Esercito, alla R. Marina ed alla R. Aeronautica sono stabilite nella misura unica che segue, comprensiva della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B:

— soldato, comune di 2. classe a terra, aviere in servizio di leva o richiamato . L. 5,00
— caporale, comune di 1. classe a terra, aviere scelto in servizio di leva o richiamato L. 5,70
— caporal maggiore, sottocapo a terra, primo aviere in servizio di leva o richiamato L. 6,70

Le paghe predette s'intendono al netto di ogni ritenuta e sono ridotte o sospese durante i periodi di punizione secondo le norme in vigore presso ciascuna forza armata.

Art. 2

Le paghe previste dal precedente art. 1 sono aumentate delle aliquote attualmente corrisposte ai graduati di truppa (caporali e caporal-maggiori e gradi corrispondenti della R. M. e della R. A.) per effetto di ferme speciali alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lizia può autorizzare gli uffici provinciali del tesoro a corrispondere al personale che ha diritto a trattamento di pensione anticipazioni mensili pari alla metà del solo stipendio.

Il ricupero delle somme così erogate sarà effettuato mediante trattenuta integrale, e fino a completa concorrenza, sulle rate di pensione provvisoria spettanti in base alla liquidazione disposta dalla commissione stessa.

Art. 9

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto

Il Guardasigilli CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 23 Marzo 1944, N. 103.

Paghe ordinarie dei Militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa con i Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari di truppa appartenenti al R. Esercito, alla R. Marina ed alla R. Aeronautica sono stabilite nella misura unica che segue, comprensiva della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B:

— soldato, comune di 2. classe a terra, aviere in servizio di leva o richiamato . L. 5,00
— caporale, comune di 1. classe a terra, aviere scelto in servizio di leva o richiamato L. 5,70
— caporal maggiore, sottocapo a terra, primo aviere in servizio di leva o richiamato L. 6,70

Le paghe predette s'intendono al netto di ogni ritenuta e sono ridotte o sospese durante i periodi di punizione secondo le norme in vigore presso ciascuna forza armata.

Art. 2

Le paghe previste dal precedente art. 1 sono aumentate delle aliquote attualmente corrisposte ai graduati di truppa (caporali e caporal maggiori e gradi corrispondenti della R. M. e della R. A.) per effetto di ferme speciali alle quali i graduati stessi sono vincolati.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1. marzo 1944, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro della Guerra, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO — DE COURTEN
SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 Aprile 1944.
N. 104.

Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli Ufficiali della R. Marina e successive modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina approvato con R. D. 1. agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 82 in data 2 marzo 1944 sulla facoltà data al Ministro della Marina di apportare variazioni provvisorie agli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di intesa col Ministro per le Finanze;

organici formati in base al predetto R. decreto legge 2 marzo 1944, n. 82, gli Ufficiali rimasti in zona occupata dal nemico.

Le promozioni verranno conferite con riserva di anzianità nei confronti degli Ufficiali eventualmente compresi nei limiti di scrutinio e considerati in soprannumero in virtù del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo che precede sono considerati in zona occupata dal nemico tutti gli Ufficiali che non siano presenti in servizio e che non risultino deceduti, scomparsi, prigionieri o internati.

Art. 3.

Gli Ufficiali in soprannumero di cui all'art. 1 cessano da tale posizione dalla data della loro presentazione ai Comandi Militari italiani, salvo l'esito degli accertamenti disciplinari a norma delle disposizioni in vigore.

Si applicano nei loro confronti le disposizioni contenute nell'art. 36 del Dec. Ministeriale 3 luglio 1926 contenente norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ha effetto dal 1 gennaio 1944.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 3 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN

Visto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli Ufficiali della R. Marina e successive modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina approvato con R. D. 1. agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 82 in data 2 marzo 1944 sulla facoltà data al Ministro della Marina di apportare variazioni provvisorie agli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In relazione al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82 e per la durata della presente guerra, è data facoltà al Ministro della Marina di dar corso alle promozioni, nei modi e nei termini previsti dal T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina, approvato con R. decreto 1 agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni, considerando in soprannumero, rispetto a quadri e che non restano vacanti, coloro che si trovano prigionieri o internati.

Art. 3.

Gli Ufficiali in soprannumero di cui all'art. 1 cessano da tale posizione dalla data della loro presentazione ai Comandi Militari italiani, salvo l'esito degli accertamenti disciplinari a norma delle disposizioni in vigore.

Si applicano nei loro confronti le disposizioni contenute nell'art. 36 del Dec. Ministeriale 3 luglio 1920 contenente norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ha effetto dal 1 gennaio 1944.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 3 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 5 aprile 1944, N. 105.

Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759081

n. 436, concernente l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per l'attuazione del precedente decreto-legge;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1933, n. 1740, concernente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autofurgoni, autobus, autoveicoli ad uso speciale, comprese le trattrici stradali, motocicli, moto carrozzette, motocarri, motofurgoni) e relative parti di ricambio ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo ne siano possessori o detentori, di farne denunzia all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico qualunque sia lo stato d'uso e di consistenza.

La denunzia è obbligatoria anche per le persone giuridiche, private o pubbliche, ivi compresi lo Stato e gli Enti autarchici territoriali, e sarà effettuata a cura degli organi che ne hanno la normale rappresentanza, ai sensi delle leggi, regolamenti e statuti vigenti, fatta eccezione, però, per gli autoveicoli propri delle Forze Armate dello Stato, della R. Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Diplomatico, dello Stato della Città del Vaticano e di tutti gli enti che usufruiscono, per i munque da esso abbandonati in territorio liberato;

d) che siano stati demoliti e della cui avvenuta demolizione non sia stata fatta la prescritta dichiarazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 3

Le denunzie devono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico o presso gli uffici comunali e presentate ai Conservatori del Pubblico Registro Automobilistico o ai Sindaci del luogo non oltre il 15 maggio 1944.

Art. 4

E' vietato qualsiasi trasferimento di proprietà di autoveicoli dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto al giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro delle Comunicazioni quale termine finale delle operazioni di censimento.

Art. 5

Chiunque omette in tutto o in parte la denunzia prescritta dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila. In ogni caso l'automezzo non denunziato è soggetto a confisca.

Art. 6

I detentori di autoveicoli altrui che non siano in grado di giustificare il titolo del loro possesso saranno esenti da giudizio e da pena se ottempereranno alle norme circa la denunzia di cui al presente decreto e tengano il veicolo nello stato in cui si trova a disposizione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autofurgoni, autobus, autoveicoli ad uso speciale, comprese le trattrici stradali, motocicli, moto carrozzette, motocarri, motofurgoni) e relative parti di ricambio ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo ne siano possessori o detentori, di farne denunzia all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico qualunque sia lo stato d'uso e di consistenza.

La denunzia è obbligatoria anche per le persone giuridiche, private o pubbliche, ivi compresi lo Stato e gli Enti autarchici territoriali, e sarà effettuata a cura degli organi che ne hanno la normale rappresentanza, ai sensi delle leggi, regolamenti e statuti vigenti, fatta eccezione, però, per gli autoveicoli propri delle Forze Armate dello Stato, della R. Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Diplomatico, dello Stato della Città del Vaticano e di tutti gli enti che usufruiscono, per i loro veicoli, di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 2

L'obbligo di cui all'art. 1 incombe anche per gli autoveicoli:

a) che siano stati requisiti in via temporanea o definitiva;

b) che siano stati asportati dal nemico o distrutti in seguito a fatti bellici;

c) che siano stati tolti al nemico o colpiti da provvedimenti di sequestro o confisca.

Art. 3

La denunzia deve essere fatta all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico o ai Sindaci del luogo non oltre il 15 maggio 1944.

Art. 4

E' vietato qualsiasi trasferimento di proprietà di autoveicoli dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto al giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro delle Comunicazioni quale termine finale delle operazioni di censimento.

Art. 5

Chiunque omette in tutto o in parte la denunzia prescritta dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila. In ogni caso l'automezzo non denunziato è soggetto a confisca.

Art. 6

I detentori di autoveicoli altrui che non siano in grado di giustificare il titolo del loro possesso saranno esenti da giudizio e da pena se ottempereranno alle norme circa la denunzia di cui al presente decreto e tengano il veicolo nello stato in cui si trova a disposizione dell'avente diritto.

Se la denunzia riflette autoveicoli delle Forze Armate o dello Stato compete a coloro che li avranno custoditi o resone possibile il recupero un premio variabile da lire mille a lire cinquemila, a seconda dello stato di conservazione.

Art. 7

L'applicazione del presente decreto, nei territori dello Stato non ancora liberati, verrà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stabilita, non appena possibile, con appositi decreti del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI
JUNG — ORLANDO — SICILIANI.

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 106

Soppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, col quale veniva istituito, alle dipendenze del Ministero delle Corporazioni, l'Ufficio Combustibili liquidi;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, è soppresso.

Le funzioni e le attribuzioni allo stesso rimesse sono demandate allo Ufficio Combustibili liquidi istituito con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271.

Art. 2

Per la durata della presente guerra e fino a quando l'Ufficio Combustibili liquidi non potrà svolgere nel territorio liberato le sue funzioni, i compiti allo stesso demandati per quanto attiene all'approvvigionamento ed alla ripartizione, assegnazione e distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili, sono conferiti temporaneamente ad una « Commissione Interministeriale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti », istituita presso il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro dell'Industria del Commercio e del Lavoro o da un suo delegato, ed è composta di quattro membri designati, rispettivamente, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero della Marina – Direzione Generale della Marina Mer-

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 5 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI
JUNG — ORLANDO — SICILIANI.

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 106

Soppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, col quale veniva istituito, alle dipendenze del Ministero delle Corporazioni, l'Ufficio Speciale dei Combustibili liquidi;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271, concernente la istituzione presso il Ministero delle Corporazioni di uno speciale organo denominato « Ufficio combustibili liquidi »;

Visto il R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, concernente la istituzione di un Commissariato Generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, sul mutamento della denominazione del Ministero delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Il Commissariato Generale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, è soppresso.

Le funzioni e le attribuzioni allo stesso rimesse sono demandate allo Ufficio Combustibili liquidi istituito con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271.

Art. 2

Per la durata della presente guerra e fino a quando l'Ufficio Combustibili liquidi non potrà svolgere nel territorio liberato le sue funzioni, i compiti allo stesso demandati per quanto attiene all'approvvigionamento ed alla ripartizione, assegnazione e distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili, sono conferiti temporaneamente ad una « Commissione Interministeriale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti », istituita presso il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro dell'Industria del Commercio e del Lavoro o da un suo delegato, ed è composta di quattro membri designati, rispettivamente, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero della Marina – Direzione Generale della Marina Mercantile –, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Spetta al Presidente, oltre alla firma degli atti della Commissione, il compito di trattare con la Commissione Alleata di Controllo per le assegnazioni di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti e per tutte le questioni inerenti alla sfera di competenza della Commissione.

Art. 3

La ripartizione delle assegnazioni di com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

bustibili liquidi, carburanti e lubrificanti in genere, ottenute dalla Commissione Alleata di Controllo, sarà fatta di volta in volta dalla Commissione Interministeriale fra le varie categorie di consumatori in base al rispettivo fabbisogno.

A tal fine le richieste presentate dagli interessati dovranno essere inoltrate alla Commissione Interministeriale:

a) dai Consigli dell'Economia, per il tramite del Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, per gli usi industriali e commerciali e per ogni altro uso non compreso nelle lettere b), c) e d);

b) dagli Ispettorati per la Motorizzazione, per il tramite del Ministero delle Comunicazioni, per gli autoveicoli azionati con mezzi meccanici;

c) dagli Ispettorati Agrari, per il tramite del Ministero dell'Agricoltura, per gli usi agricoli;

d) dalle Capitanerie di Porto, per il tramite della Direzione Generale della Marina Mercantile, per i motoscafi e per i natanti azionati con mezzi meccanici.

La Commissione provvederà alla ripartizione mediante rilascio di « carte di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o mediante assegnazione di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » emessi dal Governo Militare Alleato, in relazione all'effettivo fabbisogno risultante per ogni categoria di consumatori.

Non sarà in nessun caso dato corso a richieste che risultino eccedenti l'effettivo fabbisogno.

Art. 4

La distribuzione delle « carte per il prelevamento di carburanti », e dei « buoni di prelevamento dei prodotti petroliferi », in base alle assegnazioni stabilite dalla Commissione Interministeriale per ogni categoria di consumatori

d) per le aziende agricole, al Ministero dell'Agricoltura, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti.

In tutti gli altri casi a tale distribuzione si provvede a mezzo dei Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 5

I carburanti e lubrificanti assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso per cui sono stati assegnati.

Le infrazioni a tale prescrizione, oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 8, importano la revoca immediata delle concessioni di « carte per il prelevamento di carburanti » e di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi ».

Art. 6

La concessione delle « carte per il prelevamento di carburanti » e dei « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » può essere revocata in ogni momento.

Qualora sia disposta la revoca, i possessori delle carte dei buoni devono farne restituzione all'ufficio dal quale ne abbiano avuta la consegna non oltre cinque giorni dalla comunicazione della revoca.

Uguale obbligo è imposto nel caso in cui vengano meno le ragioni per cui la carta o il buono siano stati rilasciati e nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

E' fatto divieto ai Comitati, alle Società ed alle Ditte comunque autorizzate alla distribuzione di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti di consegnare i prodotti stessi senza presentazione e ritiro della « carta di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o dei « buoni di prelevamento di prodotti petro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

b) dagli Ispettorati per la Motorizzazione, per il tramite del Ministero delle Comunicazioni, per gli autoveicoli azionati con mezzi meccanici;

c) dagli Ispettorati Agrari, per il tramite del Ministero dell'Agricoltura, per gli usi agricoli;

d) dalle Capitanerie di Porto, per il tramite della Direzione Generale della Marina Mercantile, per i motoscafi e per i natanti azionati con mezzi meccanici.

La Commissione provvederà alla ripartizione mediante rilascio di « carte di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o mediante assegnazione di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » emessi dal Governo Militare Alleato, in relazione all'effettivo fabbisogno risultante per ogni categoria di consumatori.

Non sarà in nessun caso dato corso a richieste che risultino eccedenti l'effettivo fabbisogno.

Art. 4

La distribuzione delle « carte per il prelevamento di carburanti », e dei « buoni di prelevamento dei prodotti petroliferi », in base alle assegnazioni stabilite dalla Commissione Interministeriale per ogni categoria di consumatori, è affidata:

a) per le Amministrazioni Centrali dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per gli esercenti i servizi pubblici di trasporti in concessione, per gli allievi conducenti e per gli esami di collaudo e di revisione, all'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti;

c) per la Marina Mercantile, alla Direzione Generale della Marina Mercantile, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti;

la revoca immediata delle concessioni di [illegible] te per il prelevamento di carburanti » e di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi ».

Art. 6

La concessione delle « carte per il prelevamento di carburanti » e dei « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » può essere revocata in ogni momento.

Qualora sia disposta la revoca, i possessori delle carte dei buoni devono farne restituzione all'ufficio dal quale ne abbiano avuta la consegna non oltre cinque giorni dalla comunicazione della revoca.

Uguale obbligo è imposto nel caso in cui vengano meno le ragioni per cui la carta o il buono siano stati rilasciati e nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

E' fatto divieto ai Comitati, alle Società ed alle Ditte comunque autorizzate alla distribuzione di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti di consegnare i prodotti stessi senza presentazione e ritiro della « carta di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o dei « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi », emessi dalla Commissione Interministeriale o dal Governo Militare Alleato.

Sono eccettuate da tale divieto le forniture per consumo casalingo di piccole quantità di prodotti petroliferi, non eccedenti un litro alla volta, che vengano effettuate da un commerciante autorizzato alla vendita di tali prodotti.

Art. 8

Le trasgressioni alle prescrizioni contenute nel presente decreto sono punite con l'ammen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da da lire cinquecento a lire diecimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave e come tale sia punibile ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascuno degli amministratori.

Art. 9

Alle spese occorrenti per il funzionamento della Commissione Interministeriale e per l'attuazione dei compiti rimessi al Consiglio Provinciale dell'Economia, si provvede con uno speciale contributo di centesimi trentacinque per litro o chilo, che viene imposto sui prodotti petroliferi distribuiti.

Tale contributo sarà fatto affluire ad una contabilità speciale intestata al Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, aperta presso il Consiglio Provinciale dell'Economia che verrà designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Le modalità di riscossione saranno determinate con le norme integrative e regolamentari di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Con successivo R. decreto, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni, saranno emanate le norme integrative e regolamentari occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 107.

Istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1615, che dà esecuzione nel Regno alla convenzione stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra, e fino ad un anno dalla conclusione del trattato di pace, è istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri e dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2

L'Alto Commissario:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dotti petroliferi distribuiti.

Tale contributo sarà fatto affluire ad una contabilità speciale intestata al Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, aperta presso il Consiglio Provinciale dell'Economia che verrà designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Le modalità di riscossione saranno determinate con le norme integrative e regolamentari di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Con successivo R. decreto, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni, saranno emanate le norme integrative e regolamentari occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN
LUCIFERO — CORBINO — SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra, e fino ad un anno dalla conclusione del trattato di pace, è istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri e dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) controlla tutti i rapporti di carattere collettivo o individuale che comunque si riferiscano ai prigionieri di guerra e ai militari internati italiani, nonchè al loro stato, al loro trattamento, al loro impiego ed al loro rimpatrio;

b) sovraintende all'assistenza materiale e morale dei prigionieri di guerra e dei militari internati, fino all'atto del loro rimpatrio.

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo che precede, l'Alto Commissario:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) promuove a mezzo del Ministero degli Affari Esteri i necessari rapporti con le Autorità competenti delle potenze detentrici;

b) corrisponde direttamente, nelle questioni di sua competenza, con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti;

c) corrisponde direttamente con i Ministeri e con tutti gli enti pubblici incaricati dell'assistenza dei prigionieri di guerra e ne richiede la collaborazione per tutte le esigenze delle sue attribuzioni;

d) ripartisce i compiti relativi all'assistenza dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie, fra gli uffici dipendenti e le istituzioni già ad essi interessate;

e) provvede, d'intesa col Ministro degli Esteri, per le temporanee missioni in paese estero che possano occorrere per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Capo del Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio del Regno.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto, su sua designazione, tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto o fra gli ufficiali delle Forze Armate di grado equiparato, e nominato con decreto del Capo del Governo.

Art. 6

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze.

ventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, saranno emanate le disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG
ORLANDO — DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, N. 108

Modifica delle norme integrative del R. decreto legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di «Presenti alle Bandiere» ai militari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ternati e delle loro famiglie, fra gli uffici dipendenti e le istituzioni già ad essi interessate;

e) provvede, d'intesa col Ministro degli Esteri, per le temporanee missioni in paese estero che possano occorrere per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Capo del Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio del Regno.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto, su sua designazione, tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto o fra gli ufficiali delle Forze Armate di grado equiparato, e nominato con decreto del Capo del Governo.

Art. 6

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dall'Amministrazione dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e avdel Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, saranno emanate le disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG
ORLANDO — DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, N. 108

Modifica delle norme integrative del R. decreto legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di «Presenti alle Bandiere» ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 18;

1160
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione dell'avvenuto decesso o della dichiarazione di irreperibilità, del militare o militarizzato considerato «Presente alle Bandiere», assegnato nell'art. 3 comma terzo del R. decreto 5 aprile 1943, n. 681, per la presentazione della domanda rivolta a conseguire il trattamento preveduto dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento che si fossero verificate per la mancata presentazione della domanda nel termine di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per tutta la durata della presente guerra e fino alla conclusione della pace le attribuzioni e i poteri nella materia di personale e disciplinare, spettanti ai Consigli di Amministrazione e alle Commissioni di disciplina ed organi similari, vengono demandati, in deroga alle norme vigenti, ad una unica Commissione per gli affari del personale da costituirsi presso ciascun Dicastero.

Tale Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, o, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento degli stessi, da un alto funzionario dei ruoli del rispettivo Dicastero, designato dal Ministro; ed è composta, per ogni Amministrazione, di tre funzionari da scegliersi dal Ministro tra i più elevati in grado dei detti ruoli e del competente capo del personale o del funzionario di ruolo dell'Amministrazione Centrale al quale ne siano state attribuite le funzioni, purchè di grado non inferiore al nono.

Un impiegato del Ministero, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

data di partecipazione dell'avvenuto decesso e della dichiarazione di irreperibilità, del militare o militarizzato considerato « Presente alle Bandiere », assegnato nell'art. 3 comma terzo del R. decreto 5 aprile 1943, n. 681, per la presentazione della domanda rivolta a conseguire il trattamento preveduto dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento che si fossero verificate per la mancata presentazione della domanda nel termine di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO
DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasig.lli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 109

Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

mo Ministro Segretario di Stato:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per tutta la durata della presente guerra e fino alla conclusione della pace le attribuzioni e i poteri nella materia di personale e disciplinare, spettanti ai Consigli di Amministrazione e alle Commissioni di disciplina ed organi similari, vengono demandati, in deroga alle norme vigenti, ad una unica Commissione per gli affari del personale da costituirsi presso ciascun Dicastero.

Tale Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, o, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento degli stessi, da un alto funzionario dei ruoli del rispettivo Dicastero, designato dal Ministro; ed è composta, per ogni Amministrazione, di tre funzionari da scegliersi dal Ministro tra i più elevati in grado dei detti ruoli e del competente capo del personale o del funzionario di ruolo dell'Amministrazione Centrale al quale ne siano state attribuite le funzioni, purchè di grado non inferiore al nono.

Un impiegato del Ministero, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ove questi sia il Ministro o il Sottosegretario di Stato; se la Commissione è invece presieduta da un funzionario designato dal Ministro, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Art. 2

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano an-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

che al personale della magistratura dell'ordine giudiziario, al personale insegnante universitario ed al personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni.

Per il personale della magistratura dell'ordine giudiziario la Commissione, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è composta di quattro magistrati di grado non inferiore al quinto, dei quali uno deve essere scelto nel ruolo della magistratura requirente.

Per il personale insegnante universitario alla Commissione, istituita presso il Ministero dell'Educazione Nazionale, vengono aggregati due professori ordinari delle RR. Università.

Per il personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni sono istituite, in luogo di una sola, tre Commissioni distinte presso il detto Dicastero, per il personale delle Ferrovie dello Stato, per il personale dipendente dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, e per il personale delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 3

Per il personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutto il personale amministrato in base a norme speciali e che non rientra nella competenza dei singoli Ministeri, è costituita una Commissione unica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi dal Capo del Governo.

Tale Commissione è composta di quattro funzionari da scegliersi tra i più elevati in grado, ed in ogni caso di grado non inferiore al quinto, dei ruoli del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio, possibilmente uno per ogni ruolo, ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in mancanza, da un funzionario dei

Art. 4

La Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno è integrata con un segretario comunale generale di prima classe, ovvero con un segretario provinciale generale di prima classe quando debba occuparsi di affari riguardanti rispettivamente il personale dei segretari comunali e quello dei segretari provinciali.

Alla Commissione istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, quando debba occuparsi di affari riguardanti il personale del ruolo tecnico dipendente dallo stesso Ministero, è aggregato un funzionario di quel ruolo, di grado non inferiore al sesto.

Art. 5

La trattazione degli affari riguardanti il personale dipendente da Ministeri, che siano retti ad interim dal titolare di altro Dicastero, è demandata alla Commissione istituita presso tale Dicastero, fino a quando i Ministeri stessi non potranno costituire la Commissione con proprio personale, chiamando a farne parte di volta in volta, quale membro aggiunto, il funzionario di gruppo A di grado più elevato dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Per le materie riguardanti il personale di ruoli tecnici, partecipa con diritto di voto alle adunanze della Commissione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del singolo ruolo, quale secondo membro aggiunto.

Art. 6

Alle Commissioni di cui al presente decreto sono deferite anche le attribuzioni, nella materia disciplinare e di personale di relativa competenza, dei Consigli Superiori e di ogni analogo organo collegiale dell'Amministrazione Cen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

due professori ordinari delle RR. Università.

Per il personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni sono istituite, in luogo di una sola, tre Commissioni distinte presso il detto Dicastero, per il personale delle Ferrovie dello Stato, per il personale dipendente dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, e per il personale delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 3

Per il personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutto il personale amministrato in base a norme speciali e che non rientra nella competenza dei singoli Ministeri, è costituita una Commissione unica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi dal Capo del Governo.

Tale Commissione è composta di quattro funzionari da scegliersi tra i più elevati in grado, ed in ogni caso di grado non inferiore al quinto, dei ruoli del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio, possibilmente uno per ogni ruolo, ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, in mancanza, da un funzionario dei detti ruoli, di grado non inferiore al quarto, designato dal Capo del Governo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dei predetti ruoli, di grado non inferiore al nono.

Per il personale non appartenente ai ruoli indicati nel primo comma è chiamato di volta in volta a far parte della Commissione, come membro aggiunto, il funzionario di grado più elevato, purchè non inferiore al quinto, del ruolo al quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

è aggregato un funzionario di quel ruolo, di grado non inferiore al sesto.

Art. 5

La trattazione degli affari riguardanti il personale dipendente da Ministeri, che siano retti ad interim dal titolare di altro Dicastero, è demandata alla Commissione istituita presso tale Dicastero, fino a quando i Ministeri stessi non potranno costituire la Commissione con proprio personale, chiamando a farne parte di volta in volta, quale membro aggiunto, il funzionario di gruppo A di grado più elevato dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Per le materie riguardanti il personale di ruoli tecnici, partecipa con diritto di voto alle adunanze della Commissione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del singolo ruolo, quale secondo membro aggiunto.

Art. 6

Alle Commissioni di cui al presente decreto sono deferite anche le attribuzioni, nella materia disciplinare e di personale di relativa competenza, dei Consigli Superiori e di ogni analogo organo collegiale dell'Amministrazione Centrale.

Art. 7

Nulla è innovato circa la competenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del personale di grado superiore al quinto.

Art. 8

Per quanto non innovato o modificato dalle disposizioni del presente decreto restano ferme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e dei particolari ordinamenti.

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto quelle dei RR. decreti-legge 9 gennaio 1944, n. 2 e 10 gennaio 1944, n. 10 per gli affari del personale delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telegrafi.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, N. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto - legge 28 dicembre 1943, n. 20/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con tutti i Ministri, saranno emanate le disposizioni occorrenti per disciplinare le attribuzioni ed i compiti dell'Alto Commissariato e per regolarne la organizzazione ed il funzionamento.

Art. 3.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato agli stanziamenti dei fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 18 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110 col quale viene istituito l'Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Pri[illegible] di Stato, di intesa coi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, N. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto - legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la epurazione della nazione dal fascismo è istituito con effetto dal 1° marzo 1944 un Alto Commissariato che assume la denominazione di « Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo ».

Art. 3.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato agli stanziamenti dei fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Comanissariato.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110 col quale viene istituito l'Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il sig. Tito Zaniboni è nominato, con effetto dal 1° marzo 1944, Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI

TESTI VITTORIO, *gerente*.

TIPOGRAFIA DITTA CAV. ANTONIO VOLPE — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible]

[illegible]
Legal Section
APO 794.

ACC/4010/1. 25 April 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 15 of 12 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

I. Announcements.
(a) Appointment of Gn. Avv. Francesco [illegible] to the office of Alto Commissioner for Sicily. (Presidency of the Council of Ministers).
(b) Brigadier General of Army [illegible] Grasso is appointed Commanding Officer of the R. Finance Guards of the liberated Italy.

II. Laws and decrees.
(a) R. Decree Law 19 March 1944, No. 97. The powers and functions of the General Statistical Institute are henceforth conferred upon the Ministry of Industry, Commerce and Labour.
(b) R. Decree Law 27 March 1944, No. 98. Establishment in the Command of the R. Guard of Finance in liberated Italy.
(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 99. Extension for reasons of war o Articles 592 and 593 Code of Penal Procedure concerning the execution of grants of amnesty, indulgence and pardon.
[illegible] for persons of war the execution of the above grants can not be effected by the court which has rendered the sentence the Procuratore del Re of the place where the prisoner is held shall act instead of the court.
(d) R. Decree Law 6 April 1944, n. 100. Temporary establishment of two Sections of the Supreme Court of Cassation at Palermo.
There shall be one penal and one civil section.
(e) Ministerial Decree of 12 April 1944. Appeal of limitation upon sale and transformation of extracts for liquors.

Note: Subordinations [illegible] desired to be included in the Judgment in the "Gazzetta Ufficiale" [illegible] their return not later than by 1700 hours, Thursday, 27 April 1944. The return will be made by Subordination at Palermo to the Administrative Section and by Subordinations at Naples to the Executive Commission through the current section. All returns will be numbered.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I. Announcements.

(a) -- ointment of Gn. Ar. Francesco [illegible] to the office of Ch Commissioner for Sicily. (Presidency of the Council of Ministers).

(b) Brigadier General of Army [illegible] Crosbie is appointed Corresponding Officer of the U. Finance Guards of the Liberated Italy.

II. Laws and decrees.

(a) L. Decree Law 15 March 1944, No. 91. The powers and functions of the Central Statistical Institute are to exercise control upon the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

(b) L. Decree Law 27 March 1944, No. 91. Establishment in the Ce rund of the U. Guard of Finance in liberated Italy.

(c) L. Decree Law 6 April 1944, n. 99. Detention for reasons of war o Articles 502 and 503 Code of Penal Procedure concerning the execution of sentence of arrest, imprisonment and pardon.

Here for reasons of war the execution of the above grants can not be effected by the court which has rendered the sentence the Procuratore Del le of the place where the prisoner is held shall act instead of the court.

(d) L. Decree Law 6 April 1944, n. 110. Temporary establishment of two Sections of the Supreme Court of Cassation at Palermo.

There shall be one penal and one civil section.

(e) Ministerial Decree of 12 April 1944. Appeal of limitation upon sale and transmission of extracts and papers.

Note: Subscriptions from Allied Commission to be included in the Agreement in the "Gazzetta Ufficiale" of [illegible] must return not later than by 1700 hours, Thursday, 27 April 1944. The returns will be made by Subcommission at Palermo to the Executive Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the executive section. All returns will be numbered.

. G. [illegible], Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

4650

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Abbonamento annuo con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 12 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle:

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tabella della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza delle Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 9 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 23 febbraio 1944, alla quarta riga dell'articolo 1 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, l'indicazione « 31 bis » *va rettificata in* « 31 ter ».

Alla quinta riga dello stesso articolo 1, l'indicazione « 31 ter » *va rettificata in* « 31 quater ».

Nel numero 10 della Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -, pubblicato il 26 febbraio 1944, il R. decreto 12 febbraio 1944, n. 62 deve intendersi firmato dal Ministro della Marina « De Courten » *anzichè dall'allora Sottosegretario di Stato alla Guerra* « Orlando ».

Nel numero 12 della Gazzetta, pubblicato l'8 marzo 1944, alla riga 12 delle [illegible] del R. decreto 17 febbraio 1944

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata . . . Pag. 118

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1944, n. 97.

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica . . . Pag. 118

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1944, n. 98.

Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata. . . . Pag. 118

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1944, n. 99.

Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia . . . Pag. 119

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1944, n. 100.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione. . . . Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944.

Sblocco degli estratti per liquori . . . Pag. 120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785281

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 9 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 23 febbraio 1944, alla quarta riga dell'articolo 1 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, l'indicazione « 31 bis » *va rettificata in* « 31 ter ».

Alla quinta riga dello stesso articolo 1, l'indicazione « 31 ter » *va rettificata in* « 31 quater ».

Nel numero 10 della Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -, pubblicato il 26 febbraio 1944, il R. decreto 12 febbraio 1944, n. 62 deve intendersi firmato dal Ministro della Marina « De Courten » *anzichè dall'allora Sottosegretario di Stato alla Guerra* « Orlando ».

Nel numero 12 della Gazzetta, pubblicato l'8 marzo 1944, alla riga 12 delle premesse del R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, la data « 3 marzo 1944 », *riferita al decreto Reale n. 383, va rettificata in* « 3 marzo 1934 ».

Nel numero 15 della Gazzetta, pubblicato il 25 marzo 1944, la parola « militari » *della intitolazione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88 va rettificata in* « tributari ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia Pag. 117

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata Pag. 118

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1944, n. 67.

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica Pag. 118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 marzo 1944, n. 98.

Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata. Pag. 118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 aprile 1944, n. 100.

Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia Pag. 119

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 aprile 1944, n. 101.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione. Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944.

Sblocco degli estratti per liquori Pag. 122

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'alto Commissario per la Sicilia

Con decreto in data 30 marzo u. s. S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Alto Commissario per la Sicilia l'On. Avv. Francesco Musotto.

4643

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785038

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Con decreto Reale del 27 marzo 1944 il Generale di Brigata in servizio permanente effettivo del R. Esercito Moricca Oreste è nominato Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 97.

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Istituto Centrale di Statistica non potrà assolvere i poteri e le funzioni di cui alle leggi 9 luglio 1926, n. 1162 e 21 dicembre 1929, n. 2238 ed ai RR. decreti-legge 2 giugno 1927, n. 1035, 8 giugno 1933, n. 697, 11 luglio 1935, n. 1525, 29 marzo 1938, n. 402, 3 giugno 1938, n. 929, e 11 novembre 1941, n. 1481, essi sono temporaneamente attribuiti al

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 15 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 27 marzo 1944, n. 98

Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e successive modificazioni;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, dal 1 marzo 1914 e fino a quando non sara ricostituito il Comando Generale della R. Guardia di Finanza di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e alla legge 20 marzo 1940, n. 234, il Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 97.

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Istituto Centrale di Statistica non potrà assolvere i poteri e le funzioni di cui alle leggi 9 luglio 1926, n. 1162 e 21 dicembre 1929, n. 2238 ed ai RR. decreti-legge 2 giugno 1927, n. 1035, 8 giugno 1933, n. 697, 11 luglio 1935, n. 1525, 29 marzo 1938, n. 402, 3 giugno 1938, n. 929, e 11 novembre 1941, n. 1481, essi sono temporaneamente attribuiti al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 2

Per il tempo in cui i poteri e le funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica saranno esercitati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro la gestione dell'Istituto, compreso il personale, è devoluta al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro. Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 27 marzo 1944, n. 98

Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e successive modificazioni;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, dal 1 marzo 1944 e fino a quando non sara ricostituito il Comando Generale della R. Guardia di Finanza di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e alla legge 20 marzo 1940, n. 234, il Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Art. 2

Al Comando della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata competono le attribuzioni demandate al Comando Generale della R. Guardia di Finanza, fatta eccezione di quelle conferite al Comandante Generale nella sua qualità di Generale di Corpo d'Armata.

Art. 3

Il Comando della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata è conferito ad un Generale di Divisione o di Brigata in servizio permanente effettivo del R. Esercito con decreto Reale su proposta del Ministro delle Finanze d'intesa col

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministro della Guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 27 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 99.
Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli artt. 593 e 595 C. P. P.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129
Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

Se per cause inerenti allo stato di guerra all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto non possa provvedere il giudice che pronunciò la sentenza di condanna, il Procuratore del Re del luogo dove trovasi detenuto il condannato può disporre del Re del luogo dove trovasi il condannato, affinchè provveda, ove ne sia il caso, alla sua liberazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - CASATI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 100.
Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle allegate;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono istituite temporaneamente in Salerno due Sezioni della Corte Suprema di Cassazione, una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, con a capo il Primo Presidente di detta Corte, e con giurisdizione sul territorio dell'Italia liberata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 27 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 99.
Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli artt. 593 e 595 C. P. P.;
Visto l'art. 18 della legge 1° gennaio 1939, n. 129
Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

Se per cause inerenti allo stato di guerra all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto non possa provvedere il giudice che pronunciò la sentenza di condanna, il Procuratore del Re del luogo dove trovasi detenuto il condannato può disporre la liberazione provvisoria di questo, a norma dell'art. 593 del Codice di procedura penale. Del provvedimento il Procuratore del Re darà notizia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al giudice competente appena ciò sia possibile.

Qualora per le cause anzidette l'esecuzione del decreto di grazia non possa essere curata dagli uffici giudiziari indicati nell'art. 595 dello stesso codice, il decreto è comunicato al Procuratore

Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 100.
Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle allegate;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono istituite temporaneamente in Salerno due Sezioni della Corte Suprema di Cassazione, una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, con a capo il Primo Presidente di detta Corte, e con giurisdizione sul territorio dell'Italia liberata soggetto alla Amministrazione del Governo Italiano.

Nelle materie devolute alla competenza delle sezioni unite, il collegio è composto da magistrati appartenenti alle due sezioni.

Art. 2

A ciascuna sezione sono destinati uno o più Presidenti di Sezione e il numero di consiglieri richiesti dalle esigenze del servizio.

Il numero complessivo dei primi non può es-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

sere superiore a tre e quello dei consiglieri non può essere superiore a quattordici.

Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate da un avvocato generale e da un sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione.

Possono inoltre, ove occorra, essere destinati, col loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso le sezioni anzidette consiglieri di Corte di Appello o magistrati di grado parificato in numero non superiore a tre complessivamente anche in deroga all'art. 115 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 3

Qualora non sia possibile provvedere altrimenti alle esigenze del servizio, possono con decreto del Primo Presidente, o del Presidente di sezione che ne fa le veci, essere chiamati ad integrare il collegio per singole udienze magistrati di IV grado, o di V, addetti ad altri uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello di Napoli e delle Corti più vicine.

Dello stesso collegio non possono per altro far parte più di due magistrati applicati ai sensi del presente articolo e della seconda parte dell'articolo precedente.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi delle sezioni anzidette sono distaccati presso di esse da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari nel numero richiesto per il regolare andamento del servizio, non superiore per altro a dieci.

Art. 5

Con RR. decreti, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sarà determinata la data d'inizio del funzionamento delle suddette sezioni e saranno emanate le norme d'attuazione e quelle complementari ed integrative del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1944.

Sblocco degli estratti per liquori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728 contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sulla disciplina della produzione e della vendita di bevande alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13/B, concernente lo sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale, modificato con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 36;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37 sullo sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le limitazioni alla vendita degli estratti per liquori, di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

La fabbricazione degli estratti per liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto, addì 12 aprile 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Art. 3

Qualora non sia possibile provvedere altrimenti alle esigenze del servizio, possono con decreto del Primo Presidente, o del Presidente di sezione che ne fa le veci, essere chiamati ad integrare il collegio per singole udienze magistrati di IV grado, o di V, addetti ad altri uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello di Napoli e delle Corti più vicine.

Dello stesso collegio non possono per altro far parte più di due magistrati applicati ai sensi del presente articolo e della seconda parte dell'articolo precedente.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi delle sezioni anzidette sono distaccati presso di esse da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari nel numero richiesto per il regolare andamento del servizio, non superiore per altro a dieci.

Art. 5

Con RR. decreti, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sarà determinata la data d'inizio del funzionamento delle suddette sezioni e saranno emanate le norme d'attuazione e quelle complementari ed integrative del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1798 contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sulla disciplina della produzione e della vendita di bevande alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13/B, concernente lo sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale, modificato con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 86;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 87 sullo sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le limitazioni alla vendita degli estratti per liquori, di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

La fabbricazione degli estratti per liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 12 aprile 1944.

CORBINO - LUCIFERO

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784128

984

33/91

WAR DEPARTMENT
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/LSUC/L 22 April 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 19 of 15 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) Royal Decree Law 12 April 1944, No. 101. Rules complementing R. decree laws 20 Dec. 1943, No. 29/B and 6 Jan. 1944 No. 9 on defascistization of Administrations of the State, of the local and parastatal bodies, etc. and on readmission to service of employees of such administrations, bodies and companies who have been dismissed for political motives.

(i) Instead of the various disciplinary Commissions and the administrative Council entrusted by virtue of the laws No. 29/B and 9 with the "defascistization" of the state offices, a single Commission is established by the new law. The Commission has two sections, each of which is composed of a judicial official, of a citizen without fascist precedents and of a member of the Administration whose employee is under investigation. A Minister or an Undersecretary of the State shall be appointed president of the Commission. The Commission shall adjudicate in plenary session the recourses against the decisions of the Sections and pass upon more important cases referred to plenary session by the President. All other cases shall be dealt with by one of the Sections. Certain cases remain within the exclusive jurisdiction of the Council of Ministers as under the previous laws.

(ii) The Provincial Commission set up by Law No. 29/B and appointed by Prefects for the purpose of effecting the "defascistization" of other public and quasi-public offices shall remain substantially unchanged.

(iii) The time limits for denunciations of fascists in public service, for completion of the defascistization proceedings and for filing of requests for readmission in service by employees dismissed for political motives are extended.

(b) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Repeal of Sequestration. Orders of sequestration against the property of Marchese Antonio MAGLIANI are repealed.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) Royal Decree Law 12 April 1944, No. 101. Rules complementing R. decree laws 28 Dec. 1943, No. 29/B and 9 Jan. 1944 No. 9 on defascistization of Administrations of the State, of the local and parastatal bodies, etc. and on readmission to service of employees of such administrations, bodies and companies who have been dismissed for political motives.

(i) Instead of the various disciplinary Commissions and the administrative Councils entrusted by virtue of the laws No. 29/B and 9 with the "defascistization" of the state offices, a single Commission is established by the new law. The Commission has two sections, each of which is composed of a judicial official, of a citizen without fascist precedents and of a member of the Administration whose employee is under investigation. A Minister or an Undersecretary of the State shall be appointed president of the Commission. The Commission shall adjudicate in plenary session the recourses against the decisions of the Sections and pass upon more important cases referred to plenary session by the President. All other cases shall be dealt with by one of the Sections. Certain cases remain within the exclusive jurisdiction of the Council of Ministers as under the previous laws.

(ii) The Provincial Commission set up by Law No. 29/B and appointed by Prefects for the purpose of effecting the "defascistization" of other public and quasi-public offices shall remain substantially unchanged.

(iii) The time limits for denunciations of fascists in public service, for completion of the defascistization proceedings and for filing of requests for readmission in service by employees dismissed for political motives are extended.

(b) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Repeal of Sequestration. Orders of sequestration against the property of Marchese Antonio FIS-TETICHI are revoked.

(c) Ministerial decree 29 March 1944. Approval of contribution rates due for the year 1944 from the members of the National Association for the control of combustibles.

Note: Subcommission recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Friday, 28 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

4643

G. G. WHITMORE, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785062

33/90

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 19

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 15 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Ai soli « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 101

Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29 B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici . . . . . Pag. 121

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 marzo 1944

Revoca di sequestro . . . . . Pag. 128

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1944

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consorziati dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione . . . Pag. 128

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 101.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29 B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto l'art. 18 della legge 1° gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti degli artt. 3 comma 1° lettera a) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Un fascicolo . . . 4 | » trimestrale . . . » 100 | Un fascicolo . . . 8 | Nel Regno | » trimestrale . . . » 30 | Un fascicolo . . . 4 | All'Estero | » semestrale . . . » 120 | » trimestrale . . . » 60 | Un fascicolo . . . 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . | Abbonamento annuo . . . L. 100 | Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . | Abbonamento annuo . . . L. 200 | Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 101

Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici . . . . . Pag. 121

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 marzo 1944.

Revoca di sequestro . . . . . Pag. 128

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1944

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consorziati dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione . . . Pag. 128

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 APRILE 1944, N. 101

Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto l'art. 18 della legge 1° gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti degli artt. 3 comma 1° lettera a) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 3 n. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e per le valutazioni ivi previste, relative al personale civile delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, al personale militare del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica ed al personale della R. Guardia di Finanza, è istituita, in sostituzione dei Consigli di Amministrazione e delle Commissioni di disciplina e degli organi similari richiamati dai citati RR. decreti-legge, una Commissione unica, presieduta da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

4047

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Commissione è divisa in due Sezioni, composte ciascuna:

1) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV nominato dal Capo del Governo su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

2) di un cittadino di specchiata probità, che non abbia mai svolto attività politica a favore del fascismo, nominato dal Capo del Governo, su proposta del Ministro dell'Interno;

3) di un funzionario dell'Amministrazione o di un ufficiale dell'Arma o del Corpo ai quali appartiene il dipendente la cui situazione deve essere esaminata, di grado pari o superiore allo stesso e comunque non inferiore al grado IX o parificato, designato dal capo del relativo Dicastero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle cancellerie o segreterie giudiziarie di grado non inferiore all'VIII, designato dal Ministero per la Grazia e Giustizia.

Art. 2

Le adunanze delle Sezioni sono presiedute dal Presidente della Commissione, o, in sua vece, dal membro più elevato in grado.

Il Presidente della Commissione ripartisce, con provvedimento interno, le pratiche fra le due Sezioni, secondo i Dicasteri ai quali appartengono i dipendenti la cui situazione deve essere esaminata.

Art. 3

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le decisioni delle Sezioni possono essere impugnate con ricorso alla Commissione, in adunanza plenaria, da proporsi nel termine di giorni venti dalla notifica agli interessati.

Art. 4

Art. 5

Resta ferma la competenza del Consiglio dei Ministri per il personale e per le valutazioni di cui agli artt. 3 lett. a) e 4 ultimo comma del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B ed all'art. 3 n. 1 del R. decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 6

Nel solo caso in cui ricorra la effettiva ed accertata impossibilità di assicurare l'intervento nelle Commissioni provinciali, di cui all'art. 3 lettera b) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, dei due membri non appartenenti all'ordine giudiziario, è data facoltà al Prefetto di sostituirli, a suo insindacabile giudizio, con cittadini di specchiata probità, che non siano mai stati inscritti al partito fascista e non abbiano mai esplicata una qualsiasi attività a favore del partito.

Art. 7

La valutazione della sussistenza delle condizioni per la permanenza in servizio, richiesta dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 per la riammissione in servizio del personale ivi indicato, resta demandata alle Commissioni per gli affari del personale ed ai competenti Uffici del personale.

Art. 8

L'impiegato sottoposto al giudizio degli organi di cui agli artt. 1 e 6 del presente decreto, per gli addebiti di cui agli artt. 1 e 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, è escluso dall'esame e dallo scrutinio di promozione di grado fino al termine del procedimento.

Restano egualmente sospese durante il procedimento le promozioni non ancora decretate a suo favore per esami o scrutinii anteriori.

Art. 9

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera alle armi, dispensati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) di un funzionario dell' Amministrazione o di un ufficiale dell'Arma o del Corpo ai quali appartiene il dipendente la cui situazione deve essere esaminata, di grado pari o superiore allo stesso e comunque non inferiore al grado IX o parificato, designato dal capo del relativo Dicastero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle cancellerie o segreterie giudiziarie di grado non inferiore all' VIII, designato dal Ministero per la Grazia e Giustizia.

Art. 2

Le adunanze delle Sezioni sono presiedute dal Presidente della Commissione, o, in sua vece, dal membro più elevato in grado.

Il Presidente della Commissione ripartisce, con provvedimento interno, le pratiche fra le due Sezioni, secondo i Dicasteri ai quali appartengono i dipendenti la cui situazione deve essere esaminata.

Art. 3

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le decisioni delle Sezioni possono essere impugnate con ricorso alla Commissione, in adunanza plenaria, da proporsi nel termine di giorni venti dalla notifica agli interessati.

Art. 4

Le due Sezioni deliberano in adunanza plenaria sotto la presidenza del Ministro o Sottosegretario di Stato Presidente della Commissione:

a) sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Sezioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo che precede;

b) sulle pratiche che sono state dal Presidente deferite alla sua cognizione perchè presentano questioni di massima o di particolare importanza.

Contro le decisioni della Commissione in adunanza plenaria non sono ammessi gravami nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

accertata impossibilità di assicurare l'intervento nelle Commissioni provinciali, di cui all' art. 3 lettera b) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, dei due membri non appartenenti all'ordine giudiziario, è data facoltà al Prefetto di sostituirli, a suo insindacabile giudizio, con cittadini di specchiata probità, che non siano mai stati inscritti al partito fascista e non abbiano mai esplicata una qualsiasi attività a favore del partito.

Art. 7

La valutazione della sussistenza delle condizioni per la permanenza in servizio, richiesta dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 per la riammissione in servizio del personale ivi indicato, resta demandata alle Commissioni per gli affari del personale ed ai competenti Uffici del personale.

Art. 8

L'impiegato sottoposto al giudizio degli organi di cui agli artt. 1 e 6 del presente decreto, per gli addebiti di cui agli artt. 1 e 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, è escluso dall'esame e dallo scrutinio di promozione di grado fino al termine del procedimento.

Restano egualmente sospese durante il procedimento le promozioni non ancora decretate a suo favore per esami o scrutinii anteriori.

Art. 9

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera alle armi, dispensati dal servizio in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, sono collocati nella categoria del congedo spettante a norma degli ordinamenti giuridici delle rispettive forze armate, col trattamento economico che loro compete.

Art. 10

Agli ufficiali in servizio delle categorie in congedo ed ai sottufficiali non di carriera alle armi, collocati in congedo in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, spetta il trattamento di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925021

cui al 3° comma dell'art. 9 dello stesso R. decreto-legge sino a quando non potranno raggiungere il luogo di residenza perchè nella zona occupata dal nemico.

Art. 11

Il termine per le denunzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e il termine per l'epurazione di cui allo art. 12 del detto R. decreto-legge sono prorogati per i territori restituiti all'amministrazione italiana rispettivamente a mesi due e a mesi sei dalla data della restituzione; e sono portati rispettivamente a mesi tre e a mesi otto dalla data in cui la restituzione avverrà, per i territori non ancora rientrati sotto l'amministrazione italiana.

E' parimenti prorogato a mesi otto dall'entrata in vigore del presente decreto il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per le domande di riammissione già presentate ai termini di detto R. decreto-legge.

Art. 12

Per il personale civile rimasto nei territori coloniali e quello civile o militare prigioniero di guerra o internato, e per il personale civile e militare in servizio all'estero i termini di cui al primo comma dell'articolo che precede sono fissati in mesi tre e mesi otto, rispettivamente, dal giorno in cui esso rientrerà o verrà a trovarsi in territorio restituito all'amministrazione Italiana e dal giorno in cui dalle R. Rappresentanze diplomatiche all'estero verrà data comunicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B agli uffici compresi nella propria giurisdizione.

Le denunzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B dovranno essere presentate, per il personale civile e militare in servizio all'estero, alle R. Rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti.

Art. 13

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme tutte le altre di-

gretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI.

Visto,
Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 24 marzo 1944.
Revoca di sequestro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942, n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco indicati nei decreti stessi;

Visto il ricorso proposto dal Duca Nicola Mastelloni quale vicario generale del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco;

Visti gli articoli 295 e 322 del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 355;

Ritenuto che il provvedimento di sequestro impugnato è inficiato da illegittimità non risultando che il Marchese Mastelloni Antonio fu Francesco abbia perduto la cittadinanza italiana, che gli compete per diritto di nascita;

Decreta:

Art. 1

Sono revocati i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942 n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 24 marzo 1944.

BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a mesi tre e a mesi otto dalla data in cui la restituzione avverrà, per i territori non ancora rientrati sotto l'amministrazione italiana.

E' parimenti prorogato a mesi otto dall'entrata in vigore del presente decreto il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per le domande di riammissione già presentate ai termini di detto R. decreto-legge.

Art. 12

Per il personale civile rimasto nei territori coloniali e quello civile o militare prigioniero di guerra o internato, e per il personale civile e militare in servizio all'estero i termini di cui al primo comma dell'articolo che precede sono fissati in mesi tre e mesi otto, rispettivamente, dal giorno in cui esso rientrerà o verrà a trovarsi in territorio restituito all'amministrazione Italiana e dal giorno in cui dalle R. Rappresentanze diplomatiche all'estero verrà data comunicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B agli uffici compresi nella propria giurisdizione.

Le denunzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B dovranno essere presentate, per il personale civile e militare in servizio all'estero, alle R. Rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti.

Art. 13

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme tutte le altre disposizioni dei RR. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Se-

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 24 marzo 1944.

Revoca di sequestro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942, n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco indicati nei decreti stessi;

Visto il ricorso proposto dal Duca Nicola Mastelloni quale vicario generale del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco;

Visti gli articoli 295 e 322 del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 355;

Ritenuto che il provvedimento di sequestro impugnato è inficiato da illegittimità non risultando che il Marchese Mastelloni Antonio fu Francesco abbia perduto la cittadinanza italiana, che gli compete per diritto di nascita;

Decreta:

Art. 1

Sono revocati i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942 n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 24 marzo 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1944.

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO
E PER IL LAVORO

Visto il decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 che costituisce l'Associazione Nazionale per il controllo

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo Statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il Regolamento approvato con Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il D. M. 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1928, reg. n. 4 fog. n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione sopracitata;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di determinare le tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione stessa;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Ministro per le Finanze:

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate, per l'anno 1944, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle A, B, C, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale.

Vietri sul Mare, 25 marzo 1944.

IL MINISTRO
Corbino

TABELLA A.

TARIFFA PER LA PREVENZIONE (1)

(Titolo del Regolamento approvato con R. decreto 12 Maggio 1927, n. 824)

TARIFFA I

Quote annuali da corrispondere obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 46 e 72 del regolamento).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento fatta eccezione per gli aumenti di zona (nota [illegible] apparecchi inat-

Par. 1°) Generatori;

a) fissi:		
fino a 25 mq. di superficie riscaldata (1)	L.	135
b) fissi semifissi, locomobili:		
oltre 25 mq. e fino a 100 mq. (2)	»	180
per ogni 100 mq. in più o frazione	»	35
c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 mq.	»	90
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 mq.	»	80
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55
f) per generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri di capacità totale	»	60
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	85
per 1000 litri o fraz., oltre 3000 in più	»	30

Par. 2°) Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:		
fino a 300 litri di capacità (3)	L.	38
oltre 300 fino a 1000	»	59
oltre 1000 fino a 5000	»	80
oltre 5000	»	105
b) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):		
fino a due corpi	L.	59
oltre due sino a 4	»	80
oltre 4 sino a 6	»	107
oltre 6	»	130

Par. 3°) Recipienti a pressione non di vapore (4) (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio fino a 300 litri di capacità totale	L.	22
oltre 300 fino a 1000	»	38
oltre 1000 fino a 5000	»	49
oltre 5000	»	70

Per i recipienti multipli di questa categoria intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

[illegible] tariffa intera

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

dovuti dai consorziati dell'Associazione suddetta;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di determinare le tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione stessa;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate, per l'anno 1944, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle A .B. C. allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale.

Vietri sul Mare, 25 marzo 1944

IL MINISTRO
Corbino

TABELLA A.

TARIFFA PER LA PREVENZIONE (1)
(Titolo del Regolamento approvato con R. decreto 12 Maggio 1927, n. 824)

TARIFFA I

Quote annuali da corrispondere obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 46 e 72 del regolamento).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento fatta eccezione per gli aumenti di zona (nota n. 1) e per le quote del paragrafo 4 « apparecchi inattivi ». Per le quote di cui al paragrafo 1, lettera *d*) « locomobili agricoli » ed *e*) « Macchine da caffè e piccoli generatori fino ad 1 mq. » si applica l'aumento del 50 per cento.

(1) Le quote indicate nella presente tabella A si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (art. 6 Decreto Ministeriale 19 aprile 1928). Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuto sulla quota annuale esposta un aumento del 50 %, per quelli della terza zona un aumento del 50 %. Le quote sono comprensive delle spese di trasferta, viaggi e diarie, salvo che, per fatto del consortista, il sopraluogo dell'agente tecnico dell'Associazione debba ripetersi, nel quale caso è dovuto, per il secondo sopraluogo, il rimborso delle spese di trasferta (viaggi e diarie) calcolate come a nota (1) della tariffa III tabella B.

fino a 1 mq.	»	55
f) per generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri di capacità totale	»	60
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	85
per 1000 litri o fraz., oltre 3000 in più	»	30
Par. 2°) Recipienti a vapore:		
a) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:		
fino a 300 litri di capacità (3)	L.	38
oltre 300 fino a 1000	»	59
oltre 1000 fino a 5000	»	80
oltre 5000	»	105
b) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):		
fino a due corpi	L.	59
oltre due sino a 4	»	80
oltre 4 sino a 6	»	107
oltre 6	»	130
Par. 3°) Recipienti a pressione non di vapore (4) (aria compressa e simili):		
per ogni singolo apparecchio fino a 300 litri di capacità totale	L.	22
oltre 300 fino a 1000	»	38
oltre 1000 fino a 5000	»	49
oltre 5000	»	70

Per i recipienti multipli di questa categoria intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox e simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) A tutti gli effetti della tariffa gli apparecchi per acetilene sono assimilati ai recipienti a pressione non di vapore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

quarto e il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25%: per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50%.

Par. 4°) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi..... ciascuno	L.	6
dal 6° apparecchio in poi	»	4

con un massimo complessivo non superiore a » 100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824 per ogni apparecchio:

a) Generatori:		
sino a 25 mq.	L.	95
da 25 a 100 mq.	»	145
ogni 100 mq. o frazioni in più	»	25
macchine da caffè e generatori piccoli		
fino a 1 mq.	»	55
Generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	»	60
oltre 1000 litri	»	85
b) Recipienti (1):		
fino a 1000 litri o a due corpi	»	45
oltre	»	70

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a lire 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero sempre che gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A. N. C. C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'associazione.

TARIFFA III

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

Generatori fino a 25 mq.	L.	25
Generatori oltre a 25 mq.	»	50
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	»	5

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50% per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

N. B. Sulle quote si applica l'aumento del 100%.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazione di esonero (articoli 67, 69, 7):

bollo di prova	L.	3
libretto regolamentare	»	10
libretto di continuazione	»	5
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (prevenzione)	»	10

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, nonchè delle spese postali per l'invio agli interessati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta attresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824 per ogni apparecchio:

a) Generatori:	
sino a 25 mq.	L. 95
da 25 a 100 mq.	» 145
ogni 100 mq. o frazioni in più	» 25
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	» 55
Generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri	» 60
oltre 1000 litri	» 85
b) Recipienti (1):	
fino a 1000 litri o a due corpi	» 45
oltre	» 70

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a lire 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi paesi, dai quali gli

(1) Vi compresi gli apparecchi per acetilene.

ci dell'associazione.

TARIFFA III

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

Generatori fino a 25 mq.	L. 25
Generatori oltre a 25 mq.	» 50
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	» 5

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50% per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

N. B. Sulle quote si applica l'aumento del 100%.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazione di esonero (articoli 67, 69, 7):

bollo di prova	L. 3
libretto regolamentare	» 10
libretto di continuazione	» 5
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (prevenzione)	» 10

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, nonchè delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA B.

TARIFFE PER IL CONTROLLO TERMICO (1)
Titolo II del Regolamento approvato con R. Decreto, 12 maggio 1927, n. 824)

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100%

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe, I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consorziato verso la Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusto gli articoli 95 e seguenti del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824 modificati con R. decreto 17 marzo 1930, n. 441.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838128

fatta eccezione per le trasferte di cui alla tariffa III, nota 1.

TARIFFA I

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 del Regolamento) (1).

(V. nota n. (1) in calce alla tabella A.)

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo 1 del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa:

b) per una motrice fissa a CV 50 L. 15
oltre 50 CV » 25
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15
c) per ogni forno di calce » 25
d) per ogni fornace laterizi » 105
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15
f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto stabilimento o cantiere » 15
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 35
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato: se a camere sovrapposte » 75
se a camere contigue e fuoco continuo » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 75
i) per un forno di cemento » 75
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 35
l) per un impianto di riscaldamento » 50
m) per ogni altro impianto termico » 75
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

TARIFFA II

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai Consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con Regio decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore L. 20
b) per una motrice fissa » 20
c) per un forno a calce » 10
d) per una fornace di laterizi » 30
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati della industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 40
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con un uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato » 20
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 20
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 20
a camere contigue e fuoco continuo » 40
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie » 30
i) per un forno in cemento » 20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1986021

ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa a CV 50 L. 15
oltre 50 CV » 25
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15
c) per ogni forno di calce » 25
d) per ogni fornace laterizi » 105
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15
f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto stabilimento o cantiere » 15
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 35
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato: se a camere sovrapposte » 75
se a camere contigue e fuoco continuo » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte » 35
se a camere contigue e fuoco continuo » 70
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 105
per ogni unità come sopra in più nello

(1) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

Consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con Regio decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore L. 20
b) per una motrice fissa » 20
c) per un forno a calce » 10
d) per una fornace di laterizi » 30
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati della industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 40
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con un uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato » 20
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 20
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 20
a camere contigue e fuoco continuo » 40
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie » 30
i) per un forno in cemento » 20
l) per un impianto di riscaldamento » 15
m) per ogni altro impianto termico » 20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistono più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.
Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TARIFFA III

Per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (art. 94, 95 e 96 del Regolamento) il consortista deve all'Associazione, oltre la somma per le trasferte come appresso determinate (1), le quote sottoindicate:

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %.

a) per ogni operatore e per il primo giorno L. 120

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 90

c) per analisi del combustibile (2) » 120

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote a) e b) sono ridotte del 50 %. (3)

Per prove di collaudo cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote a) e b) sono aumentate del 50 %.

TARIFFA IV

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo II del Regolamento (Controllo termico, art. 84).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %.

Per ogni dichiarazione di esonero oltre il rimborso della prescritta marca da bollo L. 10

TABELLA C.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta d'obbligo del consortista, questi deve all'associazione, oltre il rimborso delle spese di trasferta (diarie e viaggi), le quote sottoindicate.

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 % fatta eccezione per le quote di cui alla tariffa II, paragrafo A "Visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili „.

(1) Per le trasferte, il Consortista è tenuto a versare all'Associazione una somma così costituita:

(a) costo del biglietto ferroviario o marittimo o lacuale in I Classe o dell'automezzo, se necessario, di andata e ritorno fra la località sede d'ufficio del funzionario e la località, cui si acceda con mezzi pubblici di trasporto, più vicina al posto di sopraluogo, maggiorandosi tale costo del 10 per cento per spese accessorie (facchinaggio e simili). Quando per raggiungere la località del sopra-

TARIFFA I.

Paragr. A. - Visita interna e prova idraulica per ogni operazione (1)

a) Generatori:

fino a 25 mq.	L.	100
da 25 a 100 mq	»	150
per ogni 100 mq. o frazione in più	»	30
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. per generatori a riscaldamanto elettrico	»	60
fino a 1000 litri	»	65
oltre 1000 litri	»	90

b) Recipienti:

sino a 300 litri	»	30
oltre 300 sino a 1000 litri oppure a due corpi	»	50
oltre	»	75

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la prima operazione è quella su riportata, la tariffa per la seconda operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

Par. B. - Visita per compra o vendita (cessioni) in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del Regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II

Paragr. A. - Per visite - prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (2):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Se di capacità non superiore a 2 litri per ogni bombola	L.	0,35
Se di capacità oltre 2 litri fino a cinque litri per ogni bombola	»	0,50
Per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola	»	2,50
Dalla 51.a alla 100.a di una partita, per ogni bombola	»	1,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

scun giorno successivo » 90

c) per analisi del combustibile (2) » 120

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote a) e b) sono ridotte del 50 %. (3)

Per prove di collaudo cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote a) e b) sono aumentate del 50 %.

TARIFFA IV

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo II del Regolamento (Controllo termico, art. 84).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %.

Per ogni dichiarazione di esonero oltre il rimborso della prescritta marca da bollo L. 10

TABELLA C.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta d'obbligo del consortista, questi deve all'associazione, oltre il rimborso delle spese di trasferta (diarie e viaggi), le quote sottoindicate.

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 % fatta eccezione per le quote di cui alla tariffa II, paragrafo A "Visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili „.

(1) Per le trasferte, il Consortista è tenuto a versare all'Associazione una somma così costituita:

(a) costo del biglietto ferroviario o marittimo o lacuale in I Classe o dell'automezzo, se necessario, di andata e ritorno fra la località sede d'ufficio del funzionario e la località, cui si accede con mezzi pubblici di trasporto, più vicina al posto di sopraluogo, maggiorandosi tale costo del 10 per cento per spese accessorie (facchinaggio e simili). Quando per raggiungere la località del sopraluogo si debba ricorrere, oltreché a mezzi pubblici di trasporto, anche a mezzi privati, si aggiungerà il costo di questi a partire dal punto più prossimo al quale si possa pervenire con mezzi pubblici medesimi;

(b) diarie nelle misure unitarie di lire 90 oppure di lire 65, a seconda che il sopraluogo abbia richiesto o no la pernottazione del funzionario fuori sede, maggiorate del 70 per cento.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando per la compilazione della relazione delle prove occorre l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile l'addebito sarà raddoppiato.

(3) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8 compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'apparecchio.

fino a 1000 litri » 65

oltre 1000 litri » 90

b) Recipienti:

sino a 300 litri » 30

oltre 300 sino a 1000 litri oppure a due corpi » 50

oltre » 75

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la prima operazione è quella su riportata, la tariffa per la seconda operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

Par. B. - Visita per compra o vendita (cessioni) in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del Regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II

Paragr. A. - Per visite - prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (2):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Se di capacità non superiore a 2 litri per ogni bombola L. 0,35

Se di capacità oltre 2 litri fino a cinque litri per ogni bombola » 0,50

Per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola » 2,50

Dalla 51.a alla 100.a di una partita, per ogni bombola » 1,50

Dalla 101.a bombola alla 150.a di una partita, per ogni bombola » 1,00

Per la 151.a bombola e successive di una partita, per ogni bombola » 0,50

La retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota a pagina seguente, è pari a L. 90,

(1) Verifiche ritenute necessarie dall'Associazione o dall'Utente in aggiunta alle verifiche a normale scadenza regolamentare in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio vigilato.

(2) Visite previste dal Regolamento ma che si eseguiscono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per mezza giornata, oppure a L. 180 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato.

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 15 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma A, le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza:

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari L. 20

Paragr. B. - Per prove di materiali:

prelievo provini » 90

per la esecuzione di prove sui materiali per ogni mezza giornata » 90

N. B. - Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonatura di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 30.

IL MINISTRO
CORBINO

TESTI VITTORIO gerente

M. Spadaforo Linotypografia - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation No. Mr. Romano

LAWS AND DECREES

Royal Decree-Law of I2th. April, I944, No. I0I

Essential clauses of the Royal Decrees-Law of 28th. December I943, No. 29/B and of 6th. Januaty, I944, No.9, regarding defascistisation of State Administrations, of local and state--controlled Entities, of Entities which are in effect under State control or guidance and of private agencies carrying out public services and of national interest; and regarding the re-employment of personnel of such Administrations, Entities and Agencies who have previously been dismissed for political reasons.

VITTORIO EMANUELE III

By the Grace of God and by the Will of the Nation

KING OF ITALY

Whereas the Royal Decree-Law of 28th. December, I943, No.29/B; and
Whereas the Royal Decree-Law of 6th. January, I944, No. 9; and
Whereas article I8 of the Law of I9th. January, I939, No.I29; and
Whereas the Royal Decree-Law of 30th. October, I943, No.2/B;
Considering the state of necessity caused by war; and
Having heard the Council of Ministers;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

public services and of national interest; and regarding the re-employment of personnel of such Administrations, Entities and Agencies who have previously been dismissed for political reasons.

VITTORIO EMANUELE III

By the Grace of God and by the Will of the Nation

KING OF ITALY

Whereas the Royal Decree-Law of 28th. December, 1943, No.29/B; and
Whereas the Royal Decree-Law of 6th. January, 1944, No. 9; and
Whereas article 18 of the Law of 19th. January, 1939, No.129; and
Whereas the Royal Decree-Law of 30th. October, 1943, No.2/B;
Considering the state of necessity caused by war; and
Having heard the Council of Ministers;
On the proposal of the Chief of the Government, Prime Minister Secretary of State and Minister for Foreign Affairs, in agreement with the Ministers of the Interior, of Justice, of Finance, of War, of the Navy and of the Air;

4646

We have decreed and decree

ARTICLE I.

In regard to articles 3 paragraph I letter (a) of the Royal Decree-Law of 28th. December, 1943, No. 29/B and 3 No. I

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of the Royal Decree-Law of 6th. January, 1944, No. 9 and in the clauses therein forseen, in connection with civilian personnel of the civil and military State Administrations, ~~and~~ the military personnel of the Royal Army, of the Royal Navy, of the Royal Air-Force and of the personnel of the Royal Finance Guard, hereby is instituted in place of the Councils of Administration, ~~of~~ the Committees of discipline and ~~of~~ similar organs mentioned in above Royal Decrees-Law, a single Commission, presided by a Minister or by an Undersecretary of State, appointed by Royal Decree, on the proposal of the Chief of Government.

The Commission is divided in two Sections, each composed of:

I) A judicial magistrate not inferior to grade IV appointed by the Head of Government on proposal of the Minister of Justice;

2) A citizen of proved integrity, who has never taken part in political activities in favour of fascism, appointed by the Head of Government, on proposal of the Minister of the Interior;

3) A functionnary of the Administration or an officer belonging to the same Unit or Corps as the employee whose position must be examined, of equal or superior grade to him, and in any case not inferior to grade IX or its equal, chosen by the chief of the corresponding department.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Royal Decree-Law, a single Commission, presided by [illegible]
or by an Undersecretary of State, appointed by Royal Decree, on the proposal of the Chief of Government.

The Commission is divided in two Sections, each composed of:

I) A judicial magistrate not inferior to grade IV appointed by the Head of Government on proposal of the Minister of Justice;

2) A citizen of proved integrity, who has never taken part in political activities in favour of fascism, appointed by the Head of Government, on proposal of the Minister of the Interior;

3) A functionnary of the Administration or an officer belonging to the same Unit or Corps as the employee whose position must be examined, of equal or superior grade to him, and in any case not inferior to grade IX or its equal, chosen by the chief of the corresponding department.

The functions of secretary are carried out by a functionnary of the High Court or judicial secretariats not inferior to grade VIII, chosen by the Ministry of Justice.

4643

ARTICLE 2.

The meetings of the Sections are presided by the President of the Commission, or, in his stead, by the member of the highest grade.

The President of the Commission hands out the reports, according to internal pratice, to the two Sections, to the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Departments to which belong the employees whose position must be examined.

ARTICLE 3.

The deliberations are adopted according to an absolute majority of votes. In case of equality the President's vote prevails.

The decisions of the Sections can be brought before the Commission for appeal, at a plenary assembly, to be called within twenty days after notifying those concerned.

ARTICLE 4.

The two Sections deliberate in plenary assembly under the presidency of the Minister or Undersecretary of State, President of the Commission:

a) In respect of the appeal proposed against the decisions of the Sections, as per the 2nd. paragraph of the preceding article;

b) In respect of the reports handed by the President to the Sections for their cognisance because they represent questions of greater particular importance.

No administrative or judicial interference is permitted in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Commission for appeal, at a plenary assembly, to be called within twenty days after notifying those concerned.

ARTICLE 4.

The two Sections deliberate in plenary assembly under the presidency of the Minister or Undersecretary of State, President of the Commission:

a) In respect of the appeal proposed against the decisions of the Sections, as per the 2nd. paragraph of the preceding article;

b) In respect of the reports handed by the President to the Sections for their cognisance because they represent questions of greater or particular importance.

No administrative or judicial interference is permitted in the decisions of the Committee during a plenary assembly.

ARTICLE 5.

The authority of the Council of Ministers remains the same in regards to the personnel and to their choice as mentioned in articles 3 letter (a) and 4 last paragraph of the Royal Decree-Law of 28th. December, 1943, No. 29/B and in article 3, No. I of the Royal Decree-Law of 6th. January, 1944, No. 9.

46 - 4

ARTICLE 6.

Only when it is absolutely and definitely impossible to insure the intervention at provincial Commissions, as per article

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3 letter (b) of the Royal Decree-Law of 28th. December, 1923, No.29/ B, of the two members who do not hold the status of Judicial officials, the Prefect is enabled to substitute them, at his own complete discretion, with citizens of proved integrity, who have never been members of the fascist party and who have never performed any activity whatsoever in favour of the party.

ARTICLE 7.

The appraisment of subsistance conditions for remaining in service, required by article I. of the Royal Decree-Law of 6th. January, 1944, No. 9 for the re-employment of personnel therein indicated, is the function of the Commission for the affairs of personnel and of the competent Offices.

ARTICLE 8.

The employee whose case is being examined by the Organs referred to in articles I and 6 of the present decree, with reference to the rights mentioned in articles I and 2 of the Royal Decree-Law of 28th. December, No. 29/B, is excluded from the exam and promotion ~~ballot~~ scrutiny, until the end of the procedings.

Promotions not yet passed in his favour remain also

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The appraisement of sufficience [illegible]
in service, required by article I. of the Royal Decree-Law of 6th. January, 1944, No. 9 for the re-employment of personnel therein indicated, is the function of the Commission for the affairs of personnel and of the competent Personnel Offices.

ARTICLE 8.

The employee whose case is being examined by the Organs referred to in articles I and 6 of the present decree, with reference to the rights mentioned in articles I and 2 of the Royal Decree-Law of 28th. December, No. 29/B, is excluded from the exam and promotion ~~ballot~~ scrutiny, until the end of the procedings.

Promotions not yet passed in his favour remain also in abeyance during the procedings inorder to allow for further investigation and scruting.

ARTICLE 9.

Officers on active permanent service and the non-commissioned officers on permanent service, exempted from service following the terms of the Royal Decree-Law of 28th. December, 1943, No.29/B, are placed on temporary leave according to the terms of judicial orders of the respective armed forces, with the pay due to them.

1643

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICLE IO.

To the officers on service who are on extended leave, and to the drafted non-commissioned officers, who are on leave in consequence of the terms of regulations of the Royal Decree-Law of 28th. December, I943, No. 29/B, is due the pay stated in 3rd. paragraph of article 9 of the same Royal Decree-Law until such time as ~~they~~ will ~~be~~ able to reach their homes in territory occupied by the enemy

ARTICLE II.

The time of expiry for the production of denunciations as per article 5 of the Royal Decree-Law of 28th. December, I943, No.29/B, and for epuration referred to in article I2 of the Royal Decree-Law are extended for the regions returned to Italian administration to, respectively, two and six months from the date of handing over ; and are extended to, three and eight months respectively from the date in which the handing over will come into effect, for the regions not yet returned to Italian administartion.

The period referred to in the first paragraph of article 3 of the Royal Decree-Law of 6th. January, I944, No. 9, regarding the applications of readmission already presented, in terms of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICLE II.

The time of expiry for the production of denunciations as per article 5 of the Royal Decree-Law of 28th. December, 1943, No.29/B, and for epuration referred to in article 12 of the Royal Decree-Law are extended for the regions returned to Italian administration to, respectively, two and six months from the date of handing over ; and are extended to, three and eight months respectively from the date in which the handing over will come into effect, for the regions not yet returned to Italian administartion.

The period referred to in the first paragraph of article 3 of the Royal Decree-Law of 6th. January, 1944, No. 9, regarding the applications of readmission already presented, in terms of clauses of the said Royal Decree-Law, is equally extended to eight months from the date on which this decree becomes effective.

ARTICLE 12.

For the civil servants still remaining in colonial 46 2 territory and the civil or military personnel who are prisoners of war or interned, and for the civil and military personnel on foreign service, the periods stated in the first paragraph of the preceding article are fixed at three and eight months respectively, from the day on which he re-enters or finds himself in territory returned to Italian administration and from the date on which

1203
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the Royal diplomatic representatives abroad will inform the offices under their jurisdiction of the regulations contained in Royal Decree-Law of 28th. December, I943, No.29/B.

The denunciations referred to in article 5 of the Royal Decree-Law of 28th. December, I943, No.29/B must be presented, as regards the civilian and military personnel serving in foreign countries, to the competent Royal diplomatic Representatives, in those territories.

All other clauses under Royal Decree-Law of 28th. December, I943, No.29/B and of 6th. January, I944, No.9 which have not been renewed or modified by the present decree, remain unchanged.

ARTICLE I4.

The present decree comes into force on the day following its publication in the Official Gazzette of the Kingdom - special number - and will be handed to the Legislative assembly for conversion into law.

The Head of the Government, Prime Minister Secretary of State, proposing, is authorized to introduce a bill thereof.

We order, to whomsoever concerned, to observe the present decree and to see that it is observed as law of the State.

I 2 0 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Representatives, in those territories.

All other clauses under Royal Decree-Law of 28th. December, 1943, No.29/B and of 6th. January, 1944, No.9 which have not been renewed or modified by the present decree, remain unchanged.

ARTICLE 14.

The present decree comes into force on the day following its publication in the Official Gazzette of the Kingdom - special number - and will be handed to the Legislative assembly for conversion into law.

The Head of the Government, Prime Minister Secretary of State, proposing, is authorized to introduce a bill thereof.

We order, to whomsoever concerned, to observe the present decree and to see that it is observed as law of the State.

Issued at Salerno on 12th. April, 1944

VITTORIO EMANUELE III

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI

4641

1205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Page 90 passed to
Translators pool for translation
of decree N° 101. on 24.4.69

Fu

33/89

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno. Mercoledì 19 Aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

AVVISO

La divulgazione della Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — nei territori sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata ha funzione di massima informativa.

Delle disposizioni in essa contenute avranno forza e vigore di legge soltanto quelle di cui il Governo Militare Alleato stabilisce la applicazione indicandole, a tale scopo, nell'apposito spazio riservato nell'ultima pagina del Giornale.

Il presente supplemento, di carattere straordinario, contiene la ristampa di quei decreti, già pubblicati in numeri ordinari della Gazzetta, ai quali l'Autorità Militare Alleata intende dare applicazione nel territorio soggetto alla propria amministrazione. Normalmente, per l'avvenire, la eventuale esecutività delle disposizioni risulterà dall'indicazione soprapprecisata nei numeri ordinari della Gazzetta.

SOMMARIO

LEGGE E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 814.
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.
pag. 2

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.
Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.
pag. 2

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.
pag. 3

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.
Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.
pag. 3

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.
Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5% a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.
pag. 6

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.
Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50% (1902 e 1906) non riconsegnati.
pag. 7

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.
Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.
pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.
Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.
pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.
Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.
pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.
pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.
pag. 10

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari.
pag. 11

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.
pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

La divulgazione della Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — nei territori sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata ha funzione di massima informativa.

Delle disposizioni in essa contenute avranno forza e vigore di legge soltanto quelle di cui il Governo Militare Alleato stabilisce la applicazione indicandole, a tale scopo, nell'apposito spazio riservato nell'ultima pagina del Giornale.

Il presente supplemento, di carattere straordinario, contiene la ristampa di quei decreti, già pubblicati in numeri ordinari della Gazzetta, ai quali l'Autorità Militare Alleata intende dare applicazione nel territorio soggetto alla propria amministrazione. Normalmente, per l'avvenire, la eventuale esecutività delle disposizioni risulterà dall'indicazione soprapprecisata nei numeri ordinari della Gazzetta.

SOMMARIO

LEGGE E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 843.
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. pag. 2

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.
Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali. pag. 2

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo. pag. 3

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.
Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. pag. 4

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.
Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. pag. 5

REGIO DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.
Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli. pag. 5

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67.
Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata. pag. 6

nali 5 % a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati. pag. 6

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.
Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50 % (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50 % (1902 e 1906) non riconsegnati. pag. 7

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.
Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4 % 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza. pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.
Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.
Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri. pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale. pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna. pag. 10

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari. pag. 11

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia. pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944
Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione. pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri. pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.
Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze. pag. 15

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.
Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione. pag. 15

4059

1208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legal-mente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

Art. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o di società, i

zetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: Dai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 novembre 1943, n. 1/B)

R. DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;
Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;
Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

Art. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o di società, i cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei poteri spettanti agli organi ordinari dell'ente o della società siano demandati al commissario.

Se si tratta di ente pubblico, la nomina del commissario è disposta con provvedimento del Capo del Governo. In ogni altro caso si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 novembre 1943, n. 1/B)

R. DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;
Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;
Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso di diritto fino al 31 dicembre 1944.

È del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentorii, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Art. 2

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3.

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 940, per quanto riguarda la sospensione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e quelle per le rinnovazioni ipotecarie hanno effetto dall'8 settembre 1943.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1 B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 12 gennaio 1944, n. 1)

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

trovi in dette località.

Art. 3.

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87 ed alla legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 7

I termini per tutte le rinnovazioni ipotecarie, cui debba provvedersi di ufficio o ad istanza di parte, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1944.

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto per la sospen-

in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1 B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 12 gennaio 1944, n. 1)

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 il prezzo di vendita dei seguenti tipi di sali commestibili per provvista di bordo sono aumentati come segue:

Sale comune	da L.	25	a L.	50	al quintale
Sale macinato	» »	35	» »	70	» »
Sale raffinato	» »	60	» »	120	» »
Sale superiore niveo	» »	180	» »	360	» »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 febbraio 1944, n. 9)

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1° luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono apportate le modifiche di cui appresso:

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

cio e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale « Principi di economia generale corporativa e di statistica » è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di « Economia politica corporativa » in luogo di quello di « Economia politica » e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di « Storia e dottrina del fascismo » e di « Diritto Corporativo ».

Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli Statuti delle Regie Università ed Istituti d'istruzione superiore.

Art. 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 febbraio 1944, n. 9)

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1° luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono apportate le modifiche di cui appresso:

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e per il corso di diploma di magistero in economia e diritto, nonchè per quello di magistero in economia aziendale, l'insegnamento fondamentale di « Diritto Corporativo » è sostituito con quello di « Diritto del Lavoro »; per il corso di laurea in economia e commercio, l'insegnamento fondamentale di « Diritto corporativo e diritto del lavoro » è limitato a quello di « Diritto del Lavoro ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di « Economia politica corporativa » in luogo di quello di « Economia politica » e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di « Storia e dottrina del fascismo » e di « Diritto Corporativo ».

Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli Statuti delle Regie Università ed Istituti d'istruzione superiore.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

1214

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30 B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30 B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30 B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG
LUCIFERO — CORBINO

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

R. DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22;
Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Diret-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30 B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30 B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo dell'Istituto;

c) la facoltà di adottare, in caso di urgenza, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato Direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Detti poteri verranno esercitati dal Commissario Straordinario, congiuntamente col Direttore Generale del Banco. In caso di assenza o di impedimento di uno dei due i poteri medesimi saranno esercitati singolarmente dall'altro.

Di fronte ai terzi ed a qualsiasi ufficio pubblico, la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795631

firma del solo Commissario Straordinario o del solo Direttore Generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento dell'altro.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, sono altresì conferiti al Commissario Straordinario tutti i poteri e le attribuzioni che in forza dello statuto spettano al Direttore Generale.

Art. 2

Il Commissario Straordinario è componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e ne assume la presidenza.

In caso di assenza o di impedimento del Commissario Straordinario la presidenza dei detti organi spetta al Direttore Generale.

Art. 3

In deroga all'art. 22 dello statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione basta la presenza di tre dei suoi componenti.

Art. 4

Resta ferma ogni altra disposizione dello Statuto che non sia in contrasto o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 4 marzo 1944, n. 11)

tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni bancari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Ritenuto che sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale dal termine iniziale della proroga disposta col citato Bando del Comando Supremo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sulle cambiali, sugli assegni bancari e su ogni altro titolo esecutivo di credito, la cui scadenza fu prorogata al 31 dicembre 1943 con bando n. 280 A. C. del 2 ottobre 1943 del Comando Supremo, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale per il tempo per cui il pagamento fu prorogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CASATI — JUNG — CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 4 marzo 1944, n. 11)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

Il Commissario Straordinario è componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e ne assume la presidenza.

In caso di assenza o di impedimento del Commissario Straordinario la presidenza dei detti organi spetta al Direttore Generale.

Art. 3

In deroga all'art. 22 dello statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione basta la presenza di tre dei suoi componenti.

Art. 4

Resta ferma ogni altra disposizione dello Statuto che non sia in contrasto o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 4 marzo 1944, n. 11)

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67

Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il bando del Comando Supremo in data 2 ottobre 1943, n. 280/A. C. concernente la proroga di

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sulle cambiali, sugli assegni bancari e su ogni altro titolo esecutivo di credito, la cui scadenza fu prorogata al 31 dicembre 1943 con bando n. 280 A. C. del 2 ottobre 1943 del Comando Supremo, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale per il tempo per cui il pagamento fu prorogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CASATI — JUNG — CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 4 marzo 1944, n. 11)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non verranno allestiti e consegnati i buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, nominativi e al portatore, emessi in sostituzione di quelli simili 4%, di pari scadenza, sarà provveduto, a decorrere dalla scadenza del 15 marzo 1944, al pagamento delle relative rate semestrali di interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni del Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai titoli, prima della consegna agli aventi diritto, le cedole e le ricevute relative alle rate semestrali d'interesse già pagate, al loro annullamento e alla loro restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50% (1902 e 1906) non riconsegnati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, n. 89;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1740;

Visto l'art. 18 della legge 10 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Art. 2

L'intestatario della ricevuta dei certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto delle rendite consolidate 3,50% (1902) e 3,50% (1906) dovrà compilare la distinta in doppio dei titoli e produrla alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale assieme a detta ricevuta, sulla quale verrà apposta la dichiarazione del pagamento eseguito.

Art. 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15 settembre 1951, nominativi e al portatore, emessi in sostituzione di quelli simili 4 %, di pari scadenza, sarà provveduto, a decorrere dalla scadenza del 15 marzo 1944, al pagamento delle relative rate semestrali di interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni del Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5 %, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai titoli, prima della consegna agli aventi diritto, le cedole e le ricevute relative alle rate semestrali d'interesse già pagate, al loro annullamento e alla loro restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

Visto l'art. 18 della legge 10 gennaio 1930, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Art. 2

L'intestatario della ricevuta dei certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto delle rendite consolidate 3,50% (1902) e 3,50% (1906) dovrà compilare la distinta in doppio dei titoli e produrla alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale assieme a detta ricevuta, sulla quale verrà apposta la dichiarazione del pagamento eseguito.

Art. 3

Allorchè perverranno dall'Amministrazione del Debito Pubblico i titoli, muniti dei tagliandi di ricevuta, per effettuarne la consegna agli aventi diritto, la Sezione di R. Tesoreria Provinciale dovrà staccare i tagliandi relativi alle rate pagate, annullarli e restituirli all'Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4%, 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla loro scadenza fino a tutto il trentuno dicembre 1943.

reria dalle quali per mancanza o poca sicurezza di trasporti marittimi non è possibile il ritiro delle contromatrici.

Art. 2

Sui buoni del Tesoro novennali 4% scaduti il 15 dicembre 1943, e non potuti rimborsare per le ragioni indicate nel 2° e 3° comma del precedente articolo, saranno corrisposti gli interessi nella misura annua del 4 per cento con decorrenza dal 16 dicembre 1943.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione e complementari e ad introdurre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla loro scadenza fino a tutto il trentuno dicembre 1943.

Sui buoni del Tesoro ordinari scaduti dal 1° luglio 1943 e da scadere che, per fatto anche dipendente dalla guerra non possono tuttora o non potranno essere rimborsati perchè le relative contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesoreria di località occupate dal nemico, verranno corrisposti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla scadenza fino alla data che, a liberazione avvenuta, sarà indicata per il rimborso.

Analoga corresponsione sarà accordata per i buoni del Tesoro scaduti dal 1° luglio 1943 o da scadere le cui contromatrici sono presso le Sezioni di R. Teso-

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione e complementari e ad introdurre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1943, n. 535;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 600 mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

lioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare.

Art. 2

La ripartizione della spesa di cui al precedente articolo, in rapporto ai lavori da eseguire, sarà stabilita dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quello per le Finanze.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai cittadini italiani bisognosi residenti nel Regno, titolari di assegni o pensioni ordinarie, statali, provinciali, comunali o di analoghi enti pubblici di paesi esteri, a favore dei quali sia stata concessa un'anticipazione ai sensi del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46, e del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, si concede una nuova anticipazione nella stessa misura della precedente ed alle medesime condizioni, con decorrenza dalla cessazione del pagamento del saldo della prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 marzo 1944, n. 13)

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

precedente ed alle medesime condizioni, con decorrenza dalla cessazione del pagamento del saldo della prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 marzo 1944, n. 13)

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 14 giugno 1940 n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940 n. 172 contenente norme per la disciplina della distribuzione dei consu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcooliche;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere allo sblocco dei liquori;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati nell'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti copia dell'inventario munito del visto del Consiglio Provinciale dell'Economia di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, assieme a un duplicato dell'inventario stesso.

Le acquaviti, la grappa e liquori in detti inventari specificati non potranno essere posti in vendita se non dopo che sia stato effettuato il pagamento di un diritto erariale nella misura seguente:

1) - per i liquori dai 21 ai 30 gradi L. 100 al litro
2) - per i liquori dai 31 ai 45 gradi L. 125 al litro
3) - per i liquori dai 41 in su L. 150 al litro

Art. 3

ne su di essi gravanti, nonchè dei diritti erariali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I detentori di liquori,rinvenuti in condizioni diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sono passibili di una multa dal doppio al decuplo dei rispettivi diritti erariali stabiliti nel precedente articolo 2 per ogni litro.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con una ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CORBINO - JUNG - SICILIANI

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 dicembre 1943, n. 1/B)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati nell'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti copia dell'inventario munito del visto del Consiglio Provinciale dell'Economia di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, assieme a un duplicato dell'inventario stesso.

Le acquaviti, la grappa e liquori in detti inventari specificati non potranno essere posti in vendita se non dopo che sia stato effettuato il pagamento di un diritto erariale nella misura seguente:

1) - per i liquori dai 21 ai 30 gradi L. 100 al litro
2) - per i liquori dai 31 ai 45 gradi L. 125 al litro
3) - per i liquori dai 41 in su L. 150 al litro

Art. 3

All'atto del pagamento della tassa gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una legatura in filo di ferro fermato con sigillo metallico portante il timbro dell'Amministrazione applicato con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23.

Art. 4

Le acquaviti, la grappa ed i liquori già destinati alla esportazione potranno essere immessi al consumo interno dietro pagamento delle imposte di fabbricazione agli uffici Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con una ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CORBINO - JUNG - SICILIANI

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 dicembre 1943, n. 1/B)

R. DECRETO-LEGGE 13 Marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza n. 4 del 21 settembre 1943 emessa dal Comando delle Forze Armate della Sardegna in virtù della legge di guerra, approvata con R. decreto-legge 8 luglio 1938, n. 1415, e del R. decreto to giu-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gno 1940, n. 566, con la quale si dispone che i vaglia cambiari, gli assegni circolari e le fedi di credito di qualunque taglio, abbiano a tutti gli effetti, validità di carta moneta, e, in conseguenza, debbano essere accettati senza nessuno sconto in pagamento da tutti, Enti e privati;

Visto il Bando del 25 dicembre 1943, n. 15 del Capo di Stato Maggiore Generale, per la restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la emissione della suddetta ordinanza;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo per i vaglia cambiari e per gli assegni bancari liberi della Banca d'Italia, con effetto dal 1 giugno 1944 cessa di avere vigore l'ordinanza n. 4 del Comando delle Forze Armate della Sardegna — Ufficio Affari Civili — in data 21 settembre 1943.

I vaglia, gli assegni circolari e le fedi di credito emessi in Sardegna da qualunque istituto di credito ed in qualunque taglia continueranno, anche dopo il 1° giugno 1944, a costituire titolo di credito verso gli istituti emittenti, i quali sono obbligati sempre ad estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attuali commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari sono sciolte. Esse saranno ricostituite secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 24 del R. decreto-legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

privati;

Visto il Bando del 25 dicembre 1943, n. 15 del Capo di Stato Maggiore Generale, per la restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la emissione della suddetta ordinanza;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo per i vaglia cambiari e per gli assegni bancari liberi della Banca d'Italia, con effetto dal 1 giugno 1944 cessa di avere vigore l'ordinanza n. 4 del Comando delle Forze Armate della Sardegna — Ufficio Affari Civili — in data 21 settembre 1943.

I vaglia, gli assegni circolari e le fedi di credito emessi in Sardegna da qualunque istituto di credito ed in qualunque taglia continueranno, anche dopo il 1° giugno 1944, a costituire titolo di credito verso gli istituti emittenti, i quali sono obbligati sempre ad estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 marzo 1944, n. 15)

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attuali commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari sono sciolte. Esse saranno ricostituite secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 24 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali sono composte di un presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'Ufficio.

La scelta viene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle ammini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

strazioni dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette.

Il numero delle persone da designarsi da ciascun comune sarà stabilito dall'Intendente, d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo ».

Art. 3

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente o dal vicepresidente e composte di egual numero di membri.

Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti su designazione dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette e quello dei membri scelti su designazione dei comuni compresi nei distretti degli altri Uffici delle imposte dirette della provincia, che corrisponde alla proporzione fra il numero dei membri scelti su designazione dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette e quello dei membri scelti su designazione dei comuni compresi nei distretti degli altri Uffici delle imposte dirette della provincia, che corrisponde alla proporzione fra il numero dei membri che a ciascuno di essi competono, e la scelta dei membri è fatta con i medesimi criteri stabiliti per la costituzione delle sezioni ordinarie ».

Art. 5

L'articolo 30 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è sostituito dal seguente:

« Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro delle Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte di Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro delle Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente o dal vicepresidente e composte di egual numero membri.

Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti su designazione del Prefetto.

La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

La seconda sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti la imposta sui fabbricati, nonchè le imposte sui trasferimenti della ricchezza ai sensi del successivo art. 28. A tale sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa, o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni aggiunte.

In tal caso il Prefetto procede alle designazioni che

imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro delle Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte di Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro delle Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 marzo 1944, n. 15)

DECRETO del CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, col quale veniva nominato un Commissario alla Banca d'Italia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Vice-commissario della Banca stessa:

DECRETA:

Art. 1

Il Cav. Uff. Rag. Admeto Pettinari fu Guglielmo è nominato Vice-commissario della Banca d'Italia per il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 9)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% sulle imposte dirette, a titolo di rimborso delle maggiori spese di riscossione, sarà effettuata a periodi bimestrali.

Art. 2

Gli esattori, per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, devono, entro il 15 del mese successivo alla scadenza della rata, presentare alla Intendenza di Finanza del capoluogo della Provincia in cui ha sede l'Esattoria, apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso, e dei relativi tributi e contributi versati;

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo dall'applicazione del R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 23 B nonchè da ogni altra disposizione successiva concernente il trattamento economico, e dei tributi e contributi relativi.

c) da uno specchio dimostrante l'aggio normale liquidato durante il bimestre oggetto della richiesta in confronto a quello liquidato nel corrispondente bimestre dell'anno 1943.

Tali elenchi e specchio saranno controllati e vistati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Art. 3

Gli Intendenti di Finanza, in base alla domanda ed agli elementi di cui all'art. 2, procedono, entro un mese dal termine assegnato agli esattori con lo stesso art. 2, alla liquidazione provvisoria delle somme dovute, che saranno pagate agli interessati nella misura dei 4/5.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, [illegible] liquidazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 9)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme integrative ed esecutive del citato R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41.

DECRETA:

Art. 1

La liquidazione delle somme dovute in base all'art. 5 del R. D. L. 31 gennaio 1944 agli esattori delle imposte indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso, e dei relativi tributi e contributi versati;

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo dall'applicazione del R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 23 B nonchè da ogni altra disposizione successiva concernente il trattamento economico, e dei tributi e contributi relativi.

c) da uno specchio dimostrante l'aggio normale liquidato durante il bimestre oggetto della richiesta in confronto a quello liquidato nel corrispondente bimestre dell'anno 1943.

Tali elenchi e specchio saranno controllati e vistati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Art. 3

Gli Intendenti di Finanza, in base alla domanda ed agli elementi di cui all'art. 2, procedono, entro un mese dal termine assegnato agli esattori con lo stesso art. 2, alla liquidazione provvisoria delle somme dovute, che saranno pagate agli interessati nella misura dei 4/5.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione definitiva del rimborso per maggiori spese per l'intero anno, entro i limiti del gettito complessivo dell'aliquota straordinaria di aggio.

Salerno, 5 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 9)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Visto l'art. 7 del predetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi:

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quale il Ministro per le Finanze è autorizzato a apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 39 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Cap. 208 ter — idem idem

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 61 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Cap. 48 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. 105 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI SCAMBI E VALUTE

Cap. 37 bis — idem idem

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Cap. 62 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 26 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1942 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, venne stabilita in L. 5 la quota di reintegrazione di prezzo, da corrispondere ai pastifici, per ogni quintale di pasta alimentare venduto;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 con il quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabile necessità del Paese;

Visto l'art. 5 dell'anzidetto R. decreto-legge [illegible]

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento ai pastifici della predetta quota di reintegrazione di prezzo per l'esercizio in corso;

Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il capitolo 463 bis « Quota di reintegrazione di prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare », con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12).

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1944 l'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle Banche è determinato nella misura massima del 4 per cento per quelli vincolati a tre mesi, e del 4,50 per cento per quelli vincolati a quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. 37 bis — idem idem

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Cap. 62 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 26 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1942 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, venne stabilita in L. 5 la quota di reintegrazione di prezzo, da corrispondere ai pastifici, per ogni quintale di pasta alimentare venduto;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 con il quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabile necessità del Paese;

Visto l'art. 5 dell'anzidetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

stero è istituito il capitolo 463 bis « Quota di reintegrazione di prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare », con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12).

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1944 l'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle Banche è determinato nella misura massima del 4 per cento per quelli vincolati a tre mesi, e del 4,50 per cento per quelli vincolati a quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 8 aprile 1944

M. S. LUSH
Generale di Brigata
Commissario esecutivo
per il Commissario Capo.

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B.

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

REGIO DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.

nali 5% a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50% (1902 e 1906) non riconsegnati.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Variazione di alcuni capitoli di bilancio negli stati di pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 8 aprile 1944

M. S. Lush
Generale di Brigata
Commissario esecutivo
per il Commissario Capo.

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B.

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

REGIO DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67.

Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali loro scadenza.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 829021

1239

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RHQ HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION

DISTRIBUTION LIST

Date 12.4.44 File 33

Chief Clerk: [signature] | C.R. No. 837

Registered: [signature]

Please read attached and initial.

TO	
Lt Col SPICER	
Capt TEMPLE	
Capt WILLIAMS	
Lt LEWIS	
Lt SIMMONS	✓
Lt DAVENPORT	

REMARKS

Mdlle
N.1 (1) for endorsement

(2)

I should like however
from Lt Col Pond
translation of Nazi decrees
+ other relevant files

[signature] Hqrs
5.8.45 13

Chief Clerk: File

837

Interior 33/88

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

MEMORANDUM

10 April 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 16 of 29 March 1944.

TO : See distribution list.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 89. Extension of time limits within which ordinary meetings of companies must be called and balance sheets of bodies and institutes under public law approved.

The above time limits are extended for 6 months.

(b) R. Decree Law 16 March 1944, No. 90. Rules complementing R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 21 on the establishment of the High Commissariat for Sardinia.

The law No. 21 is amended so as to withdraw from the High Commissioner the power to "direct" the administration of the island and activities of the Prefects leaving him with supervisory and coordinating powers in regard to local administration and with the authority to exercise if necessary all attributes of the various Ministries. The Commissioner is given the right to attend without privilege of vote meetings of the Council of Ministers upon invitation of the Chief of Government when matters pertaining to Sardinia are on the agenda.

(c) R. Decree Law 18 March 1944, No. 91. Establishment of a High Civil Commissariat for Sicily.

The High Commissioner is given substantially equal powers to those of the High Commissioner for Sardinia (see above under b). The power to appoint, dismiss, promote and transfer officials is expressly reserved for the organs competent under valid law.

(d) R. Decree Law 29 March 1944, No. 92. A sixty minutes advance of the normal time beginning at 0200 hours on 2 April 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TO : See distribution list.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 89. Extension of time limits within which ordinary meetings of companies must be called and balance sheets of bodies and institutes under public law approved.

The above time limits are extended for 6 months.

(b) R. Decree Law 16 March 1944, No. 90. Rules complementing R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 21 on the establishment of the High Commissariat for Sardinia.

The Law No. 21 is amended so as to withdraw from the High Commissioner the power to "direct" the administration of the island and activities of the Prefects leaving him with supervisory and coordinating powers in regard to local administration and with the authority to exercise if necessary all attributes of the various Ministries. The Commissioner is given the right to attend without privilege of vote meetings of the Council of Ministers upon invitation of the Chief of Government when matters pertaining to Sardinia are on the agenda.

(c) R. Decree Law 18 March 1944, No. 91. Establishment of a High Civil Commissariat for Sicily.

The High Commissioner is given substantially equal powers to those of the High Commissioner for Sardinia (see above under b). The power to appoint, dismiss, promote and transfer officials is expressly reserved for the organs competent under valid law.

(d) R. Decree Law 29 March 1944, No. 92. A sixty minutes advance of the normal time beginning at 0200 hours on 2 April 1944.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Friday, 14 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

C. [illegible] MARSHALL, Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

4657

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 29 marzo 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.
Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico Pag. 105

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 90.
Norme integrative del R. decreto legge 27 gennaio 1944 N. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . . Pag. 106

REGIO DECRETO LEGGE 18 marzo 1944, n. 91.
Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia . . . . . Pag. 107

REGIO DECRETO LEGGE 20 marzo 1944, n. 92.
Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale, a partire dalle ore due del 2 aprile 1944 Pag. 108

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.

Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico

Noi abbiamo udito il parere del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri della Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le società soggette alla disciplina delle società per azioni, i termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria, di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, sono prorogati di sei mesi.

Art. 2

Per gli enti di diritto pubblico il termine per l'approvazione dei bilanci fissato dai rispettivi ordinamenti è prorogato di mesi sei.

Art. 3

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla conclusione della pace.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.

Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico Pag. 106

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 90.

Norme integrative del R. decreto legge 27 gennaio 1944 N. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . . Pag. 106

REGIO DECRETO LEGGE 18 marzo 1944, n. 91.

Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia . . . . . Pag. 107

REGIO DECRETO LEGGE 29 marzo 1944, n. 92.

Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale, a partire dalle ore due del 2 aprile 1944 Pag. 108

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.

Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto l'art. 2364 del codice civile approvato con R. decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 / B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri della Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le società soggette alla disciplina delle società per azioni i termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria, di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, sono prorogati di sei mesi.

Art. 2

Per gli enti di diritto pubblico il termine per l'approvazione dei bilanci fissato dai rispettivi ordinamenti è prorogato di mesi sei.

Art. 3

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla conclusione della pace.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - CASATI - GUIDI - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.

Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico Pag. 105

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 90.

Norme integrative del R. decreto legge 27 gennaio 1944 N. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . . Pag. 106

REGIO DECRETO LEGGE 18 marzo 1944, n. 91.

Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia . . . . . Pag. 107

REGIO DECRETO LEGGE 29 marzo 1944, n. 92.

Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale, a partire dalle ore due del 2 aprile 1944 Pag. 108

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.

Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto l'art. 2364 del codice civile approvato con R. decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri della Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le società soggette alla disciplina delle società per azioni i termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria, di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, sono prorogati di sei mesi.

Art. 2

Per gli enti di diritto pubblico il termine per l'approvazione dei bilanci fissato dai rispettivi ordinamenti è prorogato di mesi sei.

Art. 3

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla conclusione della pace.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Sudtirno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - CASATI - GUIDI - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

1244

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 90.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'articolo 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario:

« *a*) Sovrintende, nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico, ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato;

« *b*) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

« *c*) Esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo Centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti;

« *d*) Interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, quando vi sono trattati affari che riguardano la Sardegna.

« Egli è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri ».

Art. 3

L'Alto Commissariato ha sede a Cagliari.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

Nel territorio amministrato dall'Alto Commissario, i Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo Centrale.

Art. 6

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali.

Art. 7

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri enti od istituti di diritto pubblico, ed una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità verrà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 8

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta Consultiva.

Art. 9

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

visto l'art. 10 della legge 19 [illegible] 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/5;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'articolo 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario:

« *a*) Sovrintende, nel territorio dell'Isola, a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico, ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato;

« *b*) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

« *c*) Esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo Centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti;

« *d*) Interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Capo del Governo limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna;

« *e*) Corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte le altre autorità del Regno per gli affari di sua competenza ».

Art. 2

L'articolo 5 del citato R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 è modificato come segue:

« L'Alto Commissario è nominato con decreto

Art. 3

Nel territorio amministrato dall'Alto Commissario, i Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo Centrale.

Art. 6

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali.

Art. 7

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri enti od istituti di diritto pubblico, ed una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità verrà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 8

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta Consultiva.

Art. 9

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DE COURTEN - SANDALLI - CUOMO - DE CARO - LUCIFERO - CORBINO - SICILIANI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 18 marzo 1944, n. 91.

Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per la Sicilia.

L'Alto Commissariato ha sede a Palermo.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) Sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni civili dello Stato, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) Ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio [illegible] menti, le promozioni ed i trasferimenti del personale dello Stato e degli Enti di diritto pubblico.

Art. 3

Rientra nella competenza dell'Alto Commissario:

a) lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la esecuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 e il disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme previste dal predetto R. decreto-legge, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a queste inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

b) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un magistrato di grado non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario ha alla sua dipendenza un[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B.

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per la Sicilia.

L'Alto Commissariato ha sede a Palermo.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) Sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni civili dello Stato, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) Ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della Giustizia ed alle amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato e tutto quanto si riferisce alla gestione di bilancio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi degli ordinamenti in vigore, la competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni, le punizioni disciplinari, i trasferimenti, i collocamenti a riposo, le dispense dal servizio, le destituzioni, le sospensioni, le retrocessioni, le aspettative, le autorizzazioni a contrarre matrimonio, le autorizzazioni a permanere all'estero, le autorizzazioni a pubblicazioni, le autorizzazioni a conferenze, le autorizzazioni a missioni, le autorizzazioni a trasferte, le autorizzazioni a congedi, le autorizzazioni a licenze, le autorizzazioni a permessi, le autorizzazioni a ferie, le autorizzazioni a riposi, le autorizzazioni a straordinari, le autorizzazioni a indennità, le autorizzazioni a rimborsi, le autorizzazioni a sussidi, le autorizzazioni a pensioni, le autorizzazioni a liquidazioni, le autorizzazioni a ritenute, le autorizzazioni a trattenute, le autorizzazioni a cessioni, le autorizzazioni a delegazioni, le autorizzazioni a procure, le autorizzazioni a mandati, le autorizzazioni a deleghe, le autorizzazioni a subdeleghe, le autorizzazioni a sostituzioni, le autorizzazioni a supplenze, le autorizzazioni a reggenze, le autorizzazioni a commissariati, le autorizzazioni a gestioni, le autorizzazioni a liquidazioni, le autorizzazioni a chiusure, le autorizzazioni a riaperture, le autorizzazioni a trasferimenti, le autorizzazioni a cessioni, le autorizzazioni a locazioni, le autorizzazioni a vendite, le autorizzazioni a permute, le autorizzazioni a donazioni, le autorizzazioni a testamenti, le autorizzazioni a successioni, le autorizzazioni a divisioni, le autorizzazioni a transazioni, le autorizzazioni a compromessi, le autorizzazioni a giudizi, le autorizzazioni a ricorsi, le autorizzazioni a opposizioni, le autorizzazioni a reclami, le autorizzazioni a istanze, le autorizzazioni a petizioni, le autorizzazioni a memorie, le autorizzazioni a relazioni, le autorizzazioni a verbali, le autorizzazioni a processi, le autorizzazioni a sentenze, le autorizzazioni a decreti, le autorizzazioni a ordinanze, le autorizzazioni a mandati, le autorizzazioni a precetti, le autorizzazioni a pignoramenti, le autorizzazioni a sequestri, le autorizzazioni a confische, le autorizzazioni a requisizioni, le autorizzazioni a espropriazioni, le autorizzazioni a occupazioni, le autorizzazioni a servitù, le autorizzazioni a diritti, le autorizzazioni a obblighi, le autorizzazioni a doveri, le autorizzazioni a responsabilità, le autorizzazioni a garanzie, le autorizzazioni a cauzioni, le autorizzazioni a depositi, le autorizzazioni a versamenti, le autorizzazioni a prelevamenti, le autorizzazioni a pagamenti, le autorizzazioni a riscossioni, le autorizzazioni a quietanze, le autorizzazioni a ricevute, le autorizzazioni a bollette, le autorizzazioni a fatture, le autorizzazioni a conti, le autorizzazioni a bilanci, le autorizzazioni a rendiconti, le autorizzazioni a consuntivi, le autorizzazioni a preventivi, le autorizzazioni a variazioni, le autorizzazioni a storni, le autorizzazioni a prelevamenti, le autorizzazioni a fondi di riserva, le autorizzazioni a fondi speciali, le autorizzazioni a fondi di garanzia, le autorizzazioni a fondi di ammortamento, le autorizzazioni a fondi di rotazione, le autorizzazioni a fondi di dotazione, le autorizzazioni a fondi di gestione, le autorizzazioni a fondi di liquidazione, le autorizzazioni a fondi di chiusura, le autorizzazioni a fondi di riapertura, le autorizzazioni a fondi di trasferimento, le autorizzazioni a fondi di cessione, le autorizzazioni a fondi di locazione, le autorizzazioni a fondi di vendita, le autorizzazioni a fondi di permuta, le autorizzazioni a fondi di donazione, le autorizzazioni a fondi di testamento, le autorizzazioni a fondi di successione, le autorizzazioni a fondi di divisione, le autorizzazioni a fondi di transazione, le autorizzazioni a fondi di compromesso, le autorizzazioni a fondi di giudizio, le autorizzazioni a fondi di ricorso, le autorizzazioni a fondi di opposizione, le autorizzazioni a fondi di reclamo, le autorizzazioni a fondi di istanza, le autorizzazioni a fondi di petizione, le autorizzazioni a fondi di memoria, le autorizzazioni a fondi di relazione, le autorizzazioni a fondi di verbale, le autorizzazioni a fondi di processo, le autorizzazioni a fondi di sentenza, le autorizzazioni a fondi di decreto, le autorizzazioni a fondi di ordinanza, le autorizzazioni a fondi di mandato, le autorizzazioni a fondi di precetto, le autorizzazioni a fondi di pignoramento, le autorizzazioni a fondi di sequestro, le autorizzazioni a fondi di confisca, le autorizzazioni a fondi di requisizione, le autorizzazioni a fondi di espropriazione, le autorizzazioni a fondi di occupazione, le autorizzazioni a fondi di servitù, le autorizzazioni a fondi di diritto, le autorizzazioni a fondi di obbligo, le autorizzazioni a fondi di dovere, le autorizzazioni a fondi di responsabilità, le autorizzazioni a fondi di garanzia, le autorizzazioni a fondi di cauzione, le autorizzazioni a fondi di deposito, le autorizzazioni a fondi di versamento, le autorizzazioni a fondi di prelevamento, le autorizzazioni a fondi di pagamento, le autorizzazioni a fondi di riscossione, le autorizzazioni a fondi di quietanza, le autorizzazioni a fondi di ricevuta, le autorizzazioni a fondi di bolletta, le autorizzazioni a fondi di fattura, le autorizzazioni a fondi di conto, le autorizzazioni a fondi di bilancio, le autorizzazioni a fondi di rendiconto, le autorizzazioni a fondi di consuntivo, le autorizzazioni a fondi di preventivo, le autorizzazioni a fondi di variazione, le autorizzazioni a fondi di storno, le autorizzazioni a fondi di prelevamento

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali.

Art. 8

Limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia, l'Alto Commissario interviene al Consiglio dei Ministri, senza voto deliberativo, per sottoporre all'esame dello stesso le sue proposte e i voti formulati dalla Giunta Consultiva circa i provvedimenti da adottarsi dal Governo nei riguardi dell'Isola.

Egli corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte le Autorità del Regno per gli affari di sua competenza.

Art. 9

I Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza delle Amministrazioni centrali.

Art. 10

L'Alto Commissario provvede al funzionamento del proprio ufficio con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 11

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti od Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica ed, in ogni caso, una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità sarà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 12

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta consultiva.

Art. 13

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

Il presente decreto, che avrà effetto fino a nuova disposizione, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 18 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI - CUOMO - DE CARO - LUCIFERO - CORBINO - SICILIANI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 29 marzo 1944, n. 92.

Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale, a partire dalle ore due del 2 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del secondo fuso (ora dell'Europa Centrale);

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dalle ore due del 2 aprile 1944 l'ora normale verrà anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2

Tutte le autorità e tutti i capi delle aziende pubbliche e private provvederanno perchè, nell'istante indicato nel precedente articolo, gli orologi siano portati a segnare le tre antimeridiane.

Art. 3

Il presente decreto, che avrà effetto fino a nuova disposizione, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1249

Art. 9

I Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza delle Amministrazioni centrali.

Art. 10

L'Alto Commissario provvede al funzionamento del proprio ufficio con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 11

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti od Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica ed, in ogni caso, una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità sarà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 12

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta consultiva.

Art. 13

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 29 marzo 1944, n. 92.

Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale, a partire dalle ore due del 2 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del secondo fuso (ora dell'Europa Centrale);

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dalle ore due del 2 aprile 1944 l'ora normale verrà anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2

Tutte le autorità e tutti i capi delle aziende pubbliche e private provvederanno perchè, nell'istante indicato nel precedente articolo, gli orologi siano portati a segnare le tre antimeridiane.

Art. 3

Il presente decreto, che avrà effetto fino a nuova disposizione, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 29 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

Visto BADOGLIO

Il Guardasigilli: CASATI

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1251

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION

DISTRIBUTION LIST

Date 12.4.44 File 33

Chief Clerk:	C.P. No.
Registered:	838

Please read attached and initial.

TO :	
Lt Col SPICER	
Capt TEPPER	
Capt WILLIAMS	
Lt LEWIS	✓
Lt STARNS	
Lt DAVENPORT	

RELAPIS

Adl

N.C

L

Rhin 13

4655

Chief Clerk:

838

[illegible] STATES
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

10 April 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 17 of 5 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue contains the following:

(a) R. Decree Law 2 March 1944, No. 93. Authorization of the Minister for Air to fill at his discretion vacancies on the roll of the R. Air Force Officers.

(b) R. Decree Law 30 March 1944, No. 96. Facilitation of the celebration of civil marriages and of the registration of the religious marriages.
Certain requirements (public announcement of the intended marriage, consent of certain persons) are dispensed with where compliance is prevented by circumstances arising out of the present war emergency.

(c) R. Decree Law 5 April 1944, No. 95. Rules for rationing of electricity. Rules for an overall control and limitation of the use of electricity and establishment of controlling organs (Provincial Commissions and Central Commission at the Ministry of Public Works).

(d) R. Decree 5 April 1944, No. 96. Amnesty and pardon for common and military offences and offences against rationing regulations.

(e) Decree of the Chief of Government 21 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Legione Volontari d'Italia "Giulio Cesare", for the Reparti Arditi d'Italia and the Legione Garibaldina. (General Nicolo GIACCHI).

(f) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Red Cross Association (Prof. Dr. Michele IUNGINO).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 17 of 5 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue contains the following:

(a) R. Decree Law 2 March 1944, No. 93. Authorization of the Minister for Air to fill at his discretion vacancies on the roll of the R. Air Force Officers.

(b) R. Decree Law 20 March 1944, No. 94. Facilitation of the celebration of civil marriages and of the registration of the religious marriages. Certain requirements (public announcement of the intended marriage, consent of certain persons) are dispensed with where compliance is prevented by circumstances arising out of the present war emergency.

(c) R. Decree Law 3 April 1944, No. 95. Rules for rationing of electricity. Rules for an overall control and limitation of the use of electricity and establishment of controlling organs (Provincial Commissions and Central Commission at the Ministry of Public Works).

(d) R. Decree 5 April 1944, No. 96. Amnesty and pardon for common and military offences and offences against rationing regulations.

(e) Decree of the Chief of Government 21 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Legione Volontari d'Italia "Giulio Cesare", for the Reparti Arditi d'Italia and the Legione Garibaldina. (General Nicolo CLOCCHI).

(f) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Red Cross Association (Prof. Dr. Michele IUNCANO).

(-) Extract from a circular of the Ministry of Industry, Commerce and Labour establishing wholesale prices of coal.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Saturday, 15 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

4684

G. G. HUNTFORD, Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 5 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.
Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica . . . Pag. 109

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1944, n. 91.
Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi Pag. 110

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1944, n. 96.
Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica . . . . . Pag. 110

REGIO DECRETO 3 aprile 1944, n. 98.
Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 113

Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Pag. 114

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.

Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 119 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Vista la legge 24 dicembre 1942, n. 1748;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400	Nel Regno	Abb. anno	L. 60	All'Estero	» semestrale	» 120
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8						

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.
Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica . . . Pag. 109

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1944, n. 94.
Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi Pag. 110

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1944, n. 95.
Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica . . . . . Pag. 110

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 98.
Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 113

Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Pag. 114

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 marzo 1944.
Nomina del Commissario della Legione Volontari d'Italia «Giulio Cesare», dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina . . . Pag. 115

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 marzo 1944.
Nomina del Commissario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa . . . . . Pag. 116

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Riassunto della circolare n. 7 - 1 - 4 n 1 del 1 marzo 1944 concernente i prezzi dei carboni minerali. Pag 116

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.

Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 119 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Vista la legge 24 dicembre 1942, n. 1748;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica d'intesa con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' prorogata per tutta la durata della guerra la facoltà del Ministro dell'Aeronautica, di cui all'art. 119 capoverso delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli Ufficiali della Regia Aeronautica, con criterio discrezionale in relazione alle disponibilità di bilancio e alle esigenze di servizio.

Il presente R. decreto-legge ha effetto dal 1° gen-

4633

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

naio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Aeronautica, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 30 marzo 1944, n. 94.

Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Se per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile provvedere agli adempimenti previsti negli articoli 93, 94 e 97 del Codice Civile, può essere concessa la dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio su presentazione del solo atto di notorietà di cui all'art. 100 comma 2° del Codice Civile.

La concessione della dispensa è demandata al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'Ufficio di Stato civile che sarebbe [illegible] di pubblicazione.

norma del comma 2° dell'articolo precedente può autorizzare il matrimonio.

Art. 3

Se, per cause dipendenti dallo stato di guerra, il matrimonio sia stato celebrato senza le prescritte pubblicazioni nè di esse sia stata autorizzata la dispensa e non sia possibile richiedere i documenti prescritti a norma dell'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, l'Ufficiale dello Stato Civile può procedere alla trascrizione del matrimonio soltanto sulla presentazione di atto notorio, asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 12 della detta legge e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età professione, luogo di nascita, domicilio e residenza degli sposi, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei loro genitori.

L'Ufficiale dello Stato Civile può controllare il contenuto dell'atto notorio, procedendo alle indagini che ritiene opportune, anche a mezzo degli organi di Polizia.

Ove risulti difformità tra le risultanze delle indagini e le attestazioni giurate, l'Ufficiale dello Stato Civile sospende la trascrizione e rimette gli atti al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 30 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BADOGLIO - JUNG - SARACC

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 30 marzo 1944, n. 94.
Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;
Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Se per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile provvedere agli adempimenti previsti negli articoli 93, 94 e 97 del Codice Civile, può essere concessa la dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio su presentazione del solo atto di notorietà di cui all'art. 100 comma 2° del Codice Civile.

La concessione della dispensa è demandata al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'Ufficio di Stato civile che sarebbe competente a ricevere la richiesta di pubblicazione.

Quando è stata concessa la dispensa, gli sposi possono essere ammessi alla celebrazione del matrimonio presentando all'Ufficiale dello Stato Civile atti di notorietà raccolti dal Pretore o dal Podestà del luogo della celebrazione del matrimonio, in sostituzione dei documenti richiesti dall'art. 97 del Codice Civile ed in aggiunta al decreto di dispensa.

Art. 2

Se per la celebrazione del matrimonio occorre l'assenso delle persone indicate nell'art. 90 del Codice Civile, ed a causa dello stato di guerra non sia possibile ottenerlo, il Procuratore del Re competente a trascrizione dei matrimoni
zione di atto notorio, asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 12 della detta legge e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età professione, luogo di nascita, domicilio e residenza degli sposi, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei loro genitori.

L'Ufficiale dello Stato Civile può controllare il contenuto dell'atto notorio, procedendo alle indagini che ritiene opportune, anche a mezzo degli organi di Polizia.

Ove risulti difformità tra le risultanze delle indagini e le attestazioni giurate, l'Ufficiale dello Stato Civile sospende la trascrizione e rimette gli atti al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 30 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - REALE - CASATI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 aprile 1944, n. 95.
Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1942, n. 81, concernente le norme per la disciplina del consumo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici, convertito con modificazioni nella legge 13 giugno 1942, n. 850;

Vista la legge 8 luglio 1941, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento, al consumo delle merci, dei servizi e delle prestazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, d'intesa con i Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli utenti di energia elettrica per uso d'illuminazione di abitazioni private, di stabilimenti industriali, di negozi, di uffici, teatri, cinematografi, di aziende agricole ecc. devono limitare il consumo mensile di energia elettrica al 50% del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici. Qualora il consumo sia rilevato a periodi maggiori di un mese sarà fatto riferimento all'analogo periodo del 1942.

Nel caso che il consumo del corrispondente periodo del 1942 sia stato notevolmente inferiore alla normalità, le aziende distributrici assumeranno quale consumo di riferimento quello medio di altri utenti della medesima categoria.

Art. 2

Per i nuovi utenti di energia elettrica per illuminazione, allacciati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, e per tutti gli altri per i quali manchino i dati comparativi del 1942, le aziende distributrici di energia, con patto aggiuntivo al contratto, fisseranno in base ai consumi di altri utenti della medesima categoria i quantitativi massimi mensili di energia, dei quali quegli utenti potranno disporre.

Art. 3

Agli utenti di energia elettrica per illuminazione di mostre di negozi, per insegne pubblicitarie e per qualsiasi altra insegna luminosa;

2.) l'utilizzazione dell'energia elettrica per qualsiasi uso domestico, quali riscaldamento, cucina, scalda acqua, scaldabagno, ecc. salvo le eccezioni contemplate nell'art. 5;

3.) l'utilizzazione di energia elettrica per ascensori.

Art. 5

Dal divieto di cui al numero 2) dell'articolo che precede sono eccettuate le cucine, per quelle utenze che non possono, comunque, utilizzare il gas, limitatamente ad un consumo mensile non eccedente 200 Kw.

Alle aziende distributrici di energia elettrica è fatto obbligo di adottare le opportune misure perchè gli utenti non autorizzati siano messi nella impossibilità di utilizzare energia elettrica per uso domestico, per ascensori e per gli altri usi non consentiti a norma dell'art. 4 e del comma che precede.

Art. 6

Gli esercizi commerciali che utilizzano energia elettrica per usi diversi dall'illuminazione (bar, cinematografi, teatri, ecc.), devono limitare il consumo mensile di energia al 75% del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici.

Il consumo di riferimento all'anno 1942 verrà stabilito anche per detti utenti con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 7

Agli utenti di energia elettrica per usi industriali diversi da quelli di cui all'articolo che precede, è fatto obbligo di presentare alle aziende distributrici, entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, motivata richiesta, in duplice copia, per la continuazione della fornitura di energia elettrica.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità e l'indirizzo dell'utente e la potenza installata in H.P. e dovrà farsi una sommaria descrizione dell'attività industriale e dei prodotti manifatturati.

Copia della richiesta, corredata di un rapporto sui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

causa di guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, d'intesa con i Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli utenti di energia elettrica per uso d'illuminazione di abitazioni private, di stabilimenti industriali, di negozi, di uffici, teatri, cinematografi, di aziende agricole ecc. devono limitare il consumo mensile di energia elettrica al 50% del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici. Qualora il consumo sia rilevato a periodi maggiori di un mese sarà fatto riferimento all'analogo periodo del 1942.

Nel caso che il consumo del corrispondente periodo del 1942 sia stato notevolmente inferiore alla normalità, le aziende distributrici assumeranno quale consumo di riferimento quello medio di altri utenti della medesima categoria.

Art. 2

Per i nuovi utenti di energia elettrica per illuminazione, allacciati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, e per tutti gli altri per i quali manchino i dati comparativi del 1942, le aziende distributrici di energia, con patto aggiuntivo al contratto, fisseranno in base ai consumi di altri utenti della medesima categoria i quantitativi massimi mensili di energia, dei quali quegli utenti potranno disporre.

Art. 3

Le aziende distributrici di energia elettrica sono tenute a fornire, se richieste, le notizie ed i dati di raffronto che possano occorrere agli utenti, per ottemperare alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4

Trascorsi sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e sino ad ulteriore avviso, sono vietate:

1.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di insegne pubblicitarie, vetrine, mostre, ecc.;

2.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di ville, giardini, parchi, ecc.;

3.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di locali pubblici, quali caffè, bar, ristoranti, ecc., dopo le ore 23;

4.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di teatri, cinematografi, ecc., dopo le ore 24;

5.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di uffici, negozi, ecc., dopo le ore 24;

6.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di stabilimenti industriali, dopo le ore 24;

7.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di aziende agricole, dopo le ore 24.

Le aziende distributrici di energia elettrica sono tenute a sospendere la fornitura di energia elettrica agli utenti che contravvengano alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5

Le aziende distributrici di energia elettrica sono tenute a sospendere la fornitura di energia elettrica per uso domestico, per ascensori e per gli altri usi non consentiti a norma dell'art. 4 e del comma che precede.

Art. 6

Gli esercizi commerciali che utilizzano energia elettrica per usi diversi dall'illuminazione (bar, cinematografi, teatri, ecc.), devono limitare il consumo mensile di energia al 75% del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici.

Il consumo di riferimento all'anno 1942 verrà stabilito anche per detti utenti con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 7

Agli utenti di energia elettrica per usi industriali diversi da quelli di cui all'articolo che precede, è fatto obbligo di presentare alle aziende distributrici, entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, motivata richiesta, in duplice copia, per la continuazione della fornitura di energia elettrica.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità e l'indirizzo dell'utente e la potenza installata in H P, e dovrà farsi una sommaria descrizione dell'attività industriale e dei prodotti manifatturati.

Copia della richiesta, corredata di un rapporto sui dati tecnici della stessa, dovrà essere trasmessa dalla azienda, nei sette giorni successivi alla sua presentazione, alla Commissione provinciale di cui all'art. 8, che si pronunzierà sulla indispensabilità della fornitura della energia, dando comunicazione della sua decisione agli interessati.

Un elenco degli utenti pei quali sia riconosciuta indispensabile la fornitura dell'energia, con la indicazione delle generalità, dell'indirizzo e dell'attività svolta dagli stessi, verrà trasmesso alla Commissione Centrale di cui all'art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agli utenti per quali non sarà riconosciuta tale indispensabilità, sarà senz'altro sospesa la fornitura dell'energia 14 giorni dopo la data di notifica della decisione della Commissione.

Gli utenti che non presentino la domanda di cui al primo comma nel termine ivi stabilito, saranno ritenuti rinunziatari all'utenza e saranno senz'altro privati della fornitura.

Art. 8

Per la disciplina ed il controllo sulla distribuzione ed utilizzazione della energia elettrica, e per l'attuazione dei fini del presente decreto, sono istituite Commissioni Provinciali presso i Consigli Provinciali dell'Economia in ogni capoluogo di provincia, ed una Commissione Centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Le Commissioni Provinciali sono nominate dal Prefetto della Provincia e sono composte di:

1) un Consigliere di Prefettura, Presidente;

2) un funzionario tecnico del Genio Civile;

3) un funzionario del Consiglio Provinciale dell'Economia;

4) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione e di distribuzione;

5) un rappresentante delle aziende industriali utenti di energia elettrica.

La Commissione Centrale è nominata con proprio decreto dal Ministro dei Lavori Pubblici ed è composta di:

1) un funzionario tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici, esperto in materia elettrica, Presidente;

2) un funzionario amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici;

3) un tecnico designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro;

4) un funzionario amministrativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

5) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione e distribuzione;

6) un rappresentante delle aziende industriali, utenti di energia elettrica.

vizi compresi nell'ambito della provincia; ove invece riguardino servizi di interesse interprovinciale non saranno esecutive se non dopo la approvazione della Commissione Centrale.

Art. 10

Entro lo stesso termine fissato dall'articolo precedente, i Prefetti, d'intesa con la Commissione di cui all'art. 8, properranno gli opportuni provvedimenti per disciplinare gli orari di lavoro e la conseguente attività lavorativa di quelle aziende industriali, per le quali, ai sensi del precedente art. 7, sia stata riconosciuta indispensabile la continuazione della fornitura di energia.

I relativi provvedimenti saranno adottati dalle Commissioni Provinciali.

Art. 11

Contro le decisioni e i provvedimenti delle Commissioni Provinciali è dato ricorso nel termine perentorio di giorni dieci alla Commissione Centrale la quale decide con provvedimento definitivo.

Le Commissioni decidono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni basta la presenza di quattro dei componenti il Collegio.

Art. 12

Per la durata di validità del presente decreto, i minimi di consumo di energia elettrica, i canoni fissi per unità di potenza installata ed ogni altro canone fisso relativo a categoria di utenza, stabiliti nei contratti in vigore tra le imprese elettriche e gli utenti contemplati nel presente decreto, sono ridotti alla medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente dalle limitazioni stabilite e, nel caso di sospensione della fornitura, aboliti per il periodo di tale sospensione.

Art. 13

Dalle disposizioni di cui agli articoli che precedono [illegible] per illuminazione e per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per la disciplina ed il controllo sulla distribuzione ed utilizzazione della energia elettrica, e per l'attuazione dei fini del presente decreto, sono istituite Commissioni Provinciali presso i Consigli Provinciali dell'Economia in ogni capoluogo di provincia, ed una Commissione Centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Le Commissioni Provinciali sono nominate dal Prefetto della Provincia e sono composte di:

1) un Consigliere di Prefettura, Presidente;

2) un funzionario tecnico del Genio Civile;

3) un funzionario del Consiglio Provinciale dell'Economia;

4) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione e di distribuzione;

5) un rappresentante delle aziende industriali utenti di energia elettrica.

La Commissione Centrale è nominata con proprio decreto dal Ministro dei Lavori Pubblici ed è composta di:

1) un funzionario tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici, esperto in materia elettrica, Presidente;

2) un funzionario amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici;

3) un tecnico designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro;

4) un funzionario amministrativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

5) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione e distribuzione;

6) un rappresentante delle aziende industriali, utenti di energia elettrica.

Art. 9

Nel termine di quattordici giorni dalla pubblicazione del presente decreto i Prefetti, di intesa con gli esercenti pubblici servizi di trasporto mediante energia elettrica, ed a mezzo delle Commissioni Provinciali di cui all'articolo che precede, formeranno un piano di coordinamento del fabbisogno giornaliero di energia elettrica pei pubblici servizi di trasporti al fine di realizzare la maggiore economia possibile per tali usi, e rimetteranno quindi tale piano alla Commissione Centrale.

Le determinazioni della Commissione Provinciale saranno senz'altro esecutive qualora riguardino ser

per disciplinare gli orari di lavoro e la conseguente attività lavorativa di quelle aziende industriali, per le quali, ai sensi del precedente art. 7, sia stata riconosciuta indispensabile la continuazione della fornitura di energia.

I relativi provvedimenti saranno adottati dalle Commissioni Provinciali.

Art. 11

Contro le decisioni e i provvedimenti delle Commissioni Provinciali è dato ricorso nel termine perentorio di giorni dieci alla Commissione Centrale la quale decide con provvedimento definitivo.

Le Commissioni decidono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni basta la presenza di quattro dei componenti il Collegio.

Art. 12

Per la durata di validità del presente decreto, i minimi di consumo di energia elettrica, i canoni fissi per unità di potenza installata ed ogni altro canone fisso relativo a categoria di utenza, stabiliti nei contratti in vigore tra le imprese elettriche e gli utenti contemplati nel presente decreto, sono ridotti alla medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente dalle limitazioni stabilite e, nel caso di sospensione della fornitura, aboliti per il periodo di tale sospensione.

Art. 13

Dalle disposizioni di cui agli articoli che precedono sono eccettuati i consumi per illuminazione e per forza motrice effettuati ad ospedali e case di cura autorizzate, ai posti di pronto soccorso, agli studi ed ambulatori di medici e dentisti, alle Chiese, agli stabilimenti militari, ai servizi di trasporto ferroviario, ai servizi telefonici, telegrafici e di radio-comunicazioni, radio-trasmissioni, radio-audizioni, alle officine del gas, agli acquedotti, agli impianti di raccolta delle immondizie, ai panifici, ai molini e pastifici industriali, alle centrali del latte ed agli impianti di sollevamento d'acqua per le bonifiche.

Art. 14

Il presente decreto non si applica altresì:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1.) alle provincie della Sicilia e della Sardegna ed alle altre Isole del Regno;

2.) alle aziende che per uso industriale impieghino esclusivamente energia elettrica di propria produzione, qualora i loro impianti non siano collegati con reti di distribuzione.

Le aziende collegate o comunque collegabili a reti del genere sono invece tenute ad uniformarsi alle prescrizioni del presente decreto ed a mettere a disposizione delle sole aziende elettriche con le quali possono essere collegate la energia da esse non impiegata.

Art. 15

Agli utenti che non ottemperino alle disposizioni del presente decreto o che alterino in qualsiasi modo i dati dei rispettivi consumi di energia elettrica, sarà senz'altro sospesa la fornitura dell'energia elettrica da parte delle aziende distributrici.

Art. 16

Le decisioni che possano occorrere per ogni altra questione attinente alla materia disciplinata nel presente decreto, non contemplata negli articoli che precedono, sono demandate alle commissioni di cui all'art. 8.

Art. 17

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE CARO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96.

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista.

Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli eppportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Art. 2

E' pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, a favore:

a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la data del commesso reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi per scacciare le truppe tedesche dal sacro suolo della Patria o dal territorio di altri Stati, ovvero ha, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto;

b) di chi, alla data del presente decreto, presta ininterrotto servizio militare, da non meno di tre mesi, in reparti mobilitati delle Regie forze armate ed in zona di operazioni;

c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi alla data del commesso reato, è stato decorato al V. M. o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle competenti autorità militari affetto da mutilazione o da invalidità comprese nelle otto categorie della tabella *a*) allegata al R. D. 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dalla amnistia di cui al presente articolo:

1.) i reati commessi abusando di cariche fasciste o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 15

Agli utenti che non ottemperino alle disposizioni del presente decreto e che alterino in qualsiasi modo i dati dei rispettivi consumi di energia elettrica, sarà senz'altro sospesa la fornitura dell'energia elettrica da parte delle aziende distributrici.

Art. 16

Le decisioni che possano occorrere per ogni altra questione attinente alla materia disciplinata nel presente decreto, non contemplata negli articoli che precedono, sono demandate alle commissioni di cui all'art. 8.

Art. 17

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 2 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE CARO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96.

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Capo del Governo e con i Ministri dell'Interno, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Finanze;

stia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli eppertuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Art. 2

E' pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, a favore:

a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la data del commesso reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi per scacciare le truppe tedesche dal sacro suolo della Patria o dal territorio di altri Stati, ovvero ha, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto;

b) di chi, alla data del presente decreto, presta ininterrotto servizio militare, da non meno di tre mesi, in reparti mobilitati delle Regie forze armate ed in zona di operazioni;

c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi alla data del commesso reato, è stato decorato al V. M. o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle competenti autorità militari affetto da mutilazione o da invalidità comprese nelle otto categorie della tabella *a)* allegata al R. D. 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dalla amnistia di cui al presente articolo:

1) i reati commessi abusando di cariche fasciste o sfruttando motivi o situazioni fasciste, anche indipendentemente dalla formale appartenenza ad organizzazioni fasciste;

2) i reati commessi con un fine in contrasto con quello di cui all'art. 1.

Art. 3

E', altresì, concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla detta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pena, a favore di chi non ha, alla data del presente decreto, riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a un anno.

Sono esclusi dall'amnistia del presente articolo:

1) i reati di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 2;

2) i reati preveduti dal codice penale comune nel capo terzo, titolo 7°, libro 2°, anche nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato, ove siano stati commessi da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni: negli art. 462, 490, 491 in relazione all'art. 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 319, 321 in relazione all'art. 319, 346, 351, 416, 441, 442, 443, 564.

Art. 4

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo della pena e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 32 C. P. P.

Dei precedenti penali si tiene conto solo nei casi e nei limiti stabiliti dal presente decreto. Nell'esame dei detti precedenti non si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 C. P., nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5

Fuori dei casi di cui agli art. 1, 2 e 3, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono non si applica:

1) nei confronti di colero che hanno riportato alla data del presente decreto una o più condanne, per delitto non colposo, a pena detentiva superiore nel

per la detta ultima ipotesi delittuosa, ricorra la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 5, in relazione alla legge 16 giugno 1940, n. 582 ed al R. D. L. 30 novembre 1942, n. 1365.

Art. 6

Il condono è revocato di diritto se nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva.

Art. 7

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle forze alleate o degli appartenenti a dette forze ovvero giudicati dai tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo della amministrazione militare alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Art. 8

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

Art. 9

Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o di indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile o militare ed il Pretore del luogo della detenzione del condannato, osservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all'art. 593 C. P. P.

I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell'indulto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno precedente alla data del decreto stesso.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle sue funzioni; negli art. 482, 490, 491 in relazione all'art. 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 319, 321 in relazione all'art. 319, 349, 351, 416, 441, 442, 443, 564.

Art. 4

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo della pena e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 32 C. P. P.

Dei precedenti penali si tiene conto solo nei casi e nei limiti stabiliti dal presente decreto. Nell'esame dei detti precedenti non si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 C. P., nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5

Fuori dei casi di cui agli art. 1, 2 e 3, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono non si applica:

1) nei confronti di coloro che hanno riportato alla data del presente decreto una o più condanne, per delitto non colposo, a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni. Nella valutazione dei precedenti penali si seguono le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente;

2) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, si trovano in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa. Questa disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata;

3) per i reati di cui ai n. 1 e 2 del secondo comma dell'art. 2;

4) per i reati previsti dal codice penale comune negli art. 317, 416, 419, 422, 453, 455, 519, 575, 628, 629, 630, nonchè nell'art. 625 ultima parte, ove i reati commessi in danno delle forze alleate o degli appartenenti a dette forze ovvero giudicati dai tribunali militari alleati e in corso di giudizio presso tali tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo della amministrazione militare alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Art. 8

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

Art. 9

Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o di indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile o militare ed il Pretore del luogo della detenzione del condannato, osservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all'art. 593 C. P. P.

I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell'indulto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno precedente alla data del decreto stesso.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

RELAZIONE A SUA MAESTÀ IL RE
del Ministro Guardasigilli

SIRE,

dopo le calamità, che numerose si sono abbattute negli ultimi anni sulla nostra Patria, si è attuato giorni fa un primo fausto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

evento dovuto alla magnanimità dei governi alleati: la restituzione all'Amministrazione italiana di buona parte del territorio liberato dalla dominazione tedesca.

A seguito di tale evento, maggiormente si impone quella pacificazione sociale, che consenta il raggiungimento dei fini, che, in precipuo modo, è diretta l'opera del governo: scacciare dal sacro suolo della Patria le truppe tedesche, combattendo nelle regolari file del nostro esercito, a fianco delle nazioni alleate, e rinnovellando le gloriose gesta della passata guerra mondiale, contribuire, in ogni modo, agli sforzi delle potenze alleate per la distruzione del militarismo prussiano e delle dittature nazifasciste, su cui ricade la responsabilità dell'attuale immane conflitto; dedicarsi, a vittoria conseguita, alle feconde opere di pace, affinchè, risanate le rovine delle nostre città, delle nostre industrie e dei nostri campi, si attui per tutti il sospirato benessere economico sociale.

Ora, provvedimento di pacificazione sociale, tendente ad agevolare il raggiungimento dei fini sopradetti, è questo di amnistia e di indulto, che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra.

Nella redazione di esso si è, innanzitutto, preso in esame la posizione di coloro che hanno agito per amore di patria, e precisamente di coloro che, dopo l'8 settembre 1943, hanno compiuto dei reati al fine di ostacolare la dominazione tedesca e la dittatura fascista; di coloro che, prima dell'8 settembre, prevedendo i pericoli del predominio tedesco e della dittatura fascista, non hanno esitato, di fronte alla forzata acquiescenza di molti ed alla supina rassegnazione ed all'interessata connivenza di pochi, ad incorrere, per amore di Patria, nei rigori della legge penale, ed infine di coloro che, dopo l'8 settembre, hanno compiuto atti preveduti dalla legge penale, contro le stesse autorità legalmente costituite, spinti dal su precisato fine patriottico e fuorviati dalle tristi condizioni in cui versava la Patria.

A favore di tutte le su precisate categorie di cittadini, senza alcuna distinzione, si è ritenuto opportuno dettare l'art. 1, con cui si concede amnistia per tutti i reati, che, nell'intenzione dell'agente, fossero diretti al raggiungimento del fine patriottico di liberare la Patria dal tedesco o di restituire al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista.

In tal modo si consacra ulteriormente lo spirito antitedesco ed antifascista dello Stato italiano, ed i cittadini, che beneficiano del provvedimento di sovrana clemenza, saranno maggiormente indotti a porre a beneficio della Nazione quell'amor patrio che già li distinse e che oggi viene loro ufficialmente riconosciuto.

Si è poi presa in esame la posizione di coloro che, dopo aver commesso dei reati comuni o militari, hanno riscattato il passato con atti di patriottismo.

Trattasi, precisamente, dei cittadini che, dopo l'8 settembre, hanno combattuto contro il tedesco per scacciarlo dal sacro suolo della Patria o per frustrarne l'attività bellica.

Ed a tale categoria di cittadini si è ritenuto accomunare sia coloro che, alla data del provvedimento di amnistia ed indulto, prestino, da non meno di tre mesi, ininterrotto servizio in reparti mobilitati delle Regie Forze Armate, ed in zona di operazioni, sia coloro che, dopo la data del commesso reato, siano stati decorati al V. M., siano stati promossi per merito di guerra o siano stati riconosciuti affetti da mutilazioni od invalidità comprese nelle otto categorie della tabella A) allegata al R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491.

In tal modo, mentre si conferma l'alto valore che lo Stato attribuisce al servizio militare prestato nelle attuali contingenze, non si dimentica chi, ubbidendo agli ordini del governo, in cui ha sempre ritenuto riflessi gli interessi della Nazione, ha valorosamente combattuto.

[illegible] di cittadini è diretto [illegible] dalto i reati commessi in danno delle Forze Alleate o degli appartenenti alle dette Forze, ovvero giudicati dai tribunali alleati ovvero in corso di giudizio presso tali tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo dell'Amministrazione Alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Non si è mancato, poi, di dettare nell'art. 4 alcune norme di interpretazione che agevoleranno la esatta applicazione del provvedimento; e si è ritenuto, infine, di dovere attribuire al giudice del luogo della detenzione dell'imputato la emissione del provvedimento urgente della scarcerazione, ove il giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dello indulto si trovi nel territorio non ancora liberato dal nemico, e ciò al fine di eliminare, nell'applicazione del provvedimento, i ritardi dipendenti dalle attuali contingenze belliche.

SIRE,

sin dall'inizio della relazione si sono indicate le finalità che si perseguono con l'emanazione del presente provvedimento di sovrana clemenza. Devesi ora aggiungere che tali finalità sono e saranno sempre maggiormente condivise dal popolo italiano. E si può essere, pertanto, certi che, sotto la guida della Maestà Vostra e col generoso aiuto degli Alleati, la Patria ritornerà alla sua antica grandezza.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 21 marzo 1944.

Nomina del Commissario della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/F;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Considerata l'opportunità di assicurare il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina;

Decreta:

Art. 1

Il Generale Nicolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina, fino a quando gli organi di amministrazione dei detti enti non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ora, provvedimento di pacificazione sociale, tendente ad agevolare il raggiungimento dei fini sopradetti, è questo di amnistia e di indulto, che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra.

Nella redazione di esso si è, innanzitutto, preso in esame la posizione di coloro che hanno agito per amore di patria, e precisamente di coloro che, dopo l'8 settembre 1943, hanno compiuto dei reati al fine di ostacolare la dominazione tedesca e la dittatura fascista; di coloro che, prima dell'8 settembre, prevedendo i pericoli del predominio tedesco e della dittatura fascista, non hanno esitato, di fronte alla forzata acquiescenza di molti ed alla supina rassegnazione ed all'interessata connivenza di pochi, ad incorrere, per amore di Patria, nei rigori della legge penale; ed infine di coloro che, dopo l'8 settembre, hanno compiuto atti preveduti dalla legge penale, contro le stesse autorità legalmente costituite, spinti dal su precisato fine patriottico e fuorviati dalle tristi condizioni in cui versava la Patria.

A favore di tutte le su precisate categorie di cittadini, senza alcuna distinzione, si è ritenuto opportuno dettare l'art. 1, con cui si concede amnistia per tutti i reati, che, nell'intenzione dell'agente, fossero diretti al raggiungimento del fine patriottico di liberare la Patria dal tedesco o di restituire al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista.

In tal modo si consacra ulteriormente lo spirito antitedesco ed antifascista dello Stato italiano, ed i cittadini, che beneficiano del provvedimento di sovrana clemenza, saranno maggiormente indotti a porre a beneficio della Nazione quell'amor patrio che già li distinse e che oggi viene loro ufficialmente riconosciuto.

Si è poi presa in esame la posizione di coloro che, dopo aver commesso dei reati comuni o militari, hanno riscattato il passato con atti di patriottismo.

Trattasi, precisamente, dei cittadini che, dopo l'8 settembre, hanno combattuto contro il tedesco per scacciarlo dal sacro suolo della Patria o per frustrarne l'attività bellica.

Ed a tale categoria di cittadini si è ritenuto accomunare sia coloro che, alla data del provvedimento di amnistia ed indulto, prestino, da non meno di tre mesi, ininterrotto servizio in reparti mobilitati delle Regie Forze Armate, ed in zona di operazioni, sia coloro che, dopo la data del commesso reato, siano stati decorati al V. M., siano stati promossi per merito di guerra o siano stati riconosciuti affetti da mutilazioni od invalidità comprese nelle otto categorie della tabella a) allegata al R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491.

In tal modo, mentre si conferma l'alto valore che lo Stato attribuisce al servizio militare prestato nelle attuali contingenze, non si dimentica chi, ubbidendo agli ordini del governo, in cui ha sempre ritenuto riflessi gli interessi della Nazione, ha valorosamente combattuto.

Ora a favore delle tre suesposte categorie di cittadini è diretto l'art. 2, con cui si concede amnistia per i reati antecedentemente compiuti, purchè non siano punibili con pena superiore nel minimo a cinque anni di reclusione, e purchè non siano stati commessi con un fine in contrasto con quello di cui all'art. 1, od abusando di cariche fasciste o comunque sfruttando motivi o situazioni fasciste.

Si è presa, infine, in esame la posizione di coloro che, nonostante i precedenti penali, possano essere ritenuti tuttora idonei moralmente a cooperare al raggiungimento dei fini precisati nell'inizio di questa relazione.

Ed a favore di costoro si è ritenuto opportuno concedere l'amnistia di cui all'art. 3 o l'indulto condizionale di cui agli artt. 5 e 6, graduando i due benefici in base all'entità del reato, alla pena, ed ai precedenti penali, ed escludendo, in ogni caso, quei reati la cui gravità, considerata in se stessa od in relazione alle attuali contingenze, male si concilierebbe con la concessione dei benefici in parola.

Per ovvie ragioni si è ritenuto escludere dall'amnistia e dall'indulto i reati che, per la loro natura, più direttamente offendono la compagine sociale e che, pertanto, non possono essere perdonati se non quando la Nazione abbia ritrovato la sua unità e la sua tranquillità.

Per gli stessi motivi si è ritenuto escludere dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi da coloro che, dopo l'8 settembre, hanno continuato a militare nelle file fasciste o tedesche.

Per quanto riguarda i reati militari, si è ritenuto opportuno escludere dall'amnistia e dall'indulto i reati di diserzione, mancanza alla chiamata, rifiuto di obbedienza, ammutinamento, rivolta, violenza contro superiore, abbandono di posto, sottrazione di armi, insubordinazione, violenza contro sentinella, violenza contro militare di guardia, violenza contro prigioniero di guerra, violenza contro ufficiale di polizia giudiziaria, violenza contro inferiore, violenza contro militare

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 24 marzo 1944.

Nomina del Commissario dell' Associazione Italiana della Croce Rossa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768;
Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20-12-1928, n. 3133;
Visto il R. decreto-legge 12-2-1930, n. 84;
Visto il R. decreto-legge 30-12-1940, n. 2024;
Visti i Regi decreti-legge 15-11-1943, n. 8/B, e 24-1-1944, n. 20.

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la amministrazione delle sedi periferiche dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Decreta:

Art. 1

Il prof. dott. Michele Iungano è nominato Commissario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, per provvedere alla temporanea amministrazione dell'Ente e dei Comitati Centri di mobilitazione, Comitati provinciali, Sottocomitati e Delegazioni comunali dipendenti, nel territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e ne sostituisce il Presidente Generale, esercitandovi tutti i poteri accentrati nello stesso, durante lo stato di guerra, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente, espressamente richiamato dall'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 30-12-1940, n. 2024.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con i Comitati, Sottocomitati e Delegazioni dipendenti, il Commissario può delegare la rappresentanza dell'Associazione a Presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, i quali assumono, in conseguenza, nei suoi confronti, la responsabilità del funzionamento del Centro, e dei Comitati, Sottocomitati e Delegazioni dipendenti.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Salerno, 24 marzo 1944.

BADOGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Riassunto della circolare n. 7 - 1 - 4 n. 1 dell' 1 marzo 1944 concernente i prezzi dei carboni minerali.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro con circolare n. 7-1-4 n. 1 in data 1 marzo 1944 ha determinato come appresso i prezzi di cessione dei carboni minerali ai grossisti designati alla distribuzione, con decorrenza dal 1 dicembre 1943:

Carbone estero — L. 1.200 per tonnellata
Carbone Sardo — L. 550 per tonnellata.
Detti prezzi s'intendono C. I. F. porto italiano.

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NSAP HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/33/Int

13 April 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 17 of 5 April 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference Memo ACC/4010/I of 10 April 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for H. C. B. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

4632

1270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/33/Int

13 April 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No 16 of 29 March 1944.

TO : Legal Sub-Commission

Reference memo ACC/4010/I dated 10 April 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for W. B. SMITH
Lt Colonel, Director
Interior Sub-Commission

4 CC 1

5 17

1271

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

file

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

6 April 1944

ACC/33/Int

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 15, 25 March 1944.

TO : Legal Sub-Commission

Reference memo ACC/4010/I dated 3 April 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for R. G. B. SNIDER Capt.
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

497

4630

35/81

M75

ACC/4010/L

3 April 1944

ALLIED HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 15 of 25 March 44.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcements.

(a) The Chief of Government announces that new legislation is being prepared which regulates the field of labor relations in accordance with Orders previously issued by the Allied authorities. Until the time of enactment of this legislation the Provincial and Regional Labor Offices shall continue their work. It is also pointed out as a reminder that by virtue of RDL 11 Feb. 44 No. 52 all salaries, prices or tariffs were frozen on the level prevailing on 11 Feb. 1944 and any deviation constitutes an offence.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 10 March 1944, No. 83. Compulsory declaration of all motor vehicles, registered before 1 Jan. 1930.
If the examining Inspector finds the motor vehicles or spare parts, declared in accordance with this decree, fit for operation, the competent Prefect will issue the necessary permit; the unusable motor vehicles or spare parts shall be listed and may be requisitioned for industrial or other purposes.

(b) R. Decree Law 10 March 1944, No. 84. Provisional payment of pensions to the railroad personnel.
Four-fifths of the total amount of pensions due to the above personnel of the State Railways shall be paid on a provisional basis before the regular payment of the entire pension can be made by competent central organs. (Compare RDL 2 Dec. 1943, No. 12/B)

(c) R. Decree Law 13 March 1944, No. 85. Increase in pensions to improve present standard of living of certain pensionists.
This decree in substance extends the salary increases granted to certain groups of employees by RDL 6 Dec. 1943, No. 18/B to pensionists drawing pensions from public and quasi-public funds.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I. Announcements.

(a) The Chief of Government announces that new legislation is being prepared which regulates the field of labor relations in accordance with Orders previously issued by the Allied authorities. Until the time of enactment of this legislation the Provincial and Regional Labor Offices shall continue their work. It is also pointed out as a reminder that by virtue of RDL 11 Feb. 44 No. 32 all salaries, prices or tariffs were frozen on the level prevailing on 11 Feb. 1944 and any deviation constitutes an offence.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 10 March 1944, No. 83. Compulsory declaration of all motor vehicles registered before 1 Jan. 1930.

If the examining Inspector finds the motor vehicles or spare parts, declared in accordance with this decree, fit for operation, the competent Prefect will issue the necessary permit; the unusable motor vehicles or spare parts shall be listed and may be requisitioned for industrial or other purposes.

(b) R. Decree Law 10 March 1944, No. 84. Provisional payment of pensions to the railroad personnel.

Four-fifths of the total amount of pensions due to the above personnel of the State Railways shall be paid on a provisional basis before the regular payment of the entire pension can be made by competent central organs. (Compare RDL 2 Dec. 1943, No. 12/3)

(c) R. Decree Law 13 March 1944, No. 85. Increase in pensions to improve present standard of living of certain pensionists.

This decree in substance extends the salary increases granted to certain groups of employees by RDL 6 Dec. 1943, No. 18/3 to pensionists drawing pensions from public and quasi-public funds.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 86. Reestablishment of free circulation in Sardinia of certain negotiable bank instruments.

(e) R. Decree Law 13 March 1944, No. 87./ Increase of expenditure estimates in the budgets of certain Ministries.

(f) R. Decree Law 13 March 1944, No. 88. Modifications of RDL 7 Aug. 1936, No. 1639.

Reorganization of district and provincial commissions for direct and indirect taxes.

(g) Decree of Chief of Government 19 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Coal Company (Azienda Carboni Italiani) (Dott. Ing. Bruno Sanna). 4629

1273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I. Announcements.

(a) The Chief of Government announces that new legislation is being prepared which regulates the field of labor relations in accordance with Orders previously issued by the Allied authorities. Until the time of enactment of this legislation the Provincial and Regional Labor Offices shall continue their work. It is also pointed out as a reminder that by virtue of RDL 11 Feb. 44 No. 32 all salaries, prices or tariffs were frozen on the level prevailing on 11 Feb. 1944 and any deviation constitutes an offence.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 10 March 1944, No. 83. Compulsory declaration of all motor vehicles registered before 1 Jan. 1930.

If the examining Inspector finds the motor vehicles or spare parts, declared in accordance with this decree, fit for operation, the competent Prefect will issue the necessary permit; the unusable motor vehicles or spare parts shall be listed and may be requisitioned for industrial or other purposes.

(b) R. Decree Law 10 March 1944, No. 84. Provisional payment of pensions to the railroad personnel.

Four-fifths of the total amount of pensions due to the above personnel of the State Railways shall be paid on a provisional basis before the regular payment of the entire pension can be made by competent central organs. (Compare RDL 2 Dec. 1943, No. 12/3)

(c) R. Decree Law 13 March 1944, No. 85. Increase in pensions to improve present standard of living of certain pensionists.

This decree in substance extends the salary increases granted to certain groups of employees by RDL 6 Dec. 1943, No. 18/3 to pensionists drawing pensions from public and quasi-public funds.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 86. Reestablishment of free circulation in Sardinia of certain negotiable bank instruments.

(e) R. Decree Law 13 March 1944, No. 87. / Increase of expenditure estimates in the budgets of certain Ministries.

(f) R. Decree Law 13 March 1944, No. 88. Modifications of RDL 7 Aug. 1936, No. 1639.

Reorganization of district and provincial commissions for direct and indirect taxes.

(g) Decree of Chief of Government 19 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Coal Company (Azienda Carboni Italiani) (Dott. Ing. Bruno Sanna). 4629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Decree of Chief of Government 22 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Opera Nazionale Dopolavoro. (Avv. Raffaele Lanzara).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Saturday, 8 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. G. [redacted], Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

1275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

35/80

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 25 marzo 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

Comunicato del Capo del Governo . . . Pag. 97

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 85.
Denunzia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 . Pag. 97

REGIO DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 84.
Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario. . . . . . Pag. 99

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 86.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni. . . . . . Pag. 99

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna. . . . . Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 87.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri . . . . Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto legge 7 agosto 1926, n 1639 sulla riforma degli ordinamenti militari. Pag. 102

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 marzo 1944.
Nomina del Commissario per l'Azienda Carboni

mento delle controversie individuali e collettive, il collocamento della mano d'opera, ecc. Con lo stesso provvedimento sarà disciplinato lo stato economico e giuridico del personale dei predetti Uffici ai termini dell'art. 1 del R. decreto 11-2-1944, n. 31. Conseguentemente, in attesa delle future disposizioni in materia, il funzionamente degli Uffici rimarrà immutato.

Ricorda inoltre che in base al R. decreto legge 11 febbraio 1944, n. 32 i salari, i prezzi, e le tariffe devono restare immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 e che pertanto qualunque infrazione a questa norma è contraria alle disposizioni vigenti, e sarà punita in base alle norme sulla disciplina della Nazione in guerra.

Le classi lavoratrici comprenderanno che è nell'incremento della massa dei prodotti e non in illusori aumenti di salario che potrà trovarsi la via di un reale miglioramento delle condizioni economiche loro e del paese.

1628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

Comunicato del Capo del Governo. . . Pag. 97

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 83.
Denunzia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 . Pag. 97

REGIO DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 84.
Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario. . . . . . Pag. 99

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 85.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni. . . . . . Pag. 99

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna . . . . . Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 87.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri. . . . . . Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto legge 7 agosto 1926, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti militari. Pag. 102

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 marzo 1944.
Nomina del Commissario per l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I) . . . . . Pag. 104

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 marzo 1944.
Nomina del Commissario per l'Opera Nazionale Dopolavoro . . . . . Pag. 104

COMUNICATO DEL CAPO DEL GOVERNO.

Il Capo del Governo rende noto che è in corso di preparazione un provvedimento legislativo con effetto dall'11 febbraio che regolerà tutta la materia del lavoro in conformità delle ordinanze precedentemente emanate dalle Autorità Alleate circa gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro, il modo di componimento delle controversie individuali e collettive, il collocamento della mano d'opera, ecc. Con lo stesso provvedimento sarà disciplinato lo stato economico e giuridico del personale dei predetti Uffici ai termini dell'art. 1 del R. decreto 11-2-1944, n. 31. Conseguentemente, in attesa delle future disposizioni in materia, il funzionamento degli Uffici rimarrà immutato.

Ricorda inoltre che in base al R. decreto legge 11 febbraio 1944, n. 32 i salari, i prezzi e le tariffe devono restare immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 e che pertanto qualunque infrazione a questa norma è contraria alle disposizioni vigenti, e sarà punita in base alle norme sulla disciplina della Nazione in guerra.

Le classi lavoratrici comprenderanno che è nell'incremento della massa dei prodotti e non in illusori aumenti di salario che potrà trovarsi la via di un reale miglioramento delle condizioni economiche loro e del paese.

4628

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 83.

Denunzia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cernente le norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1942, n. 535, concernente le modalità circa la requisizione degli autoveicoli immatricolati anteriomente al 1° gennaio 1930 e delle parti di ricambio degli stessi veicoli;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di intesa con i Ministri della Guerra e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I detentori a qualsiasi titolo di autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 devono farne denuncia agli uffici territoriali competenti del R. A. C. I..

L'obbligo della denuncia si intende esteso alle parti di ricambio degli indicati autoveicoli e incombe anche su coloro che abbiano a suo tempo ottemperato al disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 2

Previo accertamento dell'efficienza e condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma dell'art. 1, da compiersi a cura degli Ispettorati Compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le Regie Prefetture sono autorizzate a concedere licenze di circolazione per gli autoveicoli riconosciuti ancora idonei al traffico.

Per detti autoveicoli che otterranno la licenza di circolazione cessa il divieto di alienazione e di trasformazione.

Art. 3

Appositi elenchi degli autoveicoli e parti di ricambio confiscati dell'autoveicolo o delle parti di ricambio, di cui sia stata omessa la denuncia.

Il provvedimento di confisca è dato con ordinanza non impugnabile del Prefetto, a cui l'ufficio provinciale del R. A. C. I. comunicherà le mancate denuncie.

Art. 5

L'obbligo della denuncia non si applica nei riguardi degli autoveicoli di proprietà dello Stato o delle sue Forze Armate, di Stati Esteri, del Corpo diplomatico e della Città del Vaticano.

Art. 6

Il termine e le modalità per la denuncia, di cui all'art. 1, le modalità per l'accertamento dell'efficienza degli autoveicoli e per la concessione dei nulla osta, di cui all'art. 2, per la formazione degli elenchi, di cui all'art. 3, ed ogni altra disposizione che sarà ritenuta necessaria per la esecuzione del presente decreto verranno stabilite in istruzioni particolari da emanarsi a cura del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e del Ministero delle Comunicazioni, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 7

Il Ministro della guerra, d'intesa coi Ministri per le Comunicazioni e per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, è incaricato di emanare disposizioni transitorie che siano ritenute del caso per coordinare eventuali procedimenti tuttora in corso ai sensi del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e del R. decreto-legge 20 aprile 1942, n. 535, con le norme del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle As-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di intesa con i Ministri della Guerra e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I detentori a qualsiasi titolo di autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 devono farne denuncia agli uffici territoriali competenti del R. A. C. I..

L'obbligo della denuncia si intende esteso alle parti di ricambio degli indicati autoveicoli e incombe anche su coloro che abbiano a suo tempo ottemperato al disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 2

Previo accertamento dell'efficienza e condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma dell'art. 1, da compiersi a cura degli Ispettorati Compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le Regie Prefetture sono autorizzate a concedere licenze di circolazione per gli autoveicoli riconosciuti ancora idonei al traffico.

Per detti autoveicoli che otterranno la licenza di circolazione cessa il divieto di alienazione e di trasformazione.

Art. 3

Appositi elenchi degli autoveicoli e parti di ricambio non impiegabili per uso di circolazione verranno compilati a cura del R. A.C.I. e trasmessi al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro potrà invitare i Prefetti a requisire, ai sensi delle vigenti disposizioni, i materiali risultanti da detti elenchi, che riterrà utili ai fini industriali o altri, stabilendone la successiva destinazione.

Art. 4

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto è inflitto l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000; può essere, inoltre, disposta la sua Forze Armate in [illegible]
matico e della Città del Vaticano.

Art. 6

Il termine e le modalità per la denuncia, di cui all'art. 1, le modalità per l'accertamento dell'efficienza degli autoveicoli e per la concessione dei nulla osta, di cui all'art. 2, per la formazione degli elenchi, di cui all'art. 3, ed ogni altra disposizione che sarà ritenuta necessaria per la esecuzione del presente decreto verranno stabilite in istruzioni particolari da emanarsi a cura del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e del Ministero delle Comunicazioni, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 7

Il Ministro della guerra, d'intesa coi Ministri per le Comunicazioni e per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, è incaricato di emanare dispesizioni transitorie che siano ritenute del caso per coordinare eventuali procedimenti tuttora in corso ai sensi del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e del R. decreto-legge 20 aprile 1942, n. 535, con le norme del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 10 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - SICILIANI - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1216

R. DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 84.

Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero delle Comunicazioni è temporaneamente autorizzato a provvedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni e delle indennità di buonuscita, relative al personale delle ferrovie dello Stato collocato in quiescenza.

Art. 2

Le pensioni sono liquidate in via temporanea nella misura dei 4/5 (quattro quinti) sull'ammontare spettante. La buonuscita viene corrisposta invece per intero.

Art. 3

Il Ministero delle Comunicazioni emette, per ogni singolo pensionato e per ogni caso di riversibilità di pensione, una apposita credenziale che darà titolo alla riscossione di anticipi mensili sulla pensione da liquidarsi appena possibile dagli organi centrali competenti.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle As[illegible] legislative per la conversione in legge.

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 85.

Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai titolari di pensioni ordinarie, sia civili che militari, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e di assegni vitalizi temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, sarà corrisposta una integrazione temporanea lorda nelle misure previste dalla seguente tabella:

70 per cento sulle prime lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

60 per cento sulle seconde lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

30 per cento sulle terze lire 1.000 mensili o frazioni di esse.

Art. 2

L'integrazione temporanea di cui all'articolo precedente è applicabile anche:

1) alle pensioni di guerra dirette o indirette, privilegiate o non, agli assegni alimentari, nonchè agli assegni integrativi o supplementari eventualmente spettanti;

2) alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi Notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione;

3) alle pensioni ed assegni graziali vitalizi, tem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 [illegible];

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero delle Comunicazioni è temporaneamente autorizzato a provvedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni e delle indennità di buonuscita, relative al personale delle ferrovie dello Stato collocato in quiescenza.

Art. 2

Le pensioni sono liquidate in via temporanea nella misura dei 4/5 (quattro quinti) sull'ammontare spettante. La buonuscita viene corrisposta invece per intero.

Art. 3

Il Ministero delle Comunicazioni emette, per ogni singolo pensionato e per ogni caso di riversibilità di pensione, una apposita credenziale che darà titolo alla riscossione di anticipi mensili sulla pensione da liquidarsi appena possibile dagli organi centrali competenti.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 30 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai titolari di pensioni ordinarie, sia civili che militari, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e di assegni vitalizi temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, sarà corrisposta una integrazione temporanea lorda nelle misure previste dalla seguente tabella:

70 per cento sulle prime lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

60 per cento sulle seconde lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

30 per cento sulle terze lire 1.000 mensili o frazioni di esse.

Art. 2

L'integrazione temporanea di cui all'articolo precedente è applicabile anche:

1) alle pensioni di guerra dirette o indirette, privilegiate o non, agli assegni alimentari, nonchè agli assegni integrativi o supplementari eventualmente spettanti;

2) alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi Notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione;

3) alle pensioni ed assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, secondo le norme del cessato regime austro-ungarico ed alle pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume;

4) alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari e degli altri Istituti di Previdenza amministrati dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3

I coefficienti di cui all'articolo 1 saranno applicati sul totale lordo mensile della pensione o assegno spettanti in base agli ordinamenti vigenti per le singole categorie, nonchè, eventualmente, sull'assegno temporaneo di guerra e sugli altri assegni supplementari o integrativi, con esclusione dell'assegno di caroviveri.

Art. 4

Per i titolari di più pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, numeri 2, 3 e 4, si terrà conto dell'ammontare complessivo in godimento per la determinazione dei coefficienti da applicare in base all'articolo 1.

L'ammontare della integrazione così determinata sarà ripartita proporzionalmente fra le pensioni in godimento.

Art. 5

Nei casi di cumulo di pensioni di guerra dirette o indirette con trattamento ordinario di quiescenza, la integrazione temporanea sarà applicata sul trattamento complessivo in godimento.

Art. 6

Le indennità da liquidarsi una volta tanto, in luogo di pensione, saranno maggiorate del 60%.

Art. 7

Le pensioni ed assegni vitalizi continueranno ad essere liquidati dagli organi competenti, ovvero, anche in via provvisoria, dalle Commissioni provinciali di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, colle norme e nelle misure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'integrazione temporanea di cui all'art. 1 sarà, in ogni caso, applicata a cura degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 8

Gli Enti ausiliari dello Stato, le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza, gli Enti parastatali, [illegible] ed Istituti di diritto pubblico,

in godimento per la determinazione dei coefficienti da applicare in base all'articolo 1.

L'integrazione sarà però applicata proporzionalmente alla sola parte a carico dello Stato e degli Enti di cui all'articolo 2.

Art. 10

La retribuzione da fissarsi per i pensionati delle Amministrazioni centrali dello Stato riassunti in servizio, ai sensi del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, sarà determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della pensione in godimento ed eventualmente l'assegno di caro-viveri e quello temporaneo di guerra, nonchè l'integrazione temporanea di cui al presente decreto.

Art. 11

L'integrazione temporanea prevista dal presente decreto non compete ai pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, o presso altre Amministrazioni pubbliche ed Enti comunque costituiti, che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi ed uffici in qualunque modo ordinati, di cui tali Amministrazioni ed Enti si avvalgono per i propri servizi, nonchè ai pensionati che siano ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 12

L'integrazione temporanea di cui al presente decreto non è applicabile alle pensioni o assegni vitalizi straordinari concessi con leggi speciali ed alle pensioni o assegni concessi in base alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 13

In nessun caso l'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 può superare le lire 1.600 lorde mensili.

Art. 14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per i titolari di più pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, numeri 2, 3 e 4, si terrà conto dell'ammontare complessivo in godimento per la determinazione dei coefficienti da applicare in base all'articolo 1.

L'ammontare della integrazione così determinata sarà ripartita proporzionalmente fra le pensioni in godimento.

Art. 5

Nei casi di cumulo di pensioni di guerra dirette o indirette con trattamento ordinario di quiescenza, la integrazione temporanea sarà applicata sul trattamento complessivo in godimento.

Art. 6

Le indennità da liquidarsi una volta tanto, in luogo di pensione, saranno maggiorate del 60%.

Art. 7

Le pensioni ed assegni vitalizi continueranno ad essere liquidati dagli organi competenti, ovvero, anche in via provvisoria, dalle Commissioni provinciali di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, colle norme e nelle misure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'integrazione temporanea di cui all'art. 1 sarà, in ogni caso, applicata a cura degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 8

Gli Enti ausiliari dello Stato, le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza, gli Enti parastatali, ed in genere gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, sono autorizzati ad estendere ai loro pensionati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 9

Per i titolari di pensioni ed assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 2, ed in parte a carico degli Enti di cui allo articolo 8, si terrà conto dell'ammontare complessivo vizio, ai sensi del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, sarà determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della pensione in godimento ed eventualmente l'assegno di caro-viveri e quello temporaneo di guerra, nonchè l'integrazione temporanea di cui al presente decreto.

Art. 11

L'integrazione temporanea prevista dal presente decreto non compete ai pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, o presso altre Amministrazioni pubbliche ed Enti comunque costituiti, che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi ed uffici in qualunque modo ordinati, di cui tali Amministrazioni ed Enti si avvalgono per i propri servizi, nonchè ai pensionati che siano ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 12

L'integrazione temporanea di cui al presente decreto non è applicabile alle pensioni o assegni vitalizi straordinari concessi con leggi speciali ed alle pensioni o assegni concessi in base alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 13

In nessun caso l'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 può superare le lire 1.600 lorde mensili.

Art. 14

L'integrazione temporanea stabilita dall'articolo 1 è dovuta a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 gennaio 1944.

Per determinare l'importo di detta integrazione temporanea si trascurano sulla pensione o sull'assegno mensile lordo le frazioni di lire 10.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caro-viveri, ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'integrazione temporanea concessa con l'articolo 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore nei territori liberati nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

L'entrata in vigore negli altri territori sarà stabilita di volta in volta con decreto del Capo del Governo d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Art. 16

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza n. 4 del 21 settembre 1943 emessa dal Comando delle Forze Armate della Sardegna in virtù della legge di guerra, approvata con R. decreto-legge 8 luglio 1938, n. 1415 e del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con la quale si dispone che i vaglia cambiari, gli assegni circolari e le fedi di credito di qualunque taglio, abbiano a tutti gli effetti, validità di carta moneta, e, in conseguenza, debbano essere accettati senza nessuno sconto in pagamento da tutti, Enti e privati;

Visto il Bando del 25 dicembre 1943, n. 15 del Capo di Stato Maggiore Generale, per la restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari;

Art. 1

Salvo per i vaglia cambiari e per gli assegni bancari liberi della Banca d'Italia, con effetto dal 1 giugno 1944 cessa di avere vigore l'ordinanza n. 4 del Comando delle Forze Armate della Sardegna — Ufficio Affari Civili — in data 21 settembre 1943.

I vaglia, gli assegni circolari e le fedi di credito emessi in Sardegna da qualunque istituto di credito ed in qualunque taglia continueranno, anche dopo il 1° giugno 1944, a costituire titolo di credito verso gli istituti emittenti, i quali sono obbligati sempre ad estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 87.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 528; 10 giugno 1943, n. 537; 17 maggio 1943, n. 473;

Visto l'art. 19 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza n. 4 del 21 settembre 1943 emessa dal Comando delle Forze Armate della Sardegna in virtù della legge di guerra, approvata con R. decreto-legge 8 luglio 1938, n. 1415 e del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con la quale si dispone che i vaglia cambiari, gli assegni circolari e le fedi di credito di qualunque taglio, abbiano a tutti gli effetti, validità di carta moneta, e, in conseguenza, debbano essere accettati senza nessuno sconto in pagamento da tutti, Enti e privati;

Visto il Bando del 25 dicembre 1943, n. 15 del Capo di Stato Maggiore Generale, per la restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la emissione della suddetta ordinanza;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 87.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 537; 17 maggio 1943, n. 473;

Visto l'art. 19 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa del Ministero delle Finanze e delle Comunicazioni — Sottosegretariato per le Poste e Telegrafi — per l'esercizio 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle Finanze.

Cap. 44 bis — Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato . . . L. 1.000.000,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. 409 bis — (di nuova istituzione) — Somma da erogare a beneficio di militari particolarmente bisognosi e meritevoli appartenenti alla R. Marina, alla R. Aeronautica e al R. Esercito L. 1.250.000,00

Ministero delle Comunicazioni.

Azienda Autonoma delle Poste e dei Telegrafi.

Cap. 12 — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex funzionari ed ex agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani . . . . . L. 1.270.000,00

Cap. 28 — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . . L. 400.000,00

Cap. 30 — Sussidi agli accollatari ed ex accollatari del servizio di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con retribuzione non superiore alle lire 8.000 annue ed alle loro famiglie L. 130.000,00

Cap. 83 — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie e loro famiglie . . . . L. 200.000,00

Cap. 90 — Spese casuali . . . . L. 170.000,00

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

Cap. 388 bis — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle forze armate alleate.

Cap. 388 ter — (di nuova istituzione) — Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle forze armate alleate.

Cap. 388 quater — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle forze armate alleate.

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono soppressi i seguenti capitoli istituiti « per memoria » con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 39.

Cap. 66 bis — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle truppe alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

ordini . . . . . L. 1.276.000.00

Cap. 28 — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . . L. 400.000.00

Cap. 30 — Sussidi agli accollatari ed ex accollatari del servizio di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con retribuzione non superiore alle lire 8.000 annue ed alle loro famiglie L. 130.000.00

Cap. 83 — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie e loro famiglie . . . . L. 200.000.00

Cap. 90 — Spese casuali . . . . L. 170.000.00

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

Cap. 388 bis — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle forze armate alleate.

Cap. 388 ter — (di nuova istituzione) — Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle forze armate alleate.

Cap. 388 quater — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle forze armate alleate.

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono soppressi i seguenti capitoli istituiti « per memoria » con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 39.

Cap. 66 bis — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle truppe alleate.

Cap. 66 ter — Spese per risarcimento di danni occasionati dalle truppe alleate.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attuali commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari sono sciolte. Esse saranno ricostituite secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 24 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali sono composte di un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'Ufficio.

La scelta viene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle amministrazioni dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette.

Il numero delle persone da designarsi da ciascun comune sarà stabilito dall'Intendente, d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo ».

Art. 3

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano, per la decisione delle controversie riguardanti la imposta sui fabbricati, nonchè le imposte sui trasferimenti della ricchezza ai sensi del successivo art. 28. A tale sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa, o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni aggiunte.

In tal caso il Prefetto procede alle designazioni che gli competono, e la scelta dei membri è fatta con i medesimi criteri stabiliti per la costituzione delle sezioni ordinarie ».

Art. 5

L'articolo 30 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è sostituito dal seguente:

« Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro per le Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte d'Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

I-288
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La scelta viene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle amministrazioni dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette.

Il numero delle persone da designarsi da ciascun comune sarà stabilito dall'Intendente, d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo ».

Art. 3

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente o dal vicepresidente e composte di egual numero di membri.

Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti fra i magistrati e funzionari e il numero dei membri scelti su designazione del Prefetto.

La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

La seconda sezione ha competenza a decidere sulle [illegible] dispone, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni aggiunte.

In tal caso il Prefetto procede alle designazioni che gli competono, e la scelta dei membri è fatta con i medesimi criteri stabiliti per la costituzione delle sezioni ordinarie ».

Art. 5

L'articolo 30 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è sostituito dal seguente:

« Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro per le Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte d'Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 19 marzo 1944.

Nomina del Commissario per l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n.1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale è stato costituito, con sede in Roma, l'Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani »;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, col quale è stato approvato lo Statuto della Azienda predetta;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle sedi secondarie dell'Azienda Carboni Italiani;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) istituita con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, per provvedere alla temporanea amministrazione e alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che ai sensi dello statuto approvato con R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, spettano al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'azienda, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e alle gestioni affidate allo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 19 marzo 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 marzo 1944.

Nomina del Commissario dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio e il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Raffaele Lanzara fu Nobile è nominato Commissario per provvedere alla conservazione del patrimonio e alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato dell'Opera Nazionale Dopolavoro fino a quando gli organi amministrativi dell'Ente non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro e vi sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 22 marzo 1944.

BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

quale è stato costituito, con sede in Roma, l'Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani »;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, col quale è stato approvato lo Statuto della Azienda predetta;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle sedi secondarie dell'Azienda Carboni Italiani;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) istituita con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, per provvedere alla temporanea amministrazione e alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che ai sensi dello statuto approvato con R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, spettano al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'azienda, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e alle gestioni affidate allo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 10 marzo 1944.

BADOGLIO

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio e il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Raffaele Lanzara fu Nobile è nominato Commissario per provvedere alla conservazione del patrimonio e alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato dell'Opera Nazionale Dopolavoro fino a quando gli organi amministrativi dell'Ente non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro e vi sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 22 marzo 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/79

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB-COMMISSION
APO. 394.

A003/3/INT. 31st March, 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 14 of 22nd March, 1944.

TO : VP. Administrative Section.

Reference memo AOO/4010/L dated 29th March, 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

for R.G. BRUCE, Lt.Colonel,
Director,
Interior Sub Commission.

4027 431

33/78

ES/gmf

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

29 March 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 14 of 22 March 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of G.U. contains the following:

1. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 2 March 1944, no. 79. Modifications of Consolidated laws on promotions of officers of the R. Navy.

(b) R. Decree Law 2 March 1944, no. 80. Overall remuneration of crews of ships captured by the enemy.

(c) R. Decree Law 2 March 1944, no. 81. Establishment of the Royal Naval Artillery Corps.
The Corps will absorb some of the personnel of the former Naval Artillery Militia and the Army.

(d) R. Decree Law 2 March 1944, no. 82. Provisional changes of the T/O (M/E) of officers of various Military Corps of the R. Navy.

(e) Ministerial Decree 12 March 1944. Authorization for the Chief Engineer of the Office of Mines at Naples to issue permits to search for certain minerals.

(f) Ministerial Decree 13 March 1944. Types and qualities of laundry soaps.

(g) Ministerial Decree 13 March 1944. Regulations for the production and sale of toilet soaps, neutral soaps for infants, neutral medicinal soaps and of detersives.

2. Proclamations (Bandi).

Proclamation of 16 March 1944 no. 20. Transfer of command over the Military War Tribunal of Sicily and change of its seat.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 2 March 1944, no. 79. Modifications of Consolidated laws on promotions of officers of the R. Navy.

(b) R. Decree Law 2 March 1944, no. 80. Overall remuneration of crews of ships captured by the enemy.

(c) R. Decree Law 2 March 1944, no. 81. Establishment of the Royal Naval Artillery Corps.
The Corps will absorb some of the personnel of the former Naval Artillery Militia and the Army.

(d) R. Decree Law 2 March 1944, no. 82. Provisional changes of the T/O (W/E) of officers of various Military Corps of the R. Navy.

(e) Ministerial Decree 12 March 1944. Authorization for the Chief Engineer of the Office of Mines at Naples to issue permits to search for certain minerals.

(f) Ministerial Decree 13 March 1944. Types and qualities of laundry soaps.

(g) Ministerial Decree 13 March 1944. Regulations for the production and sale of toilet soaps, neutral soaps for infants, neutral medicinal soaps and of detersives.

2. Proclamations (Bandi).

Proclamation of 16 March 1944 no. 20. Transfer of command over the Military War Tribunal of Sicily and change of its seat.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Monday 3 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

4621

G. G. HUTCHFORD, Major
Officer i/c Italian Sect.
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/77

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 14

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 22 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazioni del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina Pag. 89

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.
Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico. Pag. 90

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.
Istituzione del Corpo Reale Arti'glieria Marina (C. R. A. M.). Pag. 91

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.
Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina Pag. 93

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minicre di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato. Pag. 94

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazione del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina, di intesa con il Ministro per le Finanze:

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel Regno . . . . . | Un fascicolo - Prezzi vari.

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazioni del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina Pag. 89

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.
Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico. . . . . . Pag. 90

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.
Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C. R. A. M.). . . . . . Pag. 91

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.
Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina. . . Pag. 93

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali . . . Pag. 93

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato. Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi. . . Pag. 95

BANDI

BANDO DEL 16 marzo 1944, n. 29.
Cambiamento di dipendenza e di sede del Tribunale militare di guerra della Sicilia . . . . Pag. 96

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Nomina a Presidente del Consiglio Superiore di Marina dell'Amm. di Squadra Luigi Sansonetti. Pag. 96

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazione del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina, di intesa con il Ministro per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 9 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della R. Marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sostituito dall'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 899, e modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1942, n. 800, è abrogato e sostituito dal presente:

« Nel caso in cui alla data della convocazione della Commissione alcuna delle cariche previste dal presente articolo non sia ricoperta ovvero alcuno degli ufficiali ammiragli o generali designati quali membri non sia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985031

disponibile o non sia in servizio, per la validità delle deliberazioni della Commissione Suprema, in deroga al successivo art. 11, basterà che siano presenti complessivamente, per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, almeno tre degli ufficiali ammiragli sopra indicati, nonchè, per lo scrutinio degli ufficiali degli altri Corpi della R. Marina, almeno un ufficiale generale o superiore per ciascuno dei rispettivi Corpi.

I membri della Commissione Suprema d'avanzamento in sostituzione di membri assenti o impediti hanno voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito ».

Art. 2

Al 3° comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico, dopo le parole «...od il Colonnello» sono aggiunte le seguenti... «o Tenente Colonnello»; le parole «...o delle comunicazioni» sono soppresse.

Art. 3

L'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico è abrogato e sostituito dal seguente: « Inoltre quando si tratti di nomina a Sottotenente del C.R. E. M. in S. P. E. fa parte della Commissione il Capo della 2.a divisione della Direzione Generale del personale e dei servizi militari del Ministero della Marina ».

Art. 4

All'art. 71 del Testo Unico, tra il 2° e 3° comma, è inserito il seguente comma: « Nel caso in cui il numero degli Ammiragli di Armata, designati di Armata e di Squadra aventi i requisiti prescritti dal comma precedente risulti inferiore a tre, tale numero sarà completato chiamando a far parte della Commissione speciale gli Ammiragli di Squadra che abbiano esercitato il Comando di una Divisione navale in guerra nel grado di Ammiraglio di Divisione, scelti in ragione di anzianità ».

Il Ministro per la Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.

Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 Aprile 1941, n. 266 sul trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 880 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1941, n. 266;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B con il quale i servizi della Marina Mercantile, già attribuiti al Ministero delle Comunicazioni, sono stati passati al Ministero della Marina;

Ritenuta la urgente necessità di applicare il trattamento della legge suddetta agli equipaggi delle navi catturate dai tedeschi adattandolo alle attuali circostanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

grado inferiore a quello da essi rivestito ».

Art. 2

Al 3° comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico, dopo le parole «...ed il Colonnello» sono aggiunte le seguenti... «o Tenente Colonnello»; le parole «...o delle comunicazioni» sono soppresse.

Art. 3

L'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico è abrogato e sostituito dal seguente: « Inoltre quando si tratti di nomina a Sottotenente del C.R. E. M. in S. P. E. fa parte della Commissione il Capo della 2.a divisione della Direzione Generale del personale e dei servizi militari del Ministero della Marina ».

Art. 4

All'art. 71 del Testo Unico, tra il 2° e 3° comma, è inserito il seguente comma: « Nel caso in cui il numero degli Ammiragli di Armata, designati di Armata e di Squadra aventi i requisiti prescritti dal comma precedente risulti inferiore a tre, tale numero sarà completato chiamando a far parte della Commissione speciale gli Ammiragli di Squadra che abbiano esercitato il Comando di una Divisione navale in guerra nel grado di Ammiraglio di Divisione, scelti in ragione di anzianità ».

Art. 5

I presidenti ed i membri delle Commissioni di avanmento i quali non ricoprano una delle cariche che implicano, in base al Testo Unico predetto, la loro partecipazione di diritto a dette commissioni, sono nominati con decreto ministeriale.

Art. 6

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 Aprile 1941, n. 266 sul trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 880 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1941, n. 266;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B con il quale i servizi della Marina Mercantile, già attribuiti al Ministero delle Comunicazioni, sono stati passati al Ministero della Marina;

Ritenuta la urgente necessità di applicare il trattamento della legge suddetta agli equipaggi delle navi catturate dai tedeschi adattandolo alle attuali circostanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 7 Aprile 1941, n. 266 e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 22 Maggio 1942, n. 880 vanno applicate con le limitazioni e le modalità appresso specificate, nei riguardi delle navi catturate o affondate dalle FF. AA. tedesche, dopo il giorno 8 Settembre 1943.

Art. 2

Nei casi previsti dal precedente art. ed in quelli indicati dall'art. 1° della legge 7 Aprile 1941, n. 266, ove gli armatori, per causa di forza maggiore, non possano corrispondere a mezzo dei loro organi ammi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

nistrativi incaricati della esecuzione della menzionata legge con le famiglie dei marittimi, la corresponsione dell'assegno, ai sensi e nella misura di cui ai par. 3 e 4 dell'art. 7 della stessa legge, potrà essere anticipata dalle RR. Capitanerie di Porto, ove a criterio delle stesse e sulla base delle informazioni assunte, si ritengano sussistenti i presupposti di cui alla legge medesima. A tal fine, gli aventi diritto dovranno, insieme alla istanza, esibire alla R. Capitaneria competente per territorio, la documentazione del caso in carta libera.

Art. 3

I fondi necessari per l'anticipazione degli assegni di cui al precedente articolo saranno richiesti dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, e queste vengono autorizzate a concederli, quali anticipazioni al Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile - sul contributo a carico dello Stato previsto dall'art. 9 lettera b) della Legge 7 Aprile 1941, n. 266.

Art. 4

Non appena cesseranno gli impedimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, gli armatori dovranno nuovamente uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 7 Aprile 1941, n. 266, reintegrando lo Stato delle somme anticipate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - DE COURTEN - CORBINO

Visto

l'ordinamento della Milizia Artiglieria Marittima;

Visto il R. decreto legge in data 6 dicembre 1943, n. 16/B circa lo scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con il Ministro per la Guerra e con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la data del 7 dicembre 1943 è istituito il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina.

Ad esso sono devoluti:

— l'armamento e l'impiego dei mezzi apprestati a terra dalla Regia Marina per la difesa antinave e contraerea;

— quegli altri compiti che possono essere efficacemente svolti dal complesso di mezzi e di uomini di cui dispone e che il Ministro della Marina ritiene conveniente affidargli.

Art. 2

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina fa parte dei corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina comprende:

a) un Comando retto da un Ufficiale Ammiraglio del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina del grado di Ammiraglio di Divisione o Contrammiraglio.

L'organico di detto Comando verrà fissato con successivo provvedimento.

b) un numero di Reggimenti corrispondente ai compiti affidati al nuovo Corpo, ciascun Reggimento con organico proprio fissato in base allo specifico servizio che esso deve disimpegnare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I fondi necessari per l'anticipazione degli assegni di cui al precedente articolo saranno richiesti dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, e queste vengono autorizzate a concederli, quali anticipazioni al Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile - sul contributo a carico dello Stato previsto dall'art. 9 lettera b) della Legge 7 Aprile 1941, n. 266.

Art. 4

Non appena cesseranno gli impedimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, gli armatori dovranno nuovamente uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 7 Aprile 1941, n. 266, reintegrando lo Stato delle somme anticipate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1941.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - DE COURTEN - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.

Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C. R. A. M.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 8 luglio 1926, n. 1178 sull'ordinamento della R. Marina;

Vista la legge in data 18 agosto 1940, n. 1172 sul-

Art. 1

Con la data del 7 dicembre 1943 è istituito il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina.

Ad esso sono devoluti:

— l'armamento e l'impiego dei mezzi approntati a terra dalla Regia Marina per la difesa antinave e contraerea;

— quegli altri compiti che possono essere efficacemente svolti dal complesso di mezzi e di uomini di cui dispone e che il Ministro della Marina ritiene conveniente affidargli.

Art. 2

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina fa parte dei corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina comprende:

a) un Comando retto da un Ufficiale Ammiraglio del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina del grado di Ammiraglio di Divisione o Contrammiraglio.

L'organico di detto Comando verrà fissato con successivo provvedimento.

b) un numero di Reggimenti corrispondente ai compiti affidati al nuovo Corpo, ciascun Reggimento con organico proprio fissato in base allo specifico servizio che esso deve disimpegnare.

Il Ministro della Marina ha facoltà di stabilire, con appositi decreti da emanarsi di concerto col Ministro per le Finanze, ed in via temporanea, il numero di Reggimenti e l'organico di ciascuno di essi, numero ed organici che dovranno però essere, appena possibile, fissati per legge.

Art. 4

Il Comando del Corpo Reale dell'Artiglieria Marina ha il compito di tradurre in atto le direttive e le disposizioni emanate, ognuno per la parte di propria

1300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

competenza, dal Ministero della Marina e dallo Stato Maggiore della Marina.

Art. 5

La divisa del Corpo Reale dell'Artiglieria Marina è identica a quella del Reggimento S. Marco con le seguenti varianti:

a) - per gli Ufficiali ed i sottufficiali lo scudo del trofeo per berretto porta come distintivo un'ancora su due cannoni incrociati;

b) - le mostrine per ufficiali e sottufficiali, e le manopole per sergenti, sottocapi e comuni hanno lo sfondo color giallo artiglieria anzichè rosso;

c) - non porta i leoni di San Marco.

Art. 6

Per la prima formazione dei quadri degli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze, un « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina », il quale appena possibile ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, gli Ufficiali non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria marittima delle classi per unità di prima linea con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, gli Ufficiali in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria degli Ufficiali delle FF. AA..

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina, del Corpo di Sanità Militare Marittima, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del C. R. E. M.;

Art. 7

Per la prima formazione dei quadri degli Equipaggi del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro delle Finanze, un ruolo collaterale del C.R.E.M. denominato « Ruolo transitorio Equipaggi Corpo Reale Artiglieria Marina » il quale appena possibile, ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima delle classi attualmente alle armi con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa in S.P.E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria del personale delle FF. AA.;

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M..

Art. 8

Gli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le denominazioni di grado in uso nel Regio Esercito, ad eccezione di quelli di cui al capoverso *e*) dell'art. 6 i quali conservano le proprie denominazioni di grado.

Art. 9

I sottufficiali, i graduati ed i comuni del *Corpo*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trofeo per berretto porta come distintivo un'ancora su due cannoni incrociati;

b) - le mostrine per ufficiali e sottufficiali, e le manopole per sergenti, sottocapi e comuni hanno lo sfondo color giallo artiglieria anzichè rosso;

c) - non porta i leoni di San Marco.

Art. 6

Per la prima formazione dei quadri degli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze, un « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina », il quale appena possibile ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, gli Ufficiali non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria marittima delle classi per unità di prima linea con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, gli Ufficiali in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria degli Ufficiali delle FF. AA..

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina, del Corpo di Sanità Militare Marittima, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, e fino a quando non sostituiti, gli Ufficiali del R. Esercito attualmente comandati a prestare servizio nei reparti Artiglieria antinave e contraerea delle difese Marittime;

e) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina, del Corpo di Sanità Militare Marittima, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del C.R.E.M..

caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima delle classi attualmente alle armi con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa in S.P.E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria del personale delle FF. AA.;

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M..

Art. 8

Gli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le denominazioni di grado in uso nel Regio Esercito, ad eccezione di quelli di cui al capoverso e) dell'art. 6 i quali conservano le proprie denominazioni di grado.

Art. 9

I sottufficiali, i graduati ed i comuni del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le seguenti denominazioni:

Capo Art. di 1ª cl. . . se Capo di 1ª cl. o 1° A.te
Capo Art. di 2ª cl. se Capo di 2ª classe o A.te Capo
Capo Art. di 3ª cl. . . . se Capo di 3ª cl. o A.te
2° Capo Art. . . . .se 2° Capo o 1° Capo Squadra
Sergente Artigliere . . se Sergente o Capo Squadra
Sottocapo Artigliere se Sottocapo o V. C. Squadra
Artigliere . . . se Comune 1ª cl. o Legionario sc.
Allievo Artigliere . . . . se Allievo o Legionario

1302
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I sottufficiali, i graduati ed i comuni del C.R.E.M. di cui al capoverso d) dell'art. 7 conservano le proprie denominazioni di grado.

Art. 10

Tutti i provvedimenti relativi al reclutamento ed allo stato giuridico del personale che comunque entra a far parte del « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina » e del « Ruolo transitorio Equipaggi Corpo Reale Artiglieria Marina » sono emanati con appositi decreti del Ministro della Marina di concerto con quello per le Finanze.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.

Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la Legge 11 marzo 1926, n. 397;
Vista la Legge 3 dicembre 1942, n. 1417;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

organici degli Ufficiali in S. P. E. e R. S. dei vari Corpi militari della R. Marina, sempre entro i limiti massimi degli organici attualmente vigenti.

Art. 2

Entro tre mesi dalla conclusione della pace, il Ministro della Marina presenterà proposta di approvazione dei quadri organici definitivi degli Ufficiali dei vari Corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla pri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780124

di concerto con quello per le Finanze.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.

Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la Legge 11 marzo 1926, n. 397;

Vista la Legge 3 dicembre 1942, n. 1417;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di concerto con il Ministro per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per la Marina è autorizzato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni vigenti, a determinare semestralmente con proprio decreto le variazioni da apportare ai quadri delle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minicre di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi, gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di riserva, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

1304

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

Ritenuta la necessità contingente di delegare all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite:

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di rocce asfaltiche e bituminose e di bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nell'art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 12 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMEERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 [illegible] la raccolta delle materie grasse e

momento del taglio corrispondente alla grammatura impressi sul pezzo;

b) è tollerato un contenuto di colofonia non superiore al 15 per cento del totale degli acidi grassi impiegati;

c) può avere carica di silicato sodico o di silicati idrati di alluminio;

d) dev'essere tagliato liscio e prodotto in pezzature di grammi 200 e grammi 400.

SAPONE DA BUCATO MOLLE

deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed 47%.

Art. 2

I saponi duri da bucato di cui al presente decreto devono contenere un massimo di umidità del 35%.

Detti saponi non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente articolo 1 del presente decreto;

3) il peso in grammi.

Art. 3

Per la vendita al minuto è ammessa una tolleranza di taglio di grammi cinque per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri d'imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4

Il tenore in acidi grassi e il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 5

Dalla data dell'entrata in vigore del presente de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ricerca di minerali metallici, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di rocce asfaltiche e bituminose e di bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nell'art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 12 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi da bucato soltanto a condizione che essi rientrino in uno dei tipi sottoelencati ed abbiano le caratteristiche per ciascuno di detti tipi appresso indicate:

SAPONE DA BUCATO DURO

a) deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed il 47% del peso del sapone al

deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed 47%.

Art. 2

I saponi duri da bucato di cui al presente decreto devono contenere un massimo di umidità del 35%.

Detti saponi non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente articolo 1 del presente decreto;

3) il peso in grammi.

Art. 3

Per la vendita al minuto è ammessa una tolleranza di taglio di grammi cinque per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri d'imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4

Il tenore in acidi grassi e il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 5

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 6

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto 31 gennaio 1944, n. 38.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Art. 7

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 13 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.

Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita soltanto la produzione e la vendita di sapone da toletta duro, avente un tenore di acidi grassi compreso tra il 43 ed il 47 per cento riferito al peso del sapone segnato sul pezzo: deve essere pilato e contenere, oltre l'essenza, una carica solida non inferiore al 35%, che può essere costituita da amido, talco, caolino, bentonite, derivati cellulosici, carbonati e fosfati alcalini.

Art. 2

Il sapone da toletta, di cui al precedente articolo, dovrà essere messo in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 3

I saponi di cui sopra dovranno essere pilati con reazione decisamente neutra, con un contenuto del 75% minimo di acidi grassi e con una umidità massima del 5%.

E' consentita l'aggiunta di amido in misura non superiore al 3%, di lanolina o di altre sostanze di riconosciuta proprietà emolliente, nonchè l'aggiunta di lecitina, colesterina, vitamine ed essenze naturali (timo, lavanda e bergamotto).

Art. 5

I saponi per neonati e quelli medicinali dovranno essere messi in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 6

I saponi neutri per neonati ed i saponi neutri medicinali dovranno portare impresse su ogni pezzo le seguenti indicazioni:

1) nome e sede della ditta fabbricante;

2) la dizione « Sapone neutro per neonati » o « Sapone neutro medicinale »;

3) il peso in grammi.

Art. 7

La fabbricazione e l'immissione al consumo di altri tipi di saponi medicinali potranno essere effettuate mediante preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 8

E' consentita la produzione e la vendita soltanto dei detersivi, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1940.

La fabbricazione e la vendita di qualsiasi altro detersivo, comunque denominato e destinato alla lavatura dei tessuti in genere, come pure la fabbricazione e la vendita delle polveri e dei saponi abrasivi, è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759012

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.

Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita soltanto la produzione e la vendita di sapone da toletta duro, avente un tenore di acidi grassi compreso tra il 43 ed il 47 per cento riferito al peso del sapone segnato sul pezzo; deve essere pilato e contenere, oltre l'essenza, una carica solida non inferiore al 35%, che può essere costituita da amido, talco, caolino, bentonite, derivati cellulosici, carbonati e fosfati alcalini.

Art. 2

Il sapone da toletta, di cui al precedente articolo, dovrà essere messo in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 3

Il sapone da toletta di cui al presente decreto, deve portare impresso su ogni pezzo un marchio contenente le seguenti indicazioni:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone « Sapone da toletta tipo unico »;

3) il peso in grammi.

Art. 4

E' inoltre consentita la fabbricazione e la vendita di saponi neutri per neonati e di saponi neutri medicinali.

essere messi in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 6

I saponi neutri per neonati ed i saponi neutri medicinali dovranno portare impresse su ogni pezzo le seguenti indicazioni:

1) nome e sede della ditta fabbricante;

2) la dizione « Sapone neutro per neonati » o « Sapone neutro medicinale »;

3) il peso in grammi.

Art. 7

La fabbricazione e l'immissione al consumo di altri tipi di saponi medicinali potranno essere effettuate mediante preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 8

E' consentita la produzione e la vendita soltanto dei detersivi, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1940.

La fabbricazione e la vendita di qualsiasi altro detersivo, comunque denominato e destinato alla lavatura dei tessuti in genere, come pure la fabbricazione e la vendita delle polveri e dei saponi abrasivi, è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 9

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diversi di quelli di cui al presente decreto.

Art. 10

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

1308
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 11

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 11 marzo 1944

IL MINISTRO
CORBINO

BANDI

BANDO del 16 marzo 1944, n. 20.

Cambiamento di dipendenza e di sede del Tribunale militare di guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944, relativo alla istituzione del Tribunale militare di guerra della Sicilia;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto l' art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1

Il tribunale militare di guerra della Sicilia, istituito con l'art. 1 del bando 1° febbraio 1944, n. 18, passa alle dipendenze ed è trasferito nella sede del comando militare della Sicilia (comando XII corpo d'armata).

Art. 2

Le attribuzioni che, a norma dell'art. 2 del bando 1° febbraio 1944, n. 18, spettano al comandante della divisione « Sabauda », sono conferite al comandante militare della Sicilia (comandante del XII corpo di armata).

Art. 3

Il presente bando ha effetto immediato e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 16 marzo 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Nomina a Presidente del Consiglio Superiore di Marina dell' Amm. di Squadra Luigi Sansonetti.

Con R. decreto in data 2 marzo 1944, l'Ammiraglio di Squadra in S. P. E. Luigi Sansonetti è stato nominato Presidente del Consiglio Superiore di Marina.

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

1309

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

1310

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/76

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ADC/32/Int 25 March 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 13 of 13 March 1944

TO : Legal Sub-Commission

Reference name ACC/4010/1 dated 27 March, there is nothing of direct interest to Interior Sub-Commission.

R. C. B. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

422

33/75

179

MEMORANDUM

ACC/4CHO/1

/rlp.
27 March 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 13 of 18 March 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

I. Announcements.

(a) Appointment of the Undersecretary of State to the Presidency of the Council of Ministers (Dott. Dino Philipson) (Presidency of the Council of Ministers).

(b) Brig. Gen. Renco Marcello Camera is relieved from the office of Commissioner General for Alimentation. (Ministry of Agriculture and Forestry).

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree 17 Feb 1944. Dissolution of the Administrative Council of the Autonomous Institute for People's Dwellings, Bari, and appointment of a Commissioner Extraordinary (Dott. Ing. Dante Marano).

(b) R. Decree 17 Feb 1944, No. 73. War-time composition of the Superior Commission for promotion of Royal Italian Airforce Officers.

(c) R. Decree Law 2 March 1944, No. 74. Grant of a second advance payment on account of allowances and pensions due to Italian citizens from foreign countries.

A second advance payment will be made by the Italian State to indigent Italian citizens residing in Italy and entitled to certain allowances and pensions from public bodies abroad.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 75. Temporary suspension of the term fixed by Art. 124, Penal Code for initiating action for offences committed by means of the press.

The time limit imposed by Art. 124 of the Penal Code upon the right of action for the above offenses does not apply where the offended party was not able to exercise such right or did not learn of the publication within the said time limit on account of the war conditions.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree 17 Feb 1944. Dissolution of the Administrative Council of the Autonomous Institute for People's Dwellings, Bari, and appointment of a Commissioner Extraordinary (Dott. Ing. Dante Marano).

(b) R. Decree 17 Feb 1944, No. 73. War-time composition of the Superior Commission for promotion of Royal Italian Airforce Officers.

(c) R. Decree Law 2 March 1944, No. 74. Grant of a second advance payment on account of allowances and pensions due to Italian citizens from foreign countries.

A second advance payment will be made by the Italian State to indigent Italian citizens residing in Italy and entitled to certain allowances and pensions from public bodies abroad.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 75. Temporary suspension of the term fixed by Art. 124, Penal Code for initiating action for offences committed by means of the press.

The time limit imposed by Art. 124 of the Penal Code upon the right of action for the above offences does not apply where the offended party was not able to exercise such right or did not learn of the publication within the said time limit on account of the war conditions.

(e) R. Decree Law 13 March 1944 No. 76. Temporary modifications of the Organization of legal professions.

The Ministry for Pardon and Justice is authorised for duration to provide at any time for extraordinary examination of procuratori legali who performed military service for at least one year after 10 June 1940.

(f) R. Decree Law 13 Mar 1944, No. 77. Temporary transfer of certain powers from the Supreme Court of Cassation to the Minister for Pardon and Justice.

The power of the Supreme Court of Cassation to refer a case under exceptional circumstances to another court than that designed by the Code of penal procedure is vested for duration in the Minister for pardon and Justice.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(g) R. Decree Law 15 March 1944 No. 78. Rules for the return of judicial offices displaced by the war conditions from their regular seats.

The Ministry for Pardon and Justice is authorized to provide for a ministerial decree for the above return even before the hundredth day after the cessation of a state of war.

(h). Decree of the Chief of Government 8 March 1944. Appointment of a Commissioner of the National Labor Bank (Banca Nazionale del Lavoro) for administration of branches located in the liberated territory and abroad (Dott. Adolfo Porino).

(i) Ministerial decree 15 March 1944. Appointment of a Commission for Provisional Administration of the Syndicate of Members of Legal Professions (Sindacato Forense) at Bari.

III. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 24 Jan 1944, No. 17. Modification of the Law on the Organization of Military Justice in time of war.

The proposal and opinion of the Military Procurator General required by law for assignment and transfer of officials of the Military war tribunals is dispensed with if the Military Procurator General is absent or unable to act.

(b) Proclamation of 1 Feb 1944, No. 18. Establishment of a Military War Tribunal for Sicily.

(c) Proclamation of 8 March 1944, No. 19. Establishment of an autonomous section of the Territorial Military War Tribunal of Taranto at Lecce.

Note: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Saturday, 1 April 1944. The return will be made by Sub-Commissions at Salerno to the Administrative Section and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. G. HANNAFORD,
Major,
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

679

33/74

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 18 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 6 della Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale, pubblicata il 12 febbraio 1944 alla prima riga della parte introduttiva del decreto Ministeriale 16 gennaio 1944, concernente la sospensione temporanea di biglietti e di facilitazioni di viaggio sulle FF. SS. e sui servizi in concessione, si deve leggere: «Viste le Condizioni e Tariffe.....» *anzichè* «Viste le comunicazioni e Tariffe...»

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile. . . . . . Pag. 81

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. . . . . . Pag. 82

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione. . . . . . Pag. 82

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 76.

Modificazioni temporanee dell'ordinamento forense. . . . . . Pag. 84

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 77.

Devoluzione temporanea di talune attribuzioni della Corte Suprema di Cassazione al Ministro per la Grazia e Giustizia. . . . . . Pag. 84

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 78.

Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari disiocati altrove per causa di guerra Pag. 85

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 marzo 1944.

Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.

Nomina di una commissione per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari Pag. 86

BANDI

BANDO DEL 21 gennaio 1944, n. 17.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario militare di guerra. . . . . . Pag. 86

BANDO DEL 1 febbraio 1944, n. 18.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra in Sicilia. . . . . . Pag. 87

BANDO DELL'8 marzo 1944, n. 19.

Istituzione in Lecce di una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto. Pag. 88

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . | Abbonamento annuo . . . L. 100 | Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . | Abbonamento annuo . . . L. 200 | Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 6 della Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale, pubblicata il 12 febbraio 1944 alla prima riga della parte introduttiva del decreto Ministeriale 16 gennaio 1944, concernente la sospensione temporanea di biglietti e di facilitazioni di viaggio sulle FF. SS. e sue servizi in concessione, si deve leggere: « Viste le Condizioni e Tariffe..... » *anzichè* « Viste le comunicazioni e Tariffe... »

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile. . . . Pag. 81

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. . . . Pag. 82

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione. . . . Pag. 82

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari di Bari e nomina di un Commissario Straordinario. . . . Pag. 82

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 72.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della R. Aeronautica, durante il periodo di guerra. . . . Pag. 82

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri. . . . Pag. 83

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 75.

Temporanea sospensione del termine di cui all'art. 124 c. p. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa. Pag. 83

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 76.

Modificazioni temporanee dell'ordinamento forense. . . . Pag. 84

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 77.

Devoluzione temporanea di talune attribuzioni delle Corte Suprema di Cassazione al Ministro per la Grazia e Giustizia. . . . Pag. 84

REGIO DECRETO LEGGE 6 marzo 1944, n. 78.

Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra Pag. 86

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 marzo 1944.

Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.

Nomina di una commissione per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari Pag. 86

BANDI

BANDO DEL 21 gennaio 1944, n. 17.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario militare di guerra. . . . Pag. 86

BANDO DEL 1° febbraio 1944, n. 18.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra in Sicilia. . . . Pag. 87

BANDO DEL 8 marzo 1944, n. 19.

Istituzione in Lecce di una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto. Pag. 88

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Cessazione di notaro dall'esercizio . . . Pag. 89

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, con decreto del 6 marzo 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile alla memoria del capitano dell'esercito degli Stati Uniti d'America, Glen Griewold, in premio della coraggiosa azione appresso indicata compiuta in Napoli il 27 dicembre 1943:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945121

« Sviluppatosi un forte incendio in un locale contiguo ad un deposito di esplosivi sito nel centro abitato di Napoli, il Capitano dell'Esercito degli Stati Uniti Glen Grizzold si slanciava per tentare d'isolare l'incendio ed impedire le conseguenti esplosioni, perdendo la vita nel generoso gesto ».

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto in data 1° febbraio S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dott. Dino Philipson.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione.

Con decreto reale in data 6 marzo 1944, la Maestà del Re, sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, ha decretato la cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione del Generale di Brigata Romeo Marcello Camera.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari di Bari e nomina di un Commissario Straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1935 sugli Istituti per le Case Popolari ed il Regolamento approvato con Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1941, registrato alla Corte dei Conti il 25 gennaio 1941, reg. 2 LL. PP.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' disciolto il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Bari.

I poteri spettanti al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sono devoluti ad un Commissario Straordinario che resterà in carica fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il Dott. Ing. Dante Marano è nominato Commissario Straordinario per l'Istituto Autonomo predetto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

DE CARO

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 73.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli Ufficiali della R. Aeronautica, durante il periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1942, n. 114, sulla composizione della Commissione Superiore di Avanzamento per gli Ufficiali della R. Aeronautica durante il periodo di guerra e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1851121

Con decreto in data 1° febbraio S. M. il Re, sulla proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dott. Dino Philipson.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione.

Con decreto reale in data 6 marzo 1944, la Maestà del Re, sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, ha decretato la cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione del Generale di Brigata Romeo Marcello Camera.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari di Bari e nomina di un Commissario Straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1935 sugli Istituti per le Case Popolari ed il Regolamento approvato con Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1941, registrato alla Corte dei Conti il 25 gennaio 1941, reg. 3 LL. PP. f. 114, col quale il Dott. Ing. Saverio Nisio fu nominato Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Bari;

Ritenuto che è necessario sciogliere il Consiglio di Amministrazione, essendo la massima parte dei suoi componenti scaduti per compiuto quadriennio o incompatibili con la mutata situazione politica;

Che, pertanto, è necessario nominare, per la straordinaria Amministrazione dell'Ente, un Commissario che assuma anche tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione secondo le norme contenute nello Statuto organico approvato con decreto Ministeriale 23 febbraio 1937;

Il Dott. Ing. [illegible] sario Straordinario per l'Istituto Autonomo predetto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 17 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

DE CARO

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 73.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli Ufficiali della R. Aeronautica, durante il periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1942, n. 114, sulla composizione della Commissione Superiore di Avanzamento per gli Ufficiali della R. Aeronautica durante il periodo di guerra e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per la durata della guerra, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297 e successive modificazioni, è composta da tre ufficiali generali designati di volta in volta, all'atto della convocazione, dal Ministro per l'Aeronautica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Presidenza della Commissione verrà assunta dall'Ufficiale generale più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.

Qualora il giudizio verta su ufficiali dei corpi del Genio Aeronautico, di Commissariato Aeronautico e Sanitario Aeronautico il Presidente ha facoltà di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto al voto, qualunque superiore appartenente allo stesso corpo del giudicando.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni stesse sono valide anche in caso di astensione e di incompatibilità di uno dei membri.

Resta ferma la facoltà del Presidente di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto al voto, qualunque superiore dell'Ufficiale da giudicare allo scopo di chiarire fatti e circostanze riguardanti l'Ufficiale stesso.

Il Ministro per l'Aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione Superiore di avanzamento ed in tal caso ne assume la Presidenza.

Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione Superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1944 e dalla data stessa è abrogato il R. decreto 15 gennaio 1942, n. 114 e successive modificazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DAL COMANDO SUPREMO, 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SANDALLI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai cittadini italiani bisognosi residenti nel Regno, titolari di assegni o pensioni ordinarie, statali, provinciali, comunali o di analoghi enti pubblici di paesi esteri, a favore dei quali sia stata concessa un'anticipazione ai sensi del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46, e del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, si concede una nuova anticipazione nella stessa misura della precedente ed alle medesime condizioni, con decorrenza dalla cessazione del pagamento del saldo della prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, li 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 75.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Presidente. Le deliberazioni stesse sono valide anche in caso di astensione o di incompatibilità di uno dei membri.

Resta ferma la facoltà del Presidente di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto al voto, qualunque superiore dell'Ufficiale da giudicare allo scopo di chiarire fatti e circostanze riguardanti l'Ufficiale stesso.

Il Ministro per l'Aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione Superiore di avanzamento ed in tal caso ne assume la Presidenza.

Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione Superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1944 e dalla data stessa è abrogato il R. decreto 15 gennaio 1942, n. 114 e successive modificazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DAL COMANDO SUPREMO, 17 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SANDALLI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli assegni e pensioni liquidati a cittadini italiani da paesi stranieri, ai sensi del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46, e del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, si concede una nuova anticipazione nella stessa misura della precedente ed alle medesime condizioni, con decorrenza dalla cessazione del pagamento del saldo della prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Sorrento, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 75.

Temporanea sospensione del termine di cui all'art. 124 c. p. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 124 cod. pen.;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall'art. 124 C. P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere.

Art. 2

Se la persona offesa muore prima di essere venuta a conoscenza del fatto o comunque prima di avere potuto esercitare il diritto di querela, la sospensione del termine vale per i prossimi congiunti, l'adottante o l'adottato, qualora ricorrano anche nei loro confronti le cause di cui all'art. 1.

Art. 3

La sospensione del termine ha valore per i reati commessi su stampa periodica o non periodica anche se non siano state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione.

Art. 4

Il termine ricomincierà a decorrere dal giorno in cui l'offeso dal reato si sarà venuto a trovare nella possibilità di presentare la querela alla competente autorità o dal giorno in cui sarà venuto a conoscenza del fatto, e comunque non oltre tre mesi dalla data di cessazione delle ostilità.

Art. 5

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 76.
Modificazioni temporanee dell'ordinamento forense.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509 è modificato come segue:

Durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso il Ministro per la Grazia e Giustizia può indire, distintamente dagli esami di concorso per la professione di procuratore, sessioni straordinarie di esami di idoneità per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e che abbiano prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Art. 2

Se la persona offesa muore prima di essere venuta a conoscenza del fatto o comunque prima di avere potuto esercitare il diritto di querela, la sospensione del termine vale per i prossimi congiunti, l'adottante o l'adottato, qualora ricorrano anche nei loro confronti le cause di cui all'art. 1.

Art. 3

La sospensione del termine ha valore per i reati commessi su stampa periodica o non periodica anche se non siano state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione.

Art. 4

Il termine ricomincierà a decorrere dal giorno in cui l'offeso dal reato si sarà venuto a trovare nella possibilità di presentare la querela alla competente autorità o dal giorno in cui sarà venuto a conoscenza del fatto, e comunque non oltre tre mesi dalla data di cessazione delle ostilità.

Art. 5

Il presente Decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509 è modificato come segue:

Durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso il Ministro per la Grazia e Giustizia può indire, distintamente dagli esami di concorso per la professione di procuratore, sessioni straordinarie di esami di idoneità per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e che abbiano prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 77.
Devoluzione temporanea di talune attribuzioni della Corte Suprema di Cassazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 139;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I poteri della Corte di Cassazione nelle materie regolate dagli artt. 41, 3° comma, 55, 59 e 60 codice procedura penale sono temporaneamente esercitati dal Ministro per la Grazia e Giustizia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 78.

Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli uffici giudiziari che, per effetto del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360, sono stati spostati dalla loro sede, ritornano in sede.

Il ritorno in sede avrà luogo con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, da emanarsi di concerto con quello per le Finanze, per quanto riguarda le spese occorrenti per il funzionamento degli uffici.

Con lo stesso decreto il Ministro per la Grazia e Giustizia potrà disporre il ritorno in sede anche di quegli uffici giudiziari che, per effetto del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono stati spostati per effetto del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360.

Art. 2

Il Ministro potrà usare della facoltà di cui all'articolo precedente, quando, a suo giudizio, siano venute a cessare le cause che determinarono lo spostamento.

Art. 3

Con il decreto indicato nell'art. 1 o con altri successivi il Ministro può dare le disposizioni occorrenti per il funzionamento degli uffici in conseguenza del ritorno in sede.

Art. 4

I decreti preveduti negli articoli precedenti avranno attuazione dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - IUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 8 marzo 1944.

Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1323

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 78.

Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per la Grazia e Giustizia anche prima del compimento del centottantesimo giorno dalla cessazione dello stato di guerra è autorizzato a disporre con proprio decreto, d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze, il ritorno nelle sedi stabilite dalla tabella annessa all'Ordinamento Giudiziario ap-

per il funzionamento degli uffici in conseguenza del ritorno in sede.

Art. 4

I decreti preveduti negli articoli precedenti avranno attuazione dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - IUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 8 marzo 1944.

Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall'art. 124 C. P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere.

Art. 2

Se la persona offesa muore prima di essere venuta a conoscenza del fatto o comunque prima di avere potuto esercitare il diritto di querela, la sospensione del termine vale per i prossimi congiunti, l'adottante o l'adottato, qualora ricorrano anche nei loro confronti le cause di cui all'art. 1.

Art. 3

La sospensione del termine ha valore per i reati commessi su stampa periodica o non periodica anche se non siano state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione.

Art. 4

Il termine ricomincierà a decorrere dal giorno in cui l'offeso dal reato si sarà venuto a trovare nella possibilità di presentare la querela alla competente autorità o dal giorno in cui sarà venuto a conoscenza del fatto, e comunque non oltre tre mesi dalla data di cessazione delle ostilità.

Art. 5

Il presente Decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge ed entra in

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 76.
Modificazioni temporanee dell'ordinamento forense.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509 è modificato come segue:

Durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso il Ministro per la Grazia e Giustizia può indire, distintamente dagli esami di concorso per la professione di procuratore, sessioni straordinarie di esami di idoneità per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e che abbiano prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere.

Art. 2

Se la persona offesa muore prima di essere venuta a conoscenza del fatto o comunque prima di avere potuto esercitare il diritto di querela, la sospensione del termine vale per i prossimi congiunti, l'adottante o l'adottato, qualora ricorrano anche nei loro confronti le cause di cui all'art. 1.

Art. 3

La sospensione del termine ha valore per i reati commessi su stampa periodica o non periodica anche se non siano state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione.

Art. 4

Il termine ricomincierà a decorrere dal giorno in cui l'offeso dal reato si sarà venuto a trovare nella possibilità di presentare la querela alla competente autorità o dal giorno in cui sarà venuto a conoscenza del fatto, e comunque non oltre tre mesi dalla data di cessazione delle ostilità.

Art. 5

Il presente Decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509 è modificato come segue:

Durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso il Ministro per la Grazia e Giustizia può indire, distintamente dagli esami di concorso per la professione di procuratore, sessioni straordinarie di esami di idoneità per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e che abbiano prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 77.

Devoluzione temporanea di talune attribuzioni della Corte Suprema di Cassazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 139;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I poteri della Corte di Cassazione nelle materie regolate dagli artt. 41, 3° comma, 55, 59 e 60 codice procedura penale sono temporaneamente esercitati dal Ministro per la Grazia e Giustizia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 78.

Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli uffici giudiziari dislocati per causa di guerra, in applicazione del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360, potranno essere ricostituiti nelle sedi ove avevano funzionato prima del 1° settembre 1939, a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, con R. decreto, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con quello per le Finanze, quando, a giudizio del Ministro, siano venute a cessare le cause che determinarono lo spostamento.

Con lo stesso decreto potranno essere ricostituiti gli uffici giudiziari che sono stati spostati per effetto del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360, anche se non compresi nella tabella A annessa al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2

Il Ministro potrà usare della facoltà di cui all'articolo precedente, quando, a suo giudizio, siano venute a cessare le cause che determinarono lo spostamento.

Art. 3

Con il decreto indicato nell'art. 1 o con altri successivi il Ministro può dare le disposizioni occorrenti per il funzionamento degli uffici in conseguenza del ritorno in sede.

Art. 4

I decreti preveduti negli articoli precedenti avranno attuazione dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - IUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 8 marzo 1944.

Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 78.

Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per la Grazia e Giustizia anche prima del compimento del centesimo giorno dalla cessazione dello stato di guerra è autorizzato a disporre con proprio decreto, d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze, il ritorno nelle sedi stabilite dalla tabella annessa all'Ordinamento Giudiziario ap-

cessivi il Ministro può dare le disposizioni occorrenti per il funzionamento degli uffici in conseguenza del ritorno in sede.

Art. 4

I decreti preveduti negli articoli precedenti avranno attuazione dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 8 marzo 1944.

Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie e delle sedi estere della Banca Nazionale del Lavoro;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Adolfo Porino fu Giuseppe, Direttore della sede di Napoli della Banca Nazionale del Lavoro, è nominato Commissario della Banca stessa, per provvedere temporaneamente alla amministrazione ed alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, e delle sedi estere.

Art. 2

Il Commissario ha, sia nel territorio liberato, sia rispetto alle sedi estere, la rappresentanza e la firma legale della Banca, e si sostituisce agli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi dello statuto, approvato con decreto 18 agosto 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, e successivamente modificato con decreti 23-12-1940 e 2-7-1941 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, spettano al Consiglio di amministrazione ed al suo Presidente, al Comitato esecutivo e al Direttore Generale.

Le deliberazioni del Commissario, relative alle materie demandate dallo statuto al Consiglio di amministrazione, non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per le Finanze, la quale, ad ogni effetto, sostituisce anche, nei casi in cui sia richiesta, l'autorizzazione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 8 marzo 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.

Nomina di una commissione per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari.

Ritenuto che gli Avvocati e Procuratori di Bari, riunitisi in assemblea a seguito delle dimissioni del Commissario Governativo del Sindacato stesso, addì 27 novembre 1943 eleggevano liberamente una Commissione per l'amministrazione del Sindacato nelle persone dei seguenti professionisti:

1) Avv. Venisti Giovanni;
2) Avv. Milella Prospero;
3) Avv. De Philippis Giuseppe;
4) Avv. Marzano Osvaldo;
5) Avv. Lattanzio Onofrio;
6) Avv. Giuliani Rocco;
7) Avv. Paparella Domenico;

Considerato che a seguito delle dimissioni del predetto Commissario Governativo è venuto a mancare il fondamento della designazione in base alla quale vennero nominati i suoi collaboratori con decreto prefettizio 15 novembre 1943;

Considerato che di quanto sopra i predetti collaboratori si manifestarono consapevoli, tanto che alcuni di essi intervennero all'assemblea e parteciparono alla votazione, mentre uno di essi funzionò persino da segretario dell'assemblea stessa.

Considerato sia il caso di sanzionare il libero voto delle classi Forensi di Bari.

Considerato che il primo degli eletti nella suddetta assemblea è stato nominato con decreto prefettizio Commissario del Sindacato Forense di Bari;

Decreta:

1) Il citato decreto del Prefetto di Bari in data 15 novembre 1943 è revocato;

2) Per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari è nominata la Commissione seguente:

1) Avv. Milella Prospero;
2) Avv. De Philippis Giuseppe;
3) Avv. Marzano Osvaldo;
4) Avv. Lattanzio Onofrio;
5) Avv. Giuliani Rocco;
6) Avv. Paparella Domenico.

Vietri sul Mare, 15 marzo 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Commissario ha, sia nel territorio liberato, sia rispetto alle sedi estere, la rappresentanza e la firma legale della Banca, e si sostituisce agli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi dello statuto, approvato con decreto 18 agosto 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, e successivamente modificato con decreti 23-12-1940 e 2-7-1941 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, spettano al Consiglio di amministrazione ed al suo Presidente, al Comitato esecutivo e al Direttore Generale.

Le deliberazioni del Commissario, relative alle materie demandate dallo statuto al Consiglio di amministrazione, non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per le Finanze, la quale, ad ogni effetto, sostituisce anche, nei casi in cui sia richiesta, l'autorizzazione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 8 marzo 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.

Nomina di una commissione per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
di concerto col
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che con decreto del Prefetto di Bari in data 15 novembre 1943 furono nominati collaboratori del Commissario del Sindacato Avvocati e Procuratori di Bari i seguenti professionisti:

1) Avv. Carrieri Giuseppe di Francesco Paolo;
2) Avv. Catalano Michele di Francesco Paolo;
3) Avv. Di Cagno Alberto di Francesco;
4) Avv. Bovio Francesco fu Scipione;
5) Avv. Labriola Italo fu Pierantonio;
6) Avv. Lonero Gaetano fu Saverio.

Considerato che a seguito delle dimissioni del predetto Commissario Governativo è venuto a mancare il fondamento della designazione in base alla quale vennero nominati i suoi collaboratori con decreto prefettizio 15 novembre 1943;

Considerato che di quanto sopra i predetti collaboratori si manifestarono consapevoli, tanto che alcuni di essi intervennero all'assemblea e parteciparono alla votazione, mentre uno di essi funzionò persino da segretario dell'assemblea stessa.

Considerato sia il caso di sanzionare il libero voto delle classi Forensi di Bari.

Considerato che il primo degli eletti nella suddetta assemblea è stato nominato con decreto prefettizio Commissario del Sindacato Forense di Bari;

Decreta:

1) Il citato decreto del Prefetto di Bari in data 15 novembre 1943 è revocato;

2) Per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari è nominata la Commissione seguente:

1) Avv. Milella Prospero;
2) Avv. De Philippis Giuseppe;
3) Avv. Marzano Osvaldo;
4) Avv. Lattanzio Onofrio;
5) Avv. Giuliani Rocco;
6) Avv. Paparella Domenico.

Vietri sul Mare, 15 marzo 1944.

CASATI - CORBINO

BANDI

BANDO DEL 24 gennaio 1944, n. 17.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario militare di guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 68 e 82 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

947

Int 32/73

FEMA HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/1070/L. CGH/rlp.
10 March 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 57 of 4 Mar 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

1. R.D. Law 17 Feb 44, No. 61.
Reestablishment of the Commune of Sarconi.
Commune of Sarconi (Prov. of Potenza) is reestablished as it existed before 1928.

2. R.D. Law 29 Feb 1944, No. 62. Provisions complementary to R.D. Law 27 Jan 44, No. 22 on the appointment of a Commissioner Extraordinary for the Administration of the Bank of Naples.

The law confers additional powers upon the Commissioner, i.e., power to represent the Bank in relation to third persons, authority to convene its administrative bodies and to act in lieu of the Executive Committee (Comitato Esecutivo) in case of emergency. As a rule these powers are to be exercised by the Commissioner jointly with the Director General.

3. R. D. Law 2 Mar 44, No. 66
Modifications of the organic setup of the Court of Appeal, Bari and of the Tribunal, Brindisi.

The law reduces the number of judicial personnel at Bari and increases that of Brindisi by one judicial official.

4. R. D. Law 2 Mar 44, No. 67. Obligation to pay interest on certain negotiable instruments, maturity of which has been extended.

Interests at legal rates will be paid on negotiable instruments maturity of which has been extended by the Proclamation of the Supreme Command No. 280 A.C. dated 31 Dec 1943 (reprinted in Gazzetta Ufficiale,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

it existed before 1920.

2. R.D. Law 2? Feb 1944, No. 62. Provisions complementary to R.D. Law 27 Jan 44, No. 22 on the appointment of a Commissioner Extraordinary for the Administration of the Bank of Naples.

The law confers additional powers upon the Commissioner, i.e., power to represent the Bank in relation to third persons, authority to convene its administrative bodies and to act in lieu of the Executive Committee (Comitato esecutivo) in case of emergency. As a rule these powers are to be exercised by the Commissioner jointly with the Director General.

3. R. D. Law 2 Mar 44, No. 66
Modifications of the organic setup of the Court of Appeal, Bari and of the Tribunal, Brindisi.

The law reduces the number of judicial personnel at Bari and increases that of Brindisi by one judicial official.

4. R. D. Law 2 Mar 44, No. 67. Obligation to pay interest on certain negotiable instruments, maturity of which has been extended.

Interests at legal rates will be paid on negotiable instruments maturity of which has been extended by the Proclamation of the Supreme Command No. 280 A.C. dated 31 Dec 1943 (reprinted in Gazzetta Ufficiale, Special Series No. 2/B of 1943, p. 4).

5. Decree of the Chief of Government 27 Feb 1944. Appointment of Sig. Adolfo Stoppa to the office of Commissioner of the National Institute for Insurance and Credit of Communications.
An emergency provision enabling the Commissioner to administer the branch offices located in the territory liberated from the enemy until such time as the central organs of the Institute are able to assume their functions.

6. Ministerial decree 26 Feb 1944 Extension of term fixed for filing of applications for emergency enlistment of Carabinieri officers.

4623

7. Ministerial Decree 26 Feb 44. Examinations for procuratori in the territory restored under the Italian Administration.

The decree provides for examinations in Regions I and II to be held in accordance with the AMG General Order 12 with certain modifications, e.g., limitation of the number of the procuratori to be admitted, etc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

582

33/72

ES/gmf

FRAN HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

15 March 1944

MEMORANDUM:

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 12 of 8 March 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of G.U. contains the following legislation:

1. RD 17 Feb. 44, no. 68. Change of name of the Comune Mussolinia to "Arborea".

2. RD Law 2 March 44, no. 69. Payment of interest on the 5% nine years premium treasury bonds which become due on 15 Sept. 1951 and have not been delivered to the subscribers.

3. RD Law 2 March 1944, no. 70. Payment of interests on certificates of the 3.5% (1906) consolidated debt and on certificates of usufruct of the consolidated debt (1902 & 1906) which have not been delivered to the subscribers.

4. RD Law 2 March 1944, no. 71. Payment of interests due to holders of the ordinary Treasury bonds and of the 4% nine years Treasury bonds (15 Dec. 43) which could not be paid upon their maturity.

5. RD Law 2 March 1944, no. 72. Financial provisions designed to meet certain war conditions. Under the supervision of the Ministries of Public Works and of Finance 600 million lire will be spent for road repairs.

6. Ministerial Decree 25 Feb. 1944. Setting up a new budget chapter in the estimate of expenditures of the Ministry of Finance.
The decree authorizes 5 million lire of subsidies to producers of macaroni.

7. Ministerial Decree 27 Feb. 1944 fixing the rate of interests on current account deposits at the Instituto di Emissione (Bank of Issue). Interests shall be paid on the above accounts at a rate of 4% on fixed accounts at 3 months notice and of 4.5% on fixed accounts at 4 months notice.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

947

Ant 33/73

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/1070/L. CCH/rlp.
10 March 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 11 of 4 Mar 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

1. R.D. Law 17 Feb 44, No. 64.
Reestablishment of the Commune of Sarconi.
Commune of Sarconi (Prov. of Potenza) is reestablished as it existed before 1928.

2. R.D. Law 29 Feb 1944, No. 65. Provisions complementary to R.D. Law 27 Jan 44 No. 22 on the appointment of a Commissioner Extraordinary for the Administration of the Bank of Naples.

The law confers additional powers upon the Commissioner, i.e., power to represent the Bank in relation to third persons, authority to convene its administrative bodies and to act in lieu of the Executive Committee (Comitato Esecutivo) in case of emergency. As a rule these powers are to be exercised by the Commissioner jointly with the Director General.

3. R. D. Law 2 Mar 44, No. 66
Modifications of the organic setup of the Court of Appeal, Bari and of the Tribunal, Brindisi.

The law reduces the number of judicial personnel at Bari and increases that of Brindisi by one judicial official.

4. R. D. Law 2 Mar 44, No. 67. Obligation to pay interest on certain negotiable instruments, maturity of which has been extended.

Interests at legal rates will be paid on negotiable instruments maturity of which has been extended by the Proclamation of the Supreme Command No. 260 A.C. dated 31 Dec 1943 (reprinted in Gazzetta Ufficiale, Special Series No. 2/B of 1943, p. 4).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Commune of Sarconi (Prov. of Potenza) is reestablished as it existed before 1928.

2. R.D. Law 29 Feb 1944, No. 65. Provisions complementary to R.D. Law 27 Jan 44 No. 22 on the appointment of a Commissioner Extraordinary for the Administration of the Bank of Naples.

The law confers additional powers upon the Commissioner, i.e., power to represent the Bank in relation to third persons, authority to convene its administrative bodies and to act in lieu of the Executive Committee (Comitato esecutivo) in case of emergency. As a rule these powers are to be exercised by the Commissioner jointly with the Director General.

3. R. D. Law 2 Mar 44, No. 66
Modifications of the organic setup of the Court of Appeal, Bari and of the Tribunal, Brindisi.

The law reduces the number of judicial personnel at Bari and increases that of Brindisi by one judicial official.

4. R. D. Law 2 Mar 44, No. 67. Obligation to pay interest on certain negotiable instruments, maturity of which has been extended.

Interests at legal rates will be paid on negotiable instruments maturity of which has been extended by the Proclamation of the Supreme Command No. 260 A.C. dated 31 Dec 1943 (reprinted in Gazzetta Ufficiale, Special Series No. 2/B of 1943, p. 4).

5. Decree of the Chief of Government 27 Feb 1944. Appointment of Sig. Adolfo Storoni to the office of Commissioner of the National Institute for Insurance and Credit of Communications.
An emergency provision enabling the Commissioner to administer the branch offices located in the territory liberated from the enemy until such time as the central organs of the Institute are able to assume their functions.

6. Ministerial Decree 28 Feb 1944 Extension of term fixed for filing of applications for emergency reenlistment of Carabinieri officers.

4022

7. Ministerial Decree 28 Feb 44. Examinations for procuratori in the territory restored under the Italian Administration.

The decree provides for examinations in Regions I and II to be held in accordance with the AMG General Order 12 with certain modifications, e.g., limitation of the number of the procuratori to be admitted, etc.

I 3 3 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Note: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the indorsement in Gazzetta Ufficiale will make their return by 1700 hours, Wed, 15 Mar 44. The return will be made by sub-commissions at Salerno to the Administrative Section and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section.

G. C. HANNAFORD,
Major,
Officer i/c Italian Section,
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1330

5 82

Int 33/72

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ES/gmf

ACC/4010/L

15 March 1944

MEMORANDUM:

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 12 of 8 March 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of G.U. contains the following legislation:

1. RD 17 Feb. 44, no. 68. Change of name of the Comune Mussolinia to "Arborea".

2. RD Law 2 March 44, no. 69. Payment of interest on the 5% nine years premium treasury bonds which become due on 15 Sept. 1951 and have not been delivered to the subscribers.

3. RD Law 2 March 1944, no. 70. Payment of interests on certificates of the 3.5% (1906) consolidated debt and on certificates of usufruct of the consolidated debt (1902 & 1906) which have not been delivered to the subscribers.

4. RD Law 2 March 1944, no. 71. Payment of interests due to holders of the ordinary Treasury bonds and of the 4% nine years Treasury bonds (15 Dec. 43) which could not be paid upon their maturity.

5. RD Law 2 March 1944, no. 72. Financial provisions designed to meet certain war conditions. Under the supervision of the Ministries of Public Works and of Finance 600 million lire will be spent for road repairs.

6. Ministerial Decree 25 Feb. 1944. Setting up a new budget chapter in the estimate of expenditures of the Ministry of Finance.
The decree authorizes 5 million lire of subsidies to producers of macaroni.

7. Ministerial Decree 27 Feb. 1944 fixing the rate of interests on current account deposits at the Instituto di Emissione (Bank of Issue).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

years premium treasury bonds which become due on 15 Sept. 1951 and have not been delivered to the subscribers.

3. RD Law 2 March 1944, no. 70. Payment of interests on certificates of the 3.5% (1906) consolidated debt and on certificates of usufruct of the consolidated debt (1902 & 1906) which have not been delivered to the subscribers.

4. RD Law 2 March 1944, no. 71. Payment of interests due to holders of the ordinary Treasury bonds and of the 4% nine years Treasury bonds (15 Dec. 43) which could not be paid upon their maturity.

5. RD Law 2 March 1944, no. 72. Financial provisions designed to meet certain war conditions. Under the supervision of the Ministries of Public Works and of Finance 600 million lire will be spent for road repairs.

6. Ministerial Decree 25 Feb. 1944. Setting up a new budget chapter in the estimate of expenditures of the Ministry of Finance.
The decree authorizes 5 million lire of subsidies to producers of macaroni.

7. Ministerial Decree 27 Feb. 1944 fixing the rate of interests on current account deposits at the Instituto di Emissione (Bank of issue). Interests shall be paid on the above accounts at a rate of 4% on fixed accounts at 3 months notice and of 4.5% on fixed accounts at 4 months notice.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in Gazzetta Ufficiale will make their return by 1700 hours, Monday, 20 March 1944. The return will be made by subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section.

C. C. HANNAFORD,
Major,
Officer i/c Italian Section,
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

542

33/71

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 8 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 68.

Denominazione Comune " Arborea " . . . Pag. 77

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati. . . . Pag. 78

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50 % (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50 % (1902 e 1906) non riconsegnati . . . Pag. 78

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4 % 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza. . . . Pag. 79

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. . . . Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze. . . . Pag. 80

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui de-

solimia, in provincia di Cagliari, chiede, in esecuzione della propria deliberazione di pari data, l'autorizzazione a mutare la denominazione del Comune in « Arborea »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Commissario Prefettizio dell'Amministrazione della Provincia di Cagliari, con deliberazione del 1° ottobre 1941;

Veduto l'art. 266 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con Nostro Decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Comune di Mussolinia, in Provincia di Cagliari, è autorizzato a mutare la propria denominazione in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1338

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato: Intendenza di finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 68.

Denominazione Comune " Arborea " . . . Pag. 77

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati. . . . Pag. 78

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50 % (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidato 3,50 % (1902 e 1906) non riconsegnati . . . Pag. 78

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4 % 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza. . . . Pag. 79

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. . . . Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze . . . Pag. 80

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione. . . . Pag. 80

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 68.

Denominazione Comune Arborea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la istanza in data 1° ottobre 1943, con la quale il Commissario Prefettizio del Comune di Mussolinia, in provincia di Cagliari, chiede, in esecuzione della propria deliberazione di pari data, l'autorizzazione a mutare la denominazione del Comune in « Arborea »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Commissario Prefettizio dell'Amministrazione della Provincia di Cagliari, con deliberazione del 1° ottobre 1943;

Veduto l'art. 266 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con Nostro Decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Comune di Mussolinia, in Provincia di Cagliari, è autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di « Arborea ».

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 17 febbraio 1944.

4620

VITTORIO EMANUELE

REALE

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

1336

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non verranno allestiti e consegnati i buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, nominativi e al portatore, emessi in sostituzione di quelli simili 4%, di pari scadenza, sarà provveduto, a decorrere dalla scadenza del 15 marzo 1944, al pagamento delle relative rate semestrali di interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni del Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai utoli, prima della consegna agli aventi diritto, le

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Salerno, li 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: GASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del consolidato 3,50 % (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50 % (1902 e 1906) non riconsegnati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, n. 89;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1740;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1 gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non verranno allestiti e consegnati i buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, nominativi e al portatore, emessi in sostituzione di quelli simili 4%, di pari scadenza, sarà provveduto, a decorrere dalla scadenza del 15 marzo 1944, al pagamento delle relative rate semestrali di interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni del Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai titoli, prima della consegna agli aventi diritto, le cedole e le ricevute relative alle rate semestrali d'interesse già pagate, al loro annullamento e alla loro restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

di usufrutto di rendita consolidata 3.50 % (1902 e 1906) non riconsegnati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, n. 89;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1740;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1 gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Art. 2

L'intestatario della ricevuta dei certificati di rendita nominativa del consolidato 3.50% (1906) e dei certificati di usufrutto delle rendite consolidate 3.50% (1902) e 3.50% (1906) dovrà compilare la distinta in doppio dei titoli e produrla alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale assieme a detta ricevuta, sulla quale verrà apposta la dichiarazione del pagamento eseguito.

Art. 3

Allorchè perverranno dall'Amministrazione del Debito Pubblico i titoli, muniti dei tagliandi di ricevuta,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

per effettuarne la consegna agli aventi diritto. la Sezione di R. Tesoreria Provinciale dovrà staccare i tagliandi relativi alle rate pagate. annullarli e restituirli all'Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno

Analoga corresponsione sarà accordata per i buoni del Tesoro scaduti dal 1° luglio 1943 o da scadere le cui contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesoreria dalle quali per mancanza o poca sicurezza di trasporti marittimi non è possibile il ritiro delle contromatrici.

Art. 2

Sui buoni del Tesoro novennali 4% scaduti il 15 dicembre 1943, e non potuti rimborsare per le ragioni indicate nel 2° e 3° comma del precedente articolo, saranno corrisposti gli interessi nella misura annua del 4 per cento con decorrenza del 16 dicembre 1943.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione e complementari e ad introdurre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponnte è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1943, n. 535;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla loro scadenza fino a tutto il trentuno dicembre 1943.

Sui buoni del Tesoro ordinari scaduti dal 1° luglio 1943 e da scadere che, per fatto anche dipendente dalla guerra non possono tuttora o non potranno essere rimborsati perchè le relative contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesoreria di località occupate dal nemico, verranno corrisposti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla scadenza fino alla data che, a liberazione avvenuta, sarà indicata per il rimborso.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione e complementari e ad introdurre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponnte è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1943, n. 535;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 600 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare.

Art. 2

La ripartizione della spesa di cui al precedente arti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

colo, in rapporto ai lavori da eseguire, sarà stabilita dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quello per le Finanze.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1942 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, venne stabilita in L. 5 la quota di reintegrazione di prezzo, da corrispondere ai pastifici, per ogni quintale di pasta alimentare venduto;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 con il quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabile neces-

Visto l'art. 5 dell'anzidetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento ai pastifici della predetta quota di reintegrazione di prezzo per l'esercizio in corso;

Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il capitolo 363 bis - Quota reintegrazione di prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare», con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO

JUNG

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1944 l'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle Banche è determinato nella misura massima del 4 per cento per quelli vincolati a tre mesi, e del 3,50 per cento per quelli vincolati a quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

IL MINISTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1942 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, venne stabilita in L. 5 la quota di reintegrazione di prezzo, da corrispondere ai pastifici, per ogni quintale di pasta alimentare venduto;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 con il quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabile necessità del Paese;

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il capitolo 463 bis « Quota reintegrazione di prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare », con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1944 l'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle Banche è determinato nella misura massima del 4 per cento per quelli vincolati a tre mesi, e del 4,50 per cento per quelli vincolati a quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

TESTI VITTORIO, gerente.

LA SOVRINTENDENZA AI SERVIZI — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

1346

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/10

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/33/Int

3 March 1944

SUBJECT: Gazzette Officiale No. 10 of 26 February

TO : Legal Sub-Commission

1. Reference memorandum SS/gmf/afp of 5 March, 1944, there is nothing of direct interest to Interior Sub-commission.

R. B. B. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior Sub-commission

4619

242

1347

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/69

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION

FILE ACC/33/INT. 7 MAR 44.

SUBJECT : Italian Legislation.

TO : VP. Admin. Section.

1. Reference Communicatâon - 47/AS - dated 5 Mar 44, and Memorandum - Gazzatta Ufficiale n. 9 of 29 Feb 44 - Nil return.

R.G.B. SPICER,
Lieut-Colonel.
Director.
Interior Sub Commission.

TCS.

1013

232

485

Lt. 33/68

HEADQUARTERS,
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/4113/L. 5th March 1944.

SUBJECT: Italian Legislation.

TO : Distribution Below.

1. In the course of meetings between Sub-Commissions and their opposite numbers in the Italian Government and discussions on matters of policy it frequently becomes necessary for Sub-Commissions to consider the initiation and preparation of decree laws by the Italian Government and this directive lays down the procedure to be followed.

2. The method of preparation of decrees by the Italian Government is as follows:

Under the present Italian system of administration all legislative proposals emanating from the several Ministries of State are drafted by the originating department itself for submission to the legal adviser to the Cabinet of Ministers as a preliminary to consideration by that body. The draft bill or administrative decree when approved in principle by the Council of Ministers is examined as to its final legal form by the Minister of Justice before presentation to the King or Chief of Government for signature and publication in the Official Gazette.

3. When a Sub-Commission and a Ministry are agreed on a joint policy which necessitates a decree law it is the duty of the Ministry concerned to prepare the decree and not ACC. When considering the terms of the draft decree with the Ministry concerned the Sub-Commission should AT THIS STAGE consult the Legal Sub-Commission to see that the draft decree in fact carries out what the Sub-Commission has in mind.

4. It is then the duty of the Italian Ministry concerned to carry through the draft in accordance with the procedure outlined above. If any changes are made in the draft at a latter stage the Ministry concerned should be asked to inform the Sub-Commission concerned and if any difficulty arises therein the latter should consult the Legal Sub-Commission.

5. The decree only becomes effective in law on the date of its

1348
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2. The method of preparation of decrees by the Italian Government is as follows:

Under the present Italian system of administration all legislative proposals emanating from the several Ministries of State are drafted by the originating department itself for submission to the legal adviser to the Cabinet of Ministers as a preliminary to consideration by that body. The draft bill or administrative decree when approved in principle by the Council of Ministers is examined as to its final legal form by the Minister of Justice before presentation to the King or Chief of Government for signature and publication in the Official Gazette.

3. When a Sub-Commission and a Ministry are agreed on a joint policy which necessitates a decree law it is the duty of the Ministry concerned to prepare the decree and not ACC. When considering the terms of the draft decree with the Ministry concerned the Sub-Commission should AT THIS STAGE consult the Legal Sub-Commission to see that the draft decree in fact carries out what the Sub-Commission has in mind.

4. It is then the duty of the Italian Ministry concerned to carry through the draft in accordance with the procedure outlined above. If any changes are made in the draft at a latter stage the Ministry concerned should be asked to inform the Sub-Commission concerned and if any difficulty arises therein the latter should consult the Legal Sub-Commission.

5. The decree only becomes effective in law on the date of its publication in the Gazetta Ufficiale and is NOT operative in territory still occupied by the Allied Forces. If the Sub-Commission concerned desires to make such decree operative in occupied territory the Legal Sub-Commission should be so informed in writing BEFORE, if possible, the date of publication in the Gazetta.

6. Apart from the foregoing the Italian Government may issue and prepare decrees on their own and not as the result of a common agreed policy. The relationship between Sub-Commissions and Ministries should be such that Ministries will as a matter of course inform their opposite numbers of their intentions in this respect at the earliest stage so that any defects may be remedied and that any appropriate action may be taken thereon sooner rather than later.

7. Contrariwise when a Sub-Commission is considering the submission to the Executive Commissioner of proposals which involve the preparation of a new General or Regional Order, they should normally consult the Italian Government and ascertain their views so that continuity of policy may be established. This does not apply, of course, where the proposed Order is intended to deal only with a short term local situation in occupied territory and does not affect any question of overall or long term (post occupation) policy.

8...../

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6. In order that co-ordination of views and requirements of Sub-Commissions can be handled, Sub-Commissions will, at the earliest practical time, advise the appropriate VP of any proposed decree. This decree may be initiated either by Sub-Commissions or by one of the Ministries of the Italian Government, the VP will then decide whether or not it is necessary for him to deal primarily with the appropriate Minister. The latter course will be adopted when a decree involves several Sub-Commissions and will avoid Italian Government being required to deal with several branches of the Control Commission over one decree.

By Command of Lieut.General MASON MACFARLANE.

M. S. LUSH,
Brigadier,
Executive Commissioner.

DISTRIBUTION:

Vice President, Administrative Section (8) - For distribution
Vice President, Economic Section (10) to Sub-Commissions
Army Sub-Commission.
Navy Sub-Commission.
Air Force Sub-Commission
Tele-communications Sub-Commission.
War Materials Sub-Commission.
Displaced Persons Sub-Commission.
Civil Affairs Branch.
Italian Refugees Branch.
Security Branch.
Public Relations Branch.
Political Section.

1350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/67

482

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ES/gmf/afp

5 March 1944

MEMORANDUM:

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 10 of 26 Feb 44.

TO : ~~CLO, MCO~~. See Distribution List.

The above issue of GU contains the following legislation:

1. RD Law of 27 Jan 44, no. 57. Obligatory transfer of permanent professors from one University to another.

2. RD Law of 27 Jan 44, no. 58, modifying the Organization of the University Education.

3. RD 27 Jan 44 no. 59. Appointment of the Rector of the R. University Bari. (Dott. Prof. Angelo FR..CC..(RET.).

4. RD 27 Jan 44 no. 60. Establishment of certain courses of instruction at the R. University at Bari.

5. RD 31 Jan 44 no. 61. Extension for the entire academic year 1943-44 of the validity of the result of the competition for the Chair of Administrative Law at the R. University, Messina.

6. RD 12 Feb 44, no. 62. Administration of Military Naval hospitals.

7. RD Law 25 Feb 44, no. 63. Transfer of the Officer of the Commissioner General for Food Supply under the control of the Ministry of Agriculture and Forests.

8. Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of the Commissioner for the autonomous body "Unione Militare". (Col. Pietro Basile).

9. Ministerial Decree 15 Feb 44. Authorization of the Chief Engineer, Mining Office di Iglesias, to issue permits for search of certain minerals.

10. Ministerial Decree 26 Feb 44. Establishment of new chapters in the budgets for expenditures of certain Ministries.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3. RD 27 Jan 44 no. 59. Appointment of the Rector of the University of Bari. (Dott. Prof. Angelo PRICOLO).

4. RD 27 Jan 44 no. 60. Establishment of certain courses of instruction at the R. University at Bari.

5. RD 31 Jan 44 no. 61. Extension for the entire academic year 1943-44 of the validity of the result of the competition for the Chair of Administrative Law at the R. University, Messina.

6. RD 12 Feb 44, no. 62. Administration of Military Naval hospitals.

7. RD Law 26 Feb 44, no. 63. Transfer of the Officer of the Commissioner General for Food Supply under the control of the Ministry of Agriculture and Forests.

8. Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of the Commissioner for the autonomous body "Unione Militare". (Col. Pietro Basile).

9. Ministerial Decree 15 Feb 44. Authorization of the Chief Engineer, Mining Office di Iglesias, to issue permits for search of certain minerals.

10. Ministerial Decree 26 Feb 44. Establishment of new chapters in the budgets for expenditures of certain Ministries.

Notes on the above legislation.

Ref. 1: The law authorizes the Minister for National Education to transfer any professor from one University to another to thus meet the educational emergency requirements. (Education).

Ref. 2: The decree eliminates subjects of fascist origin from the University curricula.

Ref. 3,4,5: Education. Provisions of local character.

Ref. 6: Navy. Provision of local character conferring certain administrative functions upon the Navy Hospital at Francoville Fontana.

Ref. 7: Food, Agriculture.

Ref. 8: Army.

Ref. 9: Public Works.

Ref. 10: Finance.

NOTE: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the indorsement in "Gazzetta Ufficiale" will make their return by 1700 hrs, Thurs. 10 March 44.

C. R. Thackahowe
for CAO.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

1353

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1

33/66

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazette Ufficiale

To :	AFHQ MGS Legal Advisor	1
	GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
	SLO HQ AMG 5th Army	1
	SLO HQ AMG 8th Army	1
	RC Region 1	1
	RCLO (thru RC) Region 1	1
	RC Region 2	1
	RCLO (thru RC) Region 2	1
	RC Region 3	1
	RCLO (thru RC) Region 3	1
	RC Region 4	1
	RCLO (thru RC) Region 4	1
	RC Region 5	1
	RCLO (thru RC) Region 5	1
	RC Region 6	1
	RCLO (thru RC) Region 6	1
	Chief Commissioner (thru Secretary General)	1
	Deputy Chief Commissioner	1
	Vice President Admin. Section	8
	Vice President Economic Section	10
	Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
	Joint Directors, Political Section	2
	Army Subcommission	1
	Navy Subcommission	1
	Air Subcommission	1
	Telecommunications & Posts Sub-Com.	1
	War Material Disposal Subcommission	1
	PRO, HQ ACC	1
	Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
	ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
"	" " MESSINA	1
"	" " PALERMO	1
"	" " BARI	1
"	" " CATANZARO	1
"	" SECTION REGIC CALABRIA	1
"	" SECTION POTENZA	1

4615

33/65

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Sabato 26 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nei numeri 5 ed 8 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicati, rispettivamente, il 9 febbraio 1944 e il 19 febbraio 1944, la data « 20 gennaio 1944 » attribuita ai RR. decreti-legge n. 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, e 46 va sostituita con la seguente: « 31 gennaio 1944 ».

Nel numero 8 della Gazzetta Ufficiale, al rigo 3 dell'Art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45 (rettificato come sopra) va eliminata la parola « non » dopo l'avverbio « quando ».

Nel numero 9 della Gazzetta Ufficiale, pubblicati il 23 febbraio 1944, la data « 72 gennaio 1944 » del R. decreto n. 54 va rettificata in « 27 gennaio 1944 ».

Nello stesso numero 9, i primi due commi della

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 55.

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra. Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari. Pag. 67

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno Accademico 1943 - 1944. Pag. 67

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.

Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina. Pag. 68

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi. Pag. 69

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1354

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle:

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nei numeri 5 ed 8 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicati, rispettivamente, il 9 febbraio 1944 e il 19 febbraio 1944, la data «20 gennaio 1944» attribuita ai RR. decreti-legge n. 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, e 46 va sostituita con la seguente: «31 gennaio 1944».

Nel numero 8 della Gazzetta Ufficiale, al rigo 3 dell'Art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45 (rettificato come sopra) va eliminata la parola «non» dopo l'avverbio «quando».

Nel numero 9 della Gazzetta Ufficiale, pubblicati il 23 febbraio 1944, la data «72 gennaio 1944» del R. decreto n. 54 va rettificato in «27 gennaio 1944».

Nello stesso numero 9, i primi due commi della parte introduttiva del decreto del Capo del Governo 22 gennaio 1944, concernente la nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale Combattenti, dopo le parole «Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato», vanno sostituiti col seguente: «Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 1371 e le altre norme disciplinanti l'istituzione e l'organizzazione dell'Associazione Nazionale Combattenti, con sede centrale in Roma»:

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57.

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra . . . . . Pag. 66

R. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. Pag. 66

R. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 59.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari. Pag. 67

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno Accademico 1943 - 1944. Pag. 67

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1944, n. 61.

Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina. . . . . . Pag. 68

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi. . . . Pag. 69

R. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. . . . . . Pag. 69

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944

Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo «Unione Militare». . . . . . Pag. 70

4614

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali. . . . Pag. 70

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri. . . Pag. 71

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, considerate che a causa delle attuali contingenze i sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

del generale Melchiade Gabba dalla carica di Ministro dell'Africa Italiana;

del dott. Giovanni Acanfora dalla carica di Ministro degli Scambi e Valute;

del dott. Carlo Galli dalla carica di Ministro della Cultura Popolare.

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, incaricato gli attuali Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze e dell'Educazione Nazionale di reggere per interim, rispettivamente, i Ministeri dell'Africa Italiana, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare.

Con decreto pure in data 24 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno il dott. Prof. Pietro Capasso.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31-8-1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

[illegible] novembre 1943, n. 5/B;

agosto 1933, n. 1592, ha facoltà di disporre comandi di professori di ruolo da una ad altra Università od Istituto superiore per provvedere alle esigenze immediate degli insegnamenti.

Art. 2

I comandi hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati.

La spesa per la supplenza del comando è a carico dell'Università o Istituto superiore presso il quale l'insegnante è stato comandato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto, dal sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, [illegible] luglio 1940, n. 992 e 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Governo, disposto la revoca:

del generale Melchiade Gabba dalla carica di Ministro dell'Africa Italiana;

del dott. Giovanni Acanfora dalla carica di Ministro degli Scambi e Valute;

del dott. Carlo Galli dalla carica di Ministro della Cultura Popolare.

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, incaricato gli attuali Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze e dell'Educazione Nazionale di reggere per interim, rispettivamente, i Ministeri dell'Africa Italiana, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare.

Con decreto pure in data 24 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno il dott. Prof. Pietro Capasso.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31-8-1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sino al compimento dell'anno accademico in corso alla cessazione dello stato di guerra, il Ministro per l'Educazione Nazionale, in deroga al disposto dello art. 106 primo comma del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, può disporre il comando di professori di ruolo da una Università o Istituto superiore ad altra Università o Istituto superiore.

La spesa per la supplenza del comando è a carico dell'Università o Istituto superiore presso il quale l'insegnante è stato comandato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto, (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1 luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono apportate le modifiche di cui appresso:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e per il corso di diploma di magistero in economia e diritto, nonchè per quello di magistero in economia aziendale, l'insegnamento fondamentale di « Diritto Corporativo » è sostituito con quello di « Diritto del Lavoro »; per il corso di laurea in economia e commercio, l'insegnamento fondamentale di « Diritto corporativo e diritto del lavoro » è limitato a quello di « Diritto del Lavoro ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale « Principi di economia generale corporativa e di statistica » è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

Dal 15 novembre 1943 il Dott. Prof. Umberto Toschi cessa dalla carica di Rettore Magnifico della R. Università di Bari e viene nominato in sua vece il Dott. Prof. Angelo Fraccacreta.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale « Principi di economia generale corporativa e di statistica » è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di « Economia politica corporativa » in luogo di quello di « Economia politica » e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di « Storia e dottrina del fascismo » e di « Diritto Corporativo ».

Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli Statuti delle Regie Università ed Istituti d'istruzione superiore.

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

Dal 15 novembre 1943 il Dott. Prof. Umberto Toschi cessa dalla carica di Rettore Magnifico della R. Università di Bari e viene nominato in sua vece il Dott. Prof. Angelo Fraccacreta.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto, (il sigillo) del R. D. 30 ottobre 1943, n. 2/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d' insegnamento per l' anno accademico 1943-1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI D' PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
D' ITALIA

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il R. decreto 13 luglio 1939, n. 1168;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari sono istituiti i seguenti corsi di insegnamento per l'anno accademico 1943-1944:
1) Corso per la laurea in Lettere: indirizzo classico e moderno: primi due anni di corso;
2) Corso per la laurea in Filosofia: primi due anni di corso;
3) Corso per la laurea in Chimica;
4) Corso per la laurea in Scienze Matematiche: primo anno di corso;
5) Corso per la laurea in Matematica e Fisica: primo anno di corso;
6) Corso per la laurea in Scienze Naturali;
7) Corso per la laurea in Ingegneria: biennio propedeutico;
8) Corso per la laurea in Medicina Veterinaria: primo biennio;
9) Corso per la laurea in Pedagogia: primi due anni di corso.

Art. 2

I corsi hanno valore legale.

Art. 3

I corsi sono costituiti dagli insegnamenti indicati dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938,

Art. 5

Ai primi anni di corso sono ammessi gli studenti in possesso dei titoli indicati per ciascun corso dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 ed agli anni successivi sono ammessi i provenienti da altre Università o Istituti di istruzione superiore, iscritti ai corrispondenti corsi di laurea.

Art. 6

Il termine per le iscrizioni scade un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La iscrizione ai corsi comporta la rinuncia a continuare gli studi, nell'anno accademico 1943-44, presso altra Università o Istituto di istruzione superiore e contemporanea nullità di eventuali iscrizioni presso le Università o gli Istituti medesimi.

Art. 8

Ai corsi si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore non in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Per il funzionamento dei corsi, è assegnato alla R. Università di Bari un contributo di L. 150.000 da gravare sul bilancio del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto, (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari sono istituiti i seguenti corsi di insegnamento per l'anno accademico 1943-1944:

1) Corso per la laurea in Lettere: indirizzo classico e moderno: primi due anni di corso;

2) Corso per la laurea in Filosofia: primi due anni di corso;

3) Corso per la laurea in Chimica;

4) Corso per la laurea in Scienze Matematiche: primo anno di corso;

5) Corso per la laurea in Matematica e Fisica: primo anno di corso;

6) Corso per la laurea in Scienze Naturali;

7) Corso per la laurea in Ingegneria: biennio propedeutico;

8) Corso per la laurea in Medicina Veterinaria: primo biennio;

9) Corso per la laurea in Pedagogia: primi due anni di corso.

Art. 2

I corsi hanno valore legale.

Art. 3

I corsi sono costituiti dagli insegnamenti indicati dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Gli insegnamenti fondamentali sono impartiti in numero proporzionale agli anni di corso e quelli complementari sono indicati dai piani di studio di cui al seguente articolo.

Art. 4

I piani di studio per ciascuno dei corsi di laurea indicati nell'art. 1 sono formulati e pubblicati dal Rettore, con proprio decreto, udito il Senato Accademico.

La iscrizione ai corsi comporta la rinuncia a continuare gli studi, nell'anno accademico 1943-44, presso altra Università o Istituto di istruzione superiore e contemporanea nullità di eventuali iscrizioni presso le Università o gli Istituti medesimi.

Art. 8

Ai corsi si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore non in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Per il funzionamento dei corsi, è assegnato alla R. Università di Bari un contributo di L. 150.000 da gravare sul bilancio del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto, ai sensi del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1/B:
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.

Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785127

superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è prorogata a tutto l'anno accademico 1943-44 la validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di Diritto Amministrativo della R. Università di Messina, i cui atti sono stati approvati col decreto ministeriale 9 dicembre 1926.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro della Marina, di intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A deroga di quanto è stabilito dall'art. 20 del R. decreto 27-7-1924, registrato alla Corte dei Conti il 7-10-1924, sulla gestione amministrativa degli Ospedali M. M., le funzioni amministrative attribuite da tale articolo all'Ospedale Marittimo di Venezia sono temporaneamente assunte dall'Ospedale Militare Marittimo Principale di Francavilla Fontana.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 12 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Articolo unico

In deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è prorogata a tutto l'anno accademico 1943-44 la validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di Diritto Amministrativo della R. Università di Messina, i cui atti sono stati approvati col decreto ministeriale 9 dicembre 1926.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1906, su servizio degli Ospedali Militari Marittimi e successive sue varianti;

Visto il R. decreto 27 giugno 1920, che approva le norme per la gestione amministrativa degli Ospedali M. M. e successive varianti;

Visto il R. decreto 27 luglio 1924, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre 1924, contenente norme sulla gestione degli Ospedali Militari Marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

temporaneamente assunte dall'Ospedale Militare Marittimo Principale di Francavilla Fontana.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 12 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30 B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30 B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG
LUCIFERO - CORBINO

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo « Unione Militare. »

do gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni:

DECRETA:

Art. 1

Il Colonnello del servizio del commissariato militare del R. Esercito in s. p. e. Pietro Basile è nominato, in via temporanea, Commissario dell'« Unione Militare » per l'amministrazione e gestione delle filiali ed agenzie aventi sede nei territori dell'Italia liberata.

Al Commissario sono demandati i poteri che lo Statuto dell'Ente attribuisce al presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al direttore generale dell'Ente.

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 29 gennaio 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minière di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5, e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. ministeriale 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. ministeriale 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appar- [illegible] di cui all'art. 2 del Regio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG
LUCIFERO - CORBINO

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo "Unione Militare".

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'Ente autonomo "Unione Militare", approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;

Visto il regolamento generale per il funzionamento della "Unione Militare", approvato con R. decreto 31 marzo 1938, n. 732;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla gestione delle filiali ed agenzie della "Unione Militare" che si trovano nei territori dell'Italia liberata fino a quanto lo Statuto dell'Ente attribuisce al presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al direttore generale dell'Ente.

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 29 gennaio 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minière di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5, e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. ministeriale 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. ministeriale 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il D. ministeriale 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità contingente di delegare allo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite:

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Visto l'art. 7 del predetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi:

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche:

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche:

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 39 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Cap. 208 ter — idem idem

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 61 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Cap. 48 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. 105 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI SCAMBI E VALUTE

Cap. 37 bis — idem idem

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Cap. 62 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente*

LINOTIPOGRAFIA M. SPORTIELLO — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

463

CONFIDENTIAL.

33/64

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

Administrative Section

47/AS

5 Mar 44.

SUBJECT : Italian Legislation

TO : Executive Commissioner
VI Sections
Independent Sub-Commissions.

1 Italian legislation in unoccupied territory is promulgated by publication of Decrees in GAZZETTA UFFICIALE, the latest copy of which No 9 has already been distributed.

2 In order to avoid duplication and to have legislation in occupied teritory when so desired in line with decrees so published, the Legal Sub Comm have made the following arrangements with the Ministry of Justice:

a That when the GAZZETTA UFFICIALE is published, a space will be left at the end to allow an endorsement to be made stating which of the decrees set out are also to be effective in occupied Territory.

b That the printing blocks will be kept set up for a short period to allow for perusal by ACC and the addition of the endorsement.

3 To implement this it is necessary to decide rapidly which of the decrees shall be effective in occupied territory; the following procedure has been agreed:

a The Legal Sub Comm will prepare a translation of the titles and import of the Decrees.

b The translation at 3 a above together with copies of each number of the GAZZETTA will be forwarded to the Executive Commissioner and to each Section by the Legal Sub Comm.

c Upon receipt, Sub Comms will at once peruse and forward as at 3 d below a return showing which decrees they recommend should be included in the endorsement together with their reasons.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

teritory when so desired in line with decrees so published, the Legal Sub Comm have made the following arrangements with the Ministry of Justice:

a That when the GAZZETTA UFFICIALE is published, a space will be left at the end to allow an endorsement to be made stating which of the decrees set out are also to be effective in occupied Territory.

b That the printing blocks will be kept set up for a short period to allow for perusal by ACC and the addition of the endorsement.

3 To implement this it is necessary to decide rapidly which of the decrees shall be effective in occupied territory; the following procedure has been agreed:

a The Legal Sub Comm will prepare a translation of the titles and import of the Decrees.

b The translation at 3 a above together with copies of each number of the GAZZETTA will be forwarded to the Executive Commissioner and to each Section by the Legal Sub Comm.

c Upon receipt, Sub Comms will at once peruse and forward as at 3 d below a return showing which decrees they recommend should be included in the endorsement together with their reasons.

d i The return as at 3 c above will be made by Sub Comms at Salerno to the Adm Sec, and by Sub Comms at Naples to the Executive Commissioner through their Section.

ii The date by which returns will be made will in future be notified by the Legal Sub Comm when forwarding the GAZZETTA UFFICIALE.

e The Executive Commissioner and the VP Adm Sec will consolidate the returns and forward them to the Legal Sub Comm for inclusion in the endorsement.

4 Attached is a translation of GAZZETTA No 9 referred to in para 1, returns regarding this will be made by 1800 hours, Tues 7 Mar 44.

Distribution to Sections to allow:

Sections (2)
Sub-Comms (1)

ELLERY W. STONE,
Capt.USNR.
Deputy Chief Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

461

MEMORANDUM

33/163

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale n. 9 of 23 Feb 1944.

TO : CLO HQ ACC.

The above issue of the GU. contains the following legislation:

1 RD law 27 Jan 44 n. 52. Establishment of a Section of the Supreme Military Tribunal in the liberated territories of Italy.

2 RD Law 27 Jan 44 n. 53. Modifications of the consolidated laws on the status of the army noncommissioned officers.

3 RD 27 Jan 44 n. 54. Conferring of medals for voluntary war service upon military and civil personnel who subsequent to 8 Sept 1943 have moved from German held territories into liberated territories for the purpose of placing themselves under the orders of the National Government.

4 RD 31 Jan 44 n. 55. Temporary repeal of provisions contained in Art. 101 of the RD 30 Dec 1923 n. 2960.

5 RD 31 Jan 44 n. 56. Increase in selling prices of edible salt sold as supplies for ships.

6 Ministerial decree 5 Feb 1944. Rules for application of the RD 31 Jan 44 n.41 on refund to collectors of direct taxes of increased collection expenses.

7 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Organization for War Orphans. (General Ugo SPREGA).

8 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations of War Veterans (General NICCOLO GIACCHI).

9 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations for Mutilated and Invalids of War. (Lt. Col. Francesco Paolo MARCECA).

10 Decree of the Chief Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Associations for the protection and assistance to War Invalids. (Avvocato DONATO NORMANDO).

11 Decree of the Chief of Government 1 Feb 44. Appointment of the Commissioner of C.I.T. (Compagnia Italiana Tessile) (Commissioner Notary METELLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

as supplies for ships.

6 Ministerial decree 5 Feb 1944. Rules for application of the RD 31 Jan 44 n.41 on refund to collectors of direct taxes of increased collection expenses.

7 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Organization for War Orphans. (General Ugo SPREGA).

8 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations of War Veterans (General NICCOLO GIACCHI).

9 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations for Mutilated and Invalids of War. (Lt. Col. Francesco Paolo MARCECA).

10 Decree of the Chief Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Associations for the protection and assistance to War Invalids. (Avvocato DONATO NORMANDO).

11 Decree of the Chief of Government 1 Feb 44. Appointment of the Commissioner of C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo). (Commissioner Notary METELLO MENCARELLI).

12 Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment of a Commissioner Extraordinary of the Bank of Italy (Comm. Arturo ATTI, Seniore Superior Counsellor of the Bank of Italy).

13 Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of a Vice Commissioner of the Bank of Italy (Cav. Uff. PETTINARI).

14 Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment of Commissioner Extraordinary of the Bank of Naples. (Sig. CESARE RICCIARDI).

4612

Notes on the above legislation

Ref 1 The Section of the Supreme Military Tribunal will sit at Ostuni (Provincia Brindisi) and shall be composed of a president (at least a general of Army Corps) and of 12 judges (7 generals of not lower rank than generals of divisions or equivalent rank, one military judge-magistrate of equal rank belonging to J.A.G. Corps, 4 ordinary magistrates of not lower than 5th grade). The bench will consist of the president and four judges.

Para (g) of the rules for reopening of Italian Military Tribunals prepared by CLO, HQ ACC reads :

"... it is possible to constitute the Tribunale Supremo Militare all

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 959021

appeals from an Italian Military Tribunal shall be addressed to the Military Governor who may set aside any conviction or suspend, reduce or commute the sentence or order a new trial."

It would appear that in view of this decree para (g) will have to be amended.

The intention to set up the Section of the Supreme Military Tribunal has been communicated to Gen. Taylor by Gen. Alberti (letter n.259, 29 Dec 43) and Gen. Camillo MERCALLI was mentioned as candidate for the office of Presidency of the court.

Ref 2 This modification permits NCO to be reduced by the Ministry of War to the rank of private for incompetence.

Ref 3 No comments.

Ref 4 This decree permits temporary and obligatory transfers of employees from one Central Administrative office to another, etc.

Ref 5 100% increase in selling price of salt for certain purposes (Food, supply).

Ref 6 Executive instructions for application of RDL 31 Jan 44 n. 41 published in GU n.7. (Finance).

Ref 7, 8, 9, 10, 11. No comments. (Interior, Public Health, Industry)

Ref 12, 13, 14, 15 (Finance). Decrees under 13, 14, 15 will be republished in AMG territory at the request of the Finance Subcommission.

ES/gmf

29 Feb 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 84 — Numero 6 B

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

P. M. 151 - Mercoledì 29 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI FERIALI DAL MARTEDÌ AL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 5 B *della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata il 18 corrente, al rigo 21 dello art. 2 del D. M. 18 dicembre 1943 si deve premettere a* Catanzaro *la parola* Bari.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 28 B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dell'esercizio dei poteri del Ministro della Cultura Popolare Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 29 B
Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 30 B
Istituzione del Commissariato Generale dell'Alimentazione Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Variazione del prezzo di

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 28 B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dell'esercizio dei poteri del Ministro della Cultura Popolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D. 24 giugno 1935, n. 1009;
Visto il R.D. 27 maggio 1937, n. 752;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
Nel Regno: Abbonamento annuo . . . L. 50 — Un fascicolo . . . 2 — Un fascicolo arretrato . . . 4
All'Estero: Abbonamento annuo . . . L. 100 — Un fascicolo (Prezzi sono raddoppiati)
Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda
La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 5/B *della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata il 18 corrente, al rigo 21 dello art. 2 del D. M. 18 dicembre 1943 si deve premettere a* Catanzaro *la parola* Bari.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 28/B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dell'esercizio dei poteri del Ministro della Cultura Popolare Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 29/B
Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 30/B
Istituzione del Commissariato Generale dell'Alimentazione Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette . . . . . Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco . . . . . Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo . . . . . Pag. 6

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali . . . . . Pag. 7

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1943.
Sessione straordinaria di esami di idoneità, senza limite di numero per procuratore dei praticanti che abbiano partecipato ad operazioni di guerra . . . . Pag. 8

BANDO del 25 dicembre 1943, n. 15.
Restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari . . . . . Pag. 8

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 28/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dell'esercizio dei poteri del Ministro della Cultura Popolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 24 giugno 1935, n. 1009;
Visto il R.D. 27 maggio 1937, n. 752;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Data l'assenza del Ministro della Cultura Popolare dalla Sede del Governo a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sia diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per l'Interno la trattazione e la risoluzione degli affari del predetto Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 29/B

Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e d'intesa con i Sottosegretari di Stato dell'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Agli effetti del presente decreto sono considerati gerarchi:

1) i segretari e vice segretari del partito; 2) i membri del direttorio nazionale; 3) gli ispettori del partito; 4) i consiglieri nazionali; 5) i segretari federali; 6) i vice segretari federali; 7) i vice segretari amministrativi, esclusi i funzionari statali e parastatali incaricati del controllo amministrativo delle federazioni; 8) gli ispettori federali; 9) i presidi delle provincie; 10) i segretari politici ed i podestà di centri superiori i 50 mila abitanti.

Art. 2

Alla stessa sanzione saranno sottoposti gli appartenenti alle amministrazioni ed agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1, nei cui confronti venga accertato, a mezzo di giudizio emesso dagli organi di cui all'articolo che segue, che, militando nel partito fascista e non avendo rivestito nessuna delle qualifiche sopra precisate, si siano resi colpevoli di fatti costituenti attentato alla libertà individuale.

Tale presupposto non potrà ritenersi se non sulla base di elementi concreti che saranno vagliati insindacabilmente dagli organi anzidetti.

Art. 3

La valutazione degli addebiti, di cui agli articoli che precedono, è demandata:

a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di funzionari di grado non inferiore al VI, al Consiglio di Amministrazione o alle Commissioni di disciplina dei rispettivi Dicasteri, a seconda che si versi nella ipotesi di cui all'art. 1 o in quella dell'art. 2, quando si tratti di funzionari di ruolo di grado inferiore al VI o di impiegati straordinari od avventizi;

b) per gli altri enti e per le aziende indicate all'art. 1 ad una commissione provinciale, di nomina prefettizia, presieduta dal Prefetto o da un Vice Prefetto da lui delegato, e composta di quattro membri [illegible] magistrati dell'ordine giudiziario di gra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 29/B

Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e d'intesa con i Sottosegretari di Stato dell'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, degli enti locali, degli enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e, in genere, degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato e gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni e da detti enti o ad aziende private esercenti servizi di pubblico interesse che, avendo militato nel partito fascista, abbiano avuto qualifica di squadrista, marcia su Roma, gerarca o sciarpa littorio saranno sottoposti al giudizio ed alle sanzioni di cui al presente decreto.

nenti alle amministrazioni ed agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1, nei cui confronti venga accertato, a mezzo di giudizio emesso dagli organi di cui all'articolo che segue, che, militando nel partito fascista e non avendo rivestito nessuna delle qualifiche sopra precisate, si siano resi colpevoli di fatti costituenti attentato alla libertà individuale.

Tale presupposto non potrà ritenersi se non sulla base di elementi concreti che saranno vagliati insindacabilmente dagli organi anzidetti.

Art. 3

La valutazione degli addebiti, di cui agli articoli che precedono, è demandata:

a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di funzionari di grado non inferiore al VI, al Consiglio di Amministrazione o alle Commissioni di disciplina dei rispettivi Dicasteri, a seconda che si versi nella ipotesi di cui all'art. 1 o in quella dell'art 2, quando si tratti di funzionari di ruolo di grado inferiore al VI o di impiegati straordinari od avventizi;

b) per gli altri enti e per le aziende indicate all'art. 1 ad una commissione provinciale, di nomina prefettizia, presieduta dal Prefetto o da un Vice Prefetto da lui delegato, e composta di quattro membri dei quali due magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, designati dal Primo Presidente della Corte di appello, ed altri due prescelti uno fra i mutilati di guerra decorati al valore, che non abbiano mai svolto parte attiva nel partito fascista, e l'altro tra i cittadini che, per motivi politici, abbiano subito condanna od assegnazione al confino.

Alle adunanze della Commissione di cui al capo b) parteciperà, quale membro di diritto, il capo dell'amministrazione o dell'ufficio dal quale l'interessato dipende, salvo il caso che il licenziamento riguardi la stessa persona. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Agli stessi organi è demandato il giudizio sulle discriminanti, di cui all'articolo che segue, dedotte dall'interessato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1378

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

Sigaretti:

Branca	da L.	160	a L.	320	il Kg.
Avana	»	140	»	280	»
Roma	»	100	»	200	»

Sigarette:

Sovrana	da L.	400	a L.	800	il Kg.
Serraglio	»	300	»	600	»
Macedonia extra	»	250	»	500	»
Giuba	»	200	»	400	»
Macedonia	»	150	»	300	»
Nazionali	»	100	»	200	»
Popolari	»	60	»	120	»

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 n. 907;

Visto il R.D.L. 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942 registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 *Monopoli*, foglio 274;

Trinciati:

Serraglio	da L.	600	a L.	1.200	
Macedonia	»	400	»	800	
Dalmazia	»	300	»	600	
Italia	»	300	»	600	
Spuntature	»	180	»	360	
1ª forte	»	150	»	300	
2ª comune	»	125	»	250	
3ª qualità	»	80	»	160	

Sigari:

Impero	da L.	1.200	a L.	2.400	
Cavour	»	1.000	»	2.000	
Trento	»	500	»	1.000	
Trieste	»	500	»	1.000	
Minghetti	»	400	»	800	
Attenuati	»	360	»	720	
Grimaldi	»	300	»	600	
Virginia	»	300	»	600	
Toscani e mezzi toscani superiori	»	260	»	400	
Fiume	»	260	»	400	

Sigaretti:

Branca	da L.	360	a L.	700	
Dama	»	320	»	640	
Avana	»	300	»	600	
Roma	»	200	»	320	

Sigarette:

Savoia	da L.	1.200	a L.	2.400	
Sovrana	»	900	»	1.800	
Serraglio	»	750	»	1.500	
Macedonia extra	»	650	»	1.300	
Giuba	»	550	»	1.100	
A. O. I.	»	500	»	1.000	
Macedonia	»	400	»	800	
Nazionali	»	350	»	700	
Indigene	»	250	»	500	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 n. 907;

Visto il R.D.L. 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942 registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 *Monopoli*, foglio 274;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali;

Decreta

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di tabacchi lavorati nazionali è modificato come segue:

Tabacchi da fiuto:		per chilogramma		
Superiori	da L.	120	a L.	240
1ª qualità	»	100	»	200
2ª qualità	»	80	»	160
Trento	»	500	»	1.000
Trieste	»	500	»	1.000
Minghetti	»	400	»	800
Attenuati	»	360	»	720
Grimaldi	»	300	»	600
Virginia	»	300	»	600
Toscani e mezzi toscani superiori	»	260	»	400
Fiume	»	260	»	400

Sigaretti:

Branca	da L.	360	a L.	700
Dama	»	320	»	640
Avana	»	300	»	600
Roma	»	200	»	320

Sigarette:

Savoia	da L.	1.200	a L.	2.400
Sovrana	»	900	»	1.800
Serraglio	»	750	»	1.500
Macedonia extra	»	650	»	1.300
Giuba	»	550	»	1.100
A. O. I.	»	500	»	1.000
Macedonia	»	400	»	800
Nazionali	»	350	»	700
Indigene	»	250	»	500
Popolari	»	200	»	400
Milit	»	50	»	100

Art. 2

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopolio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

1380
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1943.

Sessione straordinaria di esami di idoneità, senza limite di numero, per procuratore dei praticanti che abbiano partecipato ad operazioni di guerra.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del citato Regio Decreto Legge;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 254, ed il R.D.L. 13 maggio 1943, n. 509, che recano modificazioni all'ordinamento forense;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione straordinaria di esami di idoneità, a termini dell'art. 3 del predetto R.D.L. 13 maggio 1943:

DECRETA

Art. 1

Il decreto ministeriale 30 giugno 1943 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

Art. 2

E' indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419.

Gli esami si svolgeranno presso le Sedi di Corte di Appello di Bari, Catanzaro, Cagliari, Messina, Catania, Palermo, nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 1944 alle ore 9 antimeridiane. – Altra data sarà fissata per le altre sedi di Corti di Appello –.

3) Ricevuta della tassa di L. 200 prescritta per la ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del Registro;

4) Documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante è in possesso dei requisiti preveduti dalla legge 29 aprile 1943, n. 419.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai num. 1 e 2, possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R.D.L. 13 maggio 1943 citato, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

P. M. 151, addì 23 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GIUSEPPE DE SANTIS

BANDO del 25 dicembre 1943, n. 15

Restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visto l'art. 15 del Testo Unico della Legge di Guerra, approvato con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566 che ordina l'applicazione della predetta legge di guerra nel territorio dello Stato;

Ordiniamo:

Art. 1

Dalla data di pubblicazione del presente bando cessano di essere zona di operazioni, ai soli effetti degli articoli 16 e 17 della legge di guerra, tutte le provincie comprese nel territorio dello Stato liberato dal nemico.

Art. 2

[illegible] a norma del R. D. 4 agosto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 254, ed il R.D.L. 13 maggio 1943, n. 509, che recano modificazioni all'ordinamento forense;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione straordinaria di esami di idoneità, a termini dell'art. 3 del predetto R.D.L. 13 maggio 1943:

DECRETA

Art. 1

Il decreto ministeriale 30 giugno 1943 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

Art. 2

E' indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419.

Gli esami si svolgeranno presso le Sedi di Corte di Appello di Bari, Catanzaro, Cagliari, Messina, Catania, Palermo, nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 1944 alle ore 9 antimeridiane. – Altra data sarà fissata per le altre sedi di Corti di Appello –.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 3

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate al competente Ufficio entro il 31 gennaio 1944, corredate a norma dell'art. 16, n. 1 – 2 – 3 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 dei seguenti documenti:

1) Diploma originale di laurea;

2) Certificato di compimento della pratica;

P. M. 151, addì 23 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GIUSEPPE DE SANTIS

BANDO del 25 dicembre 1943, n. 15

Restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visto l'art. 15 del Testo Unico della Legge di Guerra, approvato con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566 che ordina l'applicazione della predetta legge di guerra nel territorio dello Stato;

Ordiniamo:

Art. 1

Dalla data di pubblicazione del presente bando cessano di essere zona di operazioni, ai soli effetti degli articoli 16 e 17 della legge di guerra, tutte le provincie comprese nel territorio dello Stato liberato dal nemico.

Art. 2

Il territorio anzidetto, a norma del R. D. 4 agosto 1943, n. 714, continua ad essere in istato di guerra.

Art. 3

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dal Comando Supremo, 25 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Il Capo di Stato Maggiore Generale
GIOVANNI MESSE

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Commercio e Ragioni – P. M. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

R.D.L.28 December 1943,No.29/b.

Repeal of the laws made by the fascists in view of the administrative offices of the State,of the local and quasi statal unions,of the unions put in any manner under the protection or care of the State or of the private agencies occupied with public services or with national interests.

Vittorio Emanuele III
By Grace of God and by the will of the nation
King of Italy

Whereas Art.18 of the Law of Jan.19th. 1939 No.129,
Whereas R.D.L.of Aug.2nd. 1943,No.704 concerning the dissolution (disbandment) of the National Fascistic Party;
Whereas R.D.L.of Oct.30th. 1943 No.2/B,
Under the assumption that there is the question of a critical state in consequence of war,
After having heard the Council of the Ministers,
At the proposal of the Chief of the Government,Prime Minister,Secretary of State with the agreement of the Under-Secretaries of State of Interior,of Grace and Justice and of Finance;

We have decreed and we decree:

Art.1.

The members of the civilian and military administrations of the State, of the local unions,of the quasi statal unions whereever they are constituted or mentioned,of the ~~associations~~ urban or rural associations and collateral unions and generally of the unions and institutions of public interest also with autonomous institution,put under the protection or care of the State and the members of the private agencies ~~which~~ who are dependent of these administrative offices ~~or~~ and of the unions mentioned above or of the private agencies occupied with services of public interest,who,having made service in the Fascistic Party,have obtained the qualificatiom of squadrista,

in consequence of war,
After having heard the Council of the Ministers,
At the proposal of the Chief of the Government, Prime Minister, Secretary of State with the agreement of the Under-Secretaries of State of Interior, of Grace and Justice and of Finance;

We have decreed and we decree:

Art.1.

The members of the civilian and military administrations of the State, of the local unions, of the quasi statal unions whereever they are constituted or mentioned, of the ~~associations~~ urban or rural associations and collateral unions and generally of the unions and institutions of public interest also with autonomous institution, put under the protection or care of the State and the members of the private agencies who ~~which~~ are dependent of these administrative offices ~~or~~ and of the unions mentioned above or of the private agencies occupied with services of public interest, who, having made service in the Fascistic Party, have obtained the qualification of squadrista, marcia su Roma, gerarca or sciarpa littorio, will be put under the judgement and under the penalties of this decree.
In the sense of this decree are considered as "gerarchi":
1.) The secretaries and vice- (under-)secretaries of the Party,
2.) The members of the National board of directors,
3.) The inspectors of the party,
4.) The National counsellors,
5.) The provincial secretaries of the Party,
6.) The provincial undersecretaries of the Party,
7.) The undersecretaries of the administrations excepted the statal and quasi statal functionaries charged with the administrative control of the provincial institutions of the party,
8.) The provincial inspectors,
9.) The provincial presidences,
10.) The political secretaries and the mayors of the towns which have more than 50 000 inhabitants.

4610

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

Art.2.

Under the same penalties will be put the members of the administrative offices and of the unions and of the agencies mentioned in Art.1 with regard to those will be considered by a sentence made by the organs of Art.3 that having been members of the Fascistic Party and having had no qualification mentioned above, they are guilty of acts which are outrages to the individual liberty.

This presumption can not be maintained if there are not concrete matters of fact which are considered as certain facts by the organs mentioned above.

Art.3.

There are charged with bringing an action about the accusation mentioned in the preceding articles:

a.) For the members of the statal administration-offices the Council of the Ministers, when it is the question of functionaries in the rank not under (lower than) VI, the Council of Administration or the Commissions for disciplinary procedure of the competent authorities, when there is the question of the supposition of Art.1 or of the supposition of Art.2, in view of functionaries signed (registered) in the register in the rank not under (lower than) VI or in view of extraordinary or assistant employees.

b.) For the other unions and for the agencies mentioned in Art.1 a provincial commission nominated (appointed) by the Prefect, presided by the Prefect or by a Vice-Prefect charged by him and composed of four members, two of them must be functionaries with judical faculties in the rank not under (lower than) VI, named by the Chief President of the Court of Appeal, and other two choosed (selected) men, one of them of the mutilated soldiers dacorated in war who was never an active member of the Fascistic Party and the other one of the citizens who by political reason (motive) has been condemned or was destined for confino (deportation in a certain village under the control of police) (confinement).

In the meetings of the commission participates as judical member

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a.) For the members of the statal administration-offices the Council of the Ministers, when it is the question of functionaries in the rank not under (lower than) VI, the Council of Administration or the Commissions for disciplinary procedure of the competent authorities, when there is the question of the supposition of Art.1 or of the supposition of Art.2, in view of functionaries signed (registered) in the register in the rank not under (lower than) VI or in view of extraordinary or assistant employees.

b.) For the other unions and for the agencies mentioned in Art.1 a provincial commission nominated (appointed) by the Prefect, presided by the Prefect or by a Vice-Prefect charged by him and composed of four members, two of them must be functionaries with judical faculties in the rank not under (lower than) VI, named by the Chief President of the Court of Appeal, and other two choosed (selected) men, one of them of the mutilated soldiers dacorated in war who was never an active member of the Fascistic Party and the other one of the citizens who by political reason (motive) has been condemned or was destined for confino (deportation in a certain village under the control of police) (confinement).

In the meetings of the commission participates as judical member the Chief of the administration-office or of the office on which the interested party is dependent excepted in this case that the discharge is concerning the same person. In case of the equality of votes the vote of the president decides.

The same organs are charged with the judgement concerning the functionaries not caught by this provision mentioned in the following article in view of the interested party.

Art.4.

The penalties mentioned in this decree can not be applied to 4609
a.) Legionaries of Fiume who have obtained, only in consequence of this fact, one of the qualifications mentioned in the preceding articles and who are in the position (able) to demonstrate (prove) that they have not participated in an active manner in the action and in the politics of the party.

b.) Sciarpe littorio who are in the position (able) to demonstrate

I 3886
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(prove) that they have ~~not~~ carried out (execu d) no political activity in the party.

c.) Fascists ~~who~~ having been members of action-troops (squadre di azione) or having participated in the march to Rome (Marcia su Roma), on December 31st. 1922, have not been 18 years old (have been in a lower age than 18 years), if also they are in position (able) to demonstrate (prove) that they have not, after 1922, participated in an active manner in the actions or in the politics of the party.

d.) Fascists who in the zone occupied by the Germans have distinguished themselves, after September 8th. 1943, in the struggle against the enemy.

e.) Fascists to those will be attested a small political activity and concerning to those, in consequence of a special technical competence or ~~in consequence~~ of important merits, it will be considered usefully to maintain them in the service in the (for the) interest of the country.

The valuation of the merit mentioned under b must be in every case proportionate to the degree of political responsability with regard to the activity carried out (executed) by the employee in fascistic manner.

The request (application) for the acknowledgement (appreciation) of these reasons, that the fascist will ~~be~~ not be caught by this decree, and the production of the corresponding proofs for the cases under a, b, c, d, must be made by the interested person in the denunciation itself provided in the supposition mentioned at the sentence 1 of the article 5 and within the term of ten days after having brought an action against the interested person provided in the supposition (Art.2).

The application of the case provided under e must be made by request of the administrative office (administration) of which the person to be judged is dependent and must be decided by the Council of the Ministers.

Art.5.

For the purpose of the application of Art.1 of this decree the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The valuation of the merit mentioned under b must be in every case proportionate to the degree of political responsability with regard to the activity carried out (executed) by the employee in fascistic manner.

The request (application) for the acknowledgement (appreciation) of these reasons, that the fascist will not be caught by this decree, and the production of the corresponding proofs for the cases under a,b,c,d, must be made by the interested person in the denunciation itself provided in the supposition mentioned at the sentence 1 of the article 5 and within the term of ten days after having brought an action against the interested person provided in the supposition (Art.2).

The application of the case provided under e must be made by request of the administrative office (administration) of which the person to be judged is dependent and must be decided by the Council of the Ministers.

Art.5.

For the purpose of the application of Art.1 of this decree the obligation is made to the personnel mentioned in this article to denounce within fifteen days after the decree having become effective the qualification with which the interested person is occupied to the Chief of the service of whom he is dependent as functionary.

The omitted denunciation within this term is correspondent to a negative denunciation also in the sense of Art.496 of the Penal Code and is precluding the benefits of Art.4 and 9 for the interested person.

According to the supposition provided in Art.2 the initiative of the denunciation belongs to (is belonging to) the Chief of the Office, of the union or of the agency of which the interested person is dependent as functionary, but it will not be possible to carry on before having brought a specified action against him. Where the Chief of the office or of the union does not provide the Prefect will substitute him.

For the personnel who is in foreign countries or in the territory occupied of the enemy (controlled by the enemy) the denunciations

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

mentioned in the precedent articles must be made within a month after the day at which he will come back or at which he will be in the national liberated territory.

Art.6.

The organs mentioned in Art.3 have the power of investigation, can examine (interrogate) witness with oath and can demand (ask) deeds, documents or informations of all administrations (administrative offices) and also of the Legal Authorities. For the collegiate organs it is allowed to delegate for these powers one of the own members. (The delegation of one of the own members for the execution of these powers is allowed).

The interested person must be interrogated personally if he makes an application in this sense and is authorized to present deductions and informations for the own defence within the terms granted him (given to him) for this purpose, but which cannot exceed the duration of two months.

Art.7.

The fascists mentioned in the precedent Art.1 for those will not be applicable one of the restrictions (reductions) provided in Art.4 must be removed of their charge and employment.

Art.8.

The provision of the dispensation of the service or of the removal of the charge will be approved in accordance with the proposals made by the organs mentioned in Art.3:

a.) for the members of the statal administrations (administrative offices) by the Chief of the correspondent authority, who provides in the form requested by the correspondent organic norms; for the functionaries of a superior rank as VII the Chief of the Government is providing (provides).

b.) for the members of other administrations (administration-offices) and of the unions and agencies mentioned in Art.1 by the Prefect, excepted for the quasi statal unions for which is providing (provides) the Chief of the Authority which he controls or superintends

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and informations for the own defence ~~in~~ within the terms granted him (given to him) for this purpose, but which cannot exceed the duration of two months.

Art.7.

The fascists mentioned in the precedent Art.1 for those will not be applicable one of the restrictions (reductions) provided in Art.4 must be removed of their charge and employment.

Art.8.

The provision of the dispensation of the service or of the removal of the charge will be approved in accordance with the proposals made by the organs mentioned in Art.3:

a.) for the members of the statal administrations (administrative offices) by the Chief of the correspondent authority, who provides in the form requested by the correspondent organic norms; for the functionaries of a superior rank as VII the Chief of the Government is providing (provides).

b.) for the members of other administrations (administration-offices) and of the unions and agencies mentioned in Art.1 by the Prefect, excepted for the ~~xxxxxx~~quasi statal unions for which is providing (provides) the Chief of the Authority which he controls or superintends (for which he is charged with the control or with the superintendence) or if there is no Chief of the correspondent authority, the Minister of Interior.

In case that the organic laws of the administrations and of the unions mentioned at b request for the provisions in question the agreement of councils or commissions, this agreement will be understood to be substituted in each effect (case) by the (pronunciation) sentence of the organs mentioned in Art.3 b.

Art.9.

The ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ personnel dispensed or discharged in execution of this decree conserves the provisions concerning the pensions or the payment in retirement to which he has a right ~~xxxxx~~ in accordance with the corresponding provisions.

For the statal dependents who have not passed the period of time prescribed for obtaining a pension (for pensions) and who will be

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and informations for the own defence ~~in~~ within the terms granted him (given to him) for this purpose, but which cannot exceed the duration of two months.

Art.7.

The fascists mentioned in the precedent Art.1 for those will not be applicable one of the restrictions (reductions) provided in Art.4 must be removed of their charge and employment.

Art.8.

The provision of the dispensation of the service or of the removal of the charge will be approved in accordance with the proposals made by the organs mentioned in Art.3:

a.) for the members of the statal administrations (administrative offices) by the Chief of the correspondent authority, who provides in the form requested by the correspondent organic norms; for the functionaries of a superior rank as VII the Chief of the Government is providing (provides).

b.) for the members of other administrations (administration-offices) and of the unions and agencies mentioned in Art.1 by the Prefect, excepted for the ~~xxxxxx~~quasi statal unions for which is providing (provides) the Chief of the Authority which he controls or superintends (for which he is charged with the control or with the superintendence) or if there is no Chief of the correspondent authority, the Minister of Interior.

In case that the organic laws of the administrations and of the unions mentioned at b request for the provisions in question the agreement of councils or commissions, this agreement will be understood to be substituted in each effect (case) by the (pronunciation) sentence of the organs mentioned in Art.3 b.

Art.9.

The ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ personnel dispensed or discharged in execution of this decree conserves the provisions concerning the pensions or the payment in retirement to which he has a right ~~xxxxx~~ in accordance with the corresponding provisions.

For the statal dependents who have not passed the period of time prescribed for obtaining a pension (for pensions) and who will be

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dispensed by the reasons mentioned in Art.1 and 2 the minimal payment of the pensions will be agreed, in alteration of the provisions being effective, if they have finished at least 15 years of service; in the other cases there is agreed an indemnity being equal to so many twelfths of the last salary as they have finished the years of service. This provision is extended, concerning its application, to the members of the unions and agencies mentioned in Art.1.

For the registered functionaries and employees moreover ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ can be conserved the whole salary as indemnity until they are able to reach their residence situated in the zone occupied by the enemy without any other indemnity. (exclusive any other indemnity).

For the other ~~xxxxxxxx~~ not registered personnel being in the same situation as mentioned before will be granted, besides the indemnity to which they have perhaps a right in accordance with the law or the contract, for at most three months the salary without any other indemnity.

Art.10.

Against the provisions issued in the sense of Art.8 only the appeal to the Council of State is given, limited on the reason of uncompetence.

The appeal must be made within 30 days from (of) the notification of the sentence (regulation) the execution of which can not be adjourned also not in the sense of the supposition provided in the Art.39, second sentence of the original text of the laws concerning the Council of State of June 26th. 1924 No.1054 and the corresponding alterations.

Art.11.

The dispositions of this decree are applicable also, in alteration of the respective organic norms, to the functionaries of every kind and category for who is understood (fixed) the irremovability.

Art.12.

The purification provided in this decree must be finished within three months of its publication in the Collection of Laws and Decrees [illegible] Special series - in the

1392

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895021

law of the contract, for at most three months the salary without any other indemnity.

Art.10.

Against the provisions issued in the sense of art.8 only the appeal to the Council of State is given, limited on the reason of uncompetence.

The appeal must be made within 30 days from (of) the notification of the sentence (regulation) the execution of which can not be adjourned also not in the sense of the supposition provided in the Art.39, second sentence of the original text of the laws concerning the Council of State of June 26th. 1924 No.1054 and the corresponding alterations.

Art.11.

The dispositions of this decree are applicable also, in alteration of the respective organic norms, to the functionaries of every kind and category for who is understood (fixed) the irremovability.

Art.12.

The purification provided in this decree must be finished within three months of its publication in the Collection of Laws and Decrees of the Kingdom (Gazzetta Ufficiale del Regno) - Special series - in the zone where is the Italian Administration, and for the provinces which have not ~~been~~ come back within three months of the date of their return under the Italian Administration.

Art.13.

This decree will be submitted to the Legislative Assembly for the conversion in Law. The Chief of the Government is authorized to submit the respective scheme of law.

It will become effective on the following day after its publication in the Gazzetta Ufficiale del Regno (Collection of Laws and Decrees of the Kingdom.

We give the order to everybody to observe this decree and to order to observe it as Law of the State.

High Command, December 28th. 1943.

VITTORIO EMANUELE

Badoglio - Reale - De Santis - Jung.

Seen (in the sense of Kings Decree of Oct.30 th.1943 No.1/B).
The Lord Privy Seal: Badoglio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4

Le sanzioni di cui al presente decreto possono non essere applicate nei confronti di:

a) legionari fiumani che abbiano ottenuto, solo per questo titolo, qualcuna delle qualifiche precedenti e siano in grado di dimostrare di non aver preso parte attiva all'azione ed alla politica del partito;

b) sciarpe littorio, che siano in grado di dimostrare di non aver svolto nessuna attività politica nel partito;

c) fascisti che avendo appartenuto a squadre di azione od avendo partecipato alla marcia su Roma, al 31 dicembre 1922, erano di età inferiore agli anni 18, in grado anch'essi di dimostrare di non avere, dopo del 1922, preso parte attiva all'azione od alla politica del partito;

d) fascisti che nelle zone occupate dai tedeschi si siano distinti, posteriormente all'8 settembre 1943, nella lotta contro il nemico;

e) fascisti per cui venga accertata scarsa attività politica e che, per particolare competenza tecnica o per segnalate benemerenze, si ritenga utile mantenere in servizio nell'interesse del paese.

La valutazione di merito di cui alla lettera *b)* deve essere in ogni caso proporzionata al grado di responsabilità politica per l'attività svolta dall'impiegato nel campo fascista.

La richiesta pel riconoscimento di tali ragioni di discriminazione e la produzione delle relative prove pei casi di cui alle lettere *a), b), c), d),* devono farsi dall'interessato nella denunzia stessa di cui al comma primo dell'articolo 5 nella ipotesi ivi prevista e nel termine di giorni dieci dalla contestazione dell'addebito nella ipotesi prevista nell'articolo 2.

L'applicazione del caso previsto nella lettera *c)* dovrà essere fatta su richiesta dell'amministrazione da cui il giudicando dipende, e decisa dal Consiglio dei Ministri.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto è fatto obbligo al personale ivi indicato di denunziare entro giorni quindici dalla sua entrata in vigore al capo del servizio, da cui dipende gerarchicamente, le qualifiche di cui sia stato rivestito.

Per il personale che si trovi all'estero od in territorio controllato dal nemico, le denunzie di cui ai precedenti comma dovranno essere fatte entro un mese dal giorno in cui esso rientrerà o verrà a trovarsi in territorio nazionale liberato.

Art. 6

Gli organi indicati all'art. 3 hanno poteri istruttori, possono escutere testimoni con giuramento e richiedere atti, documenti od informazioni a tutte le amministrazioni ed anche all'Autorità Giudiziaria. Per gli organi collegiali è ammessa la delega di tali poteri ad uno dei propri componenti.

L'interessato deve essere sentito personalmente, quando ne faccia richiesta, ed ha diritto di presentare deduzioni e fogli di lumi a propria difesa, nel termine che a tal fine gli venga prefisso, e che non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 7

I fascisti di cui al precedente art. 1 per i quali non sia applicabile nessuna delle deroghe previste dall'art. 4 devono essere rimossi dalla carica e dall'impiego.

Art. 8

Il provvedimento di dispensa dal servizio o di rimozione dalla carica viene adottato in base alle proposte formulate dagli organi di cui all'art. 3:

a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali, dal capo del rispettivo Dicastero, che provvede nella forma richiesta dalle relative norme organiche; pei funzionari di grado superiore al VII provvede il Capo del Governo;

b) per gli appartenenti ad altre amministrazioni e agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1 dal Prefetto, salvo per gli enti parastatali, pei quali provvede il capo del Dicastero cui ne sono demandati il controllo o la vigilanza o, in mancanza, il Ministro dell'Interno.

Quando le leggi organiche delle amministrazioni e degli enti indicati alla lettera *b)* richiedano pei provvedimenti in parola il parere di consigli o di commissioni, tale parere dovrà intendersi ad ogni effetto sostituito dal pronunziato degli organi di cui all'art. 3 lettera *a).*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

del partito;

d) fascisti che nelle zone occupate dai tedeschi si siano distinti, posteriormente all'8 settembre 1943, nella lotta contro il nemico;

e) fascisti per cui venga accertata scarsa attività politica e che, per particolare competenza tecnica o per segnalate benemerenze, si ritenga utile mantenere in servizio nell'interesse del paese.

La valutazione di merito di cui alla lettera *b)* deve essere in ogni caso proporzionata al grado di responsabilità politica per l'attività svolta dall'impiegato nel campo fascista.

La richiesta pel riconoscimento di tali ragioni di discriminazione e la produzione delle relative prove pei casi di cui alle lettere *a), b), c), d),* devono farsi dall'interessato nella denunzia stessa di cui al comma primo dell'articolo 5 nella ipotesi ivi prevista e nel termine di giorni dieci dalla contestazione dell'addebito nella ipotesi prevista nell'articolo 2.

L'applicazione del caso previsto nella lettera *e)* dovrà essere fatta su richiesta dell'amministrazione da cui il giudicando dipende, e decisa dal Consiglio dei Ministri.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto è fatto obbligo al personale ivi indicato di denunziare entro giorni quindici dalla sua entrata in vigore al capo del servizio, da cui dipende gerarchicamente, le qualifiche di cui sia stato rivestito.

La omessa denunzia entro il detto termine equivale a denunzia negativa anche agli effetti dell'art. 496 del Codice Penale e preclude all'interessato i benefici di cui agli articoli 4 e 9.

Nella ipotesi prevista dall'art. 2, la iniziativa della denunzia spetta al capo dell'ufficio, dell'ente e della azienda da cui l'interessato gerarchicamente dipende, ma non si potrà darvi corso se non dopo specifica contestazione dell'addebito all'interessato. Ove il capo dell'ufficio o dell'ente non provveda, gli si sostituisce il Prefetto.

quando ne faccia richiesta, ed ha diritto di presentare deduzioni e fogli di lumi a propria difesa, nel termine che a tal fine gli venga prefisso, e che non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 7

I fascisti di cui al precedente art. 1 per i quali non sia applicabile nessuna delle deroghe previste dall'art. 4 devono essere rimossi dalla carica e dall'impiego.

Art. 8

Il provvedimento di dispensa dal servizio o di rimozione dalla carica viene adottato in base alle proposte formulate dagli organi di cui all'art. 3:

a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali, dal capo del rispettivo Dicastero, che provvede nella forma richiesta dalle relative norme organiche; pei funzionari di grado superiore al VII provvede il Capo del Governo;

b) per gli appartenenti ad altre amministrazioni e agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1 dal Prefetto, salvo per gli enti parastatali, pei quali provvede il capo del Dicastero cui ne sono demandati il controllo o la vigilanza o, in mancanza, il Ministro dell'Interno.

Quando le leggi organiche delle amministrazioni e degli enti indicati alla lettera *b)* richiedano pei provvedimenti in parola il parere di consigli o di commissioni, tale parere dovrà intendersi ad ogni effetto sostituito dal pronunziato degli organi di cui all'art. 3, lettera *b).*

Art. 9

Il personale dispensato o licenziato in esecuzione del presente decreto conserva il trattamento di pensione o di quiescenza che gli spetti a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ai dipendenti statali che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto pel trattamento di pensione, e che vengano licenziati pei motivi di cui agli articoli 1 e 2 viene concesso, in deroga alle vigenti disposizioni, il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno quindici anni di servizio; negli altri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti. Tale disposizione è estesa, in quanto applicabile, ai dipendenti degli enti e delle aziende indicate all'art. 1.

Ai funzionari ed impiegati di ruolo potrà inoltre essere conservato a titolo d'indennità fino a quando non potranno raggiungere il luogo di residenza, perchè nella zona occupata dal nemico, l'intero stipendio, esclusa ogni altra indennità.

Per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente, oltre alle indennità alle quali avesse eventualmente diritto a norma di legge o di contratto, sarà corrisposto nel limite massimo di tre mesi lo stipendio, esclusa ogni altra indennità.

Art. 10

Contro i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 8 è dato soltanto il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Il ricorso deve proporsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la cui esecuzione non potrà essere sospesa nemmeno nella ipotesi prevista nell'articolo 39, comma secondo del Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato e relative modifiche.

Art. 11

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche, in deroga alle rispettive norme organiche, ai funzionari di qualsiasi ordine o categoria per i quali sia comunque stabilita la inamovibilità.

Art. 12

L'epurazione prevista nel presente decreto dovrà essere compiuta entro tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - nelle zone rette dall'Amministrazione italiana, e per le provincie che ancora non vi sono rientrate, entro tre mesi dalla data in cui vi rientreranno.

Art. 13

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il re-

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 30/B

Istituzione del Commissariato Generale dell'Alimentazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940, n. 1716, che detta disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la opportunità di affidare al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro il coordinamento di tutti i servizi che interessano l'alimentazione;

Riconosciuta la necessità per causa di guerra di emanare urgenti provvedimenti al riguardo;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, e di concerto con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia, per la Guerra, per le Finanze e per l'Agricoltura e Foreste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito col bando n. 4 del 1 ottobre 1943, del Capo di Stato Maggiore Generale, è posto alle dipendenze del Ministro per la Industria, Commercio e Lavoro.

Art. 2

Il Commissario Generale dell'Alimentazione è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

dizioni di cui al comma precedente, oltre alle indennità alle quali avesse eventualmente diritto a norma di legge o di contratto, sarà corrisposto nel limite massimo di tre mesi lo stipendio, esclusa ogni altra indennità.

Art. 10

Contro i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 8 è dato soltanto il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Il ricorso deve proporsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la cui esecuzione non potrà essere sospesa nemmeno nella ipotesi prevista nell'articolo 39, comma secondo del Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato e relative modifiche.

Art. 11

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche, in deroga alle rispettive norme organiche, ai funzionari di qualsiasi ordine o categoria per i quali sia comunque stabilita la inamovibilità.

Art. 12

L'epurazione prevista nel presente decreto dovrà essere compiuta entro tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - nelle zone rette dall'Amministrazione italiana, e per le provincie che ancora non vi sono rientrate, entro tre mesi dalla data in cui vi rientreranno.

Art. 13

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Esso entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la opportunità di affidare al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro il coordinamento di tutti i servizi che interessano l'alimentazione;

Riconosciuta la necessità per causa di guerra di emanare urgenti provvedimenti al riguardo;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, e di concerto con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia, per la Guerra, per le Finanze e per l'Agricoltura e Foreste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito col bando n. 4 del 1 ottobre 1943, del Capo di Stato Maggiore Generale, è posto alle dipendenze del Ministro per la Industria, Commercio e Lavoro.

Art. 2

Il Commissario Generale dell'Alimentazione è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro.

Art. 3

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione assolve i suoi compiti per mezzo dei propri Uffici e dei sottonotati organi, Enti ed Aziende:

a) Sezioni Provinciali dell'Alimentazione;

b) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;

c) Uffici Provinciali per gli accertamenti agricoli;

d) Consorzi Agrari Provinciali;

e) Aziende adibite alla conservazione e trasformazione delle derrate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

f) Commissioni anche militari che, a sua richiesta, saranno messe a disposizione;

g) Organi Sindacali ed Economici già esistenti o di eventuale istituzione.

Art. 4

Il personale, i Dirigenti ed i titolari responsabili degli organi Enti ed Aziende indicati nel precedente art. 3, conservano integre ed immutate le proprie funzioni e la dipendenza gerarchica.

Gli organismi suddetti ed il personale dipendente vanno soggetti alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra considerandosi mobilitati civili ai sensi del testo unico approvato con R.D. 31 ottobre 1942, n. 1611.

Art. 5

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti, il Commissariato Generale per l'Alimentazione ha facoltà:

a) di emanare ordinanze e di demandarne, in caso di inosservanza, la esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica;

b) di far requisire ai sensi delle vigenti leggi qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata e di esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione ha facoltà di richiedere alle Amministrazioni Militari e Civili dello Stato l'eventuale personale occorrente per il funzionamento del Commissariato.

Tale personale deve considerarsi comandato presso il Commissariato stesso.

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione ha inoltre la facoltà di richiedere l'opera di persone estranee alle Amministrazioni stesse particolarmente esperte in materia fino al numero e con il trattamento economico da concertarsi con il Ministro delle Finanze.

Art. 7

Ogni infrazione alle ordinanze ed ai provvedimenti del Commissariato Generale dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punita con l'arresto fino a tre mesi e nei casi di lieve entità con l'ammenda fino a L. 5000;

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CORBINO - DE SANTIS
ORLANDO - JUNG - SICILIANI

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il R.D.L. 13 gennaio 1936, n. 70 che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il D.M. 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la opportunità di variare i prezzi dei prodotti suddetti

Decreta

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo monopolio:

a) - Cartine liscie o gommate da cent. 1 a cent. 5 per cartina
b) - Tubetti pressati da cent. 1,2 a cent. 6 per tubetto

Tipo di marca:

c) - Cartine liscie o gommate da cent. 1,25 a cent. 5,25 per cart.
d) - Tubetti con bocchino da cent. 2 a cent. 10 per tub.
e) - Tubetti con filtro da cent. 2,5 a cent. 12,5 per tub.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1368

Art. 5

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti, il Commissariato Generale per l'Alimentazione ha facoltà:

a) di emanare ordinanze e di demandarne, in caso di inosservanza, la esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica;

b) di far requisire ai sensi delle vigenti leggi qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata e di esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione ha facoltà di richiedere alle Amministrazioni Militari e Civili dello Stato l'eventuale personale occorrente per il funzionamento del Commissariato.

Tale personale deve considerarsi comandato presso il Commissariato stesso.

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione ha inoltre la facoltà di richiedere l'opera di persone estranee alle Amministrazioni stesse particolarmente esperte in materia fino al numero e con il trattamento economico da concertarsi con il Ministro delle Finanze.

Art. 7

Ogni infrazione alle ordinanze ed ai provvedimenti del Commissariato Generale dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punita con l'arresto fino a tre mesi e nei casi di lieve entità con l'ammenda fino a L. 5000; la competenza è del Pretore.

Art. 8

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio dipendenti dall'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il R.D.L. 13 gennaio 1936, n. 70 che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il D.M. 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la opportunità di variare i prezzi dei prodotti suddetti

Decreta

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo monopolio:

a) - Cartine liscie o gommate da cent. 1 a cent. 5 per cartina
b) - Tubetti pressati da cent. 1,2 a cent. 6 per tubetto

Tipo di marca:

c) - Cartine liscie o gommate da cent. 1,25 a cent. 5,25 per cart
d) - Tubetti con bocchino da cent. 2 a cent. 10 per tub.
e) - Tubetti con filtro da cent. 2,5 a cent. 12,5 per tub.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R.D.L. 16 maggio 1942, n. 201, convertito

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

nella legge 8 giugno 1942, n. 706 che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942 registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 *Monopoli*, foglio 174;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco;

Decreta

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di prodotti derivati dal tabacco è modificato come segue:

Estratto di tabacco superiore

Bottiglie da Kg.	1	da L.	9	a L.	13
Latte » »	1	» »	8,50	»	12
» » »	2	» »	16	»	24
» » »	5	» »	38	»	57
» » »	10	» »	72	»	108
» » »	25	» »	175	»	260

Estratto di tabacco normale:

Bottiglie da Kg.	1	da L.	8	a L.	12
Latte » »	1	» »	7,50	»	11
» » »	2	» »	14	»	21
» » »	5	» »	33	»	50
» » »	10	» »	63	»	95
» » »	25	» »	150	»	225

Solfato di nicotina:

Al 50% in volume in barattoli da litri	0,200	da L.	14	a L.	21
Al 50% in volume in latte da litri	1	»	60	»	90
Al 25% in volume in barattoli da litri	0,200	»	7	»	11
Al 25% in volume in latte da litri	1	»	30	»	45

Sapone alla nicotina:

In pezzi da Kg.	0,100	da L.	1,50	a L.	2,50
» » »	0,200	»	3	»	5
» » »	0,500	»	6	»	10

Art. 2

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopolio.

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il Decreto Ministeriale 18 aprile 1928, n. 5037;

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R.D.L. 16 maggio 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 MONOPOLI, foglio 274;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo.

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono stabiliti come segue:

Trinciati:

da L. 140 a L. 280 il Kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di prodotti derivati dal tabacco è modificato come segue:

Estratto di tabacco superiore

Bottiglie da Kg.	1	da L.	9	a L.	13
Latte » »	1	» »	8,50	»	12
» » »	2	» »	16	»	24
» » »	5	» »	38	»	57
» » »	10	» »	72	»	108
» » »	25	» »	175	»	260

Estratto di tabacco normale:

Bottiglie da Kg.	1	da L.	8	a L.	12
Latte » »	1	» »	7,50	»	11
» » »	2	» »	14	»	21
» » »	5	» »	33	»	50
» » »	10	» »	63	»	95
» » »	25	» »	150	»	225

Solfato di nicotina:

Al 50% in volume in barattoli da litri	0,200	da L.	14	a L.	21
Al 50% in volume in latte da litri	1	»	60	»	90
Al 25% in volume in barattoli da litri	0,200	»	7	»	11
Al 25% in volume in latte da litri	1	»	30	»	45

Sapone alla nicotina:

In pezzi da Kg.	0,100	da L.	1,50	a L.	2,50
» » »	0,200	»	3	»	5
» » »	0,500	»	6	»	10

Saponette alla nicotina profumate:

In pezzi da Kg.	0,100	da L.	2	a L.	3

Insetticida monital:

Latte da Kg.	0.500	da L.	5	a L.	8
» »	1	»	9,50	»	14
» »	2	»	18	»	24
» »	5	»	43	»	65
» »	10	»	83	»	125
» »	25	»	200	»	300

Polvere insetticida:

Sacchine da Kg.	10	da L.	25	a L.	40

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il Decreto Ministeriale 18 aprile 1928, n. 5037;

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R.D.L. 16 maggio 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 MONOPOLI, foglio 274;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo,

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono stabiliti come segue:

Trinciati:

Macedonia	da L.	140	a L.	280 il Kg.
I° qualità forte	»	60	»	120 »
II° qualità comune	»	50	»	100 »

Sigari:

Impero	da L.	500	a L.	1000 al Kg.
Cavour	»	400	»	800 »
Trento	»	240	»	480 »
Trieste	»	240	»	480 »
Minghetti	»	200	»	400 »
Grimaldi	»	140	»	280 »
Virginia	»	140	»	280 »
Toscani superiori	»	120	»	240 »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 85° — Salerno, mercoledì 16 febbraio 1944 — N. 4

MODALITA' PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella Gazzetta Ufficiale del Regno è di L. **8,00**, per gli annunzi giudiziari e di L. **10,00**, per ogni altro annunzio per ciascuna linea di scrittura e per ciclo di annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. **60,00**, per gli annunzi giudiziari e di L. **100,00**, per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella Gazzetta Ufficiale con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. **8,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalle tasse di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo e mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 25 il numero delle sillabe consentite per ogni riga ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Date le particolari contingenze di guerra la stampa di ciascun « Foglio delle Inserzioni » sarà effettuata ogni qualvolta il materiale pervenuto per la pubblicazione sia sufficiente a coprire per intero almeno due facciate.

Ove non si realizzino tali condizioni o non vi sia spazio nel foglio o nelle facciate predisposti per le inserzioni pervenute in antecedenza, gli annunzi per cui vi sia richiesta di urgenza verranno pubblicati su foglio o parte di foglio contenente le sole inserzioni urgenti e la menzione dell'urgenza.

Il tutto a condizione che l'interessato versi, all'atto della richiesta, con i diritti dovuti anche il prezzo dello spazio che rimanga in bianco.

Tale prezzo viene preventivamente determinato in lire 500 che saranno, a seconda dello spazio occupato, rimborsate, trattenute o ripartite proporzionalmente in parti uguali ai più richiedenti la pubblicazione di urgenza.

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta non assume veruna responsabilità in ordine alla pubblicazione tempestiva degli avvisi a scadenza di termini che non pervengano almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini medesimi.

Sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata a norma di legge.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunzi soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale nella 5,50 per cento, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

COMMERCIALI

SOCIETA' IMMOBILIARE CAGLIARITANA
con Sede in Cagliari - Piazza Palazzo n. 7.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno 30 Marzo 1944 alle ore 10 in Cagliari presso la Sede Sociale Piazza Palazzo N. 7 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio al 31 Dicembre 1943;
2. Relazione del Consiglio Amministrativo e del Collegio Sindacale
3. Varie ed eventuali.

Se l'Assemblea non fosse in numero legale nella prima convocazione, la seconda convocazione è fissata per il giorno seguente nello stesso luogo ed alla stessa ora.

nella Sede Sociale in Bari, Piazza Roma, 48 alle ore 10,30 in prima convocazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'Esercizio 1943
2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 1943
3) Discussione ed approvazione del Bilancio e del Conto Economico 1943
4) Ripartizione dell'Utile
5) Nomina di due Consiglieri di Amministrazione
6) Varie ed eventuali

Occorrendo una seconda convocazione questa resta fissata per il giorno 5 marzo 1944 alla stessa ora e nello stesso luogo della prima convocazione.

Le azioni sociali per intervenire all'Assemblea dovranno essere depositate entro il giorno 25 Febbraio 1944 presso la Cassa della Società o presso le Sedi o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.
Date le particolari contingenze di guerra la stampa di ciascun « Foglio delle inserzioni » sarà effettuata ogni qualvolta il materiale pervenuto per la pubblicazione sia sufficiente a coprire per intero almeno due facciate.
Ogni esemplare di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata a norma di legge.
Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunzi soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20 per cento, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

COMMERCIALI

SOCIETA' IMMOBILIARE CAGLIARITANA
con Sede in Cagliari - Piazza Palazzo n. 7.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno 30 Marzo 1944 alle ore 10 in Cagliari presso la Sede Sociale Piazza Palazzo N. 7 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio al 31 Dicembre 1943;
2. Relazione del Consiglio Amministrativo e del Collegio Sindacale
3. Varie ed eventuali.

Se l'Assemblea non fosse in numero legale nella prima convocazione, la seconda convocazione è fissata per il giorno seguente nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Cagliari 28 Gennaio 1944

Il Consiglio di Amministrazione

21 (A pagamento)

SOC. AN. EDITRICE MEDITERRANEA
« La Gazzetta del Mezzogiorno »
Capitale Sociale — L. 3.100.000.
BARI

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 2 Marzo 1944, nella Sede Sociale in Bari, Piazza Roma, 48 alle ore 10.30 in prima convocazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'Esercizio 1943
2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 1943
3) Discussione ed approvazione del Bilancio e del Conto Economico 1943
4) Ripartizione dell'Utile
5) Nomina di due Consiglieri di Amministrazione
6) Varie ed eventuali

Occorrendo una seconda convocazione questa resta fissata per il giorno 5 marzo 1944 alla stessa ora e nello stesso luogo della prima convocazione.

Le azioni sociali per intervenire all'Assemblea dovranno essere depositate entro il giorno 25 Febbraio 1944 presso la Cassa della Società o presso le Sedi o filiali del Banco di Napoli.

Bari, 8 Febbraio 1944

Il Consiglio d'Amministrazione

22 (A pagamento)

Cap. Soc. L. 500.000.000, versate L. 220.000.00
SOC. AN. CEREAGRICOLA PROVINCIALE
di Napoli. Sede Sociale: Napoli.

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la Libera Associazione dei commercianti grossisti cereali, legumi sfa-

I 4 0 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rinati, foraggi e affini, in Piazza della Carità n. 32 (Palazzo dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni) piano 4, in Napoli, per il giorno 10 marzo 1944, alle ore 10, in prima convocazione, e per il giorno 11 marzo 1944, alla stessa ora in eventuale occorrenda seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione sulla situazione e sulle prospettive della società;

2) Esame ed approvazione del nuovo statuto sociale e conseguenziali variazioni dell'atto costitutivo della società;

Partecipazione all'assemblea a norma dello statuto sociale e della legge.

Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Alberto D'Albora

Napoli, 16 febbraio 1944.

22 (A pagamento)

S. A. P. A. C.
Soc. An. Panificatori acquisti collettivi
Sede sociale: Napoli
Capitale sociale: L. 500.000; versate L. 206.000

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale in Napoli, via Roma 368, per il giorno 10 marzo 1944, alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 11 marzo 1944, alla stessa ora, in eventuale occorenda seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione sulla situazione e sulle prospettive della società.

2) Esame ed approvazione del nuovo statuto sociale e conseguenziali variazioni dell'atto costitutivo della società.

Partecipazione all'assemblea a norma dello statuto sociale e della legge.

---

zione di Retelli Giuseppe fu Santi e fu Gaspenie Is[illegible]lina, nato a Pitignano (Prov. di Gresseto) l'11 settembre 1927, domiciliato a Maglie da parte della Signora Piccinno Vincenzina fu Giuseppe e fu Minosi Grazia nata ad Ugento il 4 Agosto 1888, vedova dell'Ingegnere *Luigi Tamborino*, residente in Maglie, consenziente il pretutore del Retelli, Sig. Portaluri Francesco Saverio.

Avv. Oronzo de Donno

2) (A pagamento)

ADOZIONE

Con decreto della Sezione *Corte di Appello di Lecce* del 20 Gennaio 1944 è stato dichiarato farsi luogo all'adozione di *Parma Luigia* nata ad *Ostuni* il 22 Giugno 1932, da parte dei coniugi *Valente Cosimo* fu Antonio e fu Rema Maria Grata, nato ad Ostuni il 21 dicembre 1885 e Mandato Rosa fu Gabriele e fu D'Alessio Grazia nata in Ostuni il 27 settembre 1897, residenti entrambi in Ostuni, consenziente il tutore della minore, Sig. Valente Angelo. E' stato decretato altresì il cambiamento del cognome «*Parma*» in «*Valente*».

Dott. Orenzo Melpignano

26 (A pagamento)

VARI

RICHIESTA DI MUTAMENTO DI NOME

«*Mesinaiu* Giovanna e Paolo nati in Ozieri, rispettivamente il 13 Dicembre 1902 e il 17 Gennaio 1905, residenti la prima in Rema ed il secondo in Ozieri, hanno domandato per se e per i figli minori Paolo Antonio Anna Maria e Giovanna di Paolo, il cambiamento del cognome da Mesinaju, in «*Cubeddu*» in base a decreto reale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sociale e della legge.

Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Alberto D'Albora

Napoli, 16 febbraio 1944.

21 (A pagamento)

S. A. P. A. C.
Soc. An. Panificatori acquisti collettivi
Sede sociale: Napoli
Capitale sociale: L. 500.000: versate L. 206.000

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale in Napoli, via Roma 368, per il giorno 10 marzo 1944, alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 11 marzo 1944, alla stessa ora, in eventuale occorrenda seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione sulla situazione e sulle prospettive della società.

2) Esame ed approvazione del nuovo statuto sociale e conseguenziali variazioni dell'atto costitutivo della società.

Partecipazione all'assemblea a norma dello statuto sociale e della legge.

Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Luigi Picardi

Napoli, 16 febbraio 1944

21 (A pagamento)

ANNUNZI GIUDIZIARI

ADOZIONE

Con decreto del 20 Gennaio 1944 la *Sezione Corte di Appello di Lecce* ha dichiarato farsi luogo alla adozione di *Parma Luigia* nata ad *Ostuni* il 22 Giugno 1932, da parte dei coniugi *Valente Cosimo* fu Antonio e fu Rema Maria Grata, nato ad Ostuni il 21 dicembre 1885 e Mandato Rosa fu Gabriele e fu D'Alessio Grazia nata in Ostuni il 27 settembre 1897, residenti entrambi in Ostuni, consenziente il tutore della minore, Sig. Valente Angelo. E' stato decretato altresì il cambiamento del cognome «*Parma*» in «*Valente*».

Dott. Orenzo Melpignano

28 (A pagamento)

VARI

RICHIESTA DI MUTAMENTO DI NOME

«*Mesinaiu* Giovanna e Paolo nati in Ozieri, rispettivamente il 13 Dicembre 1902 e il 17 Gennaio 1905, residenti la prima in Roma ed il secondo in Ozieri, hanno domandato per se e per i figli minori Paolo Antonio Anna Maria e Giovanna di Paolo, il cambiamento del cognome da Mesinaju, in «*Cubeddu*» in base a decreto reale.

Ciò premesso, con decreto ministeriale del 29-4-43 in virtù dell'articolo 153 del R. D. 1938, sull'ordinamento dello stato civile in vigore, i medesimi sono stati autorizzati a farne la pubblicazione, come difatti per mezzo del presente, si pubblica giusta la prescrizione dell'art. 155 n. 1 e 2 del mentovato R. D., diffidando chiunque credesi leso nei suoi diritti, di farne in tempo utile opposizione a mezzo dell'Autorità competente».

I sottoscritti
Mesinaiu Paolo - Mesinaiu Giovanna

27 (Gratuito)

TESTI VITTORIO, *gerente* — LINOTIPOGRAFIA M. SCARAVONA — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

TR[redacted]ATIONS OF ITALIAN DECREES AND [redacted]S

D 34/60

Royal Decree-law 20th.January 1944 No.25
DIRECTIONS FOR REDINTEGRATION IN CIVIL AND POLITICAL RIGHTS OF ITALIAN AND FOREIGN CITIZENS ALREADY DECLARED OR CONSIDERED OF JEW RACE.

VITTORIO EMANUELE III
For God's Grace and for Nation's Will
King of Italy

Considered the R.D.L. 5 Sept.1938 no.1380
" " 7 Sept.1938 no.1381
" " 17 nov.1938 no.1728
" " 15 nov.1938 no.1779
" the law 13 July1939 no.1024
" " 29 June1939 no.1054
" " 13 July1939 no.1055
" " 19 April1942 no.517
" " 9 Oct. 1942 no.1420
" the art.1,91,292,155,342,348,404,of the Civil Code,
" the art.18 of the law 19 January 1939 no.129,
" the urgent and absolute necessary to redintegrate in personal anterior Rights the Italian Citizens of Iws Race, to redress promptly to the gravedisproportions by m moral and political order, created by a political direction ungroundedly bent on the Defence of Race,
Considered the **R.D.L.** 30 Oct.1943 no.2/B
" " 10 Oct.1943 no.5/B
Heard the Council of Ministers,
On proposal of the chief of Government, agreed with the Sub-Secretaries for Grace and Justice and for the Finance;
WE HAVE DECREED AND DECREE:

ART. I
The following R.D.L. and Laws are repealed;
R.D.L. 5 Sept.1938 no.1380 concerning provisions for the Difence of the Race in the Fascist School
R.D.L.7 Sept.1938 no.1381, concerning provisions against Foreignn Jews
R.D.L. 17 Nov.1938 no.1728, concerning provision for the Defence of the Italian Race
R.D.L. 15 Dic. 1938 no. 1729, concerning integration and coordination in Unique Text of already enacted Rules for the Defence of Race in The Italian School.
Law 13 July.1939 no.1024, concerning integrative Rules of the R.D.L. 17 Nov.1938 no.1728 on the Defence of the Italian Race
Law 29 June 1939 no.1054 concerning the Discipline in the exercise of Professions of Citizens of Jew Race
Law 13 July 1939 no.1055, concerning testamentary dispositions and the Discipline of Surnames about Jews
Law 19 April 1942 no.517, concerning the exclusion of Jews from the Spectacle
Law 9 Oct.1940 no.1420, concerning the limitation of competency of Jews resident in Libie.

I 4061
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

the Italian Citizens of Iws Race, to redress promptly to the gravedisproportions by m
moral and politicsl order, created by a politicsl direction ungroundedly bent on
the Defence of Race,
Considered the **R.D.L.** 30 Oct.1943 no.2/B
" " 10 Oct.1943 no.5/B
Heard the Council of Ministers,
On proposal of the chief of Government, agreed with the Sub-Secretaries for Grace
and Justice and for the Finance;
WE HAVE DECREED AND DECREE:

ART. I

The following R.D.L. and Laws are repealed:
R.D.L. 5 Sept.1938 no.1380 concerning provisions for the Difence of the Race in the
Fascist School
R.D.L.7 Sept.1938 no.1381, concerning provisions against Foreignn Jews
R.D.L. 17 Nov.1938 no.1728, concerning provision for the Defence of the Italian
Race
R.D.L. 15 Dic. 1938 no. 1729, concerning integration and coordination in Unique
Text of already enacted Rules for the Defence of Race in the Italian School.
Law 13 July.1939 no.1024, concerning integrative Rules of the R.D.L. 17 Nov.1938
no.1728 on the Defence of the Italian Race
Law 29 June 1939 no.1054 concerning the Discipline in the exercise of Professions
of Citizens of Jew Race
Law 13 July 1939 no.1055, concerning testamentary dispositions and the Discipline
of Surnames about Jews
Law 19 April 1942 no.517, concerning the exclusion of Jews from the Spectacle
Law 9 Oct.1940 no.1420, concerning the limitation of competency of Jews resident
in Libia.
Art.7,third sub-section,91,155 (2nd.sub-sec.),292,342,343 last sub-sec.,404 last sub-
sec.,all of Civil Code.
All other dispositions that,for whatever act or relation request ascertainment or
mention of Race, and every other dispositions or Rules enacted under whatever shape
concerning racial objects or however contrary to this Decree or with it incompatible
are also repealed.
The Italian Citizens declared or considered of Jew Race for the art.8 of the R.D.L.
17 Nov.1938 no. 1728, are redintegrated to enjoy civil and political Rights equal
to the Rights of all other Citizens,whose have equal Duties

ART.2

The provisions to revoke the Citizenship enacted under the art.9 of the R.D.L. 7 Sep.
1938 no. and under the art.23 of the R.D.L. 17 Nov. 1938 no.1 4604
Are void of full right
All persons whose concession of Citizenship has been revoked owing to the dispositio
tions of the precedent sub-section, re-aquire it of full right.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(2)

Art 3

Racial Notes registered in the records of Civil State and in the Population's must be considered not being- issueing extracts or copies of Acts of Civil Stat or Anagrafical Certificates,Notes never must be reproduced except for express request of Judiciary Authority or owing to a special authorization of the King's Proxy(Count Attorney)on request of the party interested.

Art.4

All persons dispensed with service owing to the application of the R.D.L. 15 Nov. 1938 no.1779,of the R.D.L.17 Nov.1938 no.1728 or of whatever other Racial Disposition or Rule, enacted under whatever shape,resume duties.
In derogation to the art.1 and 3 1st.sub-sec.of the R.D.L.6 Jan.1944 no.9 the resume duties will be effected by office in the year of the effective date of this decree.for the persons of the State's Administrations and of the local bodies.
The resume duties will be effected owing to a request of the party interested for the staffs of other administrations.
All other provisions for such resume duties imparted with the R.D.L.6 Jan.1944 no.9,being applicable,are effective.

Art.5

About the Six limits of ages, or those limits to be fixed in competitions or proclamations of every kind, for the applicantsalready struck with racial laws the laps of time between 5 Sept1938 and 6 months after the effective date of this decree,is not computed.

Art.6

About the attainment of Diplomas,Degrees ecc.in Italian Schools of every kind on request of the party interested and with Provision of the Minister of National Education ,the past examinations by Italian Citizens already struck with Racial Laws in Foreign Schools after 5 Sept.1938 and untill six months after the conclusion of the Face,will be considered valid for the Matters the minister of National Education will fix in his uncontrollable opinion.
The applicant will taken for other matters',complementary examinations in Italian Schools.
Being limits of ages the lapse of time between 5 Sept.1938 and 6 months after the effective date of this decree will not computed .

TRANSITORY AND EXECUTIVE PROVISIONS

Art.7

All penal proceedings for violations of racial Laws are extinguished.
The sentences past in judged concerning above mentioned violations ,lose every Juridical Strength.
The scheduled concerning such Sentences must be removed from the Judiciary List within a month from the effective date of this decree-

Art.8

The Chief of Government is authorized to enact,through personal decree,heard the minister of Grace and Justice and of Finance,complementary,integrative and regulatory Rules to the execution of this decree,wich become operative the day of his publication on the "Gazzette Ufficiale"
This decree will be presented in the Parliament for its conversion in Law.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

decre-,is not computed.

Art.6

About the attainment of Diplomas,Degrees acc,th Italian Schools of every kind on request of the party interested and with provision of the Minister of National Education ,the past examinations by Italian Citizens already struck with Racial Laws in Foreign Schools after 5 Sept.1938 and until new months after the conclusion of the Peace,will be considered valid for the matters the minister of National Education will Fix in his uncontrollable opinion.
The applicant will taken for other matters ,complementary examinations in Italian schools.
Being limits of ages the lapse of time between 5 Sept.1938 and 6 months after the effective date of this decree will not computed .

JUDICIARY AND EXECUTIVE PROVISIONS

Art.7

All penal proceedings for violations of racial Laws are extinguished.
The sentences past in judged concerning above mentioned violations ,lose every Juridical strength.
The schedules concerning such sentences must be removed from the Judiciary List within a month from the effective date of this decree.

Art.8

The Chief of Government is authorized to enact,through personal decrees,heard the minister of Grace and Justice and of Finance,complementary,interpretive and regulatory Rules to the execution of this decree,wich become operative the day of his publication on the "Gazzette Officiale"
This decree will be presented in the Parliament for its conversion in Law.
Chief of Government is authorized to present the relative bill

THIS DECREE

WE ORDER,TO WHOM IT CONCERN,TO OBSERV AND MAKE IT OBSERVED AS A LAW OF THE STATE.

by COMMAND SUPREME 20 Jan.1944

Vittorio Emanuele

Badoglio- Joung.-DE courten

Il Guardasigilli
(Lord Keeper of the Seals) Badoglio

Signed:(R.D. 30 Oct.1943 no.1/2)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1410

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(3) Communal Secretary or Town Clerk (Segretario Comunale):

(a)_____

b. Commune of_____ Population:_____

(1) Mayor:_____

(2) Vice-Mayor:

(a)_____

(b)_____

(3) Communal Secretary or Town Clerk:

(a)_____

c. Commune of_____ Population:_____

(1) Mayor_____

(2) Vice-Mayor:

(a)_____

(b)_____

(3) Communal Secretary or Town Clerk:

(a)_____

d. Commune of_____ Population:_____

(1) Mayor:_____

(2) Vice-Mayor:

(a)_____

(b)_____

(3) Communal Secretary or Town Clerk:

(a)_____

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/59
(3)

R.D.L. 24 Jan 1944 no. 19

Temporary Improvements on the proportions of stable allowances on behalf of the of the beneficiad Clergy

Vitt. eman.III
Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione
Re d'Italia

Considered the art.ecc.
Considered the state of necessity for the war
on proposal of the sub-secretary of state for the interior agreed with the sub-secretary of State for the Finances
Heard the Council of Ministers
WE HAVE DECREED AND DECREE:

Art 1

Staring 1st.Nov 1943 and untill a new disposition a temporary integration equal,to whom art.1st.of the R.D.L. 5 Dic.1943 no.1876 appointed,is applied to the proportions of stable allowances now effective.

Art.2

The Minister of Finance is authorized to suggest the Variations of the Budget occurring for the actualization of this decree

Art.3

This decree will be presented to the legislative Meetings for its conversion in law and not moving the elapsing of 1st.Art.it will become operative the successive day of its publication in the Gazetta ufficiale del Regno-Serie Speciale

WE ORDER TO WHOM IT CONCERN,T OBSERVE THIS DECREE AND MADE IT BE OBSERVED AS A LAW OF THE STATE

By Comando supreme ecc.

***

1412

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

MINISTRY OF INTERIOR - RELIGIOUS AFFAIRS, etc

1. According to "Annuario Ordinamenti e Gerarchie d'Italia" (9th Ed. 1942, pp 122-127) the organization of the Ministry included separate divisions which were responsible for the following matters:

(i) Religious affairs
(ii) Ecclesiastical Funds, Funds for Beneficiencies; Religion of the City of Rome.
(iii) Demography and Race.

2. Information is required indicating briefly the nature and extent of the work of each of the above three divisions

(4)

The High Commissary performs all the attributions concerning the Minister of Public Works, about the Surveyorship of Public Works in Sardinia with seat in Cagliari, Institued with R.D.L.7 July 1925 no.1774
The High Commissary has the faculty,not surpassing expense limits which will be fixed for the execution of Public Works in Sardinia ,to extend the attributions concerning the surveyorship and to dispose by means of the same and according with the provisions above said R.D.L., whatever Public Work,also increasing or substituting the activities of Public Administrations or local Institutions or ,relatively to the buildings or industrial arrangements of damaged places or to the actuation of the partial regulator planning concerning the work.
The Approvals of the work and of the planning are in every case to him delegated derogating all present dispositions

Art 4

To the High Commissary concerns to promote the stipulations of Conventions or Concert with local Corporations concerning Public Services and to dispose the revision and,if it is the case,the rescission of these acting
In the case of rescission ,the promoted trials,will be offered to an Umpires'College under the Presidency of the Int. Chairman of the Corte di Appello of Cagliari or of a magistrate not inferior to it grade by him delegated ,and composed with two members appointed by parties.
The arbitrers shall issue their decree in the term of 10 days from the request of arbitration

Art 5

The High Commissary is appointed with Royal Decree on proposal of the chief of Government ,heard the council of Ministers

Art 6

The High Commissary is Assisted by a General Secretary,selected between Prefects or Viceprefects and is appointed with royal decree ,on proposal of the Chief of Govt. heard the Council of Ministers

Art 7

1413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/58 (5)

Art 7

Th High Commissary looks for the working of his office with ruled ~~personale~~ staffs dipendent of [illegible] State Administrations and with staffs assumed according Rules and Modalities fixed with the R.D.L. 4 Febr.1937 nr. 100 and consecutive improvements.The number of rules and advertitious staffs will be fixed by the Chief of Govt.,on proposal of the High Commissary,heard the ~~Council of Ministers~~ Minister of Finances

Art 8

The Minister of Finances is authorized to suggest the variations of budget occurring for the actualization of this decree

Art 9

This Decree will become operative the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale del Regno,Serie Speciale

It will be presented to the legislative Assembly for its conversion in Law

The Chief of Govt.,Mussolini,is authorized to present the relative bill

WE ORDER,AS MUST BE OBSERVED,TO OBSERVE THIS DECREE AND MAKE IT BE OBSERVED AS A LAW OF THE STATE

Dat a Roma ecc.

***

1414

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

MINISTRY OF INTERIOR - RELIGIOUS AFFAIRS, ETC.

1. According to "Annuario Ordinamenti e Gerarchie d'Italie" (9th Ed., 1942, pp. 122-127) the organization of the Ministry included separate divisions which were responsible for the following matters:

(i) Religious affairs
(ii) Ecclesiastical Funds, Funds for Beneficiencies; Religion of the City of Rome.
(iii) Demography and Race

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 29 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari arretrati	

Per gli annunzi da inserire nella «GazzettaUfficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 1 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 12 gennaio 1944, al quarto rigo del comunicato concernente la nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione, il nome di Domenico *va sostituito con quello di* Romeo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 15
Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 17

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 16
Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile Pag. 18

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 17
Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria . Pag. 19

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 18
Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi "Presenti alle Bandiere" . . . . . Pag. 19

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1944.
Attribuzione temporanea ai Comitati locali dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di prelevare fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto . . . . Pag. 24

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna Pag. 24

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 15

Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto l'art. 11 del R.D. 4 novembre 1932, n. 1423,

I-4-151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 1 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 12 gennaio 1944, al quarto rigo del comunicato concernente la nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione, il nome di Domenico *va sostituito con quello di* Romeo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 15
Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 17
REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 16
Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile Pag. 18
REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 17
Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria . Pag. 19
REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 18
Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi "Presenti alle Bandiere" . . . . . Pag. 19
REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 19
Miglioramenti temporanei sulle misure degli assegni base a favore del clero congruato . . . . . Pag. 20
REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 20
Norme integrative del R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B concernente la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico . . . Pag. 20
REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 21
Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna Pag. 20
REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 22
Autorizzazione alla nomina di un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli Pag. 21
REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 23
Disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli Provinciali dell'Economia . . . . . Pag. 22
REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 24
Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri . . . . . Pag. 22
DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1944.
Attribuzione temporanea ai Comitati locali dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di prelevare fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto . . . . Pag. 24

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna Pag. 24

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 15.

Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto l'art. 11 del R.D. 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto il R.D. 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni;

Visto il R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1416

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra, d'intesa coi Ministri per la Marina e per la Aeronautica e col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare, di cui al R.D. 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, ha sede presso il Ministero della Guerra.

Art. 2

La Commissione di cui all'articolo precedente è, a seconda dei casi, così costituita:

Presidente:

un generale di armata o un generale designato di armata.

Membri effettivi:

per le proposte di competenza del Ministero per la Guerra:

un generale del R. Esercito;

un ammiraglio;

un generale R. Aeronautica.

Per le proposte di competenza del Ministero per la Marina:

un generale del R. Esercito;

due ammiragli;

un generale R. Aeronautica.

Per le proposte di competenza del Ministero dell'Aeronautica:

un generale del R. Esercito;

due generali R. Aeronautica;

un ammiraglio.

I Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica provvederanno ciascuno alla nomina di un membro supplente in seno alla Commissione predetta.

Art. 3

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti.

Art. 4

Le proposte della Commissione sono sottoposte all'approvazione del Ministro competente.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.

Art. 6

Il Ministro per la Guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. **16.**

Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di variare i prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili per adattarli al costo di produzione ed a quello del trasporto;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sali commestibili è stabilito come segue:

Sale comune	da L. 150 a L.	500	al quintale	
Sale scelto	da L. 300 a L.	600	al	»
Sale macinato	da L. 350 a L.	800	al	»
Sale raffinato	da L. 600 a L.	1000	al	»
Sale niveo	da L. 700 a L.	1500	al	»

Art. 2

Fino a che non sia riattivata la regolarità del servizio ferroviario e non siano ripresi con normalità i trasporti marittimi il Ministro delle Finanze, con suo decreto, potrà stabilire, provincia per provincia, un sopraprezzo che tenga conto di eccezionali spese di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la Guerra.

Art. 2

La Commissione di cui all'articolo precedente è, a seconda dei casi, così costituita:

Presidente:

un generale di armata o un generale designato di armata.

Membri effettivi:

per le proposte di competenza del Ministero per la Guerra:

un generale del R. Esercito;

un ammiraglio;

un generale R. Aeronautica.

Per le proposte di competenza del Ministero per la Marina:

un generale del R. Esercito;

due ammiragli;

un generale R. Aeronautica.

Per le proposte di competenza del Ministero dell'Aeronautica:

un generale del R. Esercito;

due generali R. Aeronautica;

un ammiraglio.

I Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica provvederanno ciascuno alla nomina di un membro supplente in seno alla Commissione predetta.

Art. 3

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti.

Per le proposte di competenza del Ministero della Guerra, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 4

Restano in vigore le disposizioni del R.D. 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, che non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di variare i prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili per adattarli al costo di produzione ed a quello del trasporto;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sali commestibili è stabilito come segue:

Sale comune	da L. 150 a L.	500 al	quintale
Sale scelto	da L. 300 a L.	600 al	»
Sale macinato	da L. 350 a L.	800 al	»
Sale raffinato	da L. 600 a L.	1000 al	»
Sale niveo	da L. 700 a L.	1500 al	»

Art. 2

Fino a che non sia riattivata la regolarità del servizio ferroviario e non siano ripresi con normalità i trasporti marittimi il Ministro delle Finanze, con suo decreto, potrà stabilire, provincia per provincia, un sopraprezzo che tenga conto di eccezionali spese di trasporto.

Art. 3

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopolio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 17.

Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di variare il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, dell'industria e delle arti di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi, è modificato come segue:

Sale comune per la salagione dei pesci	da L. 60 a L. 120	per q.le
Sale macinato per la salagione dei pesci	da L. 70 a L. 140	»
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione	da L. 60 a L. 120	»
Sale per la pastorizia	da L. 50 a L. 100	»
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti	da L. 100 a L. 200	»
Sali per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previsto dalla presente tariffa	da L. 60 a L. 120	»
Salaccio	da L. 30 a L. 60	»

Art. 2

Fino a che non sia riattivata la regolarità del servizio ferroviario e non siano ripresi con normalità i trasporti marittimi il Ministro delle Finanze, con suo decreto

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, n. 18.

Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi «Presenti alle Bandiere».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121;

Visto il R.D. 5 aprile 1943, n. 681;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e d'intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per la Guerra e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione di morte o dalla dichiarazione di irreperibilità del militare o militarizzato considerato «presente alle bandiere», assegnato negli art. 2, cap. 1, del R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121 e 7 del R.D. 5 aprile 1943, n. 681 ai familiari e militarizzati che siano titolari di soccorso giornaliero, per la presentazione della domanda di pensione di guerra o della dichiarazione del Ministero delle Finanze dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della domanda di pensione richiesta ai fini della concessione del trattamento di «presenza alle bandiere», è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano, pertanto, sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento, che si fossero verificate nei confronti di detti familiari per la mancata presentazione della domanda di pensione di guerra o della dichiarazione che ne attesti l'avvenuta presentazione nel termine assegnato negli art. 2 cap. 1 del R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121 e 7 del R.D. 5 aprile 1943, n. 681.

Art. 2

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 [illegible]

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, dell'industria e delle arti di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi, è modificato come segue:

Sale comune per la salagione dei pesci	da L. 60 a L. 120 per q.le
Sale macinato per la salagione dei pesci	da L. 70 a L. 140 »
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione	da L. 60 a L. 120 »
Sale per la pastorizia	da L. 50 a L. 100 »
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti	da L. 100 a L. 200 »
Sali per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previsto dalla presente tariffa	da L. 60 a L. 120 »
Salaccio	da L. 30 a L. 60 »

Art. 2

Fino a che non sia riattivata la regolarità del servizio ferroviario e non siano ripresi con normalità i trasporti marittimi il Ministro delle Finanze, con suo decreto potrà stabilire, provincia per provincia, un sopraprezzo che tenga conto di eccezionali spese di trasporto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e d'intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per la Guerra e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione di morte o dalla dichiarazione di irreperibilità del militare o militarizzato considerato «presente alle bandiere», assegnato negli art. 2, cap. 1, del R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121 e 7 del R.D. 5 aprile 1943, n. 681 ai familiari e militarizzati che siano titolari di soccorso giornaliero, per la presentazione della domanda di pensione di guerra o della dichiarazione del Ministero delle Finanze dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della domanda di pensione richiesta ai fini della concessione del trattamento di «presenza alle bandiere», è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano, pertanto, sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento, che si fossero verificate nei confronti di detti familiari per la mancata presentazione della domanda di pensione di guerra o della dichiarazione che ne attesti l'avvenuta presentazione nel termine assegnato negli art. 2 cap. 1 del R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121 e 7 del R.D. 5 aprile 1943, n. 681.

Art. 2

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, n. 19.

Miglioramenti temporanei sulle misure degli assegni fissi a favore del clero congruato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto l'art. 6 del R. Decreto Legge 23 febbraio 1942, n. 162;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° novembre 1943 e fino a nuova disposizione alle misure degli assegni fissi attualmente in vigore a favore del clero congruato è applicata una integrazione temporanea pari a quella stabilita dall'articolo 1 del R.D.L. 6 dicembre 1943 n. 18/B.

Art. 2

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge, e, ferma la decorrenza di cui all'articolo primo, entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B è applicabile anche agli enti ed istituti di diritto pubblico ed a tutti in genere gli enti comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 21.

Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 835021

di guerra;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° novembre 1943 e fino a nuova disposizione alle misure degli assegni fissi attualmente in vigore a favore del clero congruato è applicata una integrazione temporanea pari a quella stabilita dall'articolo 1 del R.D.L. 6 dicembre 1943 n. 18 B.

Art. 2

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge, e, ferma la decorrenza di cui all'articolo primo, entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, n. 20.

Norme integrative del R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B concernente la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129; del R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B è applicabile anche agli enti ed istituti di diritto pubblico ed a tutti in genere gli enti comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 21.

Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra e pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

NB – R.D.-L. 27 Jan. 1944 no. 21 is amended by R.D.-L. 16 March 1944 no. 90.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1

E' istituito alle dirette dipendenze del Capo del Governo, e con carattere temporaneo, un Alto Commissariato per la Sardegna.

Art. 2

L'alto Commissario:

a) sovraintende e dirige, nel territorio dell'isola, tutte le amministrazioni statali, civili e militari, nonchè gli enti locali, gli enti ed istituti di diritto pubblico, ed in genere tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'isola, e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti.

Art. 3

L'Alto Commissario esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministro dei Lavori Pubblici nei confronti del Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede in Cagliari, istituito con il R.D.L. 7 luglio 1925, n. 1173.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione di opere pubbliche in Sardegna, è in facoltà dell'Alto Commissario di estendere le attribuzioni spettanti al detto Provveditorato e di disporre, a cura dello stesso e con le norme prescritte dal predetto R. Decreto, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate ed alla attuazione dei piani regolatori parziali a questa inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso a lui demandate, in deroga a tutte le vigenti disposizioni.

Art. 4

Spetta all'Alto Commissario promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali, in materia di pubblici servizi, e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario è coadiuvato da un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno e nominato con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R.D. 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - REALE
DE SANTIS - JUNG - ORLANDO - DE CARO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 22.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

per ai Ministeri competenti.

Art. 3

L'Alto Commissario esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministro dei Lavori Pubblici nei confronti del Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede in Cagliari, istituito con il R.D.L. 7 luglio 1925, n. 1173.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione di opere pubbliche in Sardegna, è in facoltà dell'Alto Commissario di estendere le attribuzioni spettanti al detto Provveditorato e di disporre, a cura dello stesso e con le norme prescritte dal predetto R. Decreto, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate ed alla attuazione dei piani regolatori parziali a questa inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso a lui demandate, in deroga a tutte le vigenti disposizioni.

Art. 4

Spetta all'Alto Commissario promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali, in materia di pubblici servizi, e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le controversie che vengano promosse saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale presieduto dal Primo Presidente della Corte di Appello di Cagliari o da un magistrato di grado non inferiore al IV da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di novanta giorni dalla domanda di arbitrato.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con Decreto Reale, [illegible] determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - REALE
DE SANTIS - JUNG - ORLANDO - DE CARO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. **22.**

Autorizzazione alla nomina di un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto lo Statuto del Banco di Napoli, approvato con Decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Sottosegretario di Stato delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino alla conclusione della pace il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a nominare con proprio decreto un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli.

Al Commissario straordinario è demandata la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato direttivo del Banco, dei quali continua a far parte, come membro di diritto, il Direttore Generale del Banco.

Restano immutate le attribuzioni ed i poteri dei collegi suddetti.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. **23.**

Disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Con-

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno e per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli organi amministrativi dei Consigli Provinciali dell'Economia sono sciolti e le relative attribuzioni sono demandate, fino a nuova disposizione, ai Prefetti in qualità di Commissari Straordinari.

Art. 2

E' data facoltà ai Prefetti di nominare un Vice-Commissario per coadiuvarli e all'occorrenza sostituirli nell'amministrazione dei Consigli.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. **24.**

Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al Commissario straordinario è demandata la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato direttivo del Banco, dei quali continua a far parte, come membro di diritto, il Direttore Generale del Banco.

Restano immutate le attribuzioni ed i poteri dei collegi suddetti.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 23.

Disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli Provinciali dell'Economia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa, con le successive modificazioni;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B

Art. 2

E' data facoltà ai Prefetti di nominare un Vice-Commissario per coadiuvarli e all'occorrenza sostituirli nell'amministrazione dei Consigli.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 24.

Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 14 luglio 1935, n. 1374;
Visto il R.D. 23 maggio 1940, n. 499 istitutivo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;
Visto il R.D.L. 12 gennaio 1942, n. 464 relativo alle attribuzioni del Sottosegretariato stesso;

1426

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R.D. 6 febbraio 1943, n. 24 che eleva il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R.D. 12 febbraio 1943, n. 25 che determina le attribuzioni del Ministero stesso;

Visto il R.D. 22 marzo 1943, n. 261;

Visto il R.D. 22 aprile 1943, n. 329;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per le Finanze, per la Guerra e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero della Produzione Bellica è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro le attribuzioni indicate all'art. 2, lettere *b), e), f), g), i), l), m), n), o),* del R.D. 12 gennaio 1942, n. 464.

Allo stesso Ministero è attribuito l'esercizio del controllo sugli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, limitatamente alla parte disciplinare, restando affidato agli enti militari che attualmente lo esercitano il controllo tecnico.

Art. 3

Il coordinamento generale dei programmi delle lavorazioni occorrenti alle forze armate, alla marina mercantile ed alle altre amministrazioni dello Stato e la ripartizione fra le stesse delle varie fonti di produzione per l'espletamento delle relative commesse sono parimenti rimessi al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, che vi provvederà di intesa con gli altri Ministeri, curando anche attraverso contatti diretti gli

ratteristiche tecniche, che necessiti avere a disposizione, viene restituita, senz'altro tramite, ai Ministeri interessati.

Vengono parimenti restituite alle competenti Amministrazioni militari le attribuzioni rimesse al Ministero della produzione bellica relative all'apprestamento e all'approvvigionamento dei mezzi e materiali bellici.

Art. 5

Le delegazioni interprovinciali (delefag), sono soppresse e le loro funzioni sono devolute ai Consigli Provinciali dell'Economia e agli enti tecnici delle FF.AA. secondo la rispettiva competenza.

Art. 6

Il personale civile e militare comandato a prestar servizio al Ministero della produzione bellica, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 12 febbraio 1943, n. 25, cessa dalla posizione di comando e rientra ai rispettivi ruoli di origine.

Per la sistemazione del personale di ruolo nonchè per il licenziamento, e quanto altro possa riguardare il personale avventizio, saranno emanate disposizioni con successivi RR Decreti, su proposta del Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro di intesa coi Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 7

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari per le variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per le Finanze, per la Guerra e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero della Produzione Bellica è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro le attribuzioni indicate all'art. 2, lettere *b), e), f), g), i), l), m), n), o),* del R.D. 12 gennaio 1942, n. 464.

Allo stesso Ministero è attribuito l'esercizio del controllo sugli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, limitatamente alla parte disciplinare, restando affidato agli enti militari che attualmente lo esercitano il controllo tecnico.

Art. 3

Il coordinamento generale dei programmi delle lavorazioni occorrenti alle forze armate, alla marina mercantile ed alle altre amministrazioni dello Stato e la ripartizione fra le stesse delle varie fonti di produzione per l'espletamento delle relative commesse sono parimenti rimessi al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, che vi provvederà di intesa con gli altri Ministeri, curando anche, attraverso contatti diretti coi capi dei Dicasteri militari, il coordinamento generale della produzione ai fini bellici.

Qualora fra il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro e le altre Amministrazioni interessate non si raggiunga l'accordo, relativamente alla ripartizione delle fonti di produzione e coordinamento dei programmi delle varie lavorazioni, decide il Capo del Governo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263.

Art. 4

La potestà di provvedere agli approvvigionamenti dei prodotti di fabbricazione estera e di speciali ca-

Art. 6

Il personale civile e militare comandato a prestar servizio al Ministero della produzione bellica, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 12 febbraio 1943, n. 25, cessa dalla posizione di comando e rientra ai rispettivi ruoli di origine.

Per la sistemazione del personale di ruolo nonchè per il licenziamento, e quanto altro possa riguardare il personale avventizio, saranno emanate disposizioni con successivi RR Decreti, su proposta del Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro di intesa coi Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 7

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari per le variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI — JUNG
ORLANDO - CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1944.

Attribuzione temporanea ai Comitati locali dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di prelevare fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Vista la Legislazione sulle case popolari ed economiche;
Visto il Decreto Ministeriale 28 giugno 1932;
Ritenuta la necessità di provvedere alla erogazione dei fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, stante l'impossibilità da parte dei Comitati locali, a causa delle attuali contingenze, di ottenerli dalla sede centrale dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1

Fino a quando le Sezioni di Tesoreria non potranno rimettere alla Cassa Depositi e Prestiti le somme raccolte a norma dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 28 giugno 1932, e non sarà possibile alla Sede centrale dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di fornire direttamente ai Comitati locali dell'Istituto stesso i fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case, i detti Comitati avranno facoltà di prelevare dalle somme versate, a norma dell'art. 5 del citato Decreto Ministeriale presso ciascuna Sezione di Tesoreria, i fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto.

Art. 2

Ogni Sezione di Tesoreria dovrà istituire a norma dell'art. 585 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, una contabilità speciale intestata al Comitato locale dell'I.N.C.I.S. alla quale dovranno affluire le somme che a fine di ogni mese saranno state versate nella contabilità speciale intestata all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

Su detta nuova contabilità speciale il Comitato locale trarrà con ordinativi di pagamento le somme necessarie per le spese di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

Cessata la necessità per la istituzione della contabilità speciale di cui all'art. 2, il fondo residuato alla detta contabilità sarà versato direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 4

Delle somme prelevate i Comitati locali compileranno apposito rendiconto che, unitamente alle contabilità mensili dei fitti e a quelle semestrali di gestione, sarà sottoposto all'approvazione dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (sede centrale) appena sarà ripristinato il suo normale funzionamento in Roma.

P. M. 151, 9 gennaio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna.

Con decreto odierno la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Alto Commissario per la Sardegna il Gen. di Squadra Aerea Pietro Pinna.

Tip. del Commercio V. Bonacci e C. 161

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1944.

Attribuzione temporanea ai Comitati locali dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di prelevare fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Vista la Legislazione sulle case popolari ed economiche;
Visto il Decreto Ministeriale 28 giugno 1932;
Ritenuta la necessità di provvedere alla erogazione dei fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, stante l'impossibilità da parte dei Comitati locali, a causa delle attuali contingenze, di ottenerli dalla sede centrale dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1

Fino a quando le Sezioni di Tesoreria non potranno rimettere alla Cassa Depositi e Prestiti le somme raccolte a norma dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 28 giugno 1932, e non sarà possibile alla Sede centrale dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di fornire direttamente ai Comitati locali dell'Istituto stesso i fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case, i detti Comitati avranno facoltà di prelevare dalle somme versate, a norma dell'art. 5 del citato Decreto Ministeriale presso ciascuna Sezione di Tesoreria, i fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto.

Art. 2

Ogni Sezione di Tesoreria dovrà istituire a norma dell'art. 585 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, una contabilità speciale intestata al Comitato locale dell'I.N.C.I.S. alla quale dovranno affluire le somme che a fine di ogni mese saranno state versate nella contabilità speciale intestata all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

Su detta nuova contabilità speciale il Comitato locale trarrà con ordinativi di pagamento le somme necessarie per le spese di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

Cessata la necessità per la istituzione della contabilità speciale di cui all'art. 2, il fondo residuato alla detta contabilità sarà versato direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 4

Delle somme prelevate i Comitati locali compileranno apposito rendiconto che, unitamente alle contabilità mensili dei fitti e a quelle semestrali di gestione, sarà sottoposto all'approvazione dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (sede centrale) appena sarà ripristinato il suo normale funzionamento in Roma.

P. M. 151, 9 gennaio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna.

Con decreto odierno la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Alto Commissario per la Sardegna il Gen. di Squadra Aerea Pietro Pinna.

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Comando V. Ragione P. a. 161

1430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 85° P. M. 151 - Sabato 29 gennaio 1944 N. 2

MODALITA' PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella Gazzetta Ufficiale del Regno è di L. **8,00**, per gli annunzi giudiziari e di L. **10,00**, per quelli commerciali, per ciascuna linea di scrittura o di spazio dell'altezza corrispondente per la inserzione nella terza pagina, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. **60,00**, per gli annunzi giudiziari e di L. **100,00**, per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 75 lettere.

I prospetti e gli elenchi contenenti altre tabelle inserite nella Gazzetta Ufficiale con la stessa inserzione per la quale risultano compilati nel testo originale saranno calcolati dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere scritti su carta da bollo da L. **5,00**, e su carta non bollata per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a numero foglio non maggiori ricetti viene pagato solo il numero delle sillabe corrispondente per ogni rigo ed il prezzo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1/20 il numero dei righi e degli spazi di 1/2 centimetro di altezza, contenuti nella inserzione, la inserzione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suddetta.

Data le particolari contingenze di guerra la stampa di ciascun Foglio delle inserzioni sarà effettuata ogni qualvolta il materiale pervenuto per la pubblicazione sia sufficiente a coprire per intero almeno due facciate.

Ove non si realizzino tali condizioni o non vi sia spazio nel foglio o nelle facciate, predisposti per le inserzioni pervenute in antecedenza, gli annunzi per cui vi sia richiesta di urgenza verranno pubblicati su foglio o parte di foglio contenente le sole inserzioni urgenti e la menzione dell'urgenza.

Il tutto a condizione che l'interessato versi, all'atto della richiesta, con i diritti dovuti anche il prezzo dello spazio che rimanga in bianco.

Tale prezzo viene preventivamente determinato in lire 500 che saranno, a seconda dello spazio occupato, rimborsate, trattenute o ripartite proporzionalmente e in parti uguali fra più richiedenti la pubblicazione di urgenza.

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta non assume veruna responsabilità in ordine alla pubblicazione tempestiva degli avvisi a scadenza di termini che non pervengano almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini medesimi.

Agli effetti del R. decreto-legge 2 gennaio 1942, n. 2, sull'importo di ogni inserzione viene applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2%.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunzi soggetti a tasse di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale del 3,50% corrispondente alla tassa di bollo per quietanza e dell'diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO TITOLI

Il Presidente del Tribunale di Lecce con decreto in data 12 ottobre 1943 ha pronunziato l'ammortamento degli assegni:

1. Assegno di c/c emesso il 23 luglio 1943 dal signor Cazzato Giulio sulla Banca Tamborrino-S. Giovanni di Alessano, rilasciato a favore di Boccadamo Santo e da costui girato in bianco - n. 1680 - valuta L. 26.000;

2. Assegno di c/c a copertura garentita, emesso sul Banco di Napoli di Gallipoli dal signor Maniglio Donato, girato il 9 settembre 1943 a favore di Gratis Vitale, girato in bianco da Boccadamo Santo - numero 237822 - valuta L. 5.000;

3. Assegno di c/c a copertura garantita, emesso dal signor Maniglio Donato sul Banco di Napoli di Gal[illegible] Boccadamo Santo il 9 settem[illegible]

liana n. 164720 rilasciato dalla Banca Arditi-Galati di Presicce il 29 maggio 1943 a favore di Fanciullo Santo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 7.000;

8. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757259 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

9. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757260 rilasciato dalla Banca popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

10. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757261 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

11. Assegno circolare Istituto di credito Italiano numero 6757262 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Man-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 8,00, o su carta non bollata per quelli che ne sono legalmente provvisti (carta bollata da bollo).

Qualora l'annunzio sia stato redatto su carta da bollo o meglio foglio con margini ridotti, viene pertanto a mancare il numero delle sillabe convenzionale per ogni riga ed il calcolo del costo sarà ottenuto moltiplicando per 1,50 il numero delle righe e degli spazi di eguale ampiezza del testo, senza tener conto della intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso sulla misura anzidetta.

Data le particolari contingenze di guerra la stampa di ciascun Foglio delle inserzioni sarà effettuata ogni qualvolta il materiale pervenuto per la pubblicazione sia sufficiente a coprire per intero almeno due facciate.

zionamento e in parti eguali fra più richiedenti la pubblicazione di urgenza.

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta non assume veruna responsabilità in ordine alla pubblicazione tempestiva degli avvisi a scadenza di termini che non pervengano almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini medesimi.

Agli effetti del Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 gen. n. 2 sull'importo di ogni inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2%.

Inoltre agli effetti della legge sulla tassa di bollo, sull'importo degli annunzi soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,50% in aggiunta della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO TITOLI

Il Presidente del Tribunale di Lecce con decreto in data 12 ottobre 1943 ha pronunziato l'ammortamento degli assegni:

1. Assegno di c/c emesso il 23 luglio 1943 dal signor Cazzato Giulio sulla Banca Tamborrino-S. Giovanni di Alessano, rilasciato a favore di Boccadamo Santo e da costui girato in bianco - n. 1680 - valuta L. 26.000;

2. Assegno di c/c a copertura garentita, emesso sul Banco di Napoli di Gallipoli dal signor Maniglio Donato, girato il 9 settembre 1943 a favore di Gratis Vitale, girato in bianco da Boccadamo Santo - numero 237822 - valuta L. 5.000;

3. Assegno di c/c a copertura garantita, emesso dal signor Maniglio Donato sul Banco di Napoli di Gallipoli, girato a favore di Perrone Ernesto il 9 settembre 1943, girato in bianco da Boccadamo Santo - numero 111059 - valuta L. 3.000;

4. Assegno circolare Istituto Credito Italiano numero 6180337, rilasciato dalla Banca Arditi e Galati di Tricase il 6 settembre 1943 a favore di Sanapo Gioacchino, girato in bianco da Boccadamo Santo - valuta L. 4.120;

5. Vaglia Bancario del Banco di Napoli di Squinzano n. 007704 rilasciato a favore di Longo Raffaele l'8 settembre 1943 girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 1.600;

6. Assegno circolare del Banco di Roma di Squinzano n. 013191 rilasciato a favore di Longo Raffaele il 6 settembre 1943, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 5.000;

7. Assegno circolare della Banca Commerciale Italiana n. 164720 rilasciato dalla Banca Arditi-Galati di Presicce il 29 maggio 1943 a favore di Fanciullo Santo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 7.000;

8. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757259 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

9. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757260 rilasciato dalla Banca popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

10. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757261 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

11. Assegno circolare Istituto di credito Italiano numero 6757262 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

12. Assegno circolare del Banco di Roma di Lecce n. 005559 rilasciato il 9 settembre 1943 a favore del geometra Grazioso Gaetano e da costui girato in bianco - valuta L. 15.000;

13. Assegno circolare Banca Commerciale Italiana di Lecce n. 09754 rilasciato il 9 settembre 1943 a favore del geometra Gaetano Grazioso e da costui girato in bianco - valuta L. 15.000;

14. Assegno circolare della Banca d'Italia (oppure vaglia cambiario della medesima) n. 1068766 (o 1068767 o 1068768), rilasciato dalla Banca Agricola di Matino a favore di Stendardo Cesario, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 5.000;

autorizzando il pagamento degli assegni medesimi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in favore del sig. Sestilio Strengacci nella sua qualità di Direttore dell'Azienda di Frigole dell'Opera Nazionale Combattenti, dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga nel frattempo fatta opposizione dal detentore.

Lecce, 12 ottobre 1943.

Avv. Nicola Petrucci

9 (A pagamento).

AMMORTAMENTO VAGLIA

Il Presidente del Tribunale di Napoli, con decreto del 3 novembre 1943, notificato al Banco di Napoli il 5 stesso mese, ha ordinato l'ammortamento dei seguenti nove vaglia cambiari, emessi il giorno 9 settembre 1943 dal Banco di Napoli – Sede di Napoli – San Giacomo, tutti a nome dell'avv. Emilio Rocca, per l'ammontare di lire cinquantamila ciascuno (L. 50.000 ciascuno):

1) Vaglia n. C 016880 di L. 50.000;
2) Vaglia n. C 016881 di L. 50.000;
3) Vaglia n. C 016882 di L. 50.000;
4) Vaglia n. C 016883 di L. 50.000;
5) Vaglia n. C 016884 di L. 50.000;
6) Vaglia n. C 016885 di L. 50.000;
7) Vaglia n. C 016886 di L. 50.000;
8) Vaglia n. C 016887 di L. 50.000;
9) Vaglia n. C 016888 di L. 50.000;

i quali non portano girata alcuna.

Con lo stesso decreto il prefato Presidente ha disposto il pagamento dell'ammontare dei Vaglia medesimi al titolare avv. Emilio Rocca dopo quindici giorni dalla pubblicazione del suo decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, qualora non venga messa nel frattempo opposizione da parte del detentore.

Napoli, 16 dicembre 1943.

Avv. Emilio Rocca

10 (A pagamento).

AMMORTAMENTO VAGLIA

Con decreto 22 ottobre 1942 questo Pretore dispose l'ammortamento del vaglia cambiario N. 020668 di L. 5079,60 emesso da questa Succursale Banco di Napoli all'ordine mio il 16 Aprile 1942 e il pagamento della somma dopo 15 giorni dalla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga nel frattempo fatta opposizione dal detentore.

Chiunque abbia interesse può nel termine di 30 giorni presentare opposizione giusta l'art. 160 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Putignano, 15 gennaio 1944.

Casulli Gianluigi

12 (A pagamento).

RICHIESTA DI MUTAMENTO DI NOME

Con istanza del 15 giugno 1943 diretta a S. E. il Procuratore Generale del Re presso la Corte di Appello di Bari, il sottoscritto Rag. Polignano Angelo Domenico fu Gaetano da Putignano, ha chiesto che a sua figlia Angela Maria nata in Putignano il 2-8-1934 dal sottoscritto e da Mastrangelo Maria Luigia, venga aggiunto il terzo nome di Margherita e che faccia da primo nome, venendo così a chiamarsi Polignano Margherita Angela Maria.

Chiunque abbia interesse può nel termine di 30 giorni presentare opposizione giusta l'art. 160 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Putignano, 15 gennaio 1944.

Il Rag. Polignano Angelo Domenico

13 (A pagamento).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Giudice Istruttore Cav. Dr. M. Cifarelli per delega del Presidente del Tribunale di Bari, con ordinanza del 27-11-1943, ai sensi dell'art. 727 c. p. c., ha ordinato la pubblicazione della domanda presentata da Rucci Marta, da Bari, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, intesa ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di suo marito Festoso Domenico, il quale emigrato in America fin dal 1909 non ha dato notizie di sè dal 1915.

Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al Tribunale Civile e Penale di Bari entro sei mesi dalla presente pubblicazione.

Avv. Vincenzo Zaccaria

14 (Gratuito).

AMMORTAMENTO VAGLIA

Con proprio decreto dell'11 gennaio 1944 il Presidente del Tribunale di Bari ha dichiarato l'ammortamento dei seguenti due vaglia cambiari smarriti:

1. – Vaglia cambiario di L. 41.310,00 distinto col numero 13121 emesso in data 8 gennaio 1944 in testa alla ditta «Engi e Attilio Pirelli - Bari» dalla Sede di Bari del Banco di Napoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

per l'ammontare di lire cinquantamila ciascuno (L. 50.000 ciascuno):

1) Vaglia n. C 016880 di L. 50.000;
2) Vaglia n. C 016881 di L. 50.000;
3) Vaglia n. C 016882 di L. 50.000;
4) Vaglia n. C 016883 di L. 50.000;
5) Vaglia n. C 016884 di L. 50.000;
6) Vaglia n. C 016885 di L. 50.000;
7) Vaglia n. C 016886 di L. 50.000;
8) Vaglia n. C 016887 di L. 50.000;
9) Vaglia n. C 016888 di L. 50.000;

i quali non porta o girata alcuna.

Con lo stesso decreto il prelato Presidente ha disposto il pagamento dell'ammontare dei Vaglia medesimi al titolare avv. Emilio Rocca dopo quindici giorni dalla pubblicazione del suo decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, qualora non venga mossa nel frattempo opposizione da parte del detentore.

Napoli, 16 dicembre 1943.

Avv. Emilio Rocca

10 (A pagamento).

AMMORTAMENTO VAGLIA

Con decreto 22 ottobre 1942 questo Pretore dispose l'ammortamento del vaglia cambiario N. 020668 di L. 5079,60 emesso da questa Succursale Banco di Napoli all'ordine mio il 16 Aprile 1942 e il pagamento della somma dopo 15 giorni dalla presente pubblicazione.

Barletta, 9 gennaio 1943.

Filomena Severini

11 (A pagamento)

RICHIESTA DI MUTAMENTO DI NOME

Con domanda in data 27 febbraio 1943 diretta a S. E. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, il sottoscritto Casulli Gianluigi fu Giovanni Vincenzo da Putignano ha chiesto che a suo figlio minore Casulli Matteo nato in Putignano (Bari) il 20 marzo 1940 dal sottoscritto e da Pastori Maria, sia cambiato il nome in quello di Martino.

Chiunque abbia interesse può nel termine di 30 giorni presentare opposizione giusta l'art. 160 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Putignano, 15 gennaio 1944.

Il Rag. Polignano Angelo Domenico

13 (A pagamento).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Giudice Istruttore Cav. Dr. M. Cifarelli per delega del Presidente del Tribunale di Bari, con ordinanza del 27-11-1943, ai sensi dell'art. 727 c. p. c., ha ordinato la pubblicazione della domanda presentata da Riccia Marta, da Bari, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, intesa ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di suo marito Festoso Domenico, il quale emigrato in America fin dal 1909 non ha dato notizie di sè dal 1915.

Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al Tribunale Civile e Penale di Bari entro sei mesi dalla presente pubblicazione.

Avv. Vincenzo Zaccaria

14 (Gratuito)

AMMORTAMENTO VAGLIA

Con proprio decreto dell'11 gennaio 1944 il Presidente del Tribunale di Bari ha dichiarato l'ammortamento dei seguenti due vaglia cambiari smarriti:

1. - Vaglia cambiario di L. 11.310,00 distinto col numero 13121 emesso in data 8 gennaio 1944 in testa alla ditta «Luigi e Attilio Pirrelli - Bari» dalla Sede di Bari del Banco di Napoli.

2. - Vaglia cambiario di L. 9.855,65 distinto col numero 205346 emesso in data 8 gennaio 1944 in testa alla ditta «Luigi e Attilio Pirrelli - Bari» dalla Sede di Bari del Banco di Napoli.

Nel contempo il Presidente del Tribunale di Bari col suindicato decreto ha autorizzato il Banco di Napoli - Sede di Bari - a pagare in favore della ditta Luigi e Attilio Pirrelli di Bari l'importo dei sovra indicati vaglia cambiari dopo decorsi quindici giorni dalla inserzione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale del Regno purchè nel frattempo non venisse fatta regolare opposizione dal detentore.

Avv. Carlo De Liddo

15 (A pagamento)

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. Ditta Giovanni V. Bannone e C., 15]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

1435

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/55

No. ●

This action the petition of [illegible] application for
an [illegible] of certain wages, stating
[illegible] performed by them in producing
the [illegible] and accountants
[illegible] provided in a law of 1923.
Such [illegible] has been altered by
[illegible] time to date in 1941

W 2/13/42

Transcript Hand
1 2.

33/52

KINGS DECREE OF JAN 20th. 1944 No.43.

Temporary abolition of the dispositions of Art.3 of the original text of the laws concerning the sequestration, the pledging and the cession of the stipends, salaries and pensions of the dependants of Public Administration.

Vittorio Emanuele III
King of Italy,

Whereas the original text of the laws concerning the sequestration, the pledging and the cession of the stipends, salaries and pensions of the dependants of Public Administration approved by Kings Decree of June 5th. 1941, No.874,

After having approved the urgent necessity for providing in consequence of war;

Whereas Art.18 of the law of Jan.19th. 1939, No.129,

Whereas Kings Decree of Oct.30th. 1943 No.2/B;

Whereas Kings Decree of Nov.10th. 1943 No.5/B;

After having heard the Council of the Ministers;

At the proposal of the Chief of the Government together with the Under-Secretaries of State of Grace and Justice and for the Finances;

We have decreed and we decree:

Sole Article.

In temporary abolition of the dispositions of Art.3 of the original text mentioned above of the norms of sequestration, pledging and cession of the stipends, salaries and pensions of the dependants of the Public Administrations approved by Kings Decree of June 5th. 1941 No.874, the acts concerning the sequestration and pledging of stipends, salaries and similar compensations, pensions, indemnities, paid as pensions and other payments of retirement owed to the employees and to those who get a salary of the Administration of the State, also of the autonomous institutions, and owed to the personnel dependent of the Administration of the Railways of the State must be noted in the form prescribed by Art.69 of the law for the accounts of the State. (Kings Decree of Nov. 18th. 1923 No.2440).

T 436

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Whereas Kings Decree of Oct.30th. 1943 No.2/B;
Whereas Kings Decree of Nov.10th. 1943 No.5/B;
After having heard the Council of the Ministers;
At the proposal of the Chief of the Government together with the Under-Secretaries of State of Grace and Justice and for the Finances;
We have decreed and we decree:

Sole Article.

In temporary abolition of the dispositions of Art.3 of the original text mentioned above of the norms of Sequestration, pledging and cession of the stipends, salaries and pensions of the dependants of the Public Administrations approved by Kings Decree of June 5th. 1941 No.874, the acts concerning the sequestration and pledging of stipends, salaries and similar compensations, pensions, indemnities, paid as pensions and other payments of retirement owed to the employees and to those who get a salary of the Administration of the State, also of the autonomous institutions, and owed to the personnel dependent of the Administration of the Railways of the State, must be noted in the form prescribed by Art.69 of the law for the accounts of the State. (Kings Decree of Nov. 18th. 1923 No.2440).

This Decree becomes effective on the day of its publication in the Official Collection of Laws and Decrees of the Kingdom, special series (Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie speciale - and will be submitted to the legislative Assembly for its conversion in Law.

The Under Secretary of State for Grace and Justice is authorized for the presentation of this text for the Law.

We give the order to everybody to obey to the present decree and to observe it like a Law of the State.

Vittorio Emanuele

Badoglio - De Santis - Jung.

Seen: (in the sense of Kings Decree of Oct.30th. 1943 No.1/B)

Lord Privy Seal: Badoglio.

From the High Command, Jan 20th. 1944,

4559

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/53

KINGS DECREE OF JAN.27th. 1944 n.53.

Alteration of the original text of the Laws about the situation of the Non - Commissioned Officers of the R.Army.

Vittorio Emanuele III
King of Italy,

Whereas the original text of the laws about the situation of the Non-Commissioned Officers of the R.Army,approved by Kings Decree of Sept.15th. 1932,No.1514 and the following alterations;
Whereas Art.18 comma 1 of the Law of Jan 19th. 1939 No.129;
Whereas Kings Decree of Oct.30 1943 No.2/B;
Whereas Kings Decree of Nov.10th. 1943 No.5/B;
Having considered necessary this alteration in consequence of war,
Having heard the Council of the Ministers,
At the proposal of the Under-Secretary of State of the War together with the Under-Segretary of State of the Finances;
We have decreed and decree:

Art.1.

In the original text of the Laws about the situation of the Non - Commissioned Officers of the R.Army,approved by Kings Decree of Sept. 15th. 1932 No.1514 and the following alterations are to be added after Art.31 bis the following prescriptions:
Art.31 ter. In War-time the non-commisioned officer who does not come of the active service,also if he is called up or paid as non-commissioned officer,in the case that he has demonstrated that he does not fulfil entirely his duties,can lose the rank of non-commissioned officer according to the decision of the Minister of War in consequence of the proposal of the competent authorities.
The non-commissioned officer who is caught of such a decision,is transferred in the category of soldiers as simple soldier and,if he has duties in the military service,he will be transferred to a mobilized unit without any delay.
After the period of a year where he was soldier in the mobilized

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

with the Under-Segretary of State of the Finances;
We have decreed and decree:

Art.1.

In the original text of the Laws about the situation of the Non - Commissioned Officers of the R.Army,approved by Kings Decree of Sept. 15th. 1932 No.1514 and the following alterations are to be added after Art.31 bis the following prescriptions:

Art.31 ter. In War-time the non-commisioned officer who does not come of the active service,also if he is called up or paid as non-commissioned officer,in the case that he has demonstrated that he does not fulfil entirely his duties,can lose the rank of non-commissioned officer according to the decision of the Minister of War in consequence of the proposal of the competent authorities.

The non-commissioned officer who is caught of such a decision,is transferred in the category of soldiers as simple soldier and,if he has duties in the military service,he will be transferred to a mobilized unit without any delay.

After the period of a year where he was soldier in the mobilized units fighting against the enemy,the soldier can be called up again in the category of non-commissioned officers with the rank of sergant according to the decision of the Minister of War in consequence of the proposal of the competent authorities.

He will have in this rank the seniority which he has had first,but it is necessary before altering the rank,that he has made a service of 6 months in every rank.

Art.2.

This decree becomes effective on the day of its publication in the special series of the Collection of Laws and Decrees of the Kingdom (Gazzetta Ufficiale del Regno,serie speciale) and will be submitted to the Legislative Assembly for conversion in Law.

The Minister of War is authorized for the presentation of this text for the Law.

We give the order to everybody to obey to the present decree and to observe it like a Law of the State.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

From the High Command, Jan.27th. 1944.

Vittorio Emanuele.

Badoglio - Jung - Orlando.

Seen: (In the sense of Kings Decree of Oct.30th. 1943 No.1/B,)
Lord Privy Seal: Badoglio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

onto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno - Sabato 19 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI FERIALI DEL MESE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente . . . . . Pag. 49

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni . . . . . Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo. Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica. Pag. 51

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole . . . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale Pag. 56

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le sue pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente . . . . . Pag. 49

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni . . . . Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo. Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica. Pag. 51

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione Pag. 52

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore. Pag. 53

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari . . . . . Pag. 54

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943-1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704 . . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole . . . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale Pag. 56

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.;

Ritenuto che è necessario provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 278 del codice di proc. pen. è così modificato:

4557

I 442

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La libertà provvisoria può essere concessa a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione e grado del giudizio, anche in pendenza del giudizio di cassazione, quando si tratti di condannato a pena detentiva non superiore ad anni quattro e, ove si tratti di pena maggiore, quando la pena residuale non superi l'anno.

La concessione del beneficio spetta al giudice della sentenza impugnata per il ricorso in cassazione.

Tale facoltà non potrà essere esercitata dopo il terzo mese dalla riapertura della Corte di Cassazione.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5-6-1941, n. 874, gli atti relativi a sequestri e pignoramenti di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensioni ed altri assegni di quiescenza, dovuti agli impiegati ed ai salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ed al personale dipendente dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, devono essere notificati nei modi previsti dall'art. 69 della legge per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18-11-1923, n. 2440)

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zo mese dalla riapertura della Corte di Cassazione.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43.

Temporanea deroga alle dispostzioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5 giugno 1941, n. 874;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia ed per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

In temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del sopracitato Testo Unico delle norme sul sequestro, previsti dall'art. 69 della legge per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18-11-1923, n. 2440)

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le merci soggette a tesseramento o di largo consumo sequestate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato e se sono deteriorabili, debbono essere immediatamente restituite al consumo, quando la legge non ne disponga l'invio agli ammassi. A tale

1441
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

scopo, l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha accertato il reato, avverte nel più breve termine possibile il Prefetto della provincia che ordina la distribuzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

Ove si tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria potrà destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

Art. 2

Quando è ordinata la confisca, la restituzione al consumo è disposta, a richiesta del Pubblico Ministero o del Pretore competente per l'esecuzione, dal Prefetto il quale designa gli enti cui le merci devono essere assegnate.

Art. 3

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti gli enti designati devono corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 238 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Anche fuori dei casi di flagranza, quando non vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso od al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis.

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, saranno applicate ai sensi dell'art. 229 codice procedura penale del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

del Pretore competente per l'esecuzione, dal Prefetto il quale designa gli enti cui le merci devono essere assegnate.

Art. 3

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti gli enti designati devono corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. **45.**

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 224 e 238 codice di procedura penale;

Ritenuta la necessità di provvedere a causa delle contingenze belliche;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

[illegible] possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso od al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis.

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, saranno applicate ai sensi dell'art. 220 codice procedura penale dal procuratore generale presso la corte di appello nel termine di giorni venti dalla denuncia che il procuratore del Re, sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a fargli per la riconosciuta illegalità del fermo ovvero per la mancata traduzione del fermato nelle carceri, subito dopo il di lui interrogatorio.

Il procuratore del Re, ove ricorra la ipotesi di cui sopra, procederà per citazione direttissima, applicando, ove si tratti di un reato di competenza del pretore, il disposto dell'art. 31 capoverso codice procedura penale.

1446
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il procuratore del Re deve trasmettere ogni sette giorni al procuratore generale, con le sue osservazioni, l'elenco degli individui fermati e rinchiusi nelle carceri, che il direttore delle carceri giudiziarie o il pretore, quale direttore delle carceri mandamentali, sono a loro volta tenuti ad inviargli ogni sette giorni. All'elenco saranno uniti i verbali di fermo.

Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nel caso di inosservanza di queste norme, il procuratore generale deve informare dettagliatamente il Ministero della Giustizia.

Art. 3

L'art. 224 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Nella flagranza del reato (art. 237 C. P. P.) o nel caso di evasione (art. 385 C. P.), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accerterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accerterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 609 C. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P.. Riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato

Quando la perquisizione domiciliare non possa essere compiuta perchè non ricorre alcuno dei casi di flagranza di reato, l'abitazione sarà piantonata e sarà impedito a chicchessia di uscirne senza giustificato motivo sino all'inizio delle operazioni.

Ogni disposizione contraria al presente decreto-legge è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verificatesi temporanee deficienze delle «marche Cicerone», ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gliatamente il Ministero della Giustizia.

Art. 3

L'art. 224 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Nella flagranza del reato (art. 237 C. P. P.) o nel caso di evasione (art. 385 C. P.), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accerterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accerterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 609 C. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P.. Riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di violazione colposa delle norme relative alle perquisizioni, il Procuratore del Re riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 229 C.P.P., che dovrà avvenire sempre nel termine di giorni venti dalla comunicazione. La perquisizione in tempo di notte ad iniziativa della polizia giudiziaria è vietata in ogni altro caso, compreso quello previsto dall'art. 41 della legge di pubblica sicurezza, nel quale occorrerà che essa sia autorizzata dal procuratore del Re o dal pretore competenti per territorio con decreto motivato, dopo la enunciazione degli indizi e delle ragioni di sospetto che gravano a carico dell'individuo a cui danno deve procedersi alla perquisizione.

slative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 178)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verificatesi temporance deficienze delle «marche Cicerone», ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nelle circoscrizioni giudiziarie in cui mancano o vengono a mancare per le contingenze di guerra le marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori previste dal R. D. 25 giugno 1940, n. 954, il contri-

1448

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

buto relativo si riscuote applicando sugli atti prescritti apposite bollette di riscossione staccate da blocchetti a madre e figlia.

Art. 2

I blocchetti sono di cento pagine ciascuno, numerate nella madre e nella figlia. Ogni pagina deve avere complessivamente la lunghezza di 6 cm. e la larghezza di cm. 4; la pagina sarà perforata al centro nel senso della larghezza, in modo che, effettuando il distacco della «figlia», questo risulti di cm. 3 x 4.

Art. 3

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: «marca Cicerone».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei contributi.

Essi applicheranno sugli atti giudiziari la bolletta che deve essere distaccata dal bollettario solo al momento dell'uso, seguendo la linea di perforazione esi-

Art. 8

Si osserveranno tutte le altre norme in vigore che non siano contrarie al presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. **47.**

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti d'istruzione media del territorio occupato, sprovvisti dei documenti prescritti dall'art. 1 comma 2, lettere a) e b) del R.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

distacco della «figlia», questo risulti di cm. 3 x 4.

Art. 3

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: «marca Cicerone».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei contributi.

Essi applicheranno sugli atti giudiziari la bolletta che deve essere distaccata dal bollettario solo al momento dell'uso, seguendo la linea di perforazione esistente tra la bolletta madre e quella figlia.

Art. 7

I versamenti delle somme ricavate saranno effettuati sul conto corrente postale già esistente con l'Ente Nazionale di Previdenza in Roma.

I Cancellieri dirigenti ogni quindici giorni comunicheranno ai sindacati fornitori i versamenti effettuati e restituiranno agli stessi i tronconi dei blocchetti esauriti, trattenendo le distinte di cui al capoverso dell'art. 5.

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti d'istruzione media del territorio occupato, sprovvisti dei documenti prescritti dall'art. 1 comma 2, lettere a) e b) del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1269, la immatricolazione nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore può essere fatta in base a dichiarazione scritta, autenticata da pubblico ufficiale e contenente le complete ed esatte generalità del richiedente, con la quale lo stesso precisi il titolo di studio conseguito ed il relativo Istituto.

Sarà parimenti dato corso su presentazione di una dichiarazione dell'interessato, autenticata da pubblico ufficiale e attestante la sua situazione amministrativa e didattica, in luogo del foglio di congedo previsto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dall'art. 9 dell'anzidetto R.D., al trasferimento da una ad altra sede degli studenti di Università o Istituti superiori, in corso di studi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma che precede.

Art. 2

Le immatricolazioni ed i trasferimenti di cui allo art. 1 sono disposti con riserva, salvo conferma, non appena, su presentazione da parte dell'interessato dei documenti prescritti, sarà accertata la verità delle dichiarazioni fatte.

Con la stessa espressa riserva si provvederà al rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di depositare presso la Segreteria dell'Università appena possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, i titoli ed i certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2., lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari è istituita una sessione straordinaria di esami per i corsi di studio di seguito indicati e limitatamente a quelle discipline per le quali, a giudizio delle Autorità Accademiche, potranno costituirsi commissioni esaminatrici.

Corso di studio per il diploma di Statistica;
Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche e demografiche;
Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;
Corso di studio per la laurea in Lettere;
Corso di studio per la laurea in Filosofia;
Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;
Corso di studio per la laurea in Pedagogia;
Corso di studio per la laurea in Chimica;
Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;
Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;
Biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria;
Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;
Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria: limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerle, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dichiarazioni fatte.

Con la stessa espressa riserva si provvederà al rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di depositare presso la Segreteria dell'Università appena possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, i titoli ed i certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2., lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il R. Decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il R. Decreto 13 luglio 1939, n. 1168;

sione straordinaria di esami per i corsi di studio di seguito indicati e limitatamente a quelle discipline per le quali, a giudizio delle Autorità Accademiche, potranno costituirsi commissioni esaminatrici.

Corso di studio per il diploma di Statistica;

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche e demografiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;

Corso di studio per la laurea in Lettere;

Corso di studio per la laurea in Filosofia;

Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;

Corso di studio per la laurea in Pedagogia;

Corso di studio per la laurea in Chimica;

Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;

Biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria;

Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;

Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria: limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerle, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari sono facoltate, limitatamente alla predetta sessione straordinaria di esami, a nominare commissioni esaminatrici in maniera difforme da quella indicata dallo art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 4

Per essere ammessi alla sessione di esame è necessario comprovare la qualità di studente universitario, mediante esibizione della tessera di riconoscimento, o del libretto di iscrizione, ovvero di altro documento ritenuto equivalente dal Rettore dell'Università.

1452

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ciascuno ammesso dovrà rilasciare dichiarazione scritta, sotto pena di sanzioni disciplinari ed eventualmente penali, circa la regolarità della propria iscrizione presso la Università di provenienza.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943 - 1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Univernità e dei Presidi di Facoltà e Scuole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto - Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto - Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943 - 1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 50.

Norme per la nomina dei Rettori delle Università e dei Direttori degli Istituti di istruzione superiore e dei presidi di Facoltà e Scuole

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto - Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto - Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decrettiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

1454
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B

Ritenuta la necessità per causa di guerra di sospendere l'annuale sessione di esami di Stato per l'abilitazione professionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quelli per l'Interno e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente articolo 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e dal Direttore amministrativo di una Università o Istituto universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.

Art. 4

Possono ottenere il certificato di abilitazione condizionata:

1. – coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e non abbiano potuto partecipare alle passate sessioni di esami di Stato per essersi trovati nella condizione: *a)* di arruolati volontari o trattenuti o richiamati alle armi o di mobilitati nelle formazioni della Croce Rossa Italiana o di internati durante l'attuale guerra o di confinati dal cessato regime; *b)* di residenti all'estero o nei territori già annessi all'Italia, rimpatriati dopo il 30 giugno 1941;

2. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e siano stati dichiarati non idonei in una o più sessione di esami di Stato, sempreché non si tratti di inidoneità riportata in entrambe le sessioni del 1942 e del 1943.

Art. 5

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione condizionata all'esercizio della professione, il candidato deve presentare domanda su carta legale al rettore o direttore dell'Università o Istituto, con la indicazione delle generalità complete e della residenza sua e della famiglia, unendo il titolo originale o il certificato di laurea o di diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno.

Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per la Opera Universitaria a favore dell'Università che rilascia il certificato.

Qualora l'Università che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovrà versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Università di provenienza del laureato o diplomato

Art. 6

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.

Coloro i quali siano stati abilitati con riserva e non si siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in essi siano stati dichiarati non idonei decadono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 59 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B

Ritenuta la necessità per causa di guerra di sospendere l'annuale sessione di esami di Stato per l'abilitazione professionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quelli per l'Interno e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente articolo 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e dal Direttore amministrativo di una Università o Istituto universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.

Qualora l'Università o Istituto, indicato nel comma precedente, si trovi in zona non retta dall'amministrazione del Regio Governo, il certificato di abilitazione provvisoria può essere rilasciato anche da Università o Istituto diverso.

Art. 4

L'Università o Istituto di cui all'art. 3 rilascia i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale:

1. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nell'anno accademico 1942-43;

2. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nell'anno accademico 1941-42 e che non abbiano ottenuto il certificato di abilitazione provvisoria.

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione condizionata all'esercizio della professione, il candidato deve presentare domanda su carta legale al rettore o direttore dell'Università o Istituto, con la indicazione delle generalità complete e della residenza sua e della famiglia, unendo il titolo originale o il certificato di laurea o di diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno.

Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per la Opera Universitaria a favore dell'Università che rilascia il certificato.

Qualora l'Università che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovrà versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Università di provenienza del laureato o diplomato.

Art. 6

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.

Coloro i quali siano stati abilitati con riserva e non si siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in essi siano stati dichiarati non idonei decadono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 69 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — REALE — CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

BRINDISI - TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

404

33/57

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, Mercoledì 23 Febbraio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52
Costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata . Pag. 57

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53
Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 54
Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai Tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale. . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55
Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960 . . Pag. 60

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944
Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1 febbraio 1944.
Nomina del Commissario della C. I. T. . Pag. 63

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944
Nomina del Commissario Straordinario della Banca d'Italia. . . . . . Pag. 63

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944
Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli. . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.
Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli . . . . . Pag. 64

LEGGI E DECRETI

Costituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Un fascicolo 4
Arretrato 8
Nel Regno . . . . . Abbonamento annuo . . . L. 100
Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . . L. 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52
Costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata . . . Pag. 57

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53
Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito . . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 54
Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai Tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55
Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960 . . . Pag. 60

REGIO DECRETO 1 febbraio 1944, n. 56
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1944
Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazioni Naz. Combattenti Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra. . . . . . Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi di guerra. . . . . Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1 febbraio 1944
Nomina del Commissario della C. I. T. . . Pag. 63

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944
Nomina del Commissario Straordinario della Banca d'Italia. . . . . . Pag. 63

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944
Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli. . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944
Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli . . . . . Pag. 64

LEGGI E DECRETI

Costituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata.

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. Decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra, di intesa coi Ministri della Marina e della Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita una sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate con sede in Ostuni, composta da un presidente di grado non inferiore al grado di generale di corpo d'armata o equiparate, di 12 giudici dei quali 7 ufficiali generali di grado non superiore a quelle di generale di divisione od equiparato appartenenti rispettivamente 3 al R. Esercito, 2 alla R. Marina, 2 alla R. Aeronautica, di un Magistrato militare di grado equiparato appartenente al corpo della Giustizia Militare con funzione di consigliere relatore e di quattro magistrati ordinari di grado non inferiore al quinto.

Art. 2

Le funzioni del pubblico Ministero presso la sezione di Tribunale Supremo Militare sono esercitate da un sostituto procuratore generale militare del Re il quale può essere coadiuvato da uno o più ufficiali generali della Giustizia militare. Detto sostituto procuratore generale eserciterà anche le altre funzioni del procuratore generale militare del Re nei territori delle terre liberate.

Art. 3

La sezione di Tribunale Supremo Militare giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici dei quali, uno è ufficiale generale o equiparato, possibilmente della forza armata cui appartiene il ricorrente, uno è magistrato militare con funzione di consigliere relatore e due sono magistrati ordinari.

Quando nello stesso procedimento vi siano più

l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 6

Quando il ricorrente avverso sentenza del tribunale, composto ai sensi dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, riveste il grado di generale di divisione o corrispondente, o grado superiore, assume le funzioni di presidente della sez. di Tribunale Supremo un generale d. Armata o grado corrispondente della Forza armata alla quale appartiene il ricorrente, estratto a sorte. Il presidente della sezione di Tribunale Supremo interviene nel collegio al posto del giudice militare.

La estrazione a sorte del Presidente è fatta con le modalità di cui all'art. 18 dell'ordinamento giudiziario militare.

Art. 7

Davanti alla sezione di Tribunale Supremo Militare la difesa è affidata ad avvocati anche non iscritti nell'albo speciale della cassazione, purchè contino almeno dieci anni di iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 8

Gli eventuali spostamenti della sede della sezione di Tribunale Supremo Militare sono stabiliti con decreto del Ministro della guerra.

Art. 9

La sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate funziona anche come sezione del Tribunale Supremo Militare di guerra, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 10

Sono applicabili alla sezione di Tribunale Supremo Militare e alla procura generale militare tutte le norme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 455021

militare per le terre liberate con sede in Ostuni, composta da un presidente di grado non inferiore al grado di generale di corpo d'armata o equiparato, di 12 giudici dei quali 7 ufficiali generali di grado non superiore a quello di generale di divisione od equiparato appartenenti rispettivamente 3 al R. Esercito, 2 alla R. Marina, 2 alla R. Aeronautica, di un Magistrato militare di grado equiparato appartenente al corpo della Giustizia Militare con funzione di consigliere relatore e di quattro magistrati ordinari di grado non inferiore al quinto.

Art. 2

Le funzioni del pubblico Ministero presso la sezione di Tribunale Supremo Militare sono esercitate da un sostituto procuratore generale militare del Re il quale può essere coadiuvato da uno o più ufficiali generali della Giustizia militare. Detto sostituto procuratore generale eserciterà anche le altre funzioni del procuratore generale militare del Re nei territori delle terre liberate.

Art. 3

La sezione di Tribunale Supremo Militare giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici dei quali, uno è ufficiale generale o equiparato, possibilmente della forza armata cui appartiene il ricorrente, uno è magistrato militare con funzione di consigliere relatore e due sono magistrati ordinari.

Qualora nello stesso procedimento vi siano più ricorrenti appartenenti a forze armate diverse interviene l'ufficiale generale della R. Aeronautica o della R. Marina designato dal presidente.

Art. 4

Le funzioni di consigliere relatore presso la sezione di Tribunale Supremo possono essere disimpegnate anche da un magistrato ordinario.

Art. 5

La composizione del collegio resta immutata anche quando giudica nei casi previsti dall'art. 45 della quale appartiene il ricorrente, estratto a sorte. Il presidente della sezione di Tribunale Supremo interviene nel collegio al posto del giudice militare.

La estrazione a sorte del Presidente è fatta con le modalità di cui all'art. 18 dell'ordinamento giudiziario militare.

Art. 7

Davanti alla sezione di Tribunale Supremo Militare la difesa è affidata ad avvocati anche non iscritti nell'albo speciale della cassazione, purchè contino almeno dieci anni di iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 8

Gli eventuali spostamenti della sede della sezione di Tribunale Supremo Militare sono stabiliti con decreto del Ministro della guerra.

Art. 9

La sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate funziona anche come sezione del Tribunale Supremo Militare di guerra, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 10

Sono applicabili alla sezione di Tribunale Supremo Militare e alla procura generale militare tutte le norme previste dall'ordinamento giudiziario militare e dalla legislazione vigente in quanto compatibili col presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

I-460
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO

Visto, (al sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1 B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53

Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dopo l'art. 31 bis è aggiunto il seguente:

« Art. 31 ter. In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, stro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Gli verrà conferita in detto grado l'anzianità originariamente attribuitagli, ma non potrà ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio ».

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO

Visto, (al sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 72 gennaio 1944, n. 54

Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53

Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dopo l'art. 31 bis è aggiunto il seguente:

« Art. 31 ter. In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Il sottufficiale colpito da tale provvedimento è trasferito nella categoria dei militari di truppa quale semplice soldato e qualora abbia obblighi di servizio militare è senz'altro inviato a reparti mobilitati.

Trascorso il periodo di un anno quale soldato nei reparti mobilitati a contatto con il nemico, il militare può essere riammesso nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Il provvedimento di cui al precedente comma è preso dopo che il militare abbia dimostrato di adempiere pienamente ai suoi doveri.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO

Visto, d'ordine del Re: il 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 72 gennaio 1944, n. 54

Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra, d'intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e col Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale militare e militarizzato ed ai civili che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano abbandonato volontariamente il territorio della loro abituale residenza, occupato dal nemico, per recarsi nei territori liberati e mettersi a disposizione del Governo Nazie-

1462
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nale, è concessa la medaglia di benemerenza per i volontari di guerra, istituita col R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163.

Art. 2

I militari, i militarizzati ed i civili che nell'attraversare le linee nemiche per raggiungere il territorio liberato abbiano compiuto specifici atti di valore, potranno essere proposti per la concessione di ricompense al valor militare.

Art. 3

I Ministeri dell'Interno, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica stabiliranno d'intesa le norme esecutive del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — ORLANDO

Visto: nei sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55

Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30-12-1923, n. 2960.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, di concerto col Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE III

BADOGLIO - JUNG

Visto: nei sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento del prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 il prezzo di vendita dei seguenti tipi di sali commestibili per provvista di bordo sono aumentati come segue:

Sale comune	da L.	25	a L.	50	al	quintale
Sale macinato	»	»	35	»	»	70	»	»
Sale raffinato	»	»	60	»	»	120	»	»
Sale superiore niveo	»	»	180	»	»	360	»	»

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3

I Ministeri dell'Interno, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica stabiliranno d'intesa le norme esecutive del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55

Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30-12-1923, n. 2960.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960:

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Su proposta del Capo del Governo, di concerto col Sottosegretario di Stato alle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

In temporanea deroga all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e fino a quando non sarà diversamente disposto, sono ammessi i comandi di impiegati da una ad altra amministrazione centrale, nonchè i comandi di impiegati delle amministrazioni provinciali presso le rispettive amministrazioni centrali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento del prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 il prezzo di vendita dei seguenti tipi di sali commestibili per provvista di bordo sono aumentati come segue:

Sale comune	da L.	25	a L.	50	al	quintale
Sale macinato	» »	35	» »	70	»	»
Sale raffinato	» »	60	» »	120	»	»
Sale superiore niveo	» »	180	» »	360	»	»

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944.

Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme integrative ed esecutive del citato R. D. L. 31-1-1944, n. 41.

DECRETA:

Art. 1

La liquidazione delle somme dovute in base all'art. 5 del R. D. L. 31 gennaio 1944 agli esattori delle imposte dirette, a titolo di rimborso delle maggiori spese di riscossione, sarà effettuata a periodi bimestrali.

Art. 2

Gli esattori, per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, devono, entro il 15 del mese successivo alla scadenza della rata, presentare alla Intendenza di Finanza del capoluogo della Provincia in cui ha sede l'Esattoria, apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso, e dei relativi tributi e contributi versati;

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo

Art. 3

Gli Intendenti di Finanza, in base alla domanda ed agli elementi di cui all'art. 2, procedono, entro un mese dal termine assegnato agli esattori con lo stesso art. 2, alla liquidazione provvisoria delle somme dovute, che saranno pagate agli interessati nella misura dei 4/5.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione definitiva del rimborso per maggiori spese per l'intero anno, entro i limiti del gettito complessivo dell'aliquota straordinaria di aggio.

Salerno, 5 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938 n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra, con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3 per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme integrative ed esecutive del citato R. D. L. 31-1-1944, n. 41.

DECRETA:

Art. 1

La liquidazione delle somme dovute in base all'art. 5 del R. D. L. 31 gennaio 1944 agli esattori delle imposte dirette, a titolo di rimborso delle maggiori spese di riscossione, sarà effettuata a periodi bimestrali.

Art. 2

Gli esattori, per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, devono, entro il 15 del mese successivo alla scadenza della rata, presentare alla Intendenza di Finanza del capoluogo della Provincia in cui ha sede l'Esattoria, apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso, e dei relativi tributi e contributi versati;

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo dall'applicazione del R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 23/B nonchè da ogni altra disposizione successiva concernente il trattamento economico, e dei tributi e contributi relativi.

c) da uno specchio dimostrante l'aggio normale liquidato durante il bimestre oggetto della richiesta in confronto a quello liquidato nel corrispondente bimestre dell'anno 1943.

Tali elenchi e specchio saranno controllati e vistati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione definitiva del rimborso per maggiori spese per l'intero anno, entro i limiti del gettito complessivo dell'aliquota straordinaria di aggio.

Salerno, 3 febbraio 1944

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938 n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra, con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento nelle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1. febbraio p. v. il generale Ugo Sprega è nominato Commissario per provvedere, ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sensi del richiamato art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943 n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'*Opera Nazionale Orfani di Guerra*.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Associazione Nazionale Combattenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938, n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede Centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. il Generale Niccolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 8/B, alla gestione delle sedi secon-

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti il D. L. 19 dicembre 1918, n. 2055, le leggi 2 giugno 1930, n. 820 ed 11 aprile 1935, n. 846, nonchè le successive norme concernenti l' istituzione e l'organizzazione dell'*Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra*, con sede centrale in Roma;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alle sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943 n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1. febbraio p. v. il Ten. Col. Francesco Paolo Marceca è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 14 agosto 1943, n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi di guerra*. Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 161, 22 gennaio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agl' Invalidi di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Associazione Nazionale Combattenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938, n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede Centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. il Generale Niccolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943 n. 8/B alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale Combattenti*.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944

BADOGLIO

mutilati ed invalidi di guerra, con sede centrale in Roma;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alle sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943 n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1. febbraio p. v. il Ten. Col. Francesco Paolo Marceca è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 14 agosto 1943, n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi di guerra*. Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agl' Invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 25 marzo 1913, n. 481 con la quale fu istituita l'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, con sede centrale in Roma;

Visto il Decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573; il R. D. 17 aprile 1921, n. 697; il R. D. L. 29 aprile 1937, n. 682, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2178; il R. D. L. 18 agosto 1942,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 1175 e le altre norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Opera predetta;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. l'avvocato Donato Mormando è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi di Guerra.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 1 febbraio 1944

Nomina del Commissario della C. I. T.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visti i RR. DD. 6 agosto 1926, n. 1430 e 17 febbraio 1927, n. 226;

Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle sedi secondarie della C.I.T. in relazione alle presenti contingenze;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Comm. Enrico Linzi è nominato Commissario per la gestione delle sedi secondarie della Società anonima per azioni « Compagnia Italiana Turismo » (C.I.T.) con gli stessi poteri attribuiti agli organi centrali di amministrazione della stessa, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi dello Statuto, spettano al consiglio di amministrazione ed alla direzione.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi ed agenzie comprese nel territorio sopra indicato, il Commissario può delegare la firma dell'ente ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 1 febbraio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario della Banca d' Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 Giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Arturo Atti fu Carlo, Consigliere Superiore anziano della Banca d'Italia, è nominato Commissario della Banca stessa per il territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario rappresenta la Banca d'Italia ed ha la firma dell'Istituto. Egli riassume in sè le funzioni ed esercita i poteri che, ai sensi dello Statuto, sono propri del Consiglio Superiore, del Governatore, del [illegible] del Vice Direttore Generale della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A decorrere dal 1 febbraio p. v. l'avvocato Donato Mormando è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8 B, alla gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi di Guerra.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 1 febbraio 1944

Nomina del Commissario della C. I. T.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8 B;
Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;
Visti i RR. DD. 6 agosto 1926, n. 1430 e 17 febbraio 1927, n. 226;
Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle sedi secondarie della C.I.T. in relazione alle presenti contingenze;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Comm. Enrico Linzi è nominato Commissario della società anonima per azioni « Compagnia Italiana Turismo » — C.I.T. — costituita con atti a rogito notaio Metello Mencarelli di Roma in data 17 marzo e 1 aprile 1927, registrati in Roma il 20 marzo 1927 al n. 1238, per provvedere alla gestione delle agenzie e sedi secondarie nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza e la firma legale della Società e vi sostituisce [illegible] grado di direttore di sede.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 1 febbraio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario della Banca d' Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 Giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;
Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8 B;
Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Arturo Atti fu Carlo, Consigliere Superiore anziano della Banca d'Italia, è nominato Commissario della Banca stessa per il territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario rappresenta la Banca d'Italia ed ha la firma dell'Istituto. Egli riassume in sè le funzioni ed esercita i poteri che, ai sensi dello Statuto, sono propri del Consiglio Superiore, del Governatore, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale della Banca. Le deliberazioni di cui ai paragrafi 1°, 2°, 3° 16° e 17° dell'art. 20 dello Statuto della Banca d'Italia non saranno efficaci fin quando non abbiano riportato la approvazione espressa del Ministro delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario può essere coadiuvato da un Vice Commissario, da nominarsi con Decreto del Capo del Governo, che ne preciserà le funzioni ed i poteri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4

Limitatamente ai rapporti interni con le Sedi, succursali ed Agenzie il Commissario può delegare la firma dell'Istituto ad un impiegato superiore che abbia grado di Direttore di Sede.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. Tel. 2 febbraio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Vice-commissario della Banca d' Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, col quale veniva nominato un Commissario alla Banca d'Italia;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Vice-commissario della Banca stessa:

DECRETA:

Art. 1

Il Cav. Uff. Rag. Adineto Pettinari fu Guglielmo è nominato Vice commissario della Banca d'Italia per il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 27 gennaio 1944, n. 22:

Decreta:

Art. unico

Il Signor Cesare Ricciardi è nominato Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. Tel. 2 febbraio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 33 dello Statuto del Banco di Napoli approvato con Decreto 30 aprile 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente Decreto il Sig. Rag. Giuseppe Frignani cessa dalla carica di Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 2

Il Signor Rag. Arturo Rossignoli è nominato Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8 B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, col quale veniva nominato un Commissario alla Banca d'Italia;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Vice-commissario della Banca stessa:

DECRETA:

Art. 1

Il Cav. Uff. Rag. Adineto Pettinari fu Guglielmo è nominato Vice commissario della Banca d'Italia per il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. unico

Il Signor Cesare Ricciardi è nominato Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 2 febbraio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 33 dello Statuto del Banco di Napoli approvato con Decreto 30 aprile 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente Decreto il Sig. Rag. Giuseppe Frignani cessa dalla carica di Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 2

Il Signor Rag. Arturo Rossignoli è nominato Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 2 febbraio 1944

BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

LITOTIPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO

1472

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/50

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 85° — Salerno, mercoledì 23 febbraio 1944 — N. 5

MODALITA' PER LE INSERZIONI

8,00, per ogni ... 10,00 ...

... 60,00, per ... 100,00, per ...

... 2,00 ...

Dalle rappresentanze diplomatiche e consolari ... l'inserzione ...

Ove non si realizzino tali condizioni e ove vi sia ritardo nel luogo o nella località prescritti per le inserzioni pervenute in anticipo, gli estratti per le quali sia richiesta la urgenza verranno pubblicati su foglio a parte di foglio contenente le sole inserzioni urgenti e la relativa dell'urgenza.

È data condizione che l'interessato verifichi, all'atto della richiesta, con i dati dovuti anche a prezzo della copia che rimanga in bianco.

Tale prezzo viene preventivamente determinato in lire 500 che saranno ... ricevuta della copia eseguita, comparata, raffrontata e ritirata ... personalmente ... le parti ... la più richiedente la pubblicazione di urgenza.

L'Ufficio di pubblicazione della Gazzetta non assume verun responsabilità ... ordine alla pubblicazione ... degli avvisi e scadenza di termini ... che non pervengano almeno 20 giorni prima della scadenza del termine ... medesimo.

... [illegible] ... della Gazzetta ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible]

Dalle prefiture [illegible] Regio decreto [illegible]

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenze di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

COMMERCIALI

CREDITO COOPERATIVO TORRESE - IRPINO
Società per Azioni con Sede in Cava dei Tirreni (Salerno)
Capitale interamente versato L. 1.500.000
Riserva L. 690.000

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Cava dei Tirreni, nella sede sociale, per il giorno 15 marzo 1944, alle ore 11, in prima convocazione, e per il giorno successivo, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

2) Bilancio e conto Profitti e Perdite al 31 dicembre 1943;

3) Nomina di Amministratori scaduti per compiuto quadriennio.

Cava dei Tirreni, 12 febbraio 1944.

Per il Consiglio di Amministrazione
(F. Della Monica)

28 A (pagamento) (Urgente)

AMMORTAMENTO DI ASSEGNI BANCARI

Con istanza del 23 agosto 1943, il signor Giovanni Bottiglieri, domiciliato in Torre del Greco alla via Gaetano De Bottis N. 98, ha denunziato al sig. Presidente del Tribunale di Napoli lo smarrimento in seguito a furto dei seguenti assegni bancari, intestati e girati a lui: 1) assegno del Credito Italiano N. 96985 per lire 10.00; 2) Assegno del Credito Italiano numero 18331 per lire 20.000; 3) Assegno del Credito Italiano N. 18332 per lire 20.000; 4) Assegno della Banca d'Italia emesso dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco in data 6 luglio 1943 n. 28191 (fol. N. 1982) a favore di Lucia Bottiglieri e girato a Giovanni Bottiglieri per lire 5000; 5) Assegno della Banca d'Italia emesso il 6 luglio 1943 dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco N. 28192 (fol. n. 19883) a favore di Carmela Bottiglieri e girato a Giovanni Bottiglieri per lire 5000; 6) Assegno della Banca d'Italia emesso dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco il 6 luglio 1943 N. 28193 (fol. N. 19282) a favore di Lucia Bottiglieri, e girato Giovanni Bottiglieri per lire 5000; 7) Assegno della Banca d'Italia emesso dalla Banca Credito Popolare di Torre del Greco il 6 luglio 1943 N. 28194 (fol. N. 19892) a favore di Margherita Bottiglieri e girato a Giovanni Bottiglieri per lire 5000; 8) Assegno della Banca d'Italia emesso dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco il 7 luglio 1943 N. 28200 (fol. 90212) a favore di Giuseppe e Maria Bottiglieri, girato a Giovanni Bottiglieri per lire 50.000; 9 Assegno del Credito Italiano di Roma N. 942263 in data 21 luglio 1943 emesso a favore di Giovanni Bottiglieri per lire 5000; 10) Assegno del Credito Italiano di Roma N. 942264 in data 21 luglio 1943 emesso a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

favore di Giovanni Bottiglieri per lire 5000; 12) Assegno del Credito Italiano di Roma N. 942266 in data 21 luglio 1943 emesso a favore di Giovanni Bottiglieri per lire 5000; 13) Assegno del Banco di Napoli, Agenzia di Torre del Greco N. 002112 emesso in data 8 luglio 1943 a favore di Michele Garofalo e girato a Giovanni Bottiglieri per lire 25.000.

Ed il signor Presidente del Tribunale di Napoli con decreto del 6 dicembre 1943 registrato il diciotto dicembre detto anno con bolletta N. 436, ha autorizzato il pagamento degli assegni suddetti, decorso il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.

S'invita chiunque abbia interesse a proporre eventuali opposizioni nel termine come sopra stabilito, a mente dell'art. 70 del R. D. 21 Dicembre 1933 n. 1736.

Napoli, 19 febbraio 1944

Avv. Pietro Scognamiglio

20 (X ingannevole)

AMMORTAMENTO DI ASSEGNI BANCARI SMARRITI

Con istanza del 27 Agosto 1943 il Sig. Miele Raffaele di Carlo Alberto, domiciliato in Torre del Greco alla Via Nazionale N. 101, ha denunciato al Sig. Presidente del Tribunale di Napoli lo smarrimento dei seguenti assegni bancari: cinque da Lire diecimila cadauno e quattro da Lire cinquemila, in tutto Lire settanta mila, emessi dal Credito Italiano — Agenzia di Torre del Greco — il 27 Maggio 1943 in testa a Miele Raffaele, senza alcuna girata a facienti parte di un gruppo di assegni di Lire duecento mila emessi a favore di esso Miele Raffaele. Ed il Sig. Presidente del Tribunale di Napoli con decreto del 31 Gennaio 1944, registrato il 3 Febbraio successivo con bolletta N. 672, ha autorizzato il pagamento degli assegni suddetti, decorso il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.

S'invita chiunque abbia interesse a proporre eventuali opposizioni nel termine come sopra stabilito, a mente dell'art. 70 del R. D. 21 Dicembre 1933 n. 1736.

Torre del Greco, 19 febbraio 1944

Avv. Tobia Sorrentino

30 (X ingannevole)

1478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

1476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

By decree of the same date, His Majesty the King has appointed, on proposal of the Head of the Government, the following Ministers:

- for Foreign Affairs: His Excellency the Marshal of Italy, Cav. Pietro Badoglio

- for the Interior: His Excellency Avv. Vito Reale

- for Finance: His Excellency Guido Jung

- for War: His Excellency: General Taddeo Orlando

- for National Education: His Excellency Prof. Giovanni Cuomo

- for Public Works: His Excellency Avv. Raffaele De Caro

- For Agriculture and Forestry: His Excellency Falcone Lucifero

- for Communications: His Excellency Prof. Avv. Tommaso Siciliani

- for Industry, Commerce and Labor: His Excellency Prof. Epicarmo Corbino

By decree dated 15th instant, His Majesty the King has, for the same reasons, on proposal of the Head of the Government, revoked from the office of Minister of Grace and Justice, Dr. Gaetano Azzariti and has accepted the resignation of Dr. Giuseppe De Santis as Under-secretary of State for the same department.

By decree of the same date, His Majesty the King has, on proposal of the Head of the Government, appointed His Excellency Avv. Ettore Casati as Minister of Grace and Justice.

1477

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/45

By decree dated 11 February 1944 His Majesty the King, considering that as a result of actual contingencies, the following Ministers find themselves unable to exercise their funtions, has, on proposal of the Head of the Government, provided the revocation:

- of Dr. Raffaele Guariglia of Minister of Foreign Affairs
- of De. Umberto Ricci of Minister of Interior
- of Dr. Bartolini of Minister of Finance
- of General Antonio Sorice of Minister of War
- of Dr. Leonardo Severi of Minister of National Education
- of Dr. Antonio Romano of Minister of Public Works
- of Senator Alessandro Brizi of Minister of Agriculture and Forestry
- of General Federico Amoroso of Minister of Communications.

4314

33/47

R.D.L. 11 Feb.1944 No.30.
Provisions concerning the restitution to the Italian Aiministration of Territories till now subject to the Allied Military Government. Page.38.

R.D.L. 11 Feb.1944 No.31.
Provisions concerning the Juridical Position of Italian Liberated Territories. Page.39.

R.D.L. 11 Feb.1944 No.32.
Provisions concerning Economy and Finance for the Territories of the Kingdom already subject to the Allied Military Government. Page.40.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.33.
Rules for the payment of matured interests on the Quinquennial 5% Treasury Bonds with prizes, created with R.D.L.26 May 1943 No.398 and not committed to the Signers. Page.40.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.34.
Resume duties of Statal Administration's Pensioners. Page.41.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.35.
Authorization for the production of notes of the State in exception to the norms the rules of them are fixed in the R.D.L. 20 May 1935 No.274. Page.42.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.36.
Emancipation or ration-rules of liqueurs imposing the belonging taxes. Page.42.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.37.
Emancipation of ration-rules of alcohols and institution of a tax of State belonging to them. Page.43.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.38.
Rules for the materials of fat and for the production of soap. Page.44.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rules for the payment of matured interests on the Quinquennial 5% Treasury Bonds with prizes, created with R.D.L. 26 May 1943 No.398 and not committed to the Signers. Page.40.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.34.

Resume duties of Statal Administration's Pensioners. Page.41.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.35.

Authorization for the production of notes of the State in exception to the norms the rules of them are fixed in the R.D.L. 20 May 1935 No.874. Page.42.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.36.

Emancipation of ration-rules of liqueurs imposing the belonging taxes. Page.43.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.37.

Emancipation of ration-rules of alcohols and institution of a tax of State belonging to them. Page.43.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.38.

Rules for the materials of fat and for the production of soap. Page.44.

R.D.L. 31 Jan.1944 No.39.

Major enrolments for the probable norm of the expenses of some ministries for the financial period 1943 - 1944. Page.46.

R.D.L. 31 Jan 1944. No.40.

Increase of the general taxes for the import of manufactured tobacco imported for personal use. Page.47.

R.D.L. 31 Jan 1944.No.41.

Re-disintegration on behalf of tax-gatheress of greatest expenses for collecting. Page.48.

4[illegible]3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

320

33/46

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 7

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 16 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capiluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato: Intendenza di finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 28

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi. Pag. 44

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 29

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 46

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale. Pag. 47

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41

Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione. Pag. 48

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 39

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato Pag. 38

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 51

Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati. Pag. 39

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 52

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'ammministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato. Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 25

Misure per il pagamento degli interessi scaduti sui

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

1480

Nel Regno	Abb. annuo ₤ 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo 4	All'Estero	Abb. annuo L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 100 Un fascicolo 8	Nel Regno	Abb. annuo ₤ 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo 4	All'Estero	Abb. annuo L. 240 » semestrale » 120 » trimestrale » 60 Un fascicolo 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 39

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato . . . Pag. 38

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 41

Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati. . . . Pag. 39

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 42

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'ammministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato. . . . Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori. . . . Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 36

Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato. . . . Pag. 41

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 37

Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al regolamento allegato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874. . . . Pag. 42

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale . . . Pag. 42

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale . . . Pag. 43

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi . . . Pag. 44

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-1944. . . . Pag. 46

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale. . . . Pag. 47

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41

Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione. . . . Pag. 48

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 11 andante S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le loro funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

— del Dr. Raffaele Guariglia dalla carica di Ministro degli Esteri;

— del Dr. Umberto Ricci dalla carica di Ministro dell'Interno;

— del Dr. Bartolini dalla carica di Ministro delle Finanze;

— del Generale Antonio Sorice dalla carica di Ministro della Guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— del Dr. Leonardo Severi dalla carica di Ministro dell'Educazione Nazionale;

— del Dr. Antonio Romano dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— del Senatore Alessandro Brizi dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;

— del Generale Federico Amoroso dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha nominato, su proposta del Capo del Governo, i seguenti Ministri:

— per gli Affari Esteri: S. E. il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— per l'Interno: S. E. l'Avv. Vito Reale;

— per le Finanze: S. E. Guido Jung;

— per la Guerra: S. E. il Generale Taddeo Orlando;

— per l'Educazione Naz.le S. E. il Prof. Avv. Giovanni Cuomo;

— per i Lavori Pubblici: S. E. l'Avv. Raffaele De Caro;

— per l'Agricoltura e Foreste: S. E. l'Avv. Falcone Lucifero;

— per le Comunicazioni: S. E. il Prof. Avv. Tommaso Siciliani;

— per l'Industria, Commercio e Lavoro: S. E. il Prof. Epicarmo Corbino.

Con decreti del 15 andante S. M. il Re ha per gli stessi motivi, su proposta del Capo del Governo, revocato dalla carica di Ministro per la Grazia e Giustizia il Dr. Gaetano Azzariti ed ha accettato le dimissioni rassegnate dal Dr. Giuseppe De Santis dalla carica di Sottosegretario di Stato per il relativo Dicastero.

Con decreto di ugual data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Ministro per la Grazia e Giustizia S. E. l'Avv. Ettore Casati.

LEGGI E DECRETI

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra, per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e Foreste, per le Ferrovie, la Motorizzazione Civile ed i Trasporti in Concessione e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene assunto dal Governo Italiano nei seguenti territori, sin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

1) Territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari;

2) Isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

14821
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— per l'Interno: S. E. l'Avv. Vito Reale;

— per le Finanze: S. E. Guido Jung;

— per la Guerra: S. E. il Generale Taddeo Orlando;

— per l'Educazione Nazle S. E. il Prof. Avv. Giovanni Cuomo;

— per i Lavori Pubblici: S. E. l'Avv. Raffaele De Caro;

— per l'Agricoltura e Foreste: S. E. l'Avv. Falcone Lucifero;

— per le Comunicazioni: S. E. il Prof. Avv. Tommaso Siciliani;

— per l'Industria, Commercio e Lavoro: S. E. il Prof. Epicarmo Corbino.

Con decreti del 15 andante S. M. il Re ha per gli stessi motivi, su proposta del Capo del Governo, revocato dalla carica di Ministro per la Grazia e Giustizia il Dr. Gaetano Azzariti ed ha accettato le dimissioni rassegnate dal Dr. Giuseppe De Santis dalla carica di Sottosegretario di Stato per il relativo Dicastero.

Con decreto di ugual data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Ministro per la Grazia e Giustizia S. E. l'Avv. Ettore Casati.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il proclama n. 16 del Governo Militare Alleato;

Finanze, per la Guerra, per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e Foreste, per le Ferrovie, la Motorizzazione Civile ed i Trasporti in Concessione e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori, sin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

1) Territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari;

2) Isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — CUOMO — DE CARO — SICILIANI — DI RAIMONDO — CORBINO

Visto, al sensi del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1/B

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 31.

Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione Italiana di territori già sottoposti allo stesso;
Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la cessazione della Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori Italiani già ad essa settoposti tutti i proclami e le ordinanze finora emanate dal Generale Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate, di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, comprese le nomine e licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta in ogni caso piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare continuati e definiti da detti Tribunali, ai sensi di dette norme.

Art. 3

Chiunque entro il territorio Italiano liberato compia atti ostili o delitti contro il patrimonio in danno delle forze Militari Alleate e dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, sarà passibile delle pene previste dalle leggi penali italiane e sarà giudicato dai Tribunali Militari Alleati, secondo la propria procedura.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, salvo che si tratti di un Ufficiale o di un alto funzionario italiano, nel qual case il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale sarà richiesta di cooperare negli atti cui si ritenga necessario procedere.

Art. 4

Qualora nel territorio Italiano liberato vengano istituite da parte delle forze Armate Alleate zone militari, sarà riserbato alle stesse, nell'ambito di dette zone, ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla

1484
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione Italiana di territori già sottoposti allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n.30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la cessazione della Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori Italiani già ad essa sottoposti tutti i proclami e le ordinanze finora emanate dal Generale Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate, di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, comprese le nomine e licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta in ogni caso piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi Italiane.

Art. 2

Resta ugualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali Militari Alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali Italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari Alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami e dalle ordinanze di cui all'art. 2, saranno [illegible] secondo la propria procedura.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, salvo che si tratti di un Ufficiale o di un alto funzionario italiano, nel qual caso il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale sarà richiesta di cooperare negli atti che si ritenga necessario procedere.

Art. 4

Qualora nel territorio Italiano liberato vengano istituite da parte delle forze Armate Alleate zone militari, sarà riserbato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, [illegible] febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO

Visto, [illegible] sensi del R. D. 26 ottobre 1944, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 32

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le remunerazioni di prestatori d'opera privati, i prezzi stabiliti come massimi per ogni sorta di beni e le tariffe stabilite come massime per i servizi nei territori restituiti all'amministrazione italiana rimangono immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 alle ore zero.

Restano del pari immutate le norme in vigore circa i quantitativi massimi di predetti vincolati che è consentito detenere.

Art. 2

rettamente interessati, fascisti o persone fisiche o giuridiche di nazionalità nemica;

b) di mantenere bloccati i valori e depositi in banca già sottoposti a tale misura, determinando le relative modalità, e disponendo altresì che gli Istituti di credito presso cui essi siano tali valori o depositi segnalino ogni quindici giorni al Ministero delle Finanze le operazioni effettuate.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — IUNG — SICILIANI — CORBINO

Visto, con sigillo del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B:

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le remunerazioni di prestatori d'opera privati, i prezzi stabiliti come massimi per ogni sorta di beni e le tariffe stabilite come massime per i servizi nei territori restituiti all'amministrazione italiana rimangono immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 alle ore zero.

Restano del pari immutate le norme in vigore circa i quantitativi massimi di prodotti vincolati che è consentito detenere.

Art. 2

Ai fini della cendetta della guerra è data facoltà al Capo del Governo di imporre, nei detti territori, di intesa con i Ministri competenti e caso per caso, particolari direttive o limitazioni all'esercizio di qualsivoglia attività produttiva o commerciale, fissando anche la zona in cui l'attività stessa debba essere esplicata.

E' data parimenti facoltà al Ministro delle Finanze:

a) di sottoporre a sequestro o ad altra forma di amministrazione controllata, sotto la sua vigilanza, beni ed aziende in cui risultino direttamente o indi-

giorno 11 febbraio 1944 entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — IUNG — SICILIANI — CORBINO

Visto, nei sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;

Visto il R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398, per la emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5% a premio;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il pagamento della semestralità di interessi scaduta il 15 dicembre 1943 sui buoni del Tesoro quinquennali 5%, a premio, creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non potuti consegnare ai sottoscrittori per le attuali contingenze, può essere effettuato dalla Sezione di R. Tesoreria Prov.le che rilasciò la ricevuta provvisoria mod. 2 B. Q., sulla esibizione della stessa ricevuta e su domanda in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 2

La Sezione di R. Tesoreria Provinciale, eseguito il controllo della ricevuta provvisoria con la relativa matrice in suo possesso, ed apposta su entrambe l'annotazione dell'avvenuta corresponsione degli interessi scaduti al 15 dicembre 1943, darà corso al pagamento di detti interessi ritirandone quietanza sui due esemplari della domanda e restituirà la ricevuta all'intestatario.

Un esemplare della domanda sarà prodotto in contabilità.

Art. 3

Allorchè la R. Tesoreria riceverà i buoni del Tesoro quinquennali 5%, per la consegna ai sottoscrittori, staccherà da essi la cedola al 15 dicembre 1943 relativa al pagamento eseguito in base al presente decreto e la restituirà, annullata, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 34

Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;
Vista la legge 21 maggio 1940, n. 528;
Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1414;
Visto il R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza derivanti da causa di guerra;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto il R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è autorizzata l'assunzione temperanea in servizio presso le Amministrazioni Centrali di personale civile pensionato già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione da fissarsi con decreto del Ministro competente, di intesa con quello delle Finanze, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività, a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ne della stessa ricevuta e su domanda in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 2

La Sezione di R. Tesoreria Provinciale, eseguito il controllo della ricevuta provvisoria con la relativa matrice in suo possesso, ed apposta su entrambe l'annotazione dell'avvenuta corresponsione degli interessi scaduti al 15 dicembre 1943, darà corso al pagamento di detti interessi rilasciandone quietanza sui due esemplari della domanda e restituirà la ricevuta all'intestatario.

Un esemplare della domanda sarà prodotto in contabilità.

Art. 3

Allorchè la R. Tesoreria riceverà i buoni del Tesoro quinquennali 5 %, per la consegna ai sottoscrittori, staccherà da essi la cedola al 15 dicembre 1943 relativa al pagamento eseguito in base al presente decreto e la restituirà, annullata, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: Gli atti del R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 528;

Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610;

Visto l'art. 18 della legge 10 gennaio 1939, n. 129;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza derivanti da causa di guerra;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è autorizzata l'assunzione temporanea in servizio presso le Amministrazioni Centrali di personale civile pensionato già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione da fissarsi con decreto del Ministro competente, di intesa con quello delle Finanze, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività, a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, eventuale aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra di cui alla legge 11 dicembre 1941, n. 1414 ed al R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610 e di integrazione temporanea di cui al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B determinati ai sensi delle vigenti disposizioni ed inerenti al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo, rispetto alla pensione in godimento, compreso l'eventuale assegno di caro-viveri.

Tale eccedenza è soggetta a revisione in relazione ad eventuali successive modifiche del trattamento economico.

Ai detti pensionati potrà essere liquidata, quando il Ministro competente lo giudicherà del caso, con

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

apposita disposizione, anche la indennità di missione ragguagliata al grado che il pensionato rivestiva in attività di servizio.

Art. 3

Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente art. 1 si intendono effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento appena cessi lo stato di bisogno che ha determinato l'assunzione.

In ogni caso i riassunti non potranno essere conservati in servizio oltre il termine di cui all'art. 1 del presente decreto legge.

Art. 4

Il servizio prestato dai pensionati, ai termini del presente decreto, non dà diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza, nè a concessione di indennità di licenziamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - IUNG

Visto, d'ordine del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B:

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il Ministro delle Finanze è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato di cui al regolamento approvato col R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 ed alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Banca di cui al regolamento approvato con R.D.L. 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 2

Fino alla stessa data tutte le funzioni di sorveglianza, di controllo e di sindacato relative alla fabbricazione dei biglietti di Stato sono esercitate, nei limiti consentiti dalla situazione determinata dalle contingenze belliche, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —Serie Speciale —. Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - IUNG

14901

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

presente decreto legge.

Art. 4

Il servizio prestato dai pensionati, ai termini del presente decreto, non da diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza, nè a concessione di indennità di licenziamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto, dal Sotto (R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al Regolamento alligato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874 convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, per la fabbricazione dei biglietti di Stato;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1896, n. 508, per la fabbricazione dei biglietti di Banca;

stro delle Finanze è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato di cui al regolamento approvato col R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 ed alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Banca di cui al regolamento approvato con R.D.L. 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 2

Fino alla stessa data tutte le funzioni di sorveglianza, di controllo e di sindacato relative alla fabbricazione dei biglietti di Stato sono esercitate, nei limiti consentiti dalla situazione determinata dalle contingenze belliche, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —Serie Speciale —. Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO JUNG

Visto, dal sotto (R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 36

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 14 giugno 1940, n. 764, conver-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nito con modificazioni nella legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. D. L. 27 dicembre 1940, n. 172, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il Decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcoliche;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sostituzione dell'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa con quelli dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13 B è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento del diritto erariale di cui all'art. 2 gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una fascetta portante il timbro dell'Amministrazione Finanziaria e la dicitura « Sblocco dei liquori diritto erariale » apposta con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

degli spiriti approvato con D. M. 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. D. L. 27 aprile 1933, n. 635, convertito in legge 8 aprile 1937, n. 594, che diede un nuovo assetto al regime fiscale degli alcoli;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1938, n. 3, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 767;

Vista la legge del 6 luglio 1940, n. 872

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il D. M. 17 agosto 1941 che determina i prezzi di alcuni semi oleosi destinati alla industria della spremitura;

Visto il R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B relativo allo sblocco dei liquori;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di procedere allo sblocco degli alcoli e di imporre un tributo che tenga conto dello scarto dei prezzi relativi;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, di concerto con quelli per l'Agricoltura e le Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il commercio degli alcoli, comunque destinati, è libero, salva la osservanza delle vigenti leggi fiscali per quanto concerne la produzione e la vendita.

Art. 2

In aggiunta alle imposizioni in atto in vigore sugli alcoli puri e denaturati, di produzione delle campagne distillatorie 1942-1943 e precedenti, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino vincolati alla finanza, è dovuto un diritto erariale straordinario di L. 500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,50° del termometro centesimale.

Lo svincolo fiscale degli alcoli verrà effettuato

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa con quelli dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento del diritto erariale di cui all'art. 2 gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una fascetta portante il timbro dell'Amministrazione Finanziaria e la dicitura « Sblocco dei liquori diritto erariale » apposta con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 37

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle disposizioni di carattere legislativo concernente l'imposta di fabbricazione della spremitura;
Visto il R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B relativo allo sblocco dei liquori;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di procedere allo sblocco degli alcoli e di imporre un tributo che tenga conto dello scarto dei prezzi relativi;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, di concerto con quelli per l'Agricoltura e le Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'commercio degli alcoli, comunque destinati, è libero, salva la osservanza delle vigenti leggi fiscali per quanto concerne la produzione e la vendita.

Art. 2

In aggiunta alle imposizioni in atto in vigore sugli alcoli puri e denaturati, di produzione delle campagne distillatorie 1942-1943 e precedenti, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino vincolati alla finanza, è dovuto un diritto erariale straordinario di L. 500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,5° del termometro centesimale.

Lo svincolo fiscale degli alcoli verrà effettuato dando la precedenza a quelli prodotti nella campagna 1942-1943 e anteriori.

Art. 3

Il pagamento del diritto erariale sulle acqueviti, grappa e liquori di cui all'art. 2 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B dovrà essere effettuato, in base ai verbali di accertamento eseguiti dall'Ufficio e, in difetto del verbale di accertamento, in base alle denunzie già fatte, senza che occorrano inviti, nè ingiunzioni, entro il 15 marzo 1944.

I liquori per i quali non sarà assolto nel termine

1943
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

anzidetto il pagamento del diritto erariale verranno sequestrati e venduti all'asta per il ricupero del diritto erariale.

Art. 4

Al sequestro provvede l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione con l'assistenza della polizia tributaria.

La vendita viene disposta dall'Intendente di Finanza nella cui giurisdizione si procede ed è eseguita con le formalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata.

Nell'avviso d'asta da pubblicarsi deve essere fatta la descrizione delle merci con l'indicazione dei diritti dovuti. L'avviso d'asta viene affisso nell'albo dell'Intendenza di Finanza e comunicato al Consiglio Provinciale dell'Economia e al Municipio locale affinchè abbia la maggiore possibile pubblicità. Le aste hanno luogo per mezzo di pubblico banditore.

La somma sulla quale si apre l'asta deve comprendere il prezzo di stima delle merci e i diritti dovuti, comprese le spese di custodia.

La vendita può farsi anche in lotti separati.

Le merci rimaste invendute al pubblico incanto saranno vendute a trattativa privata. In tal caso la vendita viene comprovata da processo verbale sottoscritto dal compratore, dal funzionario dell'Amministrazione delegato ai contratti e da due testimoni.

Sul ricavato della vendita l'Amministrazione ritiene l'importo dei diritti dovuti e delle spese che verranno liquidate dall'Intendente di finanza; ove risulti eccedenza la stessa sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Art. 5

La fabbricazione delle acqueviti, grappa e liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944, salva l'ap[illegible] [illegible] vigenti leggi fiscali.

Art. 7

Il prezzo medio delle vinacce, già consegnate dai vinificatori ai distillatori, per la campagna distillatoria 1943-1944, è fissato in ragione di L. 20 al quintale.

Il prezzo medio per il trasporto, già effettuato, delle stesse vinacce dalle cantine dei vinificatori alle distillerie è fissato in L. 15 al quintale.

Dette spese sono tutte a carico dei distillatori.

Al conguaglio di esse provvederà l'Ente Nazionale della Distillazione di 2ª categoria.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni che limitano il commercio dei vinaccioli.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto, *Guardasigilli*: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

La vendita viene disposta dall'Intendente di Finanza nella cui giurisdizione si procede ed è eseguita con le formalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata.

Nell'avviso d'asta da pubblicarsi deve essere fatta la descrizione delle merci con l'indicazione dei diritti dovuti. L'avviso d'asta viene affisso nell'albo dell'Intendenza di Finanza e comunicato al Consiglio Provinciale dell'Economia e al Municipio locale affinchè abbia la maggiore possibile pubblicità. Le aste hanno luogo per mezzo di pubblico banditore.

La somma sulla quale si apre l'asta deve comprendere il prezzo di stima delle merci e i diritti dovuti, comprese le spese di custodia.

La vendita può farsi anche in lotti separati.

Le merci rimaste invendute al pubblico incanto saranno vendute a trattativa privata. In tal caso la vendita viene comprovata da processo verbale sottoscritto dal compratore, dal funzionario dell'Amministrazione delegato ai contratti e da due testimoni.

Sul ricavato della vendita l'Amministrazione ritiene l'importo dei diritti dovuti e delle spese che verranno liquidate dall'Intendente di Finanza; ove risulti eccedenza la stessa sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Art. 5

La fabbricazione delle acqueviti, grappa e liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944, salva l'applicazione delle vigenti leggi fiscali.

Art. 6

A transitoria deroga del disposto dell'articolo 3 del R. D. L. 2 febbraio 1933, n. 23 fino a che gli Uffici Tecnici Imposte di Fabbricazione non saranno in grado di disporre dei contrassegni di Stato di cui al detto articolo, in luogo di questi, saranno applicate alla bocca delle bottiglie delle fascette portanti impressi un timbro particolare dell'Amministrazione con la dicitura «Imposta di Fabbricazione» e l'anno di fabbricazione, nonchè l'indicazione corrispondente al volume della bottiglia.

Dette spese sono tutte a carico dei distillatori.

Al conguaglio di esse provvederà l'Ente Nazionale della Distillazione di 2ª categoria.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni che limitano il commercio dei vinacciuoli.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto, dal Guardasigilli del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B:

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 12 ottobre 1939 n. 1696 che reca norme per la disciplina della produzione dei saponi;

Visto il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1941 che disciplina il controllo sull'impiego delle morchie e dei fondami di olio d'oliva e degli olii lampanti ed al solvente;

Vista l'urgente necessità che venga ripristinata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

attività produttiva dei saponi, sospesa dagli stabilimenti siti nelle Provincie liberate a causa degli avvenimenti bellici, e di aggiornare le disposizioni che disciplinano la materia necessaria inerente alla produzione di saponi;

Considerata l'opportunità di adeguare all'attuale situazione, la disciplina della fabbricazione dei saponi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa col Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutte le aziende produttrici a qualsiasi titolo delle materie grasse sottoelencate debbono denunciare, al competente Consiglio Provinciale dell'Economia entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il quantitativo delle materie anzidette prodotte nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese:

a) olii estratti con solventi e con acidità superiore ai 30 gradi;

b) pasta di raffinazione degli olii ed oleine;

c) oleine da sego animale;

d) grassi animali;

e) morchie e fondami;

f) olii di cocco;

g) grasso di crisalide;

h) qualunque altro olio e grasso vegetale od animale destinato alla saponeria esclusi quelli di cui al R. D. L. 21 dicembre 1937, n. 2131, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 469, contenente norme sulle utilizzazioni dei grassi animali.

Per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere indicati separatamente i quantitativi che il produttore intenderebbe destinare all'Industria saponiera e che a tale scopo debbono essere messi a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quelli che intenderebbe destinare ad altri usi. Per questi ultimi il produttore deve indi[illegible] i quantitativi a ciascuna

Lavoro in relazione alle disponibilità delle materie prime denunciate ai sensi degli articoli precedenti, ed in base alle quote di assegnazione di acidi grassi già fissate dalla Confederazione degli industriali, procede alla ripartizione tra le singole ditte saponiere.

Detto piano di ripartizione viene comunicato per conoscenza alle Unioni Industriali e per la esecuzione ai Consigli Provinciali della Economia che provvederanno al rilascio dei buoni di consegna ai singoli saponifici.

Art. 4

I saponifici non possono destinare alla saponeria i quantitativi di sostanze grasse per i quali il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro abbia disposto diversamente.

Art. 5

Le materie grasse di cui agli articoli precedenti, la colofonia, nonchè tutte le materie prime provenienti dalle importazioni, restano a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e devono essere utilizzate in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero stesso, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 6

E' data facoltà al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di stabilire con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, il tipo o i tipi di sapone che potranno essere prodotti e posti in commercio, nonchè la loro composizione e la loro pezzatura.

Art. 7

I saponi di qualsiasi natura che siano stati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di cui all'articolo precedente, possono essere venduti al pubblico, al prezzo fissato a suo tempo dai Consigli Provinciali dell'Economia, sino a tre mesi dopo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutte le aziende produttrici a qualsiasi titolo delle materie grasse sottoelencate debbono denunciare, al competente Consiglio Provinciale dell'Economia entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il quantitativo delle materie anzidette prodotte nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese:

a) olii estratti con selventi e con acidità superiore ai 30 gradi;

b) pasta di raffinazione degli olii ed oleine;

c) oleine da sego animale;

d) grassi animali;

e) morchie e fondami;

f) olii di cocco;

g) grasso di crisalide;

h) qualunque altro olio e grasso vegetale od animale destinato alla saponeria esclusi quelli di cui al R. D. L. 21 dicembre 1937, n. 2131, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 469, contenente norme sulle utilizzazioni dei grassi animali.

Per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere indicati separatamente i quantitativi che il produttore intenderebbe destinare all'Industria saponiera e che a tale scopo debbono essere messi a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quelli che intenderebbe destinare ad altri usi. Per questi ultimi il produttore deve indicare quali sono gli usi previsti ed i quantitativi a ciascuno di essi indicati.

Art. 2

I Consigli Provinciali dell'Economia, devono trasmettere entro il 20 di ciascun mese, al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, la distinta delle denuncie di cui all'art. 1.

Art. 3

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, sentiti i Consigli Provinciali dell'Economia, può disporre ispezioni presso le aziende produttrici di materie grasse per accertare la esattezza delle denuncie.

Art. 4

I saponifici non possono destinare alla saponeria i quantitativi di sostanze grasse per i quali il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro abbia disposto diversamente.

Art. 5

Le materie grasse di cui agli articoli precedenti, la colofonia, nonchè tutte le materie prime provenienti dalle importazioni, restano a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e devono essere utilizzate in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero stesso, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 6

E' data facoltà al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di stabilire con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, il tipo o i tipi di sapone che potranno essere prodotti e posti in commercio, nonchè la loro composizione e la loro pezzatura.

Art. 7

I saponi di qualsiasi natura che siano stati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di cui all'articolo precedente, possono essere venduti al pubblico, al prezzo fissato a suo tempo dai Consigli Provinciali dell'Economia, sino a tre mesi dopo la pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 8

E' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000:

a) chiunque ometta di effettuare la denuncia stabilita dall'art. 1 del presente decreto o fornisca, scientemente, dati inesatti.

b) chiunque destini alla saponeria materie grasse denunciate come destinate ad altri usi o viceversa;

c) chiunque venda od acquisti materie grasse

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

per saponeria da persone o ditte diverse da quelle indicate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia;

d) chiunque ceda a terzi le materie grasse assegnategli dal Ministero anzidetto, o le utilizzi per la produzione tipo di saponi diversi da quelli stabiliti mediante il decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, previsto ai sensi dell'art. 6 del presente decreto;

e) chiunque, dopo l'entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui alla lettera *d*) del presente articolo, produca sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto stesso.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento del Prefetto, anche la chiusura dello stabilimento industriale fino a sei mesi.

Art. 9

Chiunque dopo il termine di tre mesi di cui all'articolo 7 del presente decreto ponga in vendita sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento dell'Autorità Comunale, anche la sospensione della licenza di commercio di cui al R. D. L. 16-12-1926 convertito in legge 18-1-1927, n. 2501, con la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale, fino a sei mesi.

Art. 10

La pena prevista dagli articoli 9 e 10 del presente decreto si applica sempreché il fatto non costituisca reato più grave ai sensi di altre leggi.

Il Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro può disporre inoltre, a carico degli inadempienti agli obblighi stabiliti dall'art. 4 del presente decreto, la riduzione e la sospensione delle assegnazioni di materie grasse per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — CORBINO

Visto, *Guardasigilli*: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943 - 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 17 giugno 1943, n. 473; 10 giugno 1943, n. 573;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministeriale di cui alla lettera *d*) del presente articolo, produca sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto stesso.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento del Prefetto, anche la chiusura dello stabilimento industriale fino a sei mesi.

Art. 9

Chiunque dopo il termine di tre mesi di cui all'articolo 7 del presente decreto ponga in vendita sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento dell'Autorità Comunale, anche la sospensione della licenza di commercio di cui al R. D. L. 16-12-1926 convertito in legge 18-1-1927, n. 2501, con la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale, fino a sei mesi.

Art. 10

La pena prevista dagli articoli 9 e 10 del presente decreto si applica semprechè il fatto non costituisca reato più grave ai sensi di altre leggi.

Il Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro può disporre inoltre, a carico degli inadempienti agli obblighi stabiliti dall'art. 4 del presente decreto, la riduzione e la sospensione delle assegnazioni di materie prime.

Art. 11

Alla R. Guardia di Finanza sono affidati i servizi di vigilanza sulla raccolta delle materie prime per l'industria saponiera, sulla produzione e sulla vendita dei saponi.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Serie Speciale della Gazzetta

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1/B)

Il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943 - 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 17 giugno 1943, n. 473; 10 giugno 1943, n. 573;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

MINISTERO DELLE FINANZE:

Cap. 44 bis — (di nuova istituzione) Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato lire 750.000;

Cap. 44 ter — (di nuova istituzione) Viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato . L. 750.000;

MINISTERO DELLA GUERRA:

Cap. 66 bis — (di nuova istituzione) Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle truppe alleate . . L. (per memoria);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Cap. 66 ter — (di nuova istituzione) Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle truppe alleate L. (per memoria):

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Cap. 108 bis — (di nuova istituzione) Riparazione di danni di guerra alle ferrovie, tranvie e funivie di proprietà dello Stato concesse in esercizio all'industria privata . . . . . L. 4.500.000;

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI:

Cap. 6 bis — (di nuova istituzione) Spese per indagini di carattere riservato ed urgente L. 200.000;

Art. 2

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (Atti segni) del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. [illegible];

Visto l'art. 51 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere alla modifica della tariffa riguardante i tabacchi importati per uso personale in relazione ai recenti aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi nazionali;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I dazi generali d'importazione relativi ai prodotti compresi nella voce n. 115, lettera b) numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia sono modificati come appresso:

TABACCHI LAVORATI:

1) Sigarette da L. 477 a L. 954, al Kg.
2) Sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore da L. 477 a L. 954, al Kg.
3) Sigari comuni da L. 237 a L. 514, al Kg.
4) Trinciati chiari delci e trinciati dell'Avana da L. 367 a L. 734, al Kg.
5) Trinciati, altri da L. 220 a L. 440, al Kg.
6) Tabacchi da fiuto da L. 183,50 a L. 367, al Kg.
7) altri da L. 183,50 a L. 367, al Kg.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze [illegible]

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI:

Cap. 6 bis — (di nuova istituzione) Spese per indagini di carattere riservato ed urgente L. 200.000;

Art. 2

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relative disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di esservare il presente decreto e di farlo esservare eome legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: dai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B:

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con R. D. 13 febbraio 1896, n. 65 e successive modificazioni;

Visto il Testo della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia approvato con R. D. L. 9 giugno 1921, n. 806 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto il R. D. 16 febbraio 1931, n. 129 che reca norme per la esecuzione del R. D. L. 15 dicembre 1930, n. 1936 concernente l'applicazione della valuta legale ai dazi doganali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I dazi generali d'importazione relativi ai prodotti compresi nella voce n. 115, lettera b) numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia sono modificati come appresso:

TABACCHI LAVORATI:

1) Sigarette da L. 477 a L. 954, al Kg.
2) Sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore da L. 477 a L. 954, al Kg.
3) Sigari comuni da L. 237 a L. 514, al Kg.
4) Trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana da L. 367 a L. 734, al Kg.
5) Trinciati, altri da L. 220 a L. 440, al Kg.
6) Tabacchi da fiuto da L. 183.50 a L. 367, al Kg.
7) altri da L. 183.50 a L. 367, al Kg.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo esservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: dai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B:

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41

Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa della guerra di adeguare al loro costo effettivo i servizi di riscossione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio c. a. e fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra è istituita una aliquota straordinaria di aggio nella misura del 3 %.

Detta aliquota si applica al momento della riscossione dei tributi e contributi sull'importo globale di essi.

Art. 2

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore è tenuto a versare al ricevitore provinciale l'ammontare complessivo dell'aliquota di cui all'articolo 1 riscossa nel bimestre cui la rata si riferisce, comunicando all'intendente di finanza da cui dipende l'importo di detto ammontare.

Art. 4

Per il ritardo nei versamenti tanto da parte degli esattori, quanto da parte dei ricevitori provinciali, si applica la indennità di mora, a favore dello Stato, di sei centesimi per ogni lira della somma non versata.

Per la riscossione della indennità di mora e per quant'altro non previsto nel presente decreto si applicheranno le norme contenute nelle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 5

Agli esattori verrà rimborsata la quota di maggiori spese di esazione, costituita dal maggiore esborso, per aumenti di stipendi, tributi e contributi, conseguente alle modificazioni autorizzate dopo il 5-12-1943.

Detta quota sarà maggiorata del 15% per aumentate spese generali e decurtata dell'85% dell'eventuale maggiore introito per aggio, dipendente da più elevato gettito dei ruoli in confronto al 1943.

L'ammontare dei rimborsi non potrà superare il gettito complessivo dell'aliquota di cui all'art. 1.

Art. 6

La liquidazione verrà fatta dall'intendente di finanza e contro la stessa l'esattore potrà ricorrere al Ministro delle Finanze il quale deciderà con determinazione non suscettibile di gravame.

Art. 7

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a emanare con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, ed è altresì autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e verrà presentato alle Assemblee Legislative per essere convertito in legge.

1502
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa della guerra di adeguare al loro costo effettivo i servizi di riscossione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2 / B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5 / B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio c. a. e fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra è istituita una aliquota straordinaria di aggio nella misura del 3 %.

Detta aliquota si applica al momento della riscossione dei tributi e contributi sull'importo globale di essi.

Art. 2

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore è tenuto a versare al ricevitore provinciale l'ammontare complessivo dell'aliquota di cui all'articolo 1 riscossa nel bimestre cui la rata si riferisce, comunicando all'intendente di finanza da cui dipende l'importo di dette ammentare.

Art. 3

Il ricevitore provinciale nel quinto giorno successivo al termine assegnato all'esattore dall'articolo precedente, è tenuto a versare nelle casse della Tesoreria Provinciale l'ammontare della aliquota di cui all'articolo 1 versatagli dagli esattori con imputazione al capitolo di nuova istituzione del bilancio dello Stato denominato « Fondo reintegrazione maggiori spese riscossioni ».

Agli esattori verrà rimbersata la quota di maggiori spese di esazione, costituita dal maggiore esborso, per aumento di stipendi, tributi e contributi, conseguente alle modificazioni autorizzate dopo il 5-12-1943.

Detta quota sarà maggiorata del 15% per aumentate spese generali e decurtata dell 85% dell'eventuale maggiore introito per aggio, dipendente da più elevato gettito dei ruoli in confronto al 1943.

L'ammontare dei rimbersi non potrà superare il gettito complessivo dell'aliquota di cui all'art. 1.

Art. 6

La liquidazione verrà fatta dall'intendente di finanza e contro la stessa l'esattore potrà ricorrere al Ministro delle Finanze il quale deciderà con determinazione non suscettibile di gravame.

Art. 7

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a emanare con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, ed è altresì autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e verrà presentato alle Assemblee Legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge di Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO JUNG

Visto, controllo del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 / B:

Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

LINOTIPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO

1503

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/45

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACC/33/Int

25 February 1944

SUBJECT: Royal Italian Decree

TO : Legal Officer

1. In the matter of decrees, Signor Reale recently asked me to define "duration" insofar as they were concerned. He suggested "for the duration of the war".

2. I should have thought "as a temporary measure and until this decree is annulled" would have been more fitting in view of the unknown future of the present Government and the equally unknown position of Italy in regard to its part in this war or other wars.

3. I should welcome your comments and advice.

R. G. B. SPICER
Lt Colonel
Acting Director
Interior Sub-Commission

4592

170

1505

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/44

Lt. Col. Spicer.

1. Attached largely meets the point you had in mind which you discussed with Reale. Mr. Pearson & this Sub-Committee have made the arrangement contemplated in 6.

2. If Sub Commissions are unable to make similar independent arrangements or if when made they are not observed by the Fin. Govt. presumably some directive or intimation will have to issue from ACC. to secure compliance.

3. In any event this is covered - no further communication on memorandum.

Norman Robertson

4590

1506

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

83/43

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission.
APO 394

14 February 1944

ACC/A113/L

SUBJECT: Italian Legislation.

TO : All Subcommissions.

1. In the course of meetings between Subcommissions and their opposite numbers in the Italian Government and discussions on matters of policy it frequently becomes necessary for Subcommissions to consider the initiation and preparation of decree laws by the Italian Government and this directive lays down the procedure to be followed.

2. The method of preparation of decrees by the Italian Government is as follows:

Under the present Italian system of administration all legislative proposals emanating from the several Ministries of State are drafted by the originating department itself for submission to the legal advisor to the Cabinet of Ministers as a preliminary to consideration by that body. The draft Bill or administrative decree when approved in principle by the Council of Ministers is examined as to its final legal form by the Minister of Justice before presentation to the King or Chief of Government for signature and publication in the Official Gazette.

3. When a Subcommission and a Ministry are agreed on a joint policy which necessitates a decree law it is the duty of the Ministry concerned to prepare the decree and not ACC. When considering the terms of the draft decree with the Ministry concerned the Subcommission should AT THIS STAGE consult the Legal Subcommission to see that the draft decree in fact carries out what the Subcommission has in mind.

4. It is then the duty of the Italian Ministry concerned to carry through the draft in accordance with the procedure outlined above. If any changes are made in the draft at a later stage the Ministry concerned should be asked to inform the Subcommission concerned and if any difficulty arises therein the latter should consult the Legal Subcommission.

5. The decree only becomes effective in Law on the date of its publication in the Gazzetta Ufficiale and is NOT operative in territory still occupied by the Allied Forces. If the Subcommission concerned desires to [illegible] by the Legal Subcommission

is as follows:

Under the present Italian system of administration all legislative proposals emanating from the several Ministries of State are drafted by the legislative department itself for submission to the legal adviser to the Cabinet of Ministers for a preliminary consideration by that body. The draft bill or administrative decree when approved in principle by the Council of Ministers is considered as to its final legal form by the Minister of Justice before presentation to the King or Chief of Government for signature and publication in the Official Gazette.

3. When a Subcommission and a Ministry are agreed on a joint policy which necessitates a decree law it is the duty of the Ministry concerned to prepare the decree and not ACC. When considering the terms of the draft decree with the Ministry concerned the Subcommission should AT THIS STAGE consult the Legal Subcommission to see that the draft decree in fact carries out what the Subcommission has in mind.

4. It is then the duty of the Italian Ministry concerned to carry through the draft in accordance with the procedure outlined above. If any changes are made in the draft at a later stage the Ministry concerned should be asked to inform the Subcommission concerned and if any difficulty arises therein the latter should consult the Legal Subcommission.

5. The decree only becomes effective in law on the date of its publication in the Gazzetta Ufficiale and is NOT operative in territory still occupied by the Allied Forces. If the Subcommission concerned desires to make such decree operative in occupied territory the Legal Subcommission should be so informed in writing BEFORE, if possible, the date of publication in the Gazzetta.

6. Apart from the foregoing the Italian Government may initiate and propose decrees on their own and not as the result of a common or agreed policy. The relationship between Subcommissions and Ministries should be such that Ministries will as a matter of course inform their opposite numbers of their intentions in this respect at the earliest stage so that any defects may be remedied and that any appropriate action may be taken thereon sooner rather than later.

4583

7. The above draft proposed directive is circulated for your comments to be made to Staff Officer to Administrative V.P. on or before 17 Feb. 44. Para 6 has been drawn vaguely in the absence of policy directive and your comments thereon are specially asked.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

Copy to: ACC/A104/L

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tab 33/42

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB-COMMISSION
APO 394

File: ACC/33/Int
avme/jgt

13 February 1944

SUBJECT: Translation of the Gazette - AC/411/1 of of 14 February

TO : Staff Officer, Administrative Vice President

1. With reference to the Memorandum of the CIC dated 14 February regarding Italian legislation, I would suggest that attention should be given to the subject of translation of decrees published in the Gazette.

2. Whilst the procedure under the Memorandum will enable a sub-commission to have knowledge of the contents of a directive effecting its work, it will still be necessary for an accurate translation to be available.

3. At present, translations have to be obtained by sub-commissions independently. (It is possible that work is being duplicated, as no sub-commission knows if another is arranging a translation.)

4. The contents of some decrees are of a specialized nature (e.g., those concerning legal or Interior Sub-Commission) and our interpreters - however well qualified - at times frankly confess their inability to give a completely accurate English version of some terms and phrases because the subject is unknown to them.

5. It is clear that decrees will be frequent and increasing as the Italian Government develops and the following suggestions are therefore made:

a. That accurate translations are essential for the work of the Sub-Commissions concerned.

b. That the present system of independent translation is unsatisfactory for reasons in 3 and 4.

c. That a system be devised for translations to be made by properly qualified personnel, preferably at one central point, with a view to copies being circulated either to all sub-commissions, or only to those obviously concerned with the contents of any particular Gazette.

d. It has been suggested by Lt. Gratinelli, I.S., who appreciates the above difficulty, that the arrangement to secure the best results is for Italian and English translators to work together on each text.

4083

R. G. B. [illegible]
Lt Colonel
Acting Director
Interior Sub-Commission

13/

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO — D'ITALIA

P. M. 151 - Mercoledì 9 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserirsi nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. . . . Pag. 25

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una sezione distaccata di Corte d'Appello. . . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V collocati a riposo negli ultimi due anni. . . . . . Pag. 27

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390;
Visto il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381;
Visto il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del C. C.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785231

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nelle Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N 25

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. . . Pag. 25

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una sezione distaccata di Corte d'Appello. . . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V collocati a riposo negli ultimi due anni. . . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 29.

Temporanea modifica agli art. 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario. . . . . . Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . . . Pag. 28

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390;
Visto il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381;
Visto il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del C. C.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1

Sono abrogati i seguenti RR. DD. LL. e le seguenti leggi:

R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;

R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;

R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R.D.L. 15 dicembre 1938, n. 1779, relativo alla integrazione ed al coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;

Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma, 404 ultimo comma, Cod. Civ.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel

sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello Stato Civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della Autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del Procuratore del Re su domanda dell'interessato.

Art. 4

Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779, del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.

In deroga all'art. 1 ed all'art. 3, comma primo, del R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9, la riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni.

Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni impartite per tali riammissioni col R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 5

Agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro dell'Educazione Nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro dell'Educazione Nazionale sta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;

Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma, 404 ultimo comma, Cod. Civ.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.

Art. 2

Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3 del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, e 23 del Regio Decreto Legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Coloro ai quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle disposizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

Art. 3

Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato Civile ed in quelli della popolazione [illegible] nevano alle amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni.

Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni impartite per tali riammissioni col R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 5

Agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro dell'Educazione Nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro dell'Educazione Nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile.

Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane.

Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Disposizioni transitorie e di attuazione

Art. 7

Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti.

Le condanne pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, perdono ogni efficacia giuridica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798023

Le schede riguardanti tali condanne non debbono essere compilate; quelle già compilate debbono essere eliminate dal casellario giudiziario nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una Sezione distaccata di Corte d'Appello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle annesse;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa di guerra;

Ritenuta la opportunità che si svolgano senza ulteriore ritardo i processi in grado di appello in materia penale, relativi alle circoscrizioni territoriali dei Tribunali di [illegible] processi penali decisi in primo grado da detti Tribunali e non ancora trasmessi per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Bari,

Art. 2

Alla sezione di Corte di Appello di cui all'art. 1 sono destinati un Consigliere di Cassazione con le funzioni di Presidente di sezione di corte di appello e 5 consiglieri di corte di appello.

Art. 3

All'ufficio del Pubblico Ministero è destinato un Sostituto Procuratore Generale di Cassazione, con le funzioni di avvocato generale e può esservi addetto un Sostituto Procuratore del Re.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi della sezione suddetta sono distaccati presso di essa da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari giudiziari nel numero strettamente indispensabile per il regolare andamento degli uffici.

Art. 5

La sezione distaccata di corte di appello di Lucera cesserà di funzionare con il ritorno della zona di Foggia al governo italiano.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO— DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

37/40
I 5 I 4
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una Sezione distaccata di Corte d'Appello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle annesse;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa di guerra;

Ritenuta la opportunità che si svolgano senza ulteriore ritardo i processi in grado di appello in materia penale, relativi alle circoscrizioni territoriali dei Tribunali di Foggia e Lucera, compresi nella zona controllata dalle truppe dei governi alleati;

Sulla proposta del nostro Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia di concerto con il Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita temporaneamente in Lucera una sezione distaccata di Corte di Appello, avente giurisdizione sui Tribunali di Foggia e di Lucera per la trattazione dei

[illegible] Procuratore del Re.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi della sezione suddetta sono distaccati presso di essa da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari giudiziari nel numero strettamente indispensabile per il regolare andamento degli uffici.

Art. 5

La sezione distaccata di corte di appello di Lucera cesserà di funzionare con il ritorno della zona di Foggia al governo italiano.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO— DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V° collocati a riposo negli ultimi due anni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 30 - 1 - 1941, n. 12, sull'Ordinamento Giudiziario;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere a causa delle attuali contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784621

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze dipendenti dalla costituzione di nuovi organi giudiziari, possono essere richiamati in servizio con destinazione a detti uffici fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità magistrati di grado V° collocati a riposo da non più di due anni e che non abbiano ancora compiuto 70 anni di età.

Al richiamo in servizio si provvederà con decreto ministeriale di concerto col Ministro delle Finanze che dovrà anche stabilire il trattamento economico, il quale non potrà essere superiore alla differenza fra la pensione e gli assegni complessivamente goduti da magistrati di eguale grado e anzianità nello stesso.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 29.

Temporanea modifica agli articoli 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Art. 1

Nei casi previsti dagli articoli 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita la deliberazione del Consiglio dei Ministri al parere della Commissione centrale costituita a norma dell'art. 220.

Tale modificazione avrà vigore sino al momento in cui sarà possibile provvedere al regolare funzionamento della predetta Commissione Centrale.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, autorizzandosi il Sottosegretario di Stato, proponente, alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;
Visto il R. Decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Visti i Decreti Ministeriali 20 ottobre 1941 e 13 marzo 1943 con i quali venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali è concesso in esenzione da imposte;
Visto il R. Decreto Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. Decreto Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto

Decreta:

A decorrere dal 1 gennaio 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'articolo 21 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 è aumentato:

da L. 100 a L. 200 per ogni tonnellata di sale reso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1515161

a riposo da non più di due anni e che non abbiano ancora compiuto 70 anni di età.

Al richiamo in servizio si provvederà con decreto ministeriale di concerto col Ministro delle Finanze che dovrà anche stabilire il trattamento economico, il quale non potrà essere superiore alla differenza fra la pensione e gli assegni complessivamente goduti da magistrati di eguale grado e anzianità nello stesso.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 29.

Temporanea modifica agli articoli 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 220 e 224 R.D. 30-1-1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere per cause di guerra;

Poichè non è possibile attualmente convocare la Commissione centrale di cui all'art. 220 R. D. 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia,

Abbiamo decretato e decretiamo:

alle Assemblee legislative per la conversione in legge, autorizzandosi il Sottosegretario di Stato, proponente, alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. Decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visti i Decreti Ministeriali 20 ottobre 1941 e 13 marzo 1943 con i quali venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali è concesso in esenzione da imposte;

Visto il R. Decreto Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto

Decreta:

A decorrere dal 1 gennaio 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'articolo 21 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 è aumentato:

da L. 100 a L. 200 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale resa franca sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 45 a L. 90 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, 20 dicembre 1943

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Commercio V. Ragiose p. m. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788183

33/29

DISPOSITIONS FOR THE RE-INSTAURING TO CIVIL AND POLITICAL RIGHTS OF THE ITALIAN AND FOREIGN CITIZENS FORMERLY DECLARED OF JEWISH RACE OR CONSIDERED OF JEWISH RACE.

.....

In view of the urgent and absolute necessity af re-instoring to their own previous rights the Italian citizens belonging to the Jewish race, in order to repair promptly the serious differences of treatment both moral and political, originated from a political directive unsoundly aiming to the defence of the race.....

On proposal of the Head of Government, in accord with the Under-secretary of State for Grace and Justice and for Finance; we have decreed and we decree:

Art. 1

The following RR.DD.LL. (Law Decrees) and the following laws are abolished:

- R.D.L. September 7th 1938 No. 1381, containing dispositions concerning foreign Jews;
- R.D.L. 5 September 1938 No. 1390, caontaining dispositions for the defence af the race in the Fascist school;
- R.D.L. 17 November 1938 No. 1728, Containing dispositions for the defence of Italian race;
- R.D.L. 15 December 1938 No. 1779, concerning the integration and coordination in "Testo Unico" of the dispositions previously issued for the defence of race in the Italian school;
- Law 13 July 1939 No. 1024, containing additional dispositions to R.D.L. 17 November 1938 No. 1728 on the defence of the Italian race;
- Law 29 June 1939 No. 1054, containing the regulations of professions by citizens belonging to the Jewish race;
- Law 13 July 1939 No. 1055, containing dispositions on the subject of wills as well as on the regulation of surnames of individuals belonging to the Jewish race;
- Law 19 April 1942 No. 517, concerning the exclusion of Jewish elements from the field of shows;
- Law 9 October 1942 No. 1420, concerning the limitations of of individuals belonging to the Jewish race residing in Lybia;
- Art. 1, 3rd Paragraph, 91, 155 2nd Paragraph, 292, 342, 348 last P...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The following RR.DD.LL. (Law Decrees) and the following laws are abolished:

- R.D.L. September 7th 1938 No. 1381, containing dispositions concerning foreign Jews;
- R.D.L. 5 September 1938 No. 1390, caontaining dispositions for the defence of the race in the Fascist school;
- R.D.L. 17 November 1938 No. 1728, Containing dispositions for the defence of Italian race;
- R.D.L. 15 December 1938 No. 1779, concerning the integration and coordination in "Testo Unico" of the dispositions previously issued for the defence of race in the Italian school;
- Law 13 July 1939 No. 1024, containing additional dispositions to R.D.L. 17 November 1938 No. 1728 on the defence of the Italian race;
- Law 29 June 1939 No. 1054, containing the regulations of professions by citizens belonging to the Jewish race;
- Law 13 July 1939 No. 1055, containing dispositions on the subject of wills as well as on the regulation of surnames of individuals belonging to the Jewish race;
- Law 19 April 1942 No. 517, concerning the exclusion of Jewish elements from the field of showa;
- Law 9 October 1942 No. 1420, concerning the limitations of of individuals belonging to the Jewish race residing in Lybia;
- Art. 1, 3rd Paragraph, 91, 155 2nd Paragraph, 292, 342, 348 last Paragraph, 404 last Paragraph, Codice Civile.

All those dispositions are also abrogated, which require the compulsory ascertainment or mention of race, as well as every disposition or rule in whatever form be it issued, which is of racial character or anyhow contrary to or incompatible with the present decree.

The Italian citizens whom Art. 8 of R.D.L. 17 November 1938, No.1728 declared to be of Jewish race or considered of Jewish race, are re-established to the full of civil and political rights equal to those of all other citizens, of whom they have the same duties.

Art. 2

The dispositions withdrawing the status of citizenship issued in consequence of Art. 3 of R.D.L. 7 September 1938 No. 1381, and Art. 23 of R.D.L. 17 November 1938 No. 1728, are

All those from whom the concession of citizenship has been cancelled following the dispositions mentioned in the previous heading, re-acquire it by their full right.

Art. 3

The notes of racial character inserted in the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and in those of the population are to be considered non-existent. When issuing extracts or copies of these notes will never be reproduced, except on special request of the judicial authority or following a specific authorization by the "Procuratore del Re" on request of the person concerned.

Art. 4

All those who were dispensed from service according to R.D.L. 15 November 1938 to R.D.L. 17 November 1938 - No. 1728, or to whatever other disposition or rule of racial character, in whatsoever form issued, are re-admitted to service.

to Art. 1 and Art. 3, 1st Paragraph of R.D.L. 6 January 1944 No. 9, the re-admission to service will take place within a year of the of the present decree, for those who belong to the State's and to the Local Agencies' Administrations.

The re-admission will take place on request of the person concerned, for what regards individuals depending from other administration.

All other dispositions issued for such re-admissions by R.D.L. 6 January 1944 No. 9, ...

Art. 5

Concerning the age limits fixed or to be fixed in of every kind fot the formerly by the racial laws, the lapse of time between 5 September 1938 and 6 months after the of the present decree, is not taken into account.

Art. 6

Concerning the obtainment of school certificats in Italian schools of all degrees, on request of the individuals concerned and with by disposition by of the Minister of National Education, the examinations passed in foreign schools since 5 September 1938 and until 6 months after the signing of peace, by Italian citizens formerly by the racial laws, will be considered valid for such as the Minister of National Education.....

...

complementary examinations in the Italian schools.

In those cases where limits of age are established, the period between 5 September 1938 and 6 months after of the present decree will not be kept into account.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

within a year of the of the present decree, for those who belong to the State's and to the Local Agencies' Administrations.

The re-admission will take place on request of the person concerned, for what regards individuals depending from other administration.

All other dispositions issued for such re-admissions by R.D.L. 6 January 1944 No. 9, ...

Art. 5

Concerning the age limits fixed or to be fixed in of every kind fot the formerly by the racial laws, the lapse of time between 5 September 1938 and 6 months after the of the present decree, is not taken into account.

Art. 6

Concerning the obtainment of school certificats in Italian schools of all degrees, on request of the individuals concerned and ~~with~~ by disposition ~~by~~ of the Minister of National Education, the examinations passed in foreign schools since 5 September 1938 and until 6 months after the signing of peace, by Italian citizens formerly by the racial laws, will be considered valid for such as the Minister of National Education.....

...

complementary examinations in the Italian schools.

In those cases where limits of age are established, the period between 5 September 1938 and 6 months after of the present decree will not be kept into account.

.....

Art. 7

.....

Art. 8

The Chief of Government is authorized to issue by his own degrees, after having heard the Ministers of Grace and Justice and of Finance, the complementary ~~provvedimenti~~ and additional regulations for the of the present decree, which on the day of its publication on the Official Gazette.

The present decree will be submitted to Parliament to be converted into law. The Head of Government is authorized to present the respective draft bill.

We order to whom it may concern to observe the present decree and to have it observed as a law of the State.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

1522

33/27

...orandum on the meeting of January 10th for the Public Health in the ...e Provinces of Apulia

On January 10th a meeting was held at the office of the Undersecretary of State for the Interior in Brindisi. The following persons participated:
Lt.Col.W.C.Williams - Vice Director of the Commission for Public Health in the A.C.C.
Col.Lawrence of the A.C.C.;both accompanied by Lt.Grottanelli, Liaison Officer.
Dr.Mario Gallenga, and Comm.Bi ncia, Assistant Chief of Cabinet-Presidence of the Council of Ministers;representing H.E.Reale, absent.
Dr.Felice Graziano and Dr. Angelo Trillo, representing the Service of Public Health of the Ministry for the Interior.
and: Dr.Musumarra-Doctor for the Province of Brindisi
Dr.Salvatore Messina-Doctor for the Province of Lecce
Dr.Ferdinando Bartorana-Doctor for the Province of Taranto
Dr.Ettore Cancellara-Doctor for the Province of Bari

Dr.Gallenga tells the members that H.E.Reale is sorry not to be present at the meeting and explains that Dr.Sica acting Director General of Public Health at the Ministry of Interior also is absent, for travelling reasons. He points out, however, that the two officials are at the meeting to represent that department.

Col.Williams informs that an Allied Sanitary Commission has already left Naples to visit the 4 Apulia Provinces and to ascertain their sanitary needs: said Commission is composed of the following:
Col.Griffin: for matters concerning the supplying of medicinals
Col.Dobos: for organisation of Labor tenier

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Col.Lawrence of the A.C.C.:both accompanied by Lt.Grottanelli,Liaison Officer.

Dr.Mario Gallenga, and Comm.Silenzi, Assistant Chief of Cabinet-Presidence of the Council of Ministers:representing H.E.Reale, absent.

Dr.Felice Graziano and Dr.Angelo Trillo,representing the Service of Public Health of the Ministry for the Interior.

and: Dr.Musumarra-Doctor for the Province of Brindisi
Dr.Salvatore Messina-Doctor for the Province of Lecce
Dr.Ferdinando Bartorana-Doctor for the Province of Bari
Dr.Ettore Cancellara-Doctor for the Province of Bari

Dr.Gallenga tells the members that H.E.Reale is sorry not to be present at the meeting and explains that Dr.Sica acting Director General of Public Health at the Ministry of Interior also is absent, for travelling reasons.He points out,however,that the two officials are at the meeting to represent that department.

Col.Williams informs that an Allied Sanitary Commission has already left Naples to visit the 4 Apulia Provinces and to ascertain their sanitary needs:said Commission is composed of the following:

Col.Griffin:for matters concerning the supplying of medicinals
Col.Dobos:for organisation of Laboratories
Col.Shields:for organisation of Hospitals

Col.Williams further explains that the only objective of his trip to Brindisi is to announce the visit of the Commission and to give indications as to the datas to be given to the Commission,namely:

a) Datas concerning the needs of medicinals & sanitary supplies,for 1)Civil population:2)Hospitals:3)private hospitals;
b) Datas relative to Hospital organisation with the indication of location of Hospitals,both public and private;both normal and actual number of beds;both actual and necessary quantity of supplies;
c) Datas on laboratories and their needs.

45[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765031

524

To Col.Williams it is pointed out that there is a general lack of candles, of soap, of disinfecting powders and liquides; that some of the Provinces have traveling disinfecting units at present inoperative owing to lack of proper supplies.
It is also asked if the Allies disinfect railway cars incoming from infested zones: these cars are often centers of infection.
No satisfactory answer is given.

It is further enquired if the inspection of the Allied Sanitary Mission will also cover Sardinia, which is in the same condition of the 4 Provinces of Apulia about government, and where there is an extreme need of medicinals and where the situation is extremly critical.

Col.Williams is not in a position to give a satisfactory answer: he express, however, his surprise that the Allies have not, so far, done anything about.

It is further urged that the Allies start collaborating with the Italian Maritime Authorities for Sanitation, and resume the service of Maritime Surveillance laid down by the International Conventions of 1926 and 1930 respectively.

Assurance is given that the service of Public Health in the care of the Ministry for the Interior functions is normal. There is sufficient personnel for the four provinces. General Inspector Cica, stationed in Bari, is acting Director General and goes to Lecce (where the Ministry for the Interior is located) weekly. The Ministry, where there is an office for the service, receives the reports of the provincials doctors (whose office is the Prefettura).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sanitary Mission will also cover Sardinia, which is in the same condition of the 4 Provinces of Apulia about government, and where there is an extreme need of medicinals and where the situation is extremly critical.

Col. Williams is not in a position to give a satisfactory answer: he express, however, his surprise that the Allies have not, so far, done anything about.

It is further urged that the Allies start collaborating with the Italian Maritime Authorities for Sanitation, and resume the service of Maritime Surveillance laid down by the International Conventions of 1926 and 1930 respectively.

Assurance is given that the service of Public Health in the care of the Ministry for the Interior function, is normal. There is sufficient personnel for the four provinces. General Ispector Sica, stationed in Bari, is acting Director General and goes to Lecce (where the Ministry for the Interior is located) weekly. The Ministry, where there is an office for the service, receives the reports of the provincials doctors (whose office is the Prefettura).

It is conclusively pointed out that as to the personnel: the situation is satisfactory, and it is summarised what in this grave moment is actually needed, namely:

a) Medicines and sanitary supplies, which in normal times are produced in the North of Italy. The supplies on hand before the armistice have been destroyed by war or requisitionned by the Allies.

b) Premises for Hospitals requisitionndd by the Allies.

c) Transportation means, in particular motor vehicles requisitionned by the Allies.

4583

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 965021

dispose of the required buildings, and that, at any r te, researches will be made and indication of location of proper buildings will be given. However, it was furtherly pointed out, in the meantime it would be a good and rational way to solve the problem, would be revoking by the Allied Authorities the order of requisition affecting those anti-epidemics establishments formerly institutad and which functionned previous to the requisition. It is emphasized the importance of restoring same into function in order to fight the epidemic at least at its appearence. To this end the following establishments are indicated:

for the province of Brindisi - the Sanitary International Station at Bocca di Puglia

do do of Bari - Maritime Sanitary Station in the port of of Bari

do do of Taranto - do do in Taranto

It is once more recalled that all above establishments are at present occupied by Allied troops and appear to have suffered some damage. Therefore, a period of time will be required to make them functioning efficiently and supplies will also be needed.

Col. Williams then asks if there have been cases of diseases in the four Provinces.

It is replied that only one case of Typhus "exant matico" has occured in Lecce in the month of December, affecting a person arrived from Naples. This person, as well as his family, have been isolated and precautions have been taken accordingly. A request

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the Allied Functionaries previous to the requisition.It is emphasized the importance of restoring some into function in order to fight the epidemic at least at its appearance.To this end the following establishments are indicated:

for the province of Brindisi - the Sanitary International Station at Bocca di Puglia

do do of Bari - Maritime Sanitary Station in the port of of Bari

do do of Taranto - do do in Taranto

it is once more recalled that all above establishments are at present occupied by Allied troops and appear to have suffered some damage.Therefore,a period of time will be required to make them functioning efficiently and supplies will also be needed.

Col.Williams then asks if there have been cases of diseases in the four Provinces.

It is replied that only one case of Typhus "exantematico" has occured in Lecce in the month of December, affecting a person arrived from Naples.This person,as well as his family,have been isolated and precautions have been taken accordingly.A request is furtherly made for vaccine to be inoculated to the medical staff taking care of the patient.

Col.Williams kindly offers to have immediatly sent fifty doses of vaccine and disinfecting powder for this purpose. Col.Williams finally suggests that the provincial doctors do propaganda work among the populations urging them to practise practical methods of disinfection,lik the burning of cloth joints with a candle or a hot iron.

1202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/23

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Comuni della Provincia di Brindisi

N. d'ordine	COMUNI	POPOLAZIONE residente legale al 21 Aprile 1936 - XV	*Annotazioni*
1	BRINDISI	41699	
2	CAROVIGNO	8621	
3	CEGLIE MESSAPICO	20764	
4	CELLINO S. MARCO	4340	
5	CISTERNINO	9691	
6	ERCHIE	4418	
7	FASANO	21923	
8	FRANCAVILLA FONTANA	22140	
9	LATIANO	16506	
10	MESAGNE	18795	
11	ORIA	11516	
12	OSTUNI	28247	
13	SANDONACI	4080	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.		Anno 1961	
1	BRINDISI . . .	41699	
2	CAROVIGNO . . .	8621	
3	CEGLIE MESSAPICO .	20764	
4	CELLINO S. MARCO .	4340	
5	CISTERNINO . . .	9691	
6	ERCHIE	4418	
7	FASANO	21923	
8	FRANCAVILLA FONTANA	22140	
9	LATIANO . . .	10506	
10	MESAGNE . . .	18795	
11	ORIA	11516	
12	OSTUNI	28247	
13	SANDONACI . . .	4080	
14	S. MICHELE SALENTINO	4607	
15	S. PANCRAZIO SALENTINO	5629	
16	S. PIETRO VERNOTICO	9543	
17	S. VITO DEI NORMANNI	14558	
18	TORCHIAROLO . .	2763	
19	TORRE S. SUSANNA .	6156	
20	VILLACASTELLI . .	4066	
	Totale della Provincia	254062	

4581

1526
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le Provincie d'Italia

N. d'ordine	PROVINCIA di	Popolazione residente (legale)	N. d'ordine	PROVINCIA di	Popolazione residente (legale)
1	AGRIGENTI	418265	49	MILANO	2175838
2	ALESSANDRIA	493698	50	MODENA	467555
3	ANCONA	372229	51	NAPOLI	2192245
4	AOSTA	227500	52	NOVARA	395730
5	AQUILA degli ABRUZZI	365746	53	NUORO	224643
6	AREZZO	316380	54	PADOVA	668025
7	ASCOLI PICENO	303869	55	PALERMO	890752
8	ASTI	245764	56	PARMA	381771
9	AVELLINO	451466	57	PAVIA	492096
10	BARI	1010907	58	PERUGIA	534359
11	BELLUNO	216333	59	PESARO e URBINO	311916
12	BENEVENTO	349707	60	PESCARA	211561
13	BERGAMO	60810	61	PIACENZA	294785
14	BOLOGNA	714705	62	PISA	344128
15	BOLZANO	277720	63	PISTOIA	210950
16	BRESCIA	744571	64	POLA	294492
17	BRINDISI	254062	65	POTENZA	376486
18	CAGLIARI	507291	66	RAGUSA	223086
19	CALTANISSETTA	256687	67	RAVENNA	279127
20	CAMPOBASSO	399095	68	REGGIO DI CALABRIA	578262
21	CATANIA	713160	69	REGGIO NELL'EMILIA	375288
22	CATANZARO	606364	70	RIETI	174961
23	CHIETI	374727	71	**ROMA**	1562580
24	COMO	501752	72	ROVIGO	336807
25	COSENZA	587025	73	SALERNO	705277
26	CREMONA	369483	74	SASSARI	302362
27	CUNEO	608912	75	SAVONA	219108
28	ENNA	218294	76	SIENA	268459
29	FERRARA	381299	77	SIRACUSA	277572
30	FIRENZE	853032	78	SONDRIO	142919
31	FIUME	109018	79	TARANTO	321888
32	FOGGIA	523612	80	TERAMO	249532
33	FORLI'	444528	81	TERNI	191559
34	FROSINONE	445607	82	TORINO	1168384
35	GENOVA	867162	83	TRAPANI	375169
36	GORIZIA	200152	84	TRENTO	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10	BARI	1010907	58	PERUGIA	534359
11	BELLUNO	216336	59	PESARO e URBINO	311916
12	BENEVENTO	349707	60	PESCARA	211561
13	BERGAMO	60810	61	PIACENZA	294785
14	BOLOGNA	714705	62	PISA	344428
15	BOLZANO	277720	63	PISTOIA	210950
16	BRESCIA	744571	64	POLA	294492
17	BRINDISI	254062	65	POTENZA	376486
18	CAGLIARI	507201	66	RAGUSA	223086
19	CALTANISSETTA	256687	67	RAVENNA	279127
20	CAMPOBASSO	399095	68	REGGIO DI CALABRIA	578262
21	CATANIA	713160	69	REGGIO NELL'EMILIA	375288
22	CATANZARO	606364	70	RIETI	174961
23	CHIETI	374727	71	ROMA	1562580
24	COMO	501752	72	ROVIGO	336807
25	COSENZA	587025	73	SALERNO	705277
26	CREMONA	369483	74	SASSARI	302362
27	CUNEO	608942	75	SAVONA	219108
28	ENNA	218294	76	SIENA	268459
29	FERRARA	381299	77	SIRACUSA	277572
30	FIRENZE	853032	78	SONDRIO	142919
31	FIUME	109018	79	TARANTO	321888
32	FOGGIA	523642	80	TERAMO	249532
33	FORLI'	444528	81	TERNI	191559
34	FROSINONE	445607	82	TORINO	1168384
35	GENOVA	867162	83	TRAPANI	375169
36	GORIZIA	209152	84	TRENTO	391309
37	GROSSETO	185801	85	TREVISO	570589
38	IMPERIA	158565	86	TRIESTE	351595
39	LA SPEZIA	222080	87	UDINE	721670
40	LECCE	526553	88	VARESE	395896
41	LITTOIA	227218	89	VENEZIA	629123
42	LIVORNO	249468	90	VERCELLI	366146
43	LUCCA	352205	91	VERONA	585893
44	MACERATA	290057	92	VICENZA	559375
45	MANTOVA	407977	93	VITERBO	236722
46	MASSA e CARRARA	196716	94	ZARA	22000
47	MATERA	166776			
48	MESSINA	627093			42993602

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 845021

33/22

REGIO DECRETO LEGGE 28 dicembre 1943, n.28/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dello esercizio pei poteri del Ministro della Cultura Popolare.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R.D. 24 giugno 1935, n.1009
Visto il R.D. 27 maggio 1937, n.752;
Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939 n.129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n.2263;
Visto il R.D.L.30 ottobre 1943, n.2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla porposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I

Data l'assenza del Ministro della Cultura Popolare dalla Sede del Governo a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sia diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per l'Interno la trattazione e la risoluzione degli affari del predetto Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quello del Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto

1532
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla porposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I

Data l'assenza del Ministro della Cultura Popolare dalla Sede del Governo a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sia diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per l'Interno la trattazione e la risoluzione degli affari del predetto Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quello del Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D.L.30 ottobre 1943 n.1/B).
Il Guardasigilli BADOGLIO

4580

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

33/21

SERIE SPECIALE

Anno 84 — Numero 6 B

...o corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 29 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «GazzettaUfficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 5 B *della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata il 18 corrente, al rigo 21 dello art. 2 del D. M. 18 dicembre 1943 si deve premettere a* Catanzaro *la parola* Bari.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 28 B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dell'esercizio dei poteri del Ministro della Cultura Popolare Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 29 B

Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 30 B

Istituzione del Commissariato Generale dell'Alimentazione Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette . . . . . Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 28 B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dell'esercizio dei poteri del Ministro della Cultura Popolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D. 24 giugno 1935, n. 1009;
Visto il R.D. 27 maggio 1937, n. 752;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I 533

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella [illegible]

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 5 B *della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata il 18 corrente, al rigo 21 dello art. 2 del D. M. 18 dicembre 1943 si deve premettere a* Catanzaro *la parola* Bari.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 28 B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dell'esercizio dei poteri del Ministro della Cultura Popolare Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 29 B
Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, N. 30 B
Istituzione del Commissariato Generale dell'Alimentazione Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo Pag. 6

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali Pag. 7

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1943.
Sessione straordinaria di esami di idoneità, senza limite di numero per procuratore dei praticanti che abbiano partecipato ad operazioni di guerra Pag. 8

BANDO del 25 dicembre 1943, n. 15.
Restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari Pag. 8

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 28 B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dell'esercizio dei poteri del Ministro della Cultura Popolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 24 giugno 1935, n. 1009;
Visto il R.D. 27 maggio 1937, n. 752;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Data l'assenza del Ministro della Cultura Popolare dalla Sede del Governo a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sia diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per l'Interno la trattazione e la risoluzione degli affari del predetto Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

4579

1536
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 29/B

Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e d'intesa con i Sottosegretari di Stato dell'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti del presente decreto sono considerati gerarchi:

1) i segretari e vice segretari del partito; 2) i membri del direttorio nazionale; 3) gli ispettori del partito; 4) i consiglieri nazionali; 5) i segretari federali; 6) i vice segretari federali; 7) i vice segretari amministrativi, esclusi i funzionari statali e parastatali incaricati del controllo amministrativo delle federazioni; 8) gli ispettori federali; 9) i presidi delle provincie; 10) i segretari politici ed i podestà di centri superiori ai 50 mila abitanti.

Art. 2

Alla stessa sanzione saranno sottoposti gli appartenenti alle amministrazioni ed agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1, nei cui confronti venga accertato, a mezzo di giudizio emesso dagli organi di cui all'articolo che segue, che, militando nel partito fascista e non avendo rivestito nessuna delle qualifiche sopra precisate, si siano resi colpevoli di fatti costituenti attentato alla libertà individuale.

Tale presupposto non potrà ritenersi se non sulla base di elementi concreti che saranno vagliati insindacabilmente dagli organi anzidetti.

Art. 3

La valutazione degli addebiti, di cui agli articoli che precedono, è demandata:

a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di funzionari di grado non inferiore al VI, al Consiglio di Amministrazione o alle Commissioni di disciplina dei rispettivi Dicasteri, a seconda che si versi nella ipotesi di cui all'art. 1 o in quella dell'art. 2, quando si tratti di funzionari di ruolo di grado inferiore al VI o di impiegati straordinari od avventizi;

b) per gli altri enti e per le aziende indicate all'art. 1 ad una commissione provinciale, di nomina prefettizia, presieduta dal Prefetto o da un Vice Prefetto da lui delegato, e composta di quattro membri dei quali due magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, designati dal Primo Presidente della Corte di appello, ed altri due prescelti uno fra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995021

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 29/B

Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e d'intesa con i Sottosegretari di Stato dell'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, degli enti locali, degli enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e, in genere, degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato e gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni e da detti enti o ad aziende private esercenti servizi di pubblico interesse che, avendo militato nel partito fascista, abbiano avuto qualifica di squadrista, marcia su Roma, gerarca o sciarpa littorio saranno sottoposti al giudizio ed alle sanzioni di cui al presente decreto.

segretari politici ed i podestà di centri superiori ai 50 mila abitanti.

Art. 2

Alla stessa sanzione saranno sottoposti gli appartenenti alle amministrazioni ed agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1, nei cui confronti venga accertato, a mezzo di giudizio emesso dagli organi di cui all'articolo che segue, che, militando nel partito fascista e non avendo rivestito nessuna delle qualifiche sopra precisate, si siano resi colpevoli di fatti costituenti attentato alla libertà individuale.

Tale presupposto non potrà ritenersi se non sulla base di elementi concreti che saranno vagliati insindacabilmente dagli organi anzidetti.

Art. 3

La valutazione degli addebiti, di cui agli articoli che precedono, è demandata:

a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di funzionari di grado non inferiore al VI, al Consiglio di Amministrazione o alle Commissioni di disciplina dei rispettivi Dicasteri, a seconda che si versi nella ipotesi di cui all'art. 1 o in quella dell'art. 2, quando si tratti di funzionari di ruolo di grado inferiore al VI o di impiegati straordinari od avventizi;

b) per gli altri enti e per le aziende indicate all'art. 1 ad una commissione provinciale, di nomina prefettizia, presieduta dal Prefetto o da un Vice Prefetto da lui delegato, e composta di quattro membri dei quali due magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, designati dal Primo Presidente della Corte di appello, ed altri due prescelti uno fra i mutilati di guerra decorati al valore, che non abbiano mai svolto parte attiva nel partito fascista, e l'altro tra i cittadini che, per motivi politici, abbiano subito condanna od assegnazione al confino.

Alle adunanze della Commissione di cui al capo b) parteciperà, quale membro di diritto, il capo dell'amministrazione o dell'ufficio dal quale l'interessato dipende, salvo il caso che il licenziamento riguardi la stessa persona. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Agli stessi organi è demandato il giudizio sulle discriminanti, di cui all'articolo che segue, dedotte dall'interessato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838221

Art. 4

Le sanzioni di cui al presente decreto possono non essere applicate nei confronti di:

a) legionari fiumani che abbiano ottenuto, solo per questo titolo, qualcuna delle qualifiche precedenti e siano in grado di dimostrare di non aver preso parte attiva all'azione ed alla politica del partito;

b) sciarpe littorio, che siano in grado di dimostrare di non aver svolto nessuna attività politica nel partito;

c) fascisti che avendo appartenuto a squadre di azione od avendo partecipato alla marcia su Roma, al 31 dicembre 1922, erano di età inferiore agli anni 18, in grado anch'essi di dimostrare di non avere, dopo del 1922, preso parte attiva all'azione od alla politica del partito;

d) fascisti che nelle zone occupate dai tedeschi si siano distinti, posteriormente all'8 settembre 1943, nella lotta contro il nemico;

e) fascisti per cui venga accertata scarsa attività politica e che, per particolare competenza tecnica o per segnalate benemerenze, si ritenga utile mantenere in servizio nell'interesse del paese.

La valutazione di merito di cui alla lettera *b)* deve essere in ogni caso proporzionata al grado di responsabilità politica per l'attività svolta dall'impiegato nel campo fascista.

La richiesta pel riconoscimento di tali ragioni di discriminazione e la produzione delle relative prove pei casi di cui alle lettere *a), b), c), d),* devono farsi dall'interessato nella denunzia stessa di cui al comma primo dell'articolo 5 nella ipotesi ivi prevista e nel termine di giorni dieci dalla contestazione dell'addebito nella ipotesi prevista nell'articolo 2.

L'applicazione del caso previsto nella lettera *e)* dovrà essere fatta su richiesta dell'amministrazione da cui il giudicando dipende, e decisa dal Consiglio dei Ministri.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto è fatto obbligo al personale ivi indicato di denunziare entro giorni quindici dalla sua entrata in vigore al capo del servizio, da cui dipende gerarchicamente, le qualifiche di cui sia stato rivestito.

La omessa denunzia entro il detto termine equivale a denunzia negativa anche agli effetti dell'art. 496 del

Per il personale che si trovi all'estero od in territorio controllato dal nemico, le denunzie di cui ai precedenti comma dovranno essere fatte entro un mese dal giorno in cui esso rientrerà o verrà a trovarsi in territorio nazionale liberato.

Art. 6

Gli organi indicati all'art. 3 hanno poteri istruttori, possono escutere testimoni con giuramento e richiedere atti, documenti od informazioni a tutte le amministrazioni ed anche all'Autorità Giudiziaria. Per gli organi collegiali è ammessa la delega di tali poteri ad uno dei propri componenti.

L'interessato deve essere sentito personalmente, quando ne faccia richiesta, ed ha diritto di presentare deduzioni e fogli di lumi a propria difesa, nel termine che a tal fine gli venga prefisso, e che non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 7

I fascisti di cui al precedente art. 1 per i quali non sia applicabile nessuna delle deroghe previste dall'art. 4 devono essere rimossi dalla carica e dall'impiego.

Art. 8

Il provvedimento di dispensa dal servizio o di rimozione dalla carica viene adottato in base alle proposte formulate dagli organi di cui all'art. 3:

a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali, dal capo del rispettivo Dicastero, che provvede nella forma richiesta dalle relative norme organiche; pei funzionari di grado superiore al VII provvede il Capo del Governo;

b) per gli appartenenti ad altre amministrazioni e agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1 dal Prefetto, salvo per gli enti parastatali, pei quali provvede il capo del Dicastero cui ne sono demandati il controllo o la vigilanza o, in mancanza, il Ministro dell'Interno.

Quando le leggi organiche delle amministrazioni e degli enti indicati alla lettera *b)* richiedano pei provvedimenti in parola il parere di consigli o di commissioni, tale parere dovrà intendersi ad ogni effetto sostituito dal pronunziato degli organi di cui all'art. 3, lettera *b).*

Art. 9

Il personale dispensato o licenziato in esecuzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1536

31 dicembre 1922, erano di età inferiore agli anni 18, in grado anch'essi di dimostrare di non avere, dopo del 1922, preso parte attiva all'azione od alla politica del partito;

d) fascisti che nelle zone occupate dai tedeschi si siano distinti, posteriormente all'8 settembre 1943, nella lotta contro il nemico;

c) fascisti per cui venga accertata scarsa attività politica e che, per particolare competenza tecnica o per segnalate benemerenze, si ritenga utile mantenere in servizio nell'interesse del paese.

La valutazione di merito di cui alla lettera *b)* deve essere in ogni caso proporzionata al grado di responsabilità politica per l'attività svolta dall'impiegato nel campo fascista.

La richiesta pel riconoscimento di tali ragioni di discriminazione e la produzione delle relative prove pei casi di cui alle lettere *a), b), c), d),* devono farsi dall'interessato nella denunzia stessa di cui al comma primo dell'articolo 5 nella ipotesi ivi prevista e nel termine di giorni dieci dalla contestazione dell'addebito nella ipotesi prevista nell'articolo 2.

L'applicazione del caso previsto nella lettera *e)* dovrà essere fatta su richiesta dell'amministrazione da cui il giudicando dipende, e decisa dal Consiglio dei Ministri.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto è fatto obbligo al personale ivi indicato di denunziare entro giorni quindici dalla sua entrata in vigore al capo del servizio, da cui dipende gerarchicamente, le qualifiche di cui sia stato rivestito.

La omessa denunzia entro il detto termine equivale a denunzia negativa anche agli effetti dell'art. 496 del Codice Penale e preclude all'interessato i benefici di cui agli articoli 4 e 9.

Nella ipotesi prevista dall'art. 2, la iniziativa della denunzia spetta al capo dell'ufficio, dell'ente e della azienda da cui l'interessato gerarchicamente dipende, ma non si potrà darvi corso se non dopo specifica contestazione dell'addebito all'interessato. Ove il capo dell'ufficio o dell'ente non provveda, gli si sostituisce il Prefetto.

organi collegiali è ammessa la delega di tali poteri ad uno dei propri componenti.

L'interessato deve essere sentito personalmente, quando ne faccia richiesta, ed ha diritto di presentare deduzioni e fogli di lumi a propria difesa, nel termine che a tal fine gli venga prefisso, e che non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 7

I fascisti di cui al precedente art. 1 per i quali non sia applicabile nessuna delle deroghe previste dall'art. 4 devono essere rimossi dalla carica e dall'impiego.

Art. 8

Il provvedimento di dispensa dal servizio o di rimozione dalla carica viene adottato in base alle proposte formulate dagli organi di cui all'art. 3:

a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali, dal capo del rispettivo Dicastero, che provvede nella forma richiesta dalle relative norme organiche; pei funzionari di grado superiore al VII provvede il Capo del Governo;

b) per gli appartenenti ad altre amministrazioni e agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1 dal Prefetto, salvo per gli enti parastatali, pei quali provvede il capo del Dicastero cui ne sono demandati il controllo o la vigilanza o, in mancanza, il Ministro dell'Interno.

Quando le leggi organiche delle amministrazioni e degli enti indicati alla lettera *b)* richiedano pei provvedimenti in parola il parere di consigli o di commissioni, tale parere dovrà intendersi ad ogni effetto sostituito dal pronunziato degli organi di cui all'art. 3, lettera *b).*

Art. 9

Il personale dispensato o licenziato in esecuzione del presente decreto conserva il trattamento di pensione o di quiescenza che gli spetti a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ai dipendenti statali che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto pel trattamento di pensione, e che vengano licenziati pei motivi di cui agli articoli 1 e 2 viene concesso, in deroga alle vigenti disposizioni, il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno quindici anni di servizio; negli altri

1540
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti. Tale disposizione è estesa, in quanto applicabile, ai dipendenti degli enti e delle aziende indicate all'art. 1.

Al funzionari ed impiegati di ruolo potrà inoltre essere conservato a titolo d'indennità fino a quando non potranno raggiungere il luogo di residenza, perchè nella zona occupata dal nemico, l'intero stipendio, esclusa ogni altra indennità.

Per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente, oltre alle indennità alle quali avesse eventualmente diritto a norma di legge o di contratto, sarà corrisposto nel limite massimo di tre mesi lo stipendio, esclusa ogni altra indennità.

Art. 10

Contro i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 8 è dato soltanto il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Il ricorso deve proporsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la cui esecuzione non potrà essere sospesa nemmeno nella ipotesi prevista nell'articolo 39, comma secondo del Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato e relative modifiche.

Art. 11

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche, in deroga alle rispettive norme organiche, ai funzionari di qualsiasi ordine o categoria per i quali sia comunque stabilita la inamovibilità.

Art. 12

L'epurazione prevista nel presente decreto dovrà essere compiuta entro tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - nelle zone rette dall'Amministrazione italiana, e per le provincie che ancora non vi sono rientrate, entro tre mesi dalla data in cui vi rientreranno.

Art. 13

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Esso entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 30 B

Istituzione del Commissariato Generale dell'Alimentazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940, n. 1716, che detta disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la opportunità di affidare al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro il coordinamento di tutti i servizi che interessano l'alimentazione;

Riconosciuta la necessità per causa di guerra di emanare urgenti provvedimenti al riguardo;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, e di concerto con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia, per la Guerra, per le Finanze e per l'Agricoltura e Foreste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito col bando n. 4 del 1 ottobre 1943, del Capo di Stato Maggiore Generale, è posto alle dipendenze del Ministro per la Industria, Commercio e Lavoro.

Art. 2

Il Commissario Generale dell'Alimentazione è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro.

Art. 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

nità alle quali avesse eventualmente diritto a norma di legge o di contratto, sarà corrisposto nel limite massimo di tre mesi lo stipendio, esclusa ogni altra indennità.

Art. 10

Contro i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 8 è dato soltanto il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Il ricorso deve proporsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la cui esecuzione non potrà essere sospesa nemmeno nella ipotesi prevista nell'articolo 39, comma secondo del Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato e relative modifiche.

Art. 11

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche, in deroga alle rispettive norme organiche, ai funzionari di qualsiasi ordine o categoria per i quali sia comunque stabilita la inamovibilità.

Art. 12

L'epurazione prevista nel presente decreto dovrà essere compiuta entro tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - nelle zone rette dall'Amministrazione italiana, e per le provincie che ancora non vi sono rientrate, entro tre mesi dalla data in cui vi rientreranno.

Art. 13

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Esso entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la opportunità di affidare al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro il coordinamento di tutti i servizi che interessano l'alimentazione;

Riconosciuta la necessità per causa di guerra di emanare urgenti provvedimenti al riguardo;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, e di concerto con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia, per la Guerra, per le Finanze e per l'Agricoltura e Foreste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito col bando n. 4 del 1 ottobre 1943, del Capo di Stato Maggiore Generale, è posto alle dipendenze del Ministro per la Industria, Commercio e Lavoro.

Art. 2

Il Commissario Generale dell'Alimentazione è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro.

Art. 3

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione assolve i suoi compiti per mezzo dei propri Uffici e dei sottonotati organi, Enti ed Aziende:

a) Sezioni Provinciali dell'Alimentazione;

b) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;

c) Uffici Provinciali per gli accertamenti agricoli;

d) Consorzi Agrari Provinciali;

e) Aziende adibite alla conservazione e trasformazione delle derrate;

1542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

f) Commissioni anche militari che, a sua richiesta, saranno messe a disposizione;

g) Organi Sindacali ed Economici già esistenti o di eventuale istituzione.

Art. 4

Il personale, i Dirigenti ed i titolari responsabili degli organi Enti ed Aziende indicati nel precedente art. 3, conservano integre ed immutate le proprie funzioni e la dipendenza gerarchica.

Gli organismi suddetti ed il personale dipendente vanno soggetti alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra considerandosi mobilitati civili ai sensi del testo unico approvato con R.D. 31 ottobre 1942, n. 1611.

Art. 5

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti, il Commissariato Generale per l'Alimentazione ha facoltà:

a) di emanare ordinanze e di demandarne, in caso di inosservanza, la esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica;

b) di far requisire ai sensi delle vigenti leggi qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata e di esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione ha facoltà di richiedere alle Amministrazioni Militari e Civili dello Stato l'eventuale personale occorrente per il funzionamento del Commissariato.

Tale personale deve considerarsi comandato presso il Commissariato stesso.

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione ha inoltre la facoltà di richiedere l'opera di persone estranee alle Amministrazioni stesse particolarmente esperte in materia fino al numero e con il trattamento economico da concertarsi con il Ministro delle Finanze.

Art. 7

Ogni infrazione alle ordinanze ed ai provvedimenti del Commissariato Generale dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punita con l'arresto fino a tre mesi e

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CORBINO - DE SANTIS
ORLANDO - JUNG - SICILIANI

Visto: nei sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il R.D.L. 13 gennaio 1936, n. 70 che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il D.M. 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la opportunità di variare i prezzi dei prodotti suddetti

Decreta

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo monopolio:

a) - Cartine liscie o gommate da cent. 1 a cent. 5 per cartina
b) - Tubetti pressati da cent. 1,2 a cent. 6 per tubetto

Tipo di marca:

c) - Cartine liscie o gommate da cent. 1,25 a cent. 5,25 per cart.
d) - Tubetti con bocchino da cent. 2 a cent. 10 per tub.
e) - Tubetti con filtro da cent. 2,5 a cent. 12,5 per tub.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

F. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti, il Commissariato Generale per l'Alimentazione ha facoltà:

a) di emanare ordinanze e di demandarne, in caso di inosservanza, la esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica;

b) di far requisire ai sensi delle vigenti leggi qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata e di esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione ha facoltà di richiedere alle Amministrazioni Militari e Civili dello Stato l'eventuale personale occorrente per il funzionamento del Commissariato.

Tale personale deve considerarsi comandato presso il Commissariato stesso.

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione ha inoltre la facoltà di richiedere l'opera di persone estranee alle Amministrazioni stesse particolarmente esperte in materia fino al numero e con il trattamento economico da concertarsi con il Ministro delle Finanze.

Art. 7

Ogni infrazione alle ordinanze ed ai provvedimenti del Commissariato Generale dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punita con l'arresto fino a tre mesi e nei casi di lieve entità con l'ammenda fino a L. 5000; la competenza è del Pretore.

Art. 8

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio dipendenti dall'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il R.D.L. 13 gennaio 1936, n. 70 che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il D.M. 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la opportunità di variare i prezzi dei prodotti suddetti

Decreta

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo monopolio:

a) - Cartine liscie o gommate da cent. 1 a cent. 5 per cartina
b) - Tubetti pressati da cent. 1,2 a cent. 6 per tubetto

Tipo di marca:

c) - Cartine liscie o gommate da cent. 1,25 a cent. 5,25 per cart.
d) - Tubetti con bocchino da cent. 2 a cent. 10 per tub.
e) - Tubetti con filtro da cent. 2,5 a cent. 12,5 per tub.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R.D.L. 16 maggio 1942, n. 201, convertito

1541
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nella legge 8 giugno 1942, n. 706 che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942 registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 *Monopoli*, foglio 174;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco;

Decreta

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di prodotti derivati dal tabacco è modificato come segue:

Estratto di tabacco superiore

Bottiglie	da	Kg.	1	da L.	9	a L.	13
Latte	»	»	1	»	8,50	»	12
»	»	»	2	»	16	»	24
»	»	»	5	»	38	»	57
»	»	»	10	»	72	»	108
»	»	»	25	»	175	»	260

Estratto di tabacco normale:

Bottiglie	da	Kg.	1	da L.	8	a L.	12
Latte	»	»	1	»	7,50	»	11
»	»	»	2	»	14	»	21
»	»	»	5	»	33	»	50
»	»	»	10	»	63	»	95
»	»	»	25	»	150	»	225

Solfato di nicotina:

Al 50% in volume in barattoli da litri			0,200	da L.	14	a L.	21
Al 50% in volume in latte da litri			1	»	60	»	90
Al 25% in volume in barattoli da litri			0,200	»	7	»	11
Al 25% in volume in latte da litri			1	»	30	»	45

Sapone alla nicotina:

In pezzi	da	Kg.	0,100	da L.	1,50	a L.	2,50
»	»	»	0,200	»	3	»	5
»	»	»	0,500	»	6	»	10

Saponette alla nicotina profumate:

Art. 2

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopolio.

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il Decreto Ministeriale 18 aprile 1928, n. 5037;

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R.D.L. 16 maggio 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 MONOPOLI, foglio 274;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo.

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono stabiliti come segue:

Trinciati:

Macedonia				da L.	140	a L.	280 il Kg.
» qualità forte				»	60	»	120 »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco:

Decreta

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di prodotti derivati dal tabacco è modificato come segue:

Estratto di tabacco superiore

Bottiglie da Kg.	1	da L.	9	a L.	13
Latte » »	1	» »	8,50	»	12
» » »	2	» »	16	»	24
» » »	5	» »	38	»	57
» » »	10	» »	72	»	108
» » »	25	» »	175	»	260

Estratto di tabacco normale:

Bottiglie da Kg.	1	da L.	8	a L.	12
Latte » »	1	» »	7,50	»	11
» » »	2	» »	14	»	21
» » »	5	» »	33	»	50
» » »	10	» »	63	»	95
» » »	25	» »	150	»	225

Solfato di nicotina:

Al 50% in volume in barattoli da litri	0,200	da L.	14	a L.	21
Al 50% in volume in latte da litri	1	»	60	»	90
Al 25% in volume in barattoli da litri	0,280	»	7	»	11
Al 25% in volume in latte da litri	1	»	30	»	45

Sapone alla nicotina:

In pezzi da Kg.	0,100	da L.	1,50	a L.	2,50
» » »	0,200	»	3	»	5
» » »	0,500	»	6	»	10

Saponette alla nicotina profumate:

In pezzi da Kg.	0,100	da L.	2	a L.	3

Insetticida monital:

Latte da Kg.	0,500	da L.	5	a L.	8
» »	1	»	9,50	»	14
» »	2	»	18	»	24
» »	5	»	43	»	65
» »	10	»	83	»	125
» »	25	»	200	»	300

Polvere insetticida:

Sacchine da Kg.	10	da L.	25	a L.	40

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il Decreto Ministeriale 18 aprile 1928, n. 5037;

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R.D.L. 16 maggio 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 MONOPOLI, foglio 274;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo.

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono stabiliti come segue:

Trinciati:

Macedonia	da L.	140	a L.	280	il Kg.
I^ qualità forte	»	60	»	120	»
II^ qualità comune	»	50	»	100	»

Sigari:

Impero	da L.	500	a L.	1000	al Kg.
Cavour	»	400	»	800	»
Trento	»	240	»	480	»
Trieste	»	240	»	480	»
Minghetti	»	200	»	400	»
Grimaldi	»	140	»	280	»
Virginia	»	140	»	280	»
Toscani superiori	»	120	»	240	»

1546
Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sigaretti:

Branca	da L.	160	a L.	320	il Kg.
Avana	»	140	»	280	»
Roma	»	100	»	200	»

Sigarette:

Sovrana	da L.	400	a L.	800	il Kg.
Serraglio	»	300	»	600	»
Macedonia extra	»	250	»	500	»
Giuba	»	200	»	400	»
Macedonia	»	150	»	300	»
Nazionali	»	100	»	200	»
Popolari	»	60	»	120	»

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 n. 907;

Visto il R.D.L. 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942 registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 *Monopoli*, foglio 274;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 570;

Trinciati:

Serraglio					
Macedonia					
Dalmazia					
Italia					
Spuntature	»	180	»	360	
1ª forte	»	150	»	300	
2ª comune	»	125	»	250	
3ª qualità	»	80	»	160	

Sigari:

Impero	da L.	1.200	a L.	2.400	
Cavour	»	1.000	»	2.000	
Trento	»	500	»	1.000	
Trieste	»	500	»	1.000	
Minghetti	»	400	»	800	
Attenuati	»	360	»	720	
Grimaldi	»	300	»	600	
Virginia	»	300	»	600	
Toscani e mezzi toscani superiori	»	260	»	400	
Fiume	»	260	»	400	

Sigaretti:

Branca	da L.	360	a L.	700	
Dama	»	320	»	640	
Avana	»	300	»	600	
Roma	»	200	»	320	

Sigarette:

Savoia	da L.	1.200	a L.	2.400	
Sovrana	»	900	»	1.800	
Serraglio	»	750	»	1.500	
Macedonia extra	»	650	»	1.300	
Giuba	»	550	»	1.100	
A. O. I.	»	500	»	1.000	
Macedonia	»	400	»	800	
Nazionali	»	350	»	700	
Indigene	»	250	»	500	
Popolari	»	200	»	400	

1547

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nazionali	»	100	»	200 »
Popolari	»	60	»	120 »

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 n. 907;

Visto il R.D.L. 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942 registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 *Monopoli*, foglio 274;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali;

Decreta

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di tabacchi lavorati nazionali è modificato come segue:

Tabacchi da fiuto:		per chilogramma		
Superiori	da L.	120	a L.	240
1ª qualità	»	100	»	200
2ª qualità	»	80	»	160

Sigari:

Impero	da L.	1.200	a L.	2.400
Cavour	»	1.000	»	2.000
Trento	»	500	»	1.000
Trieste	»	500	»	1.000
Minghetti	»	400	»	800
Attenuati	»	360	»	720
Grimaldi	»	300	»	600
Virginia	»	300	»	600
Toscani e mezzi toscani superiori	»	260	»	400
Fiume	»	260	»	400

Sigaretti:

Branca	da L.	360	a L.	700
Dama	»	320	»	640
Avana	»	300	»	600
Roma	»	200	»	320

Sigarette:

Savoia	da L.	1.200	a L.	2.400
Sovrana	»	900	»	1.800
Serraglio	»	750	»	1.500
Macedonia extra	»	650	»	1.300
Giuba	»	550	»	1.100
A. O. I.	»	500	»	1.000
Macedonia	»	400	»	800
Nazionali	»	350	»	700
Indigene	»	250	»	500
Popolari	»	200	»	400
Militi	»	50	»	100

Art. 2

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopolio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

1548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mbre 1943.

...neità, senza limite di
...ti che abbiano partecl-

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del citato Regio Decreto Legge;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 254, ed il R.D.L. 13 maggio 1943, n. 509, che recano modificazioni all'ordinamento forense;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione straordinaria di esami di idoneità, a termini dell'art. 3 del predetto R.D.L. 13 maggio 1943;

DECRETA

Art. 1

Il decreto ministeriale 30 giugno 1943 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

Art. 2

E' indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419.

Gli esami si svolgeranno presso le Sedi di Corte di Appello di Bari, Catanzaro, Cagliari, Messina, Catania, Palermo, nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 1944 alle ore 9 antimeridiane. – Altra data sarà fissata per le altre sedi di Corti di Appello –.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

3) Ricevuta della tassa di L. 200 prescritta per la ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del Registro;

4) Documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante è in possesso dei requisiti preveduti dalla legge 29 aprile 1943, n. 419.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai num. 1 e 2, possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R.D.L. 13 maggio 1943 citato, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

P. M. 151, addì 23 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GIUSEPPE DE SANTIS

BANDO del 25 dicembre 1943, n. 15

Restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visto l'art. 15 del Testo Unico della Legge di Guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566 che ordina l'applicazione della predetta legge di guerra nel territorio dello Stato;

Ordiniamo:

Art. 1

Dalla data di pubblicazione del presente bando cessano di essere zona di operazioni, ai soli effetti degli articoli 16 e 17 della legge di guerra, tutte le provincie comprese nel territorio dello Stato liberato dal nemico.

Art. 2

Il territorio anzidetto, a norma del R. D. 4 agosto 1943, n. 714, continua ad essere in istato di guerra.

Art. 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Visto il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del citato Regio Decreto Legge;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 254, ed il R.D.L. 13 maggio 1943, n. 509, che recano modificazioni all'ordinamento forense;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione straordinaria di esami di idoneità, a termini dell'art. 3 del predetto R.D.L. 13 maggio 1943:

DECRETA

Art. 1

Il decreto ministeriale 30 giugno 1943 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

Art. 2

E' indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419.

Gli esami si svolgeranno presso le Sedi di Corte di Appello di Bari, Catanzaro, Cagliari, Messina, Catania, Palermo, nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 1944 alle ore 9 antimeridiane. – Altra data sarà fissata per le altre sedi di Corti di Appello –.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 3

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate al competente Ufficio entro il 31 gennaio 1944, corredate a norma dell'art. 16, n. 1 – 2 – 3 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 dei seguenti documenti:

1) Diploma originale di laurea;

2) Certificato di compimento della pratica;

la domanda dei documenti di cui [illegible] possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R.D.L. 13 maggio 1943 citato, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

P. M. 151, addì 23 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GIUSEPPE DE SANTIS

BANDO del 25 dicembre 1943, n. 15

Restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visto l'art. 15 del Testo Unico della Legge di Guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566 che ordina l'applicazione della predetta legge di guerra nel territorio dello Stato;

Ordiniamo:

Art. 1

Dalla data di pubblicazione del presente bando cessato di essere zona di operazioni, ai soli effetti degli articoli 16 e 17 della legge di guerra, tutte le provincie comprese nel territorio dello Stato liberato dal nemico.

Art. 2

Il territorio anzidetto, a norma del R. D. 4 agosto 1943, n. 714, continua ad essere in istato di guerra.

Art. 3

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dal Comando Supremo, 25 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Il Capo di Stato Maggiore Generale
GIOVANNI MESSE

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Commercio V. Ragione - P. M. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/20

SERIE SPECIALE

...nto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 5 B

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 18 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero **4 B** *della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata l'8 corrente, si deve leggere:*

a) *al terzo di rigo dello art. 3 del R.D.L. 6-12-1943 n.* 18 B:

« ragguagliato a mese »

invece di:

« ragguagliato a mesi »

b) *al sesto e settimo rigo del secondo comma dello art. 2 del R.D.L. 2-12-1943 n.* 18 B:

1. - per i liquori dai 31 ai 40 gradi L. 125 al litro
2. - per i liquori dai 41 in sù » 150 al litro

invece di:

1. - per i liquori dai 30 ai 45 gradi L. 125 al litro
2. - per i liquori dai 40 in sù » 150 al litro

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, N. 27 B

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto . . . . . Pag. 3

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1943.

Nomina del Commissario Straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Istituto Assistenza Malattia Lavoratori . . . . . Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1943.

Esami per Procuratore . . . . . Pag. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. **24 B**

Modifiche al R.D.L. 16 - 12 - 1942, n. 1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello Stato e degli enti ausiliari in dipendenza di offese belliche.

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Un fascicolo . . . 2 Un fascicolo . . .
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
Nel Regno: Abbonamento annuo . . . L. 50 — All'Estero: Abbonamento annuo . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati
Per gli annunzi da inserire nella «GazzettaUfficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda.
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nelle Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 4 B *della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata l'8 corrente, si deve leggere:*

a) *al terzo di rigo dello art. 3 del R.D.L. 6-12-1943 n.* 18 B:

«ragguagliato a mese»

invece di:

«ragguagliato a mesi»

b) *al sesto e settimo rigo del secondo comma dello art. 2 del R.D.L. 2-12-1943 n.* 18 B:

1. - per i liquori dai 31 ai 40 gradi L. 125 al litro
2. - per i liquori dai 41 in su » 150 al litro

invece di:

1. - per i liquori dai 30 ai 45 gradi L. 125 al litro
2. - per i liquori dai 40 in su » 150 al litro

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, N. 24 B

Modifiche al R.D.L. 16-12-1942 n. 1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese belliche . . . Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, N. 25 B

Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società . . . . . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, N. 26 B

Autorizzazione al Ministero delle Finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione . . . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, N. 27 B

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto . . . . . Pag. 3

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1943

Nomina del Commissario Straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Istituto Assistenza Malattia Lavoratori . . . . . Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1943.

Esami per Procuratore . . . . . Pag. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 24 B

Modifiche al R.D.L. 16 - 12 - 1942, n. 1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello Stato e degli enti ausiliari in dipendenza di offese belliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1942, n. 1498 è abrogato e viene sostituito dal seguente:

«La corresponsione della indennità giornaliera di cui al primo comma del presente articolo è sospesa per tutto il personale quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche».

Art. 2

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore col 1° gennaio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 25/B

Facilitazioni per la fusione concentrazione e trasformazione di società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge della imposta di registro e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 5 marzo 1942, n. 192 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto il R. D. L. 14 dicembre 1942, n. 1476, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1943, n. 214;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di prorogare i benefici tributari per le fusioni, concentrazioni

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge, restando il Sottosegretario di Stato proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 26/B

Autorizzazione al Ministro delle Finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a concedere ad istituti di credito e di diritto pubblico la garanzia dello Stato fino ad un ammontare complessivo di un miliardo per anticipazioni ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore col 1° gennaio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO – IUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 25 B

Facilitazioni per la fusione concentrazione e trasformazione di società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge della imposta di registro e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 5 marzo 1942, n. 192 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto il R. D. L. 14 dicembre 1942, n. 1476, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1943, n. 214;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di prorogare i benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società allo intento di favorire il rafforzamento degli organismi industriali e commerciali;

Visto il R. Decreto Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto Legge 10 novembre 1943, n. 5/B

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Sottosegretario di Stato per le Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1943, stabilito dalla legge 5 aprile 1943, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 1944.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

BADOGLIO – IUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 26/B

Autorizzazione al Ministro delle Finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a concedere ad istituti di credito e di diritto pubblico la garanzia dello Stato fino ad un ammontare complessivo di un miliardo per anticipazioni ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati.

Art. 2

Le anticipazioni dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze sentito il Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro ed ove si tratti di imprese idroelettriche, anche il Ministro per i Lavori Pubblici

Art. 3

Lo stato concorrerà in misura non superiore al tre per cento al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui all'art. 1.

La misura di tale concorso potrà variare caso per caso in rapporto ad un esame delle condizioni di ciascuna industria e della sua importanza ai fini nazio-

1554
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 198623

nali nonchè delle sue possibilità economiche, e verrà fissata di volta in volta con decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 4

Entro tre anni dalla conclusione della Pace, sentiti gli istituti di credito interessati, il Ministro delle Finanze fisserà le condizioni e le scadenze per il consolidamento e l'estinzione delle anticipazioni.

Art. 5

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –.

Il presente decreto verrà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge restando autorizzato il Sottosegretario di Stato proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, n. 27/B

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose nelle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto.

dello Stato e stabilite le norme per l'approvazione delle loro modificazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni di legge delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili approvato con R.D.L. 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R.D.L. 28 settembre 1939, n. 1828;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di urgenti misure per adeguare le tariffe dei trasporti alla presente situazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione, d'intesa con i Sottosegretari di Stato per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di apportare aumenti di carattere generale nelle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato sino al limite massimo del 100 per cento, sulla base delle tariffe stabilite coi R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 1927 per i viaggiatori, e 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 per i trasporti di cose.

Con provvedimento dello stesso Ministro, possono essere autorizzati aumenti della stessa misura di cui al precedente comma nelle tariffe per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose gestiti da enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati, vigenti ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 2

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cui al primo comma dell'art. 1, re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –.

Il presente decreto verrà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge restando autorizzato il Sottosegretario di Stato proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 dicembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, n. 27 B

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose nelle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni; con il quale sono state approvate le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato e stabilite le norme per l'approvazione delle loro modificazioni

Visto il R.D.L. 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni, con il quale sono state approvate le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose nelle ferrovie

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;

Ritenuta la necessità di urgenti misure per adeguare le tariffe dei trasporti alla presente situazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione, d'intesa con i Sottosegretari di Stato per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di apportare aumenti di carattere generale nelle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato sino al limite massimo del 100 per cento, sulla base delle tariffe stabilite coi R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 1927 per i viaggiatori, e 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 per i trasporti di cose.

Con provvedimento dello stesso Ministro, possono essere autorizzati aumenti della stessa misura di cui al precedente comma nelle tariffe per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose gestiti da enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati, vigenti ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 2

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cui al primo comma dell'art. 1, restano ferme le disposizioni in vigore circa la totale devoluzione dei proventi alle ferrovie dello Stato.

Il maggior provento derivante dall'applicazione degli aumenti, che possono essere autorizzati per gli altri servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, a norma del secondo comma dello stesso art. 1, sarà devoluto alle rispettive amministrazioni o ditte esercenti.

Art. 3

I provvedimenti di cui al presente decreto entreranno in vigore col 1° gennaio 1944.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge, restando

1556
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

torizzato il Ministro per le comunicazioni alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 16 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

DI RAIMONDO - JUNG - GORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1943.

Nomina del Commissario Straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Istituto Assistenza Malattia Lavoratori.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la Legge 11 gennaio 1943 n. 138, con la quale è stato costituito l'Istituto per l'Assistenza di malattia ai lavoratori.

Visto il R.D.L. 21 agosto 1943 n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti Pubblici e nomina di Commissari straordinari.

Sulla proposta del Sottosegretario per l'Industria, Commercio e per il Lavoro.

Decreta

Art. 1

Il Dott. Livio Malfettani è nominato Commissario Straordinario per la temporanea amministrazione dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1943

Esami per procuratore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto gli art. 19-20 e 21 del R. D. L. 27-11-1933, n. 157 dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1943 n. 36, e gli artt. 15 e 16 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del R.D.L. citato;

Visto l'art. 1 n. 4 della legge 23-3-1940 n. 254 e gli artt. 1 e 6 del R.D.L. 13-5-1943 n. 509 che recano modificazioni all'Ordinamento Forense;

Art. 1

Il Decreto Ministeriale 12-8-1943 è abrogato e sostituito dal presente Decreto Ministeriale, salvo per quanto riguarda la tabella A.

Art. 2

Sono indetti gli esami per la professione di procuratore.

Essi si svolgeranno presso le sedi di Corti di Appello di Catanzaro, Messina, Catania, Palermo e Cagliari e le relative prove scritte si terranno nei giorni 28,29 e 30 Marzo 1944 alle ore 9 antimeridiane.

Per le altre Corti sarà fissata altra data.

Art. 3

Le domande già presentate di ammissione agli esami dovranno essere ripetute. Le stesse redatte su carta da bollo da lire 8 dovranno essere presentate al competente ufficio entro il 30 gennaio 1944, corredate dei documenti indicati dall'art. 16 del R.D. 22-1-1934 n. 37.

Art. 4

Il numero massimo dei procuratori che a termini dell'art. 19 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 potranno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

DI RAIMONDO - JUNG - GORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1943.

Nomina del Commissario Straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Istituto Assistenza Malattia Lavoratori.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la Legge 11 gennaio 1943 n. 138, con la quale è stato costituito l'Istituto per l'Assistenza di malattia ai lavoratori.

Visto il R.D.L. 21 agosto 1943 n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti Pubblici e nomina di Commissari straordinari.

Sulla proposta del Sottosegretario per l'Industria, Commercio e per il Lavoro.

Decreta

Art. 1

Il Dott. Livio Malfettani è nominato Commissario Straordinario per la temporanea amministrazione dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Art. 2

Al Commissario Straordinario sono attribuiti tutti i poteri demandati dalla Legge 11 gennaio 1943, n. 138, al presidente e al Comitato Esecutivo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Dal Comando Supremo, 7 dicembre 1943.

BADOGLIO — CORBINO

e procuratore, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1943 n. 36, e gli artt. 15 e 16 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del R.D.L. citato;

Visto l'art. 1 n. 4 della legge 23-3-1940 n. 254 e gli artt. 1 e 6 del R.D.L. 13-5-1943 n. 500 che recano modificazioni all'Ordinamento Forense;

Art. 1

Il Decreto Ministeriale 12-8-1943 è abrogato e sostituito dal presente Decreto Ministeriale, salvo per quanto riguarda la tabella A.

Art. 2

Sono indetti gli esami per la professione di procuratore.

Essi si svolgeranno presso le sedi di Corti di Appelo di Catanzaro, Messina, Catania, Palermo e Cagliari e le relative prove scritte si terranno nei giorni 28, 29 e 30 Marzo 1944 alle ore 9 antimeridiane.

Per le altre Corti sarà fissata altra data.

Art. 3

Le domande già presentate di ammissione agli esami dovranno essere ripetute. Le stesse redatte su carta da bollo da lire 8 dovranno essere presentate al competente ufficio entro il 30 gennaio 1944, corredate dei documenti indicati dall'art. 16 del R.D. 22-1-1934 n. 37.

Art. 4

Il numero massimo dei procuratori che a termini dell'art. 19 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 potranno essere iscritti complessivamente per concorso, nell'anno 1944, negli albi del distretto di ciascuna Corte di Appello, e la loro ripartizione nei singoli sono quelli stabiliti nell'allegato A del decreto ministeriale 12 agosto 1943.

Art. 5

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Bari, addì 18 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GIUSEPPE DE SANTIS

... VITTORIO, *gerente*
del Regno - ...

Tip. del Commercio V. Ragosse - p. m. 151

1558

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895621

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 84° P. M. 151 - Sabato 18 Dicembre 1943 N. 1

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

COMMERCIALI

OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE

Società Anonima con Sede in BARI, Capitale L. 15.000.000

Avviso di Convocazione

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 31 dicembre 1943, alle ore 10, nella Sede Sociale, Via Dante Alighieri 13, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;

2) Approvazione del Bilancio 30 settembre 1943, e provvedimenti relativi;

3) Varie ed eventuali.

Il deposito delle Azioni e dei Titoli azionari dovrà essere fatto entro il giorno 25 dicembre 1943 presso la Segreteria Generale della Società, ovvero presso la Banca Commerciale Italiana, Sede di Bari, all'uopo delegata.

S. A. C. E. I. P. E. L. P.

Società An. Coop. Edilizia Impiegati Pensionati e Liberi Professionisti
BRINDISI

Avviso di Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata pel giorno 30 dicembre 1943 alle ore 15 in prima e 16 in seconda convocazione, ove occorra, nella sede, al Corso Umberto 102 per trattare il seguente

Ordine del giorno

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.

2) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1942.

3) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due supplenti.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.

Il Presidente: dr. De Pace

2 (A pagamento).

UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO
SEZIONE FARMACIA

Società Anonima Cooperativa a Capitale Illimitato con sede in CASARANO (Lecce)

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria nell'Aula terrena N. 1 g. del Palazzo Comunale San Domenico in Casarano per le ore 10 del giorno 9 gennaio 1944 in prima convocazione; pel giorno 16 detto gennaio; ed occorrendo ancora, in terza convocazione del successivo giorno 23 ripetuto gennaio, sempre per le ore 10 e nella suddetta aula, onde discutere e deliberare:

In Assemblea ordinaria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OLEIFICI DELL'[illegible]

Società Anonima con Sede in BARI, Capitale L. 15.000.000

Avviso di Convocazione

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 31 dicembre 1943, alle ore 10, nella Sede Sociale, Via Dante Alighieri 13, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;

2) Approvazione del Bilancio 30 settembre 1943, e provvedimenti relativi;

3) Varie ed eventuali.

Il deposito delle Azioni e dei Titoli azionari dovrà essere fatto entro il giorno 25 dicembre 1943 presso la Segreteria Generale della Società, ovvero presso la Banca Commerciale Italiana, Sede di Bari, all'uopo delegata.

Qualora per qualsiasi ragione la prima convocazione andasse deserta, resta sin da ora fissata la seconda convocazione per il successivo giorno 1° gennaio 1944, medesimo ordine del giorno, medesimo locale e stessa ora.

Bari, li 14 dicembre 1943.

p. Il Consiglio di amministrazione: (firma illegibile)

1 (A pagamento).

giorno 31 [illegible] in seconda convocazione, ove occorra, nella sede, Corso Umberto 102 per trattare il seguente

Ordine del giorno

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.

2) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1942.

3) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due supplenti.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.

Il Presidente: dr. De Pace

2 (A pagamento).

UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO
SEZIONE FARMACIA

Società Anonima Cooperativa a Capitale Illimitato con sede in CASARANO (Lecce)

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria nell'Aula terrena N. 1 g. del Palazzo Comunale San Domenico in Casarano per le ore 10 del giorno 9 gennaio 1944 in prima convocazione; pel giorno 16 detto gennaio; ed occorrendo ancora, in terza convocazione del successivo giorno 23 ripetuto gennaio, sempre per le ore 10 e nella suddetta aula, onde discutere e deliberare:

In Assemblea ordinaria;

1) Relazione dell'Amministrazione 1943;

2) Bilancio 1943;

3) Rapporto dei Sindaci.

Ed in Assemblea Straordinaria:

1) Proroga della Società;

2) Modifica integrale dello Statuto e denominazione sociale;

3) Elezione delle cariche sociali a norma del modificando Statuto.

Casarano 15 dicembre 1943.

p. Il Presidente (firma illegibile)

3 (A pagamento).

4577

I 5601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO DI TITOLI

Il Presidente del Tribunale di Lecce con decreto in data 9-10-1943 ha pronunziato l'ammortamento degli assegni circolari della Banca D'Italia emessi dalla Corrispondente Banca Cassa Rurale ed Artigiana di Lecce il 4 ottobre c. a. N. 1069075/28462 - 1069076/28463 - 1069077/28464 - 1069110/28465 - 1069111/28466 - 1069112/28467 - 1069113/28468 - 1069114/28469 - 1069115/28470 - 1069116/28471 - 1069117/28472 - 1069118/28473 - 1069119/28474 di lire cinquemila ciascuno intestati a Politi Albino fu Felice.

Autorizza il pagamento degli assegni circolari sopra descritti in favore del suddetto Politi dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno purchè non venga nel frattempo fatta opposizione dal detentore.

Ordina che il presente decreto sia notificato, a cura del ricorrente al traente e che sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Lecce, li 9 ottobre 1943. Il Cancelliere A. Greco

4 (A pagamento).

ESTRATTO DI DECRETO

Il Pretore di Bari, con decreto dell'11 settembre 1943, ha dichiarato l'ammortamento degli assegni circolari n. 28096 e 28102 di L. 2000 ciascuno, del Credito Italiano - Sede di Bari - intestati a Scomparcini Silla di Domenico. Ed ha autorizzato la Sede di Bari del Credito Italiano a pagare i suddetti assegni circolari alla Signora Scomparcini Silla, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo alcuna opposizione dall'ignoto detentore.

Bari, li 24 novembre 1943. Avv. Laetitia Abbaticola

5 (A pagamento).

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Commercio V. Ragione - p. m. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

33/19

to corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 84° — Numero 4 B

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

P. M. 151 - Mercoledì 8 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 100	All'Estero	Abb. anno	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 60	All'Estero	Abb. anno	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento anno L. 50 — Un fascicolo: Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento anno L. 100 — Un fascicolo: Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, N. 11 B
Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re . . . . . Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 12 B
Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato . . . . . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13 B
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale . . . . . Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 14 B
Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 15 B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 16 B
Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali . . . . . Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 17 B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 18 B
Miglioramenti economici [illegible]

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, N. 23 B
Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro . . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1943.
Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro . . . . . Pag. 12

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, n. 11 B

Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;
Vista la legge 5 maggio 1939, n. 660;
Ritenuto che si rende [illegible]

I562I

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Un fascicolo . . . L. 2 | Un fascicolo . . . L. 4 | Un fascicolo . . . L. 2 | Un fascicolo . . . L. 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . Abbonamento annuo . . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzo vari . . . | All'estero . . . . . Abbonamento annuo . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, N. 11 B
Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re . . . . . Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 12 B
Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato . . . . . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13 B
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale . . . . . Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 14 B
Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 15 B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 16 B
Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali . . . . . Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 17 B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 18 B
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico . . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 19 B
Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro . Pag. 8

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20 B
Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra . . . . . Pag. 9

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21 B
Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943 . Pag. 9

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 22 B
Modificazione all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza . . . . . Pag. 11

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, N. 23 B
Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro . . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1943.
Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro . . . . . Pag. 12

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, n. 11 B

Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Vista la legge 5 maggio 1939, n. 660;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La prima parte della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti è così modificata:

(il Nome del Re)
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 2

Nel modo indicato dall'articolo precedente è egualmente modificata la formula usata nelle sentenze delle Autorità Giudiziarie e in tutti gli altri atti che, secondo le norme vigenti, devono essere intitolati al nome del Re.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalla data dell'8 settembre c. a., sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 12 B

Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 27 giugno 1933 n. 703;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere ad una liquidazione delle pensioni civili e militari a carico dello Stato durante le attuali contingenze di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

decretiamo:

tare o da un suo delegato di grado non inferiore al sesto, dal direttore dell'Ufficio Provinciale del Tesoro, dal direttore di Ragioneria dell'Intendenza di Finanza e da un ufficiale medico designato dal Comando di Presidio.

Art. 2

Tanto per le pensioni dirette, quanto per quelle di riversibilità si provvede su domanda degli interessati documentata nei modi ordinari.

Art. 3

La decisione di detta Commissione è senz'altro esecutiva e viene notificata all'interessato e comunicata all'Ufficio Provinciale del Tesoro che accende una partita provvisoria ed inizia i pagamenti, previo rilascio di un certificato di iscrizione provvisorio da conseguarsi a mezzo del Podestà.

Art. 4

Fermo restando il diritto di opporsi nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti allorchè gli organi centrali funzionanti in Roma avranno provveduto in via definitiva, avverso la decisione della Commissione speciale provinciale non è ammesso alcun gravame.

Art. 5

Tostochè l'amministrazione dello Stato rifunzionerà a Roma nella pienezza della sua organicità, a cura dell'Intendente di Finanza, verranno trasmesse alle competenti amministrazioni centrali le decisioni della Commissione opportunamente documentate, per il riesame e la liquidazione definitiva.

Art. 6

I titoli emessi per i pagamenti della specie saranno, dalle Sezioni di R. Tesoreria, contabilizzati in conto sospeso tra i « collettivi », salvo ad essere posti in esito non appena pervenga allo Ufficio Provinciale del Tesoro il normale ruolo conto corrente relativo.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1564
1564

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 12 B

Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 27 giugno 1933 n. 703;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere ad una liquidazione delle pensioni civili e militari a carico dello Stato durante le attuali contingenze di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5 B;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non sarà possibile il funzionamento degli organi ai quali per legge è demandata la definitiva liquidazione di tutte le pensioni civili e militari, ordinarie e privilegiate, assegni e indennità per una sola volta a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome di Stato, la concessione relativa sarà fatta in via provvisoria, con tutti i poteri delle Amministrazioni centrali, e della Corte dei conti, da una Commissione provinciale presieduta dal Presidente del locale Tribunale o da un magistrato da lui designato di grado non inferiore al sesto e composta dall'Intendente di Finanza, dal Comandante del Presidio Militare e dal Podestà.

La decisione di detta Commissione è senz'altro esecutiva e viene notificata all'interessato e comunicata all'Ufficio Provinciale del Tesoro che accende una partita provvisoria ed inizia i pagamenti, previo rilascio di un certificato di iscrizione provvisorio da conseguarsi a mezzo del Podestà.

Art. 4

Fermo restando il diritto di opporsi nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti allorchè gli organi centrali funzionanti in Roma avranno provveduto in via definitiva, avverso la decisione della Commissione speciale provinciale non è ammesso alcun gravame.

Art. 5

Tostochè l'amministrazione dello Stato rifunzionerà a Roma nella pienezza della sua organicità, a cura dell'Intendente di Finanza, verranno trasmesse alle competenti amministrazioni centrali le decisioni della Commissione opportunamente documentate, per il riesame e la liquidazione definitiva.

Art. 6

I titoli emessi per i pagamenti della specie saranno, dalle Sezioni di R. Tesoreria, contabilizzati in conto sospeso tra i « collettivi », salvo ad essere posti in esito non appena pervenga allo Ufficio Provinciale del Tesoro il normale ruolo conto corrente relativo.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — IUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

1565
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. L. 14 giugno 1940 n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940 n. 172 contenente norme per la disciplina della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcooliche;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere allo sblocco dei liquori;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati all'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi ge-

Art. 3

All'atto del pagamento della tassa gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una legatura in filo di ferro fermato con sigillo metallico portante il timbro dell'Amministrazione applicato con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al Decreto 2 febbraio 1933, n. 23.

Art. 4

Le acquaviti, la grappa ed i liquori già destinati alla esportazione potranno essere immessi al consumo interno dietro pagamento delle imposte di fabbricazione su di essi gravanti, nonchè dei diritti erariali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I detentori di liquori, rinvenuti in condizioni diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sono passibili di una multa dal doppio al decuplo dei rispettivi diritti erariali stabiliti nel precedente articolo 2 per ogni litro.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con un'ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legisla-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940 n. 172 contenente norme per la disciplina della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcooliche;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere allo sblocco dei liquori;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati all'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti la copia dell'inventario munito del visto del Consiglio Provinciale dell'Economia di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, assieme a un duplicato dell'inventario stesso.

Le acquaviti, la grappa e liquori in detti inventari specificati non potranno essere posti in vendita se non dopo che sia stato effettuato il pagamento di un diritto erariale nella misura seguente:

1) - per i liquori dai 21 ai 30 gradi L. 100 al litro
2) - per i liquori dai 30 ai 45 gradi L. 125 al litro
3) - per i liquori dai 40 in su L. 150 al litro

Le acquaviti, la grappa ed i liquori già destinati alla esportazione potranno essere immessi al consumo interno dietro pagamento delle imposte di fabbricazione su di essi gravanti, nonchè dei diritti erariali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I detentori di liquori, rinvenuti in condizioni diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sono passibili di una multa dal doppio al decuplo dei rispettivi diritti erariali stabiliti nel precedente articolo 2 per ogni litro.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con un'ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO — JUNG — SICILIANI

Visto (Ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

1562
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 14/B

Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del R. Decreto Legge 19 agosto 1938, n. 1518, le indennità di soggiorno per le missioni nell'interno del Regno previste dal R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76, sulla base di autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, potranno essere conservate nella misura intera anche quando la permanenza nella stessa località si protragga oltre il primo mese.

Art. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 ottobre 1943 e si applicano anche alle missioni

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 15/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e le Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 20 novembre 1937, n. 1928;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante l'assenza del Ministro per gli scambi e per le valute dalla sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per le Finanze la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero predetto, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle disposizioni vigenti alla specifica competenza del Ministro.
Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie spe-

I 568
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del R. Decreto Legge 19 agosto 1938, n. 1518, le indennità di soggiorno per le missioni nell'interno del Regno previste dal R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76, sulla base di autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, potranno essere conservate nella misura intera anche quando la permanenza nella stessa località si protragga oltre il primo mese.

Art. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 ottobre 1943 e si applicano anche alle missioni in corso a tale data.

Il presente Decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto l'art. 18 della legge 19 [illegible]
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante l'assenza del Ministro per gli scambi e per le valute dalla sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per le Finanze la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero predetto, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle disposizioni vigenti alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 16 B

Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 14 gennaio 1923, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i RR. DD. Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente e inderogabile di provvedere allo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle sue specialità, nonchè delle milizie speciali, restituendo le funzioni di queste ultime agli ordinari organi di polizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri della marina, dell'aeronautica, e con i Sottosegretari all'interno, alla giustizia, alle finanze, alla guerra, ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste e alle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea, marittima).

Art. 1

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita con R. decreto 14 gennaio 1923 n. 31, e ripartita successivamente con altre disposizioni in milizia legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea «M.A.C.A.», marittima «Milmart») è sciolta.

Non sono permesse formazioni a carattere e inquadramento militare di qualsiasi partito.

Art. 2

Il personale non in servizio permanente della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità delle classi attualmente alle armi - e delle classi per unità di prima linea per gli ufficiali - passa nei

Sulla riammissione giudicano insindacabilmente i Ministri interessati che determinano, per i riammessi, grado ed anzianità.

I rimanenti ufficiali in servizio permanente, e quelli che non presentino tale domanda o non la vedano accolta, seguono le sorti degli ufficiali non in servizio permanente, e sono ammessi al trattamento di quiescenza o di pensione loro spettante a norma delle leggi in vigore. In luogo del trattamento di quiescenza può essere concesso, in base a valutazione insindacabile fatta caso per caso dai Ministri competenti, il trattamento di pensione in misura non superiore al minimo in rapporto al grado militare ricoperto dall'Ufficiale.

Egualmente si provvede per il personale in servizio permanente non avente grado di ufficiale.

Art. 4

Armi, equipaggiamenti e materiali di ogni genere della milizia legionaria e sue specialità saranno assunti in carica dagli enti del R. Esercito (della R. Marina per la Milmart) che saranno stabiliti dagli Stati Maggiori competenti.

Le caserme ed i locali, comunque assegnati alla milizia di cui sopra, saranno presi in consegna dalle autorità militari competenti per territorio.

TITOLO II

La Milizia Ferroviaria

Art. 5

I compiti espletati dalla milizia ferroviaria vengono assunti dall'Arma dei Carabinieri Reali e dall'autorità di pubblica sicurezza secondo disposizioni particolari da emanarsi con decreto reale sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro della Guerra.

Art. 6

Gli appartenenti alla milizia ferroviaria rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione ferroviaria da cui vennero tratti secondo i gradi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

vembre 1943, n. 3/B;

Ritenuta la necessità urgente e inderogabile di provvedere allo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle sue specialità, nonchè delle milizie speciali, restituendo le funzioni di queste ultime agli ordinari organi di polizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri della marina, dell'aeronautica, e con i Sottosegretari all'interno, alla giustizia, alle finanze, alla guerra, ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste e alle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea, marittima).

Art. 1

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita con R. decreto 14 gennaio 1923 n. 31, e ripartita successivamente con altre disposizioni in milizia legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea «M.A.C.A.», marittima «Milmart») è sciolta.

Non sono permesse formazioni a carattere e inquadramento militare di qualsiasi partito.

Art. 2

Il personale non in servizio permanente della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità delle classi attualmente alle armi - e delle classi per unità di prima linea per gli ufficiali - passa nei ruoli della forza armata con la quale presta attualmente servizio col grado ricoperto nella forza armata di provenienza.

Il rimanente personale non in servizio permanente viene ricollocato in congedo nella forza armata di provenienza col grado in essa ricoperto.

Art. 3

Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dalla eguale categoria degli ufficiali delle forze armate possono chiedere di essere riammessi nella forza armata con la quale prestano attualmente servizio.

[illegible] competenti, il trattamento di pensione in misura non superiore al minimo in rapporto al grado militare ricoperto dall'Ufficiale.

Egualmente si provvede per il personale in servizio permanente non avente grado di ufficiale.

Art. 4

Armi, equipaggiamenti e materiali di ogni genere della milizia legionaria e sue specialità saranno assunti in carica dagli enti del R. Esercito (della R. Marina per la Milmart) che saranno stabiliti dagli Stati Maggiori competenti.

Le caserme ed i locali, comunque assegnati alla milizia di cui sopra, saranno presi in consegna dalle autorità militari competenti per territorio.

TITOLO II

La Milizia Ferroviaria

Art. 5

I compiti espletati dalla milizia ferroviaria vengono assunti dall'Arma dei Carabinieri Reali e dall'autorità di pubblica sicurezza secondo disposizioni particolari da emanarsi con decreto reale sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro della Guerra.

Art. 6

Gli appartenenti alla milizia ferroviaria rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione ferroviaria da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile della amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 7

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla milizia ferroviaria saranno restituiti all'amministrazione ferroviaria insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO III

La Milizia Postelegrafonica

Art. 8

La milizia postelegrafonica è sciolta. — I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti agli organi ai quali già competevano.

Art. 9

Gli appartenenti alla milizia postelegrafonica rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione postelegrafonica da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile dell'amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 10

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla suddetta milizia saranno restituiti all'amministrazione postelegrafonica insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO IV

La Milizia Stradale

Art. 11

La milizia stradale è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 12

Il personale della milizia stradale in servizio permanente può chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri Reali.

L'ammissione è indipendente dal requisito del limite in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali.

Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

TITOLO V

La Milizia Portuaria

Art. 14

La milizia portuaria è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 15

Al personale della milizia portuaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 16

I locali attualmente occupati dalla milizia portuaria sono restituiti alla amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali. Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO VI

La Milizia Forestale

Art. 17

La milizia forestale passa a costituire con i suoi quadri il Real corpo delle foreste, a cui è affidata anche la custodia dei RR. tratturi e la vigilanza sulla pesca nelle acque interne.

Con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Agricoltura e delle Foreste saranno determinate le modalità di attuazione pel ripristino del Real corpo delle foreste ed i compiti allo stesso assegnati, nonchè la foggia delle divise.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Gli appartenenti alla milizia postelegrafonica rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione postelegrafonica da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile dell'amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 10

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla suddetta milizia saranno restituiti all'amministrazione postelegrafonica insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO IV

La Milizia Stradale

Art. 11

La milizia stradale è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 12

Il personale della milizia stradale in servizio permanente può chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri Reali.

L'ammissione è indipendente dal requisito del limite di altezza per gli ufficiali.

Il Ministro della Guerra, sentito il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali, giudica insindacabilmente sull'ammissione e determina, per ciascuno, grado ed anzianità.

Gli ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali saranno impiegati per la costituzione di una specialità, in aumento agli organici previsti per l'Arma.

Al personale non in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 13

I locali attualmente occupati dalla milizia stradale sono restituiti all'amministrazione che li concedette; la milizia portuaria è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 15

Al personale della milizia portuaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 16

I locali attualmente occupati dalla milizia portuaria sono restituiti alla amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali. Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO VI

La Milizia Forestale

Art. 17

La milizia forestale passa a costituire con i suoi quadri il Real corpo delle foreste, a cui è affidata anche la custodia dei RR. trattiri e la vigilanza sulla pesca nelle acque interne.

Con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Agricoltura e delle Foreste saranno determinate le modalità di attuazione pel ripristino del Real corpo delle foreste ed i compiti allo stesso assegnati, nonchè la foggia delle divise.

Norme Transitorie

Art. 18

Il personale delle milizie legionaria e speciale che, in applicazione del presente decreto, deve essere collocato in congedo, rientra nella piena disponibilità dei distretti militari di appartenenza e degli altri enti competenti alla tenuta a ruolo della forza in congedo, se questi si trovano in zona già libera.

Gli appartenenti a distretti con sede in territorio ancora non libero dalla occupazione tedesca seguono le sorti del personale delle forze armate in analoghe condizioni. Alla loro temporanea sistemazione sarà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

provveduto con apposite disposizioni per la esecuzione del presente decreto.

Art. 19

Tenuto conto delle esigenze belliche attuali, è data facoltà ai Ministri della Guerra e della Marina di provvedere, con appositi decreti, e nei limiti dello stretto indispensabile, a mantenere nel grado attuale, fintanto che non sia possibile la loro sostituzione, gli ufficiali delle disciolte milizie «M.A.C.A.» e «Milmart» non aventi grado di ufficiale nelle forze armate di provenienza.

Art. 20

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 17/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III

Art. 1

Durante l'assenza del Ministro dell'Africa Italiana dalla sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario per l'interno la trattazione e la risoluzione degli affari del predetto Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli di governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1942.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 18/B

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n. 610;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 20

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE
DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO
SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 17/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 6 luglio 1912 n. 749;
Visto il R.D. 8 aprile 1937 n. 431;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità, a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 18/B

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n. 610;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e di beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:

Sulle prime lire mille mensili (o frazione di esse) il 70 %
Sulle seconde lire mille mensili (o frazione di esse) il 60 %
Sulle terze lire mille mensili (o frazione di esse) il 30 %
Sulle quarte lire mille mensili (o frazione di esse) il 20 %
Sulle quinte lire mille mensili (o frazione di esse) il 10 %

Art. 2

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni «ad personam», supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Art. 3

Per il personale salariato i coefficienti da applicare in base all'art. 1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mesi, della paga ed eventuale assegno «ad personam», assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 60 %.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

Art. 4

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 19/B

Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 15 giugno 1940 n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940 n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;

Visti i RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, concernenti provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga del termine di cui all'art. 12 del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni «ad personam», supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Art. 3

Per il personale salariato i coefficienti da applicare in base all'art. 1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mesi, della paga ed eventuale assegno «ad personam», assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 60 %.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

Art. 4

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5

In nessun caso l'integrazione di cui agli art. precedenti può superare le lire 1900, lorde mensili.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. **19/B**

Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 15 giugno 1940 n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940 n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;

Visti i RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, concernenti provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga del termine di cui all'art 12 del R. D. L. 19 agosto 1943 n. 737, non essendo state tempestivamente date istruzioni agli uffici del registro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il termine per la presentazione della domanda di opzione per la imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, è prorogato al 31 dicembre 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del presente R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. **20/B**

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra approvato col R. D. 3 giugno 1943 n. 598;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga dei termini di cui agli articoli 10 (3° comma) e 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, venendo col 31 dicembre 1943 a prescriversi l'azione della Finanza per gli accertamenti degli anni 1939 e 1940 e per le rettifiche alle dichiarazioni presentate per l'anno 1941 e non riuscendo possibile agli Uffici Distrettuali delle straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato con R. D. 3 giugno 1943 n. 593, sono prorogati al 31 dicembre 1944.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. **21/B**

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sulla entrata;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 26 gennaio, n. 10;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762;

Visto il R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Considerato che col 31 dicembre 1943 cesseranno di avere vigore gli accordi sindacali stipulati a mente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del presente R.D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 20 B

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra approvato col R. D. 3 giugno 1943 n. 598;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5 B;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga dei termini di cui agli articoli 10 (3° comma) e 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, venendo col 31 dicembre 1943 a prescriversi l'azione della Finanza per gli accertamenti degli anni 1939 e 1940 e per le rettifiche alle dichiarazioni presentate per l'anno 1941 e non riuscendo possibile agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, a causa della interruzione delle comunicazioni, di raccogliere tempestivamente gli elementi necessari a provvedere alla notifica degli accertamenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I termini di cui all'art. 10 (3° comma) ed all'art. 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 21 B

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sulla entrata;
Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 26 gennaio, n. 10;
Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762;
Visto il R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Considerato che col 31 dicembre 1943 cesseranno di avere vigore gli accordi sindacali stipulati a mente dell'art. 16 della citata legge, nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, con le Federazioni Nazionali competenti e che, per le attuali contingenze, non è possibile procedere in tempo utile alla rinnovazione degli accordi medesimi per l'imminente anno 1944;
Ritenuta la urgente necessità di modificare, per una maggiore perequazione dell'imposta, il vigente sistema di accertamento dell'entrata imponibile, rilevatosi non più rispondente ed aderente alla realtà economica dell'effettivo movimento degli affari, nei confronti di alcune categorie di contribuenti alla detta imposta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 857621

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti dell'applicazione della imposta generale sulla entrata di cui alla legge 19 giugno 1940 n. 762 salve le eccezioni di cui all'art. seguente, tanto il metodo di accertamento della entrata imponibile, quanto i termini, le scadenze e modalità di pagamento stabiliti nella predetta legge e negli accordi sindacali vigenti per l'anno 1943, rimarranno in vigore anche per tutto l'anno 1944.

Art. 2

Ferma rimanendo per tutto il resto l'applicazione degli accordi sindacali del 27 dicembre 1941 n. 71836, 71837, 71841, 71858, 71859 e 71860 stipulati per l'anno 1942 e rinnovati per l'anno 1943 con gli accordi sindacali del 27 dicembre 1942, n. 72452 e 72663, il solo metodo di accertamento resta modificato come nell'articolo successivo per le seguenti categorie:

a) commercianti al minuto di generi vari, ivi compresi i dettaglianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, che abbiano i propri negozi di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ad eccezione delle società azionarie alle quali la modificazione suddetta va applicata in qualsiasi Comune esse abbiano i propri negozi di vendita al pubblico.

b) Esercizi pubblici, e cioè: bars e caffè anche per i servizi accessori, quali le sale da bigliardo e le sale da giuoco annesse; birrerie, bottiglierie, gelaterie, rivendite di vino munite di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili, ristoranti, trattorie, osterie e ristoranti di Stazioni Ferroviarie, pasticcerie e confetterie con o senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano; latterie con

delle Ferrovie dello Stato, agenzie di navigazione fluviale, marittima, lacuale e lagunare, corriere ed imprese di imbarco e di sbarco.

f) Professionisti.

Art. 3

Entro il mese di gennaio 1944 le Ditte indicate nel precedente Art. 2 hanno l'obbligo di presentare allo Ufficio del Registro nella cui circoscrizione sono siti i propri negozi o i propri stabilimenti ed uffici, apposita denunzia in doppio esemplare, indicante l'ammontare complessivo delle entrate conseguite nell'anno 1943 ed il numero dei dipendenti adibiti al disbrigo degli affari inerenti alle proprie attività.

Le Ditte obbligate alla tenuta del libro giornale, ai sensi degli articoli 2214 e 2421 del vigente codice civile, devono allegare alla detta denunzia l'estratto notarile autentico del detto libro giornale, da cui risulti l'ammontare complessivo delle entrate conseguite, da compilarsi in carta libera come pure su carta libera saranno redatte le denunzie.

Art. 4

L'imposta dovuta per il 1944 sarà applicata e liquidata, insieme all'addizionale straordinaria di guerra istituita col R.D.L. 3 Giugno 1943, n. 452, in via provvisoria sull'ammontare complessivo della entrata denunziato in conformità dell'art. 3. La liquidazione definitiva verrà operata entro il mese di febbraio 1945, in base ad altra documentata denunzia delle entrate effettivamente conseguite a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, denunzie che le Ditte sono obbligate a presentare entro il 31 gennaio 1945.

Per gli esercizi di nuova istituzione, le denunzie dell'ammontare dell'entrata imponibile saranno fatte dal contribuente in via presuntiva.

Art. 5

Gli Uffici del Registro hanno facoltà di controllare e rettificare le denunzie.

La decisione delle controversie che potessero in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

metodo di accertamento della entrata imponibile, quanto i termini, le scadenze e modalità di pagamento stabiliti nella predetta legge e negli accordi sindacali vigenti per l'anno 1943, rimarranno in vigore anche per tutto l'anno 1944.

Art. 2

Ferma rimanendo per tutto il resto l'applicazione degli accordi sindacali del 27 dicembre 1941 n. 71836, 71837, 71841, 71858, 71859 e 71860 stipulati per l'anno 1942 e rinnovati per l'anno 1943 con gli accordi sindacali del 27 dicembre 1942, n. 72452 e 72663, il solo metodo di accertamento resta modificato come nell'articolo successivo per le seguenti categorie:

a) commercianti al minuto di generi vari, ivi compresi i dettaglianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, che abbiano i propri negozi di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ad eccezione delle società azionarie alle quali la modificazione suddetta va applicata in qualsiasi Comune esse abbiano i propri negozi di vendita al pubblico.

b) Esercizi pubblici, e cioè: bars e caffè anche per i servizi accessori, quali le sale da biliardo e le sale da giuoco annesse; birrerie, bottiglierie, gelaterie, rivendite di vino munite di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili, ristoranti, trattorie, osterie e ristoranti di Stazioni Ferroviarie, pasticcerie e confetterie con o senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano; latterie con licenze dell'autorità di pubblica sicurezza per le somministrazioni e per le vendite di generi diversi dal latte alimentare; stabilimenti balneari, sale di bigliardo non annesse agli esercizi sopra indicati; limitamente a quegli esercizi pubblici che abbiano i propri negozi e spacci di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

c) Barbieri e parrucchieri da uomo e da signora ed affini, manicure e pedicure, nonchè istituti di bellezza, esercenti in Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

d) Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambia valute.

e) Spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città

[illegible] propri negozi e propri stabilimenti ed uffici, apposita denunzia in doppio esemplare, indicante l'ammontare complessivo delle entrate conseguite nell'anno 1943 ed il numero dei dipendenti adibiti al disbrigo degli affari inerenti alle proprie attività.

Le Ditte obbligate alla tenuta del libro giornale, ai sensi degli articoli 2214 e 2421 del vigente codice civile, devono allegare alla detta denunzia l'estratto notarile autentico del detto libro giornale, da cui risulti l'ammontare complessivo delle entrate conseguite, da compilarsi in carta libera come pure su carta libera saranno redatte le denunzie.

Art. 4

L'imposta dovuta per il 1944 sarà applicata e liquidata, insieme all'addizionale straordinaria di guerra istituita col R.D.L. 3 Giugno 1943, n. 452, in via provvisoria sull'ammontare complessivo della entrata denunziato in conformità dell'art. 3. La liquidazione definitiva verrà operata entro il mese di febbraio 1945, in base ad altra documentata denunzia delle entrate effetivamente conseguite a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, denunzie che le Ditte sono obbligate a presentare entro il 31 gennaio 1945.

Per gli esercizi di nuova istituzione, le denunzie dell'ammontare dell'entrata imponibile saranno fatte dal contribuente in via presuntiva.

Art. 5

Gli Uffici del Registro hanno facoltà di controllare e rettificare le denunzie.

La decisione delle controversie, che potessero insorgere in sede di accertamento e di scrutinio delle denunzie suddette, resta regolata dalle norme contenute negli accordi sindacali, elencati nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6

Per la omessa o tardiva presentazione nei termini della denunzia si rende applicabile la pena pecuniaria da L. 100 a L. 500; trascorso un anno dalla scadenza del termine senza che il contribuente abbia provveduto alla presentazione della denunzia, la pena pecuniaria viene elevata da L. 500 a L. 5.000.

Nel caso di denunzia infedele si applica l'ammenda da 1 a 5 volte l'imposta dovuta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1581

Art. 7

Per quant'altro non previsto dal presente R.D.L. si applicheranno le norme contenute nelle leggi e regolamento sulla imposta sulla entrata su richiamati e, per quanto concerne il contenzioso, nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore il 1 gennaio 1944.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 22/B

Modificazioni all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta l'assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario di Stato per l'Interno e col Sottosegretario alla Guerra;

Art. 2

Ogni disposizione contraria al presente R. Decreto è abrogata.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, n. 23/B

Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-Legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. Decreto-Legge 15 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 22/B

Modificazioni all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta l'assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario di Stato per l'Interno e col Sottosegretario alla Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 219 del T.U. della legge di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

«Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, n. 23/B

Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-Legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. Decreto-Legge 15 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I salari, gli stipendi ed i compensi a carattere continuativo, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, possono, in deroga alla disposizione dell'art. 4 del R.D.L. 19 giugno 1940 n. 953, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940 n. 1727, essere aumentati, entro il limite stabilito dal seguente articolo.

Art. 2

L'aumento preveduto dall'art. precedente non può eccedere una percentuale dell'importo complessivo men-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sile dei salari, stipendi e compensi minimi, risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data del 1 settembre 1942, ottenuta con l'applicazione dei coefficienti seguenti:

sulle prime lire 1000 mensili o frazione il 70 %
sulle seconde lire 1000 mensili o frazione il 60 %
sulle terze lire 1000 mensili o frazione il 30 %
sulle quarte lire 1000 mensili o frazione il 20 %
sulle quinte lire 1000 mensili o frazione il 10 %

Nessun aumento può essere concesso sulla quota di salario, stipendio o compenso che ecceda le lire 5000 mensili.

Per i lavoratori retribuiti in base a paga oraria, l'importo mensile del salario si computerà moltiplicando per 200 l'ammontare della paga oraria minima stabilita dai contratti collettivi in vigore dal 1° settembre 1942.

Stabilità così la percentuale di aumento questa verrà applicata alla paga settimanale, giornaliera o oraria.

Per le categorie di prestatori d'opera che, alla data del 1° settembre 1942, erano sprovviste di contratti collettivi di lavoro, i limiti di aumento stabiliti al primo comma si applicano sul salario, stipendio o compenso medio che, a tale data, era di fatto corrisposto ai prestatori d'opera della categoria. In caso di disaccordo, il salario, stipendio o compenso medio corrisposto di fatto alla data del 1 settembre 1942 è determinato dall'Ispettore dell'Industria e del Lavoro, sentite le associazioni sindacali competenti.

Art. 3

Dalla quota di aumento dei salari, stipendi o compensi consentita ai sensi dei due articoli precedenti, deve essere detratto l'importo degli aumenti concessi dopo il 1° settembre 1942.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° novembre 1943.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 7 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 concernente la conversione dei buoni del tesoro scadenti il 15 novembre 1951;

Considerato che l'art. 3 di detto R. Decreto conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di prorogare il termine previsto per tale conversione;

Riconosciuta la necessità di disporre un'adeguata proroga;

DETERMINA:

Il termine previsto dal R. Decreto Legge 27 giugno 1943 n. 559 è prorogato al 31 gennaio 1944.

Resta fermo l'obbligo da parte dei richiedenti di corrispondere l'importo degli interessi sulle L. 5,50 di cui all'art. 2 del citato R. Decreto-Legge, dal 3 agosto 1943 al giorno del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, addì 20 novembre 1943

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nessun aumento può essere concesso sulla quota di salario, stipendio o compenso che ecceda le lire 5000 mensili.

Per i lavoratori retribuiti in base a paga oraria, l'importo mensile del salario si computerà moltiplicando per 200 l'ammontare della paga oraria minima stabilita dai contratti collettivi in vigore dal 1° settembre 1942.

Stabilità così la percentuale di aumento questa verrà applicata alla paga settimanale, giornaliera o oraria.

Per le categorie di prestatori d'opera che, alla data del 1° settembre 1942, erano sprovviste di contratti collettivi di lavoro, i limiti di aumento stabiliti al primo comma si applicano sul salario, stipendio o compenso medio che, a tale data, era di fatto corrisposto ai prestatori d'opera della categoria. In caso di disaccordo, il salario, stipendio o compenso medio corrisposto di fatto alla data del 1 settembre 1942 è determinato dall'Ispettore dell'Industria e del Lavoro, sentite le associazioni sindacali competenti.

Art. 3

Dalla quota di aumento dei salari, stipendi o compensi consentita ai sensi dei due articoli precedenti, deve essere detratto l'importo degli aumenti concessi dopo il 1° settembre 1942.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° novembre 1943.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 concernente la conversione dei buoni del tesoro scadenti il 15 novembre 1951;

Considerato che l'art. 3 di detto R. Decreto conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di prorogare il termine previsto per tale conversione;

Riconosciuta la necessità di disporre un'adeguata proroga;

DETERMINA:

Il termine previsto dal R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 è prorogato al 31 gennaio 1944.

Resta fermo l'obbligo da parte dei richiedenti di corrispondere l'importo degli interessi sulle L. 5,50 di cui all'art. 2 del citato R. Decreto-Legge, dal 3 agosto 1943 al giorno del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, addì 20 novembre 1943

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

33/14

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 3 B

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 27 Novembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

SOMMARIO

BANDI

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8
Arruolamento di volontari nel R. Esercito . Pag. 1

BANDO del 1° novembre 1943, n. 12
Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili . . . . . Pag. 2

BANDO del 4 novembre 1943, n. 9
Riassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate Pag. 2

BANDO del 4 novembre 1943, n. 10
Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate . . . . . Pag. 3

BANDO del 4 novembre 1943, n. 11
Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario . . . . . Pag. 4

BANDI

Visti gli Artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il continuo afflusso nelle file del R. Esercito di volontari di ogni ceto che chiedono di servire la Patria in armi, per la liberazione del suolo nazionale dall'occupazione tedesca;

Ordiniamo:

Art. 1

E' aperto uno speciale arruolamento nel R. Esercito per la costituzione di « reparti volontari » destinati ad operare al più presto in cooperazione con le altre unità dell'Esercito.

Art. 2

Possono aspirare all'arruolamento tutti gli elementi attualmente non alle armi appartenenti alla classe 1910 e più giovani, purchè posseggano i requisiti di idoneità incondizionata fisica e morale al servizio mi-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15861

(Un fascicolo • 2 (Un fascicolo • 4 (Un fascicolo • 2

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari — All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

SOMMARIO

BANDI

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8

Arruolamento di volontari nel R. Esercito . . Pag. 1

BANDO del 1° novembre 1943, n. 12

Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili . . . . . Pag. 2

BANDO del 4 novembre 1943, n. 9

Riassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate Pag. 2

BANDO del 4 novembre 1943, n. 10

Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate . . . . . Pag. 3

BANDO del 4 novembre 1943, n. 11

Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario . . . . . Pag. 4

BANDI

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8.

Arruolamento di volontari nel R. Esercito.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art.1 del bando del Comandante Supremo delle FF. AA. 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli Artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il continuo afflusso nelle file del R. Esercito di volontari di ogni ceto che chiedono di servire la Patria in armi, per la liberazione del suolo nazionale dall'occupazione tedesca;

Ordiniamo:

Art. 1

E' aperto uno speciale arruolamento nel R. Esercito per la costituzione di «reparti volontari» destinati ad operare al più presto in cooperazione con le altre unità dell'Esercito.

Art. 2

Possono aspirare all'arruolamento tutti gli elementi attualmente non alle armi appartenenti alla classe 1910 e più giovani, purchè posseggano i requisiti di idoneità incondizionata fisica e morale al servizio militare.

Art. 3

I volontari dovranno assumere l'impegno di servire nelle file delle speciali formazioni fino al termine delle ostilità con la Germania.

Tale impegno potrà essere prorogato, per quelli che lo desidereranno, oltre il termine predetto a giudizio del R. Governo.

Art. 4

I militari appartenenti ai «reparti volontari» vestiranno la divisa del R. Esercito con uno speciale con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trassegno: saranno inquadrati con ufficiali, sottufficiali e graduati tratti pure dai volontari (che abbiano i voluti requisiti), o da quelli già alle armi e che ne facciano domanda.

Art. 5

Trattamento economico e vitto:

a) dall'atto dell'arruolamento fino all'approntamento del reparto per prendere parte ad operazioni attive: razione viveri uguale a quella stabilita per tutti i reparti mobilitati; indennità di operazioni pari ad una volta e mezzo quella normale (ossia aumento del 50 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; sussidio di famiglia nell'attuale misura.

b) dal momento in cui il reparto è approntato per prendere parte ad operazioni attive:

supplemento alla razione viveri; indennità di operazioni pari al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al triplo di quella normale (ossia aumento del 200 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; raddoppio del sussidio di famiglia.

c) all'atto del congedamento verrà concesso a tutti i volontari arruolati in applicazione del presente bando un mese di assegni e indennità (razione viveri esclusa) per ogni trimestre di servizio prestato.

Art. 6

Agli arruolati in base al presente bando sono estese tutte le facilitazioni ed i diritti concessi per legge ai combattenti dell'attuale conflitto.

Art. 7

Modalità per l'arruolamento: gli aspiranti si dovranno presentare, a partire dal 15 novembre p. v., alla più vicina stazione CC. RR. in territorio control-

BANDO del 1 novembre 1943, n. 12.

Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli artt. 16 e 17 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 20 gennaio 1943, col quale le indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alle società di preminente interesse nazionale e addette a viaggi in zone del mare Mediterraneo al disotto del 38° parallelo e lungo le coste della Grecia al disotto del 40° parallelo vengono elevate, per alcune categorie di personale, dal 196% al 246% e, per altre categorie, dal 200% al 250%;

Ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili;

Ordiniamo:

Art. 1

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali ed addette al traffico anche se non appartenenti a società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti organici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parti mobilitati; indennità di operazioni pari ad una volta e mezzo quella normale (ossia aumento del 50 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; sussidio di famiglia nell'attuale misura.

b) dal momento in cui il reparto è approntato per prendere parte ad operazioni attive:
supplemento alla razione viveri; indennità di operazioni pari al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al triplo di quella normale (ossia aumento del 200 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; raddoppio del sussidio di famiglia.

c) all'atto del congedamento verrà concesso a tutti i volontari arruolati in applicazione del presente bando un mese di assegni e indennità (razione viveri esclusa) per ogni trimestre di servizio prestato.

Art. 6

Agli arruolati in base al presente bando sono estese tutte le facilitazioni ed i diritti concessi per legge ai combattenti dell'attuale conflitto.

Art. 7

Modalità per l'arruolamento: gli aspiranti si dovranno presentare, a partire dal 15 novembre p. v., alla più vicina stazione CC. RR. in territorio controllato dalle nostre truppe, la quale provvederà all'avviamento ai «centri ordinamento volontari» appositamente costituiti.

Art. 8

Il presente bando entra in vigore immediatamente.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del Territorio.

Dal Comando Supremo, 28 ottobre 1943.

AMBROSIO

delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli artt. 16 e 17 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 20 gennaio 1943, col quale le indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alle società di preminente interesse nazionale e addette a viaggi in zone del mare Mediterraneo al disotto del 38° parallelo e lungo le coste della Grecia al disotto del 40° parallelo vengono elevate, per alcune categorie di personale, dal 196% al 246% e, per altre categorie, dal 200% al 250%;

Ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili;

Ordiniamo:

Art. 1

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali ed addette al traffico anche se non appartenenti a società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti organici.

Art. 2

Il presente bando ha effetto dal 1 novembre 1943 e cesserà di aver vigore con la data che sarà stabilita con successiva disposizione. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie o mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 1 novembre 1943.

AMBROSIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BANDO del 4 novembre 1943, n. 9.

Riassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il R.D.L. 23 novembre 1939, n. 1939 riguardante la riassicurazione, per conto e nell'interesse dello Stato, dei rischi di guerra della navigazione marittima;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'assicurazione dei motovelieri e rispettivi carichi contro i rischi di guerra;

Ritenuta l'impossibilità da parte del Consorzio Italiano Assicurazione Rischi Speciali Trasporti (CIARST) con sede in Roma di provvedere alla copertura di tali rischi;

Ordiniamo:

Art. 1

A partire dal 1° novembre 1943 e fino alla data che sarà stabilita, la riassicurazione dei rischi di guerra sui corpi di motovelieri e sulle merci trasportate da essi è assunta dal Governo Italiano.

Art. 2

Per i tassi e per le condizioni di copertura, liquidazione e pagamento dei danni valgono le norme già stabilite dal CIARST.

Gli interessati sono però tenuti a notificare giornalmente i rischi sia al Consiglio dell'Economia che all'Intendenza di Finanza delle rispettive provincie e ad effettuare i versamenti dei premi presso le RR. Tesorerie Provinciali.

BANDO del 4 novembre 1943, n. 10.

Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il nostro bando 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.;

Ritenuta la pronta necessità di provvedere, nelle attuali contingenze, alla liquidazione delle competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè perdura l'impossibilità per i marittimi di comunicare con gli armatori per ottenere da questi la liquidazione delle competenze, le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate ad anticipare agli equipaggi delle navi mercantili, sinistrate l'8 settembre 1943 e posteriormente, l'importo delle paghe ed assegni accessori loro spettanti: per il mese in corso, fino alla data di risoluzione del contratto di arruolamento e per eventuali arretrati del mese precedente, nonchè l'importo dell'indennità per perdita di corredo, strumenti nautici e utensili, esclusa ogni altra indennità conseguente al sinistro.

Art. 2

Per poter procedere alle anticipazioni di cui sopra, le RR. Capitanerie di Porto richiederanno al Capitano o all'Ufficiale più elevato in grado fra i superstiti lo stato paghe dell'equipaggio o la specifica delle altre indennità dovute.

Qualora nè il Capitano nè alcuno degli Ufficiali sia fra i superstiti, lo stato paghe e la specifica delle indennità saranno formate dalle RR. Capitanerie di Porto,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il R.D.L. 23 novembre 1939, n. 1939 riguardante la riassicurazione, per conto e nell'interesse dello Stato, dei rischi di guerra della navigazione marittima;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'assicurazione dei motovelieri e rispettivi carichi contro i rischi di guerra;

Ritenuta l'impossibilità da parte del Consorzio Italiano Assicurazione Rischi Speciali Trasporti (CIARST) con sede in Roma di provvedere alla copertura di tali rischi;

Ordiniamo:

Art. 1

A partire dal 1° novembre 1943 e fino alla data che sarà stabilita, la riassicurazione dei rischi di guerra sui corpi di motovelieri e sulle merci trasportate da essi è assunta dal Governo Italiano.

Art. 2

Per i tassi e per le condizioni di copertura, liquidazione e pagamento dei danni valgono le norme già stabilite dal CIARST.

Gli interessati sono però tenuti a notificare giornalmente i rischi sia al Consiglio dell'Economia che all'Intendenza di Finanza delle rispettive provincie e ad effettuare i versamenti dei premi presso le RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 3

Fino a nuovo ordine vige l'ultimo bollettino di tassi emanato dalla CIARTS.

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione nell'Albo delle RR. Capitanerie di Porto, ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 4 novembre 1943.

AMBROSIO

Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il nostro bando 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.;

Ritenuta la pronta necessità di provvedere, nelle attuali contingenze, alla liquidazione delle competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè perdura l'impossibilità per i marittimi di comunicare con gli armatori per ottenere da questi la liquidazione delle competenze, le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate ad anticipare agli equipaggi delle navi mercantili, sinistrate l'8 settembre 1943 e posteriormente, l'importo delle paghe ed assegni accessori loro spettanti per il mese in corso, fino alla data di risoluzione del contratto di arruolamento e per eventuali arretrati del mese precedente, nonchè l'importo dell'indennità per perdita di corredo, strumenti nautici e utensili, esclusa ogni altra indennità conseguente al sinistro.

Art. 2

Per poter procedere alle anticipazioni di cui sopra, le RR. Capitanerie di Porto richiederanno al Capitano o all'Ufficiale più elevato in grado fra i superstiti lo stato paghe dell'equipaggio o la specifica delle altre indennità dovute.

Qualora nè il Capitano nè alcuno degli Ufficiali sia fra i superstiti, lo stato paghe e la specifica delle indennità saranno formate dalle RR. Capitanerie di Porto, sulla base delle dichiarazioni giurate dei superstiti, rigorosamente vagliate.

Art. 3

Il pagamento delle competenze e indennità di cui all'art. 1 sarà fatto dietro rilascio, da parte dei marittimi o loro eredi, di quietanza con dichiarazione di trasferimento all'Amministrazione del corrispondente credito da essi vantato verso l'armatore.

Art. 4

Le somme anticipate, con gli interessi legali che su queste sono dovute e con le eventuali spese, dovranno essere rimborsate dall'armatore entro venti giorni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dalla notificazione del debito che gli sarà fatta dal Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile -.

Art. 5.

Le anticipazioni sono privilegiate sui resti della nave e sui noli da riscuotere ancora dall'armatore per tutti i viaggi effettuati dalla nave, col grado di cui all'art. 552, n. 2, del Codice di navigazione. Sono inoltre vincolati, con lo stesso privilegio, al pagamento di tale credito, le indennità di assicurazione, i premi, le sovvenzioni e i sussidi dello Stato.

Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 6

Le RR. Capitanerie di Porto competenti a concedere le anticipazioni di cui al presente bando sono quelle entro le cui giurisdizioni vengono svolte le indagini sommarie previste dall'art. 578 del Codice della navigazione.

Art. 7

Per il rimborso delle somme anticipate con gli interessi e le eventuali spese, l'amministrazione potrà, a tutti gli effetti, valersi della procedura prevista dall'art. 84 del Codice di navigazione.

Art. 8

Gli atti di sottomissione di cui all'art. 3 del bando n. 247 A. C., del 2 ottobre 1943, sono da registrarsi gratuitamente, anche se di date anteriori al presente bando.

Art. 9

I fondi necessari di cui all'art. 1 saranno richiesti di volta in volta dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli quali anticipazioni a conto del Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile.

Art. 10

Tosto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina [illegible] le anticipazioni da essa ri-

BANDO del 4 novembre 1943, n. 11.

Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di S. M. Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista il R.D. 19 settembre 1935, n. 1836, sulla organizzazione della Marina Mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali condizioni, sperequazioni economiche tra le categorie di marittimi imbarcate sul naviglio ausiliario;

Ordina:

Art. 1

Con decorrenza 1° settembre 1943 ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario e non appartenenti a classi e categorie sotto le armi sarà corrisposto il trattamento economico (paga, panatica, indennità per lavoro straordinario, rischi di guerra, premi speciali, ecc.), previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dagli altri provvedimenti in vigore alla data del presente bando, relativo al tipo della nave sul quale trovansi imbarcati ed in rapporto alle funzioni esercitate a bordo.

Art. 2

Per i marittimi, le cui famiglie risiedono in territorio ancora occupato dal nemico, sarà effettuata mensilmente una trattenuta pari alla differenza tra le competenze mercantili e quelle militari. La regolarizzazione di tali trattenute avrà luogo tosto che sarà nuovamente possibile comunicare con i rispettivi armatori.

Art. 3

I marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

sovvenzioni e i sussidi dello Stato.

Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 6

Le RR. Capitanerie di Porto competenti a concedere le anticipazioni di cui al presente bando sono quelle entro le cui giurisdizioni vengono svolte le indagini sommarie previste dall'art. 578 del Codice della navigazione.

Art. 7

Per il rimborso delle somme anticipate con gli interessi e le eventuali spese, l'amministrazione potrà, a tutti gli effetti, valersi della procedura prevista dall'art. 84 del Codice di navigazione.

Art. 8

Gli atti di sottomissione di cui all'art. 3 del bando n. 247 A. C., del 2 ottobre 1943, sono da registrarsi gratuitamente, anche se di date anteriori al presente bando.

Art. 9

I fondi necessari di cui all'art. 1 saranno richiesti di volta in volta dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli quali anticipazioni a conto del Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile.

Art. 10

Tosto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredata dalla relativa documentazione, affinchè la Direzione stessa ne effettui il ricupero ed il rimborso alle rispettive Sezioni di RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 11

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 4 Novembre 1943.

AMBROSIO

Visti gli articoli 19 e 21 del testo [illegible] guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista il R.D. 19 settembre 1935, n. 1836, sulla organizzazione della Marina Mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali condizioni, sperequazioni economiche tra le categorie di marittimi imbarcate sul naviglio ausiliario;

Ordina:

Art. 1

Con decorrenza 1° settembre 1943 ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario e non appartenenti a classi e categorie sotto le armi sarà corrisposto il trattamento economico (paga, panatica, indennità per lavoro straordinario, rischi di guerra, premi speciali, ecc.), previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dagli altri provvedimenti in vigore alla data del presente bando, relativo al tipo della nave sul quale trovansi imbarcati ed in rapporto alle funzioni esercitate a bordo.

Art. 2

Per i marittimi, le cui famiglie risiedono in territorio ancora occupato dal nemico, sarà effettuata mensilmente una trattenuta pari alla differenza tra le competenze mercantili e quelle militari. La regolarizzazione di tali trattenute avrà luogo tosto che sarà nuovamente possibile comunicare con i rispettivi armatori.

Art. 3

I marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario ed appartenenti a classi o categorie sotto le armi (richiamati e militari di leva) saranno richiamati anch'essi sotto le armi e lasciati a bordo.

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle Provincie e mediante affissione all'Albo delle RR. Capitanerie di Porto e, ferma la decorrenza di cui all'art. 1, entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 4 novembre 1943.

AMBROSIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Commercio V. Ragione - p. m. 151

1593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

33/17

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 2 B

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 24 Novembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

BANDI

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C.
Norme relative alla circolazione monetaria . Pag. 1

BANDO del 30 settembre 1943, n. 187 A. C.
Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale . . . Pag. 2

BANDO del 1° ottobre 1943, n. 4 (284 A. C.)
Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione Pag. 2

BANDO del 1° ottobre 1943, n. 6
Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari . . . . Pag. 3

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.
Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto . . . Pag. 3

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 280 A. C.
Proroga e sospensione di termini e prescrizioni Pag. 4

BANDO del 4 ottobre 1943, n. 1
Norme relative alla convocazione dei Tribunali Militari di Guerra straordinari. Aggravamento delle pene per taluni

BANDI

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C.

Norme relative alla circolazione monetaria.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli artt. 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;

Ritenuta la opportunità di agevolare nelle presenti circostanze la circolazione monetaria;

Ordina:

Art. 1

I vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, gli assegni bancari liberi pure della Banca d'Italia emessi direttamente dall'Istituto medesimo o a mezzo dei propri corrispondenti, i vaglia cambiari del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

Nel Regno: Abb. anno L. 100 · semestrale · 50 · trimestrale · 25 · Un fascicolo · 2 — All'Estero: Abb. anno L. 200 · semestrale · 100 · trimestrale · 50 · Un fascicolo · 4

Nel Regno: Abb. anno L. 60 · semestrale · 30 · trimestrale · 15 · Un fascicolo · 2 — All'Estero: Abb. anno L. 120 · semestrale · 60 · trimestrale · 30 · Un fascicolo · 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento anno L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. — All'Estero: Abbonamento anno L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

BANDI

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C
Norme relative alla circolazione monetaria . Pag. 1

BANDO del 30 settembre 1943, n. 187 A. C.
Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale . . . Pag. 2

BANDO del 1° ottobre 1943, n. 4 (284 A. C.)
Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione Pag. 2

BANDO del 1° ottobre 1943, n. 6
Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari . . . . Pag. 3

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.
Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto . . . Pag 3

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 280 A. C.
Proroga e sospensione di termini e prescrizioni Pag. 4

BANDO del 4 ottobre 1943, n. 1
Norme relative alla convocazione dei Tribunali Militari di Guerra straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati militari . . . . . Pag. 5

BANDO del 7 ottobre 1943, n. 2
Requisizione del naviglio mercantile . . . Pag. 6

BANDO dell'8 ottobre 1943, n. 3
Equipaggi delle navi mercantili requisite non iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato . . Pag. 7

BANDO dell'11 ottobre 1943, n. 5
Modelli e stampati occorrenti alle pubbliche amministrazioni . . . . . Pag. 7

BANDO del 16 ottobre 1943, n. 7.
Disciplina della pubblicazione delle istanze e provvedimenti che per legge devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno . . . . . Pag. 8

BANDI

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C.

Norme relative alla circolazione monetaria.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli artt. 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;

Ritenuta la opportunità di agevolare nelle presenti circostanze la circolazione monetaria;

Ordina:

Art. 1

I vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, gli assegni bancari liberi pure della Banca d'Italia emessi direttamente dall'Istituto medesimo o a mezzo dei propri corrispondenti, i vaglia cambiari del Banco di Napoli, gli assegni circolari emessi dagli Istituti di credito ordinario all'ordine del Direttore o di funzionari delegati dai rispettivi Istituti, e da questi girati in bianco, dovranno girare obbligatoriamente come i biglietti di banca, assumendone tutte le caratteristiche legali e giuridiche ai sensi della vigente legislazione. I titoli suddetti, pertanto, non dovranno essere muniti di ulteriore girata.

Art. 2

I titoli di cui all'articolo precedente hanno potere liberatorio e dovranno anche essere accettati dagli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

uffici di riscossione dello Stato, dalle Ferrovie dello Stato, dagli Uffici delle Poste e dei Telegrafi e da tutte le Amministrazioni pubbliche, nonchè dagli enti parastatali e dai privati.

Art. 3

I titoli di cui all'art. 1 saranno emessi per gli importi di L. 50, L. 100, L. 500, L. 1.000, L. 5.000, L. 10.000, L. 20.000, L. 50.000 e per avere potere liberatorio agli effetti del presente bando dovranno essere muniti della seguente stampiglia sottoscritta dal Direttore della Banca d'Italia o dai suoi funzionari delegati:

« Il presente titolo, essendo a piena copertura, garantita dall'Istituto di emissione, è convertibile a vista, al portatore, in biglietti di banca o in valuta legale presso l'Istituto medesimo.

« Il Direttore della Banca d'Italia - Sede (o Succursale o Agenzia) di . . . . . (firma) ».

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 21 settembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

BANDO del 30 settembre 1943, n. 187 A. C.

Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Ordina:

BANDO del 1 ottobre 1943, n. 4 (284 A. C.).

Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943 n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli articoli 16 e 17 del Testo della Legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940, n. 1716, che detta disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Ritenuta l'assoluta necessità di disciplinare e controllare il servizio degli approvvigionamenti e delle distribuzioni dei generi alla popolazione civile ed alle FF. AA. dello Stato nelle attuali contingenze;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituito un Commissariato dell'Alimentazione, alle dirette dipendenze dell'Intendenza dello Stato Maggiore del R. Esercito, per l'espletamento dei compiti di spettanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste relativi alla disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni e dei consumi alimentari in periodo di guerra.

Art. 2

Al Commissariato dell'Alimentazione è preposto un [illegible] coadiuvato da un Vice Commissario che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759181

Direttore della Banca d'Italia o dai suoi funzionari delegati:

«Il presente titolo, essendo a piena copertura, garantita dall'Istituto di emissione, è convertibile a vista, al portatore, in biglietti di banca o in valuta legale presso l'Istituto medesimo.

«Il Direttore della Banca d'Italia - Sede (o Succursale o Agenzia) di . . . . . (firma)».

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 21 settembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

BANDO del 30 settembre 1943, n. 187 A. C.

Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Ordina:

Art. 1

I poteri civili e la facoltà di emanare bandi spettanti al Comandante Supremo delle Forze Armate, in virtù degli articoli 16 e 17 del Testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415, sono esercitati dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 2

Il presente bando è pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 30 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visti gli articoli 16 e 17 del Testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940, n. 1716, che detta disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Ritenuta l'assoluta necessità di disciplinare e controllare il servizio degli approvvigionamenti e delle distribuzioni dei generi alla popolazione civile ed alle FF. AA. dello Stato nelle attuali contingenze;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituito un Commissariato dell'Alimentazione, alle dirette dipendenze dell'Intendenza dello Stato Maggiore del R. Esercito, per l'espletamento dei compiti di spettanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste relativi alla disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni e dei consumi alimentari in periodo di guerra.

Art. 2

Al Commissariato dell'Alimentazione è preposto un Commissario coadiuvato da un Vice Commissario che esercita le funzioni di direttore dei servizi e capo del personale.

Art. 3

Il Commissario dell'Alimentazione assolve i propri compiti per mezzo dei propri Uffici nonchè dei sottosegnati organi:

a) Sezioni Provinciali dell'Alimentazione;

b) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;

c) Uffici Provinciali per gli accertamenti agricoli;

d) Consorzi Agrari Provinciali;

e) Stabilimenti adibiti alla conservazione e trasformazione delle derrate;

f) Commissioni che, a richiesta del Commissario dell'Alimentazione, saranno messe a disposizione della Autorità Militare;

1597

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

g) Organi sindacali ed economici già esistenti o di eventuale istituzione per l'assolvimento dei compiti inerenti al servizio dell'alimentazione;

h) Imprese di trasporto singole e collettive e personale addetto alle operazioni di facchinaggio, comunque costituite di diritto o di fatto in società, cooperative, carovane e organizzazioni similari.

Art. 4

Il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà di richiedere l'opera dei funzionari dell'alimentazione dello Stato e di persone estranee all'alimentazione stessa e particolarmente esperte nei problemi dell'alimentazione.

Art. 5

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà: 1° – di emanare ordinanze e di demandarne l'esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica in caso di inosservanza; 2° – di requisire, ai sensi delle vigenti leggi, qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata ed esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6

Il personale, i dirigenti ed i titolari responsabili degli Enti, organi ed aziende indicate nell'art. 3 del presente bando, conservano integre ed immutate le proprie funzioni e la dipendenza gerarchica.

Gli enti suddetti ed il personale dipendente vanno soggetti alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, considerandosi mobilitati civili ai sensi del Testo Unico approvato con R.D. 31 ottobre 1942, n. 1611.

Art. 7

Ogni infrazione alle ordinanze emanate dal Commissario dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punito con l'arresto fino a 3 mesi o, nei casi di lieve entità, con l'ammenda sino a lire cinquemila: la competenza è del Pretore.

Art. 8

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Com-

BANDO del 1 ottobre 1943, n. 6.

Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;
Visto l'articolo 17 comma 1° e II° C. P. M. G;

Ordina:

Art. 1

Il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari, di cui all'art. 17 c. p. m. g., è esercitata dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore alla data in cui ne sarà fatta pubblicazione mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo, 1 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

AMBROSIO

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.

Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;
Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà: 1° – di emanare ordinanze e di demandarne l'esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica in caso di inosservanza; 2° – di requisire, ai sensi delle vigenti leggi, qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata ed esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6

Il personale, i dirigenti ed i titolari responsabili degli Enti, organi ed aziende indicate nell'art. 3 del presente bando, conservano integre ed immutate le proprie funzioni e la dipendenza gerarchica.

Gli enti suddetti ed il personale dipendente vanno soggetti alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, considerandosi mobilitati civili ai sensi del Testo Unico approvato con R.D. 31 ottobre 1942, n. 1611.

Art. 7

Ogni infrazione alle ordinanze emanate dal Commissario dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punito con l'arresto fino a 3 mesi o, nei casi di lieve entità, con l'ammenda sino a lire cinquemila: la competenza è del Pretore.

Art. 8

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Commissariato dell'Alimentazione sono a carico dell'Intendenza dello Stato Maggiore del R. Esercito.

Art. 9

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia e che non siano in contrasto con le norme del presente bando.

Art. 10

Il presente bando entra in vigore dalla data in cui ne sarà fatta pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo, 1 ottobre 1943.

AMBROSIO

Art. 1

Il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari, di cui all'art. 17 c. p. m. g., è esercitata dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore alla data in cui ne sarà fatta pubblicazione mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo, 1 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

AMBROSIO

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.

Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali contingenze, impedimenti alla navigazione mercantile;

Ordina:

Art. 1

Le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate a concedere anticipazioni ai capitani di navi mercantili finchè per gli stessi perduri la impossibilità di comunicare con i rispettivi armatori o di ottenere da questi i fondi necessari per urgenti esigenze delle rispettive navi, a cui non possa provvedersi con il ricavato di noli o con altro mezzo di pronta soluzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le anticipazioni sono limitate:

1° — al rifornimento di combustibili, lubrificanti e consumi per il viaggio in corso e per le soste in porto;

2° — alle spese di vitto per il mese in corso o per il viaggio in corso;

3° — alla corresponsione agli equipaggi delle paghe e assegni accessori per il mese in corso ed eventuali arretrati del mese precedente;

4° — alle spese di riparazioni urgenti prescritte dal Registro Italiano Navale per cifra non eccedente le lire cinquantamila.

Art. 2

La domanda di anticipazione, a firma del capitano, dovrà essere accompagnata dalla copia di un processo verbale redatto sul giornale di bordo o, in mancanza, sul ruolo di equipaggio e sottoscritto dal capitano, dal commissario di bordo, quando vi sia, e dagli Ufficiali di coperta e, in mancanza di questi, dai principali membri dell'equipaggio, attestante la urgente necessità dei fondi richiesti e la impossibilità di procurarli con altri mezzi di pronta soluzione.

Le RR. Capitanerie di Porto, nell'esclusivo interesse dello Stato, vaglieranno rigorosamente le richieste e si faranno esibire tutti i documenti che riterranno utili a tal fine.

Art. 3

Consentita la concessione, il capitano dovrà firmare un atto di sottomissione regolante la restituzione della somma ottenuta ed altri eventuali obblighi. Sulla somma anticipata sono dovuti gli interessi legali.

L'atto di sottomissione sarà ricevuto dall'ufficiale rogante per i contratti del demanio marittimo ed avrà efficacia di titolo esecutivo.

Art. 4

La concessione, a cura della R. Capitaneria di Porto, sarà annotata nell'ultima pagina del ruolo di equipaggio.

Art. 5

[illegible] essere rimborsate

titolo di anticipazione al Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile –, i fondi necessari per le anticipazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 8

Tosto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile –, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredate dalla relativa documentazione, affinchè la Direzione stessa ne effettui il recupero ed il rimborso alle rispettive Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 2 ottobre 1943

AMBROSIO

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 280 A. C.

Proroga e sospensione di termini e prescrizioni.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli Art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare o sospendere termini di diritto sostantivo e procedurale il cui rispetto è reso impossibile dalle attuali circostanze;

Ordina:

Art. 1

[illegible] dall'8 settembre 1943 al 31 dicem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

La domanda di anticipazione, a firma del capitano, dovrà essere accompagnata dalla copia di un processo verbale redatto sul giornale di bordo o, in mancanza, sul ruolo di equipaggio e sottoscritto dal capitano, dal commissario di bordo, quando vi sia, e dagli Ufficiali di coperta e, in mancanza di questi, dai principali membri dell'equipaggio, attestante la urgente necessità dei fondi richiesti e la impossibilità di procurarli con altri mezzi di pronta soluzione.

Le RR. Capitanerie di Porto, nell'esclusivo interesse dello Stato, vaglieranno rigorosamente le richieste e si faranno esibire tutti i documenti che riterranno utili a tal fine.

Art. 3

Consentita la concessione, il capitano dovrà firmare un atto di sottomissione regolante la restituzione della somma ottenuta ed altri eventuali obblighi. Sulla somma anticipata sono dovuti gli interessi legali.

L'atto di sottomissione sarà ricevuto dall'ufficiale rogante per i contratti del demanio marittimo ed avrà efficacia di titolo esecutivo.

Art. 4

La concessione, a cura della R. Capitaneria di Porto, sarà annotata nell'ultima pagina del ruolo di equipaggio.

Art. 5

Le somme anticipate dovranno essere rimborsate dall'armatore entro quindici giorni dalla comunicazione del suo debito, che gli sarà fatta dal Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile –.

Art. 6

Le anticipazioni sono privilegiate sulla nave e sulle pertinenze con grado immediatamente successivo al n. 1 dell'art. 552 del Codice di Navigazione. Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 7

Le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate a chiedere di volta in volta alle Sezioni delle Regie Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli a di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 2 ottobre 1943

AMBROSIO

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 280 A. C.

Proroga e sospensione di termini e prescrizioni.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli Art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare o sospendere termini di diritto sostantivo e procedurale il cui rispetto è reso impossibile dalle attuali circostanze;

Ordina:

Art. 1

Sono prorogati dall'8 settembre 1943 al 31 dicembre 1943 tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni cambiari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Sono esclusi da tale proroga i titoli esecutivi derivanti da contratti di locazione e comunque i crediti nascenti dagli stessi.

Sono altresì esclusi i debiti di imposte, tasse e contributi, per cui sarà provveduto per le singole località qualora lo imporranno le circostanze belliche.

Art. 2

Restano sospesi per lo stesso periodo i giudizi esecutivi in corso relativamente ai titoli suddetti e con le esclusioni di cui all'articolo precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Art. 3

Sono altresì sospesi per la durata di cui all'art. 1 tutti i termini procedurali anche se perentori o di decadenza in materia civile, penale ed amministrativa, nonchè quelli previsti nelle leggi finanziarie, pure se relativi alle dichiarazioni e rettifiche dei redditi, ed in qualsiasi altra legge a favore di chi provi essere stato impedito di osservarli a causa delle presenti contingenze di guerra.

Nel caso di contumacia o di mancata comparizione, il magistrato o il funzionario competente deve accertare di ufficio se ciò sia dipeso da impedimento dell'interessato a presentarsi.

Art. 4

La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2942 n. 2 Cod. Civ. si estende anche per il periodo indicato nell'art. 1 ai cittadini che trovansi nella zona di operazione pur se non a seguito delle Forze Armate.

Art. 5

L'esecuzione degli sfratti derivanti da ordinanza di convalida non opposta o da sentenza esecutiva per le cause previste dalla legge 24 marzo 1942 n. 200 è sospesa fino a tutto il 30 ottobre 1943.

Art. 6

Restano abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto da chiunque emanate.

Art. 7

Il presente bando entra in vigore immediatamente.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del Territorio.

Dal Comando Supremo, 2 ottobre 1943

AMBROSIO

Visti gli articoli 17-20-283-284-285-290 C. P. M. G.;

Visto l'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario Militare di Pace e gli articoli 84-85-86-87-88 dell'Ordinamento Giudiziario di Guerra approvati con R.D. 9 - 9 - 1941;

Visto l'art. 4 del R.D.L. 29 - 7 - 1943 n. 668;

Ordiniamo:

Art. 1

I Tribunali Militari di Guerra Straordinari, nei territori dichiarati «zona di operazioni», oltre quanto stabilito dall'art. 283 c. p. m. g. sono competenti a conoscere dei seguenti reati, semprechè siano commessi da militari:

a) nocumento alle operazioni militari (art. 52 c.p.m.g.);

b) intelligenza e corrispondenze con il nemico nelle ipotesi previste dal 1° e 2° capoverso dell'art. 54 c.p.m.g.;

c) abbandono del comando, nelle ipotesi previste dal 1° e 2° capoverso dell'art. 94 c. p. m. g.;

d) resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati (art. 105 c. p. m. g.);

e) incitamento alla resa (art. 109 c. p. m. g.);

f) manifestazioni di codardia (art. 110 c. p. m. g.);

g) comandante che non tiene il posto di combattimento, nella ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 120 c. p. m. g.;

h) disobbedienza (art. 173 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

i) rivolta (art. 174 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

l) ammutinamento (art. 175 c.p.m.g., art. 47 c.p.m.g.);

m) insubordinazione con violenza (art. 186 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

n) insubordinazione con minaccia e ingiuria (art. 189 c. p. m. g., art. 57 c. p. m. g.);

o) manifestazioni e grida sediziose (art. 183 c.p.m.g., art. 47 c. p. m. g.);

I tribunali predetti potranno essere convocati quando si tratti di giudicare dei reati seguenti, anche se commessi da civili:

a) distruzione e sabotaggio di opere o altre cose militari (art. 158 c. p. m. g.);

b) aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di ufficio se ciò sia dipeso da impedimento dell'interessato a presentarsi.

Art. 4

La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2942 n. 2 Cod. Civ. si estende anche per il periodo indicato nell'art. 1 ai cittadini che trovansi nella zona di operazione pur se non a seguito delle Forze Armate.

Art. 5

L'esecuzione degli sfratti derivanti da ordinanza di convalida non opposta o da sentenza esecutiva per le cause previste dalla legge 24 marzo 1942 n. 200 è sospesa fino a tutto il 30 ottobre 1943.

Art. 6

Restano abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto da chiunque emanate.

Art. 7

Il presente bando entra in vigore immediatamente.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del Territorio.

Dal Comando Supremo, 2 ottobre 1943

AMBROSIO

BANDO del 4 ottobre 1943, n. 1.

Norme relative alla convocazione dei Tribunali Militari di Guerra straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati militari.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art.1 del bando del Comandante Supremo delle FF. AA. 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

stabilito dall'art. 283 c. p. m. g. sono competenti a conoscere dei seguenti reati, semprechè siano commessi da militari:

a) nocumento alle operazioni militari (art. 52 c.p.m.g.);

b) intelligenza e corrispondenze con il nemico nelle ipotesi previste dal 1° e 2° capoverso dell'art. 54 c.p.m.g.;

c) abbandono del comando, nelle ipotesi previste dal 1° e 2° capoverso dell'art. 94 c. p. m. g.;

d) resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati (art. 105 c. p. m. g.);

e) incitamento alla resa (art. 109 c. p. m. g.);

f) manifestazioni di codardia (art. 110 c. p. m. g.);

g) comandante che non tiene il posto di combattimento, nella ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 120 c. p. m. g.;

h) disobbedienza (art. 173 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

i) rivolta (art. 174 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

l) ammutinamento (art. 175 c.p.m.g., art. 47 c.p.m.g.);

m) insubordinazione con violenza (art. 186 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

n) insubordinazione con minaccia e ingiuria (art. 189 c. p. m. g., art. 57 c. p. m. g.);

o) manifestazioni e grida sediziose (art. 183 c.p.m.g., art. 47 c. p. m. g.);

I tribunali predetti potranno essere convocati quando si tratti di giudicare dei reati seguenti, anche se commessi da civili:

a) distruzione e sabotaggio di opere o altre cose militari (art. 158 c. p. m. g.);

b) aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58 c. p. m. g.);

c) aiuto o informazioni a spie o altri agenti nemici (art. 62 c. p. m. g.);

Per tutti i reati punibili con la morte e per quelli elencati in questo articolo, i tribunali militari di guerra straordinari possono essere convocati anche quando l'imputato non sia stato arrestato in flagranza.

Art. 2

Per la convocazione e la costituzione dei tribunali militari di guerra straordinari, nonchè per la procedura che essi debbono seguire valgono le norme attualmente vigenti; tuttavia la convocazione può av-

1903
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

venire anche per ordine dei Comandanti di Presidio militare che rivestano il grado di generale sempre che nel territorio del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità.

Quando l'imputato appartenga alla R. Aeronautica i competenti comandi di Squadra Aerea richiederanno al Comando di Corpo d'Armata competente per territorio la convocazione del tribunale Militare di Guerra straordinario.

Analogamente agiranno i Comandi di Marina fuori delle ipotesi nelle quali è prevista la competenza del Tribunale di Bordo.

Art. 3

Le pene previste dall'art. 183 c. p. m. g. per il reato di manifestazioni e grida sediziose sono aumentate nel minimo a 5 anni e nel massimo a 15 anni di reclusione militare.

Le pene previste per tutti i reati elencati all'art. 1 sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 4

Il militare che essendosi sbandato dal proprio reparto in dipendenza delle circostanze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, non si costituisca all'autorità militare italiana appena possibile e comunque non oltre 5 giorni da quello in cui il territorio nel quale il militare si trova è stato occupato dalle forze italiane e anglo-americane, è considerato disertore e punito con le pene sancite dall'art. 146 c. p. m. g. aumentate da un terzo alla metà.

Art. 5

Per determinazione dell'ufficiale più elevato in grado o più anziano presente al fatto, sarà passato immediatamente per le armi il militare colto nell'atto di commettere uno dei seguenti reati:

a) abbandono del Corpo per combattere contro lo Stato (art. 50 c. p. m. g.);

b) aiuto al nemico (art. 51 c. p. m. g.);

c) intelligenze o corrispondenze col nemico quando

m) diserzione in presenza del nemico (art. 144 c. p. m. g.);

n) saccheggio (art. 186 c. p. m. g.).

Art. 6

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

La pubblicazione avrà luogo mediante radiodiffusione, inserzione sui giornali ed affissione per mezzo di manifesti murali.

Dal Comando Supremo, 4 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 7 ottobre 1943, n. 2.

Requisizione del naviglio mercantile.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C. con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di S. M. Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta l'urgente necessità di disciplinare ed assicurare il più organico impiego del naviglio mercantile nazionale;

Ordiniamo:

Art. 1

Il naviglio mercantile battente bandiera italiana alla data del 3 settembre 1943, data della firma dell'armistizio con le Nazioni Unite, che a tale data esercitava traffici liberi, viene requisito dal Regio Governo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le pene previste dall'art. 183 c. p. m. g. per il reato di manifestazioni e grida sediziose sono aumentate nel minimo a 5 anni e nel massimo a 15 anni di reclusione militare.

Le pene previste per tutti i reati elencati all'art. 1 sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 4

Il militare che essendosi sbandato dal proprio reparto in dipendenza delle circostanze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, non si costituisca all'autorità militare italiana appena possibile e comunque non oltre 5 giorni da quello in cui il territorio nel quale il militare si trova è stato occupato dalle forze italiane e anglo-americane, è considerato disertore e punito con le pene sancite dall'art. 146 c. p. m. g. aumentate da un terzo alla metà.

Art. 5

Per determinazione dell'ufficiale più elevato in grado o più anziano presente al fatto, sarà passato immediatamente per le armi il militare colto nell'atto di commettere uno dei seguenti reati:

a) abbandono del Corpo per combattere contro lo Stato (art. 50 c. p. m. g.);

b) aiuto al nemico (art. 51 c. p. m. g.);

c) intelligenze o corrispondenze col nemico quando queste abbiano prodotto danno alle FF. AA. dello Stato (art. 54 parte 1ª c. p. m. g.);

d) spionaggio militare (art. 59 c. p. m. g.);

e) abbandono del comando durante il combattimento o in presenza del nemico (art. 94 parte 1ª c. p. m. g.);

f) resa (art. 103 c. p. m. g.);

g) manifestazioni arbitrarie per arrendersi (art. 108 c. p. m. g.);

h) abbandono del posto durante il combattimento (art. 119 c. p. m. g.);

i) comandante che non tiene il posto di combattimento, quando ciò avvenga con dolo (art. 120 c.p.m.g.);

l) diserzione al nemico (art. 143 c. p. m. g.);

BANDO del 7 ottobre 1943, n. 2.

Requisizione del naviglio mercantile.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C. con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di S. M. Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta l'urgente necessità di disciplinare ed assicurare il più organico impiego del naviglio mercantile nazionale;

Ordiniamo:

Art. 1

Il naviglio mercantile battente bandiera italiana alla data del 3 settembre 1943, data della firma dell'armistizio con le Nazioni Unite, che a tale data esercitava traffici liberi, viene requisito dal Regio Governo Italiano.

Art. 2

Sono esentate dalla requisizione le navi aventi una stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

Saranno impartite disposizioni per le navi che alla data del 3 settembre 1943 erano già requisite ed iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

Art. 3

Le navi mercantili requisite come indicato al precedente articolo 1 non saranno iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, e gli equipaggi delle navi predette non verranno militarizzati.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4

Per tutte le navi che verranno requisite in ottemperanza al presente bando, la requisizione decorrerà dalla data del 3 settembre 1943, qualunque sia la data con la quale verrà compilato il processo verbale di requisizione.

Art. 5

Le navi mercantili requisite in base al presente bando saranno impiegate secondo gli ordini del R. Governo Italiano per il tramite dei suoi rappresentanti autorizzati.

Art. 6

Il presente bando entra in vigore immediatamente.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 7 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO dell'8 ottobre 1943, n. 3.

Equipaggi delle navi mercantili requisite non iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il bando 7 ottobre 1943, n. 2;

Ritenuta la necessità di regolare per la parte disciplinare ed economica la posizione degli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite in virtù del

Art. 2

Agli equipaggi delle navi predette sarà corrisposto il trattamento economico (paga, panatica, indennità per il lavoro straordinario, rischi di guerra, premi speciali ecc.) previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore alla data del presente bando.

Art. 3

All'atto in cui le navi mercantili già requisite, che siano iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, passeranno al servizio del traffico mercantile previsto dal bando 7 ottobre 1943, n. 2, verrà disposta la cancellazione delle navi stesse dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato e la militarizzazione dell'equipaggio.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 8 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO dell'11 ottobre 1943, n. 5.

Modelli e stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comando Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare la fornitura degli stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni per il loro normale funzionamento;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 6

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 7 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO dell'8 ottobre 1943, n. 3.

Equipaggi delle navi mercantili requisite non iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il bando 7 ottobre 1943, n. 2;

Ritenuta la necessità di regolare per la parte disciplinare ed economica la posizione degli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite in virtù del citato bando 7 ottobre 1943 n. 2;

Ordiniamo:

Art. 1

Gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, requisite giusta le disposizioni di cui all'art. 1 del bando 7 ottobre 1943, n. 2, i quali non verranno militarizzati, come previsto dall'art. 3 del bando predetto, conserveranno a bordo delle navi sulle quali sono imbarcati il grado e gli incarichi loro assegnati dalla tabella di equipaggiamento delle navi stesse.

bando 7 ottobre 1943, n. 2, verrà disposta la cancellazione delle navi stesse dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato e la militarizzazione dell'equipaggio.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 8 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO dell'11 ottobre 1943, n. 5.

Modelli e stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comando Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare la fornitura degli stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni per il loro normale funzionamento;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè non sarà possibile provvedere al regolare funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato, tutti gli stampati, modelli, bollettini, assegni e vaglia postali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni alla cui stampa provvedeva il predetto Istituto, possono essere fatti stampare presso ditte private, dietro ordinazione dei Capi degli Uffici Provinciali delle Amministrazioni stesse.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2

Gli stampati dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli editi dall'Istituto Poligrafico dello Stato ad eccezione dei contrassegni speciali (filigrana, stampa in trasparenza) che sono propri dell'indicato Istituto, eliminato in ogni caso il fascio littorio.

Art. 3

Il presente bando avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Brindisi.

Dal Comando Supremo, 11 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 16 ottobre 1943, n. 7.

Disciplina della pubblicazione delle istanze e provvedimenti che per legge devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Ritenuta l'urgente necessità di disciplinare la pubblicazione dei provvedimenti e delle istanze che per legge devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè non sarà possibile provvedere alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regno, in tutti i casi in cui per legge sia richiesta la pubblicazione in detta Gazzetta di una istanza o di un provvedimento, tale pubblicazione potrà essere sostituita a tutti gli effetti di legge da quelle eseguite nel Foglio Annunzi Legali delle Provincie secondo le modalità in appresso indicate.

Art. 2

Ove si tratti di istanze, la pubblicazione dovrà aver luogo nel Foglio Annunzi Legali di almeno quattro provincie, in esse compresa quella in cui il richiedente ha il domicilio, mentre nel caso di provvedimento, spetta all'Autorità che lo emette indicare in quali provincie il provvedimento dovrà essere pubblicato nel Foglio Annunzi Legali.

Art. 3

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia e mediante affissione nell'Albo dei Comuni

Dal Comando Supremo, 16 ottobre 1943.

AMBROSIO

TESTI VITTORIO, gerente

Tip. del Commercio V. Ragione - p. n. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 1/B

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Giovedì 18 Novembre 1943

SI PUBBLICA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 50	All'Estero	Abbonamento anno	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943, N. 1/B
Apposizione del «Visto» alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli, per le contingenze di guerra. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, N. 2/B
Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti. Pag. 2

REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943 N. 3/B
Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno. Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943 N. 4/B
Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina. Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943 N. 5/B
Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri. Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943 N. 6/B
Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti. Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 7/B
Divieto di alienazione dei beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana. Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 8/B
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto del 16 corrente la Maestà del RE ha accettato, su proposta del Capo del Governo, le dimissioni rassegnate dal dott. Piccardi Leopoldo, Consigliere di Stato, dalla carica di Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreti recanti uguale data la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Sottosegretari di Stato:

per l'interno, l'avv. Vito Reale;

per la grazia e giustizia, il dott. Giuseppe de Santis;

per le finanze, Guido Jung;

per la guerra, il generale Taddeo Orlando;

per la marina mercantile, l'ammiraglio Pietro Barone;

per l'educazione nazionale, il prof. Giovanni Cuomo;

per i lavori pubblici, il prof. Raffaele De Caro;

per l'agricoltura e foreste, il prof. avv. Tommaso Siciliani;

per l'industria, il commercio e il lavoro, il prof.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943, N. 1/B
Apposizione del «Visto» alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli, per le contingenze di guerra. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, N. 2/B
Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti. Pag. 2

REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943 N. 3/B
Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno. Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943 N. 4/B
Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina. Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943 N. 5/B
Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri. Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943 N. 6/B
Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti. Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 7/B
Divieto di alienazione dei beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana. Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 8/B
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. Pag. 6

REGIO DECRETO 16 novembre 1943.
Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri. Pag. 6

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 9/B
Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la Esposizione Universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista. Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1943 N. 10/B
Istituzione di un Ispettorato Generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate Pag. 7

BANDI

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati. Pag. 8

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto del 16 corrente la Maestà del RE ha accettato, su proposta del Capo del Governo, le dimissioni rassegnate dal dott. Piccardi Leopoldo, Consigliere di Stato, dalla carica di Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreti recanti uguale data la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Sottosegretari di Stato:

per l'interno, l'avv. Vito Reale;

per la grazia e giustizia, il dott. Giuseppe de Santis;

per le finanze, Guido Jung;

per la guerra, il generale Taddeo Orlando;

per la marina mercantile, l'ammiraglio Pietro Barone;

per l'educazione nazionale, il prof. Giovanni Cuomo;

per i lavori pubblici, il prof. Raffaele De Caro;

per l'agricoltura e foreste, il prof. avv. Tommaso Siciliani;

per l'industria il commercio e il lavoro, il prof. Epicarmo Corbino;

per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, il Generale Giovanni Di Raimondo;

per le poste e i telegrafi, l'ing. prof. Mario Fano.

Inoltre con decreti del 18 corrente la Maestà del Re ha nominato, su proposta del Capo del Governo, il Maresciallo d'Italia Giovanni Messe a Capo di Stato Maggiore Generale in sostituzione del Generale d'Armata Vittorio Ambrosio, nominato Ispettore Generale del Regio Esercito, ed il Generale di Corpo d'Armata Paolo Berardi a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in sostituzione del Generale Mario Roatta.

1910
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1943, n. 1/B

Apposizione del "Visto,, alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli per contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante l'assenza dalla Sede del Governo, per le attuali contingenze di guerra, del Ministro di Grazia e Giustizia, le attribuzioni a lui spettanti, quale Guardasigilli, per l'apposizione del «Visto» alle leggi ed ai decreti, sono assunte dal Capo del Governo.

Questo decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del presente R. D.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, n. 2/B

Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei RR. decreti e di altri provvedimenti.

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare, nelle presenti circostanze, l'emanazione, la promulgazione e la pubblicazione dei RR. decreti e di altri provvedimenti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme relative all'apposizione del sigillo dello Stato sui Regi Decreti, alla loro registrazione alla Corte dei Conti e alla loro inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

La clausola di cui all'art. 3 del Testo Unico 24 Settembre 1931 n. 1256 è sostituita dalla seguente: « Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato ».

I Regi Decreti, ai fini della loro entrata in vigore, sono pubblicati in una serie speciale della Gazzetta ufficiale del Regno e portano una numerazione autonoma seguita dalla lettera B.

Detti decreti saranno muniti del sigillo dello Stato, registrati alla Corte dei Conti, inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno e pubblicati nella serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale, non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 2

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione dei RR. Decreti o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato, o di altri organi consultivi o tecnici.

Non si applicano, altresì, fino a nuova disposizione, le norme che richiedono il visto e la registrazione alla Corte dei Conti sui decreti ministeriali ed altri atti soggetti al controllo di legittimità, che saranno vistati e registrati non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministro Segretario di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante l'assenza dalla Sede del Governo, per le attuali contingenze di guerra, del Ministro di Grazia e Giustizia, le attribuzioni a lui spettanti, quale Guardasigilli, per l'apposizione del «Visto» alle leggi ed ai decreti, sono assunte dal Capo del Governo.

Questo decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del presente R. D.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, n. 2 B

Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei RR. decreti, approvato con R.D. 24 settembre 1931 n. 1256;

Visto il T. U. 12 luglio 1934 n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

La clausola di cui all'art. 3 del Testo Unico 24 Settembre 1931 n. 1256 è sostituita dalla seguente: « Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato ».

I Regi Decreti, ai fini della loro entrata in vigore, sono pubblicati in una serie speciale della Gazzetta ufficiale del Regno e portano una numerazione autonoma seguita dalla lettera B.

Detti decreti saranno muniti del sigillo dello Stato, registrati alla Corte dei Conti, inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno e pubblicati nella serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale, non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 2

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione dei RR. Decreti o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato, o di altri organi consultivi o tecnici.

Non si applicano, altresì, fino a nuova disposizione, le norme che richiedono il visto e la registrazione alla Corte dei Conti sui decreti ministeriali ed altri atti soggetti al controllo di legittimità, che saranno vistati e registrati non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 Ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

REGIO DECRETO 30 ottobre 1943, n. 3/B

Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 7 giugno 1923 n. 1252;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione presso la sede del Governo di una «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale – che tiene luogo, a tutti gli effetti, della «Gazzetta Ufficiale» del Regno di cui al R.D. 7 giugno 1923 n. 1252.

Art. 2

La «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale – è pubblicata a cura del Ministro di Grazia e Giustizia, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

La pubblicazione si farà, di norma, due volte la settimana, il mercoledì e il sabato.

Art. 4

La numerazione delle Leggi e dei Decreti pel rimanente anno 1943 ricomincerà da 1 sbarra B; dal 1° gennaio 1944 la numerazione sarà normale senza aggiunzione alcuna.
Anche dal numero 1/B comincerà la numerazione dei fascicoli della Gazzetta pel rimanente anno 1943.

Art. 5

L'amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta sono affidate all'Intendente di Finanza del Capoluogo della Provincia ove ha sede il Governo.

Art. 6

Le richieste di inserzioni a pagamento devono essere dirette all'Intendente di Finanza di cui all'art. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943, n. 4/B

Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 30 aprile 1924, n. 596, istitutivo del Ministero delle Comunicazioni;
Visto il R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1142;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità del passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dello stato di guerra, la Marina mercantile, con i relativi servizi, passa dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina.

Art. 2

Il Sottosegretariato per la Marina mercantile presso il Ministero delle Comunicazioni passa al Ministero della Marina ed alle dipendenze del rispettivo Ministro.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Uffici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione presso la sede del Governo di una «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale – che tiene luogo, a tutti gli effetti, della «Gazzetta Ufficiale» del Regno di cui al R.D. 7 giugno 1923 n. 1252.

Art. 2

La «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale – è pubblicata a cura del Ministro di Grazia e Giustizia, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

La pubblicazione si farà, di norma, due volte la settimana, il mercoledì e il sabato.

Art. 4

La numerazione delle Leggi e dei Decreti pel rimanente anno 1943 ricomincerà da 1 sbarra B; dal 1° gennaio 1944 la numerazione sarà normale senza aggiunzione alcuna.

Anche dal numero 1 B comincerà la numerazione dei fascicoli della Gazzetta pel rimanente anno 1943.

Art. 5

L'amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta sono affidate all'Intendente di Finanza del Capoluogo della Provincia ove ha sede il Governo.

Art. 6

Le richieste di inserzioni a pagamento devono essere dirette all'Intendente di Finanza di cui all'articolo precedente, accompagnate dall'importo delle somme dovute.

Art. 7

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità del passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dello stato di guerra, la Marina mercantile, con i relativi servizi, passa dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina.

Art. 2

Il Sottosegretariato per la Marina mercantile presso il Ministero delle Comunicazioni passa al Ministero della Marina ed alle dipendenze del rispettivo Ministro.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale. – Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente decreto come legge dello stato.

Dal Comando Supremo, 1 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943, n. 5/B

Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263:

Ritenuta l'opportunità di assicurare il regolare andamento dei Ministeri pel fatto che i rispettivi Ministri titolari sono assenti per le contingenze di guerra, nonchè di rendere possibile la partecipazione al Consiglio dei Ministri dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 comma 1° della Legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante le attuali contingenze di guerra, in deroga dell'art. 2 ultimo comma della legge 24 dicembre 1925 n. 2263, i Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo.

Art. 2

Durante l'assenza dei Ministri dalla sede del Governo, è attribuita ai Sottosegretari di Stato la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli di Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza dei rispettivi Ministri.

I Sottosegretari di Stato partecipano al Consiglio dei Ministri nelle veci dei Ministri assenti.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B

Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 12 marzo 1941 n. 142;

Visto il R.D.L. 24 marzo 1942 n. 200;

Visto il bando del Comandante Supremo in data 2 ottobre 1943 n. 280 A. C.;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al conduttore non moroso di immobile destinato ad abitazione, minacciato esecutivamente di sfratto, è data facoltà di opporsi quante volte, per circostanze posteriori all'ordinanza o sentenza, in virtù della quale si procede, e dipendenti dallo stato di guerra, esso si trovi nella impossibilità di trasferirsi in altro immobile; salvo che il locatore, per simili circostanze, sia nell'impossibilità di rimanere nella casa che occupa e di trovare, sul luogo, altra casa per abitarvi.

Art. 2

L'opposizione, di cui al precedente articolo, deve essere prodotta, a pena di decadenza, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'esecuzione, con citazione a comparire nel terzo giorno dalla notificazione.

L'opponente deve costituirsi in cancelleria almeno un giorno prima di quello fissato per l'udienza. Può rendersi parte diligente l'opposto.

L'opposizione è notificata nel domicilio eletto nell'atto di precetto; in difetto di tale elezione, nella cancelleria del giudice che si adisce.

Nelle esecuzioni in corso i termini per la opposizione sono riferiti al giorno fissato per la prosecuzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...lio dei Ministri dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 comma 1° della Legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante le attuali contingenze di guerra, in deroga dell'art. 2 ultimo comma della legge 24 dicembre 1925 n. 2263, i Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo.

Art. 2

Durante l'assenza dei Ministri dalla sede del Governo, è attribuita ai Sottosegretari di Stato la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli di Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza dei rispettivi Ministri.

I Sottosegretari di Stato partecipano al Consiglio dei Ministri nelle veci dei Ministri assenti.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 10 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al conduttore non moroso di immobile destinato ad abitazione, minacciato esecutivamente di sfratto, è data facoltà di opporsi quante volte, per circostanze posteriori all'ordinanza o sentenza, in virtù della quale si procede, e dipendenti dallo stato di guerra, esso si trovi nella impossibilità di trasferirsi in altro immobile; salvo che il locatore, per simili circostanze, sia nell'impossibilità di rimanere nella casa che occupa e di trovare, sul luogo, altra casa per abitarvi.

Art. 2

L'opposizione, di cui al precedente articolo, deve essere prodotta, a pena di decadenza, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'esecuzione, con citazione a comparire nel terzo giorno dalla notificazione.

L'opponente deve costituirsi in cancelleria almeno un giorno prima di quello fissato per l'udienza. Può rendersi parte diligente l'opposto.

L'opposizione è notificata nel domicilio eletto nell'atto di precetto; in difetto di tale elezione, nella cancelleria del giudice che si adisce.

Nelle esecuzioni in corso i termini per la opposizione sono riferiti al giorno fissato per la prosecuzione della esecuzione stessa.

Art. 3

Competente a provvedere sulla stessa opposizione è sempre il pretore della esecuzione.

Il pretore, udite le parti, senza formalità di redazione di verbale, ed assunte, se del caso, informazioni, decide, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè della citazione, non oltre tre giorni consecutivi alla comparizione delle parti.

Nel caso di mancata comparizione dell'opposto, non citato in mani proprie, il pretore può ordinarne la ri-

1618

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

citazione ad udienza fissa entro i cinque giorni successivi.

Non comparendo l'opponente, l'opposizione è rigettata.

Con la sentenza il pretore determina, in caso di accoglimento dell'opposizione, la durata della sospensione che non può, in ogni caso, superare il tempo dello stato di guerra e che deve essere adeguata ai termini consuetudinari della cessazione delle locazioni.

Art. 4

Contro la sentenza emessa dal pretore è dato appellare entro 3 giorni dalla sentenza stessa se pronunziata in presenza delle parti; in difetto, dalla notificazione.

L'appello è prodotto con atto di citazione a comparire innanzi al Collegio, in camera di consiglio, nel termine di giorni 5 ed è notificato nello stesso modo della opposizione se prodotto dal conduttore, nel domicilio reale di quest'ultimo se dal locatore.

L'appellante deve costituirsi in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione: la designazione della sezione - nei tribunali composti di più sezioni - e la nomina del giudice istruttore sono fatte di ufficio dal presidente, un giorno prima dell'udienza di comparizione.

Art. 5

Competente a provvedere sull'appello prodotto è il tribunale del luogo di esecuzione, in camera di consiglio.

Il tribunale decide, previa audizione delle parti senza formalità di redazione di verbale ed assunte, se del caso, informazioni a mezzo di uno dei componenti il Collegio, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè dell'atto di appello, non oltre il terzo giorno della comparizione delle parti.

Art. 6

Nessun gravame è ammesso contro la sentenza del tribunale.

Art. 7

L'opposizione sospende l'esecuzione sino alla dec[illegible]

Art. 9

Ogni disposizione di legge, nella materia, contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentata alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 11 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 7/B

Divieto di alienazione di beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' vietata, se non sia preventivamente autorizzata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4

Contro la sentenza emessa dal pretore è dato appellare entro 3 giorni dalla sentenza stessa se pronunziata in presenza delle parti; in difetto, dalla notificazione.

L'appello è prodotto con atto di citazione a comparire innanzi al Collegio, in camera di consiglio, nel termine di giorni 5 ed è notificato nello stesso modo della opposizione se prodotto dal conduttore, nel domicilio reale di quest'ultimo se dal locatore.

L'appellante deve costituirsi in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione: la designazione della sezione - nei tribunali composti di più sezioni - e la nomina del giudice istruttore sono fatte di ufficio dal presidente, un giorno prima dell'udienza di comparizione.

Art. 5

Competente a provvedere sull'appello prodotto è il tribunale del luogo di esecuzione, in camera di consiglio.

Il tribunale decide, previa audizione delle parti senza formalità di redazione di verbale ed assunte, se del caso, informazioni a mezzo di uno dei componenti il Collegio, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè dell'atto di appello, non oltre il terzo giorno della comparizione delle parti.

Art. 6

Nessun gravame è ammesso contro la sentenza del tribunale.

Art. 7

L'opposizione sospende l'esecuzione sino alla decisione irrevocabile su di essa.

Art. 8

La proroga delle locazioni in corso alla data del presente decreto, e per la durata dello stato di guerra, può essere esclusa soltanto:

1) nel caso di morosità;

2) nel caso in cui il locatore, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità assoluta di rimanere nella casa che occupa e di trovare altra casa, sul luogo, per abitarvi.

Tali disposizioni si applicano anche nei giudizi in corso.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 11 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 7/B

Divieto di alienazione di beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' vietata, se non sia preventivamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, l'alienazione dei seguenti beni, appartenenti a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato:

1) beni immobili situati all'estero;

2) titoli di stato, titoli obbligazionari o azionari, che si trovano all'estero;

3) titoli emessi da stati esteri, titoli obbligazionari o azionari emessi all'estero.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla costituzione di diritti sui beni indicati nel comma stesso.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di questo articolo sono nulli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei poteri spettanti agli organi ordinari dell'ente o della società siano demandati al commissario.

Se si tratta di ente pubblico, la nomina del commissario è disposta con provvedimento del Capo del Governo. In ogni altro caso si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 15 novembe 1943

Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 21 dicembre 1850 n. 1122, istitutivo del Ministero degli Esteri:
Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Dal Comando Supremo, 15 novembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8 B

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

Art. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o di società, i

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 15 novembe 1943

Conferimento al Capo del Governo del poteri del Ministro degli Esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 21 dicembre 1850 n. 1122, istitutivo del Ministero degli Esteri;
Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Cavaliere Pietro Badoglio, Capo del Governo, ha facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro degli Esteri e sostituirlo nelle sedute del Consiglio dei Ministri durante il periodo in cui detto Ministro rimarrà assente dalla sede del Governo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

1620
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 9/B

Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, sulla maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle associazioni, per la partecipazione delle categorie da loro rappresentate all'esposizione universale di Roma, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro dell'industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contributi stabiliti a favore delle associazioni sindacali per la partecipazione delle categorie da esse rappresentate all'esposizione universale di Roma, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e i contributi richiesti alle categorie professionali dal disciolto partito nazionale fascista, ai sensi dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1944.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1943 N. 10/B

Istituzione di un Ispettorato Generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 28 settembre 1933 n. 1340;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per la guerra e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito un Ispettorato generale dell'Esercito. Esso è alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

Art. 2

Il Capo dell'Ispettorato è scelto fra i marescialli d'Italia o fra i generali d'armata ed è nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3

L'ispettore generale coordina e indirizza le funzioni ispettive delle singole armi dell'Esercito nel quadro delle esigenze belliche e secondo le direttive che gli vengono commesse dal Comandante Supremo.

Art. 4

Gli assegni e le spese dell'Ispettorato sono a carico del bilancio del Ministero della Guerra.

Art. 5

L'Ispettorato sarà soppresso entro un mese dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

giorazione dei contributi sindacali a favore delle associazioni, per la partecipazione delle categorie da loro rappresentate all'esposizione universale di Roma, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro dell'industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contributi stabiliti a favore delle associazioni sindacali per la partecipazione delle categorie da esse rappresentate all'esposizione universale di Roma, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e i contributi richiesti alle categorie professionali dal disciolto partito nazionale fascista, ai sensi dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1944.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, - serie speciale, - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 novembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto (Ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto l'art. 1° della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per la guerra e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito un Ispettorato generale dell'Esercito. Esso è alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

Art. 2

Il Capo dell'Ispettorato è scelto fra i marescialli d'Italia o fra i generali d'armata ed è nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3

L'ispettore generale coordina e indirizza le funzioni ispettive delle singole armi dell'Esercito nel quadro delle esigenze belliche e secondo le direttive che gli vengono commesse dal Comandante Supremo.

Art. 4

Gli assegni e le spese dell'Ispettorato sono a carico del bilancio del Ministero della Guerra.

Art. 5

L'Ispettorato sarà soppresso entro un mese dalla data di cessazione dello stato attuale di guerra.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 18 novembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — IUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BANDI

BANDO del 24 settembre 1943, n. 61 A. C.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;
Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;
Vista la legge 10 agosto 1893 n. 449 e successive modificazioni;
Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;
Visto il D. M. 8 dicembre 1934 n. 1942;
Ritenuta la necessità, nelle presenti circostanze, di regolare la circolazione ed il cambio della valuta di guerra degli Alleati.

ORDINA

Art. 1

La valuta cartacea, emessa dagli Alleati (recante la dicitura «Allied Military Currency») ed espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente con valore uguale a quello della valuta italiana ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti quanto negli incassi.

I tagli sono: Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 2

Temporaneamente e fino a nuovo avviso tutte le valute metalliche degli Stati Uniti e la valuta cartacea della stessa Nazione comunemente chiamata «Dollaro timbro giallo» recante sul lato destro un timbro giallo, come pure le valute metalliche della Gran Bretagna e la valuta cartacea in sterline della stessa Nazione recante l'iscrizione «British Military Authority» hanno pieno corso.

Il ragguaglio fra la valuta degli Stati Uniti e quella della Gran Bretagna (di cui all'art. 2) nei vari tagli e frazioni, nonchè fra le anzidette valute estere e la lira italiana, è indicato nell'annessa tabella.

Art. 4

I contravventori alle norme del presente bando sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 24 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: Il Capo del Governo
BADOGLIO

Tabella di ragguaglio fra le varie valute al cambio fissato in via provvisoria

Dollari	Lire sterline o Scellini	Lire italiane e valuta emessa in lire italiane dagli Alleati
100	Lst. 25 : 0 : 0	Lit. 10 000
50	12 : 10 : 0	5.000
20	5 : 0 : 0	2 000
10	2 : 10 : 0	1.000
5	1 : 5 : 0	500
4	1 : 0 : 0	400
2	: 10 : 0	200
1	: 5 : 0	100

Centesimi di dollaro	Scellini e «Pence»	Lire italiane e valuta emessa in lire italiane
cts. 50		

1623
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Vista la legge 10 agosto 1893 n. 449 e successive modificazioni;

Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;

Visto il D. M. 8 dicembre 1934 n. 1942;

Ritenuta la necessità, nelle presenti circostanze, di regolare la circolazione ed il cambio della valuta di guerra degli Alleati.

ORDINA

Art. 1

La valuta cartacea, emessa dagli Alleati (recante la dicitura «Allied Military Currency») ed espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente con valore uguale a quello della valuta italiana ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti quanto negli incassi.

I tagli sono: Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 2

Temporaneamente e fino a nuovo avviso tutte le valute metalliche degli Stati Uniti e la valuta cartacea della stessa Nazione comunemente chiamata «Dollaro timbro giallo» recante sul lato destro un timbro giallo, come pure le valute metalliche della Gran Bretagna e la valuta cartacea in sterline della stessa Nazione recante l'iscrizione «British Military Authority» hanno pieno corso.

Art. 3

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 2 è fissato provvisoriamente nella seguente misura:

Un dollaro degli Stati Uniti vale lire 100 italiane.

Una sterlina, ossia 20 scellini, vale lire 400 italiane.

Una lira sterlina come sopra vale 4 dollari S. U.

Qualsiasi operazione ad un cambio diverso da quello come sopra stabilito è vietata.

Il cambio è obbligatorio da parte delle Banche e dei Cambiavalute, franco di provvigione e spese.

Art. 5

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 24 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: Il Capo del Governo
BADOGLIO

Tabella di ragguaglio fra le varie valute al cambio fissato in via provvisoria

Dollari	Lire sterline o Scellini	Lire Italiane e valuta emessa in lire Italiane dagli Alleati
100	Lst. 25 : 0 : 0	Lit. 10.000
50	12 : 10 : 0	5.000
20	5 : 0 : 0	2.000
10	2 : 10 : 0	1.000
5	1 : 5 : 0	500
4	1 : 0 : 0	400
2	: 10 : 0	200
1	: 5 : 0	100

Centesimi di dollaro	Scellini e «Pence»	Lire italiane e valuta emessa in lire italiane
cts. 50	2s 6d	Lit. 50
25	1s 3d	25
20	1s 0d	20
10	6d	10
5	3d	5
2	1d	2
1	½ d	1

N. B. - 1 Dollaro = cts. 100 - Lst. 1 = 20 scellini - Scel. 1 = 12 «pence».

Visto d'ordine: Il Capo del Governo
BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Commercio V. Ragione - P. M. 151

1624

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/15

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

30 December 1943

SUBJECT: Distribution of "Gazzetta Ufficiale"

TO : Major John McSweeney.

1. Reference your letter 27 December 1943.

2. Copies of "Gazzetta Ufficiale" may be distributed by Italian Government, provided that all military censorship restrictions have first been complied with.

3. Pending the taking over of Sicily and part of Italy by the Italian Government, distribution of copies to Prefects of Provinces not under Italian Government's jurisdiction at present will be only through Regional Civil Affairs Officers.

4. As complete a file as possible of issues of the Gazzetta published prior to 27 December should be assembled by you and transmitted to this office.

5. Copies of all subsequent issues beginning with 28 December will be forwarded to this office each week.

R. G. B. SPICER
Lt. Col., Deputy Chief
Interior Sub-Commission

5

785021

1626

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

G A Z Z E T T A U F F I C I A L E

DEL REGNO D'ITALIA

P.M. 191 - Mercoledì 8 dicembre 1943

33/14

REGIO DECRETO LEGGE 6 dicembre 1943, n. 17/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R.D. 6 luglio 1912 n.749;
Visto il R.D. 8 aprile 1937 n.431;
Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939, n.129;
Vista la legge 24 dicembre 1925 n.2263;
Visto il R.D.L.30 ottobre 1943 n.2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità, a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.1

Durante l'assenza del Ministro dell'Africa Italiana dalla Sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario per l'Interno la trattazione e la risoluzione degli affari del predetto Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli di governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art.2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno suc

./.

1627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33/13

cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Re=
gno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente de=
creto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D.30 ottobre 1943 n.1/B)

Il Guardasigilli : BADOGLIO

1628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

G A Z Z E T T A U F F I C I A L E

DEL REGNO D'ITALIA

P.M.151 - Mercoledì 8 dicembre 1943

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2943, n.18/B

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939 n.129;
Visto il R.DL.8 luglio 1943, n.610;
Visto il R.D.L.30 ottobre 1943 n.2/B;
Visto il R.D.L.10 novembre 1943, n.5/B;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.1

Al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dipendente dalle Province, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:
Sulle prime lire mille mensili (o frazione di esse) il 70%
Sulle seconde lire mille mensili (o frazione di esse) il 60%
Sulle terze lire mille mensili (o frazione di esse) il 30%
Sulle quarte lire mille mensili (o frazione di esse) il 20%
Sulle quinte lire mille mensili (o frazione di esse) il 10%.

Art. 2

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno

./.

1-629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3379

applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni "ad personam", supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Art. 3

Per il personale salariato i coefficienti di applicare in base all'art.I, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mesi, della paga ed eventuale assegno "ad personam", assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 60%.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

Art. 4

Gli Enti parastatalied in genere tutti gli Enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5

In nessun caso l'integrazione di cui agli art. precedenti può superare le lire I900, lorde mensili.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal I° novembre I945.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

./.

1630

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3.3/b 3)

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.30 ottobre 1943 n.I/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

4567

1631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brindisi 27-Dec-1943 AG 2/4

To Lt-Colonel. R.H. Sperin
Sub-Commission Inform

From Major John M'Sweeny - Liaison Officer -

Subject: Distribution of the "GAZZETTA UFFICIALE

Sir: This morning I had a long talk with Hon. Dott. Silvio Innocenti - the "Prefetto" and among other things he requested the right to distribute to the "Prefetti" of Sicily and to all part of Italy where the Italian Government is operating the Gazzetta Ufficiale, a copy of which I have enclosed.

My opinion in Government in Annex leads me to recommend to you that this be done. Officials would know what laws are being proposed and what one will have to be definitely approved by Legislative action when that National Legislative bodies assumed.

I shall await your or Lt Colonel Poletti's instructions.

I have a conflicto need of all matters to date but this was the first to require action.

Respectfully submitted.
John M'Sweeny Major A.U.S.

33/3

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 84° — Numero 4 B

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 8 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, N. 11/B
Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re . . . . . Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 12/B
Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato . . . . . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B
Blocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale . . . . . Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 14/B
Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 15/B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 16/B
Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali . . . . . Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 17/B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . . . . . Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, N. 23/B
Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro . . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1943.
Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro . . . . . Pag. 12

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, n. 11/B

Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

1632

Un fascicolo . . . 2 | Nel Regno: Trimestrale . 50, Un fascicolo . 4 | Semestrale . 30, Un fascicolo . 2 | All'Estero: Semestrale . 50, Trimestrale . 30, Un fascicolo . 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . Abbonamento annuo . L. 50 — | All'Estero . . . Abbonamento annuo . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari. | Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nello stato della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, N. 11 B
Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re . . . Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 12 B
Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato . . . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13 B
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale . . . Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 14 B
Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 15 B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 16 B
Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali . . . Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 17 B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 18 B
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 19 B
Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro . Pag. 8

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20 B
Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra . . . Pag. 9

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21 B
Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943 . Pag. 9

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 22 B
Modificazione all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza . . . Pag. 11

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, N. 23 B
Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1943.
Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro . . . Pag. 12

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, n. 11 B

Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;
Vista la legge 5 maggio 1939, n. 660;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La prima parte della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti è così modificata:

(il Nome del Re)
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

4566

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

Art. 2

Nel modo indicato dall'articolo precedente è egualmente modificata la formula usata nelle sentenze delle Autorità Giudiziarie e in tutti gli altri atti che, secondo le norme vigenti, devono essere intitolati al nome del Re.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalla data dell'8 settembre c. a., sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. **12/B**

Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 27 giugno 1933 n. 703;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere ad una liquidazione delle pensioni civili e militari a carico dello Stato durante le attuali contingenze di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

tare o da un suo delegato di grado non inferiore al sesto, dal direttore dell'Ufficio Provinciale del Tesoro, dal direttore di Ragioneria dell'Intendenza di Finanza e da un ufficiale medico designato dal Comando di Presidio.

Art. 2

Tanto per le pensioni dirette, quanto per quelle di riversibilità si provvede su domanda degli interessati documentata nei modi ordinari.

Art. 3

La decisione di detta Commissione è senz'altro esecutiva e viene notificata all'interessato e comunicata all'Ufficio Provinciale del Tesoro che accende una partita provvisoria ed inizia i pagamenti, previo rilascio di un certificato di iscrizione provvisorio da consegnarsi a mezzo del Podestà.

Art. 4

Fermo restando il diritto di opporsi nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti allorchè gli organi centrali funzionanti in Roma avranno provveduto in via definitiva, avverso la decisione della Commissione speciale provinciale non è ammesso alcun gravame.

Art. 5

Tostochè l'amministrazione dello Stato rifunzionerà a Roma nella pienezza della sua organicità, a cura dell'Intendente di Finanza, verranno trasmesse alle competenti amministrazioni centrali le decisioni della Commissione opportunamente documentate, per il riesame e la liquidazione definitiva.

Art. 6

I titoli emessi per i pagamenti della specie saranno, dalle Sezioni di R. Tesoreria, contabilizzati in conto sospeso tra i « collettivi », salvo ad essere posti in esito non appena pervenga allo Ufficio Provinciale del Tesoro il normale ruolo conto corrente relativo.

Art. 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 12 B

Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 27 giugno 1933 n. 703;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere ad una liquidazione delle pensioni civili e militari a carico dello Stato durante le attuali contingenze di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5 B;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non sarà possibile il funzionamento degli organi ai quali per legge è demandata la definitiva liquidazione di tutte le pensioni civili e militari, ordinarie e privilegiate, assegni e indennità per una sola volta a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome di Stato, la concessione relativa sarà fatta in via provvisoria, con tutti i poteri delle Amministrazioni centrali, e della Corte dei conti, da una Commissione provinciale presieduta dal Presidente del locale Tribunale o da un magistrato da lui designato di grado non inferiore al sesto e composta dall'Intendente di Finanza, dal Comandante del Presidio Militare [illegible] esecutiva e viene notificata all'interessato [illegible] all'Ufficio Provinciale del Tesoro che accende una partita provvisoria ed inizia i pagamenti, previo rilascio di un certificato di iscrizione provvisorio da consegnarsi a mezzo del Podestà.

Art. 4

Fermo restando il diritto di opporsi nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti allorchè gli organi centrali funzionanti in Roma avranno provveduto in via definitiva, avverso la decisione della Commissione speciale provinciale non è ammesso alcun gravame.

Art. 5

Tostochè l'amministrazione dello Stato rifunzionerà a Roma nella pienezza della sua organicità, a cura dell'Intendente di Finanza, verranno trasmesse alle competenti amministrazioni centrali le decisioni della Commissione opportunamente documentate, per il riesame e la liquidazione definitiva.

Art. 6

I titoli emessi per i pagamenti della specie saranno, dalle Sezioni di R. Tesoreria, contabilizzati in conto sospeso tra i « collettivi », salvo ad essere posti in esito non appena pervenga allo Ufficio Provinciale del Tesoro il normale ruolo conto corrente relativo.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — IUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

1935
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. L. 14 giugno 1940 n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940 n. 172 contenente norme per la disciplina della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcooliche;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere allo sblocco dei liquori;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129,

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati all'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi ge-

Art. 3

All'atto del pagamento della tassa gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una legatura in filo di ferro fermato con sigillo metallico portante il timbro dell'Amministrazione applicato con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23.

Art. 4

Le acquaviti, la grappa ed i liquori già destinati alla esportazione potranno essere immessi al consumo interno dietro pagamento delle imposte di fabbricazione su di essi gravanti, nonchè dei diritti erariali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I detentori di liquori, rinvenuti in condizioni diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sono passibili di una multa dal doppio al decuplo dei rispettivi diritti erariali stabiliti nel precedente articolo 2 per ogni litro.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con un'ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legisla-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

...me per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940 n. 172 contenente ...rme per la disciplina della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcooliche;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere allo sblocco dei liquori;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129,

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati all'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti la copia dell'inventario munito del visto del Consiglio Provinciale dell'Economia di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, assieme a un duplicato dell'inventario stesso.

Le acquaviti, la grappa e liquori in detti inventari specificati non potranno essere posti in vendita se non dopo che sia stato effettuato il pagamento di un diritto erariale nella misura seguente:

1) - per i liquori dai 21 ai 30 gradi L. 100 al litro
2) - per i liquori dai 30 ai 45 gradi L. 125 al litro
3) - per i liquori dai 40 in su L. 150 al litro

Art. 3

Le acquaviti, la grappa ed i liquori già destinati alla esportazione potranno essere immessi al consumo interno dietro pagamento delle imposte di fabbricazione su di essi gravanti, nonchè dei diritti erariali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I detentori di liquori, rinvenuti in condizioni diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sono passibili di una multa dal doppio al decuplo dei rispettivi diritti erariali stabiliti nel precedente articolo 2 per ogni litro.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con un'ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO — JUNG — SICILIANI

Visto (Ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 14/B

Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del R. Decreto Legge 19 agosto 1938, n. 1518, le indennità di soggiorno per le missioni nell'interno del Regno previste dal R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76, sulla base di autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, potranno essere conservate nella misura intera anche quando la permanenza nella stessa località si protragga oltre il primo mese.

Art. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 ottobre 1943 e si applicano anche alle missioni

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 15/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e le Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 20 novembre 1937, n. 1928;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante l'assenza del Ministro per gli scambi e per le valute dalla sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per le Finanze la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero predetto, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle disposizioni vigenti alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie spe-

1638
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Visto il R.D.L. [illegible]
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del R. Decreto Legge 19 agosto 1938, n. 1518, le indennità di soggiorno per le missioni nell'interno del Regno previste dal R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76, sulla base di autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, potranno essere conservate nella misura intera anche quando la permanenza nella stessa località si protragga oltre il primo mese.

Art. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 ottobre 1943 e si applicano anche alle missioni in corso a tale data.

Il presente Decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto l'art. 18 della legge [illegible]
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante l'assenza del Ministro per gli scambi e per le valute dalla sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per le Finanze la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero predetto, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle disposizioni vigenti alla specifica competenza del Ministro.
Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 16 B

Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 14 gennaio 1923, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i RR. DD. Legge 30 ottobre 1943, n. 2 B e 10 novembre 1943, n. 5 B;

Ritenuta la necessità urgente e inderogabile di provvedere allo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle sue specialità, nonchè delle milizie speciali, restituendo le funzioni di queste ultime agli ordinari organi di polizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri della marina, dell'aeronautica, e con i Sottosegretari all'interno, alla giustizia, alle finanze, alla guerra, ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste e alle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea, marittima).

Art. 1

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita con R. decreto 14 gennaio 1923 n. 31, e riparata successivamente con altre disposizioni in milizia legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea «M.A.C.A.», marittima «Milmart») è sciolta.

Non sono permesse formazioni a carattere e inquadramento militare di qualsiasi partito.

Art. 2

Il personale non in servizio permanente della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità delle classi attualmente alle armi - e delle classi per unità di prima linea per gli ufficiali - passa nei

Sulla riammissione giudicano insindacabilmente i Ministri interessati che determinano, per i riammessi, grado ed anzianità.

I rimanenti ufficiali in servizio permanente, e quelli che non presentino tale domanda o non la vedano accolta, seguono le sorti degli ufficiali non in servizio permanente, e sono ammessi al trattamento di quiescenza o di pensione loro spettante a norma delle leggi in vigore. In luogo del trattamento di quiescenza può essere concesso, in base a valutazione insindacabile fatta caso per caso dai Ministri competenti, il trattamento di pensione in misura non superiore al minimo in rapporto al grado militare ricoperto dall'Ufficiale.

Egualmente si provvede per il personale in servizio permanente non avente grado di ufficiale.

Art. 4

Armi, equipaggiamenti e materiali di ogni genere della milizia legionaria e sue specialità saranno assunti in carica dagli enti del R. Esercito (della R. Marina per la Milmart) che saranno stabiliti dagli Stati Maggiori competenti.

Le caserme ed i locali, comunque assegnati alla milizia di cui sopra, saranno presi in consegna dalle autorità militari competenti per territorio.

TITOLO II

La Milizia Ferroviaria

Art. 5

I compiti espletati dalla milizia ferroviaria vengono assunti dall'Arma dei Carabinieri Reali e dall'autorità di pubblica sicurezza secondo disposizioni particolari da emanarsi con decreto reale sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro della Guerra.

Art. 6

Gli appartenenti alla milizia ferroviaria rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione ferroviaria da cui vennero tratti, secondo i gradi e le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

sicurezza nazionale e delle sue specialità, nonchè delle milizie speciali, restituendo le funzioni di queste ultime agli ordinari organi di polizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri della marina, dell'aeronautica, e con i Sottosegretari all'interno, alla giustizia, alle finanze, alla guerra, ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste e alle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea, marittima).

Art. 1

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita con R. decreto 14 gennaio 1923 n. 31, e riparata successivamente con altre disposizioni in milizia legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea «M.A.C.A.», marittima «Milmart») è sciolta.

Non sono permesse formazioni a carattere e inquadramento militare di qualsiasi partito.

Art. 2

Il personale non in servizio permanente della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità delle classi attualmente alle armi - e delle classi per unità di prima linea per gli ufficiali - passa nei ruoli della forza armata con la quale presta attualmente servizio col grado ricoperto nella forza armata di provenienza.

Il rimanente personale non in servizio permanente viene ricollocato in congedo nella forza armata di provenienza col grado in essa ricoperto.

Art. 3

Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dalla eguale categoria degli ufficiali delle forze armate possono chiedere di essere riammessi nella forza armata con la quale prestano attualmente servizio.

Egualmente si provvede per il personale in servizio permanente non avente grado di ufficiale.

Art. 4

Armi, equipaggiamenti e materiali di ogni genere della milizia legionaria e sue specialità saranno assunti in carica dagli enti del R. Esercito (della R. Marina per la Milmart) che saranno stabiliti dagli Stati Maggiori competenti.

Le caserme ed i locali, comunque assegnati alla milizia di cui sopra, saranno presi in consegna dalle autorità militari competenti per territorio.

TITOLO II

La Milizia Ferroviaria

Art. 5

I compiti espletati dalla milizia ferroviaria vengono assunti dall'Arma dei Carabinieri Reali e dall'autorità di pubblica sicurezza secondo disposizioni particolari da emanarsi con decreto reale sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro della Guerra.

Art. 6

Gli appartenenti alla milizia ferroviaria rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione ferroviaria da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile della amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 7

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla milizia ferroviaria saranno restituiti all'amministrazione ferroviaria insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

1641

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

TITOLO III

La Milizia Postelegrafonica

Art. 8

La milizia postelegrafonica è sciolta. — I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti agli organi ai quali già competevano.

Art. 9

Gli appartenenti alla milizia postelegrafonica rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione postelegrafonica da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile dell'amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 10

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla suddetta milizia saranno restituiti all'amministrazione postelegrafonica insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO IV

La Milizia Stradale

Art. 11

La milizia stradale è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 12

Il personale della milizia stradale in servizio permanente può chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri Reali.

L'ammissione è indipendente dal requisito del limite di altezza per gli ufficiali.

in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali.

Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

TITOLO V

La Milizia Portuaria

Art. 14

La milizia portuaria è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 15

Al personale della milizia portuaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 16

I locali attualmente occupati dalla milizia portuaria sono restituiti alla amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali. Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO VI

La Milizia Forestale

Art. 17

La milizia forestale passa a costituire con i suoi quadri il Real corpo delle foreste, a cui è affidata anche la custodia dei RR. tratturi e la vigilanza sulla pesca nelle acque interne.

Con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Agricoltura e delle Foreste saranno determinate le modalità di attuazione pel ripristino del Real corpo delle foreste ed i compiti allo stesso assegnati, nonchè la foggia delle divise.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1842

Gli appartenenti alla milizia postelegrafonica rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione postelegrafonica da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile dell'amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 10

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla suddetta milizia saranno restituiti all'amministrazione postelegrafonica insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO IV

La Milizia Stradale

Art. 11

La milizia stradale è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 12

Il personale della milizia stradale in servizio permanente può chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri Reali.

L'ammissione è indipendente dal requisito del limite di altezza per gli ufficiali.

Il Ministro della Guerra, sentito il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali, giudica insindacabilmente sull'ammissione e determina, per ciascuno, grado ed anzianità.

Gli ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali saranno impiegati per la costituzione di una specialità, in aumento agli organici previsti per l'Arma.

Al personale non in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 13

I locali attualmente occupati dalla milizia stradale sono restituiti all'amministrazione che li concedette; la milizia portuaria è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 15

Al personale della milizia portuaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 16

I locali attualmente occupati dalla milizia portuaria sono restituiti alla amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali. Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO VI

La Milizia Forestale

Art. 17

La milizia forestale passa a costituire con i suoi quadri il Real corpo delle foreste, a cui è affidata anche la custodia dei RR. tratturi e la vigilanza sulla pesca nelle acque interne.

Con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Agricoltura e delle Foreste saranno determinate le modalità di attuazione pel ripristino del Real corpo delle foreste ed i compiti allo stesso assegnati, nonchè la foggia delle divise.

Norme Transitorie

Art. 18

Il personale delle milizie legionaria e speciale che, in applicazione del presente decreto, deve essere collocato in congedo, rientra nella piena disponibilità dei distretti militari di appartenenza e degli altri enti competenti alla tenuta a ruolo della forza in congedo, se questi si trovano in zona già libera.

Gli appartenenti a distretti con sede in territorio ancora non libero dalla occupazione tedesca seguono le sorti del personale delle forze armate in analoghe condizioni. Alla loro temporanea sistemazione sarà

1943
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

provveduto con apposite disposizioni per la esecuzione del presente decreto.

Art. 19

Tenuto conto delle esigenze belliche attuali, è data facoltà ai Ministri della Guerra e della Marina di provvedere, con appositi decreti, e nei limiti dello stretto indispensabile, a mantenere nel grado attuale, fintanto che non sia possibile la loro sostituzione, gli ufficiali delle disciolte milizie «M.A.C.A.» e «Milmart» non aventi grado di ufficiale nelle forze armate di provenienza.

Art. 20

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE
DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO
SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 17/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Art. 1

Durante l'assenza del Ministro dell'Africa Italiana dalla sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario per l'interno la trattazione e la risoluzione degli affari del predetto Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli di governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 18/B

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 20 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n. 610;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prov-

1943
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Art. 20

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 17/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 6 luglio 1912 n. 749;
Visto il R.D. 8 aprile 1937 n. 431;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità, a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 18/B

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n. 610;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza

1645
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e di beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:

Sulle prime lire mille mensili (o frazione di esse) il 70 %
Sulle seconde lire mille mensili (o frazione di esse) il 60 %
Sulle terze lire mille mensili (o frazione di esse) il 30 %
Sulle quarte lire mille mensili (o frazione di esse) il 20 %
Sulle quinte lire mille mensili (o frazione di esse) il 10 %

Art. 2

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni «ad personam», supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Art. 3

Per il personale salariato i coefficienti da applicare in base all'art. 1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mesi, della paga ed eventuale assegno «ad personam», assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 60 %.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

Art. 4

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rap-

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 19/B

Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 15 giugno 1940 n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940 n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al piusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;

Visti i RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, concernenti provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1946

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni «ad personam», supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Art. 3

Per il personale salariato i coefficienti da applicare in base all'art. 1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mesi, della paga ed eventuale assegno «ad personam», assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 60 %.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

Art. 4

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5

In nessun caso l'integrazione di cui agli art. precedenti può superare le lire 1900, lorde mensili.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 13B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 19 B

Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 15 giugno 1940 n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940 n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;

Visti i RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, concernenti provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 5 B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga del termine di cui all'art. 12 del R. D. L. 19 agosto 1943 n. 737, non essendo state tempestivamente date istruzioni agli uffici del registro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il termine per la presentazione della domanda di opzione per la imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, è prorogato al 31 dicembre 1943.

1647
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del presente R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. **20/B**

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra approvato col R. D. 3 giugno 1943 n. 598;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga dei termini di cui agli articoli 10 (3° comma) e 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, venendo col 31 dicembre 1943 a prescriversi l'azione della Finanza per gli accertamenti degli anni 1939 e 1940 e per le rettifiche alle dichiarazioni presentate per l'anno 1941 e straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato con R. D. 3 giugno 1943 n. 593, sono prorogati al 31 dicembre 1944.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. **21/B**

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sulla entrata;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 26 gennaio, n. 10;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762;

Visto il R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Considerato che col 31 dicembre 1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del presente R.D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 20 B

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra approvato col R. D. 3 giugno 1943 n. 598;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5 B;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga dei termini di cui agli articoli 10 (3° comma) e 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, venendo col 31 dicembre 1943 a prescriversi l'azione della Finanza per gli accertamenti degli anni 1939 e 1940 e per le rettifiche alle dichiarazioni presentate per l'anno 1941 e non riuscendo possibile agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, a causa della interruzione delle comunicazioni, di raccogliere tempestivamente gli elementi necessari a provvedere alla rettifica degli accertamenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I termini di cui all'art. 10 (3° comma) ed all'art. 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato con R. D. 3 giugno 1943 n. 598, sono prorogati al 31 dicembre 1944.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, unitamente al relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 21 B

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sulla entrata;
Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 26 gennaio, n. 10;
Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762;
Visto il R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;
Considerato che col 31 dicembre 1943 cesseranno di avere vigore gli accordi sindacali stipulati a mente dell'art. 16 della citata legge nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, con le Federazioni Nazionali competenti e che, per le attuali contingenze, non è possibile procedere in tempo utile alla rinnovazione degli accordi medesimi per l'imminente anno 1944;
Ritenuta la urgente necessità di modificare, per una maggiore perequazione dell'imposta, il vigente sistema di accertamento dell'entrata imponibile, rilevatosi non più rispondente ed aderente alla realtà economica dell'effettivo movimento degli affari, nei confronti di alcune categorie di contribuenti alla detta imposta;

1946
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti dell'applicazione della imposta generale sulla entrata di cui alla legge 19 giugno 1940 n. 762 salve le eccezioni di cui all'art. seguente, tanto il metodo di accertamento della entrata imponibile, quanto i termini, le scadenze e modalità di pagamento stabiliti nella predetta legge e negli accordi sindacali vigenti per l'anno 1943, rimarranno in vigore anche per tutto l'anno 1944.

Art. 2

Ferma rimanendo per tutto il resto l'applicazione degli accordi sindacali del 27 dicembre 1941 n. 71836, 71837, 71841, 71858, 71859 e 71860 stipulati per l'anno 1942 e rinnovati per l'anno 1943 con gli accordi sindacali del 27 dicembre 1942, n. 72452 e 72063, il solo metodo di accertamento resta modificato come nell'articolo successivo per le seguenti categorie:

a) commercianti al minuto di generi vari, ivi compresi i dettaglianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, che abbiano i propri negozi di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ad eccezione delle società azionarie alle quali la modificazione suddetta va applicata in qualsiasi Comune esse abbiano i propri negozi di vendita al pubblico.

b) Esercizi pubblici, e cioè: bars e caffè anche per i servizi accessori, quali le sale da biliardo e le sale da giuoco annesse; birrerie, bottiglierie, gelaterie, rivendite di vino munite di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili, ristoranti, trattorie, osterie e ristoranti di Stazioni Ferroviarie, pasticcerie e confetterie con o senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano; latterie con licenze dell'autorità di pubblica sicurezza per le somministrazioni e per le vendite di generi diversi dal latte alimentare; stabilimenti balneari, sale di bigliardo

delle Ferrovie dello Stato, agenzie di navigazione fluviale, marittima, lacuale e lagunare, corriere ed imprese di imbarco e di sbarco.

f) Professionisti.

Art. 3

Entro il mese di gennaio 1944 le Ditte indicate nel precedente Art. 2 hanno l'obbligo di presentare allo Ufficio del Registro nella cui circoscrizione sono siti i propri negozi o i propri stabilimenti ed uffici, apposita denunzia in doppio esemplare, indicante l'ammontare complessivo delle entrate conseguite nell'anno 1943 ed il numero dei dipendenti adibiti al disbrigo degli affari inerenti alle proprie attività.

Le Ditte obbligate alla tenuta del libro giornale, sensi degli articoli 2214 e 2421 del vigente codice civile, devono allegare alla detta denunzia l'estratto notarile autentico del detto libro giornale, da cui risulti l'ammontare complessivo delle entrate conseguite, da compilarsi in carta libera come pure su carta libera saranno redatte le denunzie.

Art. 4

L'imposta dovuta per il 1944 sarà applicata e liquidata, insieme all'addizionale straordinaria di guerra istituita col R.D.L. 3 Giugno 1943, n. 452, in via provvisoria sull'ammontare complessivo della entrata denunziato in conformità dell'art. 3. La liquidazione definitiva verrà operata entro il mese di febbraio 1945, in base ad altra documentata denunzia delle entrate effettivamente conseguite a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, denunzie che le Ditte sono obbligate presentare entro il 31 gennaio 1945.

Per gli esercizi di nuova istituzione, le denunzie dell'ammontare dell'entrata imponibile saranno fatte dal contribuente in via presuntiva.

Art. 5

Gli Uffici del Registro hanno facoltà di controllare e rettificare le denunzie.

La decisione delle controversie, che potessero insorgere in sede di accertamento e di scrutinio delle denunzie suddette, resta regolata dalle norme conte-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1950

Art. 1

Agli effetti dell'applicazione della imposta generale sulla entrata di cui alla legge 19 giugno 1940 n. 762 salve le eccezioni di cui all'art. seguente, tanto il metodo di accertamento della entrata imponibile, quanto i termini, le scadenze e modalità di pagamento stabiliti nella predetta legge e negli accordi sindacali vigenti per l'anno 1943, rimarranno in vigore anche per tutto l'anno 1944.

Art. 2

Ferma rimanendo per tutto il resto l'applicazione degli accordi sindacali del 27 dicembre 1941 n. 71836, 71837, 71841, 71858, 71859 e 71860 stipulati per l'anno 1942 e rinnovati per l'anno 1943 con gli accordi sindacali del 27 dicembre 1942, n. 72452 e 72663, il solo metodo di accertamento resta modificato come nell'articolo successivo per le seguenti categorie:

a) commercianti al minuto di generi vari, ivi compresi i dettaglianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, che abbiano i propri negozi di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ad eccezione delle società azionarie alle quali la modificazione suddetta va applicata in qualsiasi Comune esse abbiano i propri negozi di vendita al pubblico.

b) Esercizi pubblici, e cioè: bars e caffè anche per i servizi accessori, quali le sale da biliardo e le sale da giuoco annesse; birrerie, bottiglierie, gelaterie, rivendite di vino munite di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili, ristoranti, trattorie, osterie e ristoranti di Stazioni Ferroviarie, pasticcerie e confetterie con o senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano; latterie con licenze dell'autorità di pubblica sicurezza per le somministrazioni e per le vendite di generi diversi dal latte alimentare; stabilimenti balneari, sale di bigliardo non annesse agli esercizi sopra indicati; limitamente a quegli esercizi pubblici che abbiano i propri negozi e spacci di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

c) Barbieri e parrucchieri da uomo e da signora ed affini, manicure e pedicure, nonchè istituti di bellezza, esercenti in Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

d) Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambia valute.

e) Spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città

Entro il mese di gennaio 1944 le Ditte indicate nel precedente Art. 2 hanno l'obbligo di presentare allo Ufficio del Registro nella cui circoscrizione sono siti i propri negozi o i propri stabilimenti ed uffici, apposita denunzia in doppio esemplare, indicante l'ammontare complessivo delle entrate conseguite nell'anno 1943 ed il numero dei dipendenti adibiti al disbrigo degli affari inerenti alle proprie attività.

Le Ditte obbligate alla tenuta del libro giornale, sensi degli articoli 2214 e 2421 del vigente codice civile, devono allegare alla detta denunzia l'estratto notarile autentico del detto libro giornale, da cui risulti l'ammontare complessivo delle entrate conseguite, da compilarsi in carta libera come pure su carta libera saranno redatte le denunzie.

Art. 4

L'imposta dovuta per il 1944 sarà applicata e liquidata, insieme all'addizionale straordinaria di guerra istituita col R.D.L. 3 Giugno 1943, n. 452, in via provvisoria sull'ammontare complessivo della entrata denunziato in conformità dell'art. 3. La liquidazione definitiva verrà operata entro il mese di febbraio 1945, in base ad altra documentata denunzia delle entrate effettivamente conseguite a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, denunzie che le Ditte sono obbligate presentare entro il 31 gennaio 1945.

Per gli esercizi di nuova istituzione, le denunzie dell'ammontare dell'entrata imponibile saranno fatte dal contribuente in via presuntiva.

Art. 5

Gli Uffici del Registro hanno facoltà di controllare e rettificare le denunzie.

La decisione delle controversie, che potessero insorgere in sede di accertamento e di scrutinio delle denunzie suddette, resta regolata dalle norme contenute negli accordi sindacali, elencati nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6

Per la omessa o tardiva presentazione nei termini della denunzia si rende applicabile la pena pecuniaria da L. 100 a L. 500; trascorso un anno dalla scadenza del termine senza che il contribuente abbia provveduto alla presentazione della denunzia, la pena pecuniaria viene elevata da L. 500 a L. 5.000.

Nel caso di denunzia infedele si applica l'ammenda da 1 a 5 volte l'imposta dovuta.

1951
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Art. 7

Per quant'altro non previsto dal presente R.D.L. si applicheranno le norme contenute nelle leggi e regolamento sulla imposta sulla entrata su richiamati e, per quanto concerne il contenzioso, nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore il 1 gennaio 1944.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. **22/B**

Modificazioni all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta l'assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario di Stato per l'Interno e col Sottosegretario alla Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2

Ogni disposizione contraria al presente R. Decreto è abrogata.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, n. **23/B**

Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-Legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. Decreto-Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 22/B

Modificazioni all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta l'assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario di Stato per l'Interno e col Sottosegretario alla Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 219 del T.U. della legge di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

«Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, n. 23/B

Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-Legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. Decreto-Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I salari, gli stipendi ed i compensi a carattere continuativo, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, possono, in deroga alla disposizione dell'art. 4 del R.D.L. 19 giugno 1940 n. 953, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940 n. 1727, essere aumentati, entro il limite stabilito dal seguente articolo.

Art. 2

L'aumento preveduto dall'art. precedente non può eccedere una percentuale dell'importo complessivo men-

1953
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781021

sile dei salari, stipendi e compensi minimi, risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data del 1 settembre 1942, ottenuta con l'applicazione dei coefficienti seguenti:

sulle prime lire 1000 mensili o frazione il 70 %
sulle seconde lire 1000 mensili o frazione il 60 %
sulle terze lire 1000 mensili o frazione il 30 %
sulle quarte lire 1000 mensili o frazione il 20 %
sulle quinte lire 1000 mensili o frazione il 10 %

Nessun aumento può essere concesso sulla quota di salario, stipendio o compenso che ecceda le lire 5000 mensili.

Per i lavoratori retribuiti in base a paga oraria, l'importo mensile del salario si computerà moltiplicando per 200 l'ammontare della paga oraria minima stabilita dai contratti collettivi in vigore dal 1° settembre 1942.

Stabilità così la percentuale di aumento questa verrà applicata alla paga settimanale, giornaliera o oraria.

Per le categorie di prestatori d'opera che, alla data del 1° settembre 1942, erano sprovviste di contratti collettivi di lavoro, i limiti di aumento stabiliti al primo comma si applicano sul salario, stipendio o compenso medio che, a tale data, era di fatto corrisposto ai prestatori d'opera della categoria. In caso di disaccordo, il salario, stipendio o compenso medio corrisposto di fatto alla data del 1 settembre 1942 è determinato dall'Ispettore dell'Industria e del Lavoro, sentite le associazioni sindacali competenti.

Art. 3

Dalla quota di aumento dei salari, stipendi o compensi consentita ai sensi dei due articoli precedenti, deve essere detratto l'importo degli aumenti concessi dopo il 1° settembre 1942.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° novembre 1943.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed il Ministro [illegible] alla presentazione del rela-

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 7 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO

Visto: (ai sensi del R D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 concernente la conversione dei buoni del tesoro scadenti il 15 novembre 1951;

Considerato che l'art. 3 di detto R. Decreto conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di prorogare il termine previsto per tale conversione;

Riconosciuta la necessità di disporre un'adeguata proroga;

DETERMINA:

Il termine previsto dal R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 è prorogato al 31 gennaio 1944.

Resta fermo l'obbligo da parte dei richiedenti di corrispondere l'importo degli interessi sulle L. 5,50 di cui all'art. 2 del citato R. Decreto-Legge, dal 3 agosto 1943 al giorno del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, addì 20 novembre 1943

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

porto mensile del salario si computerà moltiplicando per 200 l'ammontare della paga oraria minima stabilita dai contratti collettivi in vigore dal 1° settembre 1942.

Stabilità così la percentuale di aumento questa verrà applicata alla paga settimanale, giornaliera o oraria.

Per le categorie di prestatori d'opera che, alla data del 1° settembre 1942, erano sprovviste di contratti collettivi di lavoro, i limiti di aumento stabiliti al primo comma si applicano sul salario, stipendio o compenso medio che, a tale data, era di fatto corrisposto ai prestatori d'opera della categoria. In caso di disaccordo, il salario, stipendio o compenso medio corrisposto di fatto alla data del 1 settembre 1942 è determinato dall'Ispettore dell'Industria e del Lavoro, sentite le associazioni sindacali competenti.

Art. 3

Dalla quota di aumento dei salari, stipendi o compensi consentita ai sensi dei due articoli precedenti, deve essere detratto l'importo degli aumenti concessi dopo il 1° settembre 1942.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° novembre 1943.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 concernente la conversione dei buoni del tesoro scadenti il 15 novembre 1951;

Considerato che l'art. 3 di detto R. Decreto conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di prorogare il termine previsto per tale conversione;

Riconosciuta la necessità di disporre un'adeguata proroga;

DETERMINA:

Il termine previsto dal R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 è prorogato al 31 gennaio 1944.

Resta fermo l'obbligo da parte dei richiedenti di corrispondere l'importo degli interessi sulle L. 5,50 di cui all'art. 2 del citato R. Decreto-Legge, dal 3 agosto 1943 al giorno del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, addì 20 novembre 1943

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151

1955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dear Sir!
This Gazzetta is not a little different from the First Issue and may be of interest
Kind regards to all J.W. Lewis

33/2

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 84° — Numero 3 B

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 27 Novembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

SOMMARIO

BANDI

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8
Arruolamento di volontari nel R. Esercito . . . Pag. 1

BANDO del 1° novembre 1943, n. 12
Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili . . . . . Pag. 2

BANDO del 4 novembre 1943, n. 9
Riassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate Pag. 2

BANDO del 4 novembre 1943, n. 10
Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate . . . . . Pag. 3

BANDO del 4 novembre 1943, n. 11
Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario . . . . . Pag. 4

BANDI

Visti gli Artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il continuo afflusso nelle file del R. Esercito di volontari di ogni ceto che chiedono di servire la Patria in armi, per la liberazione del suolo nazionale dall'occupazione tedesca;

Ordiniamo:

Art. 1

E' aperto uno speciale arruolamento nel R. Esercito per la costituzione di «reparti volontari» destinati ad operare al più presto in cooperazione con le altre unità dell'Esercito.

Art. 2

Possono aspirare all'arruolamento tutti gli elementi attualmente non alle armi appartenenti alla classe 1910 e più giovani, purchè posseggano i requisiti di idoneità incondizionata fisica e morale al servizio mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795681

1956

Nel Regno { Un anno . . . L. 100 — ; semestrale . . . » 50 — ; trimestrale . . . » 25 — ; Un fascicolo . . . » 2 — All'Estero { Abbonamento annuo . . . L. 100 — ; Un fascicolo . . . Prezzi vari raddoppiati

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
Nel Regno { Abbonamento annuo . . . L. 50 — ; Un fascicolo . . . Prezzi vari } All'Estero { Abbonamento annuo . . . L. 100 — ; Un fascicolo . . . Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

SOMMARIO

BANDI

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8
Arruolamento di volontari nel R. Esercito Pag. 1

BANDO del 1° novembre 1943, n. 12
Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili Pag. 2

BANDO del 4 novembre 1943, n. 9
Riassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate Pag. 2

BANDO del 4 novembre 1943, n. 10
Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate Pag. 3

BANDO del 4 novembre 1943, n. 11
Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario Pag. 4

BANDI

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8

Arruolamento di volontari nel R. Esercito.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle FF. AA. 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli Artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il continuo afflusso nelle file del R. Esercito di volontari di ogni ceto che chiedono di servire la Patria in armi, per la liberazione del suolo nazionale dall'occupazione tedesca;

Ordiniamo:

Art. 1

E' aperto uno speciale arruolamento nel R. Esercito per la costituzione di «reparti volontari» destinati ad operare al più presto in cooperazione con le altre unità dell'Esercito.

Art. 2

Possono aspirare all'arruolamento tutti gli elementi attualmente non alle armi appartenenti alla classe 1910 e più giovani, purchè posseggano i requisiti di idoneità incondizionata fisica e morale al servizio militare.

Art. 3

I volontari dovranno assumere l'impegno di servire nelle file delle speciali formazioni fino al termine delle ostilità con la Germania.

Tale impegno potrà essere prorogato, per quelli che lo desidereranno, oltre il termine predetto a giudizio del R. Governo.

Art. 4

I militari appartenenti ai «reparti volontari» vestiranno la divisa del R. Esercito con uno speciale con-

4565

1957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

trassegno; saranno inquadrati con ufficiali, sottufficiali e graduati tratti pure dai volontari (che abbiano i voluti requisiti), o da quelli già alle armi e che ne facciano domanda.

Art. 5

Trattamento economico e vitto:

a) dall'atto dell'arruolamento fino all'approntamento del reparto per prendere parte ad operazioni attive: razione viveri uguale a quella stabilita per tutti i reparti mobilitati; indennità di operazioni pari ad una volta e mezzo quella normale (ossia aumento del 50 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; sussidio di famiglia nell'attuale misura.

b) dal momento in cui il reparto è approntato per prendere parte ad operazioni attive:
supplemento alla razione viveri; indennità di operazioni pari al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al triplo di quella normale (ossia aumento del 200 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; raddoppio del sussidio di famiglia.

c) all'atto del congedamento verrà concesso a tutti i volontari arruolati in applicazione del presente bando un mese di assegni e indennità (razione viveri esclusa) per ogni trimestre di servizio prestato.

Art. 6

Agli arruolati in base al presente bando sono estese tutte le facilitazioni ed i diritti concessi per legge ai combattenti dell'attuale conflitto.

Art. 7

Modalità per l'arruolamento: gli aspiranti si dovranno presentare, a partire dal 15 novembre p. v.,

BANDO del 1 novembre 1943, n. 12.

Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli artt. 16 e 17 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 20 gennaio 1943, col quale le indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alle società di preminente interesse nazionale e addette a viaggi in zone del mare Mediterraneo al disotto del 38° parallelo e lungo le coste della Grecia al disotto del 40° parallelo vengono elevate, per alcune categorie di personale, dal 196% al 246% e, per altre categorie, dal 200% al 250%;

Ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili;

Ordiniamo:

Art. 1

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali ed addette al traffico anche se non appartenenti a società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti organici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963658

volta e mezzo quella normale (ossia aumento del 50 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; sussidio di famiglia nell'attuale misura.

b) dal momento in cui il reparto è approntato per prendere parte ad operazioni attive:

supplemento alla razione viveri; indennità di operazioni pari al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al triplo di quella normale (ossia aumento del 200 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; raddoppio del sussidio di famiglia.

c) all'atto del congedamento verrà concesso a tutti i volontari arruolati in applicazione del presente bando un mese di assegni e indennità (razione viveri esclusa) per ogni trimestre di servizio prestato.

Art. 6

Agli arruolati in base al presente bando sono estese tutte le facilitazioni ed i diritti concessi per legge ai combattenti dell'attuale conflitto.

Art. 7

Modalità per l'arruolamento: gli aspiranti si dovranno presentare, a partire dal 15 novembre p. v., alla più vicina stazione CC. RR. in territorio controllato dalle nostre truppe, la quale provvederà all'avviamento ai «centri ordinamento volontari» appositamente costituiti.

Art. 8

Il presente bando entra in vigore immediatamente.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del Territorio.

Dal Comando Supremo, 28 ottobre 1943.

AMBROSIO

tale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli artt. 16 e 17 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 20 gennaio 1943, col quale le indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alle società di preminente interesse nazionale e addette a viaggi in zone del mare Mediterraneo al disotto del 38° parallelo e lungo le coste della Grecia al disotto del 40° parallelo vengono elevate, per alcune categorie di personale, dal 196% al 246% e, per altre categorie, dal 200% al 250%;

Ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili;

Ordiniamo:

Art. 1

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali ed addette al traffico anche se non appartenenti a società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti organici.

Art. 2

Il presente bando ha effetto dal 1 novembre 1943 e cesserà di aver vigore con la data che sarà stabilita con successiva disposizione. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie o mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 1 novembre 1943.

AMBROSIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

BANDO del 4 novembre 1943, n. 9.

Riassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il R.D.L. 23 novembre 1939, n. 1939 riguardante la riassicurazione, per conto e nell'interesse dello Stato, dei rischi di guerra della navigazione marittima;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'assicurazione dei motovelieri e rispettivi carichi contro i rischi di guerra;

Ritenuta l'impossibilità da parte del Consorzio Italiano Assicurazione Rischi Speciali Trasporti (CIARST) con sede in Roma di provvedere alla copertura di tali rischi;

Ordiniamo:

Art. 1

A partire dal 1° novembre 1943 e fino alla data che sarà stabilita, la riassicurazione dei rischi di guerra sui corpi di motovelieri e sulle merci trasportate da essi è assunta dal Governo Italiano.

Art. 2

Per i tassi e per le condizioni di copertura, liquidazione e pagamento dei danni valgono le norme già stabilite dal CIARST.

Gli interessati sono però tenuti a notificare giornalmente i rischi sia al Consiglio dell'Economia che all'Intendenza di Finanza delle rispettive provincie e ad effettuare i versamenti dei premi presso le RR. Tesorerie Provinciali.

BANDO del 4 novembre 1943, n. 10.

Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il nostro bando 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.;

Ritenuta la pronta necessità di provvedere, nelle attuali contingenze, alla liquidazione delle competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè perdura l'impossibilità per i marittimi di comunicare con gli armatori per ottenere da questi la liquidazione delle competenze, le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate ad anticipare agli equipaggi delle navi mercantili, sinistrate l'8 settembre 1943 e posteriormente, l'importo delle paghe ed assegni accessori loro spettanti: per il mese in corso, fino alla data di risoluzione del contratto di arruolamento e per eventuali arretrati del mese precedente, nonchè l'importo dell'indennità per perdita di corredo, strumenti nautici e utensili, esclusa ogni altra indennità conseguente al sinistro.

Art. 2

Per poter procedere alle anticipazioni di cui sopra, le RR. Capitanerie di Porto richiederanno al Capitano o all'Ufficiale più elevato in grado fra i superstiti lo stato paghe dell'equipaggio o la specifica delle altre indennità dovute.

Qualora nè il Capitano nè alcuno degli Ufficiali sia fra i superstiti, lo stato paghe e la specifica delle indennità saranno formate dalle RR. Capitanerie di P...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il R.D.L. 23 novembre 1939, n. 1939 riguardante la riassicurazione, per conto e nell'interesse dello Stato, dei rischi di guerra della navigazione marittima;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'assicurazione dei motovelieri e rispettivi carichi contro i rischi di guerra;

Ritenuta l'impossibilità da parte del Consorzio Italiano Assicurazione Rischi Speciali Trasporti (CIARST) con sede in Roma di provvedere alla copertura di tali rischi;

Ordiniamo:

Art. 1

A partire dal 1° novembre 1943 e fino alla data che sarà stabilita, la riassicurazione dei rischi di guerra sui corpi di motovelieri e sulle merci trasportate da essi è assunta dal Governo Italiano.

Art. 2

Per i tassi e per le condizioni di copertura, liquidazione e pagamento dei danni valgono le norme già stabilite dal CIARST.

Gli interessati sono però tenuti a notificare giornalmente i rischi sia al Consiglio dell'Economia che all'Intendenza di Finanza delle rispettive provincie e ad effettuare i versamenti dei premi presso le RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 3

Fino a nuovo ordine vige l'ultimo bollettino di tassi emanato dalla CIARTS.

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione nell'Albo delle RR. Capitanerie di Porto, ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 4 novembre 1943.

AMBROSIO

approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il nostro bando 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.;

Ritenuta la pronta necessità di provvedere, nelle attuali contingenze, alla liquidazione delle competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè perdura l'impossibilità per i marittimi di comunicare con gli armatori per ottenere da questi la liquidazione delle competenze, le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate ad anticipare agli equipaggi delle navi mercantili, sinistrate l'8 settembre 1943 e posteriormente, l'importo delle paghe ed assegni accessori loro spettanti per il mese in corso, fino alla data di risoluzione del contratto di arruolamento e per eventuali arretrati del mese precedente, nonchè l'importo dell'indennità per perdita di corredo, strumenti nautici e utensili, esclusa ogni altra indennità conseguente al sinistro.

Art. 2

Per poter procedere alle anticipazioni di cui sopra, le RR. Capitanerie di Porto richiederanno al Capitano o all'Ufficiale più elevato in grado fra i superstiti lo stato paghe dell'equipaggio o la specifica delle altre indennità dovute.

Qualora nè il Capitano nè alcuno degli Ufficiali sia fra i superstiti, lo stato paghe e la specifica delle indennità saranno formate dalle RR. Capitanerie di Porto, sulla base delle dichiarazioni giurate dei superstiti, rigorosamente vagliate.

Art. 3

Il pagamento delle competenze e indennità di cui all'art. 1 sarà fatto dietro rilascio, da parte dei marittimi o loro eredi, di quietanza con dichiarazione di trasferimento all'Amministrazione del corrispondente credito da essi vantato verso l'armatore.

Art. 4

Le somme anticipate, con gli interessi legali che su queste sono dovute e con le eventuali spese, dovranno essere rimborsate dall'armatore entro venti giorni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1966

dalla notificazione del debito che gli sarà fatta dal Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile -.

Art. 5

Le anticipazioni sono privilegiate sui resti della nave e sui noli da riscuotere ancora dall'armatore per tutti i viaggi effettuati dalla nave, col grado di cui all'art. 552, n. 2, del Codice di navigazione. Sono inoltre vincolati, con lo stesso privilegio, al pagamento di tale credito, le indennità di assicurazione, i premi, le sovvenzioni e i sussidi dello Stato.

Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 6

Le RR. Capitanerie di Porto competenti a concedere le anticipazioni di cui al presente bando sono quelle entro le cui giurisdizioni vengono svolte le indagini sommarie previste dall'art. 578 del Codice della navigazione.

Art. 7

Per il rimborso delle somme anticipate con gli interessi e le eventuali spese, l'amministrazione potrà, a tutti gli effetti, valersi della procedura prevista dall'art. 84 del Codice di navigazione.

Art. 8

Gli atti di sottomissione di cui all'art. 3 del bando n. 247 A. C., del 2 ottobre 1943, sono da registrarsi gratuitamente, anche se di date anteriori al presente bando.

Art. 9

I fondi necessari di cui all'art. 1 saranno richiesti di volta in volta dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli quali anticipazioni a conto del Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile.

Art. 10

BANDO del 4 novembre 1943, n. 11.

Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di S. M. Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista il R.D. 19 settembre 1935, n. 1836, sulla organizzazione della Marina Mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che reca norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali condizioni, sperequazioni economiche tra le categorie di marittimi imbarcate sul naviglio ausiliario;

Ordina:

Art. 1

Con decorrenza 1° settembre 1943 ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario e non appartenenti a classi e categorie sotto le armi sarà corrisposto il trattamento economico (paga, panatica, indennità per lavoro straordinario, rischi di guerra, premi speciali, ecc.), previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dagli altri provvedimenti in vigore alla data del presente bando, relativo al tipo della nave sul quale trovansi imbarcati ed in rapporto alle funzioni esercitate a bordo.

Art. 2

Per i marittimi, le cui famiglie risiedono in territorio ancora occupato dal nemico, sarà effettuata mensilmente una trattenuta pari alla differenza tra le competenze mercantili e quelle militari. La regolarizzazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tale credito, le indennità di assicurazione, i premi, le sovvenzioni e i sussidi dello Stato.

Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 6

Le RR. Capitanerie di Porto competenti a concedere le anticipazioni di cui al presente bando sono quelle entro le cui giurisdizioni vengono svolte le indagini sommarie previste dall'art. 578 del Codice della navigazione.

Art. 7

Per il rimborso delle somme anticipate con gli interessi e le eventuali spese, l'amministrazione potrà, a tutti gli effetti, valersi della procedura prevista dall'art. 84 del Codice di navigazione.

Art. 8

Gli atti di sottomissione di cui all'art. 3 del bando n. 247 A. C., del 2 ottobre 1943, sono da registrarsi gratuitamente, anche se di date anteriori al presente bando.

Art. 9

I fondi necessari di cui all'art. 1 saranno richiesti di volta in volta dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli quali anticipazioni a conto del Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile.

Art. 10

Tosto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredata dalla relativa documentazione, affinchè la Direzione stessa ne effettui il ricupero ed il rimborso alle rispettive Sezioni di RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 11

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 4 Novembre 1943.

AMBROSIO

di emanare bandi è stata delegata al Capo di S. M. Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista il R.D. 19 settembre 1935, n. 1836, sulla organizzazione della Marina Mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che detta norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali condizioni, sperequazioni economiche tra le categorie di marittimi imbarcate sul naviglio ausiliario;

Ordina:

Art. 1

Con decorrenza 1° settembre 1943 ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario e non appartenenti a classi e categorie sotto le armi sarà corrisposto il trattamento economico (paga, panatica, indennità per lavoro straordinario, rischi di guerra, premi speciali, ecc.), previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dagli altri provvedimenti in vigore alla data del presente bando, relativo al tipo della nave sul quale trovansi imbarcati ed in rapporto alle funzioni esercitate a bordo.

Art. 2

Per i marittimi, le cui famiglie risiedono in territorio ancora occupato dal nemico, sarà effettuata mensilmente una trattenuta pari alla differenza tra le competenze mercantili e quelle militari. La regolarizzazione di tali trattenute avrà luogo tosto che sarà nuovamente possibile comunicare con i rispettivi armatori.

Art. 3

I marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario ed appartenenti a classi o categorie sotto le armi (richiamati e militari di leva) saranno richiamati anch'essi sotto le armi e lasciati a bordo.

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle Provincie e mediante affissione all'Albo delle RR. Capitanerie di Porto e, ferma la decorrenza di cui all'art. 1, entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 4 novembre 1943.

AMBROSIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151

1663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785027

...o corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 84° — Numero 1/B

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Giovedì 18 Novembre 1943

SI PUBBLICA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943, N. 1/B
Apposizione del «Visto» alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli, per le contingenze di guerra. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, N. 2/B
Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti. Pag. 2

REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943 N. 3/B
Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno. Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943 N. 4/B
Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina. Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943 N. 5/B
Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri. Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943 N. 6/B
Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti. Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 7/B
Divieto di alienazione dei beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana. Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 8/B
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche [illegible] Sicilia.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto del 16 corrente la Maestà del RE ha accettato, su proposta del Capo del Governo, le dimissioni rassegnate dal dott. Piccardi Leopoldo, Consigliere di Stato, dalla carica di Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreti recanti uguale data la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Sottosegretari di Stato:

per l'interno, l'avv. Vito Reale;
per la grazia e giustizia, il dott. Giuseppe de Santis;
per le finanze, Guido Jung;
per la guerra, il generale Taddeo Orlando;
per la marina mercantile, l'ammiraglio Pietro Barone;
per l'educazione nazionale, il prof. Giovanni Cuomo;
per i lavori pubblici, il prof. Raffaele De Caro;
per l'agricoltura e foreste, il prof. avv. Tommaso

32/1

1664

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200	Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 90	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 180
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943, N. 1 B
Apposizione del «Visto» alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli, per le contingenze di guerra. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, N. 2 B
Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti. . . . . . Pag. 2

REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943 N. 3 B
Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno. . . . . . Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943 N. 4 B
Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina. . . . Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943 N. 5 B
Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri. Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943 N. 6 B
Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti. Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 7 B
Divieto di alienazione dei beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana. . . . Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 8 B
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. . . . . . Pag. 6

REGIO DECRETO 16 novembre 1943.
Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri. . . . . . Pag. 6

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 9 B
Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la Esposizione Universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista. . . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1943 N. 10 B
Istituzione di un Ispettorato Generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate . . . . . Pag. 7

BANDI

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati. . . . . . Pag. 8

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto del 16 corrente la Maestà del RE ha accettato, su proposta del Capo del Governo, le dimissioni rassegnate dal dott. Piccardi Leopoldo, Consigliere di Stato, dalla carica di Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreti recanti uguale data la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Sottosegretari di Stato:

per l'interno, l'avv. Vito Reale;

per la grazia e giustizia, il dott. Giuseppe de Santis;

per le finanze, Guido Jung;

per la guerra, il generale Taddeo Orlando;

per la marina mercantile, l'ammiraglio Pietro Barone;

per l'educazione nazionale, il prof. Giovanni Cuomo;

per i lavori pubblici, il prof. Raffaele De Caro;

per l'agricoltura e foreste, il prof. avv. Tommaso Siciliani;

per l'industria il commercio e il lavoro, il prof. Epicarmo Corbino;

per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, il Generale Giovanni Di Raimondo;

per le poste e i telegrafi, l'ing. prof. Mario Fano.

Inoltre con decreti del 18 corrente la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, il Maresciallo d'Italia Giovanni Messe a Capo di Stato Maggiore Generale in sostituzione del Generale d'Armata Vittorio Ambrosio, nominato Ispettore Generale del Regio Esercito, ed il Generale di Corpo d'Armata Paolo Berardi a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in sostituzione del Generale Mario Roatta.

1963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 [illegible]

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1943, n. 1 B

Apposizione del "Visto,, alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli per contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante l'assenza dalla Sede del Governo, per le attuali contingenze di guerra, del Ministro di Grazia e Giustizia, le attribuzioni a lui spettanti, quale Guardasigilli, per l'apposizione del «Visto» alle leggi ed ai decreti, sono assunte dal Capo del Governo.

Questo decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del presente R. D.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, n. 2/B

Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti.

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare, nelle presenti circostanze, l'emanazione, la promulgazione e la pubblicazione dei RR. decreti e di altri provvedimenti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme relative all'apposizione del sigillo dello Stato sui Regi Decreti, alla loro registrazione alla Corte dei Conti e alla loro inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

La clausola di cui all'art. 3 del Testo Unico 24 Settembre 1931 n. 1256 è sostituita dalla seguente: « Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato ».

I Regi Decreti, ai fini della loro entrata in vigore, sono pubblicati in una serie speciale della Gazzetta ufficiale del Regno e portano una numerazione autonoma seguita dalla lettera B.

Detti decreti saranno muniti del sigillo dello Stato, registrati alla Corte dei Conti, inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno e pubblicati nella serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale, non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 2

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione dei RR. Decreti o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato, o di altri organi consultivi o tecnici.

Non si applicano, altresì, fino a nuova disposizione, le norme che richiedono il visto e la registrazione alla Corte dei Conti sui decreti ministeriali ed altri atti soggetti al controllo di legittimità, che saranno vistati e registrati non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante l'assenza dalla Sede del Governo, per le attuali contingenze di guerra, del Ministro di Grazia e Giustizia, le attribuzioni a lui spettanti, quale Guardasigilli, per l'apposizione del «Visto» alle leggi ed ai decreti, sono assunte dal Capo del Governo.

Questo decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del presente R. D.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, n. 2/B

Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei RR. decreti, approvato con R.D. 24 settembre 1931 n. 1256;

Visto il T. U. 12 luglio 1934 n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sospendere le norme relative all'apposizione del sigillo dello Stato sui Regi Decreti, alla loro registrazione alla Corte dei Conti e alla loro inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

La clausola di cui all'art. 3 del Testo Unico 24 Settembre 1931 n. 1256 è sostituita dalla seguente: « Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato ».

I Regi Decreti, ai fini della loro entrata in vigore, sono pubblicati in una serie speciale della Gazzetta ufficiale del Regno e portano una numerazione autonoma seguita dalla lettera B.

Detti decreti saranno muniti del sigillo dello Stato, registrati alla Corte dei Conti, inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno e pubblicati nella serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale, non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 2

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione dei RR. Decreti o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato, o di altri organi consultivi o tecnici.

Non si applicano, altresì, fino a nuova disposizione, le norme che richiedono il visto e la registrazione alla Corte dei Conti sui decreti ministeriali ed altri atti soggetti al controllo di legittimità, che saranno vistati e registrati non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 Ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

1667
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788031

REGIO DECRETO 30 ottobre 1943, n. 3/B

Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 7 giugno 1923 n. 1252;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione presso la sede del Governo di una «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale – che tiene luogo, a tutti gli effetti, della «Gazzetta Ufficiale» del Regno di cui al R.D. 7 giugno 1923 n. 1252.

Art. 2

La «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale – è pubblicata a cura del Ministro di Grazia e Giustizia, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

La pubblicazione si farà, di norma, due volte la settimana, il mercoledì e il sabato.

Art. 4

La numerazione delle Leggi e dei Decreti pel rimanente anno 1943 ricomincerà da 1 sbarra B: dal 1° gennaio 1944 la numerazione sarà normale senza aggiunzione alcuna.
Anche dal numero 1/B comincerà la numerazione dei fascicoli della Gazzetta pel rimanente anno 1943.

Art. 5

L'amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta sono affidate all'Intendente di Finanza del Capoluogo della Provincia ove ha sede il Governo.

Art. 6

Le richieste di inserzioni a pagamento devono essere dirette all'Intendente di Finanza di cui all'articolo precedente accompagnate dall'importo della somma dovuta

REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943, n. 4/B

Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 30 aprile 1924, n. 596, istitutivo del Ministero delle Comunicazioni;
Visto il R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1142;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità del passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dello stato di guerra, la Marina mercantile, con i relativi servizi, passa dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina.

Art. 2

Il Sottosegretariato per la Marina mercantile presso il Ministero delle Comunicazioni passa al Ministero della Marina ed alle dipendenze del rispettivo Ministro.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale. – Esso sarà presentato alle assemblee

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione presso la sede del Governo di una «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale – che tiene luogo, a tutti gli effetti, della «Gazzetta Ufficiale» del Regno di cui al R.D. 7 giugno 1923 n. 1252.

Art. 2

La «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale – è pubblicata a cura del Ministro di Grazia e Giustizia, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

La pubblicazione si farà, di norma, due volte la settimana, il mercoledì e il sabato.

Art. 4

La numerazione delle Leggi e dei Decreti pel rimanente anno 1943 ricomincerà da 1 sbarra B; dal 1° gennaio 1944 la numerazione sarà normale senza aggiunzione alcuna.

Anche dal numero 1 B comincerà la numerazione dei fascicoli della Gazzetta pel rimanente anno 1943.

Art. 5

L'amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta sono affidate all'Intendente di Finanza del Capoluogo della Provincia ove ha sede il Governo.

Art. 6

Le richieste di inserzioni a pagamento devono essere dirette all'Intendente di Finanza di cui all'articolo precedente, accompagnate dall'importo delle somme dovute.

Art. 7

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R.D.L. 16 luglio 1924, n. 1142;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità del passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dello stato di guerra, la Marina mercantile, con i relativi servizi, passa dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina.

Art. 2

Il Sottosegretariato per la Marina mercantile presso il Ministero delle Comunicazioni passa al Ministero della Marina ed alle dipendenze del rispettivo Ministro.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno – serie speciale. – Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente decreto come legge dello stato.

Dal Comando Supremo, 1 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943, n. 5/B

Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263:

Ritenuta l'opportunità di assicurare il regolare andamento dei Ministeri pel fatto che i rispettivi Ministri titolari sono assenti per le contingenze di guerra, nonchè di rendere possibile la partecipazione al Consiglio dei Ministri dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 comma 1° della Legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante le attuali contingenze di guerra, in deroga dell'art. 2 ultimo comma della legge 24 dicembre 1925 n. 2263, i Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo.

Art. 2

Durante l'assenza dei Ministri dalla sede del Governo, è attribuita ai Sottosegretari di Stato la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli di Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza dei rispettivi Ministri.

I Sottosegretari di Stato partecipano al Consiglio dei Ministri nelle veci dei Ministri assenti.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B

Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 12 marzo 1941 n. 142;

Visto il R.D.L. 24 marzo 1942 n. 200;

Visto il bando del Comandante Supremo in data 2 ottobre 1943 n. 280 A. C.;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al conduttore non moroso di immobile destinato ad abitazione, minacciato esecutivamente di sfratto, è data facoltà di opporsi quante volte, per circostanze posteriori all'ordinanza o sentenza, in virtù della quale si procede, e dipendenti dallo stato di guerra, esso si trovi nella impossibilità di trasferirsi in altro immobile; salvo che il locatore, per simili circostanze, sia nell'impossibilità di rimanere nella casa che occupa e di trovare, sul luogo, altra casa per abitarvi.

Art. 2

L'opposizione, di cui al precedente articolo, deve essere prodotta, a pena di decadenza, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'esecuzione, con citazione a comparire nel terzo giorno dalla notificazione.

L'opponente deve costituirsi in cancelleria almeno un giorno prima di quello fissato per l'udienza. Può rendersi parte diligente l'opposto.

L'opposizione è notificata nel domicilio eletto nell'atto di precetto; in difetto di tale elezione, nella cancelleria del giudice che si adisce.

Nelle esecuzioni in corso i termini per la opposi-

1670
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

damento dei Ministeri per fatto che [illegible]
ottobre 1943 n. 250 [illegible]

titolari sono assenti per le contingenze di guerra, nonchè di rendere possibile la partecipazione al Consiglio dei Ministri dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 comma 1° della Legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante le attuali contingenze di guerra, in deroga dell'art. 2 ultimo comma della legge 24 dicembre 1925 n. 2263, i Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo.

Art. 2

Durante l'assenza dei Ministri dalla sede del Governo, è attribuita ai Sottosegretari di Stato la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli di Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza dei rispettivi Ministri.

I Sottosegretari di Stato partecipano al Consiglio dei Ministri nelle veci dei Ministri assenti.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 10 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al conduttore non moroso di immobile destinato ad abitazione, minacciato esecutivamente di sfratto, è data facoltà di opporsi quante volte, per circostanze posteriori all'ordinanza o sentenza, in virtù della quale si procede, e dipendenti dallo stato di guerra, esso si trovi nella impossibilità di trasferirsi in altro immobile; salvo che il locatore, per simili circostanze, sia nell'impossibilità di rimanere nella casa che occupa e di trovare, sul luogo, altra casa per abitarvi.

Art. 2

L'opposizione, di cui al precedente articolo, deve essere prodotta, a pena di decadenza, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'esecuzione, con citazione a comparire nel terzo giorno dalla notificazione.

L'opponente deve costituirsi in cancelleria almeno un giorno prima di quello fissato per l'udienza. Può rendersi parte diligente l'opposto.

L'opposizione è notificata nel domicilio eletto nell'atto di precetto; in difetto di tale elezione, nella cancelleria del giudice che si adisce.

Nelle esecuzioni in corso i termini per la opposizione sono riferiti al giorno fissato per la prosecuzione della esecuzione stessa.

Art. 3

Competente a provvedere sulla stessa opposizione è sempre il pretore della esecuzione.

Il pretore, udite le parti, senza formalità di redazione di verbale, ed assunte, se del caso, informazioni, decide, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè della citazione, non oltre tre giorni consecutivi alla comparizione delle parti.

Nel caso di mancata comparizione dell'opposto, non citato in mani proprie, il pretore può ordinarne la ri-

1971
declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

citazione ad udienza fissa entro i cinque giorni successivi.

Non comparendo l'opponente, l'opposizione è rigettata.

Con la sentenza il pretore determina, in caso di accoglimento dell'opposizione, la durata della sospensione che non può, in ogni caso, superare il tempo dello stato di guerra e che deve essere adeguata ai termini consuetudinari della cessazione delle locazioni.

Art. 4

Contro la sentenza emessa dal pretore è dato appellare entro 3 giorni dalla sentenza stessa se pronunziata in presenza delle parti; in difetto, dalla notificazione.

L'appello è prodotto con atto di citazione a comparire innanzi al Collegio, in camera di consiglio, nel termine di giorni 5 ed è notificato nello stesso modo della opposizione se prodotto dal conduttore, nel domicilio reale di quest'ultimo se dal locatore.

L'appellante deve costituirsi in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione: la designazione della sezione - nei tribunali composti di più sezioni - e la nomina del giudice istruttore sono fatte di ufficio dal presidente, un giorno prima dell'udienza di comparizione.

Art. 5

Competente a provvedere sull'appello prodotto è il tribunale del luogo di esecuzione, in camera di consiglio.

Il tribunale decide, previa audizione delle parti senza formalità di redazione di verbale ed assunte, se del caso, informazioni a mezzo di uno dei componenti il Collegio, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè dell'atto di appello, non oltre il terzo giorno della comparizione delle parti.

Art. 6

Nessun gravame è ammesso contro la sentenza del tribunale.

Art. 7

Art. 9

Ogni disposizione di legge, nella materia, contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentata alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 11 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 7/B

Divieto di alienazione di beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' vietata, se non sia preventivamente autorizzata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione.

L'appello è prodotto con atto di citazione a comparire innanzi al Collegio, in camera di consiglio, nel termine di giorni 5 ed è notificato nello stesso modo della opposizione se prodotto dal conduttore, nel domicilio reale di quest'ultimo se dal locatore.

L'appellante deve costituirsi in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione: la designazione della sezione - nei tribunali composti di più sezioni - e la nomina del giudice istruttore sono fatte di ufficio dal presidente, un giorno prima dell'udienza di comparizione.

Art. 5

Competente a provvedere sull'appello prodotto è il tribunale del luogo di esecuzione, in camera di consiglio.

Il tribunale decide, previa audizione delle parti senza formalità di redazione di verbale ed assunte, se del caso, informazioni a mezzo di uno dei componenti il Collegio, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè dell'atto di appello, non oltre il terzo giorno della comparizione delle parti.

Art. 6

Nessun gravame è ammesso contro la sentenza del tribunale.

Art. 7

L'opposizione sospende l'esecuzione sino alla decisione irrevocabile su di essa.

Art. 8

La proroga delle locazioni in corso alla data del presente decreto, e per la durata dello stato di guerra, può essere esclusa soltanto:

1) nel caso di morosità;

2) nel caso in cui il locatore, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità assoluta di rimanere nella casa che occupa e di trovare altra casa, sul luogo, per abitarvi.

Tali disposizioni si applicano anche nei giudizi in corso.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 20 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 7/B

Divieto di alienazione di beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' vietata, se non sia preventivamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, l'alienazione dei seguenti beni, appartenenti a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato:

1) beni immobili situati all'estero;

2) titoli di stato, titoli obbligazionari o azionari, che si trovano all'estero;

3) titoli emessi da stati esteri, titoli obbligazionari o azionari emessi all'estero.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla costituzione di diritti sui beni indicati nel comma stesso.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di questo articolo sono nulli.

1943
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei poteri spettanti agli organi ordinari dell'ente o della società siano demandati al commissario.

Se si tratta di ente pubblico, la nomina del commissario è disposta con provvedimento del Capo del Governo. In ogni altro caso si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 15 novembe 1943

Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 21 dicembre 1850 n. 1122, istitutivo del Ministero degli Esteri;
Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8 B

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

Art. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o di società, i

Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie [illegible]

to alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 15 novembre 1943

Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 21 dicembre 1850 n. 1122, istitutivo del Ministero degli Esteri;
Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Cavaliere Pietro Badoglio, Capo del Governo, ha facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro degli Esteri e sostituirlo nelle sedute del Consiglio dei Ministri durante il periodo in cui detto Ministro rimarrà assente dalla sede del Governo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 975121

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 9/B

Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, sulla maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle associazioni, per la partecipazione delle categorie da loro rappresentate all'esposizione universale di Roma, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro dell'Industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contributi stabiliti a favore delle associazioni sindacali per la partecipazione delle categorie da esse rappresentate all'esposizione universale di Roma, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e i contributi richiesti alle categorie professionali dal disciolto partito nazionale fascista, ai sensi dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1944.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1943 N. 10/B

Istituzione di un Ispettorato Generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 28 settembre 1933 n. 1340;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per la guerra e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito un Ispettorato generale dell'Esercito. Esso è alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

Art. 2

Il Capo dell'Ispettorato è scelto fra i marescialli d'Italia o fra i generali d'armata ed è nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3

L'ispettore generale coordina e indirizza le funzioni ispettive delle singole armi dell'Esercito nel quadro delle esigenze belliche e secondo le direttive che gli vengono commesse dal Comandante Supremo.

Art. 4

Gli assegni e le spese dell'Ispettorato sono a carico del bilancio del Ministero della Guerra.

Art. 5

L'Ispettorato sarà soppresso entro un mese dalla data di cessazione dello stato attuale di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

verito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro dell'Industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contributi stabiliti a favore delle associazioni sindacali per la partecipazione delle categorie da esse rappresentate all'esposizione universale di Roma, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e i contributi richiesti alle categorie professionali dal disciolto partito nazionale fascista, ai sensi dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1944.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, - serie speciale, - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 novembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto (Ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Sentito il Consiglio

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per la guerra e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito un Ispettorato generale dell'Esercito. Esso è alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

Art. 2

Il Capo dell'Ispettorato è scelto fra i marescialli d'Italia o fra i generali d'armata ed è nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3

L'ispettore generale coordina e indirizza le funzioni ispettive delle singole armi dell'Esercito nel quadro delle esigenze belliche e secondo le direttive che gli vengono commesse dal Comandante Supremo.

Art. 4

Gli assegni e le spese dell'Ispettorato sono a carico del bilancio del Ministero della Guerra.

Art. 5

L'Ispettorato sarà soppresso entro un mese dalla data di cessazione dello stato attuale di guerra.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 18 novembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — IUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

1977

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BANDI

BANDO del 24 settembre 1943, n. 61 A. C.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Vista la legge 10 agosto 1893 n. 449 e successive modificazioni;

Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;

Visto il D. M. 8 dicembre 1934 n. 1942;

Ritenuta la necessità, nelle presenti circostanze, di regolare la circolazione ed il cambio della valuta di guerra degli Alleati.

ORDINA

Art. 1

La valuta cartacea, emessa dagli Alleati (recante la dicitura «Allied Military Currency») ed espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente con valore uguale a quello della valuta italiana ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti quanto negli incassi.

I tagli sono: Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 2

Temporaneamente e fino a nuovo avviso tutte le valute metalliche degli Stati Uniti e la valuta cartacea della stessa Nazione comunemente chiamata «Dollaro timbro giallo» recante sul lato destro un timbro giallo, come pure le valute metalliche della Gran Bretagna e la valuta cartacea in sterline della stessa Nazione recante l'iscrizione «British Military Authority» hanno pieno corso.

Art. 3

Il ragguaglio fra la valuta degli Stati Uniti e quella della Gran Bretagna (di cui all'art. 2) nei vari tagli e frazioni, nonchè fra le anzidette valute estere e la lira italiana, è indicato nell'annessa tabella.

Art. 4

I contravventori alle norme del presente bando sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 24 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: Il Capo del Governo
BADOGLIO

Tabella di ragguaglio fra le varie valute al cambio fissato in via provvisoria

Dollari	Lire sterline o Scellini	Lire Italiane e valuta emessa in lire Italiane dagli Alleati
100	Lst. 25 : 0 : 0	Lit. 10.000
50	12 : 10 : 0	5.000
20	5 : 0 : 0	2.000
10	2 : 10 : 0	1.000
5	1 : 5 : 0	500
4	1 : 0 : 0	400
2	: 10 : 0	200
1	: 5 : 0	100

Centesimi di dollaro	Scellini e «Pence»	Lire italiane e valuta emessa in lire italiane
cts. 50	2s 6d	Lit. 50
25	1s 3d	25

1978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 360;

Vista la legge 10 agosto 1893 n. 449 e successive modificazioni;

Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;

Visto il D. M. 8 dicembre 1934 n. 1942;

Ritenuta la necessità, nelle presenti circostanze, di regolare la circolazione ed il cambio della valuta di guerra degli Alleati.

ORDINA

Art. 1

La valuta cartacea, emessa dagli Alleati (recante la dicitura «Allied Military Currency») ed espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente con valore uguale a quello della valuta italiana ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti quanto negli incassi.

I tagli sono: Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 2

Temporaneamente e fino a nuovo avviso tutte le valute metalliche degli Stati Uniti e la valuta cartacea della stessa Nazione comunemente chiamata «Dollaro timbro giallo» recante sul lato destro un timbro giallo, come pure le valute metalliche della Gran Bretagna e la valuta cartacea in sterline della stessa Nazione recante l'iscrizione «British Military Authority» hanno pieno corso.

Art. 3

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 2 è fissato provvisoriamente nella seguente misura:

Un dollaro degli Stati Uniti vale lire 100 italiane.

Una sterlina, ossia 20 scellini, vale lire 400 italiane.

Una lira sterlina come sopra vale 4 dollari S. U.

Qualsiasi operazione ad un cambio diverso da quello come sopra stabilito è vietata.

Il cambio è obbligatorio da parte delle Banche e dei Cambiavalute, franco di provvigione e spese.

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 24 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: Il Capo del Governo
BADOGLIO

Tabella di ragguaglio fra le varie valute al cambio fissato in via provvisoria

Dollari	Lire sterline o Scellini	Lire Italiane e valuta emessa in lire Italiane dagli Alleati
100	Lst. 25 : 0 : 0	Lit. 10.000
50	12 : 10 : 0	5.000
20	5 : 0 : 0	2.000
10	2 : 10 : 0	1.000
5	1 : 5 : 0	500
4	1 : 0 : 0	400
2	: 10 : 0	200
1	: 5 : 0	100

Centesimi di dollaro	Scellini e «Pence»	Lire italiane e valuta emessa in lire italiane
cts. 50	2s 6d	Lit. 50
25	1s 3d	25
20	1s 0d	20
10	6d	10
5	3d	5
2	1d	2
1	½ d	1

N. B. - 1 Dollaro = cts. 100 - Lst. 1 = 20 scellini - Scel. 1 = 12 «pence».

Visto d'ordine: Il Capo del Governo
BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Commercio V. Ragione - p. m. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021


1680